

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 194

36° anno

19 luglio 1993

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessione 1993/1994

93/C 194/01

Processo verbale della seduta del lunedì 21 giugno 1993

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione	1
2. Approvazione del processo verbale	1
3. Presentazione di documenti	1
4. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	6
5. Petizioni	6
6. Storno di stanziamenti	8
7. Composizione del Parlamento	9
8. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare degli onn. Iacono e Fantini	9
9. Verifica dei poteri	9
10. Composizione delle commissioni e delle delegazioni	9
11. Ordine dei lavori	9
12. Termini per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione	12
13. Discussioni su problemi d'attualità (argomenti proposti)	12
14. Tempo di parola	12
15. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Ruiz Mateos (discussione e votazione)	13
16. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Ferrara (discussione e votazione)	13
17. Spazio economico europeo *** (discussione)	14
18. Tutela giuridica delle basi di dati **I (discussione)	14
19. DOM e Mercato unico (discussione)	14
20. Accordi di cooperazione con la Slovenia * (discussione)	14

Prezzo: 73 ECU

(Segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % - Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	21. Dispositivi di protezione individuale (DPI) **I (discussione)	15
	22. Imballaggi e rifiuti di imballaggio **I (discussione)	15
	23. Fauna e flora selvatiche **I (discussione)	15
	24. Cambiamento climatico * (discussione)	15
	25. Ordine del giorno della prossima seduta	15

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Ruiz-Mateos A3-0169/93 Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. José Maria Ruiz-Mateos	17
2. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Ferrara A3-0170/93 Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giuliano Ferrara	17

93/C 194/02

Processo verbale della seduta di martedì 22 giugno 1993

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	20
2. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)	20
3. Presentazione di documenti	23
4. Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata	24
5. Delega del potere deliberante a una commissione (articolo 37 del regolamento)	24
6. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza	24
7. Fondi strutturali */**I (discussione)	24
8. Discussioni su problemi d'attualità (elenco degli argomenti iscritti)	25

Significato dei simboli utilizzati

*	consultazione semplice (una lettura)
**I	procedura di cooperazione (prima lettura)
**II	procedura di cooperazione (seconda lettura)
***	parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Significato delle sigle utilizzate

ESTE	Commissione per gli affari esteri e la sicurezza
AGRI	Commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
BILA	Commissione per i bilanci
ECON	Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
ENER	Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia
RELA	Commissione per le relazioni economiche
GIUR	Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
ASOC	Commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro

REGI	Commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali
TRAS	Commissione per i trasporti e il turismo
AMBI	Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
CULT	Commissione per la cultura, l'istruzione, e i mezzi di informazione
SVIL	Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
LIBE	Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni
CONT	Commissione per il controllo dei bilanci
ISTI	Commissione per gli affari istituzionali
REGO	Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
DONN	Commissione per i diritti della donna
PETI	Commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PSE	gruppo del Partito del Socialismo Europeo
PPE	gruppo del partito popolare europeo
LIB	gruppo liberale e democratico riformatore
V	gruppo Verde al Parlamento europeo
ADE	gruppo dell'Alleanza democratica europea
DR	gruppo tecnico delle destre europee
COA	gruppo di coalizione delle sinistre
ARC	gruppo Arcobaleno
NI	gruppo non iscritti

	Pagina
Sommario (<i>segue</i>)	
9. Fondi strutturali **I (seguito della discussione)	26
10. Stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 1994 (discussione)	26
TURNO DI VOTAZIONI	
11. Fondi strutturali **I (votazione)	27
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
12. Accordo di pesca CEE-Argentina * (discussione)	31
13. Ordine del giorno della prossima seduta	31
 <i>Parte II: Testi approvati dal Parlamento</i>	
Fondi strutturali ** I	
a) A3-0187/93 *	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (COM(93)0067 — C3-0182/93)	33
b) A3-0190/93 **I	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88, del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (COM(93)0067/2 — C3-0183/93 — SYN 455)	61
Risoluzione legislativa	83
c) A3-0191/93 **I	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(93)0124/2 — C3-0178/93 -SYN 457)	83
Risoluzione legislativa	91
d) A3-0184/93 *	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 del 19 dicembre 1988 recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (COM(93)0124 — C3-0180/93)	92
e) A3-0182/93 *	
Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n° 2052/88 del Consiglio, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (COM(93)0124/2 — C3-0181/93)	99
f) A3-0177/93 *	
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n° 4255/88 del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n° 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (COM(93)0124/2 — C3-0179/93)	105

Processo verbale della seduta di mercoledì 23 giugno 1993

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	128
2. Competenza delle commissioni	128
3. Benvenuto	128
4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)	128
5. Consiglio europeo del 21 e 22 giugno — Semestre di attività della presidenza danese (dichiarazione con discussione)	129
6. Benvenuto	129

7. Consiglio europeo del 21 e 22 giugno — Semestre di attività della presidenza danese seguito della discussione)	129
8. Quarto programma-quadro di R e S (discussione)	130
9. Consiglio europeo del 21 e 22 giugno — Semestre di attività della presidenza danese (seguito della discussione)	130
10. Coesione economica e sociale (discussione)	130
TURNO DI VOTAZIONI	
11. Quarto programma-quadro di R e S (votazione)	131
12. Accordo di pesca CEE-Argentina * (votazione)	131
13. Spazio economico europeo *** (votazione)	132
14. Succhi di frutta **II (votazione)	132
15. Tutela giuridica delle basi di dati **I (discussione)	132
16. Dispositivi di protezione individuale (DPI) **I (votazione)	132
17. Imballaggi e rifiuti di imballaggio **I (votazione)	133
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
18. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	135
19. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione)	135
20. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento	137
21. Ordine del giorno della prossima seduta	137

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Quarto programma-quadro di ricerca e sviluppo A3-0192/93 Risoluzione sul documento di lavoro della Commissione riguardante il quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1994-1998)	138
2. Accordo di pesca CEE-Argentina * A3-0181/93 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina (COM(93)0012 — C3-0175/93)	142
Risoluzione legislativa	142
3. Spazio economico europeo *** A3-0168/93 Decisione sulla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Lichtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia (5124/93 — C3-0151/93)	143
4. Succhi di frutta **II A3-0167/93 Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai succhi di frutta e a taluni prodotti simili (C3-0165/93 — SYN 416)	144
5. Tutela giuridica delle banche di dati **I A3-0183/93 Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (COM(92)0024 — C3-0271/92 — SYN 393)	144
Risoluzione legislativa	152

6.	Dispositivi di protezione individuale **I	
	A3-0189/93	
	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (COM(92)0421 — C3-0053/93 — SYN 443)	153
	Risoluzione legislativa	153
7.	Imballaggi e rifiuti di imballaggio **I	
	A3-0174/93	
	Proposta di direttiva del Consiglio concernente gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(92)0278 — C3-0371/92 — SYN 436)	154
	Risoluzione legislativa	177

93/C 194/04

Processo verbale della seduta di giovedì 24 giugno 1993*Parte I: Svolgimento della seduta*

1.	Approvazione del processo verbale	191
2.	Competenza delle commissioni — Modifiche di competenza	191

DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ

3.	Somalia (discussione)	191
4.	Benvenuto	192
5.	Solingen (discussione)	192
6.	Sospensione degli esperimenti nucleari (discussione)	192
7.	Diritti dell'uomo (discussione)	192
8.	Calamità (discussione)	192

TURNO DI VOTAZIONI

9.	Somalia (votazione)	193
10.	Solingen (votazione)	193
11.	Sospensione degli esperimenti nucleari (votazione)	193
12.	Diritti dell'uomo (votazione)	193
13.	Calamità (votazione)	195

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ

14.	Conferenza dei diritti dell'uomo a Vienna (dichiarazione senza discussione)	195
15.	Coesione economica e sociale (seguito della discussione)	195
16.	Stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 1994 (seguito della discussione) ..	196
17.	Prodotti agricoli delle isole minori del Mar Egeo * (discussione)	196
18.	Incidenti domestici e durante il tempo libero * (discussione)	196
19.	Composti organici volatili (COV) **I (discussione)	196
20.	Imposta unitaria nello Stato della California (discussione)	196
21.	Gestione del traffico aereo * (discussione)	197
22.	Deliberazioni della commissione per le petizioni (discussione)	197
23.	Politica della pesca * (discussione)	197
24.	Composizione dei gruppi politici	198

TURNO DI VOTAZIONI

25.	Consiglio europeo del 21 e 22 giugno (votazione)	198
26.	Coesione economica e sociale (votazione)	199
27.	Relazioni Est-Ovest * (votazione finale)	200
28.	Stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 1994 (votazione)	200
29.	Fauna e flora selvatiche **I (vote)	201
30.	Composti organici volatili (COV) **I (votazione)	201

(Segue)

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

31. Procedura di concertazione	201
32. Ordine del giorno della prossima seduta	202

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Somalia B3-0869, 0873 et 0881/93 Risoluzione legislativa in Somalia	203
2. Solingen B3-0864, 0884, 0894, 0910, 0923 et 0934/93 Risoluzione sulla recrudescenza del razzismo in Europa e gli attacchi criminali contro cittadini turchi in Germania	204
3. Sospensione degli esperimenti nucleari B3-0860, 0904, 0920 e 0941/93 Risoluzione sulle moratorie degli esperimenti nucleari	206
4. Diritti dell'uomo	
a) B3-0889 et 896/93 Risoluzione sull'aiuto umanitario in Angola	206
b) B3-0897, 0916 et 0935/93 Risoluzione sull'aggravamento della situazione dei 353 cittadini portoghesi e dei 128 cittadini di altra nazionalità trattenuti a Huambo in Angola	207
c) B3-0866 et 0939/93 Risoluzione sui volontari europei uccisi in Bosnia-Erzegovina	208
d) B3-0854, 0868 et 0911/93 Risoluzione sulla situazione in Guatemala	209
e) B3-0858, 0862, 0872, 0903 et 0929/93 Risoluzione sulla repressione nel Tibet e l'esclusione del Dalai Lama dalla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo	210
f) B3-0895/93 Risoluzione sull'arresto di Vuk Draskovic e di sua moglie e sui maltrattamenti loro inflitti	211
g) B3-0879 et 0883/93 Risoluzione sui diritti dell'uomo e la libertà di stampa	212
5. Calamità	
a) B3-0856, 0861, 0875, 0885 et 0921/93 Risoluzione sul Piano d'azione contro le inondazioni nel Bangladesh	213
b) B3-0870, 0874, 0906 et 0940/93 Risoluzione sulle gravi inondazioni verificatesi in Irlanda e nel Galles nel fine settimana dell'11 al 13 giugno 1993	214
c) B3-0908 et 0909/93 Risoluzione sullo smaltimento di scorie nucleari nell'Atlantico	215
6. Consiglio europeo del 21 e 22 giugno	
a) B3-0947, 0949 et 0951/93 Risoluzione sui risultati del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno a Copenaghen	216
b) B3-0947, 0951 et 0952/93 Risoluzione sui risultati del Consiglio europeo di Copenaghen in merito alla situazione in Bosnia-Erzegovina	220
7. Coesione economica e sociale B3-0848, 0849, 0851, et 0871/93 Risoluzione sulla coesione economica e sociale	221
8. Stato di previsione del Parlamento per il 1994 A3-0195/93 Risoluzione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 1994	222

9. Fauna e flora selvatiche **I	
A3-0193/93	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla disciplina del possesso e del commercio di esemplari di specie della flora e fauna selvatiche (COM(91)0448 — C3-0030/92 — SYN 370)	289
Risoluzione legislativa	319
10. Composti organici volatili (COV) **I	
A3-0188/93	
Proposta di direttiva del Consiglio concernente il controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (la cosiddetta direttiva «Fase I») (COM(92)0277 — C3-0342/92 — SYN 425)	319
Risoluzione legislativa	325

93/C 194/05

Processo verbale della seduta di venerdì 25 giugno 1993*Parte I: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale	339
2. Presentazione di documenti	339
3. Zone agricole svantaggiate * (articolo 116 del regolamento)	341
4. Qualità tipo di taluni cereali * (votazione)	341
5. DOM et Mercato unico (votazione)	341
6. Accordi di cooperazione con la Slovenia * (votazione)	342
7. Cambiamento climatico * (votazione)	342
8. Inquinamento nell'Europa centrale e orientale (votazione)	342
9. Rete IRIS (votazione)	343
10. Incidenti domestici e durante il tempo libero* (votazione)	343
11. Prodotti agricoli delle isole minori del Mar Egeo * (votazione)	343
12. Imposta unitaria nello Stato della California (votazione)	344
13. Gestione del traffico aereo * (votazione)	344
14. Deliberazioni della commissione per le petizioni (votazione)	344
15. Politica della pesca * (votazione)	345
16. Lavoro non retribuito delle donne (articolo 37 del regolamento)	345
17. Situazione della donna nell'Europa centrale e orientale (discussione e votazione) ...	345
18. Servizi postali (discussione e votazione)	345
19. Custodia degli animali in giardini zoologici * (discussione e votazione)	346
20. Diversità biologica * (discussione e votazione)	346
21. Ambiente urbano (discussione e votazione)	346
22. Situazione dei quadri e dirigenti d'impresa nella Comunità europea (discussione e votazione)	347
23. Diga di Gabčikovo (dichiarazione con discussione)	347
24. Composizione del Parlamento	348
25. Composizione delle commissioni e dell'Assemblea paritetica ACP-CEE	348
26. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare degli onn. Fantini e Lamanna	348
27. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento)	348
28. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	348
29. Calendario delle prossime sedute	348
30. Interruzione della sessione	348

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Zone agricole svantaggiate * (articolo 116 del regolamento)	
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 81/645/CEE all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Grecia) (COM(93)0157 — C3-0195/93)	349

(Segue)

2.	Qualità tipo di taluni cereali *	
	A3-0185/93	
	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n° 2731/75, riguardante la fissazione della qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (COM(93)0122 — C3-0188/93)	349
	Risoluzione legislativa	350
3.	DOM e Mercato unico	
	A3-0162/93	
	Risoluzione sullo sviluppo dei dipartimenti francesi d'oltremare nell'ambito del Mercato unico	350
4.	Accordi di cooperazione CEE-Slovenia *	
	a) A3-0175/93	
	Proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (COM(92)0487 -5289/93 — C3-0184/93)	354
	Risoluzione legislativa	355
	b) A3-0176/93	
	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (COM(93)0056 — 5283/93 — C3-0185/93)	355
	Risoluzione legislativa	355
	c) A3-0149/93	
	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti (COM(93)0057 — 5246/93 — C3-0186/93)	356
	Risoluzione legislativa	358
5.	Convenzione quadro sul cambiamento climatico *	
	A3-0171/93	
	Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione della convenzione quadro sul cambiamento climatico (COM(92)0508 — C3-0021/93)	358
	Risoluzione legislativa	359
6.	Inquinamento nell'Europa centrale e orientale	
	B3-0846/93	
	Risoluzione sui risultati della Conferenza paneuropea dei Ministri dell'ambiente svoltasi a Lucerna del 28 al 30 aprile 1993	360
7.	Rete IRIS	
	A3-0199/93	
	Risoluzione sulla rete IRIS e la formazione professionale delle donne	361
8.	Incidenti domestici e durante il tempo libero *	
	A3-0173/93	
	Proposta di decisione del Consiglio concernente l'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero (COM(93)0018 — C3-0117/93)	364
	Risoluzione legislativa	366
9.	Prodotti agricoli delle isole minori del Mar Egeo *	
	A3-0186/93	
	Proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(92)0569 — C3-0096/93) .	366
	Risoluzione legislativa	374
10.	Imposta unitaria nello Stato della California	
	B3-0945/93	
	Risoluzione sulla tassazione «unitaria» nello Stato della California	375
11.	Gestione del traffico aereo *	
	A3-0165/93	
	Proposta di direttiva del Consiglio concernente la definizione e l'utilizzazione di norme e di specificazioni tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (COM(92)0342 — C3-0341/92)	376
	Risoluzione legislativa	381

12. Deliberazioni della commissione per le petizioni		
A3-0147/93		
Risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1992-1993		381
13. Politica della pesca *		
a) A3-0178/93		
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di licenze per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della Comunità nella zona di regolamentazione definita dalla Convenzione NAFO (COM(92)0394 — C3-0386/92)		383
Risoluzione legislativa		387
b) A3-0180/93		
Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 gennaio 1996 (COM(93)0090 — C3-0156/93)		388
Risoluzione legislativa		389
14. Lavoro non retribuito delle donne (articolo 37 del regolamento)		
A3-0197/93		
Risoluzione sulla valutazione del lavoro non retribuito delle donne		389
15. Situazione della donna in Europa centrale e orientale		
A3-0198/93		
Risoluzione sulla situazione della donna in Europa centrale e orientale		393
16. Mercato unico dei servizi postali		
B3-0942 et 0944/93		
Risoluzione sul Mercato unico dei servizi postali		397
17. Custodia degli animali in giardini zoologici *		
A3-0140/93		
Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sulla custodia degli animali in giardini zoologici (COM(91)0177 — C3-0340/91)		398
Risoluzione legislativa		400
18. Convenzione sulla diversità biologica *		
A3-0200/93		
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica (COM(92)0509 — C3-0046/93)		401
Risoluzione legislativa		404
19. Ambiente urbano		
A3-0194/93		
Risoluzione sull'ambiente urbano		404
20. Situazione dei quadri e dirigenti di impresa nella Comunità		
A3-0196/93		
Risoluzione sulla situazione dei quadri e dirigenti d'impresa nella Comunità europea		405
21. Diga di Gabčíkovo		
B3-0946, 0954, 0955 et 0956/93		
Risoluzione sulla diga di Gabčíkovo-Nagymaros		407

Lunedì 21 giugno 1993

I*(Comunicazione)***PARLAMENTO EUROPEO**

SESSIONE 1993 — 1994

Sedute dal 21 al 25 giugno 1993
 PALAZZO D'EUROPA — STRASBURGO

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 21 GIUGNO 1993
 (93/C 194/01)

PARTE I**Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY
Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 17.00)

1. Ripresa della sessione

La Presidenza dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 28 maggio 1993.

2. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Presentazione di documenti

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio:

aa) richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta concernente una direttiva che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto da macchine per movimento terra (COM(93)0154 — C3-0217/93 — SYN 458)

deferimento
 merito: AMBI
 parere: ECON, TRAS

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente un regolamento che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (COM(93)0161 — C3-0218/93)

deferimento
 merito: AGRI
 parere: BILA

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1992 (COM(93)0223 — C3-0219/93)

deferimento
 merito: AGRI
 parere: BILA

Lunedì 21 giugno 1993

— Proposta concernente una direttiva relativa alle disposizioni e alle norme comuni per le organizzazioni che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (COM(93)0218/def. 2 — C3-0220/93)

deferimento
merito: TRAS
parere: ECON, AMBI

base giuridica: Art. 84 par. 2 CEE

— Proposta concernente un regolamento (CEE, EURATOM) che modifica il regolamento n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, EURATOM relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (COM(93)0213 — C3-0221/93)

deferimento
merito: BILA
parere: CONT

base giuridica: Art. 209 CEE, Art. 183 CEEA

— Proposta concernente una decisione che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania e Albania) (COM(93)0212 — C3-0222/93)

deferimento
merito: BILA
parere: RELA, CONT

base giuridica: Art. 235 CEE

— Proposta concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nel settore della pesca (COM(93)0214 — C3-0223/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, RELA

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente una direttiva sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (COM(93)0155 — C3-0224/93 — SYN 459)

deferimento
merito: ASOC

base giuridica: Art. 118A CEE

ab):

— Proposta di storno di stanziamenti n. 09/93 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 (SEC(93)0757 — C3-0208/93)

deferimento
merito: BILA

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 05/93 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 (SEC(93)0649 — C3-0209/93)

deferimento
merito: BILA

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 06/93 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 (SEC(93)0650 — C3-0210/93)

deferimento
merito: BILA

— Proposta di storno di stanziamenti n. 11/93 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte A — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 (SEC(93)0929 — C3-0211/93)

deferimento
merito: BILA

— Proposta di storno di stanziamenti n. 12/93 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 (SEC(93)0930 — C3-0212/93)

deferimento
merito: CONT

— Proposta di storno di stanziamenti n. 13/93 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 (SEC(93)0931 — C3-0215/93)

deferimento
merito: BILA

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— Relazione della commissione per le petizioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1992-1993

Relatore: on. Gil-Robles Gil-Delgado (A3-0147/93)

Lunedì 21 giugno 1993

— Relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali sullo sviluppo dei DOM nell'ambito del mercato unico

Relatore: on. Cunha Oliveira
(A3-0162/93)

— *** Relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza sulla conclusione dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo modificato dal protocollo che adegua l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo tra le Comunità Europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il regno di Norvegia e il Regno di Svezia (5124/93 — C3-0151/93)

Relatrice: on. Jepsen
(A3-0168/93)

— Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. José Maria Ruiz-Mateos

Relatore: on. Defraigne
(A3-0169/93)

— Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giuliano Ferrara

Relatore: on. Defraigne
(A3-0170/93)

— * Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione della convenzione quadro sul cambiamento climatico (COM(92)0508 — C3-0021/93)

Relatore: on. Alavanos
(A3-0171/93)

— Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla modifica dell'articolo 112 del regolamento del Parlamento europeo relativo alle attribuzioni delle commissioni

Relatore: on. Wijzenbeek
(A3-0172/93)

— * Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione relativa all'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero (COM(93)0018 — C3-0117/93)

Relatrice: on. Green
(A3-0173/93)

— ** I Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(92)0278 — C3-0371/92 — SYN 436)

Relatore: on. Vertemati
(A3-0174/93)

— * Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (COM(92)0487 — C3-0184/93)

Relatore: on. Rossetti
(A3-0175/93)

— * Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione relativa alla conclusione di un protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (COM(93)0056 — C3-0185/93)

Relatore: on. Rossetti
(A3-0176/93)

— * Relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4255/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (COM(93)0124 — C3-0179/93)

Relatore: on. F. Pisoni
(A3-0177/93)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un sistema di licenze per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della Comunità nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO (COM(92)0394 — C3-0386/92)

Relatore: on. McCubbin
(A3-0178/93)

— * Seconda relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra il Governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° ottobre 1994 (COM(92)0449 — C3-0462/92)

Relatore: on. Verbeek
(A3-0179/93)

Lunedì 21 giugno 1993

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1993 — 17 gennaio 1996 (COM(93)0090 — C3-0156/93)

Relatore: on. Lataillade
(A3-0180/93)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e la Repubblica Argentina (COM(93)0012 — C3-0175/93)

Relatore: on. Marck
(A3-0181/93)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (COM(93)0124 — C3-0181/93)

Relatore: on. Arias Cañete
(A3-0182/93)

— ** I Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente la tutela giuridica delle banche di dati (COM(92)0024 — C3-0271/92 — SYN 393)

Relatore: on. García Amigo
(A3-0183/93)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 recante le disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione Orientamento (COM(93)0124 — C3-0180/93)

Relatore: on. Happart
(A3-0184/93)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (COM(93)0122 — C3-0188/93)

Relatore: on. Borgo
(A3-0185/93)

— * Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli, in favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(92)0569 — C3-0096/93)

Relatore: on. Saridakis
(A3-0186/93)

— * Relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 concernente le missioni dei Fondi a finalità strutturali, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (COM(93)0067 — C3-0182/93)

Relatore: on. H.F. Köhler
(A3-0187/93)

— ** I Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (la cosiddetta direttiva «Fase I») (COM(92)0277 — C3-0342/92 — SYN 425)

Relatore: on. Guermeur
(A3-0188/93)

— ** I Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (COM(92)0421 — C3-0053/93 — SYN 443)

Relatore: on. Christiansen
(A3-0189/93)

— ** I Relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 (regolamento di coordinamento) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (COM(93)0067 — C3-0183/93 — SYN 455)

Relatore: on. Lambrias
(A3-0190/93)

Lunedì 21 giugno 1993

— ** I Relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(93)0124 — C3-0178/93 — SYN 457)

Relatrice: on. Izquierdo Rojo
(A3-0191/93)

— Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sul documento di lavoro della Commissione riguardante il quarto Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1994-1998)

Relatore: on. Linkohr
(A3-0192/93)

— ** I Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente la disciplina del possesso e del commercio di esemplari di specie della flora e fauna selvatiche (COM(91)0448 — C3-0030/92 — SYN 370)

Relatore: on. Muntingh
(A3-0193/93)

— Relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro sulla situazione dei quadri nell'impresa

Relatore: on. Gil-Robles
(A3-0196/93)

— Relazione della commissione per i diritti della donna sulla valutazione del lavoro non retribuito delle donne

Relatrice: on. Keppelhoff-Wiechert
(A3-0197/93)

— Relazione della commissione per i diritti della donna sulla situazione della donna in Europa centrale e orientale

Relatrice: on. Lenz
(A3-0198/93)

— Relazione della commissione per i diritti della donna sulla rete IRIS e la formazione professionale delle donne

Relatrice: on. Dury
(A3-0199/93)

c) dalle commissioni parlamentari la seguente raccomandazione per la seconda lettura:

— ** II Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai succhi di frutta e a taluni prodotti simili (C3-0165/93 — SYN 416)

Relatore: on. Collins
(A3-0167/93)

d) le seguenti interrogazioni orali con discussione, degli onn.

— von Wogau, Pisoni e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, alla Commissione: Contributo della Comunità europea al rilancio economico e alla coesione economica e sociale (B3-0512/93);

— von Wogau, Pisoni e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, al Consiglio: Contributo della Comunità europea al rilancio economico e alla coesione economica e sociale (B3-0513/93);

— Ribeiro, Elmalan e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, alla Commissione: Coesione economica e sociale (B3-0514/93);

— Amaral e Gasòliba i Böhm, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, alla Commissione: Coesione economica e sociale (B3-0515/93);

— Amaral e Gasòliba i Böhm, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, al Consiglio: Coesione economica e sociale (B3-0800/93);

— Barrera i Costa, a nome del gruppo «Arcobaleno», alla Commissione: Coesione economica e sociale (B3-0801/93);

— Barrera i Costa, a nome del gruppo «Arcobaleno», al Consiglio: Coesione economica e sociale (B3-0802/93);

— de la Malène, Nianias, Lataillade e Fitzgerald, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, alla Commissione: Coesione economica e sociale (B3-0803/93);

— Ribeiro, Elmalan e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, al Consiglio: Coesione economica e sociale (B3-0805/93);

— Denys e B. Simpson, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, alla Commissione: Libro verde sullo sviluppo dei servizi postali (B3-0806/93);

— Donnelly e Metten, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, alla Commissione: Imposta unitaria nello Stato della California (B3-0807/93)

Lunedì 21 giugno 1993

e) le interrogazioni orali con discussione degli onn.:

Llorca Vilaplana, Pierros, Cushnahan, Newton Dunn, D. Martin, Ephremidis, Kostopoulos, Ernst de la Graete, Ruiz-Giménez, Nianias, Alavanos, Piermont, Howell, Robles Piquer, Rønn, Cunha Oliveira, Roumeliotis, Wynn, Crampton, Rawlings, A. Smith, Iversen, Killilea, Sandbæk, McIntosh, Simeoni, Sakellariou, Alavanos, Nianias, Pierros, Langer, Habsburg, Cushnahan, Kostopoulos, Oddy, Romeos, Bird, Barrera i Costa, Crampton, Dessylas, Gallenzi, Ruiz Giménez, D. Martin, Arbeloa Muru, Arbeloa Muru, Simeoni, Lomas, Dury, Pierros, Braun-Moser, Bird, Newens, Papoutsis, Rawlings, Morodo Leoncio, Green, Desmond, Van Dijk, Alavanos, Sandbæk, Piermont, Ruiz-Giménez, Dührkop, Ford, Crawley, Megahy, Gasòliba i Böhm, Ferrer, Barrera i Costa, Romera i Alcazar, Gutiérrez Díaz, Kostopoulos, Apolinário, Llorca Vilaplana, Pollack, Quistorp, Marck, Chessa, Arias Cañete, Stamoulis, Suárez González, Papayanakis, Tsimas, Caroline Jackson, Bettini, Romeos, McCartin, Christopher Jackson, Crampton, Frémion, Imbeni, Cramon Daiber, Roth, Rogalla, Iversen, Killilea, Cushnahan, Jensen, Santos López, Cornelissen, Banotti, McIntosh, Cunha Oliveira, Ernst de la Graete, Newton Dunn, Donnelly, Scott-Hopkins, Seligman, Lane, Van Outrive, conformemente all'articolo 60 del regolamento, per il tempo delle interrogazioni del 23 giugno 1993 (B3-0804/93).

f) dalla Commissione:

Libro bianco della Commissione all'attenzione del Consiglio intitolato: «Rimozione degli ostacoli giuridici all'impiego dell'ECU (SEC(92)2472 — C3-0040/93)

deferimento
merito: ECON
parere: GIUR

Documento di riflessione della Commissione relativo a possibili sviluppi nella politica del ritiro dei seminativi dalla produzione (COM(93)0226 — C3-0213/93)

deferimento
merito: AGRI

4. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

La Presidenza comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi membri del COST relativo a cinque azioni concertate nel settore della biotecnologia (programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico «BRIDGE»);

— Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra;

— Verbale di firma concordato e riservato;

— Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra;

— Verbale di firma concordato e riservato;

5. Petizioni

La Presidenza comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

dal sig. Theobald WEBER (n. 441/93);

dal sig. Montserrat ARNEDO i GOMEZ (Ajuntament de Sant Joan les Fonts) (n. 442/93);

dalla sig.ra Ruth VOGELSANG (n. 443/93);

dalla sig.ra Isabel FIGUEIREDO (Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações) (n. 444/93);

dal sig. Josep TUNEU (n. 445/93);

dal sig. R. PARRY (Action Group Flint Against Inland Routes (FAIR)) (n. 446/93)

dal sig. Horst METZGER (n. 447/93);

dalla sig.ra Christina HARGREAVES (n. 448/93);

dal sig. Eugène LEYSSIEUX più 11 firme (n. 449/93);

dal sig. Francisco BRADLEY (ContrAtom) con 32 firme (n. 450/93);

dal sig. H. KAVAKAS (Christian Medical & Dental Association) (n. 451/93);

dal sig. Michel MESSMER (Mouvement d'Opinion «Halte à la purification ethnique») con 12752 firme (n. 452/93);

dalla sig.ra Ane CHRISTIAN (Schülerinnen der Elisabeth-Knipping Schule — Kassel) con 127 firme (n. 453/93);

dalla sig.ra Sylvie MACORIG-KONDEK (n. 454/93);

dal sig. Brendan ROWE (n. 455/93);

dal sig. Bruno DE LUCA (n. 456/93);

dal sig. Patrice ROBERT (n. 457/93);

dal sig. Abdeslam DAHROUCH (n. 458/93);

dal sig. Rüdiger WOHLERS (n. 459/93);

dal sig. Thomas BOULANGER più 20 firme (n. 460/93);

dalla sig.ra Margarethe ZOPPI (CDU — Ortsverband Balingen) (n. 461/93);

dal sig. Denis GOMEZ (n. 462/93);

dal sig. Juan Felipe RODRÍGUEZ (Asociación de Técnicos de Laboratorio de la Comunidad Valenciana) più 1 firma (n. 463/93);

dal sig. Julian BEES (n. 464/93);

Lunedì 21 giugno 1993

- dalla sig.ra M. E. WINFIELD (n. 465/93);
dal sig. Miguel Angel CABRERA EXPOSITO (n. 466/93);
dal sig. Giovanni STELITANO (n. 467/93);
dal sig. Giovanni LORUSSO (n. 468/93);
dal sig. Wolfgang LEHMANN (n. 469/93);
dalla sig.ra BLASKODA Helga (Internationales Bildungswerk im Land Brandenburg) (n. 470/93);
dal sig. Roland KNEBUSCH (Unabhängiges Nachrichtenbüro für Umweltmedizin) con 27 firme (n. 471/93);
dal sig. Christian ULLMANN (n. 472/93);
dal sig. Rüdiger WOHLERS (n. 473/93);
dalla INITIATIVKREIS GEGEN TIERVERSUCHE con 549 firme (n. 474/93);
dal sig. Roland DELLAGIACOMA (Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige) (n. 475/93);
dal sig. Joachim H. Nikolaus WULFF (n. 476/93);
dalla sig.ra Sofie DITTMANN più 1 firma (n. 477/93);
dal sig. Lothar MAHLING (n. 478/93);
dalla sig.ra Magdalene KRÜKEL (n. 479/93);
dalla sig.ra Sylvie FERRIER (Eyguieres, Avenir & Transparence) (n. 480/93);
dalla sig.ra Danielle FABRIE (Collectif Nimois pour la Paix en Yougoslavie) con 550 firme (n. 481/93);
dal sig. Vincenzo LOMBARDI (n. 482/93);
dal sig. Edward BILLINGTON (n. 483/93);
dal sig. Patrick DONOVAN (n. 484/93);
dal sig. Peter ROBERTS (n. 485/93);
AMGT — Student Association con 13.440 firme (n. 486/93);
dal sig. Antonio BIONDI (n. 487/93);
dal sig. Sergio CELIN (n. 488/93);
dalla sig.ra Rosa Grazia BISCEGLIE (n. 489/93);
dal sig. Raffaello FIENGA (n. 490/93);
dal sig. Tommaso STAIANO (Comune di Massa Lubrense) (n. 491/93);
dall'«Ayuntamiento de Salobreña» (n. 492/93);
dal sig. Robert J. WALKER (Asociation de Propietarios de 'Urbanización Mijas la Nueva') (n. 493/93);
dal sig. e dalla sig.ra Horst DITTRICH (n. 494/93);
dal sig. Thomas GREBNER (n. 495/93);
dal sig. Pasquale BONGO (n. 496/93);
dal sig. Ludwig WERNER (n. 497/93);
dal sig. Bernard MANNES (n. 498/93);
dalla sig.ra Noreen FALVEY (n. 499/93);
dalla sig.ra Barbara KOHMANN (n. 500/93);
dal sig. Lyonnell VELLUTINI (n. 501/93);
dalla sig.ra Anna MERRITT (n. 502/93);
dalla sig.ra Elisabeth IKONOMIDU (n. 503/93);
dal sig. Athanassios LEFAS (n. 504/93);
dal sig. Dimitrios ESFTATHIADIS (Union Locale des Maires et des Communes du Département d'Attiki, Grèce) più 20 firme (n. 505/93);
dal sig. Ignacio CORNIL MOLINO (n. 506/93);
dal sig. Ron HORGAN (n. 507/93);
dalla sig.ra Lucia Clara ALAMO GARCÍA (n. 508/93);
dal sig. Francisco MORANTÍN BORONAT (Ayuntamiento de Loriguilla-Valencia) (n. 509/93);
dal sig. Giovanni LO COCO (n. 510/93);
dal sig. Hans FRONK (Landesverband Meckl./Vorpommern — Rentenkommission —) (n. 511/93);
dalla sig.ra Alica F. JURADO SEPÚLVEDA (n. 512/93);
dalla sig.ra Heide KOEHNE (n. 513/93);
dalla sig.ra Andrée PELOT con 13 firme (n. 514/93);
dalla sig.ra Maria José ALMEIDA (n. 515/93);
dal sig. Mario ZANCHINI (Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Sahrawi — Roma) più 13 firme (n. 516/93);
dal sig. Joaquin RAUCH (n. 517/93);
dalla sig.ra Marion BOLLARD (Association Savoie-Sarajevo Alerte) con 15 firme (n. 518/93);
dal sig. Louis WOLFS (n. 519/93);
dal sig. Roger MULLER (n. 520/93);
dalla sig.ra Margarita HALL (n. 521/93);
dal sig. J. A. SMITH (n. 522/93);
dal sig. Daniel O'CALLAGHAN (n. 523/93);
dalla sig.ra Maria Consuelo LAGE FERRÓN (n. 524/93);
dal sig. Volker TOTZECK (n. 525/93);
dal sig. Oscar ACEDO (n. 526/93);
dal sig. Casimiro José CABRERA ABREU (n. 527/93);
dal sig. Mauro RIBÓ (Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses) con 1004 firme (n. 528/93);
dal Secours Catholique con 1207 firme (n. 529/93);
dalla sig.ra Francesca SOMENZI (n. 530/93);
dal sig. Enrico ZARRI più 29 firme (n. 531/93);
dal sig. Donato PICCIANI (n. 532/93);
dalla sig.ra Margherita CSEH più 1 firma (n. 533/93);
dal sig. Alessandro FINOCCHIARO (Sindacato Nazionale Precari della Scuola Italiana) (n. 534/93);
dal sig. Yves PEGON (Association 'Vivre en Avant-Pays Savoyard') (n. 535/93);
dal sig. Jean BUDA (n. 536/93);
dal sig. Jean-Louis VEY (M.J.C. d'Annonay) con 185 firme (n. 537/93);
dal sig. Philippe MONROZIES (n. 538/93);
dal sig. F. Régis DEHEURLE (n. 539/93);
dalla sig.ra Nadine BILLARD (n. 540/93);
dalla sig.ra Geneviève M. LAGARDE con 67 firme (n. 541/93);
dal sig. David Augusto DIAS (n. 542/93);

Lunedì 21 giugno 1993

dalla sig.ra Claire MORRIS (Link Youth Club) (n. 543/93);

dal sig. Ibrahim Atés AELION (n. 544/93);

dalla sig.ra Ana Dolores BETANCOURT CISNEROS più 9 firme (n. 545/93);

dalla sig.ra Elisabeth BRAMBURGER (n. 546/93);

dal sig. Jirí VODICKA più 46 firme (n. 547/93);

dal sig. B. HIRSCH (Elternverein Restrisiko e. V.) (n. 548/93);

dal «Collettivo Pro Trapianti» con 9 firme (n. 549/93);

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

6. Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha espresso parere favorevole sulla proposta di storno di stanziamenti n. 5/93 (C3-0173/93 — SEC(93)0649).

La commissione per i bilanci ha espresso parere favorevole sulla proposta di storno di stanziamenti n. 6/93 (C3-0174/93 — SEC(93)0650).

La commissione per i bilanci ha espresso parere favorevole sulla proposta di storno di stanziamenti n. 10/93 (C3-0193/93 — SEC(93)0734).

* * *

Intervengono gli onn.

— Moran López, il quale, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, condanna gli attentati terroristici perpetrati questa mattina a Madrid (la Presidenza esprime, a nome del Parlamento, la sua indignazione di fronte a tali atti e la sua solidarietà con le famiglie delle vittime);

— Gutiérrez Díaz e Bandrés Molet, i quali si associano all'intervento dell'on. Moran López;

— Elliott, il quale si chiede che cosa ne sarà della sua relazione (A3-0163/93) sull'insegnamento superiore, che era stata ritirata dall'ordine del giorno di maggio perché troppo lunga in base alle nuove disposizioni adottate dall'Ufficio di presidenza ampliato. Considerato che ciò vale anche per altre relazioni e che talune sono state ugualmente iscritte all'ordine del giorno, chiede che lo sia anche la sua relazione affinché il Parlamento possa esprimere il proprio parere al Consiglio in tempo utile (la Presidenza prende atto di tale questione che sottoporà all'Ufficio di presidenza ampliato nel corso della sua riunione di giovedì);

— Caudron, il quale, invocando l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento e la condanna dell'on. Le Pen a seguito della revoca dell'immunità parlamentare, chiede in che modo i deputati del Parlamento saranno informati del seguito dato alle richieste di revoca dell'immunità;

— Ford, il quale, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, protesta per il fatto che l'Ufficio di presidenza ampliato abbia autorizzato una riunione del gruppo delle destre a Corfù, il cui svolgimento non era, a suo parere, giustificato, e chiede che questa settimana l'Ufficio di presidenza ampliato decida di non autorizzare riunioni al di fuori dei luoghi di lavoro che non siano debitamente motivate (la Presidenza gli risponde che prende atto di tale dichiarazione e che la sottoporà al Presidente del Parlamento in occasione della riunione di giovedì dell'Ufficio di presidenza ampliato);

— Robles Piquer, a nome di taluni membri spagnoli del gruppo PPE, sugli attentati di Madrid;

— Pollack, la quale chiede che il Presidente del Parlamento invii un messaggio di solidarietà al governo del Bangladesh a seguito delle gravi inondazioni di recente verificatesi in quel paese e che la Commissione si metta in contatto con tale governo per individuare quale tipo di aiuto essa potrà apportare (la Presidenza prende nota di tale intervento e dichiara che informerà il Presidente al riguardo);

— Lane, il quale, intervenendo sulle proteste a più riprese espresse dai deputati nei confronti dei controlli alle frontiere interne della Comunità, segnala che tre persone che l'accompagnavano in uno degli edifici della Commissione hanno dovuto esibire i loro passaporti per potervi accedere;

— Falconer, il quale, associandosi all'intervento dell'on. Ford, segnala che si opporrà allo svolgimento della riunione del gruppo delle destre in Scozia;

— White, il quale chiede al Presidente del Parlamento di ricevere una delegazione di impiegati di un'azienda di Bristol, nel suo collegio elettorale, che verranno questa settimana a Strasburgo per consegnare una petizione volta a protestare contro la serrata di cui sono vittime;

— Van Ouirve, il quale, evocando il rifiuto della Presidenza danese del Consiglio di accogliere la richiesta della commissione per le libertà pubbliche di prendere visione del progetto preliminare di accordo Europol, esorta il Presidente del Parlamento a chiedere delucidazioni alla Presidenza danese su tale rifiuto, in quanto l'accordo in materia di informazione tra Consiglio e Parlamento concerne non solo i problemi relativi all'immigrazione e al diritto d'asilo ma anche la cooperazione delle polizie;

— McIntosh, la quale chiede di conoscere quale sia la decisione dell'Ufficio di presidenza ampliato in merito agli emendamenti approvati dalla commissione per i trasporti il lunedì della tornata di maggio;

— Ewing, la quale, a nome del gruppo «Arcobaleno», e in quanto presidente di un partito scozzese, appoggia gli interventi degli onn. Ford e Falconer e chiede quando l'Ufficio di presidenza ampliato fornirà una risposta all'intervento dell'on. Ford;

— Coimbra Martins, il quale si associa alle condanne espresse nei confronti degli attentati perpetrati a Madrid;

Lunedì 21 giugno 1993

— Andrews, dapprima sull'intervento dell'on. Falconer, per far osservare che anche i membri delle destre sono deputati eletti, in seguito sull'intervento dell'on. Lane per chiedere se sia possibile ottenere un risarcimento per i danni derivanti dall'espletamento dei controlli alle frontiere interne della Comunità (la Presidenza gli risponde che sottoporrà la questione al servizio giuridico);

— Pagoropoulos, il quale segnala di aver presentato il 14 ottobre 1992 un'interrogazione orale, trasformata in interrogazione scritta dall'Ufficio di presidenza il 21 dicembre; essendo ormai trascorsi sei mesi da tale data, chiede quando verrà fornita una risposta a tale sua interrogazione;

— Gollnisch, il quale, in risposta agli interventi degli onn. Ford e Falconer, segnala che le riunioni del gruppo delle destre si svolgono nel rigoroso rispetto delle disposizioni del regolamento e chiede che a nessun gruppo sia riservato un trattamento discriminatorio;

— Dillen, sull'intervento dell'on. Ford;

— Romeos, per fatto personale a seguito dell'intervento dell'on. Gollnisch;

— Blot, per fatto personale a seguito dell'intervento dell'on. Ford;

— A. Smith, il quale si associa all'intervento dell'on. Falconer.

Interviene l'on. McMahon il quale segnala la presenza in tribuna d'onore di una delegazione dell'Istituto nazionale dei ciechi del Regno Unito.

7. Composizione del Parlamento

La Presidenza informa il Parlamento che l'on. Bocklet è stato nominato ministro del Land della Baviera con decorrenza 16 giugno 1993.

Il Parlamento constata tale vacanza.

Aggiunge poi che gli onn. Giscard d'Estaing e Marleix gli hanno comunicato per iscritto le loro dimissioni da deputati al Parlamento, con decorrenza rispettivamente dal 9 giugno e dal 17 giugno 1993.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma dell'Atto relativo alle elezioni dei deputati all'Assemblea, il Parlamento constata tali vacanze e ne informa lo Stato membro interessato.

La Presidenza informa il Parlamento che le autorità francesi competenti hanno comunicato che gli onn. Jean-Paul Heider e Jeanine Cayet sono stati nominati deputati al Parlamento, in sostituzione degli onn. Giscard d'Estaing e Marleix.

Porge il benvenuto ai nuovi colleghi e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento.

8. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare degli onn. Iacono e Fantini

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalle autorità italiane competenti una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare degli onn. Iacono e Fantini.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire alla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

Interviene l'on. Iacono.

9. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento decide di ratificare il mandato degli onn. Chesa, de Gaulle, Delerozoy, Fourçans, Guermeur, Pinton e Vanlerenberghe.

10. Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta dei gruppi PSE, PPE e RDE, il Parlamento ratifica la nomina nelle commissioni e delegazioni dei seguenti deputati:

- commissione per gli affari esteri:
on. Forte
- commissione per gli affari sociali:
on. Caroline Jackson, in sostituzione dell'on. Stevens
- commissione per la protezione dell'ambiente:
on. Coppo Gavazzi, in sostituzione dell'on. Parodi
- commissione per la cultura:
on. Pinton
- commissione per le petizioni:
on. Coppo Gavazzi, in sostituzione dell'on. Forte
- Assemblea paritetica ACP/CEE:
on. Delerozoy
- delegazione per le relazioni con gli Stati del Golfo:
on. Soulier
- delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale e con il Messico:
on. Guermeur
- delegazione per le relazioni con la Cina
on. Coppo Gavazzi

11. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

La Presidenza comunica che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della tornata (PE 164.609), al quale sono state proposte o apportate le seguenti modifiche (articoli 73 e 74 del regolamento):

Lunedì 21 giugno 1993

lunedì 21 giugno

— applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento, alla relazione Vertemati (A3-0174/93 — punto 162): sono stati presentati, oltre a quelli della commissione competenti, 49 emendamenti.

Trattandosi di emendamenti già presentati in commissione, la Presidenza propone di mantenere la relazione all'ordine del giorno.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

— esame distinto delle relazioni Muntingh (A3-0193/93) e Alavanos (A3-0171/93), previste in un primo tempo in discussione congiunta (punti 163 e 164);

— richiesta del gruppo PSE, volta a iscrivere l'interrogazione orale con discussione di detto gruppo alla Commissione sull'imposta unitaria nello Stato della California (B3-0807/93);

Intervengono l'on. Ford, il quale propone, a nome del gruppo PSE, di iscrivere l'interrogazione come ultimo punto dell'ordine del giorno di oggi, il commissario Millan, che esprime dubbi quanto alla risposta che la Commissione potrà fornire visto il ritardo con il quale essa è stata informata della richiesta, l'on. Ford, il commissario Millan, l'on. Ford, il commissario Millan e la on. von Alemann.

Con VE il Parlamento accoglie la richiesta.

Intervengono gli onn. Ford, il quale dichiara di non opporsi a un'eventuale iscrizione dell'interrogazione a un'altra seduta più gradita alla Commissione, e Galland, il quale si oppone, a nome del gruppo liberale, a questa soluzione, dal momento che la richiesta dell'on. Ford comportava l'iscrizione dell'interrogazione, precisamente, in chiusura dell'ordine del giorno di oggi.

La Presidenza conferma che il punto è iscritto in chiusura dell'ordine del giorno di oggi.

Intervengono gli onn.

— Lagakos, per segnalare che il suo dispositivo di voto non ha funzionato;

— Wijsenbeek, presidente della commissione per il regolamento, il quale chiede che la sua relazione sulla modifica dell'articolo 112 del regolamento relativo alle attribuzioni delle commissioni (A3-0172/93), la cui iscrizione non è stata decisa in sede di riunione del Presidente e dei presidenti dei gruppi politici, venga iscritta all'ordine del giorno della presente tornata (la Presidenza dichiara di non poter dare seguito a tale richiesta in quanto non è stata presentata in conformità delle disposizioni regolamentari, segnatamente dell'articolo 74);

— Beumer, presidente della commissione per i problemi economici, il quale, a nome del gruppo PPE, si associa alla richiesta dell'on. Wijsenbeek (la Presidenza ribadisce che tale richiesta non è conforme all'articolo 74 del regolamento);

— Colajanni, il quale fa osservare che i gruppi non hanno avuto a propria disposizione tempo sufficiente per esaminare tale relazione;

— Van Velzen, presidente della commissione per gli affari sociali, per chiedere anch'egli l'iscrizione di tale relazione all'ordine del giorno della presente tornata (la Presidenza ribadisce quanto detto in precedenza);

— Crawley per chiedere conferma dell'iscrizione della relazione Dury (A3-0199/93) nella discussione congiunta sui Fondi strutturali (la Presidenza glielo conferma).

martedì 22 giugno

— discussione congiunta sui Fondi strutturali (punti da 167 a 172);

— esame delle relazioni nell'ordine seguente: relazioni H. F. Köhler (A3-0187/93), Lambrias (A3-0190/93), Izquierdo Rojo (A3-0191/93), Happart (A3-0184/93), Arias Cañete (A3-0182/93) e F. Pisoni (A3-0177/93),

— applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento alla relazione H. F. Köhler (A3-0187/93 — punto 169): sono stati presentati 42 emendamenti oltre a quelli della commissione competente.

Data l'importanza dell'argomento, la Presidenza propone di mantenere la relazione all'ordine del giorno.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

— inclusione, nella discussione congiunta, della relazione Dury (A3-0199/93), prevista all'ordine del giorno di giovedì (punto 195),

— aggiornamento della votazione alle 17.00 per consentire ai gruppi politici di esaminare gli emendamenti di compromesso;

Interviene la on. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, per precisare che nel corso della riunione del Presidente e dei presidenti di gruppo è stato deciso che la votazione si sarebbe conclusa entro le 19.00, onde permettere lo svolgimento di riunioni di gruppo, e sull'iscrizione all'ordine del giorno della relazione Gil-Robles (la Presidenza conferma la decisione di concludere le votazioni alle 19.00, riservandosi, se del caso, di anticipare il turno di votazioni al fine di assicurare il rispetto di tale decisione).

— ritiro dall'ordine del giorno delle relazioni Zavvos (punto 173), Colom (punto 174), Tomlinson (punto 175) e Langes (punto 176), non adottate in commissione;

— iscrizione, dopo la relazione Napoletano (punto 177) delle relazioni degli onn.

— Marck (A3-0181/93), prevista all'ordine del giorno di giovedì (punto 192);

— Saridakis (A3-0186/93), prevista all'ordine del giorno di venerdì (punto 197);

Lunedì 21 giugno 1993

Intervengono gli onn.

— Andrews, il quale protesta contro la visita al Parlamento di rappresentanti della Repubblica indonesiana, responsabili, a suo parere, di migliaia di morti a Timor orientale;

— Vázquez Fouz sul momento in cui la relazione Marck sarà posta in votazione.

mercoledì 23 giugno

— esame della relazione Linkohr (A3-0192/93 — punto 180) alle 15.00 e votazione su tale relazione nel corso del turno di votazioni delle 17.00;

— iscrizione, nella discussione congiunta sulla coesione economica e sociale (punti 181, 182 e 183), delle seguenti interrogazioni orali con discussione:

— del gruppo LDR (B3-0515 e 0800/93),

— del gruppo ARC (B3-0801 e 0802/93),

— del gruppo RDE (B3-0803/93),

— del gruppo CG (B3-0514 e 0805/93);

— soppressione del turno di votazioni delle 12.00 (la votazione finale sulla relazione De Vries (A3-0072/93) è rinviata a una prossima tornata);

giovedì 24 giugno

— iscrizione, alle 15.00, di una dichiarazione, senza discussione, della Commissione sullo svolgimento della Conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo

Intervengono gli onn. Colajanni, a nome del gruppo PSE, il quale sottolinea che i presidenti dei gruppi hanno insistito affinché la Commissione sia rappresentata in tale discussione dal commissario responsabile in materia, Van den Broek, e il commissario Millan, il quale segnala di non poter fornire per il momento informazioni su tale argomento.

— discussione congiunta sulla pesca (punti da 190 a 194):

— ritiro dall'ordine del giorno delle relazioni Vázquez Fouz (punto 191) e Garcia (punto 194), non adottate in commissione,

— inclusione, nella discussione congiunta, della seconda relazione Verbeek sull'accordo di pesca CE-Senegal (A3-0179/93),

— promemoria: la relazione Dury (A3-0199/93 — punto 195) è stata anticipata a martedì;

— iscrizione, alla fine dell'ordine del giorno, di una interrogazione orale con discussione del gruppo PSE alla Commissione sul Libro verde relativo allo sviluppo dei servizi postali (B3-0806/93);

venerdì 25 giugno

— promemoria: la relazione Saridakis (A3-0186/93 — punto 197) è stata anticipata a martedì;

— iscrizione, dopo la relazione Muntingh (punto 199), della relazione Pollack sull'ambiente urbano (A3-0194/93);

— iscrizione, alla fine dell'ordine del giorno, della relazione Gil-Robles sulla situazione dei quadri nelle imprese (A3-0196/93).

Interviene la on. Oomen-Ruijten, la quale conferma, a nome del gruppo PPE, la richiesta fatta in sede di riunione del Presidente e dei presidenti di gruppo di iscrivere le seguenti dichiarazioni della Commissione:

— sulla diga di Gabčíkovo sul Danubio, seguita da discussione,

— sul mercato della banana, senza discussione.

La Presidenza sottopone al Parlamento la prima richiesta.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Tale punto è iscritto all'ordine del giorno di venerdì.

La Presidenza sottopone al Parlamento la seconda richiesta.

Intervengono gli onn. Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Robles Piquer e Garcia.

Il Parlamento respinge la richiesta.

* *
* *

L'ordine dei lavori è così fissato.

* *
* *

Delega del potere deliberante a una commissione (articolo 37 del regolamento)

La Presidenza comunica che la commissione per l'agricoltura ha proposto di applicare l'articolo 37 del regolamento alle seguenti proposte:

— sulla tutela e l'incoraggiamento alla coltivazione del bergamotto,

— sulle attività di agenti della Commissione addetti al controllo dei prodotti vitivinicoli,

— sulle misure di lotta contro i danni arrecati all'ambiente dall'interruzione della catena alimentare, e

— sull'interazione tra mammiferi marini e peschiere.

Conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, la decisione su tale proposta verrà presa all'inizio della seduta di martedì.

Lunedì 21 giugno 1993

Richiesta di applicazione della procedura senza discussione (articolo 38 del regolamento)

della commissione per l'agricoltura a

- una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75, che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (COM(93)0122 — C3-0188/93) (relatore: on. Borgo) (A3-0185/93)

Il testo sarà posto in votazione all'inizio della seduta di venerdì.

Richiesta di applicazione della procedura senza relazione (articolo 116 del regolamento)

della commissione per l'agricoltura a

- una proposta di direttiva che modifica la direttiva 81/645/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Grecia) (COM(93)0157 — C3-0195/93)

Il testo sarà posto in votazione all'inizio della seduta di venerdì.

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75 del regolamento)

Il Consiglio ha chiesto l'applicazione della procedura d'urgenza a

- una proposta concernente un regolamento (CEE, CEEA) relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e nella Mongolia (COM(92)0475 — C3-0115/93)

Motivazione della richiesta d'urgenza: il regolamento costituirà il quadro giuridico della fornitura di tale assistenza.

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza domani mattina, in apertura di seduta.

12. Termini per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione

La Presidenza comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto.

Tuttavia, per le seguenti relazioni, i termini di presentazione sono prorogati alle 15.00 di domani:

- Napolitano (A3-0195/93),
- Muntingh (A3-0200/93),
- Dury (A3-0199/93),
- Lenz (A3-0198/93),
- Verbeek (A3-0179/93),
- Borgo (A3-0185/93),
- Pollack (A3-0194/93),
- Gil-Robles Gil-Delgado (A3-0196/93).

Altri termini:

- Fondi strutturali:
 - emendamenti di compromesso: lunedì alle 20.00
- interrogazione orale sui servizi postali:
 - proposte di risoluzione: martedì alle 15.00
 - emendamenti e proposte di risoluzione comuni: mercoledì alle 17.00.

Intervengono gli onn.

— Oomen Ruijten, a nome del gruppo PPE, la quale chiede che il termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione comuni sulla coesione economica e sociale sia prorogato alle 20.00 di domani (si decide in tal senso);

— Colajanni, il quale chiede che il termine per la presentazione di emendamenti alle proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sulle dichiarazioni concernenti il Consiglio europeo di Copenaghen sia considerato con una certa flessibilità, tenuto conto del fatto che il Consiglio europeo potrebbe durare più a lungo del previsto (la Presidenza conviene sulla necessità di usare al riguardo una certa flessibilità).

Interviene la on. Keppelhoff-Wiechert, la quale chiede conferma dell'iscrizione della sua relazione all'ordine del giorno di venerdì (la Presidenza glielo assicura).

13. Discussioni su problemi d'attualità (argomenti proposti)

La Presidenza propone di iscrivere i seguenti cinque argomenti all'ordine del giorno della prossima discussione su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terrà giovedì 24 giugno:

- Somalia
- Solingen
- Sospensione degli esperimenti nucleari
- Diritti dell'uomo
- Calamità

14. Tempo di parola

Si prevede di organizzare le discussioni come segue, a norma dell'articolo 83 del regolamento:

<i>Tempo di parola globale delle discussioni di lunedì</i>	
Relatori	70 minuti (14 x 5')
Interrogante	5 minuti
Relatori per parere	46 minuti in totale
Commissione	65 minuti in totale
Deputati	120 minuti

Lunedì 21 giugno 1993

Tempo di parola delle discussioni di martedì

Relatori	50 minuti (10 x 5')
Relatori per parere	1 minuto ciascuno
Commissione	45 minuti in totale
Deputati	180 minuti

Tempo di parola globale delle discussioni di mercoledì

Consiglio	60 minuti in totale
Commissione	45 minuti in totale
Relatori	5 minuti
Relatori per parere	6 minuti in totale
Interroganti	3 minuti ciascuno
Deputati	210 minuti

Tempo di parola globale delle discussioni di giovedì
(eccezione fatta per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza)

Relatori	30 minuti (6 x 5')
Relatori per parere	8 minuti in totale
Interroganti	5 minuti ciascuno
Commissione	45 minuti in totale
Deputati	90 minuti

Tempo di parola delle discussioni di venerdì

Relatori	20 minuti (4 x 5')
Relatori per parere	2 minuti ciascuno
Commissione	20 minuti in totale
Deputati	90 minuti

RIPARTIZIONE DEL TEMPO DI PAROLA PER I DEPUTATI
(in minuti)

Tempo complessivo:	60'	90'	120'	150'	180'	210'	240'	270'	300'	330'
<i>Gruppo</i>										
del partito del socialismo europeo (198)	17	28	39	50	61	72	83	94	105	116
del partito popolare europeo (162)	14	23	32	41	50	59	68	77	86	95
liberale e democratico riformatore (45)	5	8	10	13	16	18	21	23	26	28
Verde al PE (28)	4	6	7	9	10	12	13	15	17	18
dell'alleanza democratica europea (20)	4	4	6	7	8	9	10	11	12	14
Arcobaleno del PE (16)	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
tecnico delle destre europee (14)	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10
coalizione delle sinistre (13)	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10
non iscritti (22)	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28

15. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Ruiz-Mateos (discussione e votazione)

L'on. Defraigne illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. José Maria Ruiz-Mateos (A3-0169/93) e segnala un errore nella versione francese della motivazione.

Interviene l'on. Malangré, a nome del gruppo PPE.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Dichiarazioni di voto:

— *orali:*

Intervengono gli onn. Gollnisch e Habsburg.

— *scritte:*

on. Perreau de Pinninck.

Intervengono a seguito di tali interventi gli onn. Duarte Cendán, Colino Salamanca, Bru Purón, Coimbra Martins, quest'ultimo per fatto personale, Topmann, sulla procedura, Perreau de Pinninck, per fatto personale, e il relatore.

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 1*).

PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA
Vicepresidente

16. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Ferrara (discussione e votazione)

L'on. Defraigne illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giuliano Ferrara (A3-0170/93).

Lunedì 21 giugno 1993

Intervengono l'on. Colajanni, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, il relatore, su tale intervento, e l'on. Gil-Robles, a nome del gruppo PPE.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione

VOTAZIONE

Dichiarazioni di voto:

— *orali:*

Intervengono gli onn. Gollnisch, Langer, Gil-Robles, quest'ultimo per fatto personale e il relatore.

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 2*).

17. Spazio economico europeo *** (discussione)

La on. Jepsen illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, sulla conclusione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo fra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia (5124/93 — C3-0151/93) (A3-0168/93).

Intervengono gli onn. Lalor, relatore per parere della commissione per i trasporti, Rossetti, relatore per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, Duarte Cendán, relatore per parere della commissione per i bilanci, Planas Puchades, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Lane, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Kostopoulos, non iscritto, Titley e Guillaume, e il commissario Millan.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 23 giugno, parte prima, punto 13.

18. Tutela giuridica delle basi di dati **I (discussione)

L'on. García Amigo illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta della Commissione al Consiglio per una direttiva concernente la tutela giuridica delle basi di dati (COM(92)0024 — C3-0271/92 — SYN 393) (A3-0183/93).

Intervengono gli onn. Wettig, relatore per parere della commissione per i problemi economici, Bru Purón, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, Inglewood, a nome del gruppo PPE, Bandrés Molet, a nome del gruppo Verde, Grund, non iscritta, Blak, il commissario Millan e l'on. García Amigo.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 23 giugno, parte prima, punto 15.

19. DOM e mercato unico (discussione)

L'on. Cunha Oliveira illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali, sullo sviluppo dei DOM nel quadro del mercato unico (A3-0162/93).

Intervengono gli onn. Rosmini, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, Froment-Meurice, a nome del gruppo PPE, Isler Béguin, a nome del gruppo Verde, Simeoni, a nome del gruppo «Arcobaleno», Piquet, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, il commissario Millan, e il relatore.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 25 giugno, parte prima, punto 5.

(La seduta è sospesa alle 20.15 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON.
GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

Interviene l'on. Habsburg per deplorare il modo in cui la Cooperazione politica europea ha trattato lo scambio di lettere che egli ha avuto con quest'ultima in merito all'ex Jugoslavia (la Presidenza gli risponde che la questione sarà esaminata).

20. Accordo di cooperazione con la Slovenia * (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di tre relazioni.

L'on. Rossetti illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne:

— sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione economica e commerciale fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (COM(92)0487 -5289/93 — C3-0184/93) (A3-0175/93);

— sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione di un protocollo di cooperazione finanziaria fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (COM(93)0056 — 5283/93 — C3-0185/93) (A3-0176/93).

L'on. Sarlis illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti (COM(93)0057 — 5246/93 — C3-0186/93) (A3-0149/93).

Lunedì 21 giugno 1993

Intervengono gli onn. Langer, relatore per parere della commissione per gli affari esteri, B. Simpson, a nome del gruppo PSE, Peijs, a nome del gruppo PPE, Nianias, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Habsburg e il commissario Millan.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 25 giugno, parte prima, punto 6.*

Interviene l'on. Rossetti sul momento della votazione.

21. Dispositivi di protezione individuale (DPI) **I (discussione)

La on. Christiansen illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 89/686/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di dispositivi di protezione individuale (COM(92)0421 — C3-0053/93 — SYN 443) (A3-0189/93).

Interviene il commissario Paleokrassas.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 23 giugno, parte prima, punto 16.*

22. Imballaggi e rifiuti di imballaggio **I (discussione)

L'on. Vertemati illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(92)0278 — C3-0371/92 — SYN 436) (A3-0174/93).

Intervengono gli onn. Ernst de la Graete, relatore per parere della commissione per i problemi economici, Jensen, a nome del gruppo PSE, Florenz, a nome del gruppo PPE, Vohrer, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Lannoye, a nome del gruppo Verde, Guerneur, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Sánchez García, a nome del gruppo «Arcobaleno», Van der Waal, non iscritto, Muntingh, Christopher Jackson, Florenz, quest'ultimo sulla ripartizione del tempo di parola, Cox, Breyer, Lane, Grund, Bowe, Guidolin, Geraghty, White, Caroline Jackson, White, sull'intervento precedente, Delcroix e il commissario Paleokrassas.

Intervengono gli onn. Caroline Jackson, la quale chiede che la Commissione metta a disposizione dei deputati l'elenco degli emendamenti che essa ritiene di poter accettare e deplora che essa non l'abbia fatto prima della discussione, e Lannoye, il quale rivolge una domanda alla Commissione, e il commissario Paleokrassas, il quale, dopo aver segnalato che l'elenco in oggetto era disponibile, risponde alla domanda dell'on. Lannoye.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 23 giugno, parte prima, punto 17.*

23. Fauna e flora selvatiche **I (discussione)

L'on. Muntingh illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla disciplina del possesso e del commercio di esemplari di specie della fauna e flora selvatiche (COM(91)0448 — C3-0030/92 — SYN 370) (A3-0193/93).

Intervengono gli onn. Chanterie, a nome del gruppo PPE, Pimenta, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Scott-Hopkins, e il commissario Paleokrassas.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 24 giugno, parte prima, punto 29.*

24. Cambiamento climatico * (discussione)

L'on. Alavanos illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione della convenzione quadro sul cambiamento climatico (COM(92)0508 — C3-0021/93) (A3-0171/93).

Intervengono gli onn. Bettini, relatore per parere della commissione per l'energia, Schleicher, a nome del gruppo PPE, Kostopoulos, non iscritto, e il commissario Paleokrassas.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 25 giugno, parte prima, punto 7.*

25. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, 22 giugno, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 15.00 alle 20.00

- discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)
- decisione su una richiesta di votazione sollecita
- applicazione dell'articolo 37 del regolamento
- decisione sulla richiesta d'urgenza
- discussione congiunta su 7 relazioni (H. Köhler, Lambrias, Izquierdo Rojo, Happort, Arias Cañete, F. Pisoni e Dury) sui Fondi strutturali */**I

Lunedì 21 giugno 1993

- relazione Napolitano sullo stato di previsione per il 1994
 - relazione Marck su un accordo di pesca CE-Argentina *
 - relazione Saridakis su taluni prodotti a favore delle isole minori del Mar Egeo *
 - relazione Green sugli incidenti domestici e durante il tempo libero *
 - relazione Guermeur sulle emissioni di composti organici volatili **I
 - interrogazione orale sull'imposta unitaria nello Stato della California
- (12.30; seduta solenne: allocuzione del Presidente della Repubblica tunisina)
- alle 15.00:*
- discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)
- alle 17.00:*
- Turno di votazioni (Fondi strutturali)
- (La seduta è tolta alle 24.00)

Enrico VINCI
Segretario generale

Marie Anne ISLER BÉGUIN
Vicepresidente

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Ruiz-Mateos

A3-0169/93

Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Ruiz-Mateos*Il Parlamento europeo,*

- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. José Maria Ruiz-Mateos, trasmessa dal ministro spagnolo della giustizia in data 3 marzo 1992 e comunicata in Aula il 7 aprile 1992,
 - visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze della Corte di giustizia del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 71 della costituzione spagnola,
 - visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-0169/93),
1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Ruiz-Mateos;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione a essa attinente, alle competenti autorità del Regno di Spagna.

⁽¹⁾ Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pag. 397, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 1986, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

2. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Ferrara

A3-0170/93

Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giuliano Ferrara*Il Parlamento europeo,*

- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giuliano Ferrara, trasmessa dal ministro di grazia e giustizia della Repubblica italiana in data 15 aprile 1992 e comunicata in Aula il 12 maggio 1992,
- visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

Lunedì 21 giugno 1993

- viste le sentenze della Corte di giustizia del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 68 della costituzione italiana,
- visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-0170/93),

1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Ferrara;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione a essa attinente, alle competenti autorità della Repubblica italiana.

⁽¹⁾ Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pagina 397, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier) e Raccolta 1986, pagina 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

Lunedì, 21 giugno 1993

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 21 giugno 1993**

Aglietta, Alavanos, Alber, von Alemann, Alexandre, Álvarez de Paz, André-Léonard, Andrews, Antony, Apolinário, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Bandrés Molet, Banotti, Barón Crespo, Barton, C. Beazley, P. Beazley, Belo, Benoit, Bernard-Reymond, Bethell, Bettini, Beumer, Bindi, Bird, Bjørnvig, Blak, Blaney, Blot, Böge, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bontempi, Borgo, Bourlanges, Bowe, Braun-Moser, de Bremond d'Ars, Breyer, van den Brink, Brito, Brok, Bru Purón, Buchan, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Canavaro, Cano Pinto, Capucho, Cariglia, Carniti, Casini, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Castellina, Catherwood, Caudron, Cayet, Chanterie, Cheysson, Chiabrande, I. Christensen, N. Christensen, Christiansen, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, De Clercq, Defraigne, De Giovanni, Delcroix, Delorozoy, De Matte, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, Desmond, Dessylas, De Vitto, de Vries, Dido', Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dinguirard, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Duverger, Elles, Elliott, Ephremidis, Ernst de la Graete, Escudero, Estgen, Ewing, Falconer, Fantini, Ferrara, Ferri, Fitzgerald, Florenz, Fontaine, Ford, Forlani, Forte, Frémion, Friedrich, Frimat, Froment-Meurice, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galland, Galle, Gallenzi, Garcia, García Amigo, de Gaulle, Gawronski, Geraghty, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, Gollnisch, Gonzalez Alvarez, Green, Gröner, Grund, Guermeur, Guidolin, Guillaume, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hänsch, Happart, Harrison, Heider, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Hoff, Holzfuss, Hoppenstedt, Hory, Howell, Hughes, Hume, Iacono, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jakobsen, Janssen van Raay, Jensen, Jepsen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Killilea, Heinz Fritz Köhler, Klaus-Peter Köhler, Kofoed, Kostopoulos, Kuhn, Lafuente López, Lagakos, Lalor, Lamanna, Lambrias, Landa Mendibe, Lane, Langenhagen, Langer, Langes, Lannoye, Larive, Laroni, Lauga, Le Chevallier, Lemmer, Livanos, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lomas, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahon, Maher, Maibaum, Malangré, de la Malène, Marck, Marinho, Marques Mendes, Martin, Martin, Mattina, Mayer, Mazzone, Mebrak-Zaidi, Medina Ortega, Megret, Melis, Mendes Bota, Menrad, Merz, Metten, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Moorhouse, Morán López, Moretti, Morodo Leonicio, Morris, Mottola, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Musso, Napoletano, Navarro, Neubauer, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Nielsen, Nordmann, Oddy, Onesta, Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Paisley, Pannella, Papoutsis, Partsch, Pasty, Peijs, Penders, Pereira, Perreau de Pinninck Domenech, Pery, Pasmazoglou, Peter, Peters, Piecyk, Piermont, Pierros, Pimenta, Piquet, Pirkl, F. Pisoni, N. Pisoni, Planas Puchades, Plumb, Poettering, Pollack, Pompidou, Pons Grau, Porto, Prag, Price, Pronk, Prout, Pucci, Punset i Casals, Quisthoudt-Rowohl, Raffarin, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rauti, Read, Regge, Ribeiro, Rinsche, Robles Piquer, Rønn, Rogalla, Romeos, Romera i Alcázar, Rosmini, Rossetti, Roth, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Roving, Rubert de Ventós, Ruiz-Giménez Aguilar, Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada, Saby, Sälzer, Sainjon, Sakellariou, Samland, Sánchez García, Sandbæk, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Sarlis, Sboarina, Schlechter, Schlee, Schleicher, Schmidbauer, Schodruch, Scott-Hopkins, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simeoni, Simmonds, Anthony Simpson, Brian Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Soulier, Speciale, Speroni, Staes, Stamoulis, Stavrou, Stewart, Taradash, Tauran, Tazdaït, Telkämper, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Topmann, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visentini, Visser, von der Vring, van der Waal, von Wechmar, Wettig, White, Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wurtz, Wynn, Zavvos.

Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca

Berend, Goepel, Hagemann, Kertscher, Klein, Koch, Kosler, Meisel, Thietz, Tillich.

Martedì 22 giugno 1993

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

(93/C 194/02)

PARTE I**Svolgimento della seduta**PRESIDENZA DELLA ON. MARIE ANNE ISLER
BÉGUIN*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli onn.

— Caudron, il quale, ritornando sul suo intervento di ieri a proposito della revoca dell'immunità parlamentare e della condanna dell'on. Le Pen (*vedi parte prima, dopo il punto 6*), chiede nuovamente quando e in quale modo il Parlamento sarà informato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento, delle deliberazioni giudiziarie adottate in caso di revoca dell'immunità parlamentare (la Presidenza risponde che la questione sarà sollevata alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza ampliato);

— Bettini, il quale, ritornando sugli interventi da lui già fatti in precedenza in merito alla mancata nomina dei vicepresidenti della Commissione, chiede alla Presidenza, dopo aver fatto rilevare di essersi rivolto inutilmente al governo italiano, la cui mancata decisione blocca la nomina, di far propria la questione e di intervenire a sua volta presso il governo italiano per sbloccare la situazione; intervenendo poi sulle prese di posizione di diversi deputati a proposito del diritto o meno del gruppo delle destre di riunirsi al di fuori dei luoghi di lavoro (*vedi parte prima, dopo il punto 6*), si dissocia fermamente da quelle che egli definisce prese di posizione fanatiche e dogmatiche;

— Bindi, presidente della commissione per le petizioni, la quale, riferendosi all'articolo 130 del regolamento, chiede che, così come avveniva in passato, siano pubblicate nel verbale, oltre ai nomi degli autori, anche i titoli delle petizioni; chiede poi che, qualora la Presidenza non voglia aderire alla richiesta per le ragioni da essa invocate in una lettera all'oratrice (ragioni di cui l'oratrice stessa mette al corrente l'Assemblea), la questione sia deferita alla commissione per il regolamento (la Presidenza risponde che investirà della questione il Presidente del Parlamento);

— McIntosh, la quale, ritornando sul suo intervento di ieri (*vedi parte prima, dopo il punto 6*), chiede nuovamente di essere informata sulle decisioni dell'Ufficio di presidenza ampliato in merito agli emendamenti appro-

vati dalla commissione per i trasporti il 24 maggio mentre in Aula si stava discutendo e votando l'ordine dei lavori (la Presidenza precisa che l'Ufficio di presidenza ampliato ha deciso all'unanimità di considerare valide le deliberazioni della commissione per i trasporti).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

* * *

Interviene l'on. Ford, il quale ritira, a nome del gruppo PSE, la proposta di risoluzione B3-0913/93.

2. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La Presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.

— Lannoye, Breyer e Dinguirard e Bettini, a nome del gruppo Verde, sull'avvio dell'unità di ritrattamento Thorp a Sellafeld (B3-0853/93);

— Ruiz Giménez, Larive e Gasòliba i Böhm, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, su una nuova opportunità per la democrazia in Guatemala (B3-0854/93);

— Bertens, Nordmann e Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla dichiarazione del PKK a favore del terrorismo in Turchia (B3-0855/93);

— Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul piano d'azione contro le inondazioni nel Bangladesh (B3-0856/93);

— von Wechmar e Cox, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle persecuzioni contro gli obiettori di coscienza in uno Stato membro (B3-0857/93);

— Larive e Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla repressione nel Tibet e l'esclusione del Dalai Lama dalla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo (B3-0858/93);

— Barrera i Costa, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulla scomparsa di José Ramon Garcia Gomez in Messico (B3-0859/93);

Martedì 22 giugno 1993

- Mayer, Ribeiro, Ephremidis, Alavanos e Dessylas, a nome del gruppo di gruppo di coalizione delle sinistre, sulla proroga delle moratorie degli esperimenti nucleari (B3-0860/93);
- Verhagen, Mantovani e Hadjigeorgiou, a nome del gruppo PPE, sul piano d'azione contro le inondazioni nel Bangladesh (B3-0861/93);
- Moorhouse, Cassanmagnago Cerretti, Verhagen, Stewart-Clark e Hadjigeorgiou, a nome del gruppo PPE, sulla situazione nel Tibet (B3-0862/93);
- Cushnahan e Hadjigeorgiou, a nome del gruppo PPE, sui recenti sequestri di droga in Irlanda e la creazione di un Servizio europeo di guardacoste (B3-0863/93);
- Verhagen, Brok, Lenz, Mantovani, Florenz, Prag, Pisoni F., Guidolin, Sarlis, Lucas Pires, Hadjigeorgiou, a nome del gruppo PPE, sugli omicidi di Solingen (B3-0864/93);
- Verhagen e Oostlander, a nome del gruppo PPE, sugli sviluppi in Sudafrica (B3-0865/93);
- Mantovani, Cassanmagnago Cerretti, Oostlander, Pack, Habsburg, Lucas Pires, Robles Piquer e Hadjigeorgiou, a nome del gruppo PPE, sui volontari italiani, danesi e spagnoli uccisi in Bosnia (B3-0866/93);
- Habsburg, Lenz, Alber, Verhagen e Hadjigeorgiou, a nome del gruppo PPE, sui diritti dell'uomo nel Kashmir (B3-0867/93);
- Suárez González, Marck, Brok e Hadjigeorgiou, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Guatemala (B3-0868/93);
- Cassanmagnago Cerretti, Mantovani, Robles Piquer, Verhagen, Coppo Gavazzi, Lucas Pires e Hadjigeorgiou, a nome del gruppo PPE, sull'aumento della violenza in Somalia (B3-0869/93);
- Cooney, Prag, McCartin, Cushnahan, Banotti, Price e Hadjigeorgiou, a nome del gruppo PPE, sulle gravi inondazioni verificatesi in Irlanda e nel Galles nel fine settimana dall'11 al 13 giugno 1993 (B3-0870/93);
- Crampton e Hervé, a nome del gruppo PSE, sulla violazione dei diritti dell'uomo nel Tibet (B3-0872/93);
- Woltjer, Lagorio, Belo, Vecchi, Sakellariou, Dury, Balfe, Pons Grau, Miranda da Silva e Colajanni, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in Somalia (B3-0873/93);
- Wilson e Morris, a nome del gruppo PSE, sulle inondazioni a Conway, Llandudno, Mochdre, Deganwy, Llandudno Junction, e nelle zone circostanti del Galles settentrionale nonché a Cardigan e nel Galles centrale (Regno Unito) (B3-0874/93);
- Goedmakers, Saby, Collins, Pollack e Woltjer, a nome del gruppo PSE, sul piano d'azione contro le inondazioni nel Bangladesh (B3-0875/93);
- Ford, a nome del gruppo PSE, sul trattamento al quale è sottoposto Mordechai Vanunu (B3-0876/93);
- Glinne, Dury, Delcroix, Happart, Desama, Vayssade, Van Oustrive, Romeos, Tongue e Van den Brink, a nome del gruppo PSE, sulla violazione dei diritti e delle libertà dei cittadini da parte della Commissione delle Comunità europee (B3-0877/93);
- Romeos e Pagoropoulos, a nome del gruppo PSE, sui problemi dei curdi in Turchia (B3-0878/93);
- Papoutsis e Livanos, a nome del gruppo PSE, sui diritti dell'uomo e la libertà di stampa (B3-0879/93);
- Robles Piquer, Bernard-Reymond, Pack, Prag, Habsburg, Sarlis, Scott-Hopkins, Stewart-Clark, Anastassopoulos, Lucas Pires e Hadjigeorgiou, a nome del gruppo PPE, sulla necessità di prevenire l'inasprirsi del conflitto nel Kosovo (B3-0880/93);
- Maher e Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla situazione in Somalia (B3-0881/93);
- Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui danni causati all'economia greca dall'embarco deciso nei confronti della Jugoslavia (B3-0882/93);
- Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui diritti dell'uomo e la libertà di stampa (B3-0883/93);
- Piermont, Vandemeulebroucke, Moretti, Simeoni, Blaney, Melis e Sánchez García, a nome del gruppo «Arcobaleno», sugli omicidi di Solingen e sulla recrudescenza della xenofobia e dell'estremismo di destra in Germania (B3-0884/93);
- Simeoni, Moretti, Blaney, Melis e Sánchez García, a nome del gruppo «Arcobaleno», sul piano d'azione contro le inondazioni nel Bangladesh (B3-0885/93);
- Melis, Vandemeulebroucke, Simeoni, Moretti, Blaney e Sánchez García, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulla necessità di un intervento per salvare la foresta di Mingouli nel Gabon (B3-0886/93);
- Simeoni, Moretti, Blaney, Melis e Sánchez García, a nome del gruppo «Arcobaleno», sugli attentati alla libertà di espressione in Grecia (B3-0887/93);

Martedì 22 giugno 1993

- Guerneur, de la Malène, Ukeiwé, Pompidou, Lane, Heider, Guillaume, Nianias e Lalor, a nome del gruppo RDE, sulla situazione dei diritti dell'uomo nel Malawi (B3-0888/93);
- Guerneur, de la Malène, Ukeiwé, Pompidou, Lane, Heider, Guillaume, Nianias e Lalor, a nome del gruppo RDE, sull'aiuto umanitario in Angola (B3-0889/93);
- de la Malène, Ukeiwé, Pompidou, Musso, Lane, Heider, Guillaume, Guerneur, Nianias e Lalor, a nome del gruppo RDE, sulla situazione in Somalia (B3-0890/93);
- Lalor, de la Malène, Ukeiwé, Pompidou, Lane, Heider, Guillaume, Guerneur, e Nianias, a nome del gruppo RDE, sulla comparsa di un nuovo ceppo mortale di colera (B3-0891/93);
- Pompidou, de la Malène, Ukeiwé, Musso, Lane, Heider, Guillaume, Guerneur, Nianias e Lalor, a nome del gruppo RDE, sulla recrudescenza della tubercolosi in Europa (B3-0892/93);
- Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul Malawi (B3-0893/93);
- von Alemann e De Vries, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle violenze razziste negli Stati membri della Comunità (B3-0894/93);
- De Vries, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sull'arresto di Vuk Draskovic e di sua moglie e sui maltrattamenti loro inflitti (B3-0895/93);
- Nordmann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sull'aiuto umanitario in Angola (B3-0896/93);
- Telkämper e Roth, a nome del gruppo Verde, sul fermo di 353 cittadini portoghesi e 128 cittadini di altri Stati a Huambo in Angola (B3-0897/93);
- Langer, a nome del gruppo Verde, sulla violazione dei diritti alla difesa a Tiraspol (Moldavia) (B3-0898/93);
- Isler Béguin, Archimbaud, Dinguirard, Raffin e Onesta, a nome del gruppo Verde, sulla chiusura della miniera di ferro di Moyeuve Roncourt in Lorena (Francia) (B3-0899/93);
- Bettini, Raffin, Lannoye, Staes e Breyer, a nome del gruppo Verde, sulla distruzione delle foreste primarie (B3-0900/93);
- Bettini, Ernst de la Graete, Onesta e Raffin, a nome del gruppo Verde, sulla necessità di salvare la foresta di Mingouli nel Gabon (B3-0901/93);
- Breyer, Roth, Staes, Lannoye e Onesta, a nome del gruppo Verde, sulle violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate nei confronti della popolazione indiana del lago Lubicon (B3-0902/93);
- Bettini e Aglietta, a nome del gruppo Verde, sulla violazione dei diritti del popolo tibetano (B3-0903/93);
- Archimbaud, Lannoye e Breyer, a nome del gruppo Verde, sulla proroga delle moratorie degli esperimenti nucleari (B3-0904/93);
- Dillen, Gollnisch, Blot, Tauran e Schodruch, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sugli avvenimenti verificatisi a Solingen e in altre località tedesche (B3-0905/93);
- Lalor, Andrews, Fitzgerald, Fitzsimons, Killilea e Lane, a nome del gruppo RDE, sui danni causati dalle piogge in Irlanda (B3-0906/93);
- Cox e Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul rischio nel Missouri e nel Texas di esecuzioni di persone minorenni al momento in cui avevano commesso il crimine (B3-0907/93);
- Garcia e Pereira, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sullo smaltimento di scorie nucleari nell'Atlantico centrale/nord-orientale (B3-0908/93);
- Cunha Oliveira e Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, sul deposito di scorie nucleari nell'Atlantico (B3-0909/93);
- Balfe, Papoutsis, Van Ouirive, de Piccoli, Schmid, Dury, Ford, Vayssade e Colajanni, a nome del gruppo PSE, sulla recrudescenza del razzismo in Europa e gli attacchi criminali contro cittadini Turchi in Germania (B3-0910/93);
- Sakellariou, Linkohr e Arbeloa Muru, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in Guatemala (B3-0911/93);
- Miranda de Lage e Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, sul ripristino della pena di morte in Perù (B3-0912/93);
- Ford, a nome del gruppo PSE, sul divieto opposto alla famiglia di Mohamed Mzali di lasciare la Tunisia (B3-0913/93) (ritirata);
- Dury, a nome del gruppo PSE, sulla violazione dei diritti dell'uomo nel Laos e la situazione di Latsami Khamphoui (B3-0914/93);
- Imbeni, a nome del gruppo PSE, sulle minacce di distruzione della foresta di Mingouli (Gabon) (B3-0915/93);
- Marinho, Torres Couto, Belo e Coimbra Martins, a nome del gruppo PSE, sull'aggravamento della situazione dei 353 cittadini portoghesi e dei 128 cittadini di altra nazionalità trattenuti a Huambo in Angola (B3-0916/93);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo PSE, sulla pena di morte e i processi irregolari in Cina (B3-0917/93);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo PSE, sulle esecuzioni in Egitto e nel Kuwait (B3-0918/93);

Martedì 22 giugno 1993

- Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, sulla drammatica situazione della popolazione cubana e il «vertice» ibero-americano di Bahia (B3-0919/93);
 - Penders e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla moratoria degli esperimenti nucleari (B3-0920/93);
 - Telkämper, Ernst de la Graete e Isler Béguin, a nome del gruppo Verde, sul piano d'azione contro le inondazioni nel Bangladesh (B3-0921/93);
 - Telkämper e Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Wurtz, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla violazioni dei diritti dell'uomo in relazione alla diga di Narmada (India) (B3-0922/93);
 - Roth, a nome del gruppo Verde, sugli attentati razzisti nella Comunità e le morti di Solingen (B3-0923/93);
 - Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, sulla violazione dei diritti dell'uomo nei confronti degli sciti in Irak (B3-0924/93);
 - Cox, Maher e Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla necessità di un'inchiesta pubblica prima della messa in opera dell'unità Thorp a Sellafield (B3-0925/93);
 - Blaney e Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulla necessità di arrestare i progetti di messa in opera dell'impianto di ritrattamento nucleare Thorp a Sellafield (B3-0926/93);
 - Santos López, a nome del gruppo «Arcobaleno», sugli ostacoli alla libera circolazione di prodotti agricoli sul territorio francese (B3-0927/93);
 - Antony e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulle moratorie degli esperimenti nucleari (B3-0928/93);
 - Canavarro, a nome del gruppo «Arcobaleno», sui diritti dell'uomo nel Tibet (B3-0929/93);
 - Antony e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul ruolo delle Nazioni Unite (B3-0930/93);
 - Lehideux e M; Antony, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla situazione in Somalia (B3-0931/93);
 - Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sull'AIDS (B3-0932/93);
 - Wurtz, Miranda da Silva e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Castellina, Valent, Geraghty, Papayannakis e González Alvarez, sulla situazione in Somalia (B3-0933/93);
 - Alavanos, Piquet, Ribeiro, Ephremidis e Dessylas, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, e Domingo Segarra e Valent, sugli atti di violenza ai danni di immigrati in Germania (B3-0934/93);
 - Miranda da Silva, Wurtz e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, González Alvarez, Castellina, Geraghty e Papayannakis, sui cittadini stranieri tenuti come ostaggi e gli assalti a mano armata compiuti dall'UNITA ai danni di civili indifesi (B3-0935/93);
 - Brito, Wurtz e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, González Alvarez, Gutiérrez Díaz, Puerta, Domingo Segarra, Papayannakis, Castellina, Valent e Geraghty, sull'epidemia di nevrite ottica a Cuba (B3-0936/93);
 - Alavanos, Piquet, Ribeiro, Ephremidis e Dessylas, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Puerta, Gutiérrez Díaz, González Alvarez e Domingo Segarra, sugli attentati terroristici a Madrid (B3-0937/93);
 - Ernst de la Graete, Telkämper e Langer, a nome del gruppo Verde, sulla situazione in Somalia (B3-0938/93);
 - Langer, a nome del gruppo Verde, sui volontari europei uccisi in Bosnia-Erzegovina (B3-0939/93);
 - Maher e Cox, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle gravi inondazioni in Irlanda e nel Galles (B3-0940/93);
 - Morris, Ford e Crampton, a nome del gruppo PSE, sulla ripresa degli esperimenti nucleari negli Stati Uniti (B3-0941/93)
- La Presidenza informa che oggi alle 15.00 comunicherà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, l'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 24 giugno, dalle 10.00 alle 13.00.

3. Presentazione di documenti

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sull'ambiente urbano Relatrice: on. Pollack (A3-0194/93);

— Relazione della commissione per i bilanci sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 1994 Relatrice: on. Napoletano (A3-0195/93);

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica (COM(92)0509 — C3-0046/93) Relatore: on. Muntingh (A3-0200/93).

Martedì 22 giugno 1993

4. Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata concernente:

- due proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione concernente l'inquinamento nell'Europa centrale e orientale (*vedi processo verbale della seduta del 28 maggio, parte prima, punto 18*). Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.
 - Quistorp, Breyer, Van Dijk, Lannoye, Amendola, Raffin e Iversen, a nome del gruppo Verde, sui risultati della Conferenza ministeriale paneuropea sull'ambiente svoltasi a Lucerna dal 28 al 30 aprile 1993 (B3-0845/93);
 - Collins e altri 22 membri della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sui risultati della Conferenza paneuropea dei Ministri dell'ambiente svoltasi a Lucerna dal 28 al 30 aprile 1993 (B3-0846/93).

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

Votazione sul merito delle proposte di risoluzione: *vedi processo verbale della seduta del 25 giugno, parte prima, punto 8*.

5. Delega del potere deliberante a una commissione (articolo 37 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta della commissione per l'agricoltura di applicare l'articolo 37 del regolamento a quattro relazioni:

- sulla tutela e l'incoraggiamento della coltivazione del bergamotto
- sulle attività di agenti della Commissione addetti al controllo dei prodotti vitivinicoli
- sulle misure di lotta contro i danni arrecati all'ambiente dall'interruzione della catena alimentare
- sull'interazione tra mammiferi marini e peschiere.

L'Assemblea manifesta il suo assenso sulla richiesta della commissione agricoltura.

6. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza alla seguente proposta della Commissione al Consiglio: — Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento (CEE, CEEA) relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e in Mongolia (TACIS) (COM(92)0475 — C3-0115/93) (votazione finale sulla relazione Chabert A3-0152/93)

Intervengono gli onn. De Clercq, presidente della commissione per le relazioni economiche esterne, e Chabert, relatore.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta con VE.

Votazione finale: *vedi processo verbale della seduta del 24 giugno, parte prima, punto 27*.

7. Fondi strutturali **I (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette relazioni.

L'on. H.F. Köhler illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (COM(93)0067 — C3-0182/93) (A3-0187/93).

L'on. Lambrias illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (COM(93)0067 — C3-0183/93 — SYN 455) (A3-0190/93).

La on. Izquierdo Rojo illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(93)0124 — C3-0178/93 — SYN 457) (A3-0191/93).

L'on. Happart illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione Orientamento (COM(93)0124 — C3-0180/93) (A3-0184/93).

L'on. Arias Cañete illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (COM(93)0124 — C3-0181/93) (A3-0182/93).

L'on. F. Pisoni illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sulla proposta della

Martedì 22 giugno 1993

Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (COM(93)0124 — C3-0179/93) (A3-0177/93).

La on. Crawley, che sostituisce la relatrice, illustra la relazione presentata dalla on. Dury, a nome della commissione per i diritti della donna, sulla rete IRIS e la formazione professionale delle donne (A3-0199/93).

Intervengono gli onn. Didò, relatore per parere della commissione per gli affari sociali (A3-0187 e 0190/93), Collins, relatore per parere della commissione per la protezione dell'ambiente (A3-0187, 0190, 0191, 0184 e 0182/93).

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Randzio-Plath, relatrice per parere della commissione per i diritti della donna (A3-00187, 0191, 0184 e 0177/93), Read, in sostituzione della on. Tongue, relatrice per parere della commissione per i problemi economici (A3-0190 e 0177/93), Marques Mendes, relatore per parere della commissione per i bilanci (A3-0187, 0190, 0191, 0184, 0177 e 0182/93), il quale chiede alla Commissione di comunicare la propria posizione sugli emendamenti presentati, Thyssen, relatrice per parere della commissione per i problemi economici (A3-0187/93), Lo Giudice, relatore per parere della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0187 e 0190/93), Ernst de la Graete, relatrice per parere della commissione per i problemi economici (A3-0191/93), Raggio, a nome del gruppo PSE, Cushnahan, a nome del gruppo PPE, Pereira, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Boissière, a nome del gruppo Verde, Fitzgerald, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», Antony, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Brito, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, e Gutiérrez Díaz, non iscritto.

PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO

Vicepresidente

Intervengono il commissario Millan, segnatamente sulle relazioni (A3-0187, 0190, 0191/93), gli onn. Ernst de la Graete, su tale intervento, Musso, sulla lunghezza dell'intervento del commissario Millan; egli fa rilevare che poiché altri commissari devono ancora intervenire, la Commissione rischia di superare il tempo di parola assegnatole, e ciò a scapito del tempo di parola assegnato ai deputati (la Presidenza gli fa notare che il tempo di parola assegnato alla Commissione è puramente indicativo).

Intervengono gli onn. David, de la Malène, il quale, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, sostiene quanto affermato dall'on. Musso, Rogalla, il quale segnala che la questione del tempo di parola della Commissione è attualmente all'esame della commissione per il regolamento, e il commissario Millan.

Intervengono nella discussione il commissario Flynn, segnatamente sulle relazioni (A3-0177 e 0199/93), il commissario Steichen, segnatamente sulla relazione (A3-0184/93), il commissario Paleokrassas, gli onn. Happort sull'intervento del commissario Steichen, Gutiérrez Díaz, sull'intervento del commissario Millan, McMahon, Brok, Maher, Verbeek, Musso e Melis.

La discussione viene qui interrotta e sarà ripresa nel pomeriggio

(vedi successivo punto 9).

(La seduta è sospesa alle 12.15)

(Dalle 12.30 alle 13.00 il Parlamento è riunito in seduta solenne in occasione dell'allocuzione del Presidente della Repubblica tunisina, Ben Ali).

(La seduta è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

8. Discussioni su problemi d'attualità (elenco degli argomenti iscritti)

La Presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terranno giovedì 24 giugno.

Tale elenco comprende 44 proposte di risoluzione ed è così composto:

I. SOMALIA

869/93 del gruppo PPE
873/93 del gruppo PSE
881/93 del gruppo LDR
890/93 del gruppo RDE
931/93 del gruppo DR
933/93 del gruppo CG
938/93 del gruppo Verde

II. SOLINGEN

864/93 del gruppo PPE
884/93 del gruppo ARC
894/93 del gruppo LDR
905/93 del gruppo DR
910/93 del gruppo PSE
923/93 del gruppo Verde
934/93 del gruppo CG e delle on. Domingo Segarra e Valent

III. SOSPENSIONE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI

860/93 del gruppo CG
904/93 del gruppo Verde
920/93 del gruppo PPE
928/93 del gruppo DR
941/93 del gruppo PSE

Martedì 22 giugno 1993

IV. DIRITTI DELL'UOMO*Angola*

889/93 del gruppo RDE
 896/93 del gruppo LDR
 897/93 del gruppo Verde
 916/93 del gruppo PSE
 935/93 del gruppo CG e della on. González Alvarez e altri

Bosnia

866/93 del gruppo PPE
 939/93 del gruppo Verde

Guatemala

854/93 del gruppo LDR
 868/93 del gruppo PPE
 911/93 del gruppo PSE

Tibet

858/93 del gruppo LDR
 862/93 del gruppo PPE
 872/93 del gruppo PSE
 903/93 del gruppo Verde
 929/93 del gruppo ARC

Arresto dei coniugi Draskovic

895/93 del gruppo LDR

V. CALAMITÀ*Inondazioni nel Bangladesh*

856/93 del gruppo LDR
 861/93 del gruppo PPE
 875/93 del gruppo PSE
 885/93 del gruppo ARC
 921/93 del gruppo Verde

Inondazioni in Irlanda e nel Galles

870/93 del gruppo PPE
 874/93 del gruppo PSE
 906/93 del gruppo RDE
 940/93 del gruppo LDR

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento, il tempo di parola complessivo è così ripartito, salvo eventuali modifiche all'elenco:

per uno degli autori:	1 minuto
deputati:	60 minuti complessivamente

Conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla Presidenza entro le 20.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

Interviene l'on. Garcia sul punto III dell'annuncio fatto dalla Presidenza.

9. Fondi strutturali **I (seguito della discussione)

Intervengono nel seguito della discussione congiunta gli onn. Paisley, Görlach, Forte, Nielsen, Cramon Daiber, Lane, Sandbæk, Kostopoulos, Vázquez Fouz, Vanlerenberghe, Larive, Sánchez García, Van der Waal, David, Deprez, von Alemann, Blaney, Domingo Segarra, Frimat, Borgo, Garcia, Romeos, McCartin, Cunha Oliveira, Pack, Desmond, Funk, Iacono, Mottola, Santos, Nicholson, Simmonds, Caudron, Llorca Vilaplana, Rønn, Cooney, McCubbin, Cornelissen, Keppelhoff-Wiechert, Van Outrive, Inglewood, Buron, Díez de Rivera, Peijs, A. Smith, Ferrer, Dury, relatrice (A3-0199/93), Howell e Catasta.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi successivo punto 11 a eccezione della relazione Dury (vedi processo verbale della seduta del 25 giugno, parte prima, punto 9).

* * *

Intervengono gli onn. von Alemann, la quale chiede una proroga del termine di presentazione per gli emendamenti alle proposte di risoluzione sul Consiglio europeo di Copenaghen (la Presidenza risponde che tornerà sulla questione), Cornelissen, il quale chiede che la Commissione risponda per iscritto alle domande rivolte durante la discussione, il commissario Millan, che si impegna in tal senso, e l'on. Kostopoulos, cui la Presidenza revoca la facoltà di parlare.

10. Stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 1994 (discussione)

La on. Napolitano illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 1994 (A3-0195/93).

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Colom i Naval, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, Theato, a nome del gruppo PPE, Isler Béguin, a nome del gruppo Verde.

Poiché è giunta l'ora di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene qui interrotta, sarà ripresa in seguito

(vedi processo verbale della seduta del 24 giugno, parte prima, punto 16).

TURNO DI VOTAZIONI

La Presidenza ricorda che si era convenuto che per consentire lo svolgimento delle riunioni dei gruppi, il turno di votazioni si sarebbe concluso alle 19.00.

Propone pertanto di dare avvio alle votazioni sulle varie relazioni e di procedere quindi alle dichiarazioni di voto alla fine della votazione sull'ultima relazione.

Il Parlamento manifesta il suo assenso su tale procedura.

Martedì 22 giugno 1993

11. Fondi strutturali **I (votazione)

Relazioni H. Köhler (A3-0187/93), Lambrias (A3-0190/93), Izquierdo Rojo (A3-0191/93), Happart (A3-0184/93), Arias Cañete (A3-0182/93), F. Pisoni (A3-0177/93).

a) A3-0187/93 *:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0067 — C3-0182/93:

La Presidenza dà lettura di taluni emendamenti annullati o ritirati e consulta il Parlamento sulla possibilità di porre in votazione gli emendamenti di compromesso da 208 a 232.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Interviene il relatore sugli emendamenti 66 e 177 (ritirati), 147, 146 e 176; egli segnala che ritornerà a tempo debito sulla procedura da seguire per la votazione relativa agli ultimi tre emendamenti.

Interviene la on. Isler Béguin, la quale chiede che siano nuovamente elencati gli emendamenti ritirati (la Presidenza le risponde che le sarà trasmesso un elenco di tali emendamenti).

Emendamenti approvati: 1, 2, 208 di compromesso, 175, 6, 209 di compromesso (seconda e terza parte), 9, 10, 11, 12, 15 e 210 di compromesso, in blocco, 16, 211 di compromesso, 168 modificato, 19, 182 con VE, 20, 170 con VE, 21-23 in blocco, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 con VE, 171 con VE, 172 con VE, 32-34 in blocco, 167 modificato con VE, 35, 36-38 in blocco, 183 con VE, 39, 212 di compromesso (prima parte, seconda parte con VE, terza parte), 169, 44, 46, 47, 48, 49 e 213 di compromesso in blocco, 214 di compromesso, 53 e 54 in blocco, 215 di compromesso, 216 di compromesso e 60, 62 e 217 di compromesso in blocco, 61 con VE, 178 con AN, 67, 207 con VE, 69 e 218 di compromesso e 219 di compromesso in blocco, 220 di compromesso, 221 di compromesso (prima parte con AN, seconda parte con AN), 79-81 in blocco, 222 di compromesso, 86, 87, 88 con AN, 90, 223 di compromesso, 94, 166, 95, 96, in blocco, 97, 98 e 224 di compromesso in blocco, 225 di compromesso, 226 di compromesso (prima parte con AN, seconda parte con AN), 107 con VE, 108, 110, 227 di compromesso, 114-116 in blocco, 117 con VE, 118-120 in blocco, 121, 122, 123 con VE, 124, 126, 127, 206, 128 e 129 in blocco, 130 con VE, 131, 228 di compromesso, 134, 186 con VE, 135, 136, 137, 176 (prima parte, seconda parte con VE), 138 e 229 di compromesso, 141 e 142 in blocco, 173, 144, 147 modificato (prima parte, seconda parte), 148, 149 e 150 in blocco, 231, 153, 232, 156 e 157 in blocco, 158 (primo trattino con VE, secondo trattino con VE), 160 (prima parte, seconda parte), 161-163 in blocco, 181 con AN, 164 con AN e 165;

Emendamenti respinti: 195, 5 con VE, 209 di compromesso (prima parte con VE), 201, 202, 203, 200, 194 (lettera c), 26, 194 (lettera d), 192, 191, 190, 184, 185, 68, 82, 83, 89, 91, 188 con VE, 109, 111, 179 con AN, 187 e 205;

Emendamenti decaduti: 174, 180, 230, 146, 159 e 204;

Emendamenti ritirati: 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 132, 133, 139, 140, 143, 145, 151, 152, 154, 155 e 177;

Emendamenti annullati: 189, 193 e 196-199.

Interventi:

— il relatore, su talune votazioni in blocco degli emendamenti;

— la on. Thyssen ha proposto, per quanto concerne gli em. 167 e 168, di sostituire i termini «titolari di piccole imprese» con i termini «piccoli imprenditori — lavoratori autonomi».

Il Parlamento, consultato dalla Presidenza, ha manifestato il suo assenso affinché tale emendamento orale venisse preso in considerazione;

— Barrera i Costa per segnalare che all'em. 212 di compromesso mancava il termine «attuazione», il che è stato confermato dal relatore;

— il relatore ha proposto di porre in votazione l'em. 176 al momento della votazione degli emendamenti relativi all'articolo 12 e di considerarlo come aggiuntivo all'em. 147, qualora quest'ultimo venisse approvato.

Il Parlamento ha manifestato il suo assenso.

Il relatore è intervenuto altresì sull'em. 61 per chiedere che si proceda a una votazione distinta.

— l'on. Boissière ha chiesto una votazione distinta sull'em. 97;

— la on. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, ha chiesto votazioni distinte sugli em. 117, 121, 130 e 131;

— il relatore si è dichiarato d'accordo sulla proposta della Presidenza di ricercare una soluzione linguistica, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera e) del regolamento, all'em. 125 che non concerneva tutte le versioni linguistiche;

— il relatore ha chiesto che, nell'em. 147, la cifra «15%» venisse sostituita con «almeno 10 %».

Il Parlamento ha manifestato il suo assenso affinché tale emendamento orale venisse posto in votazione.

Votazioni distinte e/o per parti separate:

— em. 209 di compromesso (PPE):

prima parte: senza i termini «nelle diverse fasi di.....controllo»

seconda parte: testo originale della Commissione più tali termini

terza parte: par. 12 bis.

Martedì 22 giugno 1993

— em. 212 di compromesso (PPE):
prima parte: fino a «economiche e sociali», aggiungendo-
vi i termini «e le autorità locali e regionali»
seconda parte: fino a «partnership»
terza parte: resto.

— em. 221 di compromesso (PPE):
prima parte: testo senza i termini «per garantire la
conformità...protezione dell'ambiente»
seconda parte: tali termini

— em. 226 di compromesso (PPE):
prima parte: testo senza i termini «per garantire la
conformità...dell'ambiente»
seconda parte: tali termini

— em. 176 (LDR):
prima parte: fino a «risorse comunitarie»
seconda parte: resto

— em. 147 (LDR):
prima parte: fino a «paragrafo 5»
seconda parte: resto

— em. 160 (LDR):
prima parte: due primi trattini
seconda parte: resto (a partire dai termini « al fine del
controllo»)

Risultati delle votazioni con AN:

— em. 178 (ARC):

votanti:	329
favorevoli:	172
contrari:	155
astenuti:	2

— em. 221 di compromesso (prima parte) (PPE):

votanti:	333
favorevoli:	324
contrari:	8
astenuti:	1

— em. 221 di compromesso (seconda parte) (PPE):

votanti:	332
favorevoli:	220
contrari:	110
astenuti:	2

— em. 88 (PPE):

votanti:	332
favorevoli:	185
contrari:	146
astenuti:	1

— em. 226 (prima parte) (PPE):

votanti:	323
favorevoli:	318
contrari:	4
astenuti:	1

— em. 226 (seconda parte) (PPE):

votanti:	312
favorevoli:	194
contrari:	118
astenuti:	0

— em. 179 (ARC):

votanti:	313
favorevoli:	32
contrari:	279
astenuti:	2

— em. 181 (PSE):

votanti:	328
favorevoli:	248
contrari:	66
astenuti:	14

— em. 164 (ARC):

votanti:	309
favorevoli:	277
contrari:	27
astenuti:	5

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, lettera a*).

La votazione sul progetto di risoluzione legislativa è rinviata alla tornata di luglio onde consentire al Parlamento di esprimersi in quell'occasione sull'insieme del pacchetto «Fondi strutturali».

* * *

Interviene l'on. Galland, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, il quale, preoccupato del protrarsi delle votazioni, insiste sulla necessità di concludere le votazioni alle 19.00 (la Presidenza gli risponde che, salvo incidenti, tale termine potrà essere rispettato).

b) A3-0190/93: **I:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0067 — C3-0183/93 — SYN 0455:

La Presidenza dà lettura di taluni emendamenti annullati o ritirati e consulta il Parlamento sulla richiesta di porre in votazione gli emendamenti di compromesso da 157 a 162.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Emendamenti approvati: 1, 3, 4, 157 di compromesso e 8 in blocco, 9, 10, 11, 12 con VE, 14, 15, 16 con VE, 17, 19, 20 e 21 in blocco, 22, 23, 24 con VE, 25 con VE, 26, 27 e 28 in blocco, 29 e 31 in blocco, 32 con VE, 33, 34, 35 e 36 in blocco, 158 di compromesso, 40, 41, 42, 43 con VE, 44, 45, 46, 147, 48, 49, 50, 51, 52 con VE, 53, 54 con VE, 55, 56, 58, 60, 63 con VE, 64, 65 e 66 in blocco, 68 e 69 in blocco, 70, 72, 73 con VE, 159 di compromesso, 79, 80-82 in blocco, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 con VE, 90, 93, 92 con VE, 94, 95, 96, 160 di compromesso, 100, 101, 103-105 in blocco, 106, 107 (prima parte con VE), 108, 109, 111, 112, 161 di compromesso, 116, 117 con VE, 119, 120, 121, 124, 125-129 in blocco, 130, 131, 132; 162 di compromesso, 137, 138, 139 e 142 in blocco;

Martedì 22 giugno 1993

Emendamenti respinti: 146, 141 (prima parte, seconda parte), 149, 13, 150, 156, 155, 144, 154, 145, 61 con VE, 140, 62, 67, 71, 151, 91, 153, 107 (seconda parte), 110, 118, 122 e 123;

Emendamenti decaduti: 47; 143 e 152;

Emendamenti ritirati: 2, 5, 6, 7, 18, 30, 37, 38, 39, 57, 59, 74, 75, 76, 77, 78, 97, 98, 99, 102, 113, 114, 115, 133, 134, 135 e 136;

Emendamento annullato: 148.

Interventi:

— la Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, ha chiesto votazioni distinte sugli em. 12 e 13;

— gli onn. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, David, a nome del gruppo PSE, e Boissière, a nome del gruppo Verde, hanno chiesto votazioni distinte su numerosi emendamenti concernenti gli articoli da 11 a 21;

— gli onn. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, e Galland, a nome del gruppo LDR, hanno chiesto numerose votazioni distinte sugli emendamenti concernenti gli articoli da 23 a 25;

— gli onn. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, David, a nome del gruppo PSE, e Galland, a nome del gruppo LDR, hanno chiesto numerose votazioni distinte sugli emendamenti concernenti gli articoli da 26 a 31;

— a partire dall'em. 132, l'on. David ha proposto, a nome del gruppo PSE, di porre in votazione in blocco il resto degli emendamenti, proposta sulla quale l'Assemblea ha manifestato il suo accordo.

Votazioni distinte e/o per parti separate:

— em. 141 (LDR):

prima parte: fino a «obiettivo n. 2»

seconda parte: resto

— em. 107 (PSE):

prima parte: fino a «partnership»

seconda parte: resto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, lettera b*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, lettera b*).

c) A3-0191/93 **I:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0124 — C3-0178/93 — SYN 0457:

Emendamenti approvati: 1 con VE, 2, 3, 32 con VE, 4, 5, 6, 7 e 8 in blocco, 42, 9, 33, 11, 13 con VE, 14, 15, 35 con VE, 16, 17 con VE, 18-22 in blocco, 23, 24-26 in blocco, 27, 28-31 in blocco e 34 con VE;

Emendamenti respinti: 41, 10, 39, 40, 12 con VE, 38 (il termine «leggera»), 36 e 37;

Emendamenti decaduti: 38 (a eccezione del termine «leggera»),

Interventi:

— l'on. Colajanni sull'elenco di votazione del gruppo PSE riguardante tale relazione;

Votazioni distinte e/o per parti separate:

— em. 38:

il termine «leggera» che doveva essere inserito nell'em. 14, dopo il termine «industria», è stato votato separatamente e respinto.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, lettera c*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, lettera c*).

d) A3-0184/93 *:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0124 — C3-0180/93:

Emendamenti approvati: 1 (prima parte, seconda parte), 2-8 in blocco, 36, 9-12 in blocco, 38 con VE, 13, 14, 15, 34 con VE, 16, 17 con VE, 18 (prima parte, seconda parte con VE), 19, 20, 35 con VE, 21, 22 con VE, 23, 31 e 24-30, 32 e 33 in blocco;

Emendamenti respinti: 37, 39, 40;

Interventi:

— La on. Oomen-Ruijten ha chiesto una votazione distinta sull'em. 31.

Votazioni distinte e/o per parti separate:

— em. 1 (RDE):

prima parte: fino a «zone rurali»

seconda parte: resto

— em. 18 (PPE):

prima parte: fino a «lavori connessi»

seconda parte: resto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, lettera d*).

La votazione sul progetto di risoluzione legislativa è rinviata alla tornata di luglio onde consentire al Parlamento di esprimersi in quell'occasione sull'insieme del pacchetto «Fondi strutturali».

*
* * *

Termini per la presentazione di emendamenti

La Presidenza comunica che i termini di presentazione sono stati prorogati come segue:

— Consiglio europeo:

— proposte di risoluzione: mercoledì alle 9.00,

— emendamenti e proposte di risoluzione comuni: mercoledì alle 19.00.

— Coesione economica e sociale:

— emendamenti e proposte di risoluzione comuni: mercoledì alle 19.00.

Martedì 22 giugno 1993

* * *

e) A3-0182/93 *:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0124 — C3-0181/93:

Emendamenti approvati: 1-7 in blocco, 8, 9-14 in blocco, 15, 16, 32, 17, 33, 31 con VE, 19 e 20 in blocco, 21, 22-27 in blocco;*Emendamenti respinti:* 29, 38 (prima parte, seconda parte);*Emendamenti decaduti:* 36, 34, 37, 28, 18, 30 e 35.*Interventi:*

— l'on. Brito dopo la votazione sull'em. 32 del gruppo LDR.

Votazioni distinte e/o per parti separate:

— em. 38 (LDR):

prima parte: fino a «produzione alieutica europea»
seconda parte: resto

Con AN (PPE) il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

votanti:	264
favorevoli:	261
contrari:	3
astenuti:	0

(vedi parte seconda, lettera e).

La votazione sul progetto di risoluzione legislativa è rinviata alla tornata di luglio onde consentire al Parlamento di esprimersi in quell'occasione sull'insieme del pacchetto «Fondi strutturali».

f) A3-0177/93 *:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0124 — C3-0179/93:

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco, 4 (prima parte, seconda parte), 5-8 in blocco, 49, 9, 10 con AN, 11 (seconda parte), 12-14 e 16 e 17 in blocco, 15 (prima parte, seconda parte, terza parte), 45 con VE, 18, 19 (prima parte, seconda parte, terza parte), 54, 51 con VE, 20 e 21 in blocco, 22-28 in blocco, 29, 30, 31 con AN, 32-36 in blocco, 37, 38, 39 e 40 in blocco, 41, 42 e 43 in blocco, 44 e 48;*Emendamenti respinti:* 4 (terza parte con VE), 11 (prima parte), 50, 53 con AN e 52;*Emendamenti decaduti:* 47 e 46;*Interventi:*

— il relatore ha chiesto dapprima una votazione per parti separate sull'em. 11 spiegando le ragioni di tale richiesta e ha poi proposto che nell'em. 54 fosse utilizzata la stessa formulazione figurante nella relazione H. Köhler (il Parlamento ha manifestato il suo assenso).

Votazioni distinte e/o per parti separate:

— em. 4 (PPE):

prima parte: fino a «formazione»
seconda parte: resto senza i termini «disoccupati»
terza parte: tali termini

— em. 11 (PPE):

prima parte: i termini «conformemente.....regolamento CEE 4253/88»
seconda parte: resto del testo

— em. 15 (LDR):

prima parte: fino a «consiglio»
seconda parte: «(su base volontaria)»
terza parte: resto

— em. 19 (PPE):

prima parte: fino a «le azioni devono»
seconda parte: due trattini seguenti
terza parte: terzo trattino

— art. 6, par. 2, primo comma, lettera a) (PPE): approvato con VE

Risultati delle votazioni con AN:

— em. 10 (PSE):

votanti:	255
favorevoli:	254
contrari:	1
astenuti:	0

— em. 53 (PPE):

votanti:	267
favorevoli:	101
contrari:	165
astenuti:	1

— em. 31 (PSE):

votanti:	269
favorevoli:	266
contrari:	1
astenuti:	3

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1 f).

La votazione sul progetto di risoluzione legislativa è rinviata alla tornata di luglio onde consentire al Parlamento di esprimersi in quell'occasione sull'insieme del pacchetto «Fondi strutturali».

* * *

Interviene la on. Banotti, la quale chiede se i deputati che desiderano presentare una dichiarazione di voto scritta devono rimanere in Aula fino a che vengano chiamati (la Presidenza risponde affermativamente).

Martedì 22 giugno 1993

PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Howell, il quale chiede che gli venga assicurato che la relazione Marck (A3-0181/93) sarà effettivamente trattata oggi come previsto all'ordine del giorno (la Presidenza gli risponde che non può assicurarglielo), Vázquez Fouz, il quale ricorda che il Parlamento aveva deciso ieri che la votazione su tale relazione si sarebbe svolta nel turno di votazioni di mercoledì (la Presidenza ne conviene) e Howell.

Dichiarazioni di voto:

(A3-0187/93)

— orali:

Intervengono gli onn. Musso, a nome del gruppo RDE, Raffarin, a nome del gruppo LDR, Bettini, a nome del gruppo Verde, Ephremidis, a nome del gruppo CG, Stewart, Caudron, Stewart-Clark, Geraghty, Alavanos e Elliott.

— scritte:

onn. Dillen, Díez de Rivera, Harrison, Cox, Vayssade, Pronk, Nicholson, Dury, Izquierdo Rojo, Funk, Goedmakers, Chanterie e Bontempi.

(A3-0190/93)

— scritte:

onn. H. Köhler e Izquierdo Rojo.

(A3-0191/93)

— orali:

Intervengono gli onn. Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, e Cravinho, a nome del gruppo PSE.

— scritte:

onn. Izquierdo Rojo, C. Beazley e Banotti.

(A3-0184/93)

— orali:

Interviene l'on. Guillaume, a nome del gruppo RDE.

— scritte:

on. Martinez.

(A3-0182/93)

— scritte:

onn. Caudron e Pery.

(A3-0177/93)

— orali:

Interviene l'on. McMahon.

— scritte:

onn. Le Chevallier, Archimbaud e Caudron.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

* *

Poiché la relazione Napoletano (A3-0195/93), punto seguente dell'ordine del giorno, deve essere posta in votazione giovedì, mentre solo quattro oratori desiderano intervenire nella discussione sulla relazione Marck, la cui votazione è prevista domani, la Presidenza propone di procedere dapprima all'esame di quest'ultima relazione.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

12. Accordo di pesca CEE-Argentina * (discussione)

L'on. Marck illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente la conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina (COM(93)0012 — C3-0175/93) (A3-0181/93).

Intervengono gli onn. Vázquez Fouz, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, Arias Cañete, a nome del gruppo PPE, Wilson e Howell e il commissario Paleokrassas.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 23 giugno, parte prima, punto 12.*

13. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 23 giugno, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.45 alle 24.00:

- Discussioni su problemi d'attualità (obiezioni)
- Discussione congiunta delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul Consiglio europeo e la Presidenza danese
- Discussione congiunta di tredici interrogazioni orali sulla coesione economica e sociale
- Relazione Napoletano sullo stato di previsione per l'esercizio 1994 (seguito della discussione)
- Relazione Saridakis su taluni prodotti del Mar Egeo *
- Relazione Green sugli incidenti domestici *
- Relazione Guermeur sulle emissioni di composti organici volatili **I
- Interrogazione orale con discussione sull'imposta unitaria nello Stato della California

Martedì 22 giugno 1993*(alle 15.00):*

- Relazione Linkohr sul quarto programma quadro di R&S

(alle 17.00):

- Turno di votazioni (sui testi in applicazione dell'Atto unico)

(dalle 20.45 alle 23.45):

- Tempo delle interrogazioni

(dalle 23.45 alle 24.00)

- Seguito dato ai pareri del Parlamento

(La seduta è tolta alle 20.10)

Enrico VINCI
Segretario generale

Egon KLEPSCH
Presidente

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

Fondi strutturali */I**

a) A3-0187/93 *

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (COM(93)0067 -C3-0182/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche ⁽¹⁾:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento n. 1)	
<i>Considerando 2</i>	
2) considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali attuata nel 1988 devono continuare ad indirizzare le attività di detti Fondi fino al 1999, ma che l'esperienza finora acquisita ha dimostrato la necessità di introdurre dei miglioramenti volti ad aumentare l'efficacia delle politiche strutturali;	2) considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali attuata nel 1988 devono continuare ad indirizzare le attività di detti Fondi fino al 1999, ma che l'esperienza finora acquisita ha dimostrato la necessità di introdurre dei miglioramenti volti ad aumentare l'efficacia e la trasparenza delle politiche strutturali;
(Emendamento n. 2)	
<i>Considerando 6 bis (nuovo)</i>	
	6 bis) considerando che nel programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, ⁽¹⁾ il termine «sostenibile» sta a indicare una politica e una strategia volte ad assicurare uno sviluppo economico e sociale a lungo termine, senza ipotecare le risorse necessarie alle generazioni attuali e future;
(1) G.U. n. C 138 del 17.5.1993, pag. 5.	
(Emendamento di compromesso n. 208)	
<i>Considerando 8</i>	
8) considerando che <i>gli obiettivi n. 3 e n. 4 sono destinati, rispettivamente, a lottare contro la disoccupazione di lunga durata e a facilitare l'inserimento professionale dei giovani; che è opportuno ridefinire</i>	8) considerando che è opportuno ridefinire gli obiettivi n. 3 e n. 4, la cui realizzazione è affidata al FSE; che di conseguenza l'obiettivo n. 3 mira a combattere la disoccupazione, in particolare di lunga durata e

⁽¹⁾ È stato applicato l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(*) G.U. n. C 118 del 28.4.1993, pag. 40.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

tali obiettivi, la cui realizzazione è affidata al FSE, raggruppando nell'obiettivo n. 3 le due cennate finalità, più una terza relativa all'inserimento nel mercato del lavoro delle persone minacciate di emarginazione sociale, e creando un nuovo obiettivo n. 4 destinato a facilitare l'adeguamento dei lavoratori ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione;

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

giovane, a facilitare l'inserimento professionale dei giovani e delle donne nonché l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone che vivono in condizioni di indigenza e di emarginazione sociale e la promozione della parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne; che il particolare accento posto sulla promozione delle donne è necessario in quanto le donne sono sempre colpite dalla disoccupazione in modo proporzionalmente maggiore e non è ancora stata realizzata sul mercato del lavoro la parità di opportunità; che occorre avviare le donne a professioni del futuro mediante misure di accompagnamento professionale, ad esempio iniziandole a professioni tecniche; che d'altra parte il nuovo obiettivo n. 4 mira a facilitare l'adeguamento dei lavoratori ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione e di prestazione di servizi;

(Emendamento n. 175)

Considerando 10 bis (nuovo)

10 bis) considerando che, vista la limitata dotazione finanziaria, occorre far sì che il nuovo obiettivo n. 4 non vada a carico delle azioni prioritarie previste all'obiettivo n. 3, vale a dire combattere la disoccupazione di lunga durata e promuovere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

(Emendamento n. 6)

Considerando 11

11) considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992 ha *stabilito le risorse disponibili da impegnare* per l'attività dei Fondi strutturali e per altre operazioni strutturali nel periodo 1993-1999; che esso ha parimenti *stabilito le risorse disponibili*, in termini reali, da impegnare per l'obiettivo n. 1 nel corso del medesimo periodo; che gli importi in questione consentiranno, nel caso dei quattro Stati membri ammessi a beneficiare dello strumento finanziario di coesione, un raddoppio degli impegni relativi all'obiettivo n. 1 e a detto strumento finanziario e che, per tali quattro Stati membri, «ciò significa circa 85 miliardi di ECU per il periodo 1993-1999;

11) considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992 ha **indicato gli obiettivi minimi di spesa** per l'attività dei Fondi strutturali e per altre operazioni strutturali nel periodo 1993-1999; che esso ha parimenti **indicato gli obiettivi minimi di spesa**, in termini reali, da impegnare per l'obiettivo n. 1 nel corso del medesimo periodo; che gli importi in questione consentiranno, nel caso dei quattro Stati membri ammessi a beneficiare dello strumento finanziario di coesione, un raddoppio degli impegni relativi all'obiettivo n. 1 e a detto strumento finanziario e che, per tali quattro Stati membri, «ciò significa circa 85 miliardi di ECU per il periodo 1993-1999;

(Emendamento di compromesso n. 209)

Considerando 12

12) considerando che per aumentare l'efficacia delle politiche strutturali occorre potenziare la partnership

12) considerando che per aumentare l'efficacia delle politiche strutturali occorre potenziare la partnership

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

estendendola alle parti economiche e sociali sulla base di una migliore definizione delle rispettive competenze in applicazione del principio di sussidiarietà, occorre rafforzare la sorveglianza e la valutazione continua e occorre prevedere una maggiore flessibilità nell'attuazione degli interventi strutturali della Comunità in modo da rispondere alle esigenze reali;

estendendola alle parti economiche e sociali **nelle diverse fasi di pianificazione, programmazione, esecuzione, accompagnamento, valutazione e controllo**, sulla base di una migliore definizione delle rispettive competenze in applicazione del principio di sussidiarietà;

- 12 bis) considerando che è opportuno rafforzare la sorveglianza e la valutazione continua nonché prevedere una maggiore flessibilità nell'attuazione degli interventi strutturali della Comunità in modo da rispondere alle esigenze reali, tra l'altro mediante costituzione di un unico comitato di sorveglianza che riunisca le parti economiche e sociali;**

(Emendamento n. 9)

Considerando 13

- 13) considerando che la BEI *si è detta disposta a destinare anche in futuro* la maggior parte delle proprie risorse alla promozione della coesione economica e sociale e in particolare all'ulteriore sviluppo degli interventi creditizi negli Stati membri che beneficiano dello strumento finanziario di coesione e nelle regioni della Comunità interessate dall'obiettivo n. 1;

- 13) considerando che la BEI **deve** destinare la maggior parte delle proprie risorse alla promozione della coesione economica e sociale e in particolare all'ulteriore sviluppo degli interventi creditizi negli Stati membri che beneficiano dello strumento finanziario di coesione e nelle regioni della Comunità interessate all'obiettivo n. 1, **e deve quindi a tale titolo essere associata all'accettazione dei piani presentati dagli Stati membri a titolo dell'obiettivo n. 1;**

(Emendamento n. 10)

Considerando 13 bis

- 13 bis) considerando che le azioni relative alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione nelle regioni rientranti nell'obiettivo n. 2 fruiscono del 9,3% dell'assistenza fornita dai Fondi strutturali, mentre le regioni dell'obiettivo n. 1 ricevono tale assistenza soltanto nella misura del 3,6%;**

(Emendamento n. 11)

Considerando 14

- 14) considerando che per migliorare la trasparenza occorre ripartire *gli stanziamenti di impegno* dei Fondi strutturali per Stato membro e per ciascuno degli obiettivi nn. 1, 2, 3, 4 e 5b); che, all'atto di tali ripartizioni, è opportuno «tener pienamente conto come si fa attualmente della prosperità nazionale, regionale, della popolazione delle regioni e della rispettiva gravità dei problemi strutturali, compreso il livello della disoccupazione e, per gli obiettivi interessati, delle esigenze di sviluppo nelle zone rurali»;

- 14) considerando che per migliorare la trasparenza occorre ripartire **a titolo indicativo gli obiettivi minimi di spesa** dei Fondi strutturali per Stato membro e per ciascuno degli obiettivi n. 1, 2, 3, 4 e 5b); che, all'atto di tali ripartizioni, è opportuno «tener pienamente conto come si fa attualmente della prosperità nazionale, regionale, della popolazione delle regioni e della rispettiva gravità dei problemi strutturali, compreso il livello della disoccupazione e, per gli obiettivi interessati, delle esigenze di sviluppo nelle zone rurali»

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 12)

Considerando 18 bis (nuovo)

18 bis) considerando che, conformemente all'articolo 5 del trattato CEE, le relazioni fra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono disciplinate dal principio di cooperazione; che l'articolo 2(a), del regolamento finanziario stabilisce che gli Stati membri e la Commissione devono cooperare per rendere adeguati i sistemi di gestione decentralizzata dei Fondi comunitari e che tale cooperazione include lo scambio tempestivo di tutte le informazioni necessarie; che inoltre spetta al Parlamento europeo procedere al controllo dell'esecuzione di bilancio e del rispettivo scarico alla Commissione;

(Emendamento di compromesso n. 210)

Considerando 21

21) considerando che è opportuno presentare una relazione *triennale* sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale;

21) considerando che è opportuno presentare una relazione **biennale** sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale; **che tale relazione dovrà mirare in particolare a descrivere l'impatto macroeconomico delle azioni strutturali della Comunità ed essere allo stesso tempo quantitativa e qualitativa, il che esige il ricorso a indicatori più diversificati di quelli attualmente utilizzati;**

(Emendamento n. 15)

Articolo 1, parte introduttiva

L'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi strutturali, attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca (in appresso denominato «SFOP»), attraverso la BEI, attraverso lo strumento finanziario di coesione e attraverso altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del Trattato onde contribuire al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:

L'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi strutturali, attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca (in appresso denominato «SFOP»), attraverso la BEI, attraverso lo strumento finanziario di coesione e attraverso altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del Trattato onde contribuire, **in conformità dell'articolo 130 R del Trattato e mediante uno sviluppo sostenibile e un'attuazione compatibile con l'ambiente**, al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:

(Emendamento n. 16)

Articolo 1, punto 3

3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata, facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone *minacciate di emarginazione sociale* (in appresso denominato «obiettivo n. 3»);

3) lottare contro la disoccupazione, **in particolare di lunga durata e la disoccupazione dei giovani, promuovere e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e delle donne, nonché l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone in condizioni di indigenza e di emarginazione sociale e la promozione della parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne** (in appresso denominato «obiettivo n. 3»);

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento di compromesso n. 211 ed emendamento n. 168)

Articolo 1, punto 4

4) agevolare l'adattamento dei lavoratori ai mutamenti industriali e *all'evoluzione dei* sistemi di produzione (in appresso denominato «obiettivo n. 4»);

4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e dei **piccoli imprenditori — lavoratori autonomi** ai mutamenti industriali, **ivi compresa l'integrazione delle donne, e ai cambiamenti nei** sistemi di produzione e **prestazione di servizi** (in appresso denominato «obiettivo n. 4»);

(Emendamenti nn. 19 e 182)

Articolo 1, punto 5, lettera a)

a) accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agraria comune;

a) accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agraria comune, **tenendo conto degli effetti di tale politica, con preferenza per le aziende gestite da giovani agricoltori;**

(Emendamenti nn. 20 e 170)

Articolo 1, punto 5, lettera b)

b) agevolando l'adeguamento strutturale delle zone rurali

b) agevolando l'adeguamento e il **mutamento** strutturale delle zone rurali **mediante attività alternative concretamente praticabili, tenendo conto, in particolare, delle coltivatrici e dei membri della famiglia impegnati in attività dell'azienda agricola,**

(Emendamento n. 21)

Articolo 2, paragrafo 3

3. Gli altri strumenti finanziari *esistenti* possono intervenire, ciascuno secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano, in favore di qualsiasi azione sostenuta da uno o più Fondi strutturali ai fini del conseguimento di uno degli obiettivi nn. da 1 a 5. Se del caso, la Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché questi strumenti possano contribuire in modo migliore agli obiettivi indicati all'articolo 1.

3. Gli altri strumenti finanziari, **in particolare quelli della CECA**, possono intervenire, ciascuno secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano, in favore di qualsiasi azione sostenuta da uno o più Fondi strutturali ai fini del conseguimento di uno degli obiettivi nn. da 1 a 5. Se del caso, la Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché questi strumenti possano contribuire in modo migliore agli obiettivi indicati all'articolo 1.

(Emendamento n. 22)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Fra l'altro, esso contribuisce al sostegno:

In vista di una migliore utilizzazione delle risorse naturali, umane e tecniche, della crescita della produttività endogena delle regioni nonché del mantenimento e della creazione di posti di lavoro, esso contribuisce fra l'altro al sostegno:

(Emendamento n. 23)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

a) di investimenti produttivi;

a) di investimenti produttivi, **anche per i servizi collegati alla produzione e alla promozione del trasferimento di tecnologie;**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamenti nn. 24 e 25)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

- | | |
|---|--|
| b) della creazione o dell'ammodernamento di infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo o alla riconversione delle regioni interessate; | b) della creazione o dell'ammodernamento di infrastrutture, comprese le infrastrutture leggere e l'acquisizione di attrezzature , che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale o alla riconversione delle regioni interessate; |
|---|--|

(Emendamento n. 27)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

- | | |
|--|--|
| d) di investimenti per <i>l'istruzione</i> e la sanità <i>nelle regioni dell'obiettivo n. 1.</i> | d) di investimenti per la formazione e l'aggiornamento professionale e la sanità. |
|--|--|

(Emendamento n. 28)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera d bis) (nuova)

- d) **bis. di azioni intese a contribuire all'adeguamento delle capacità di ricerca, — comprese le risorse umane — delle regioni meno favorite della Comunità.**

(Emendamento n. 29)

Articolo 3, secondo comma, lettera d) ter) (nuova)

- d) **ter) di iniziative intese a incoraggiare la formazione continua degli agricoltori, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione delle nuove tecnologie.**

(Emendamento n. 30)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera d) quater) (nuova)

- d) **quater) di investimenti volti ad accrescere l'efficienza degli enti regionali e locali nelle regioni dell'obiettivo n. 1, in particolare mediante un programma globale di formazione professionale destinato ai funzionari regionali e locali e concernente la pianificazione e la gestione dello sviluppo economico;**

(Emendamento n. 31)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettere d) quinquies, d) sexies, e d) septies) (nuove)

- d) **quinquies) di iniziative volte a combattere l'erosione delle coste ed a proteggere i litorali degli Stati periferici della Comunità;**
- d) **sexies) di iniziative per lo sviluppo di centri ricreativi nelle aree urbane socialmente svantaggiate come contributo per ovviare a problemi come quello del senzatetto, della povertà, della tossicodipendenza, della criminalità;**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

d septies) di iniziative urgenti per migliorare l'aspetto esteriore e la qualità, delle case popolari del tipo più modesto nelle aree urbane socialmente svantaggiate.

(Emendamento n. 171)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d octies) (nuova)

d octies) misure per posti di ancoraggio sicuri, piste di atterraggio, elettricità, acqua e altri servizi essenziali su tutte le isole abitate al largo delle coste;

(Emendamento n. 172)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera d nonies) (nuova)

d nonies) di iniziative miranti a sviluppare l'infrastruttura ed il dinamismo culturali delle regioni interessate:

(Emendamento n. 32)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma

Il FESR contribuisce inoltre al sostegno di studi o esperimenti pilota per lo sviluppo regionale a livello comunitario, segnatamente allorché si tratti di zone frontaliere degli Stati membri.

Il FESR contribuisce inoltre al sostegno di studi, esperimenti pilota o **progetti dimostrativi** per lo sviluppo regionale a livello comunitario, segnatamente allorché si tratti di zone frontaliere degli Stati membri.

(Emendamento n. 33)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

2. Ai sensi dell'articolo 123 del Trattato, all'FSE è affidato il compito di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e di valorizzare le risorse umane. Esso contribuisce *prioritariamente* al conseguimento degli obiettivi n. 3 e 4 nell'intera Comunità e *fornisce* inoltre *il proprio sostegno* al conseguimento degli obiettivi nn. 1, 2 e 5b.

2. Ai sensi dell'articolo 123 del Trattato, all'FSE è affidato il compito di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, di valorizzare le risorse umane e di **facilitare le possibilità di occupazione all'interno della Comunità promuovendo la mobilità geografica e professionale, nonché agevolando l'adeguamento alle mutazioni industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione.** Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi n. 3 e 4 nell'intera Comunità e **partecipa** inoltre al conseguimento degli obiettivi nn. 1, 2 e 5b.

(Emendamento n. 34)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)

c) promuovere la parità di opportunità sul mercato del lavoro;

c) promuovere la parità di opportunità **nell'accesso** e sul mercato del lavoro, **sia per le persone che hanno un'occupazione sia per i disoccupati;**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamenti nn. 167 e 35)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

d) sviluppare le competenze, le attitudini e le qualificazioni, anche per agevolare l'adeguamento dei lavoratori ai mutamenti *industriali* e all'evoluzione dei sistemi di produzione;

d) sviluppare le competenze, le attitudini e le qualificazioni, anche per agevolare l'adeguamento dei lavoratori e dei **piccoli imprenditori — lavoratori autonomi** ai mutamenti **in direzione delle nuove industrie pulite** e all'evoluzione dei sistemi di produzione e di **prestazione di servizi, in particolare quelli legati alle nuove ecoindustrie, e per contribuire alla realizzazione personale dei lavoratori;**

(Emendamento n. 36)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera e)

e) favorire la crescita dell'occupazione

e) favorire la crescita dell'occupazione, **in particolare promuovendo la creazione di attività produttive da parte dei lavoratori autonomi e da parte dei lavoratori esclusi dal mercato del lavoro e appoggiando qualsiasi iniziativa creatrice d'occupazione nei settori dei servizi o di utilità sociale oltre che nel settore dell'economia sociale;**

(Emendamento n. 37)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera e bis) (nuova)

e bis) facilitare la mobilità geografica e professionale;

(Emendamento 38)

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma

Il FSE contribuisce, *soprattutto* quando sono interessate problematiche comuni a più Stati membri, alla realizzazione di studi od esperienze pilota che possono anche comprendere l'avvio di iniziative concernenti il mercato del lavoro a livello comunitario.

Il FSE contribuisce, **in particolare** quando sono interessate problematiche comuni a più Stati membri, **ad azioni di assistenza tecnica e di informazione**, alla realizzazione di studi e a **ricerche sociali nonché ad** esperienze pilota che possono anche comprendere l'avvio di iniziative concernenti il mercato del lavoro a livello comunitario.

(Emendamento n. 183)

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

a) potenziare e riorganizzare le strutture agrarie e forestali, comprese quelle della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli e silvicoli e contribuire alla compensazione degli affetti negativi degli svantaggi naturali sull'agricoltura;

a) potenziare e riorganizzare le strutture agrarie e forestali, comprese quelle della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli e silvicoli, **con preferenza per quelle gestite da giovani agricoltori**, e contribuire alla compensazione degli affetti negativi degli svantaggi naturali sull'agricoltura;

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 39)

Articolo 3, paragrafo 5, primo comma

5. Il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 130 E del Trattato, stabilisce le disposizioni necessarie per provvedere *al* coordinamento tra gli interventi dei singoli, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi, quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro. La Commissione e la BEI stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche ai fini del coordinamento dei loro interventi.

5. Il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 130 E del Trattato, stabilisce le disposizioni necessarie per provvedere **ad un più efficace** coordinamento tra gli interventi dei singoli, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi, quelli della BEI e **della CECA, nonché** degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro. La Commissione e la BEI stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche ai fini del coordinamento dei loro interventi.

(Emendamento di compromesso n. 212 ed emendamento n. 169)

Articolo 4, paragrafo 1

1. L'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le autorità e gli organismi competenti, comprese le parti economiche e sociali, designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata «partnership». La partnership operante in fatto di preparazione, finanziamento, misure di accompagnamento e valutazione delle azioni.

1. L'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le autorità **locali e regionali e gli organismi** competenti, comprese le parti economiche e sociali, **incluse le PMI e le organizzazioni non governative interessate**, designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, **a seconda degli strumenti e degli interventi previsti**, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata «partnership». La partnership è operante in fatto di **preparazione dei programmi, negoziazione dei quadri comunitari di sostegno, preparazione dei programmi operativi o dei regimi di aiuto o sovvenzioni, nonché in fatto di assistenza tecnica, finanziamento, attuazione, misure di accompagnamento, valutazione e controllo** delle azioni.

(Emendamento n. 44)

Articolo 4, paragrafo 3

3. Nel quadro della partnership, la Commissione può contribuire, secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 4, alla preparazione, all'esecuzione e all'adeguamento degli interventi finanziando studi preparatori ed iniziative di assistenza tecnica sul terreno, di concerto con lo Stato interessato ed *eventualmente* con le autorità e *gli organismi di cui al paragrafo 1*.

3. Nel quadro della partnership, la Commissione può contribuire, secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 4, alla preparazione, all'esecuzione e all'adeguamento degli interventi finanziando studi preparatori ed iniziative di assistenza tecnica sul terreno, di concerto con lo Stato interessato e con le autorità **locali e/o regionali nonché con le parti economiche e sociali**.

(Emendamento di compromesso n. 213)

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nel quadro della partnership il Parlamento europeo ha accesso alle relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi inviate alla Commissione dai comitati di sorveglianza previsti dall'articolo 25 del regolamento (CEE) n. (...) che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88;

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 46)

Articolo 4, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per il finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

(Emendamento n. 47)

Articolo 5, paragrafo 1

1. L'intervento finanziario dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti a livello comunitario avrà luogo secondo forme di finanziamento diversificate in funzione della natura delle operazioni.

1. L'intervento finanziario dei Fondi strutturali, della BEI, **del bilancio CECA** e degli altri strumenti finanziari esistenti a livello comunitario avrà luogo secondo forme di finanziamento diversificate in funzione della natura delle operazioni.

(Emendamento n. 48)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera e)

e) sussidi all'assistenza tecnica, comprendenti anche le misure di preparazione, di accompagnamento e di valutazione degli interventi e i progetti pilota e di dimostrazione.

e) sussidi all'assistenza tecnica, comprendenti anche le misure di preparazione, di accompagnamento e di valutazione degli interventi;

e bis) sostegno a progetti pilota e di dimostrazione;

e ter) cofinanziamento di studi e ricerche sociali.

(Emendamento n. 49)

Articolo 5, paragrafo 2, comma primo bis (nuovo)

I beneficiari ricevono i pagamenti dei Fondi strutturali entro due mesi dal trasferimento dell'importo allo Stato membro.

(Emendamento di compromesso n. 214)

Articolo 5, paragrafo 5, terzo comma

Gli interventi sono intrapresi su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato.

Gli interventi sono intrapresi su iniziativa degli Stati membri, della Commissione **o del Parlamento europeo**, di concerto con lo Stato membro interessato **e previa consultazione del Parlamento europeo.**

(Emendamento n. 53)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

1. L'azione comunitaria è oggetto di misure di accompagnamento volte ad assicurare la realizzazione effettiva degli impegni presi nel quadro degli obiettivi definiti dagli articoli 130 A e 130 C del Trattato. Tali misure permettono, se necessario, di riorientare l'azione a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione.

1. L'azione comunitaria è oggetto di misure di accompagnamento volte ad assicurare la realizzazione effettiva degli impegni presi nel quadro degli obiettivi definiti dagli articoli 130 A e 130 C del Trattato **in conformità dell'articolo 130 R del Trattato, nonché il rispetto del principio di sviluppo sostenibile.** Tali misure permettono, se necessario, di riorientare l'azione a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 54)

Articolo 6, paragrafo 1, comma primo bis (nuovo)

Il Parlamento europeo è consultato per parere sui quadri comunitari di sostegno (QCS) secondo una procedura paese per paese dopo l'adozione degli stessi da parte della Commissione, che in occasione della revisione intermedia dei QCS tiene conto degli orientamenti espressi dal Parlamento.

(Emendamento di compromesso n. 215)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

La Commissione *informa periodicamente i* comitati di cui all'articolo 17 *sullo* svolgimento delle azioni.

La Commissione **sottopone ogni anno ai** comitati di cui all'articolo 17 **e, contemporaneamente, al Parlamento europeo, relazioni concernenti lo** svolgimento delle azioni.

(Emendamento di compromesso n. 216)

Articolo 6, paragrafo 2

2. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione continua volta a verificare il suo impatto con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzare le sue incidenze su problemi strutturali specifici.

2. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione continua, **tra l'altro in materia di sostenibilità**, volta a verificare il suo impatto con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzare le sue incidenze su problemi strutturali specifici. **In ogni valutazione si deve operare una differenziazione tenendo conto dei problemi specifici dei due sessi. Tale valutazione, ad un tempo quantitativa e qualitativa, procede sulla scorta di indicatori diversificati che mostrino in particolare lo sviluppo delle infrastrutture di base, del livello d'istruzione e di formazione professionale e della qualità di vita della popolazione.**

(Emendamento n. 60)

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Corte dei conti emette tutti gli anni un parere destinato al Parlamento europeo sull'utilizzo dei Fondi strutturali;

(Emendamento n. 61)

Articolo 7, paragrafo 1

1. Le azioni che sono oggetto di un finanziamento da parte dei Fondi strutturali o di un intervento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente debbono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti emanati in base a questi ultimi nonché alle politiche comunitarie, *comprese quelle concernenti le regole di concorrenza, la stipulazione di contratti di appalti pubblici e la protezione dell'ambiente.*

1. Le azioni che sono oggetto di un finanziamento da parte dei Fondi strutturali o di un intervento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente debbono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti emanati in base a questi ultimi nonché alle politiche comunitarie, **concernenti in particolare:**

- **l'applicazione dei diritti sociali fondamentali e le condizioni di lavoro,**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- le regole sulla consultazione delle parti sociali,
- l'applicazione del principio di parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne,
- la concorrenza,
- la stipulazione di contratti di appalti pubblici,
- la protezione dell'ambiente.

(Emendamento n. 62)

Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'intervento dei Fondi strutturali è possibile solo previa esecuzione di una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del diritto comunitario (direttiva 85/377/CEE). La copertura dei costi di tale valutazione e delle misure eventualmente necessarie in base alla stessa è a carico del contributo.

(Emendamento di compromesso n. 217)

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Allorché uno Stato membro non rispetti le disposizioni applicabili per i Fondi strutturali, può essergli richiesta la restituzione del contributo accordatogli dalla Commissione. In tal caso il rimborso avviene secondo le regole di bilancio della Comunità.

(Emendamento n. 178)

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

Rientrano fra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Länder tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare e altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.

Rientrano fra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Länder tedeschi, Berlino Est, **le regioni ultraperiferiche di Madeira, delle Azzorre, delle Canarie**, e i dipartimenti francesi d'Oltremare e altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.

(Emendamento n. 67)

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Inoltre, su richiesta giustificata di uno Stato membro, l'intervento comunitario a titolo dell'obiettivo 1 può essere esteso a zone frontaliere contigue alle regioni figuranti all'allegato I, purché il PIL per abitante di tali zone sia, sulla base degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.

L'elenco delle zone interessate è deciso dalla Commissione entro un termine di tre mesi dall'approvazione del presente regolamento e inserito nell'allegato I.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 207)

Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il Consiglio può decidere, su richiesta di uno Stato membro, di ridefinire i confini delle zone interessate dall'obiettivo n. 1 a seguito di importanti interventi di riorganizzazione della struttura amministrativa regionale e/o locale dello Stato membro interessato.

(Emendamento n. 69 ed emendamento di compromesso n. 218)

Articolo 8, paragrafo 4, parte introduttiva

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono in particolare:

4. Gli Stati membri, **in concertazione con i competenti poteri regionali e locali, pubblicano e** presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono in particolare:

(Emendamento di compromesso n. 219)

Articolo 8, paragrafo 4, primo trattino

— la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparità e i ritardi di sviluppo, e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, con particolare riguardo a quelle che hanno beneficiato di un aiuto strutturale comunitario;

— la descrizione della situazione attuale per quanto concerne **l'occupazione, la disoccupazione femminile e maschile e l'emarginazione sociale, nonché** le disparità e i ritardi di sviluppo, e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, con particolare riguardo a quelle che hanno beneficiato di un aiuto strutturale comunitario;

(Emendamento di compromesso n. 220)

Articolo 8, paragrafo 4, secondo trattino

— la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale, degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente, dei risultati attesi, nonché delle pertinenti azioni; una valutazione ex-ante di questi vari elementi;

— la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale, degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente, dei risultati attesi, **in particolare per quanto concerne l'occupazione**, nonché delle pertinenti azioni; una valutazione ex-ante di questi vari elementi;

(Emendamento di compromesso n. 221)

Articolo 8, paragrafo 4, terzo trattino

— una valutazione della situazione ambientale della regione di cui trattasi e della prevedibile evoluzione, tenuto conto della strategia e delle azioni di cui sopra; le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dai programmi;

— una valutazione della situazione ambientale della regione di cui trattasi e della prevedibile evoluzione, tenuto conto della strategia e delle azioni di cui sopra **e le disposizioni adottate per garantire la conformità alla legislazione e alla politica comunitaria in materia di protezione dell'ambiente, ivi comprese** le disposizioni adottate per associare le autorità **e le organizzazioni non governative incaricate della protezione dell'ambiente** alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dai programmi;

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 79)

Articolo 8, paragrafo 4, trattino terzo bis (nuovo)

- **la descrizione delle misure prese per associare le parti sociali alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione delle azioni previste nonché il parere delle parti sociali nella fase di preparazione e la valutazione della considerazione in cui è stato tenuto tale parere.**

(Emendamento n. 80)

Articolo 8, paragrafo 4, trattino quarto bis (nuovo)

- **una dichiarazione delle autorità locali e/o regionali nonché delle parti economiche e sociali che hanno partecipato alla definizione dei programmi di sviluppo regionale.**

(Emendamento n. 81)

Articolo 8, paragrafo 5, comma primo bis (nuovo)

Il quadro comunitario di sostegno ovvero l'insieme dei quadri comunitari di sostegno concernenti ciascuno Stato membro sono trasmessi per parere al Parlamento europeo.

(Emendamento di compromesso n. 222 ed emendamento n. 86)

Articolo 8, paragrafo 5, quarto comma

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con *lo Stato membro*, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, **nel rispetto della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1**, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con **tutte le parti coinvolte nella concertazione**, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione. **Tali informazioni e risultati possono indurre la Commissione a decidere di non continuare a finanziare azioni in corso o di non finanziarne di nuove.**

(Emendamento n. 87)

Articolo 8, paragrafo 5, comma quarto bis (nuovo)

Le revisioni e gli adeguamenti dei quadri comunitari di sostegno sono trasmessi quanto prima al Parlamento europeo per informazione.

(Emendamento n. 88)

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore *industriale* deve essere superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975;

b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore **dell'industria, del turismo e di altri servizi tradizionali** deve essere superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975;

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 90)

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

- | | |
|---|---|
| — a zone <i>contigue</i> che soddisfano i suddetti criteri a), b) e c); | — a zone che soddisfano i suddetti criteri a), b) e c) contigue alle zone degli obiettivi nn. 1 e 2; |
|---|---|

(Emendamento di compromesso n. 223)

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

- | | |
|--|---|
| — a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti industriali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone; | — a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti industriali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione e prestazione dei servizi , perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico, con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone; |
|--|---|

(Emendamento n. 94)

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino

- | | |
|--|--|
| — a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica di aree industriali degradate; | — a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica del centro storico e di aree industriali degradate; |
|--|--|

(Emendamento n. 166)

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, trattino quinto bis

- | |
|--|
| — a zone che nel precedente periodo di programmazione di cui all'obiettivo 2 hanno usufruito dell'assistenza della Comunità e che a seguito della loro ristrutturazione non ottemperano più ai criteri di cui alle lettere a)- c) purché siano minacciati da future perdite occupazionali in settori industriali determinanti per le loro attività e il loro sviluppo economico. |
|--|

(Emendamento n. 95)

Articolo 9, paragrafo 3

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta un primo elenco delle zone di cui al paragrafo 1, seguendo la procedura prevista dall'articolo 17 e sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, **su proposta degli Stati membri e previa consultazione delle parti menzionate all'articolo 4, paragrafo 1**, adotta un primo elenco delle zone di cui al paragrafo 1, seguendo la procedura prevista dall'articolo 17 e sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 2. **L'elenco è comunicato al Parlamento europeo non appena possibile.**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 96)

Articolo 9, paragrafo 4

4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al seguente paragrafo 9, la Commissione *provvede* a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni *che possono aiutarla in questo compito*.

4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al seguente paragrafo 9, la Commissione **e gli Stati membri provvedono** a garantire una reale concentrazione degli interventi nelle zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni **a tal fine necessarie**.

(Emendamento n. 97)

Articolo 9, paragrafo 6

6. La Commissione rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale.

6. La Commissione rivede periodicamente, **di concerto con gli Stati membri**, l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale, **tranne che per le zone elencate per la prima volta, per le quali l'ammissibilità al contributo è riconosciuta per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1994**.

(Emendamento n. 98)

Articolo 9, paragrafo 7

7. Dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'elenco di cui al paragrafo 3 i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e *previa consultazione del Parlamento europeo*.

7. Dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'elenco di cui al paragrafo 3 i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e **nel rispetto del diritto di codecisione conferito dal Trattato di Maastricht al Parlamento europeo per i regolamenti di attuazione**.

(Emendamento di compromesso n. 224)

Articolo 9, paragrafo 8, primo comma, primo trattino

— la descrizione della situazione attuale e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, con particolare riguardo a quelle che hanno beneficiato di un aiuto strutturale comunitario;

— la descrizione della situazione attuale, **in particolare in materia d'occupazione e disoccupazione femminile e maschile**, e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, con particolare riguardo a quelle che hanno beneficiato di un aiuto strutturale comunitario. **Tale descrizione e tali risultati devono tenere debitamente conto degli indicatori sociali, economici e ambientali;**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento di compromesso n. 225)

Articolo 9, paragrafo 8, primo comma, secondo trattino

- | | |
|---|--|
| <p>— la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione (con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente, e dei risultati attesi, rispetto alla situazione attuale, in base ai finanziamenti previsti), nonché delle pertinenti azioni; una valutazione ex ante di questi vari elementi;</p> | <p>— la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione (con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente, per il breve e medio/lungo termine a livello macroeconomico e settoriale nel rispetto di uno sviluppo sostenibile, e dei risultati attesi, in particolare in materia di occupazione, rispetto alla situazione attuale, in base ai finanziamenti previsti), nonché delle pertinenti azioni; una valutazione ex ante di questi vari elementi;</p> |
|---|--|

(Emendamento di compromesso n. 226)

Articolo 9, paragrafo 8, primo comma, terzo trattino

- | | |
|--|--|
| <p>— una valutazione della situazione ambientale della zona di cui trattasi e della prevedibile evoluzione, tenuto conto della strategia e delle azioni di cui sopra; le disposizioni adottate per <i>associare le</i> autorità competenti in materia ambientale alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dai programmi;</p> | <p>— una valutazione della situazione ambientale della zona di cui trattasi e della prevedibile evoluzione, tenuto conto della strategia e delle azioni di cui sopra; le disposizioni adottate per garantire la conformità alla normativa e alle politiche comunitarie in materia di protezione dell'ambiente nonché le disposizioni adottate ai fini della partecipazione delle autorità e delle associazioni competenti in materia ambientale alla preparazione, alla realizzazione e alla valutazione delle azioni previste dai programmi;</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 107)

Articolo 9, paragrafo 8, primo comma, trattino terzo bis (nuovo)

- la descrizione delle misure prese per associare le parti sociali alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione delle azioni previste nonché il parere delle parti sociali nella fase della preparazione e la valutazione della considerazione in cui è stato tenuto tale parere;

(Emendamento n. 108)

Articolo 9, paragrafo 9, comma primo bis (nuovo)

L'insieme dei quadri comunitari di sostegno alla riconversione concernenti ciascuno Stato membro sono trasmessi per parere al Parlamento europeo.

(Emendamento n. 110)

Articolo 9, paragrafo 9, secondo comma, trattino primo bis (nuovo)

- la descrizione della coerenza tra gli interventi previsti a titolo di questo obiettivo e quelli eventualmente previsti a titolo dell'obiettivo n. 4.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento di compromesso n. 227)

Articolo 9, paragrafo 9, terzo comma

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, **nel rispetto della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1**, su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione. **Tali informazioni e risultati possono indurre la Commissione a decidere di non continuare a finanziare azioni in corso o di non finanziarne di nuove.**

(Emendamento n. 114)

Articolo 9, paragrafo 9, comma terzo bis (nuovo)

Le revisioni e gli adattamenti dei quadri comunitari di sostegno sono trasmessi al più presto al Parlamento europeo per informazione.

(Emendamento n. 115)

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione programmi relativi ad azioni volte a lottare contro la disoccupazione di lunga durata, ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro *dei giovani* e delle persone minacciate di emarginazione sociale (obiettivo n. 3).

Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione programmi relativi ad azioni volte a lottare contro la disoccupazione, **in particolare di lunga durata, e la disoccupazione dei giovani, per promuovere e agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone in condizioni di grande povertà e emarginazione sociale e per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne** (obiettivo n. 3).

(Emendamento n. 116)

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, primo e secondo trattino

— la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, con particolare riguardo a quelle che hanno beneficiato di un aiuto strutturale comunitario;

— la descrizione della situazione attuale, **in particolare in materia di occupazione e disoccupazione femminile e maschile**, e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, con particolare riguardo a quelle che hanno beneficiato di un aiuto strutturale comunitario;

— la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per raggiungere l'obiettivo n. 3 (con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente, e dei risultati attesi, rispetto alla situazione attuale, in base ai finanziamenti previsti), nonché delle pertinenti azioni; una valutazione ex ante di questi vari elementi;

— la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per raggiungere l'obiettivo n. 3 (con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente, e dei risultati attesi, **in particolare in materia di creazione di posti di lavoro**, rispetto alla situazione attuale, in base ai finanziamenti previsti), nonché delle pertinenti azioni; una valutazione ex ante di questi vari elementi;

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 117)

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, trattino terzo bis (nuovo)

- la descrizione delle misure prese per associare le parti sociali alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione delle azioni previste nonché il parere delle parti sociali nella fase della preparazione e la valutazione della considerazione in cui è stato tenuto tale parere.

(Emendamento n. 118)

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione programmi relativi ad azioni volte ad agevolare l'adattamento dei lavoratori ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione (obiettivo n. 4).

Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione programmi relativi ad azioni volte ad agevolare l'adattamento dei lavoratori ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione e di prestazione di servizi (obiettivo n. 4).

(Emendamento n. 119)

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

- la descrizione della situazione attuale e della probabile evoluzione dell'occupazione e delle professioni, con particolare riguardo alle esigenze di formazione e di riconversione professionale;

- la descrizione della situazione attuale, **in particolare in materia di occupazione e disoccupazione femminile e maschile**, e della probabile evoluzione dell'occupazione e delle professioni, con particolare riguardo alle esigenze di formazione e di riconversione professionale **che risultano dalle ricerche sociali effettuate**;

(Emendamento n. 120)

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

- la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per raggiungere l'obiettivo n. 4 (con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente, e dei risultati attesi, rispetto alla situazione attuale, in base ai finanziamenti previsti), nonché delle pertinenti azioni e del loro rapporto con le altre politiche comunitarie riguardanti i mutamenti industriali; una valutazione ex ante di questi vari elementi;

- la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per raggiungere l'obiettivo n. 4 (con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente, e dei risultati attesi, **in particolare in materia di occupazione**, rispetto alla situazione attuale, in base ai finanziamenti previsti), nonché delle pertinenti azioni e del loro rapporto con le altre politiche comunitarie riguardanti i mutamenti industriali; una valutazione ex ante di questi vari elementi;

(Emendamento n. 121)

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

- le disposizioni adottate per associare le autorità e gli organismi con le pertinenti competenze alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal programma;

- la descrizione delle misure prese per associare le parti sociali alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione delle azioni previste nonché il parere delle parti sociali nella fase della preparazione e la valutazione della considerazione in cui è stato tenuto tale parere.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 122)

Articolo 10, paragrafo 3, punto 3.3, terzo comma

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, **nel rispetto della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1**, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione.

(Emendamento n. 123)

Articolo 11, paragrafo 2, terzo trattino

— una valutazione della situazione ambientale e della sua prevedibile evoluzione, tenuto conto delle misure e delle azioni di cui sopra; le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dai programmi;

— una valutazione della situazione ambientale e della sua prevedibile evoluzione, tenuto conto delle misure e delle azioni di cui sopra; le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale e **le associazioni ambientaliste** alla preparazione, alla realizzazione e **alla valutazione** delle azioni previste dai programmi;

(Emendamento n. 124)

Articolo 11 bis, paragrafo 1, parte introduttiva

1. Le zone rurali al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1 che possono beneficiare di un intervento della Comunità a titolo dell'obiettivo n. 5 b) sono caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo socio-economico, valutato in base al prodotto interno lordo pro capite, e soddisfano inoltre almeno due dei tre seguenti criteri:

1. Le zone rurali e **di pesca** al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1 che possono beneficiare di un intervento della Comunità a titolo dell'obiettivo n. 5 b) sono caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo socio-economico, valutato in base al prodotto interno lordo pro capite, e soddisfano inoltre almeno due dei tre criteri seguenti:

(Emendamento n. 126)

Articolo 11 bis, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ai fini del presente articolo possono essere considerati come rientranti nel settore della pesca le attività e i posti di lavoro connessi con la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca.

(Emendamenti nn. 127 e 206)

Articolo 11 bis, paragrafo 3

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione stabilisce l'elenco delle zone sovvenzionabili, secondo la procedura prevista dalle disposizioni adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5. Per le zone che a loro giudizio devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 5b), gli Stati membri forniscono alla Commissione elementi che consentano di agevolarle tale compito. La Commissione determina le zone sovvenzionabili in base a tali elementi e alla propria valutazione globale delle proposte presentate.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione stabilisce l'elenco delle zone sovvenzionabili, secondo la procedura prevista dalle disposizioni adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4. Per le zone che a loro giudizio devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 5b), gli Stati membri forniscono alla Commissione elementi che consentano di agevolarle tale compito. La Commissione **di concerto con gli Stati membri**, determina le zone sovvenzionabili in base a tali elementi e alla propria valutazione globale delle proposte presentate.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 128)

Articolo 11 bis, paragrafo 5, primo comma, primo trattino

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — la descrizione della situazione attuale e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, con particolare riguardo a quelle che hanno beneficiato di un aiuto strutturale comunitario; | <ul style="list-style-type: none"> — la descrizione della situazione attuale, in particolare in materia di occupazione e disoccupazione femminile e maschile, e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, con particolare riguardo a quelle che hanno beneficiato di un aiuto strutturale comunitario. Tale descrizione e tali risultati devono essere presentati in rapporto a indicatori che tengano conto degli aspetti sociali, economici e ambientali. |
|--|--|

(Emendamento n. 129)

Articolo 11 bis, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo rurale delle zone interessate (con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente, e dei risultati attesi, rispetto alla situazione attuale, in base ai finanziamenti previsti), nonché delle pertinenti azioni; una valutazione ex ante di questi vari elementi; | <ul style="list-style-type: none"> — la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo rurale delle zone interessate (con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente, e dei risultati attesi, in particolare in materia di occupazione, rispetto alla situazione attuale, in base ai finanziamenti previsti), nonché delle pertinenti azioni; una valutazione ex ante di questi vari elementi; |
|--|---|

(Emendamento n. 130)

Articolo 11 bis, paragrafo 5, primo comma, terzo trattino

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — una valutazione della situazione ambientale della zona di cui trattasi e della sua prevedibile evoluzione, tenuto conto della strategia e delle azioni di cui sopra; le disposizioni previste per associare le autorità competenti in materia ambientale alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dai programmi; | <ul style="list-style-type: none"> — una valutazione della situazione ambientale della zona di cui trattasi e della sua prevedibile evoluzione, tenuto conto della strategia e delle azioni di cui sopra; le disposizioni previste per associare le autorità competenti in materia ambientale e le associazioni ambientaliste alla preparazione, alla realizzazione e alla valutazione delle azioni previste dai programmi; |
|--|--|

(Emendamento n. 131)

Articolo 11 bis, paragrafo 5, primo comma, trattino terzo bis (nuovo)

- la descrizione delle misure prese per associare le parti sociali alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione delle azioni previste nonché il parere delle parti sociali nella fase della preparazione e la valutazione della considerazione in cui si è tenuto tale parere.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento di compromesso n. 228)

Articolo 11 bis, paragrafo 6, terzo comma

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con quest'ultimo, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, **nel rispetto della partnership prevista all'articolo 4, paragrafo 1**, su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con quest'ultimo, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione. **Tali informazioni e risultati possono indurre la Commissione a decidere di non continuare a finanziare azioni in corso o di non finanziarne di nuove.**

(Emendamento n. 134)

Articolo 11 bis, paragrafo 7

7. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 5 b) assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi, *di numero limitato*.

7. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 5 b) assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.

(Emendamento n. 186)

*Articolo 11 ter (nuovo)***Articolo 11 ter**

Tutti i piani presentanti verranno obbligatoriamente corredati dei pareri delle autorità regionali e locali elette e delle organizzazioni non governative che abbiano partecipato alla predisposizione dei piani o che siano state consultate.

(Emendamento n. 135)

*Articolo 11 quater (nuovo)***Articolo 11 quater**

I quadri comunitari di sostegno cui si riferisce il presente regolamento, nonché le loro revisioni e i loro adattamenti, sono comunicati al Parlamento europeo non appena adottati.

(Emendamento n. 136)

*Articolo 11 quinquies (nuovo)***Articolo 11 quinquies**

La Commissione informa il Parlamento europeo su ciascun quadro comunitario di sostegno predisposto.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 137)

*Articolo 11 sexies (nuovo)***Articolo 11 sexies****Iniziative comunitarie**

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento la Commissione può decidere di propria iniziativa, in conformità delle procedure di cui al Titolo VIII del regolamento (CEE) del Consiglio n..... che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, di proporre agli Stati membri la presentazione di una richiesta di partecipazione ad azioni di particolare interesse per la Comunità. Qualora si accordi un intervento nel quadro della presente disposizione, se ne tiene conto nella formulazione ovvero nella revisione del corrispondente quadro comunitario di sostegno.

Per le azioni di interesse transfrontaliero, ai sensi del primo comma, la Commissione può invitare due o più Stati membri a presentare un'unica domanda di contributo ed accordare di conseguenza un contributo unico per tutti gli Stati membri interessati.

2. Per una parte limitata delle risorse disponibili, le forme di intervento approvate a norma del paragrafo 1 nel contesto degli obiettivi prioritari nn. 1, 2 e 5b) possono interessare zone diverse da quelle di cui agli articoli 8, 9 e 11 bis del presente regolamento.

(Emendamento n. 138)

Articolo 12, paragrafo 1 (nuovo)

1. Ogni anno, nel progetto preliminare di bilancio la Commissione presenta, nel progetto preliminare di bilancio, una proiezione, per il periodo di cui al paragrafo 2, degli stanziamenti necessari per l'insieme dei tre Fondi strutturali e dello SFOP.

(Emendamento di compromesso n. 229)

Articolo 12, paragrafo 2

2. *Gli stanziamenti d'impegno* per i Fondi strutturali e per lo SFOP, espressi a prezzi 1992, *ammontano* a 141.471 mecu per il periodo 1994-1999.

La ripartizione annuale di tali stanziamenti è riportata nell'allegato II.

2. **Gli obiettivi minimi di spesa** per i Fondi strutturali e lo SFOP, espressi a prezzi 1992, **dovrebbero ammontare** a 141.471 mecu per il periodo 1994-1999.

Una **proposta relativa alla ripartizione** annuale di tali stanziamenti è riportata nell'allegato II.

L'**autorità di bilancio** procede alla ripartizione annuale degli stanziamenti sulla base degli obiettivi fissati dal presente regolamento, ivi compreso l'allegato II.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 141)

Articolo 12, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Gli stanziamenti d'impegno a favore di tali regioni, espressi a prezzi 1992, *ammontano* a 96.346 mio ECU per il periodo 1994-1999.

La ripartizione annuale di tali stanziamenti è riportata nell'allegato II.

Gli obiettivi minimi di spesa a favore di dette regioni, espressi a prezzi 1992, **dovrebbero ammontare** a 96.346 mio ECU per il periodo 1994-1999.

Una proposta in merito alla ripartizione annuale di tali stanziamenti è riportata nell'allegato II.

L'autorità di bilancio procede alla ripartizione annuale di tali stanziamenti sulla base degli obiettivi fissati dal presente regolamento, ivi compreso l'allegato II.

(Emendamento n. 142)

Articolo 12, paragrafo 4

4. Per l'insieme dei quattro Stati membri interessati dall'intervento dello strumento finanziario di coesione, la Commissione *cura che*, tra il 1992 e 1999, l'aumento degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali consenta un raddoppio in termini reali degli impegni relativi all'obiettivo n. 1 e allo strumento finanziario di coesione.

4. Per l'insieme dei quattro Stati membri interessati dall'intervento dello strumento finanziario di coesione, la Commissione **presenta all'autorità di bilancio, nel quadro della procedura annuale di bilancio, una proposta tale da garantire che** tra il 1992 e 1999 l'aumento degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali consenta un raddoppio in termini reali degli impegni relativi all'obiettivo n. 1 e allo strumento finanziario di coesione.

(Emendamenti nn. 173 e 144)

Articolo 12, paragrafo 6

6. Per ciascuno degli obiettivi n. 1, 2, 3, 4 e 5b, la Commissione procede alla ripartizione per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei fondi strutturali, tenendo conto della prosperità nazionale, della prosperità regionale, della popolazione delle regioni e della gravità relativa dei problemi strutturali, compreso il livello di disoccupazione nonché, per gli obiettivi interessati, delle esigenze di sviluppo delle zone rurali.

6. Per ciascuno degli obiettivi n. 1, 2, 3, 4 e 5b, la Commissione procede alla ripartizione **indicativa** per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei fondi strutturali, tenendo conto della prosperità nazionale, della prosperità regionale, della popolazione delle regioni e della gravità relativa dei problemi strutturali, compreso il livello di disoccupazione nonché, per gli obiettivi interessati, delle esigenze di sviluppo delle zone rurali, **in particolare della disoccupazione femminile e dell'importanza e gravità dei problemi strutturali dei rispettivi settori della pesca nazionali.**

Le azioni dei Fondi strutturali, in particolare dell'FSE, devono tener conto del tasso di disoccupazione di donne e uomini nelle rispettive regioni.

(Emendamento n. 147)

Articolo 12, paragrafo 7

7. Per il periodo di cui al paragrafo 2, il 10% degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali è destinato al finanziamento degli interventi intrapresi su iniziativa della Commissione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5.

7. Per il periodo di cui al paragrafo 2, **almeno** il 10% degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali è destinato al finanziamento degli interventi intrapresi su iniziativa della Commissione, **e/o del Parlamento europeo** a norma dell'articolo 5, paragrafo 5. **Nell'ambito di tale importo una quota pari al massimo al 20% può essere destinata al finanziamento di progetti al di fuori delle regioni degli obiettivi nn. 1, 2 e 5b).**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 176)

Articolo 12, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. La promozione della cooperazione transfrontaliera al di fuori della Comunità è integrata da altre risorse comunitarie, ad esempio dal programma PHARE.

(Emendamento n. 148)

Articolo 12, paragrafo 8

8. Ai fini della loro imputazione nel bilancio generale delle Comunità europee, gli importi *di cui ai paragrafi 2 e 3 e all'allegato II* sono adeguati, anteriormente a ciascuna procedura di bilancio, per tener conto dell'evoluzione dei prezzi della Comunità.

8. Ai fini della loro imputazione nel bilancio generale delle Comunità europee, gli importi sono adeguati, anteriormente a ciascuna procedura di bilancio, per tener conto dell'evoluzione dei prezzi della Comunità.

(Emendamento n. 149)

Articolo 13, paragrafo 4

4. Gli studi preparatori e gli interventi di assistenza tecnica decisi su iniziativa della Commissione possono in casi eccezionali beneficiare di un contributo comunitario pari al 100% del costo complessivo.

4. Gli studi preparatori e gli interventi di assistenza tecnica decisi su iniziativa della Commissione possono in casi eccezionali, **debitamente giustificati**, beneficiare di un contributo comunitario pari al 100% del costo complessivo.

(Emendamento n. 150)

Articolo 15, paragrafo 6, comma primo bis (nuovo)

In nessun caso possono essere concluse definitivamente concessioni di contributi senza un accertamento completo di responsabilità per debite restituzioni e altre misure richieste dalla difesa degli interessi comunitari ai sensi delle norme e disposizioni applicabili.

(Emendamento di compromesso n. 231)

Articolo 16, secondo comma

Nella relazione la Commissione indica in particolare i progressi conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e nella concentrazione degli interventi ai sensi dell'articolo 12.

Nella relazione la Commissione indica in particolare i progressi conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e nella concentrazione degli interventi ai sensi dell'articolo 12. **I dati sono differenziati per sesso e vengono fornite informazioni sui pareri dei comitati previsti all'articolo 17 e adottati ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CEE) che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88.**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 153)

Articolo 16, comma secondo bis (nuovo)

Il Parlamento europeo esprime sulla relazione suddetta un parere di cui la Commissione deve tener conto nell'applicazione del presente regolamento e delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5; tale parere può servire da base alla Commissione per indirizzare raccomandazioni agli Stati membri. Nella relazione dell'anno successivo la Commissione riferisce in merito al seguito dato alle osservazioni del Parlamento europeo.

(Emendamento di compromesso n. 232)

Articolo 16, terzo comma

Ogni *tre* anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi conseguiti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul contributo datovi dai Fondi, dallo SFOP, dallo strumento finanziario di coesione, dalla BEI e dagli altri strumenti finanziari. Tale relazione è eventualmente accompagnata da adeguate proposte concernenti le azioni e le politiche comunitarie che incidono sulla coesione economica e sociale. La prima relazione è predisposta entro il 31 dicembre 1996.

Ogni **due** anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e **al Comitato delle regioni** una relazione sui progressi conseguiti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul contributo datovi dai Fondi, dallo SFOP, dallo strumento finanziario di coesione, dalla BEI e dagli altri strumenti finanziari, **in particolare quelli della CECA**. Tale relazione **descrive l'impatto macroeconomico delle azioni strutturali della Comunità e si basa su indicatori quantitativi e qualitativi diversificati quali quelli descritti all'articolo 6, paragrafo 2**. Essa riferisce sulla coerenza fra l'azione dei Fondi strutturali e il processo di convergenza economica e sulla loro incidenza sulla crescita e l'occupazione. La relazione è eventualmente accompagnata da adeguate proposte concernenti le azioni e le politiche comunitarie che incidono sulla coesione economica e sociale. La prima relazione è predisposta entro il 31 dicembre 1995.

Il Parlamento europeo esprime sulla relazione suddetta un parere volto a indirizzare l'azione della Comunità per il rafforzamento della coesione economica e sociale.

(Emendamento n. 156)

Articolo 16, comma terzo bis (nuovo)

La Commissione presenta inoltre ad intervalli di sei mesi, in occasione di un'audizione pubblica del Parlamento europeo e della sua commissione competente organizzata specificamente a questo scopo, una relazione particolareggiata che dovrebbe avere per oggetto il funzionamento dei Fondi strutturali nello Stato membro che, alla data dell'audizione, detiene la Presidenza della Comunità.

(Emendamento n. 157)

*Articolo 16 bis (nuovo)***Articolo 16 bis****Informazione dei membri del Parlamento europeo**

La Commissione tiene a disposizione dei membri del Parlamento europeo che desiderano consultarli tutti i

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

documenti forniti dagli Stati membri in applicazione delle disposizioni relative ai Fondi strutturali, allo strumento finanziario di orientamento della pesca e allo strumento finanziario di coesione.

(Emendamento n. 158)

Articolo 17, paragrafo 1, primo trattino, sottotrattino

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri | <ul style="list-style-type: none"> — comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e delle parti sociali rappresentative a livello nazionale ed europeo; — comitato del FSE a titolo dell'articolo 124 del Trattato (comitato del FSE); |
|---|---|

(Emendamento n. 160)

Articolo 17, paragrafo 1, terzo e quarto trattino

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — n. 5a): <ul style="list-style-type: none"> — comitato <i>di gestione</i> composto da rappresentanti degli Stati membri (adeguamento delle strutture agrarie); — comitato <i>di gestione</i> composto da rappresentanti degli Stati membri (adeguamento delle strutture della pesca); — n. 5b): <ul style="list-style-type: none"> — il comitato <i>di gestione</i> di cui all'obiettivo n. 5a), primo sottotrattino. | <ul style="list-style-type: none"> — n. 5a): <ul style="list-style-type: none"> — comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e delle parti sociali relativamente al settore agricolo (adeguamento delle strutture agrarie); — comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e delle parti sociali relativamente al settore della pesca (adeguamento delle strutture della pesca); — n. 5b): <ul style="list-style-type: none"> — il comitato consultivo di cui all'obiettivo n. 5a), primo sottotrattino. |
|--|--|

Ai fini del controllo dell'attuazione del presente regolamento, i comitati sono istituiti nell'ambito della partnership, di comune accordo tra lo Stato membro o le autorità regionali interessate e la Commissione.

I membri del Parlamento europeo assistono a pieno titolo a tutte le riunioni del comitato di sorveglianza e di controllo nelle regioni in cui sono domiciliati all'interno del loro Stato membro. Essi sono informati del risultato di tali riunioni.

La Commissione e la BEI possono delegare rappresentanti presso tali comitati.

(Emendamento n. 161)

Articolo 17, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I membri del Parlamento europeo possono chiedere di partecipare come osservatori a tutte le riunioni del comitato di sorveglianza nel proprio Stato membro ed hanno altresì diritto ad essere pienamente informati sulle trattative.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 162)

Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I pareri dei comitati o, in loro mancanza, i resoconti dei lavori dei comitati concernenti le relazioni sottoposte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sono comunicati al Parlamento europeo su richiesta di quest'ultimo.

(Emendamento n. 163)

Articolo 19

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il *31 dicembre 1999*.

Esso si pronuncia sulla proposta secondo la procedura prevista all'articolo 130 D del Trattato.

Su proposta della Commissione, il Consiglio e il Parlamento riesaminano il presente regolamento entro il **30 giugno 1998**.

Il Consiglio si pronuncia sulla proposta secondo la procedura prevista all'articolo 130 D del Trattato.

Qualora, nel corso di tale periodo, la Comunità modifichi la propria composizione ai sensi dell'articolo 237 del Trattato, la Commissione presenta una modifica del presente regolamento in merito alla quale il Consiglio e il Parlamento si pronunciano secondo la procedura di cui al comma precedente.

(Emendamento n. 181)

*Allegato I (nuova voce)***Paesi Bassi: Flevoland.**

(Emendamento n. 164)

*(Politique ...)**Allegato I, Regno Unito*

Highlands and Islands, Merseyside, Northern Ireland.

Highlands and Islands, (**Highlands and Islands Enterprise area**) Merseyside, Northern Ireland.

(Emendamento n. 165)

*Allegato II**Testo proposto dalla Commissione*

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1994-99
Fondi strutturali e SFOP	20.135	21.480	22.740	24.026	25.690	27.400	141.471
di cui: regioni obiettivo 1	13.220	14.300	15.330	16.396	17.820	19.280	96.346

Modifiche del Parlamento

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1994-99
Fondi strutturali e SFOP	20.135	21.480	22.740	24.026	25.690	27.400	141.471
di cui: regioni obiettivo 1	65,7%	66,6%	67,4%	68,2%	69,4%	70,4%	68,1%

Martedì 22 giugno 1993

b) A3-0190/93 **I

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88, del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (COM(93)0067/2 — C3-0183/93 — SYN 455)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

Considerando 2 bis (nuovo)

2 bis) considerando che il coordinamento dei Fondi a finalità strutturale con le altre politiche comunitarie, segnatamente i programmi di R & S, di istruzione e di formazione professionale, condizionano la coerenza e l'efficacia economica e sociale dell'azione comunitaria;

(Emendamento n. 3)

Considerando 3 bis (nuovo)

3 bis) considerando che l'obiettivo di un migliore coordinamento tra le attività dei Fondi strutturali e dell'adozione di un approccio più rigido in sede di elaborazione e di controllo di piani e programmi è quello di accelerare l'attuazione dei finanziamenti comunitari e dei relativi pagamenti alle parti interessate a livello locale;

(Emendamento n. 4)

Considerando 5

5) considerando che, al fine di semplificare le procedure di programmazione, è opportuno disporre che la Commissione possa adottare simultaneamente i quadri comunitari di sostegno e le forme d'intervento presentate contemporaneamente ai piani; che, allo stesso scopo, è pure opportuno disporre che il piano e la domanda di contributo possano essere presentati in un documento unico e che sia l'adozione del quadro comunitario di sostegno, sia la concessione del contributo possano formare oggetto di un'unica decisione della Commissione;

5) considerando che, al fine di semplificare e di accelerare le procedure di programmazione, è opportuno disporre che la Commissione possa adottare simultaneamente i quadri comunitari di sostegno e le forme d'intervento presentate contemporaneamente ai piani; che, allo stesso scopo, è pure opportuno disporre che il piano e la domanda di contributo possano essere presentati in un documento unico e che sia l'adozione del quadro comunitario di sostegno, sia la concessione del contributo possano formare oggetto di un'unica decisione della Commissione;

(*) G.U. n. C 118 del 28.4.1993, pag. 55.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento di compromesso n. 157)

Considerando 6

- | | |
|--|---|
| <p>6) considerando che, in virtù del principio di sussidiarietà, la responsabilità di applicare le forme di intervento menzionate nei quadri comunitari di sostegno deve incombere principalmente agli Stati membri;</p> | <p>6) considerando che, in virtù del principio di sussidiarietà, la responsabilità di applicare le forme di intervento menzionate nei quadri comunitari di sostegno deve incombere principalmente agli Stati membri, che dovrebbero esercitare tale competenza in cooperazione con le autorità locali e regionali al livello decentralizzato più adeguato, e fatta salva la competenza della Commissione quale responsabile della gestione delle risorse finanziarie comunitarie, e che essi devono quindi impegnarsi a informare l'opinione pubblica dei trasferimenti di finanziamenti comunitari;</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 8)

Considerando 7

- | | |
|---|--|
| <p>7) considerando che è d'uopo definire i principi di addizionalità, nonché i criteri e le modalità della relativa modifica;</p> | <p>7) considerando che è d'uopo definire il principio di addizionalità, i criteri e le modalità della relativa modifica, nonché i criteri di ammissibilità di deroghe e le misure adeguate da adottare qualora sia comprovata, senza debita giustificazione, la mancata applicazione del principio;</p> |
|---|--|

(Emendamento n. 9)

Considerando 8

- | | |
|---|---|
| <p>8) considerando che, per dare maggiore flessibilità agli interventi strutturali comunitari, è opportuno disporre che gli interventi attuati su iniziativa della Commissione nel contesto degli obiettivi nn. 1, 2 e 5b) possano interessare, <i>in via eccezionale</i>, zone diverse da quelle ammissibili per detti obiettivi; che i problemi di una cooperazione transfrontaliera implicante regioni prioritarie della Comunità possono essere affrontati anche tramite il programma PHARE, tenendo conto degli aiuti complementari concessi dai Fondi strutturali comunitari;</p> | <p>8) considerando che, per dare maggiore flessibilità agli interventi strutturali comunitari, è opportuno disporre che gli interventi attuati su iniziativa della Commissione nel contesto degli obiettivi nn. 1, 2 e 5b) possano interessare zone diverse da quelle ammissibili per detti obiettivi, in particolare per le zone a elevato tasso di disoccupazione all'interno dei grandi agglomerati urbani o se tali zone sono contigue a quelle ammissibili e qualora esse soddisfino uno dei criteri di ammissibilità dell'obiettivo 2; che i problemi di una cooperazione transfrontaliera implicante regioni prioritarie della Comunità possono essere affrontati, in via eccezionale, anche tramite il programma PHARE, tenendo conto degli aiuti complementari concessi dai Fondi strutturali comunitari; che in tali casi occorre tuttavia prevedere linee di bilancio specifiche;</p> |
|---|---|

(Emendamento n. 10)

Considerando 9

- | | |
|--|--|
| <p>9) considerando che, per ridurre i ritardi nei flussi finanziari, occorre precisare le date limite entro cui il</p> | <p>9) considerando che, per ridurre i ritardi nei flussi finanziari, occorre precisare le date limite entro cui il</p> |
|--|--|

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

contributo finanziario deve essere versato dalla Commissione allo Stato membro e dallo Stato membro al beneficiario finale;

contributo finanziario deve essere versato dalla Commissione allo Stato membro e dallo Stato membro al beneficiario finale, **affinché le risorse per l'attuazione delle azioni pervengano in tempo utile;**

(Emendamento n. 11)

Considerando 10

10) considerando è necessario specificare la funzione ed i poteri dei comitati di sorveglianza; che inoltre, per accrescere la trasparenza, è opportuno precisare i progetti che fruiscono di un contributo comunitario, quando formino oggetto di un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee conformemente alle norme in materia di pubblici appalti;

10) considerando che è necessario specificare la funzione ed i poteri dei comitati di sorveglianza, **nonché i loro obblighi in materia di trasparenza;**

10 bis) considerando inoltre che, per accrescere la trasparenza, è opportuno precisare i progetti che fruiscono di un contributo comunitario, quando formino oggetto di un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee conformemente alle norme in materia di pubblici appalti;

(Emendamento n. 12)

Considerando 10 ter (nuovo)

10 ter) considerando che la posizione del Parlamento europeo in merito alla revisione del Fondo sociale europeo è espressa nella risoluzione del 9 marzo 1993 su tale tema ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 3.

(Emendamento n. 14)

Considerando 11

11) considerando che la valutazione *compete in primo luogo* agli Stati membri;

11) considerando che la valutazione **rientra nell'ambito della corresponsabilità** degli Stati membri e della Commissione e si iscrive nel quadro della **partnership**;

(Emendamento n. 15)

Considerando 11 bis (nuovo)

11 bis) considerando che a norma dell'articolo 5 del trattato CEE le relazioni tra gli Stati membri e le istituzioni della Comunità debbono essere basate sul principio della cooperazione; che l'articolo 2 bis del regolamento finanziario stabilisce che gli Stati membri e la Commissione cooperano per assicurare l'adeguatezza dei sistemi di gestione decentralizzata dei Fondi comunitari; che tale cooperazione include il rapido scambio di tutte le informazioni necessarie; che spetta al Parlamento europeo controllare l'esecuzione di bilancio e darne discarico alla Commissione;

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamenti nn. 16 e 17)

Articolo 1

In applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione assicura, nel rispetto della *compartecipazione*, il coordinamento tra gli interventi di vari fondi e dello SFOP, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro.

In applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione assicura, nel rispetto della **partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento cioè agendo in cooperazione con gli Stati membri, le autorità locali e regionali nonché le parti sociali**, il coordinamento tra gli interventi di vari fondi e dello SFOP, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro.

(Emendamento n. 19)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

1. Nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione assicura, nell'ambito della *compartecipazione*, il coordinamento e la coerenza tra il contributo dei Fondi e dello SFOP e l'intervento:

- della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (aiuti di adeguamento, prestiti, abbuoni di interesse o garanzie);
- della BEI, del nuovo strumento comunitario e dell'EURATOM (prestiti, garanzie);
- per mezzo delle risorse del bilancio comunitario destinate:
 - allo strumento finanziario di coesione;
 - alle altre azioni a finalità strutturale;
 - alle misure di accompagnamento della riforma della PAC;
 - ai programmi quadro relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico;
 - alle reti transeuropee;
 - alla *ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale*.

1. Nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione assicura, nell'ambito della **partnership**, il coordinamento e la coerenza tra il contributo dei Fondi e dello SFOP e l'intervento e **segnatamente**:

- della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (aiuti di adeguamento, prestiti, abbuoni di interesse o garanzie);
- della BEI, del nuovo strumento comunitario e dell'EURATOM (prestiti, garanzie);
- per mezzo delle risorse del bilancio comunitario destinate:
 - **alla promozione della ripresa economica in Europa o ad iniziative congiunturali analoghe**,
 - allo strumento finanziario di coesione,
 - alle altre azioni a finalità strutturali,
 - alle misure di accompagnamento della riforma della PAC,
 - ai programmi quadro relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico,
 - **ai programmi di istruzione (ERASMUS, COMETT, LINGUA) e di formazione (PETRA, FORCE, EUROTECNET) e all'assistenza del CEDEFOP**,
 - alle reti transeuropee.

(Emendamento n. 20)

Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione e la BEI stabiliscono norme operative destinate a garantire il coordinamento tra di esse nell'attuazione dei Fondi strutturali;

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 21)

Articolo 3, paragrafo 2

2. La Commissione associa la BEI *all'utilizzazione* dei fondi e degli altri strumenti finanziari esistenti per cofinanziare gli investimenti che possono essere finanziati dalla BEI in conformità del suo statuto.

2. La Commissione associa **strettamente** la BEI **alle procedure di elaborazione di quadri comunitari di sostegno e di istituzione di forme di assistenza, nonché nell'attuazione** dei Fondi e degli altri strumenti finanziari esistenti per cofinanziare gli investimenti che possono essere finanziati dalla BEI in conformità del suo statuto.

(Emendamenti nn. 22, 23 e 24)

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

1. Con riserva degli orientamenti enunciati nel presente articolo, i piani presentati nel quadro degli obiettivi nn. da 1 a 5 sono stabiliti al livello geografico ritenuto più appropriato. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro e presentati dallo Stato membro alla Commissione.

1. Con riserva degli orientamenti enunciati nel presente articolo, i piani presentati nel quadro degli obiettivi nn. da 1 a 5 sono stabiliti al livello geografico ritenuto più appropriato, **tenendo conto delle dimensioni dello Stato membro, della struttura delle autorità regionali e locali, dell'evoluzione demografica e della gravità dei problemi da affrontare.** Essi sono elaborati **nel rispetto della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n..... che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88**, dalle autorità competenti designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro **sono pubblicati in forma tale da permettere a qualsivoglia organizzazione o cittadino interessato di trasmettere le proprie osservazioni allo Stato membro e alla Commissione** e sono presentati dallo Stato membro alla Commissione.

(Emendamento n. 25)

Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione dà istruzioni agli Stati membri in ordine al tipo di informazione e di valutazione necessarie per adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, terzo trattino, all'articolo 9, paragrafo 8, terzo trattino, all'articolo 11, paragrafo 2, terzo trattino e articolo 11 bis, paragrafo 5, terzo trattino, del regolamento (CEE) n..... che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88.

(Emendamento n. 26)

Articolo 5, paragrafo 4

4. Gli Stati membri vigilano affinché i piani tengano conto delle politiche comunitarie.

4. Gli Stati membri vigilano affinché i piani tengano conto delle politiche comunitarie, **con specifico riferimento al principio della parità di possibilità.**

(Emendamento n. 27)

Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che le parti sociali siano strettamente associate all'elaborazione dei piani.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 28)

Articolo 5, paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. Viene altresì presentato alla Commissione un documento contenente una sintesi d'insieme di tali piani. La Commissione trasmette tale documento al Parlamento europeo ed al Comitato delle regioni.

(Emendamenti nn. 29 e 31)

Articolo 7, paragrafo 1

1. La Commissione *può* fornire agli Stati membri, se lo richiedono, tutta l'assistenza tecnica necessaria alla preparazione dei piani.

1. La Commissione deve, nel rispetto della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n..... che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88, fornire agli Stati membri, alle autorità regionali e locali oltre che alle parti sociali, se lo richiedono, tutta l'assistenza tecnica necessaria alla preparazione dei piani o dei programmi operativi. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per tale assistenza tecnica.

(Emendamento n. 32)

Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Negli Stati membri a forte struttura regionale, la Commissione assicura che le autorità regionali dispongano di un'adeguata assistenza tecnica per svolgere il compito di preparazione e attuazione delle azioni.

(Emendamento n. 33)

Articolo 7, paragrafo 2

2. I piani contengono informazioni che consentono di valutare il nesso tra le azioni strutturali e le politiche economiche e sociali dello Stato membro.

2. I piani contengono informazioni che consentono di valutare il nesso tra le azioni strutturali e le politiche economiche, sociali e regionali dello Stato membro.

(Emendamento n. 34)

Articolo 8, paragrafo 1

1. I quadri comunitari di sostegno relativi agli obiettivi nn. da 1 a 5, sono stabiliti, al livello geografico pertinente, d'accordo con lo Stato membro interessato, *nel quadro della compartecipazione* e con decisione della Commissione, in conformità delle procedure stabilite al titolo VIII. Anche la BEI partecipa all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno.

1. I quadri comunitari di sostegno relativi agli obiettivi nn. da 1 a 5, sono stabiliti, nel rispetto della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n..... che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88, al livello geografico pertinente, d'accordo con lo Stato membro interessato e con decisione della Commissione, in conformità delle procedure stabilite al titolo VIII. Anche la BEI partecipa all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 35)

Articolo 8, paragrafo 3, prima del primo trattino, nuovo trattino

- **i requisiti da rispettare per l'accesso alle azioni da realizzare onde assicurare la necessaria trasparenza;**

(Emendamento n. 36)

Articolo 8, paragrafo 3, prima del primo trattino, nuovo trattino

- **un elenco delle procedure seguite per applicare il principio di partnership, sia a livello nazionale che regionale, ai quadri comunitari di sostegno;**

(Emendamento di compromesso n. 158)

Articolo 8, paragrafo 3, primo trattino

- le linee prioritarie adottate per l'azione congiunta dalla Comunità e dello Stato membro interessato in relazione con gli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente, la valutazione ex-ante e *l'incidenza prevista*, nonché elementi relativi alla loro coerenza con le politiche economiche e sociali dello Stato membro;
- le linee prioritarie adottate per l'azione congiunta dalla Comunità e dello Stato membro interessato in relazione con **l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile e con gli obiettivi specifici, ragionevolmente quantificati, se la loro natura lo consente, nel breve e nel medio/lungo periodo a livello macroeconomico e settoriale (particolarmente per il campo d'azione degli obiettivi 1 e 2, la valutazione ex-ante e gli effetti previsti dell'intervento, specie in materia occupazionale e con particolare riferimento ai fattori sociali, economici e finanziari nonché elementi relativi alla loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali dello Stato membro;**

(Emendamento n. 40)

Articolo 8, paragrafo 3, trattino terzo bis (nuovo)

- **la descrizione delle misure adottate per associare le parti sociali alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione delle azioni previste insieme al parere delle parti sociali al momento della loro elaborazione, nonché la valutazione del seguito riservato a tale parere.**

(Emendamenti nn. 41 e 42)

Articolo 8, paragrafo 3, quinto trattino

- le modalità di verifica dell'addizionalità ed una prima valutazione di quest'ultima, anche dal punto di vista della trasparenza dei flussi finanziari in questione;
- le modalità di verifica **del rispetto** dell'addizionalità ed una prima valutazione di quest'ultima, anche dal punto di vista della trasparenza dei flussi finanziari in questione **destinati dallo Stato membro interessato alla regione beneficiaria;**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 43)

Articolo 8, paragrafo 3, sesto trattino

— per gli obiettivi nn. 1, 2 e 5, le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'applicazione del quadro comunitario di sostegno;

— per gli obiettivi nn. 1, 2 e 5, le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità **e delle organizzazioni** competenti in materia ambientale **alla preparazione, all'applicazione e alla valutazione** del quadro comunitario di sostegno;

(Emendamento n. 44)

Articolo 8, paragrafo 3, trattino sesto bis (nuovo)

— **le disposizioni intese a realizzare la partnership a livello nazionale, regionale, locale o altro, specificando il ruolo che i vari partner debbono svolgere in tale contesto;**

(Emendamento n. 45)

Articolo 8, paragrafo 3, trattino sesto ter (nuovo)

— **le disposizioni intese a garantire il corretto svolgimento delle funzioni di controllo ai vari livelli, specificando le funzioni e le responsabilità dei vari organi cui tali poteri di controllo sono affidati;**

(Emendamento n. 46)

Articolo 9, paragrafo 1

1. Allo scopo di garantire *un* impatto economico *effettivo*, le risorse dei Fondi strutturali stanziati in ogni Stato membro per ciascuno degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 *non possono venire adibite al finanziamento delle spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che devono essere realizzate dallo Stato membro in tutti i settori interessati da un obiettivo.*

1. Allo scopo di garantire **il massimo** impatto economico **possibile, alle** risorse dei Fondi strutturali stanziati **agli Stati membri ovvero alle regioni designate agli obiettivi 1, 2 e 5b** di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 **deve corrispondere un ulteriore stanziamento di risorse da parte dello Stato membro interessato, in base ai tassi d'intervento concordati.**

(Emendamento n. 147)

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

2. A tal fine, al momento dell'elaborazione e dell'applicazione dei quadri comunitari di sostegno, la Commissione e lo Stato membro interessato vigilano *a che quest'ultimo mantenga, in tutti i territori in questione, i propri interventi pubblici o assimilabili a finalità strutturale almeno allo stesso livello raggiunto durante il periodo di programmazione precedente, tenendo conto peraltro delle condizioni macroeconomiche in cui si effettuano i finanziamenti, ivi compresa l'attuazione dei programmi di convergenza.*

2. A tal fine, al momento dell'elaborazione e dell'applicazione dei quadri comunitari di sostegno, la Commissione e lo Stato membro interessato vigilano **affinché vi sia un sufficiente incremento dell'intervento pubblico dello Stato membro, che avrà carattere strutturale, nella zona o regione beneficiaria dei Fondi strutturali, pur tenendo presenti le condizioni macroeconomiche dominanti nei quattro Stati membri beneficiari del Fondo di coesione, nonché lo sforzo di investimento prodotto dal corrispondente Stato membro nel precedente periodo di programmazione.**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 48)

Articolo 9, paragrafo 3

3. Per consentire la verifica del principio di addizionalità, lo Stato membro, al momento della presentazione dei piani e periodicamente all'atto dell'applicazione dei quadri comunitari di sostegno, fornisce alla Commissione le informazioni finanziarie opportune.

3. Per consentire la verifica del principio di addizionalità, lo Stato membro, al momento della presentazione dei piani e periodicamente all'atto dell'applicazione dei quadri comunitari di sostegno, fornisce alla Commissione le informazioni finanziarie opportune **ogniqualevolta sia sollecitato in tal senso dalla Commissione.**

(Emendamento n. 49)

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma (nuovo)

Si tiene inoltre conto delle politiche in materia di aiuti nazionali al fine di garantire la complementarità e la trasparenza.

(Emendamento n. 50)

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

1. Salvo accordo contrario con lo Stato membro interessato, la Commissione adotta una decisione che approva un quadro comunitario di sostegno al più tardi entro sei mesi dopo aver ricevuto il o i piani corrispondenti.

1. Salvo accordo contrario con lo Stato membro interessato, la Commissione adotta una decisione che approva un quadro comunitario di sostegno al più tardi entro sei mesi dopo aver ricevuto il o i piani corrispondenti, **senza mancare di tenere in debita considerazione i pareri delle autorità regionali e locali elette nonché le risoluzioni del Parlamento europeo concernenti i territori in questione.**

(Emendamento n. 51)

Articolo 10, paragrafo 1, comma primo bis (nuovo)

Essa informa il Parlamento europeo del seguito riservato al suo parere.

(Emendamento n. 52)

Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le decisioni della Commissione riguardanti i quadri comunitari di sostegno a titolo degli obiettivi 1 e 2 sono trasmesse al Parlamento europeo per parere.

Il parere del Parlamento non interrompe l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno.

La Commissione tiene conto degli orientamenti del Parlamento nel corso dell'attuazione dei quadri comunitari di sostegno nonché in occasione di eventuali adeguamenti e revisioni previsti rispettivamente dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n..... che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 del (regolamento quadro).

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 53)

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

2. La decisione della Commissione relativa al quadro comunitario di sostegno è inviata sotto forma di dichiarazione di intenzione allo Stato membro. Questa dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. La decisione della Commissione relativa al quadro comunitario di sostegno è inviata sotto forma di dichiarazione di intenzione allo Stato membro. Questa dichiarazione è **comunicata al Parlamento, su sua richiesta, ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.**

(Emendamenti nn. 54 e 55)

Articolo 11, paragrafo -1 (nuovo)

-1. Prima del 30 giugno 1993 la Commissione pubblica un Libro verde in cui espone le proprie intenzioni in merito alle iniziative comunitarie da attuare nel quadro dei Fondi strutturali nel corso del periodo 1994-1999. Tale documento fissa il quadro generale che stabilisce le condizioni in base alle quali verranno proposte le iniziative comunitarie nonché le procedure relative alla loro definizione. Il Libro verde costituisce oggetto di una discussione con gli Stati membri, nell'ambito della partnership, con il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e, se possibile, con il Comitato delle regioni.

(Emendamento n. 56)

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

1. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 la Commissione può, di propria iniziativa e in conformità delle procedure stabilite al titolo VIII, *decidere di proporre* agli Stati membri di presentare richieste di contributo per operazioni che rivestono un interesse particolare per la Comunità. Qualsiasi intervento approvato nel quadro della seguente disposizione è presa in considerazione nell'elaborazione o nella revisione del corrispondente quadro comunitario di sostegno.

1. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del **regolamento (CEE) n.... che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88** la Commissione può proporre di propria iniziativa, in conformità delle procedure stabilite al titolo VIII, **e tenendo conto del parere del Parlamento europeo**, agli Stati membri di presentare richieste di contributo per operazioni che rivestono un interesse particolare per la Comunità. Qualsiasi intervento approvato nel quadro della seguente disposizione è presa in considerazione nell'elaborazione o nella revisione del corrispondente quadro comunitario di sostegno.

(Emendamento n. 58)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Se in applicazione del primo comma sono previste azioni d'interesse transnazionale, la Commissione può invitare due o più Stati membri a presentarle domande uniche di contributo, in risposta alle quali essa può approvare la concessione di un contributo unico per tutti gli Stati membri in causa.

Se in applicazione del primo comma sono previste azioni d'interesse transnazionale, la Commissione può invitare due o più Stati membri, **ovvero due o più autorità regionali o locali di Stati membri differenti**, a presentarle domande uniche di contributo, in risposta alle quali essa può approvare la concessione di un contributo unico per tutti gli Stati membri in causa.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 60)

Articolo 11, paragrafo 1, comma secondo ter (nuovo)

La Commissione veglia, laddove le condizioni si prestino, ad associare strettamente le amministrazioni regionali interessate sin dalla fase di proposta dei programmi.

(Emendamento n. 63)

Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'approvazione di interventi sulla base dei precedenti paragrafi comprende una disposizione intesa a garantire il corretto svolgimento dei compiti ai vari livelli, specificando le funzioni e le responsabilità dei vari organi cui tali poteri di controllo sono attribuiti;

(Emendamento n. 64)

Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli interventi attuati tramite un approccio integrato debbono conformarsi alla legislazione e alla politica comunitaria in materia di ambiente;

(Emendamento n. 65)

Articolo 14, paragrafo 2

2. Le richieste comprendono le informazioni necessarie, qualora non siano già incluse nei piani, perché la Commissione possa valutarle, e in particolare una descrizione dell'azione proposta, del suo campo di applicazione, compresa la copertura geografica, e dei suoi obiettivi specifici, compresa una valutazione dei vantaggi socio-economici che se ne possono ricavare a medio termine, tenuto conto delle risorse messe a disposizione, organismi responsabili dell'esecuzione dell'azione e beneficiari, scadenzario e piano di finanziamento proposti, nonché qualsiasi informazione necessaria per verificare la compatibilità dell'azione in questione con la legislazione e le politiche comunitarie.

2. Le richieste comprendono le informazioni necessarie, qualora non siano già incluse nei piani, perché la Commissione possa valutarle, e in particolare una descrizione dell'azione proposta, del suo campo di applicazione, compresa la copertura geografica, e dei suoi obiettivi specifici, compresa una valutazione dei vantaggi socio-economici che se ne possono ricavare a medio termine, tenuto conto delle risorse messe a disposizione, **nonché una valutazione dell'impatto ambientale**, organismi responsabili dell'esecuzione dell'azione e beneficiari, scadenzario e piano di finanziamento proposti, nonché qualsiasi informazione necessaria per verificare la compatibilità dell'azione in questione con la legislazione e le politiche comunitarie.

(Emendamento n. 66)

Articolo 18

La combinazione di prestiti e sovvenzioni previste all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 è determinata con la partecipazione della BEI al momento dell'elaborazione del quadro comunitario di sostegno. A tal fine si tiene conto dell'equilibrio del piano di finanziamento proposto, della partecipazione dei Fondi stabilita secondo l'articolo 17, *nonché* degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

La combinazione di prestiti e sovvenzioni previste all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 è determinata con la partecipazione della BEI al momento dell'elaborazione del quadro comunitario di sostegno. A tal fine si tiene conto dell'equilibrio del piano di finanziamento proposto, della partecipazione dei Fondi stabilita secondo l'articolo 17, degli obiettivi di sviluppo perseguiti, **nonché della misura in cui è possibile attendersi che gli investimenti producano in futuro dei redditi.**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 68)

Articolo 21, paragrafo 1

1. Il pagamento del contributo finanziario è effettuato in conformità degli impegni di bilancio ed è destinato all'autorità o all'organismo designato a tal fine nella richiesta presentata dallo Stato membro interessato entro un termine non superiore a due mesi, *in linea generale*, a decorrere dalla data di arrivo di una domanda ricevibile. Può assumere o la forma di anticipi oppure la forma di pagamenti definitivi che si riferiscono alle spese effettive sostenute. Per le azioni di durata pari o superiore a due anni, i pagamenti si riferiscono alle quote annue degli impegni di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

1. Il contributo finanziario è effettuato in conformità degli impegni di bilancio ed è destinato all'autorità o all'organismo designati a tal fine nella richiesta presentata dallo Stato membro interessato entro un termine non superiore a due mesi a decorrere dalla data di arrivo di una domanda ricevibile. Può assumere o la forma di anticipi oppure la forma di pagamenti definitivi che si riferiscono alle spese effettive sostenute. Per le azioni di durata pari o superiore a due anni, i pagamenti si riferiscono alle quote annue degli impegni di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

(Emendamento n. 69)

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma (nuovo)

Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta l'obbligo di pagamento degli interessi di mora in funzione del ritardo accumulato.

(Emendamento n. 70)

Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma (nuovo)

Ogniqualvolta sia possibile, la Commissione versa gli importi dei pagamenti direttamente ai beneficiari finali o all'autorità regionale o locale più prossima.

(Emendamento n. 72)

Articolo 21, paragrafo 4, primo trattino

— l'autorità o l'organismo designati di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione *una richiesta di pagamento* nei sei mesi successivi alla fine dell'anno in questione o al completamento materiale dell'azione,

— l'autorità o l'organismo designati di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione, nei sei mesi successivi alla fine dell'anno in questione o al completamento materiale dell'azione, **una richiesta di pagamento contenente elementi dettagliati sull'ammissibilità delle spese effettuate, sui beneficiari finali e sui progressi realizzati;**

(Emendamento n. 73)

Articolo 21, paragrafo 4, trattino terzo bis (nuovo)

— **il pagamento è effettuato entro un mese dal ricevimento delle informazioni richieste.**

(Emendamento di compromesso n. 159)

Articolo 21, paragrafo 5

5. Gli Stati membri designano le autorità autorizzate a rilasciare gli attestati di cui ai paragrafi 3 e 4 e si

5. Gli Stati membri designano le autorità autorizzate a rilasciare gli attestati di cui ai paragrafi 3 e 4 e si

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

accertano che i beneficiari ricevano *quanto prima* gli importi degli anticipi e dei pagamenti quanto prima o comunque non oltre 3 mesi, in linea di massima, dalla data in cui le somme stanziare sono state messe a disposizione dallo Stato membro in causa.

accertano che i beneficiari **finali** ricevano gli importi degli anticipi e dei pagamenti quanto prima o comunque non oltre **due** mesi, in linea di massima, dalla data in cui le somme stanziare sono state messe a disposizione dallo Stato membro in causa. **Se il termine di due mesi non viene rispettato, al beneficiario vengono versati dall'autorità responsabile gli interessi per ciascun giorno di ritardo nel pagamento nella misura del tasso di sconto o, in mancanza di questo, del tasso di anticipazione praticato dalla banca centrale dello Stato membro.**

Ogniqualevolta possibile, le autorità regionali e locali vengono designate come organismi intermediari.

(Emendamento n. 79)

Articolo 21, paragrafo 7, secondo comma (nuovo)

La Commissione procede alla definizione e all'armonizzazione delle norme procedurali interne concernenti la materia di cui al presente articolo e le rende pubbliche.

(Emendamento n. 80)

Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e, in particolare, le comunicano una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione istituiti ai fini di una realizzazione efficace delle azioni. Essi informano pure la Commissione circa l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e, in particolare, le comunicano una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione istituiti ai fini di una realizzazione efficace delle azioni. Essi informano pure la Commissione circa l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari. **La Commissione comunica al Parlamento europeo le informazioni di cui al presente comma.**

(Emendamento n. 81)

Articolo 23, paragrafo 1, terzo comma

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le relazioni nazionali appropriate, concernenti il controllo delle misure previste dai programmi o dalle azioni in questione.

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione **e dei membri del Parlamento europeo dello Stato membro interessato** tutte le relazioni nazionali appropriate, concernenti il controllo delle misure previste dai programmi o dalle azioni in questione.

(Emendamento n. 82)

Articolo 23, paragrafo 1, quarto comma

Non appena entrato in vigore il presente regolamento, la Commissione adotta modalità dettagliate di applicazione del presente regolamento, secondo le procedure di cui al capitolo VIII.

Non appena entrato in vigore il presente regolamento, la Commissione adotta modalità dettagliate di applicazione del presente regolamento, secondo le procedure di cui al capitolo VIII **e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti.**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 83)

Articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione a *eventuali* controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario nel quadro della *compartecipazione*. Possono partecipare ai controlli funzionari o agenti dello Stato membro.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della richiesta di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione *possono partecipare* a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede.

Prima di effettuare un controllo in loco la Commissione informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione a controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario nel quadro della **partnership**. Possono partecipare ai controlli funzionari o agenti dello Stato membro.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della richiesta di pagamento. A questi controlli è **opportuno partecipino** funzionari o agenti della Commissione, **che** devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede.

(Emendamento n. 84)

Articolo 23, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo una relazione dettagliata sulle misure adottate e sui controlli svolti, conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti.

(Emendamento n. 85)

*Articolo 23 bis (nuovo)***Articolo 23 bis**

I Fondi possono contribuire, al di fuori dei quadri comunitari di sostegno, entro un massimale pari allo 0,3% della loro dotazione annua, al finanziamento dell'allestimento delle misure di accompagnamento nonché della valutazione e del controllo dettagliati di azioni finanziate dai Fondi e attuate dalla Commissione su propria iniziativa.

(Emendamento n. 86)

Articolo 24, paragrafo -1 (nuovo)

-1. La Commissione controlla regolarmente il buon svolgimento delle azioni finanziate dalla Comunità e interviene nei casi di gravi ritardi ingiustificati, tra l'altro mediante il disimpegno degli stanziamenti autorizzati e/o il rimborso degli importi già pagati.

(Emendamento n. 87)

Articolo 24, paragrafo 2

2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o *una*

2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo o **esigere il rimborso**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

misura se l'esame conferma l'esistenza di una irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

per l'azione o una misura se l'esame conferma l'esistenza di una irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

(Emendamenti nn. 88 e 89)

Articolo 25, paragrafo 1

1. Nel quadro della *compartecipazione* la Commissione e gli Stati membri assicurano una sorveglianza efficace dell'attuazione del contributo dei Fondi a livello di quadro comunitario di sostegno e di azioni specifiche (programmi, ecc.). Questa sorveglianza è attuata per mezzo di relazioni elaborate secondo procedure adottate di comune accordo, di controlli per sondaggio e di comitati costituiti a tale fine.

1. Nel quadro della **partnership** la Commissione, gli Stati membri e **le parti sociali** assicurano una sorveglianza efficace dell'attuazione del contributo dei Fondi a livello di quadro comunitario di sostegno e di azioni specifiche (programmi, ecc.). Questa sorveglianza è attuata per mezzo di relazioni elaborate secondo procedure adottate di comune accordo, di controlli per sondaggio **da parte della Commissione e degli Stati membri** e di comitati costituiti a tale fine **laddove la sorveglianza e la valutazione da effettuare dovrebbero essere commisurate all'entità delle risorse impegnate.**

(Emendamento n. 90)

Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione inoltra ai comitati di cui al titolo VIII, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sui progressi compiuti in sede di attuazione del contributo di ciascun Fondo, con specifico riferimento all'utilizzo degli stanziamenti in linea con le indicazioni fornite nei quadri comunitari di sostegno. Ciascuna di dette relazioni oltre che i pareri dei comitati sono trasmessi per conoscenza al Parlamento europeo.

(Emendamenti nn. 93 e 92)

Articolo 25, paragrafo 2, parte introduttiva

2. La sorveglianza è assicurata per mezzo di indicatori fisici e finanziari definiti nella decisione della Commissione che approva le azioni in questione. Questi indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'azione in questione, ai suoi obiettivi e alla forma dell'intervento. Detti indicatori sono strutturati in modo da indicare, per le azioni in questione:

2. La sorveglianza è assicurata per mezzo di indicatori fisici e finanziari definiti nella decisione della Commissione che approva le azioni in questione. Questi indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'azione in questione, ai suoi obiettivi e alla forma dell'intervento. **Essi sono sufficientemente diversificati sul piano qualitativo onde fornire informazioni precise sugli indicatori di benessere quali l'evoluzione delle infrastrutture di base, la sanità, la vita sociale, il livello di istruzione e di formazione, la qualità di vita della popolazione e l'ambiente.** Detti indicatori sono strutturati in modo da indicare, per le azioni in questione:

(Emendamento n. 94)

Articolo 25, paragrafo 2, nuovo trattino, prima del primo trattino

— **gli obiettivi da raggiungere entro una determinata scadenza;**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 95)

Articolo 25, paragrafo 2, trattino secondo bis (nuovo)

- **la conformità con le disposizioni e le politiche di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n..... che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88.**

(Emendamento n. 96)

Articolo 25, paragrafo 2, secondo comma (nuovo)

La sorveglianza può essere assicurata anche in relazione all'andamento di progetti individuali, nell'ambito di programmi operativi. A tale scopo, tutta la documentazione necessaria è messa a disposizione del segretariato dei comitati di cui al paragrafo 1.

(Emendamento di compromesso n. 160)

Articolo 25, paragrafo 3

3. I comitati di sorveglianza sono creati, nel quadro della compartecipazione, in base ad un accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

3. I comitati di sorveglianza sono creati, nel quadro della compartecipazione, in base ad un accordo tra lo Stato membro **o le autorità regionali e locali interessati** e la Commissione **e sono composti anche di rappresentanti delle parti sociali.**

I membri del Parlamento europeo hanno il diritto, su loro richiesta, di partecipare a qualunque riunione dei Comitati di sorveglianza nel loro Stato membro e di essere pienamente informati in merito ai lavori effettuati nel corso delle riunioni.

La Commissione ed, *eventualmente*, la BEI *possono* essere rappresentate nell'ambito di questi Comitati.

La Commissione e la BEI **sono** rappresentate, **eventualmente da funzionari di ruolo**, nell'ambito di questi Comitati.

(Emendamento n. 100)

Articolo 25, paragrafo 4, primo comma

4. Per qualsiasi azione pluriennale, l'autorità a tal fine designata dallo Stato membro invia alla Commissione, nei sei mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, relazioni sui progressi realizzati. Inoltre deve essere inviata una relazione finale alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'azione.

4. Per qualsiasi azione pluriennale, l'autorità a tal fine designata dallo Stato membro invia alla Commissione, nei sei mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, relazioni sui progressi realizzati. Inoltre deve essere inviata una relazione finale alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'azione, **che la comunica al Parlamento europeo, dietro sua richiesta, entro una scadenza non superiore a due mesi.**

(Emendamento n. 101)

Articolo 25, paragrafo 4, comma secondo bis (nuovo)

Le relazioni finali di cui sopra sono trasmesse al Parlamento europeo, su sua richiesta.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 103)

Articolo 25, paragrafo 5

5. Il comitato di sorveglianza adegua, se necessario, senza modificare l'importo totale del contributo comunitario concesso e nel rispetto di limiti armonizzati per singolo obiettivo — limiti da concordare nell'ambito della *compartecipazione* — le modalità di concessione del contributo finanziario inizialmente approvate, nonché il piano di finanziamento previsto. Le altre modifiche occorrenti che oltrepassino i limiti sopracitati vengono decise dalla Commissione previo parere del comitato di sorveglianza.

5. Il comitato di sorveglianza adegua, se necessario, senza modificare l'importo totale del contributo comunitario concesso e nel rispetto di limiti armonizzati per singolo obiettivo — limiti da concordare nell'ambito della **partnership** — le modalità di concessione del contributo finanziario inizialmente approvate, nonché il piano di finanziamento previsto. Le altre modifiche occorrenti che oltrepassino i limiti sopracitati vengono decise dalla Commissione previo parere del comitato di sorveglianza **e trasmesse al Parlamento europeo, su sua richiesta, corredate del parere del comitato di sorveglianza.**

(Emendamento n. 104)

Articolo 25, paragrafo 7

7. Qualora il presente regolamento od i regolamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2052/88 dispongano che la Commissione stabilisce modalità particolareggiate di applicazione, le esatte modalità adottate vengono notificate agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

7. Qualora il presente regolamento od i regolamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2052/88 dispongano che la Commissione stabilisce modalità particolareggiate di applicazione, le esatte modalità adottate vengono notificate agli Stati membri e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, **dopo essere state comunicate, su sua richiesta, al Parlamento europeo.**

(Emendamento n. 105)

Articolo 25, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. I comitati di sorveglianza presentano inoltre alla Commissione un parere obbligatorio sulle decisioni di concessione di contributi per progetti individuali nell'ambito di programmi operativi, come pure sulle decisioni di riallocazione dei finanziamenti, in caso di impossibilità di finanziare singoli progetti individuali. Il parere del comitato di sorveglianza verte sulla conformità agli obiettivi del programma e sulla regolarità della procedura decisionale, in rapporto alla legislazione comunitaria e nazionale.

(Emendamenti nn. 106 e 107)

Articolo 26, paragrafo 1

1. La valutazione compete *in primo luogo* agli Stati membri e rientra nell'ambito della *compartecipazione*. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono, eventualmente, il contributo necessario affinché questa valutazione possa essere realizzata nel modo più efficace. La valutazione utilizza in questo contesto i vari elementi che può fornire il sistema di sorveglianza per valutare l'impatto socioeconomico delle azioni, *eventualmente* in stretta collaborazione con i comitati di sorveglianza.

1. La valutazione compete agli Stati membri **e alla Commissione** e rientra nell'ambito della **partnership**. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono, eventualmente, il contributo necessario affinché questa valutazione possa essere realizzata nel modo più efficace. La valutazione utilizza in questo contesto i vari elementi che può fornire il sistema di sorveglianza per valutare l'impatto socioeconomico delle azioni, in stretta collaborazione con i comitati di sorveglianza.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 108)

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma, trattino terzo bis (nuovo)

- **l'impatto nell'ambito dell'attuazione dei programmi di convergenza economica.**

(Emendamento n. 109)

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma, trattino terzo ter (nuovo)

- **la loro coerenza con le disposizioni e le politiche di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n..... che modifica il regolamento n. 2052/88.**

(Emendamento n. 111)

Articolo 26, paragrafo 5

5. I risultati della valutazione sono presentati al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale nel quadro della relazione annua e della relazione *triennale* previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

5. I risultati della valutazione sono presentati al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale nel quadro della relazione annua e della relazione **biennale** previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

(Emendamento n. 112)

*Articolo 26 bis (nuovo)***Articolo 26 bis**

A norma dell'articolo 5 del trattato CEE, le istituzioni comunitarie e gli Stati membri sono tenuti a cooperare onde garantire l'esercizio dei relativi poteri di controllo, monitoraggio e valutazione dell'impiego dei contributi finanziari dei fondi. In particolare, la Commissione garantisce che l'autorità di bilancio abbia accesso e possa disporre di tutti i dati attinenti all'esercizio dei suoi poteri di controllo, monitoraggio e valutazione dell'impiego fatto dei contributi finanziari dei Fondi.

(Emendamento di compromesso n. 161)

Articolo 27, primi tre commi

In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è istituito presso la Commissione un Comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante che non partecipa al voto. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato dei lavori del Comitato.

In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è istituito presso la Commissione un Comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, composto da rappresentanti degli Stati membri, **tra i quali obbligatoriamente rappresentanti eletti di autorità locali e regionali designati da tali autorità o da loro associazioni e rappresentanti delle parti sociali a livello nazionale e comunitario** e presieduto da un rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante che non partecipa al voto. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato dei lavori del Comitato e **può nominare un rappresentante che non partecipa al voto.**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro **o autorità regionale e locale** ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

(Emendamento n. 116)

Articolo 27, comma quinto bis (nuovo)

I pareri previsti al precedente comma sono trasmessi al Parlamento europeo sin dall'adozione da parte del comitato.

(Emendamento n. 117)

Articolo 27, sesto comma

I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 28 e 29.

I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 28 e 29 **e trasmessi al Parlamento europeo, su sua richiesta.**

(Emendamento n. 119)

Articolo 28, quarto comma

Il comitato esprime un parere sui progetti di decisioni della Commissione *sugli orientamenti per l'azione a titolo degli obiettivi nn. 3 e 4*, sui quadri comunitari di sostegno a titolo di *questi stessi obiettivi* nonché sui quadri comunitari di sostegno a titolo degli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b), quando si tratti di questioni concernenti il sostegno del Fondo sociale europeo.

Il comitato esprime un parere sui progetti di decisioni della Commissione sui quadri comunitari di sostegno a titolo **degli obiettivi nn. 3 e 4** nonché sui quadri comunitari di sostegno a titolo degli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b), quando si tratti di questioni concernenti il sostegno del Fondo sociale europeo.

(Emendamento n. 120)

Articolo 28, sesto comma

I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 27 e 29.

I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 27 e 29 **e trasmessi al Parlamento europeo, su sua richiesta.**

(Emendamento n. 121)

Articolo 29, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto comma

1. In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è istituito presso la Commissione un comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante che non partecipa al voto.

1. In applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è istituito presso la Commissione un comitato **consultivo** per le strutture agricole e lo sviluppo rurale composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. **Il Parlamento europeo viene regolarmente informato in merito ai lavori del comitato.** La BEI designa un rappresentante che non partecipa al voto.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione d'urgenza della questione in esame. *Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.*

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal Comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tale caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.

(Emendamento n. 124)

Articolo 29, paragrafo 1, ottavo comma

I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 27 e 28 e al paragrafo 2 del presente articolo.

I pareri del comitato sono comunicati ai comitati di cui agli articoli 27 e 28 e al paragrafo 2 del presente articolo e **trasmessi al Parlamento europeo, su sua richiesta.**

(Emendamento n. 125)

Articolo 30, paragrafo 1, comma secondo bis (nuovo)

I pareri dei comitati sono trasmessi al Parlamento europeo su sua richiesta.

(Emendamento n. 126)

Articolo 31, paragrafo 1, trattini quinto bis e ter (nuovi)

- **il modo in cui si è tenuto conto della protezione dell'ambiente nell'attuazione dei Fondi strutturali;**
- **le modalità di applicazione concreta del principio della partnership;**

(Emendamento n. 127)

Articolo 31, paragrafo 1, trattini quinto quater e quinquies (nuovi)

- **i risultati dei controlli effettuati (su documenti giustificativi e in loco) con indicazione del numero ed importo delle irregolarità riscontrate e comunicate dagli Stati membri nonché dello stato dei recuperi e dei casi di costituzione in giudizio presso tribunali nazionali.**

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione d'urgenza della questione in esame, **se del caso procedendo a votazione.**

Il parere è iscritto a verbale. Inoltre ogni Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere espresso dal Comitato ed informa quest'ultimo del modo in cui ha tenuto conto di detto parere.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- una valutazione dei comitati di sorveglianza dell'efficacia delle azioni finanziate.

(Emendamento n. 128)

Articolo 31, paragrafo 1, trattino quinto sexies (nuovo)

- un bilancio della gestione delle iniziative comunitarie e del contributo fornito dalle stesse al raggiungimento degli obiettivi di coesione economica e sociale;

(Emendamento n. 129)

Articolo 31, paragrafo 1, trattino quinto septies (nuovo)

- un'analisi del seguito dato alle raccomandazioni ed alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo nel parere da esso redatto sulla relazione annua relativa all'anno precedente.

(Emendamento n. 130)

Articolo 31, paragrafo 3, parte introduttiva

La relazione *triennale* di cui all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88 comprenderà, tra l'altro:

La relazione **biennale** di cui all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88 comprenderà, tra l'altro:

(Emendamento n. 131)

Articolo 31, paragrafo 3, primo trattino

- un bilancio dei progressi compiuti verso la coesione economica e sociale;

- un bilancio dei progressi compiuti verso la coesione economica e sociale **e la convergenza**;

(Emendamento n. 132)

Articolo 32, paragrafo 1

1. Gli Stati membri curano che i piani di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ricevano una pubblicità adeguata prima di essere sottoposti alla Commissione.

1. Gli Stati membri curano che i piani di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ricevano una pubblicità adeguata prima di essere sottoposti alla Commissione **per un periodo sufficientemente lungo da garantire l'attiva partecipazione degli operatori in loco. Nei piani sono specificate le misure adottate onde garantire tale pubblicità.**

Gli Stati membri e la Commissione vigilano affinché i piani di sviluppo, i quadri comunitari di sostegno e i programmi operativi nonché la documentazione relativa ai progetti siano accessibili al pubblico in base alle modalità previste dalla direttiva 90/313/CEE

(Emendamento di compromesso n. 162 ed emendamento n. 137)

Articolo 32, paragrafo 2, primo comma

2. L'organismo responsabile dell'attuazione di un'azione che beneficia di un contributo finanziario della Comunità vigila affinché *essa costituisca* oggetto di una pubblicità adeguata, in modo da:

2. L'organismo responsabile dell'attuazione di un'azione che beneficia di un contributo finanziario della Comunità vigila affinché **le azioni costituiscano** oggetto di una pubblicità adeguata, **in particolare nel caso delle iniziative comunitarie di cui all'articolo 11**, in modo da:

Martedì 22 giugno 1993

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
— sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte dall'azione;	— fornire informazioni al fine di sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali in merito all'azione indicando gli obiettivi e i criteri di ammissibilità applicabili;
— sensibilizzare l'opinione pubblica al ruolo svolto dalla Comunità in relazione con l'azione.	— sensibilizzare l'opinione pubblica al ruolo svolto dalla Comunità in relazione con l'azione e al livello d'intervento comunitario in un programma o progetto; a tal fine, durante l'esecuzione e a conclusione della stessa, l'organismo responsabile rende di dominio pubblico l'identità dei beneficiari e degli organismi che beneficiano di un sostegno, gli importi versati e le attività cofinanziate.

(Emendamento n. 138)

Articolo 33, paragrafo 1 (nuovo)

1. I riferimenti allo strumento finanziario di coesione contenuti nel presente regolamento saranno attribuiti al Fondo di coesione quando quest'ultimo entrerà in vigore.

(Emendamento n. 139)

Articolo 33, paragrafo 5

5. Le quote degli stanziamenti impegnati ai fini della concessione di contributi per i progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1989 nell'ambito dei fondi strutturali, per le quali non sia stata presentata alla Commissione domanda di pagamento definitivo prima del 31 dicembre 1994, sono automaticamente sbloccate dalla Commissione stessa entro il 30 giugno 1995 al più tardi.

5. Le quote degli stanziamenti impegnati ai fini della concessione di contributi per i progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1989 nell'ambito dei fondi strutturali, per le quali non sia stata presentata alla Commissione domanda di pagamento definitivo prima del 31 dicembre 1994, sono automaticamente sbloccate dalla Commissione stessa entro il 30 giugno 1995 al più tardi, **salva restando la piena possibilità di stabilire la responsabilità per i rimborsi dovuti e le altre misure necessarie per tutelare gli interessi della Comunità secondo le norme e le disposizioni vigenti.**

(Emendamento n. 142)

*Articolo 33 bis (nuovo)***Articolo 33 bis****Clausola di revisione**

Su proposta della Commissione, il Consiglio e il Parlamento procedono al riesame del presente regolamento entro il 30 giugno 1998.

Il Consiglio decide in merito alla proposta in conformità della procedura di cui all'articolo 130 D del Trattato.

Se nel frattempo la composizione della Comunità dovesse mutare ai sensi dell'articolo 237 del Trattato, la Commissione presenterà una proposta di modifica al presente regolamento sulla quale Consiglio e Parlamento si pronunceranno in conformità della procedura indicata al comma precedente.

Martedì 22 giugno 1993

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93)0067/2 — SYN 455) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 130 E e 153 del trattato CEE (C3-0183/93),
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0190/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;
 3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 118, del 28.4.1993, pag. 40.

c) A3-0191/93 **I

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(93)0124/2 — C3-0178/93 — SYN 457)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

Considerando 1 bis (nuovo)

1 bis) considerando che nel programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno

(*) G.U. n. C 131 dell'11.5.1993, pag. 6.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

sviluppo sostenibile ⁽¹⁾ il termine «sostenibile» sta a indicare una politica e una strategia volte ad assicurare uno sviluppo economico e sociale a lungo termine, senza ipotecare le risorse necessarie alle generazioni attuali e future;

⁽¹⁾ G.U. n. C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

(Emendamento n. 2)

Considerando 1 ter (nuovo)

1 ter) considerando che la coesione economica e sociale, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, deve migliorare il benessere dell'insieme dei cittadini, in particolare dei più svantaggiati, e basarsi sullo sviluppo endogeno delle regioni, che non può avvenire in mancanza di un'utilizzazione giudiziosa delle risorse naturali sia umane che ambientali;

(Emendamento n. 3)

Considerando 1 quater (nuovo)

1 quater) considerando la direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia ambientale ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ G.U. n. L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

(Emendamento n. 32)

Considerando 1 quinquies (nuovo)

1 quinquies) considerando che una vita culturale dinamica è un fattore essenziale per la riuscita dello sviluppo economico di una regione;

(Emendamento n. 4)

Considerando 2

2) considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede l'estensione del campo d'intervento del FESR, nelle regioni dell'obiettivo n. 1, agli investimenti per l'istruzione e la sanità; che è altresì opportuno precisare il contributo del FESR alla creazione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, nonché alla creazione di condizioni ambientali più favorevoli alla realizzazione, in particolare nelle regioni dell'obiettivo n. 1, di programmi quadro pluriennali nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico; che a norma dell'articolo 7 del regola-

2) considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede l'estensione del campo d'intervento del FESR, nelle regioni dell'obiettivo n. 1, agli investimenti per l'istruzione; che è altresì opportuno precisare il contributo del FESR alla creazione e allo sviluppo di reti regionali per il trasporto, l'energia e le telecomunicazioni migliorando, in particolare nelle regioni dell'obiettivo n. 1, la qualità dell'ambiente nonché applicando programmi quadro pluriennali nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico; che a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n.... che istituisce lo strumento finanziario di coesione, nessun elemento

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

mento (CEE) n.... che istituisce lo strumento finanziario di coesione, nessun elemento di spesa può contemporaneamente beneficiare di un aiuto di tale strumento e di un aiuto del FESR;

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

di spesa può contemporaneamente beneficiare di un aiuto di tale strumento e di un aiuto del FESR;

(Emendamento n. 5)

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) considerando che gli interventi del FESR per la creazione e lo sviluppo delle reti transeuropee e per la creazione di un contesto più favorevole all'applicazione dei programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico non devono pregiudicare l'accesso delle regioni beneficiarie ad altre fonti di finanziamento comunitario destinato specificamente a questi due settori;

(Emendamento n. 6)

Considerando 2 ter (nuovo)

2 ter) considerando che le azioni afferenti alla ricerca e allo sviluppo e all'innovazione nelle regioni di cui all'obiettivo n. 2 totalizzano il 9,3% dell'assistenza fornita dai Fondi strutturali mentre le regioni dell'obiettivo n. 1 raggiungono appena il 3,6%;

(Emendamento n. 7)

Articolo 1, parte introduttiva

Nell'ambito della missione affidatagli a norma dell'articolo 130 C del trattato, il FESR partecipa, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88 al finanziamento:

Nell'ambito della missione affidatagli a norma dell'articolo 130 C del trattato il FESR partecipa, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88, **in ordine al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile delle regioni basato sulla promozione delle risorse endogene**, al finanziamento:

(Emendamento n. 8)

Articolo 1, lettera b), primo trattino

— ~~quanto~~ riguarda le regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, quelle che contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni, nonché quelle che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia;

— per quanto riguarda le regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, quelle che contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni, nonché quelle che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee e regionali nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia;

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 42)

Articolo 1, lettera b), secondo trattino

- | | |
|--|--|
| <p>— per quanto riguarda le regioni o zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 2, quelle che interessano la sistemazione di compresori industriali in declino, ivi comprese le comunità urbane, e quelle il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche,</p> | <p>— per quanto riguarda le regioni o zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 2, quelle che interessano la sistemazione di compresori industriali in declino, ivi comprese le comunità urbane, e quelle il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche, funzionali al rafforzamento del potenziale o dello sviluppo economico e all'adeguamento strutturale delle regioni interessate;</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 9)

Articolo 1, lettera c), terzo trattino

- | | |
|---|--|
| <p>— il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al mercato dei capitali, soprattutto attraverso la concessione di garanzie e l'assunzione di partecipazioni;</p> | <p>— il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al mercato dei capitali, soprattutto attraverso la concessione di garanzie, l'assunzione di partecipazioni e gli abbuoni di interesse;</p> |
|---|--|

(Emendamento n. 33)

Articolo 1, punto d) bis (nuovo)

d bis) in tutte le regioni interessate dal FESR, di infrastrutture e iniziative volte a migliorare e sviluppare il loro dinamismo culturale;

(Emendamento n. 11)

Articolo 1, lettera e)

- | | |
|--|--|
| <p>e) di azioni nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, <i>comprese quelle che contribuiscono alla realizzazione dei pertinenti programmi quadro pluriennali, escluse tuttavia le misure connesse al funzionamento del mercato del lavoro e allo sviluppo delle risorse umane;</i></p> | <p>e) di azioni volte ad allineare le capacità delle regioni nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, ivi compreso in termini di risorse umane, facilitando in particolare la partecipazione di queste alla realizzazione di pertinenti programmi quadro pluriennali;</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 13)

Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

Detti piani sono di norma previsti per sei anni e possono essere aggiornati annualmente.

Detti piani sono di norma previsti per sei anni e possono essere aggiornati annualmente. **I dati relativi al quinto e al sesto anno possono essere forniti a titolo indicativo.**

(Emendamento n. 14)

Articolo 2, paragrafo 5

5. Gli Stati membri, nel presentare le domande al FESR, vigilano affinché una parte sufficiente sia asse-

5. Gli Stati membri, nel presentare le domande al FESR, vigilano affinché **vi sia un ricorso equilibrato alle**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

gnata agli investimenti nell'industria, nell'artigianato e nei servizi, in particolare mediante il cofinanziamento di regimi d'aiuto.

diverse forme d'intervento, curando che una parte sufficiente sia assegnata agli investimenti nell'industria, nell'artigianato, **nel commercio, nella distribuzione e in generale nei servizi di mercato, nella salvaguardia e nel miglioramento dell'ambiente, in special modo qualora favoriscano l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro**, in particolare mediante il cofinanziamento di regimi di aiuto.

(Emendamenti nn. 15 e 35)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

2. I programmi possono essere intrapresi per iniziativa degli Stati membri o per iniziativa della Commissione di concerto con lo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2052/88.

2. I programmi possono essere intrapresi per iniziativa degli Stati membri o per iniziativa della Commissione **o del Parlamento europeo** di concerto con lo Stato membro interessato **e in conformità del principio dell'associazione delle parti sociali e delle autorità regionali e locali** conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2052/88.

(Emendamento n. 16)

Articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, parte introduttiva

L'iniziativa della Commissione, nell'ambito delle missioni assegnate al FESR dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88 tende:

L'iniziativa della Commissione, nell'ambito delle missioni assegnate al FESR dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88, **vale a dire il sostegno agli obiettivi nn. 1 e 2 e la partecipazione alle azioni derivanti dall'obiettivo n. 5 b), è limitata alle regioni che rientrano nel campo dei suddetti obiettivi e tende:**

(Emendamento n. 17)

Articolo 5, lettera b bis) (nuova)

b bis) per gli investimenti nel settore dell'istruzione di cui alla lettera d) dell'articolo 1:

- **analisi delle carenze in tali settori nella zona e loro ripercussioni sull'adeguamento strutturale,**
- **studio dei costi e della fattibilità del progetto.**

(Emendamento n. 18)

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

2. Le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione conclusa, d'intesa con lo Stato membro interessato, tra la Commissione e l'intermediario in questione.

2. Le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione conclusa, d'intesa con lo Stato membro interessato, tra la Commissione e l'intermediario in questione. **Tale convenzione tiene conto delle condizioni normali di remunerazione degli intermediari finanziari sul mercato.**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 19)

Articolo 6, paragrafo 3

3. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2052/88, le sovvenzioni globali possono formare oggetto di un'iniziativa degli Stati membri o di un'iniziativa della Commissione decisa con l'accordo dello Stato membro interessato. Per l'iniziativa della Commissione valgono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma, del presente regolamento.

3. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2052/88, le sovvenzioni globali possono formare oggetto di un'iniziativa **delle regioni**, degli Stati membri o di un'iniziativa della Commissione decisa con l'accordo dello Stato membro interessato. Per l'iniziativa della Commissione valgono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma, del presente regolamento

(Emendamento n. 20)

Articolo 7, paragrafo 1

1. Entro i limiti *dello 0,5% della propria dotazione annuale*, il FESR può finanziare le misure preparatorie, d'accompagnamento e di valutazione necessarie per l'attuazione del presente regolamento, eseguite dalla Commissione o da esperti operanti all'esterno di essa. Si tratta soprattutto di studi, compresi quelli di carattere generale relativi all'azione regionale della Comunità, e di azioni di assistenza tecnica o d'informazione, tra cui in particolare azioni di informazione degli agenti di sviluppo locali e regionali.

1. Entro i limiti **degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio**, il FESR può finanziare le misure preparatorie, d'accompagnamento e di valutazione necessarie per l'attuazione del presente regolamento, eseguite dalla Commissione o da esperti operanti all'esterno di essa. Si tratta soprattutto di studi, compresi quelli di carattere generale relativi all'azione regionale della Comunità, e di azioni di assistenza tecnica o d'informazione, tra cui in particolare azioni di informazione degli agenti di sviluppo locali e regionali.

(Emendamento n. 21)

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

1. La Commissione predispone, secondo le procedure del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4253/88, a intervalli di tre anni, una relazione periodica sulla situazione e l'evoluzione socioeconomica delle regioni della Comunità, *dalla quale emergano anche con evidenza* gli effetti *macroeconomici* dell'azione comunitaria a livello regionale. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni pertinenti che le consentano di procedere all'analisi d'insieme delle regioni comunitarie, basandosi su statistiche quanto più possibile comparabili e aggiornate. Tale relazione deve inoltre permettere la valutazione dell'incidenza regionale delle altre politiche comunitarie.

1. La Commissione predispone, secondo le procedure del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4253/88, a intervalli di tre anni, una relazione periodica sulla situazione e l'evoluzione socioeconomica **e ambientale** delle regioni della Comunità, **elaborata sulla base di indicatori socioeconomici, ambientali e culturali, relativi alla sanità e all'istruzione, per sottolineare** gli effetti dell'azione comunitaria a livello regionale. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni pertinenti che le consentano di procedere all'analisi d'insieme delle regioni comunitarie, basandosi su statistiche quanto più possibile comparabili e aggiornate. Tale relazione deve inoltre permettere la valutazione dell'incidenza regionale delle altre politiche comunitarie.

In tale relazione sono fornite informazioni specifiche e individualizzate sulla gestione delle iniziative comunitarie e si comunica quale peso è stato dato alle osservazioni espresse dal Parlamento europeo nel parere conforme necessario per l'approvazione.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 22)

Articolo 8, paragrafo 2

2. Tale relazione costituirà una base per formulare gli orientamenti che informeranno la politica regionale comunitaria. Questi saranno seguiti dalla Commissione nelle varie tappe della programmazione, soprattutto per definire i quadri comunitari di sostegno e per gli interventi del FESR. Tali orientamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblicati per informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Tale relazione costituirà una base per formulare gli orientamenti che informeranno la politica regionale comunitaria. Questi saranno seguiti dalla Commissione nelle varie tappe della programmazione, soprattutto per definire e **adeguare** i quadri comunitari di sostegno e per gli interventi del FESR. Tali orientamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblicati per informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(Emendamento n. 23)

Articolo 9

L'azione regionale della Comunità è condotta in stretta collaborazione fra la Commissione, lo Stato membro e *le autorità ed organismi competenti, comprese le parti economiche e sociali, designati dal medesimo Stato membro* conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88, per l'attuazione delle azioni a livello regionale.

L'azione regionale della Comunità è condotta in stretta collaborazione tra la Commissione, lo Stato membro e **le idonee autorità locali e/o regionali, le parti sociali a livello regionale o locale** conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88, per l'attuazione delle azioni a livello regionale.

(Emendamento n. 24)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), parte introduttiva e primo trattino

a) di studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di individuare:

- le conseguenze spaziali delle misure progettate dalle autorità nazionali, soprattutto per quanto riguarda le grandi infrastrutture, allorché gli effetti di queste ultime vadano oltre il contesto nazionale,

a) di studi intrapresi su iniziativa della Commissione e **in concertazione permanente con il Parlamento europeo**, volti a individuare:

- le conseguenze spaziali e **a lungo termine** delle misure progettate dalle autorità nazionali, soprattutto per quanto riguarda le grandi infrastrutture, allorché gli effetti di queste ultime vadano oltre il contesto nazionale, **in ordine a un'utilizzazione razionale dello spazio comunitario;**

(Emendamento n. 25)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), trattino secondo bis (nuovo)

- **le conseguenze delle politiche comunitarie sulle disparità regionali,**

(Emendamento n. 26)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), trattino terzo bis (nuovo)

- **le misure che possono contribuire specificamente all'inserimento della donna nella vita economica nelle regioni di cui agli obiettivi nn. 1 e 5b,**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 27)

*Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), parte introduttiva*b) di progetti *pilota* che:

b) di progetti che:

(Emendamento n. 28)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) secondo trattino

— favoriscano sia lo scambio di esperienze e la cooperazione in materia di sviluppo tra regioni comunitarie, sia azioni innovatrici.

— favoriscano sia lo scambio di esperienze e la cooperazione in materia di sviluppo tra regioni e comuni della Comunità, sia azioni innovatrici **nell'ambito dello sviluppo locale.**

(Emendamento n. 29)

*Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) bis (nuova)**b bis) di progetti dimostrativi che*

- favoriscano l'integrazione equilibrata delle aree urbane nel territorio comunitario;
- sviluppino azioni innovatrici nella gestione dell'ambiente urbano;
- favoriscano misure di sviluppo locale volte a combattere l'emarginazione sociale.

(Emendamento n. 30)

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Parimenti, su iniziativa della Commissione, possono essere sottoposte al Parlamento europeo questioni relative allo sviluppo regionale su scala comunitaria. Il Parlamento può formulare un parere che, eventualmente, servirà di base alla Commissione per raccomandazioni destinate agli Stati membri.

(Emendamento n. 31)

Articolo 11

Nei casi appropriati e secondo le procedure proprie di ciascuna politica, gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elementi relativi all'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Secondo le procedure proprie di ciascuna politica, gli Stati membri forniscono alla Commissione e **mettono a disposizione del Parlamento europeo** gli elementi relativi all'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88.

(Emendamento n. 34)

*Articolo 12 bis (nuovo)***Articolo 12 bis****Clausola di revisione**

Su proposta della Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo procedono al riesame del presente regolamento entro il 30 giugno 1998.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Il Consiglio agisce in merito alla proposta in base alla procedura stabilita all'articolo 130 D del Trattato.

Se, durante questo periodo, la composizione della Comunità viene modificata a norma dell'articolo 237 del Trattato, la Commissione presenta un emendamento al presente regolamento e il Consiglio e il Parlamento procedono in conformità della procedura indicata nel paragrafo precedente.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88, del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93) 0124/2 — SYN 457) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 E del trattato CEE (C3-0178/93),
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali, nonché i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per i diritti della donna (A3-0191/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 131 dell'11.5.1993, pag. 6.

Martedì 22 giugno 1993

d) A3-0184/93 *

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (COM(93)0124/def. 2 — C3-0180/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche ⁽¹⁾:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento n. 1)	
<i>Sesto considerando</i>	
considerando che è opportuno riesaminare, in base all'esperienza acquisita, l'elenco delle misure ammissibili per gli obiettivi n. 1 e 5b, potenziando in particolare quelle volte alla promozione dei prodotti locali, alla prevenzione delle calamità naturali, alla ristrutturazione dei villaggi, nonché alla protezione e alla conservazione del patrimonio rurale,	considerando che è opportuno riesaminare, in base all'esperienza acquisita, l'elenco delle misure ammissibili per gli obiettivi n. 1 e 5b e tenendo conto della necessità di fondare lo sviluppo rurale anche sulle attività non agricole e sulle attività plurime degli agricoltori, per invertire la tendenza alla devitalizzazione economica e sociale e allo spopolamento delle zone rurali , potenziando in particolare le misure volte alla promozione dei prodotti locali e di forme non inquinanti di agricoltura, orticoltura ed allevamento , alla prevenzione delle calamità naturali, alla ristrutturazione dei villaggi, nonché alla protezione e alla conservazione del patrimonio rurale;
(Emendamento n. 2)	
<i>Considerando ottavo bis (nuovo)</i>	
	considerando che per conseguire gli obiettivi previsti dalla riforma della PAC e dai Fondi strutturali sono necessarie azioni specifiche destinate alle donne che esercitano l'agricoltura ed alle mogli o compagne degli agricoltori;
(Emendamento n. 3)	
<i>Titolo I, intestazione</i>	
Accelerazione dell'adeguamento delle strutture agricole nel quadro della riforma della politica agricola comune (obiettivo 5a)	Accelerazione dell'adeguamento delle strutture agricole ai fini di uno sviluppo rurale sostenibile nel quadro della riforma della politica agricola comune (obiettivo 5a)
(Emendamento n. 4)	
<i>Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino</i>	
— misure di sostegno dei redditi agricoli e che permettano a una comunità agricola di continuare a vivere nelle zone montane o svantaggiate, con aiuti all'agricoltura quale compensazione degli svantaggi naturali permanenti;	— misure di sostegno dei redditi agricoli, segnatamente grazie alla promozione e alla rivalorizzazione dei prodotti locali e di buona qualità ecologica , e che permettano a una comunità agricola di continuare a vivere nelle zone montane o svantaggiate, con aiuti all'agricoltura

⁽¹⁾ È stato applicato l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(*) G.U. n. C 131 dell'11.5.1993, pag. 15.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

quale compensazione degli svantaggi naturali permanenti, **misure che non dovrebbero incoraggiare un carico superiore alle capacità naturali di assorbimento del suolo;**

(Emendamento n. 5)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino

— misure volte a incoraggiare l'insediamento dei giovani agricoltori,

— misure **concrete** volte a incoraggiare l'insediamento dei giovani agricoltori,

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino secondo bis (nuovo)

— **misure volte ad incoraggiare l'adeguamento delle donne che esercitano l'agricoltura e delle mogli o compagne di agricoltori che esercitano la loro attività principale nell'azienda alle nuove condizioni determinate dalla riforma della PAC;**

(Emendamento n. 7)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino secondo ter (nuovo)

— **misure finanziarie, in particolare bonifici di interessi, durante tutta la carriera professionale, in modo da permettere un adeguamento permanente dell'azienda ai nuovi prodotti, alle nuove tecniche nonché alle decisioni in materia di politica agricola;**

(Emendamento n. 8)

Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino

— misure volte ad accrescere l'efficacia delle strutture di esercizio e, in particolare, investimenti diretti a ridurre i costi di produzione e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori, a promuovere e a diversificare le loro attività, *a promuovere il benessere degli animali* e a preservare e migliorare l'ambiente naturale;

— misure volte ad accrescere l'efficacia delle strutture di esercizio e, in particolare, investimenti diretti a ridurre i costi di produzione e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori **e delle loro mogli o compagne che esercitano la loro attività principale nell'azienda**, a promuovere e a diversificare le loro attività, **in funzioni collegate o no alla produzione agricola**, e a preservare e migliorare l'ambiente naturale;

(Emendamento n. 36)

Articolo 2, paragrafo 2, quarto trattino

— misure intese a migliorare la commercializzazione, compresa la commercializzazione dei prodotti alla fattoria, e la trasformazione dei prodotti agricoli e forestali nonché ad incoraggiare la costituzione di associazioni di produttori;

— misure intese a migliorare la commercializzazione **a livello regionale e mediante circuiti ristretti**, compresa la commercializzazione dei prodotti alla fattoria, e la trasformazione dei prodotti agricoli e forestali nonché ad incoraggiare la costituzione di associazioni di produttori;

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 9)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino quinto bis (nuovo)

- **misure per il miglioramento delle condizioni sociali, onde promuovere il benessere degli agricoltori;**

(Emendamento n. 10)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino quinto ter (nuovo)

- **misure volte a incoraggiare forme non inquinanti di agricoltura, orticoltura e allevamento;**

(Emendamento n. 11)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino quinto quater (nuovo)

- **misure volte a incoraggiare la formazione continua degli agricoltori, specie per quanto riguarda l'applicazione di nuove tecnologie;**

(Emendamento n. 12)

Articolo 3, paragrafo 1

1. Nel quadro del suo contributo all'attuazione dell'obiettivo n. 1, definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il Fondo può finanziare le azioni intese allo sviluppo rurale, ivi compresi lo sviluppo e il rafforzamento delle strutture agrarie e forestali, e la preservazione dello spazio naturale.

1. Nel quadro del suo contributo all'attuazione dell'obiettivo n. 1, definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il Fondo può finanziare le azioni intese allo sviluppo **sostenibile dello spazio rurale**, ivi compresi lo sviluppo e il rafforzamento delle strutture agrarie e forestali **che ricorrono a metodi e tecniche che rispettano l'ambiente nonché la preservazione, la valorizzazione e il risanamento dello spazio naturale e la lotta contro l'inquinamento (produzione di biocarburanti).**

(Emendamenti nn. 38 e 13)

Articolo 5, parte introduttiva

La partecipazione finanziaria del Fondo può riguardare segnatamente le azioni seguenti:

La partecipazione finanziaria del Fondo **prevede come obiettivo principale lo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, la protezione dell'ambiente e il mantenimento dello spazio rurale (compresa la conservazione delle risorse naturali e locali disponibili per l'agricoltura); e potrà essere destinata in particolare alle azioni seguenti, fatte salve le condizioni relative alla riforma della politica agricola comune:**

(Emendamento n. 14)

Articolo 5, lettera a)

a) riconversione, diversificazione, riorientamento ed adeguamento del potenziale della produzione, compresa la produzione di prodotti agricoli non alimentari;

a) **riconversione, inclusa la riconversione verso forme non inquinanti di agricoltura, orticoltura ed allevamento**, diversificazione, riorientamento ed adeguamento del potenziale della produzione, compresa la produzione di prodotti agricoli non alimentari, **in particolare di biocarburanti;**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 15)

Articolo 5, lettera b)

b) la promozione e gli investimenti a favore dei prodotti agricoli e forestali locali;

b) la promozione, **la creazione di marchi** e gli investimenti a favore dei prodotti locali **o regionali** agricoli e forestali **di qualità**;

(Emendamento n. 34)

Articolo 5, lettera c), primo trattino

— sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura,

— sviluppo, **consolidamento** e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura e **delle imprese di trasformazione e di commercializzazione**,

(Emendamento n. 16)

Articolo 5, lettera c), secondo trattino

— misure di diversificazione, in particolare per procurare agli agricoltori attività plurime o redditi alternativi,

— misure di diversificazione, in particolare per procurare agli agricoltori **e alle loro mogli o compagne che esercitano la loro attività principale nell'azienda** attività plurime o redditi alternativi, **quali quelli derivanti dall'agriturismo**,

(Emendamento n. 17)

Articolo 5, lettera c), terzo trattino

— ristrutturazione e sviluppo dei villaggi, nonché tutela e conservazione del patrimonio rurale,

— ristrutturazione, **equipaggiamento infrastrutturale destinato ai servizi, alle comunicazioni, all'ambiente** e sviluppo dei villaggi, nonché tutela e conservazione del patrimonio rurale,

(Emendamento n. 18)

Articolo 5, lettera d)

d) ricomposizione fondiaria, compresi i lavori connessi;

d) ricomposizione fondiaria, **in condizioni compatibili con la conservazione del paesaggio e dell'ambiente naturale delle aziende agricole e forestali**, compresi i lavori connessi, **in particolare per agevolare le misure che beneficiano di un sostegno ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio rurale** ⁽¹⁾.⁽¹⁾ G.U. n. L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 19)

Articolo 5, lettera f)

- | | |
|--|--|
| <p>f) irrigazione, compresi il rinnovamento e il miglioramento delle reti irrigatorie; installazione di reti irrigatorie collettive, basate sui canali principali esistenti, e creazione di piccoli sistemi irrigui non approvvigionati da reti collettive; rimessa a nuovo e <i>adeguamento</i> dei sistemi di drenaggio;</p> | <p>f) irrigazione nelle zone in cui si disponga di riserve d'acqua dolce sufficienti e sempre che non vi si coltivino prodotti già eccedentari nella Comunità europea, compresi il rinnovamento e il miglioramento delle reti irrigatorie, in particolare nell'ottica di uno sfruttamento più razionale delle risorse idriche; installazione di reti irrigatorie collettive, basate sui canali principali esistenti, e creazione di piccoli sistemi irrigui non approvvigionati da reti collettive; impiego di tecnologie di irrigazione e di coltura su terreni irrigui; rimessa a nuovo e manutenzione dei sistemi di drenaggio, laddove non si pongano in pericolo la fauna e la flora specifiche; rinnovamento e sistemazione delle reti di protezione costiera,</p> |
|--|--|

(Emendamenti nn. 20 e 35)

Articolo 5, lettera g)

- | | |
|--|--|
| <p>g) incoraggiamento degli investimenti a finalità turistica e artigianale, comprese le migliori ai fabbricati d'abitazione nelle aziende agricole;</p> | <p>g) incoraggiamento degli investimenti a finalità turistica integrata, «agroturistica» e artigianale, comprese le migliori ai fabbricati d'abitazione nelle aziende agricole e all'habitat rurale;</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 21)

Articolo 5, lettera h)

- | | |
|---|---|
| <p>h) ricostituzione del potenziale produttivo agricolo e silvicolo danneggiato da calamità naturali, nonché applicazione di idonee misure di prevenzione <i>nelle regioni ultraperiferiche particolarmente soggette a calamità naturali</i>;</p> | <p>h) ricostituzione e conservazione del potenziale produttivo agricolo e silvicolo — comprese in particolare le risorse genetiche locali — danneggiato da calamità naturali, inquinamento o distruzione, mediante l'istituzione, su scala comunitaria, di un sistema assicurativo per il settore agricolo, nonché applicazione di idonee misure di prevenzione,</p> |
|---|---|

(Emendamento n. 22)

Articolo 5, lettera i), primo trattino

- | | |
|---|--|
| <p>— sviluppo e valorizzazione delle foreste, alle condizioni indicate dal regolamento (CEE) n. 1610/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l'azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità,</p> | <p>— sviluppo e valorizzazione delle foreste e delle attività industriali di trasformazione dei prodotti delle foreste, alle condizioni indicate dal regolamento (CEE) n. 1610/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l'azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità,</p> |
|---|--|

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 23)

Articolo 5, lettera j)

j) sviluppo della divulgazione agricola e silvicola, nonché miglioramento delle attrezzature per la formazione professionale agricola e forestale;

j) sviluppo della divulgazione **delle diverse tecniche di produzione** agricola e silvicola, **sviluppo e miglioramento della consulenza e della formazione professionale a favore delle donne in agricoltura**, nonché miglioramento delle attrezzature per la formazione professionale agricola e forestale, **in un contesto di migliore equilibrio ambientale**;

(Emendamento n. 24)

Articolo 5, lettera k bis (nuova)

k bis) misure volte ad incentivare e a creare infrastrutture socioculturali nelle zone rurali, compresa l'istituzione e/o il miglioramento dei centri socioculturali d'interesse collettivo;

(Emendamento n. 25)

Articolo 5, secondo comma (nuovo)

Tutte le misure di cui sopra tengono particolarmente conto del compito del Fondo di contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, di salvaguardare l'ambiente e di preservare le campagne (tra l'altro garantendo la conservazione delle risorse agricole naturali).

(Emendamento n. 26)

Articolo 6

Gli interventi del Fondo per le azioni di cui all'articolo 7 sono effettuati *prevalentemente* sotto forma di programmi operativi, *anche* secondo un approccio integrato, e di sovvenzioni globali e riguardano una o più azioni di cui all'articolo 5.

Gli interventi del Fondo per le azioni di cui all'articolo 7 sono effettuati sotto forma di programmi operativi, **preferibilmente** secondo un approccio integrato, e di sovvenzioni globali e riguardano una o più azioni di cui all'articolo 5.

(Emendamento n. 27)

Articolo 7

Fatti salvi gli elementi di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88, nei piani di sviluppo rurale sono individuati i problemi concernenti le strutture agrarie ad un pertinente livello geografico. Tali piani, generalmente di durata sessennale, possono venir aggiornati annualmente.

Fatti salvi gli elementi di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88, nei piani di sviluppo rurale sono individuati i problemi concernenti le strutture agrarie, **lo sviluppo rurale e l'evoluzione demografica** ad un pertinente livello geografico, **problemi individuati in cooperazione con i poteri locali e regionali competenti**. Tali piani, generalmente di durata sessennale, possono venir aggiornati annualmente.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 28)

Articolo 8, paragrafo 1, parte introduttiva

1. Nello svolgimento delle sue missioni, definite all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2052/88 e nell'ambito dell'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e) di detto regolamento, il Fondo *può finanziare*, entro il limite dell'1% della sua dotazione annuale:

1. Nello svolgimento delle sue missioni, definite all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2052/88 e nell'ambito dell'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e) di detto regolamento, il Fondo **finanzia** entro il limite degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio:

(Emendamento n. 29)

Articolo 8, paragrafo 1, primo trattino

— misure di preparazione, accompagnamento, informazione e valutazione in ordine alle politiche agrarie e di sviluppo rurale, comprese azioni di assistenza tecnica e studi di carattere generale, se ed in quanto necessario per la loro attuazione;

— **misure preventive all'attuazione delle azioni di cui all'articolo 5, nonché** misure di preparazione, accompagnamento, informazione e valutazione in ordine alle politiche agrarie e di sviluppo rurale, comprese azioni di assistenza tecnica e studi di carattere generale, se ed in quanto necessario per la loro attuazione;

(Emendamento n. 30)

Articolo 8, paragrafo 1, trattino quarto bis (nuovo)

— **progetti pilota volti alla promozione di forme non inquinanti di agricoltura, orticoltura e di allevamento.**

(Emendamento n. 31)

Articolo 9

In casi appropriati e secondo le procedure proprie di ciascuna politica, gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elementi relativi all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Secondo le procedure proprie di ciascuna politica, gli Stati membri, **in collaborazione con i poteri regionali o locali interessati**, forniscono alla Commissione gli elementi relativi all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88.

(Emendamento n. 32)

Articolo 10

Le disposizioni in materia di informazione e di pubblicità di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 4253/88 relative agli interventi del FEAOG, sezione orientamento sono adottate dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni in materia di informazione e di pubblicità di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 4253/88 relative agli interventi del FEAOG, sezione orientamento sono adottate dalla Commissione **di concerto con il Parlamento europeo, in modo da permettere un controllo democratico** e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(Emendamento n. 33)

*Articolo 11 bis (nuovo)***Articolo 11 bis**

Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, traccia il relativo bilancio e, se necessario, propone la sua revisione, garantendo la continuità dei programmi in corso nell'ambito degli impegni giuridici e di bilancio.

Martedì 22 giugno 1993

e) A3-0182/93 *

Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (COM(93)0124/2 — C3-0181/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche ⁽¹⁾:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento n. 1)
	<i>Considerando sesto bis (nuovo)</i>
	considerando che la qualità delle acque costiere determina il potenziale alieutico;
	(Emendamento n. 2)
	<i>Considerando sesto ter (nuovo)</i>
	considerando che le attività di pesca e di acquacoltura devono essere previste nell'ambito più globale dello sviluppo costiero;
	(Emendamento n. 3)
	<i>Considerando sesto quater (nuovo)</i>
	considerando che è opportuno potenziare le misure miranti alla promozione dei prodotti locali, al rinnovo dei villaggi costieri nonché alla protezione e alla conservazione del patrimonio marittimo;
	(Emendamento n. 4)
	<i>Settimo considerando</i>
considerando che per garantire la coerenza della politica comune della pesca appare opportuno che il Consiglio definisca in un secondo momento i criteri generali e le priorità degli interventi comunitari;	considerando che per garantire la coerenza della politica comune della pesca appare opportuno che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo , definisca in un secondo momento i criteri generali e le priorità degli interventi comunitari;
	(Emendamento n. 5)
	<i>Considerando settimo bis (nuovo)</i>
	considerando che l'approvazione dei programmi pluriennali di orientamento per il periodo 1993-1996 comporterà un adeguamento strutturale del settore della pesca con conseguente forte perdita di posti di lavoro, riduzione del tonneggio e contrazione della produzione finale del settore le cui ripercussioni economiche e sociali possono essere controbilanciate unicamente attraverso l'applicazione del nuovo strumento finanziario, a condizione che nel bilancio comunitario sia prevista per lo stesso un'adeguata dotazione annua;

⁽¹⁾ È stato applicato l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(*) G.U. n. C 131 dell'11.5.1993, pag. 18.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 6)

Ottavo considerando

considerando che appare opportuno che la Commissione *definisca* in un secondo momento le modalità d'applicazione e le procedure amministrative; che è il caso di associare a tale definizione il comitato di gestione competente per l'obiettivo 5 a) (adeguamento della struttura della pesca), di cui all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che appare opportuno che la Commissione **e il Parlamento europeo definiscano** in un secondo momento le modalità d'applicazione e le procedure amministrative; che è il caso di associare a tale definizione il comitato di gestione competente per l'obiettivo 5 a) (adeguamento della struttura della pesca), di cui all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

(Emendamento n. 7)

Decimo considerando

considerando tuttavia che il regolamento (CEE) n. 4028/86 stabilisce in modo uniforme i massimali dei contributi che possono essere concessi ad ogni progetto individuale che contribuisce direttamente a garantire il rispetto delle esigenze prioritarie della politica comune della pesca; che spetta al Consiglio continuare a fissare tali massimali in modo uniforme;

considerando tuttavia che il regolamento (CEE) n. 4028/86 stabilisce in modo uniforme i massimali dei contributi che possono essere concessi ad ogni progetto individuale che contribuisce direttamente a garantire il rispetto delle esigenze prioritarie della politica comune della pesca e che spetta al Consiglio, **previa consultazione del Parlamento europeo**, continuare a fissare tali massimali in modo uniforme;

(Emendamento n. 8)

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, parte introduttiva

2. Allo SFOP sono assegnati i seguenti compiti:

2. **Ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2052/88**, allo SFOP sono assegnati i seguenti compiti:

(Emendamento n. 9)

*Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera a)*a) contribuire *ad una gestione razionale e responsabile delle risorse alieutiche e ricercare un equilibrio duraturo* tra le risorse *disponibili ed accessibili e le capacità di pesca*;a) contribuire **al raggiungimento di un equilibrio sostenibile** tra le risorse e il loro sfruttamento;

(Emendamento n. 10)

*Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera a bis) (nuova)***a bis) assicurare un reddito stabile e dignitoso ai marittimi e agli acquacoltori;**

(Emendamento n. 11)

*Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera b)*b) *incentivare* la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di aziende *economicamente sane* nel settore della pesca;b) **potenziare** la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di aziende sane nel settore della pesca **nonché contribuire al miglioramento della sicurezza e delle condizioni sanitarie e di lavoro a bordo dei pescherecci;**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 12)

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

c) *migliorare* l'approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

c) **contribuire al miglioramento della distribuzione e dell'approvvigionamento in materia di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nonché a una migliore valorizzazione di tali prodotti.**

(Emendamento n. 13)

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera c bis) (nuova)

c bis) minimizzare l'impatto sociale degli interventi di ristrutturazione nel settore della pesca.

(Emendamento n. 14)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Lo SFOP contribuisce inoltre ad azioni di assistenza tecnica e d'informazione e al sostegno di studi o di esperienze pilota concernenti l'adeguamento delle strutture della pesca.

c ter) contribuire ad azioni di assistenza tecnica e d'informazione per incoraggiare gli studi o le esperienze pilota miranti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture della pesca.

(Emendamento n. 15)

Articolo 2, paragrafo 1, parte introduttiva e primi due trattini

Il contributo dello SFOP può essere concesso per l'applicazione di misure che concorrono direttamente a garantire il rispetto della politica comune della pesca *ed in particolare delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 8 e 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92*, segnatamente per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

- adeguamento delle capacità di pesca e regolazione delle attività di pesca;
- riorientamento delle attività di pesca *verso risorse presenti in acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi;*

Il contributo dello SFOP può essere concesso per l'applicazione di misure che concorrono direttamente a garantire il rispetto della politica comune della pesca, segnatamente per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

- adeguamento delle capacità di pesca e regolazione delle attività di pesca **mediante l'arresto temporaneo o definitivo dell'attività di taluni pescherecci;**
- riorientamento delle attività di pesca **mediante l'avvio di campagne di pesca sperimentale e di operazioni di reimpiego nonché la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste;**

(Emendamenti nn. 16 e 32)

Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

- rinnovo e ammodernamento della flotta peschereccia;

- rinnovo e ammodernamento della flotta peschereccia **attraverso la concessione di aiuti per la costruzione e la modernizzazione dei pescherecci nel senso di una gestione razionale delle risorse marine e del raggiungimento di una redditività dell'attività della pesca, ricorrendo in particolare, in tale contesto, a un aiuto specifico alla pesca artigianale;**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamenti nn. 17 e 33)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — sviluppo e razionalizzazione dell'acquacoltura in ambiente marino e in acque interne; | <ul style="list-style-type: none"> — sviluppo e razionalizzazione dell'acquacoltura marina e in acque interne, nel rispetto dell'ambiente attraverso aiuti agli investimenti per la realizzazione, l'ammodernamento e/o l'ampliamento delle strutture destinate all'allevamento di specie acquicole in ambiente marino o in acque interne e in particolare attuazione di programmi di riabilitazione dei sistemi degli estuari e delle lagune deteriorati dall'inquinamento e dagli insabbiamenti, allo scopo di ripristinarne pienamente la funzione di siti per la deposizione delle uova da parte della popolazione ittica del litorale e di fondamento di un'acquacoltura sviluppata; |
|---|---|

(Emendamento n. 31)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — riassetto delle zone marine litoranee al fine di tutelare e sviluppare le risorse alieutiche; | <ul style="list-style-type: none"> — riassetto delle zone marine litoranee, creazione di banchi artificiali, sviluppo della ricerca, della sperimentazione e della prospezione nella zona economica esclusiva e nelle nuove aree di pesca esterne e divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, al fine di tutelare, sviluppare, sfruttare razionalmente e valorizzare qualitativamente le risorse alieutiche; |
|---|--|

(Emendamento n. 19)

Articolo 3, paragrafo 1, trattino terzo bis (nuovo)

- **attrezzatura dei porti da pesca;**

(Emendamento n. 20)

Articolo 3, paragrafo 1, quinto trattino

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — <i>valorizzazione dei prodotti mediante il miglioramento delle loro condizioni di commercializzazione e di trasformazione e mediante iniziative promozionali.</i> | <ul style="list-style-type: none"> — soppresso |
|---|--|

(Emendamento n. 21)

Articolo 3, paragrafo 1, trattini quinto bis, ter, quater, quinquies, sexes e septies (nuovi)

- **promozione del consumo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;**
- **aiuti per la lavorazione industriale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- aiuti per la strutturazione del mercato e la commercializzazione nonché per una migliore identificazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ivi compreso il sostegno al coinvolgimento e al potenziamento dei produttori e dei vari segmenti della pesca, in sede di organizzazione e orientamento del mercato dalla prima vendita fino ai mercati fornitori.
- diversificazione allo scopo di consentire pluriattività o redditi alternativi;
- rinnovamento dei porti pescherecci; miglioramento dell'ambiente; conservazione e valorizzazione del patrimonio marino.

(Emendamento n. 22)

Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

- 4 bis.** per tutti gli investimenti e le operazioni di cui sopra si tiene conto delle implicazioni per l'ecosistema marino.

(Emendamento n. 23)

Articolo 4, paragrafo 1, parte introduttiva

1. Con riguardo agli aspetti di cui agli articoli 2 e 3, ed entro il limite *del 3%* degli stanziamenti *annualmente disponibili* per le azioni strutturali nel settore, lo SFOP può finanziare:

1. Con riguardo agli aspetti di cui agli articoli 2 e 3, ed entro il limite degli stanziamenti **iscritti a tal fine in bilancio** per le azioni strutturali nel settore, lo SFOP può finanziare:

(Emendamento n. 24)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Oltre alle informazioni citate all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda le iniziative relative alle strutture della pesca, il piano comprende in particolare una descrizione dei vari aspetti citati agli articoli 2 e 3 *e tiene in debito conto anche le decisioni adottate ai sensi degli articoli 8 e 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92.*

1. Oltre alle informazioni citate all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda le iniziative relative alle strutture della pesca, il piano comprende in particolare una descrizione dei vari aspetti citati agli articoli 2 e 3.

(Emendamento n. 25)

Articolo 10, paragrafi 1 e 2, primo e secondo comma

1. In applicazione dell'articolo 17 del regolamento CEE n. 2052/88 e dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 4253/88, è istituito presso la Commissione un comitato *permanente* per le strutture della pesca, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un proprio rappresentante, senza diritto di voto. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

1. In applicazione dell'articolo 17 del regolamento CEE n. 2052/88 e dell'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 4253/88, è istituito presso la Commissione un comitato **consultivo** per le strutture della pesca, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un proprio rappresentante, senza diritto di voto. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno. **Il Parlamento europeo viene informato regolarmente, almeno due volte l'anno, in merito ai lavori del comitato.**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

2. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita al presente paragrafo, il comitato viene interpellato dal suo presidente, su iniziativa dello stesso o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. *Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.*

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

(Emendamento n. 26)

Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis

Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, traccia il bilancio e, se necessario, propone la sua revisione, garantendo la continuità dei programmi in corso nell'ambito degli impegni giuridici e di bilancio.

(Emendamento n. 27)

Articolo 12 ter

Articolo 12 ter (nuovo)

All'occorrenza e mediante procedure consone a ciascuna politica, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni riguardanti l'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

2. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita al presente paragrafo, il comitato viene interpellato dal suo Presidente, su iniziativa dello stesso o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, *eventualmente procedendo a votazione.*

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di detto parere.

soppresso

Martedì 22 giugno 1993

f) A3-0177/93 *

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4255/88, del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (COM(93)0124/2 — C3-0179/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche (1):

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

Considerando 2

2) considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 stabilisce che il FSE ha il compito di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e di sviluppare le risorse umane; che è quindi necessario ampliare il campo d'applicazione del Fondo, in particolare in seguito alla ridefinizione degli obiettivi n. 3 e 4, nonché alla definizione di un nuovo obiettivo n. 4; che è necessario prevedere esplicitamente *l'inclusione delle persone esposte al rischio di esclusione sociale* e rendere più flessibili i criteri di ammissibilità per le categorie già ammissibili; che è necessario ridefinire le azioni ammissibili per aumentare l'efficacia del perseguimento dei fini politici nel contesto di tutti gli obiettivi del Fondo; che è necessario che le azioni intraprese dal Fondo nel quadro dei vari obiettivi configurino una strategia intesa a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro ed a sviluppare le risorse umane;

2) considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 stabilisce che il FSE ha il compito di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e di sviluppare le risorse umane; che è quindi necessario ampliare il campo d'applicazione del Fondo, in particolare in seguito alla ridefinizione degli obiettivi n. 3 e 4, nonché alla definizione di un nuovo obiettivo n. 4; che è necessario prevedere esplicitamente **azioni volte a promuovere l'effettiva eguaglianza tra uomini e donne sul mercato del lavoro, includere le persone colpite da indigenza e da emarginazione sociale** e rendere più flessibili i criteri di ammissibilità per le categorie già ammissibili; che è necessario ridefinire le azioni ammissibili per aumentare l'efficacia del perseguimento dei fini politici nel contesto di tutti gli obiettivi del Fondo; che è necessario che le azioni intraprese dal Fondo nel quadro dei vari obiettivi configurino una strategia intesa a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro ed a sviluppare le risorse umane; **che uno spazio adeguato deve essere riservato alla preparazione ad attività autonome;**

(Emendamento n. 2)

Considerando 2 bis (nuovo)

2 bis) considerando che, data la limitata dotazione finanziaria, rimangono prioritarie, nell'ambito dell'obiettivo n. 3, la lotta alla disoccupazione di lunga durata e le misure di inserimento professionale dei giovani;

(Emendamento n. 3)

Considerando 3

3) considerando la necessità di garantire che l'obiettivo n. 4 consolidi l'occupazione e le qualifiche professionali

3) considerando la necessità di garantire che l'obiettivo n. 4 consolidi l'occupazione e le qualifiche professionali

(1) È stato applicato l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(*) G.U. n. C 131 dell'11.5.1993, pag. 10.

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

attraverso azioni di anticipazione, di consulenza, di coordinamento in rete e di formazione in tutta la Comunità e che deve pertanto: essere orizzontale, comprendendo l'intera economia, senza fare riferimento a priori a industrie o settori specifici; rivolgersi ai lavoratori occupati, al fine di migliorarne le qualifiche e le opportunità di occupazione; avere obiettivi chiari per quanto riguarda il tipo di azione; completare e non sostituire gli sforzi autonomi delle imprese;

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

attraverso azioni di anticipazione, di consulenza, di coordinamento in rete e di formazione in tutta la Comunità e che deve pertanto: essere orizzontale, comprendendo l'intera economia, senza fare riferimento a priori a industrie o settori specifici; rivolgersi ai lavoratori occupati, al fine di migliorarne le qualifiche e le opportunità di occupazione; avere obiettivi chiari per quanto riguarda il tipo di azione; completare e non sostituire gli sforzi autonomi delle imprese; **tenere conto dell'impiego delle risorse di cui agli obiettivi n. 1, 2 e 5b, attualmente utilizzate per riaddestrare i lavoratori esistenti; considerando che l'attribuzione delle risorse di cui agli obiettivi n. 3 e 4 dovrebbe riflettere questa situazione;**

(Emendamento n. 4)

Considerando 4

- 4) considerando che è opportuno garantire che le azioni previste dall'obiettivo n. 4 agiscano sulle cause profonde dei problemi connessi con le trasformazioni *industriali* e che non si limitino ad operare sui sintomi che caratterizzano il mercato a breve termine; che le azioni prendano in considerazione le esigenze generali dei lavoratori derivanti dalle trasformazioni industriali e dalle evoluzioni attuali o prevedibili dei sistemi produttivi, e che esse non siano concepite in funzione di una sola impresa o di un particolare settore industriale; che un'azione particolare deve essere dedicata alle piccole e medie imprese e al miglioramento dell'accesso alla formazione;
- 4) considerando che è opportuno garantire che le azioni previste dall'obiettivo n. 4 agiscano sulle cause profonde dei problemi connessi con le trasformazioni e che non si limitino ad operare sui sintomi che caratterizzano il mercato a breve termine; che le azioni prendano in considerazione le esigenze generali dei lavoratori derivanti dalle trasformazioni industriali e dalle evoluzioni attuali o prevedibili dei sistemi produttivi e di prestazione di servizi, e che esse non siano concepite in funzione di una sola impresa o di un particolare settore industriale; che un'azione particolare deve essere dedicata alle piccole e medie imprese e al miglioramento dell'accesso alla formazione e ai relativi congedi di formazione e che devono essere presi specialmente in considerazione i disoccupati potenziali;

(Emendamento n. 5)

Considerando 4 bis (nuovo)

- 4 bis) considerando che è necessario assicurare che le azioni previste dall'obiettivo n. 4 vengano intraprese a fini preventivi, in particolare per effettuare analisi dei mutamenti industriali, nonché dell'evoluzione della struttura produttiva, allo scopo di individuare nuovi settori occupazionali e di sviluppare sistemi di specializzazione di rieducazione professionale, sistemi di mobilità del lavoro ecc.;

(Emendamento n. 6)

Considerando 5

- 5) considerando che l'obiettivo n. 4 deve essere concentrato sulle azioni di formazione riguardanti l'introduzione, l'utilizzazione e lo sviluppo di metodi di produzione nuovi o più perfezionati, in particolare le nuove tecniche organizzative e le nuove tecnologie, sui mutamenti dei mercati e della società, in partico-
- 5) considerando che l'obiettivo n. 4 deve essere concentrato sulle azioni di formazione riguardanti l'introduzione, l'utilizzazione e lo sviluppo di metodi di produzione e di prestazione di servizi nuovi o più perfezionati, in particolare le nuove tecniche organizzative e le nuove tecnologie, sui mutamenti dei

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

lare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, e sulla formazione connessa con le esigenze cui devono conformarsi i lavoratori delle piccole e medie imprese a causa dell'evoluzione dei sistemi produttivi e della tendenza ad una minore integrazione verticale, nonché sulla necessità di dimostrare che i prodotti ed i processi siano qualitativamente adeguati e rispettino l'ambiente;

mercati e della società, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, e sulla formazione connessa con le esigenze cui devono conformarsi i lavoratori delle piccole e medie imprese a causa dell'evoluzione dei sistemi produttivi e della tendenza ad una minore integrazione verticale, nonché sulla necessità di dimostrare che i prodotti ed i processi siano qualitativamente adeguati e rispettino l'ambiente; **che onde promuovere la parità di possibilità nel processo di trasformazione industriale occorre incentivare la formazione delle donne nelle professioni per il futuro anche sotto forma di misure preparatorie, come per esempio iniziazione alle professioni tecniche; che ciò vale anche per l'obiettivo n. 3;**

(Emendamento n. 7)

Considerando 5 bis (nuovo)

5 bis) considerando l'importanza strategica che riveste in questo ambito la formazione continua dei lavoratori;

(Emendamento n. 8)

Considerando 5 ter (nuovo)

5 ter) considerando la necessità di migliorare notevolmente i controlli sulla destinazione dei contributi;

(Emendamento n. 49)

Considerando 5 quater (nuovo)

5 quater) considerando che, a motivo della limitata dotazione finanziaria, occorre garantire che il nuovo obiettivo n. 4 non vada in nessun caso a scapito della lotta alla disoccupazione di lunga durata promossa in via prioritaria dall'obiettivo n. 3 nonché dell'inserimento dei giovani nella vita professionale;

(Emendamento n. 9)

Considerando 7

7) considerando l'opportunità *di fare* in modo che gli interventi del Fondo siano concentrati, nel quadro di ciascun obiettivo, sui bisogni più importanti e sulle azioni più efficaci;

7) considerando l'opportunità **che le autorità regionali e locali partecipino già alla fase preparatoria, in particolare all'elaborazione del piano nazionale e dei programmi operativi, se dette autorità vorranno rispondere del coordinamento dei mezzi**, in modo che gli interventi del Fondo siano concentrati, nel quadro di ciascun obiettivo, sui bisogni più importanti e sulle azioni più efficaci;

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 10)

Considerando 8

8) considerando l'opportunità di completare e precisare il contenuto dei piani e delle forme di intervento, in particolare in seguito alla ridefinizione degli obiettivi n. 3 e 4;

8) considerando l'opportunità di completare e precisare, **coinvolgendo le parti economiche e sociali**, il contenuto dei piani e delle forme di intervento, in particolare in seguito alla ridefinizione degli obiettivi n. 3 e 4;

(Emendamento n. 11)

Considerando 9

9) considerando l'opportunità che le imprese, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, finanzino per una quota adeguata le azioni a favore della formazione dei loro dipendenti;

9) considerando l'opportunità che le imprese, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, finanzino per una quota adeguata le azioni a favore della formazione dei loro dipendenti **e che il costo della formazione non sia imputato alle persone che di tale formazione usufruiscono;**

(Emendamento n. 12)

Considerando 10 bis (nuovo)

10 bis) considerando l'importanza di stabilire criteri minimi di trasparenza nella determinazione e nell'assegnazione delle iniziative di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

(Emendamento n. 13)

Considerando 11

11) considerando l'opportunità che il Fondo possa finanziare, nel quadro di più di un obiettivo, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, azioni riguardanti in particolare lo sviluppo delle strutture dell'occupazione, della formazione e di altre strutture analoghe, comprese le azioni di formazione degli insegnanti, dei formatori e di altre categorie di personale di queste strutture;

11) considerando l'opportunità che il Fondo possa finanziare, nel quadro di più di un obiettivo, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, azioni riguardanti in particolare lo sviluppo delle strutture dell'occupazione, della formazione, **della formazione continua** e di altre strutture analoghe, comprese le azioni di formazione degli insegnanti, dei formatori e di altre categorie di personale di queste strutture, **inclusa la formazione alla parità di opportunità tra uomini e donne per tutti coloro che operano nel processo di formazione e inserimento professionale;**

(Emendamento n. 14)

Articolo 1, primo comma, parte introduttiva

Nel quadro della missione affidatagli dall'articolo 123 del trattato ed in conformità con l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il Fondo sostiene:

Nel quadro della missione affidatagli dall'articolo 123 del trattato ed in conformità con l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il Fondo sostiene **prioritariamente:**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 15)

Articolo 1, primo comma, punto 1, lettera a)

- | | |
|--|---|
| <p>a) facilitare l'inserimento professionale di disoccupati esposti alla disoccupazione di lunga durata, in particolare attraverso: (i) la formazione, la preformazione, compreso l'adeguamento delle conoscenze, le attività di orientamento e di consiglio e (ii) gli aiuti all'occupazione;</p> | <p>a) facilitare l'inserimento professionale di disoccupati (indennizzati o meno) esposti alla disoccupazione di lunga durata, in particolare attraverso: (i) la formazione, la preformazione, compreso l'adeguamento delle conoscenze, le attività di orientamento e di consiglio purché su base volontaria, (ii) gli aiuti temporanei all'occupazione, specie promuovendo la creazione di attività produttive da parte dei lavoratori autonomi e da parte dei lavoratori esclusi dal mercato del lavoro e appoggiando qualsiasi iniziativa creatrice d'occupazione nel settore dei servizi o di utilità sociale oltre che nel settore dell'economia sociale e (iii) lo sviluppo di strutture appropriate di formazione, occupazione e supporto, compresi i servizi per la custodia dei figli;</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 16)

Articolo 1, primo comma, punto 1, lettera b)

- | | |
|--|---|
| <p>b) facilitare l'inserimento professionale dei giovani alla ricerca di un posto di lavoro attraverso le azioni indicate al punto a), compresa la possibilità di una formazione professionale iniziale che può comprendere un periodo sino a due anni e che conduca ad una qualifica professionale;</p> | <p>b) facilitare l'inserimento professionale dei giovani alla ricerca di un posto di lavoro attraverso le azioni indicate al punto a), compresa la possibilità di una formazione professionale iniziale che può comprendere un periodo sino a due anni e che conduca ad una qualifica professionale e alla formazione alternata ad esperienze professionali;</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 17)

Articolo 1, primo comma, punto 1, lettera c)

- | | |
|---|--|
| <p>c) a promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso le azioni descritte al punto a) <i>nonché attraverso lo sviluppo di strutture adeguate di formazione, di occupazione e di sostegno, compresa la formazione del personale necessario, e la messa a disposizione di servizi di custodia dei bambini;</i></p> | <p>c) a promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone colpite da indigenza e da emarginazione sociale esposte al rischio di esclusione sociale attraverso le azioni descritte al punto a);</p> |
|---|--|

(Emendamento n. 45)

Articolo 1 primo comma, punto 1, lettera d)

- | | |
|---|--|
| <p>d) a promuovere l'eguaglianza fra uomini e donne sul mercato del lavoro, in particolare nei settori di occupazione non tradizionali, specialmente per le donne che non dispongono di qualifiche professionali o ritornano sul mercato del lavoro dopo un periodo di assenza, attraverso le azioni indicate al punto (a), nonché attraverso la messa a disposizione di servizi di custodia dei bambini e la realizzazione di altre azioni di accompagnamento;</p> | <p>d) a promuovere l'eguaglianza fra uomini e donne sul mercato del lavoro, in particolare nei settori di occupazione non tradizionali, specialmente per le donne che non dispongono di qualifiche professionali o ritornano sul mercato del lavoro dopo un periodo di assenza, attraverso le azioni indicate al punto (a), mediante misure di formazione pre-professionale, progetti mirati specificamente alle donne per le quali la disoccupazione di lungo termine non è un criterio di ammissibilità, nonché attraverso la messa a disposizione di servizi di custodia di bambini, la copertura dei costi di trasporto e la realizzazione di altre azioni di accompagnamento;</p> |
|---|--|

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 18)

Articolo 1, primo comma, punto 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) a sostenere iniziative in ambito locale, segnatamente nel quadro dell'economia sociale, dirette alla creazione di posti di lavoro remunerati;

(Emendamenti nn. 19, 54 e 51)

Articolo 1, primo comma, punto 2

2) a titolo dell'obiettivo n. 4, nell'insieme della Comunità, le azioni volte a facilitare l'adeguamento dei lavoratori alle trasformazioni industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in particolare attraverso: (i) l'anticipazione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione professionale; (ii) la formazione e la riqualificazione professionali, le attività di orientamento e di consiglio; (iii) un'assistenza che consenta di migliorare e di sviluppare adeguati sistemi di formazione. Le azioni devono tenere conto in particolare degli specifici bisogni delle piccole e medie imprese;

2) a titolo dell'obiettivo n. 4, nell'insieme della Comunità, le azioni volte a facilitare l'adeguamento dei lavoratori **e dei piccoli imprenditori — lavoratori autonomi** alle trasformazioni industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione **e di prestazione dei servizi**, in particolare attraverso: (i) l'anticipazione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione professionale **e la diffusione di tali informazioni**; (ii) la formazione, **la formazione continua** e la riqualificazione professionali, le attività di orientamento e di consiglio **con particolare attenzione alla promozione dell'uguaglianza fra uomini e donne**; (iii) un'assistenza che consenta di migliorare e di sviluppare adeguati sistemi di formazione. Le azioni devono:

- **agire sulle cause profonde dei problemi connessi con le trasformazioni industriali e non su sintomi immediati,**
- **tener conto delle esigenze generali dei lavoratori e non essere concepite in funzione di un'impresa o di un settore particolare,**
- **tener conto in particolare degli specifici bisogni delle piccole e medie imprese ed essere di carattere totalmente volontario, con esclusione di qualsiasi elemento vincolante in tutti gli Stati membri;**

i mezzi finanziari dell'obiettivo n. 4 possono essere destinati esclusivamente ai lavoratori e/o alle organizzazioni di lavoratori;

(Emendamento n. 20)

*Articolo 1, primo comma, dopo il punto 2***Inoltre il Fondo ha il compito di sostenere:**

(Emendamento 21)

Articolo 1, primo comma, punto 3, lettera a)

a) a favorire la stabilità e sostenere la crescita dell'occupazione, in particolare attraverso la formazione continua, le attività di orientamento e di consiglio rivolti ai lavoratori, specialmente nelle piccole e

a) a favorire la stabilità e sostenere la crescita dell'occupazione, in particolare attraverso la formazione continua, le attività di orientamento e di consiglio rivolti ai lavoratori, specialmente nelle piccole e

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

medie imprese, ed ai soggetti che hanno perduto il posto di lavoro, nonché attraverso lo sviluppo di sistemi adeguati di formazione comprendente la formazione dei formatori ed il miglioramento dei servizi dell'occupazione;

(Emendamento n. 22)

Articolo 1, secondo comma

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le azioni realizzate a titolo dei vari obiettivi costituiscono una strategia coerente volta a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e lo sviluppo delle risorse umane, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo, di riconversione e di adeguamento strutturale negli Stati membri o nelle regioni interessate.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

medie imprese, ed ai soggetti che hanno perduto il posto di lavoro, nonché attraverso l'**aiuto allo** sviluppo di sistemi adeguati di formazione comprendente la formazione dei formatori **inclusa la formazione alla parità di opportunità tra uomini e donne** ed il miglioramento dei servizi dell'occupazione;

In applicazione del principio di sussidiarietà, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le azioni realizzate a titolo dei vari obiettivi costituiscono una strategia coerente **ed egua** volta a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e lo sviluppo delle risorse umane **e la promozione della parità di opportunità tra uomini e donne**, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo, di riconversione e di adeguamento strutturale negli Stati membri o nelle regioni interessate. **La Commissione persegue la concentrazione degli aiuti al fine di rafforzarne l'efficacia.**

(Emendamento n. 23)

Articolo 1, comma terzo bis (nuovo)

Esso favorisce lo sviluppo di progetti pilota e dimostrativi nonché la costituzione di una banca di dati che consenta di diffondere in tutta la Comunità informazioni relative a tali esperienze.

(Emendamento n. 24)

Articolo 1, comma terzo ter (nuovo)

Il Fondo può partecipare inoltre, simultaneamente a quanto previsto nel presente articolo, alla complementarietà di azioni specificamente finalizzate alla comparsa di nuove attività produttive, destinate in particolare allo sfruttamento di risorse endogene, regionali o locali.

(Emendamento n. 25)

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino

— *il reddito, i costi connessi, nonché le spese di soggiorno e di viaggio delle persone che sono oggetto delle azioni previste all'articolo 1 del presente regolamento;*

— **la retribuzione al lordo delle ritenute ai fini contributivi, gli eventuali costi connessi nonché le spese di soggiorno e di viaggio dei beneficiari delle azioni previste all'articolo 1 del presente regolamento;**

(Emendamento n. 26)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

La natura e l'importo di tali spese saranno determinati e decisi nel quadro della compartecipazione nella fase di programmazione.

La natura e l'importo di tali spese saranno determinati e decisi nel quadro della compartecipazione, **che terrà conto del parere degli enti e delle organizzazioni di volontariato, a livello locale e regionale, nonché della Comunità e degli Stati membri, nella fase di programmazione.**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 27)

Articolo 2, paragrafo 1, quarto comma

Fatti salvi i controlli effettuati dalla Commissione, gli Stati membri vigilano affinché il costo delle azioni individuali sia contenuto in limiti adeguati a ciascun tipo di azione.

La Commissione e gli Stati membri vigilano affinché il costo delle azioni individuali sia contenuto in limiti adeguati a ciascun tipo di azione e al paese in oggetto. A questo fine la Commissione si riserva la possibilità di verifiche in loco.

(Emendamento n. 28)

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, nel quadro della compartecipazione, nelle fasi di pianificazione e di programmazione, che l'intervento comunitario relativo a ciascun obiettivo sia concentrato sui bisogni più importanti e sulle azioni più efficaci, rispetto alle finalità definite all'articolo 1 del presente regolamento, in modo tale che esso contribuisca al perseguimento degli obiettivi e sia conforme alle missioni del Fondo previste agli articoli 1 e 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, nel quadro della compartecipazione, nelle fasi di pianificazione e di programmazione, e **tenendo conto dei pareri degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle parti sociali a livello locale e regionale**, che l'intervento comunitario relativo a ciascun obiettivo sia concentrato sui bisogni più importanti e sulle azioni più efficaci, rispetto alle finalità definite all'articolo 1 del presente regolamento, in modo tale che esso contribuisca al perseguimento degli obiettivi e sia conforme alle missioni del Fondo previste agli articoli 1 e 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88. **La definizione delle esigenze più importanti e delle azioni più efficaci forma oggetto di analisi strategiche preliminari disposte dalla Commissione in collegamento con gli Stati membri e le parti economiche e sociali.**

(Emendamento n. 29)

Articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino

— le possibilità di occupazione che appaiono per la prima volta sul mercato del lavoro,

— le possibilità di occupazione che appaiono per la prima volta sul mercato del lavoro **(ripartite in base ai sessi) comprese quelle risultanti dall'eventuale lancio di nuove attività produttive o nei servizi, con conseguente creazione di posti di lavoro,**

(Emendamento n. 30)

Articolo 4, paragrafo 1, trattino quinto bis (nuovo)

— **la gravità delle situazioni di povertà, di precarietà economica e sociale che conducono all'emarginazione sociale.**

(Emendamento n. 31)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Tali piani devono indicare *i modi in cui è stato preso in considerazione l'obbligo di associare le parti economiche e sociali nella compartecipazione, obbligo previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88.*

Tali piani devono indicare **la descrizione dei provvedimenti adottati per coinvolgere le parti sociali nella preparazione, nell'attuazione e nella valutazione delle azioni previste oltre che il parere delle parti sociali in**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

sede di preparazione delle stesse nonché la valutazione della considerazione in cui è stato tenuto detto parere, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88. **Tale obbligo deve tradursi nella creazione di un contesto di dialogo tra parti economiche e sociali capace di permettere la loro informazione, assicurare un dibattito approfondito.**

(Emendamento n. 32)

Articolo 4, paragrafo 2, trattino

- il modo in cui lo Stato membro garantirà, *quando ciò risulterà opportuno, la partecipazione delle organizzazioni non governative che forniscono servizi nei settori interessati alla preparazione ed alla gestione delle azioni a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.*
- il modo in cui lo Stato membro garantirà **il coinvolgimento nella preparazione e nella gestione delle azioni a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento di quelle organizzazioni non governative che forniscono un contributo rilevante nei settori interessati.**

(Emendamento n. 33)

Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino

- gli squilibri esistenti fra le qualifiche disponibili e quelle ricercate sul mercato del lavoro, tenendo conto in particolare dei lavoratori colpiti dalle trasformazioni industriali e dall'evoluzione dei sistemi produttivi;
- gli squilibri esistenti fra le qualifiche disponibili e quelle ricercate sul mercato del lavoro, tenendo conto in particolare dei lavoratori colpiti dalle trasformazioni industriali e dall'evoluzione dei sistemi produttivi **e di prestazione di servizi;**

(Emendamento n. 34)

Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino

- il modo in cui lo Stato membro garantirà la partecipazione dei partner economici e sociali e degli organismi di formazione professionale, a livello adeguato, in occasione della preparazione delle azioni, in particolare per quanto riguarda la previsione degli effetti delle trasformazioni industriali e l'evoluzione dei sistemi produttivi,
- il modo in cui lo Stato membro garantirà la partecipazione dei partner economici e sociali, **compresi gli enti e le organizzazioni di volontariato a livello regionale e locale** e degli organismi di formazione professionale, a livello adeguato, in occasione della preparazione delle azioni, in particolare per quanto riguarda la previsione degli effetti delle trasformazioni industriali e l'evoluzione dei sistemi produttivi **e di prestazione di servizi,**

(Emendamento n. 35)

Articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino

- i collegamenti fra le azioni e le altre politiche comunitarie riguardanti le trasformazioni industriali e l'evoluzione dei sistemi produttivi, compresa la politica di formazione professionale.
- i collegamenti fra le azioni e le altre politiche comunitarie riguardanti le trasformazioni industriali e l'evoluzione dei sistemi produttivi **e di prestazione di servizi**, compresa la politica di formazione professionale **e il rispetto dell'obbligo di inquadrare la spesa negli obiettivi 3 e 4 nelle zone degli obiettivi n. 2 e 5b.**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 36)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Le domande di finanziamento del Fondo sono presentate sotto forma:

- a) di programma operativo,
- b) di sovvenzione globale,
- c) di assistenza tecnica, di progetti pilota e dimostrativi,

ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

1. Le domande di finanziamento del Fondo sono presentate sotto forma:

- a) di programma operativo,
- b) di sovvenzione globale,
- c) di assistenza tecnica, di progetti pilota e dimostrativi,

ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88. **Tali misure di applicazione sono definite più precisamente nell'ambito della partnership.**

(Emendamento n. 37)

Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri comunicano le formazioni necessarie all'esame, alla gestione, alla verifica, al controllo ed alla valutazione delle azioni. Tali formazioni riguardano più in particolare quelle definite all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, compresi gli indicatori quali la concentrazione geografica, i gruppi destinatari, il numero di soggetti interessati e la durata delle azioni.

2. Gli Stati membri comunicano **immancabilmente** le formazioni necessarie all'esame, alla gestione, alla verifica, al controllo ed alla valutazione delle azioni, **differenziate rispettivamente in base ai sessi**. Tali formazioni riguardano più in particolare quelle definite all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, compresi gli indicatori quali la concentrazione geografica, i gruppi destinatari, il numero di soggetti interessati e la durata delle azioni. **Un bilancio qualitativo e quantitativo delle azioni condotte è stilato una volta l'anno dalla Commissione ed è comunicato al Parlamento europeo. Esso è inserito nella relazione prevista all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2052/88.**

(Emendamento n. 38)

Articolo 5, paragrafo 3

3. *In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2052/88*, le imprese beneficiarie finanziano per una quota adeguata il costo delle azioni realizzate in favore della formazione dei loro dipendenti;

3. Le imprese beneficiarie finanziano per una quota adeguata il costo delle azioni realizzate in favore della formazione dei loro dipendenti **e il contributo dei Fondi può variare dal 25 al 70% nell'ambito dei programmi operativi.**

(Emendamento n. 39)

Articolo 6, paragrafo 1, parte introduttiva

1. Il Fondo può finanziare, al di fuori dei quadri comunitari di sostegno, nel limite *dell'1% della propria dotazione annua*, azioni di preparazione, di accompagnamento e di valutazione, negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione delle azioni previste all'articolo 1 del presente regolamento. Tali azioni sono poste in essere su iniziativa della Commissione, o direttamente dalla Commissione stessa. Esse comprendono:

1. Il Fondo può finanziare, al di fuori dei quadri comunitari di sostegno, nel limite **degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio**, azioni di preparazione, di accompagnamento e di valutazione, negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione delle azioni previste all'articolo 1 del presente regolamento. Tali azioni sono poste in essere su iniziativa della Commissione, o direttamente dalla Commissione stessa. Esse comprendono:

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 40)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) le azioni di carattere innovativo aventi ad oggetto la convalida di nuove ipotesi relative al contenuto, alla metodologia ed all'organizzazione della formazione professionale comprendenti l'integrazione della dimensione comunitaria della formazione professionale e più generalmente lo sviluppo dell'occupazione, compreso l'inserimento delle persone *esposte al rischio di esclusione dal mercato del lavoro*, al fine di costituire una base per un intervento ulteriore del Fondo in più Stati membri.

a) le azioni di carattere innovativo aventi ad oggetto la convalida di nuove ipotesi relative al contenuto, alla metodologia ed all'organizzazione della formazione professionale comprendenti l'integrazione della dimensione comunitaria della formazione professionale e più generalmente lo sviluppo dell'occupazione, compresi **la promozione delle donne sul mercato del lavoro e l'inserimento delle persone colpite da indigenza e da emarginazione sociale nel mercato del lavoro**, al fine di costituire una base per un intervento ulteriore del Fondo in più Stati membri.

(Emendamento n. 41)

Articolo 6, paragrafo 2, parte introduttiva

2. In conformità con l'ultimo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2052/88, il Fondo può inoltre, su iniziativa della Commissione, contribuire, entro il limite *dell'1% della propria dotazione annua*, al finanziamento:

2. In conformità con l'ultimo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2052/88, il Fondo può inoltre, su iniziativa della Commissione, contribuire, entro il limite **degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio**, al finanziamento:

(Emendamento n. 42)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Possono in particolare riguardare: la progettazione e lo sviluppo di sistemi di ricerca di impiego, di meccanismi di offerta e di domanda di impiego, di metodi di gestione previsionale dei posti di lavoro, di anticipazione delle qualifiche e di metodi di integrazione nelle attività lavorative delle persone *esposte all'esclusione sociale*; il miglioramento dei sistemi di formazione; la creazione o lo sviluppo di un sistema nazionale di convalida e di omologazione delle qualifiche; gli studi ed i progetti possono inoltre rinforzare specifici programmi comunitari.

Possono in particolare riguardare: la progettazione e lo sviluppo di sistemi di ricerca di impiego, di meccanismi di offerta e di domanda di impiego, di metodi di gestione previsionale dei posti di lavoro, di anticipazione delle qualifiche, **di promozione delle donne sul mercato del lavoro** e di metodi di integrazione nelle attività lavorative delle persone **colpite da indigenza e dall'esclusione sociale**; il miglioramento o il rinnovamento dei sistemi di formazione; la creazione o lo sviluppo di un sistema nazionale di convalida e di omologazione delle qualifiche; gli studi ed i progetti possono inoltre rinforzare specifici programmi comunitari.

(Emendamento n. 43)

Articolo 7

In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) no. 2052/88, il Fondo può finanziare, nell'ambito di più d'uno degli obiettivi di cui all'articolo 1 di tale regolamento, azioni riguardanti in particolare lo sviluppo delle strutture dell'occupazione, della formazione e di altre strutture analoghe, comprese le azioni di formazione degli insegnanti, dei formatori e di altre categorie di personale di tali strutture, nonché azioni di assistenza tecnica.

In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) no. 2052/88, il Fondo può finanziare, nell'ambito di più d'uno degli obiettivi di cui all'articolo 1 di tale regolamento, azioni riguardanti in particolare lo sviluppo delle strutture dell'occupazione, della formazione, **della formazione continua** e di altre strutture analoghe, comprese le azioni di formazione degli insegnanti, dei formatori e di altre categorie di personale di tali strutture, nonché azioni di assistenza tecnica e **al considerevole ampliamento dei compiti del FSE dovrebbe corrispondere globalmente un aumento altrettanto significativo delle sue risorse, come convenuto al Consiglio europeo di Edimburgo.**

Martedì 22 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 44)

Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Per ottenere contributi dal Fondo lo Stato membro deve ottemperare alle direttive comunitarie in materia di sicurezza sociale e del mercato del lavoro.

(Emendamento n. 48)

Articolo 8 ter (nuovo)

Articolo 8 ter

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione circa i loro obiettivi e il risultato delle azioni riguardanti la partecipazione di uomini e donne al mercato del lavoro. Essi riferiscono altresì circa la partecipazione di uomini e donne a tutte le azioni condotte dal Fondo, onde consentire un confronto quantificato tra l'effetto perseguito e quello raggiunto.

Martedì, 22 giugno 1993

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 22 giugno 1993**

Adam, Aglietta, Ainardi, Alavanos, Alber, von Alemann, Alexandre, Álvarez de Paz, Amaral, Anastassopoulos, André-Léonard, Andrews, Antony, Apolinário, Arbeloa Muru, Archimbaud, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Bandrés Molet, Banotti, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, Barzanti, P. Beazley, C. Beazley, Beirôco, Benoit, Bernard-Reymond, Bertens, Bethell, Bettini, Bettiza, Beumer, Bindi, Bird, Bjørnvig, Blak, Blaney, Blot, Böge, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bonde, Bontempi, Borgo, Bourlanges, Bowe, Braun-Moser, de Bremond d'Arse, Breyer, Van den Brink, Brito, Brok, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Canavarro, Cano Pinto, Capucho, Cariglia, Carniti, Carvalho Cardoso, Casini, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catasta, Catherwood, Caudron, Cayet, Ceci, Ceyrac, Chabert, Chanterie, Chesa, Cheysson, Chiabrando, I. Christensen, N. Christensen, Christiansen, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Cramon Daiber, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, De Clercq, Defraigne, De Giovanni, Delcroix, Delorozoy, De Matteo, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, Desmond, Dessylas, De Vitto, De Vries, Dido', Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dillen, Dinguirard, Domingo Segarra, Donnelly, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Duverger, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Ernst de la Graete, Escudero, Estgen, Ewing, Falconer, Falqui, Fantini, Fayot, Fernández-Albor, Ferrera, Ferrer, Ferri, Fitzgerald, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Forlani, Forte, Fourçans, Frémion, Friedrich, Frimat, Froment-Meurice, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galland, Galle, Gallenzi, Garcia, García Amigo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Geraghty, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, Gollnisch, González Álvarez, Green, Gröner, Grund, Guermeur, Guidolin, Guillaume, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hänsch, Happart, Harrison, Heider, Herman, Hermans, Hervé, Herzog, Hindley, Hoff, Holzfuß, Hoppenstedt, Hory, Howell, Hughes, Hume, Iacono, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Iversen, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jakobsen, Jakobsen, Janssen van Raay, Jensen, Jepsen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Killilea, H. Köhler, K. Köhler, Kofoed, Kostopoulos, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lagorio, Lalor, Lamanna, Lambrias, Landa Mendibe, Lane, Langenhagen, Langer, Langes, Lannoye, Larive, Laroni, Lauga, Le Chevallier, Lehideux, Lenz, Le Pen, Linkohr, Livanos, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahan, McMillan-Scott, Maher, Maibaum, Malangré, de la Malène, Mantovani, Marck, Marinho, Marques Mendes, D. Martin, S. Martin, Martinez, Mattina, Mayer, Mazzzone, Medina Ortega, Megahy, Megret, Melis, Mendes Bota, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Mitolo, Moorhouse, Morán López, Moretti, Morodo Leoncio, Morris, Mottola, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Muscardini, Musso, Napoletano, Navarro, Neubauer, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Nielsen, Nordmann, Oddy, Onesta, Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja, Pack, Pagoropoulos, Paisley, Pannella, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Penders, Pereira, Perreau de Pinninck Domenech, Pery, Pasmazoglou, Peter, Peters, Piecyk, Piermont, Pierros, Pimenta, Pinton, Piquet, Pirkel, F. Pisoni, N. Pisoni, Planas Puchades, Plumb, Poettering, Pollack, Pons Grau, Porto, Prag, Price, Pronk, Prout, Pucci, Puerta, Punset i Casals, Quisthoudt-Rowohl, Quistorp, Raffarin, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rauti, Read, Regge, Reymann, Ribeiro, Rinsche, Riskær Pedersen, Robles Piquer, Rønn, Rogalla, Romeos, Romera i Alcàzar, Rosmini, Rossetti, Roth, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Rovsing, Rubert de Ventós, Ruiz-Giménez Aguilar, Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada, Saby, Sälzer, Sainjon, Sakellariou, Salisch, Samland, Sánchez García, Sandbæk, Santos, Santos López, Sanz Fernández, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schlechter, Schlee, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schodruch, Schwarzenberg, Scott-Hopkins, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simeoni, Simmonds, Simons, Anthony Simpson, Brian Simpson, Sisó Cruellas, Alex Smith, Sonneveld, Soulier, Speciale, Spencer, Speroni, Staes, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stevenson, Stewart, Stewart-Clark, Suárez González, Taradash, Tazdaït, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Trautmann, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visentini, Visser, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, van der Waal, von Wechmar, West, Wettig, White, Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wurtz, Wynn, Zavvos.

Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca

Berend, Botz, Glase, Goepel, Hagemann, Kaufmann, Kertscher, Klein, Koch, Kosler, Krehl, Meisel, Richter, Romberg, Schröder, Stockmann, Thietz, Tillich.

Martedì, 22 giugno 1993

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

- (+) = Favorevoli
 (-) = Contrari
 (O) = Astensioni

Fondi strutturali

Relazione Köhler (A3-0187/93)

em. 178

(+)

Adam, Aglietta, Ainardi, Alavanos, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Archimbaud, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, Bettini, Bird, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bonde, Bontempi, Van den Brink, Brito, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Carniti, Catasta, Caudron, Ceci, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, David, De Clercq, Delcroix, Denys, Desama, Desmond, Dido', Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dinguirard, Donnelly, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ephremidis, Ernst de la Graete, Falconer, Falqui, Fayot, Frémion, Frimat, Fuchs, Galle, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Grund, Guidolin, Hänsch, Happart, Harrison, Hervé, Hindley, Hoff, Hughes, Hume, Iacono, Imbeni, Isler Béguin, Junker, Kuhn, Lane, Langer, Lannoye, Laroni, Lomas, Lüttge, McCubbin, McGowan, McMahon, Maibaum, Marck, Marinho, D. Martin, Mattina, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Moretti, Morris, Muntingh, Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Onesta, Onur, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Piquet, Planas Puchades, Pollack, Pons Grau, Prag, Price, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Ribeiro, Romeos, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Rubert de Ventós, Sakellariou, Salisch, Samland, Sánchez García, Sandbæk, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Sierra Bardají, Simeoni, Simons, A. Simpson, B. Simpson, A. Smith, Staes, Stewart, Tomlinson, Tongue, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Vertemati, von der Vring, West, Wettig, White, Wilson, Wynn.

(-)

Alber, Amaral, Anastassopoulos, Andrews, Arias Cañete, Banotti, C. Beazley, P. Beazley, Benoit, Bernard-Reymond, Bertens, Beumer, Bindi, Blak, Böge, Borgo, de Brémond d'Ars, Brok, Capucho, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Chesa, Chiabrando, Contu, Cooney, Cornelissen, Cox, Cushnahan, Dalsass, Defraigne, Delorozoy, Deprez, de Vries, Domingo Segarra, Elles, Fantini, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzgerald, Fitzsimons, Fontaine, Fourçans, Friedrich, Funk, Gaibisso, Galland, Garcia, García Amigo, de Gaulle, Geraghty, González Álvarez, Guermeur, Guillaume, Gutiérrez Díaz, Hadjigeorgiou, Heider, Herman, Hermans, Holzfuss, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jakobsen, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, H. Köhler, Kofoed, Lagakos, Lagorio, Lator, Lambrias, Langenhagen, Langes, Larive, Lauga, Lenz, Livanos, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Luster, McCartin, McIntosh, Maher, Malangré, Mantovani, Marques Mendes, S. Martin, Menrad, Merz, Mitolo, Ge. Müller, Musso, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Nielsen, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pereira, Pasmazoglou, Pimenta, Pinton, Pirkli, F. Pisoni, N. Pisoni, Poettering, Porto, Pronk, Prout, Pucci, Quisthoudt-Rowohl, Randzio-Plath, Reymann, Riskær Pedersen, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Ruiz-Giménez Aguilar, Sälzer, Sainjon, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schleicher, Simmonds, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Vanlerenberghe, Vohrer, van der Waal, von Wogau, Zavvos.

(O)

Dillen, Lafuente López.

Martedì, 22 giugno 1993

em. 221 a)

(+)

Adam, Aglietta, Ainardi, Alavanos, Alber, von Alemann, Álvarez de Paz, Amaral, Anastassopoulos, Andrews, Apolinário, Arbeloa Muru, Archimbaud, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Banotti, Barón Crespo, Barton, C. Beazley, P. Beazley, Benoit, Bertens, Bettini, Beumer, Bindi, Bird, Blak, Böge, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bontempi, Borgo, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Brito, Brok, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Canavarró, Cano Pinto, Capucho, Carniti, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catasta, Cayet, Ceci, Chabert, Chanterie, Cheysson, Chiabrando, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, De Clercq, Delcroix, Delorozoy, Denys, Deprez, Desama, Desmond, de Vries, Dido', Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dinguirard, Domingo Segarra, Donnelly, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Ernst de la Graete, Ewing, Falconer, Falqui, Fantini, Fayot, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzgerald, Fitzsimons, Fontaine, Fourçans, Frémion, Friedrich, Frimat, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galland, Galle, Garcia, García Amigo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Geraghty, Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Green, Gröner, Guerneur, Guidolin, Gutiérrez Díaz, Hadjigeorgiou, Hänsch, Happart, Harrison, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Hoff, Holzfuß, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Hume, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jakobsen, Jepsen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, H. Köhler, Kofoed, Kuhn, Lafuente López, Lagakos, Lagorio, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Langer, Langes, Lannoye, Larive, Laroni, Lenz, Livanos, Llorca Vilaplana, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahan, Maher, Maibaum, Malangré, Mantovani, Marck, Marinho, Marques Mendes, D. Martin, S. Martin, Mattina, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Mitolo, Morán López, Moretti, Morris, Ge. Müller, Muntingh, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Nielsen, Oddy, Onesta, Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pereira, Pery, Pasmazoglou, Peter, Peters, Pimenta, Pinton, Pirkel, F. Pisoni, N. Pisoni, Planas Puchades, Poettering, Pons Grau, Porto, Prag, Price, Pronk, Prout, Pucci, Quisthoudt-Rowohl, Raffarin, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Reymann, Riskær Pedersen, Robles Piquer, Rønn, Romeos, Romera i Alcàzar, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Rovsing, Rubert de Ventós, Ruiz-Giménez Aguilar, Sälzer, Sainjon, Sakellariou, Salisch, Samland, Sánchez García, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Sierra Bardají, Simmonds, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Spencer, Staes, Stamoulis, Stavrou, Stewart, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Oustrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Vertemati, Vohrer, von der Vring, West, Wettig, White, Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Wynn, Zavvos.

(--)

Antony, Barrera i Costa, Chesa, Grund, Guillaume, Lauga, Paisley, Simeoni.

(O)

van der Waal.

em. 221 b)

(+)

Aglietta, Ainardi, Alavanos, von Alemann, Álvarez de Paz, Amaral, Andrews, Apolinário, Arbeloa Muru, Archimbaud, Avgerinos, Balfe, Banotti, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, C. Beazley, Benoit, Bertens, Bettini, Bird, Blak, Blaney, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bonde, Bontempi, Van den Brink, Brito, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Canavarró, Cano Pinto, Catasta, Cayet, Chanterie, Cheysson, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Coppo Gavazzi, Cox, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, De Clercq, Defraigne, Delcroix, Delorozoy, Denys, Deprez, Desama, Desmond, de Vries, Dido', Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dinguirard, Domingo Segarra, Donnelly, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ernst de la Graete, Ewing, Falconer, Fayot, Fitzgerald, Fitzsimons, Fourçans, Frémion, Frimat, Fuchs, Gaibisso, Galland, Galle, Garcia, Gasòliba i Böhm, Goedmakers, Görlach, González Álvarez,

Martedì, 22 giugno 1993

Green, Gröner, Gutiérrez Díaz, Hänsch, Happart, Harrison, Herman, Hervé, Hindley, Hoff, Holzfuß, Hughes, Hume, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Rojo, Junker, H. Köhler, Kuhn, Lagorio, Lalor, Lane, Langer, Lannoye, Larive, Laroni, Livanos, Lomas, Lüttge, McCubbin, McGowan, McMahon, Maibaum, Marck, Marinho, Marques Mendes, D. Martin, Mattina, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Mitolo, Morán López, Moretti, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Nielsen, Oddy, Onesta, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pereira, Pery, Pesmazoglou, Peter, Peters, Pimenta, Planas Puchades, Pons Grau, Porto, Prout, Pucci, Raffarin, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Riskær Pedersen, Rønn, Romeos, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Rubert de Ventós, Ruiz-Giménez Aguilar, Sainjon, Sakellariou, Salisch, Samland, Sánchez García, Sandbæk, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Sierra Bardají, Simeoni, Simons, B. Simpson, A. Smith, Staes, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Oustrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Vertemati, Vohrer, von der Vring, West, Wettig, White, Wijzenbeek, Wilson, Wynn.

(—)

Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, P. Beazley, Bernard-Reymond, Beumer, Bindi, Böge, Borgo, de Brémond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Chesa, Chiabrando, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Elles, Fantini, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Friedrich, Funk, García Amigo, Grund, Guerneur, Guidolin, Guillaume, Hadjigeorgiou, Heider, Hermans, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jakobsen, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kofoed, Lafuente López, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lauga, Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Luster, McCartin, McIntosh, Maher, Malangré, Mantovani, Menrad, Merz, Ge. Müller, Musso, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Paisley, Pasty, Patterson, Peijs, Pinton, Pirkl, F. Pisoni, N. Pisoni, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reymann, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sälzer, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schleicher, Simmonds, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Ukeiwé, Valverde López, van der Waal, von Wogau, Zavvos.

(O)

Chabert, Spencer.

em. 88

(+))

Aglietta, Ainardi, Alber, von Alemann, Amaral, Anastassopoulos, Apolinário, Archimbaud, Arias Cañete, Avgerinos, Banotti, C. Beazley, P. Beazley, Bernard-Reymond, Bertens, Bettini, Beumer, Bindi, Böge, Boissière, Borgo, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Brito, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Cayet, Chabert, Chanterie, Chesa, Chiabrando, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Cushnahan, Dalsass, De Clercq, Delorozoy, Denys, Deprez, de Vries, Van Dijk, Dillen, Dinguirard, Domingo Segarra, Elles, Ephremidis, Ernst de la Graete, Falqui, Fantini, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzgerald, Fitzsimons, Fontaine, Fourçans, Frémion, Friedrich, Funk, Gaibisso, Galland, Garcia, García Amigo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, González Álvarez, Guerneur, Guidolin, Guillaume, Gutiérrez Díaz, Hadjigeorgiou, Heider, Herman, Hermans, Holzfuß, Hoppenstedt, Inglewood, Isler Béguin, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jakobsen, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kofoed, Lafuente López, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Langer, Langes, Lannoye, Larive, Lauga, Lenz, Livanos, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Luster, McCartin, McIntosh, Maher, Malangré, Mantovani, Marck, Menrad, Merz, Miranda da Silva, Mitolo, Ge. Müller, Musso, Newton Dunn, Nicholson, Nielsen, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Paisley, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pereira, Pesmazoglou, Pinton, Pirkl, F. Pisoni, N. Pisoni, Poettering, Porto, Prag, Price, Pronk, Prout, Pucci, Quisthoudt-Rowohl, Raffin, Reymann, Ribeiro, Riskær Pedersen, Robles Piquer, Romeos, Romera i Alcàzar, Roumeliotis, Rovsing, Ruiz-Giménez Aguilar, Sälzer, Sandbæk, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schleicher, Simmonds, A. Simpson, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Staes, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Verbeek, Vohrer, von der Vring, van der Waal, von Wogau, Zavvos.

Martedì, 22 giugno 1993

(—)

Adam, Álvarez de Paz, Arbeloa Muru, Balfe, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, Barzanti, Benoit, Bird, Blak, Blaney, Bofill Abeilhe, Bombard, Bontempi, Van den Brink, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Canavarro, Cano Pinto, Carniti, Catasta, Ceci, Cheysson, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Desmond, Dido', Díez de Rivera Icaza, Donnelly, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ewing, Falconer, Fayot, Frimat, Fuchs, Galle, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Happart, Harrison, Hervé, Hindley, Hoff, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, H. Köhler, Kuhn, Lagorio, Laroni, Lomas, Lüttge, McCubbin, McGowan, McMahon, Maibaum, D. Martin, Mattina, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morán López, Moretti, Morris, Muntingh, Newens, Newman, Oddy, Onur, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Planas Puchades, Pollack, Pons Grau, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Rønn, Rothe, Rothley, Rubert de Ventós, Sainjon, Sakellariou, Salisch, Samland, Sánchez García, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Sierra Bardají, Simeoni, Simons, B. Simpson, A. Smith, Stamoulis, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli, Van Hemeldonck, Van Oustrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, West, Wettig, White, Wilson, Wynn.

(O)

Grund.

em. 226 a)

(+))

Adam, Aglietta, Ainardi, Alber, von Alemann, Álvarez de Paz, Amaral, Anastassopoulos, Apolinário, Arbeloa Muru, Archimbaud, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Banotti, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, Barzanti, C. Beazley, P. Beazley, Benoit, Bernard-Reymond, Bertens, Bettini, Beumer, Bird, Blak, Böge, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bontempi, Borgo, Braun-Moser, de Brémond d' Ars, Van den Brink, Brito, Brok, Bru Purón, Buchan, Buron, de la Cámara Martínez, Canavarro, Cano Pinto, Capucho, Carniti, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Cayet, Ceci, Chabert, Chanterie, Cheysson, Chiabrande, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, De Clercq, Defraigne, Delcroix, Delorozoy, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, Desmond, de Vries, Dido', Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dinguirard, Domingo Segarra, Donnelly, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Ernst de la Graete, Falconer, Falqui, Fantini, Fayot, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzgerald, Fitzsimons, Fontaine, Fourçans, Frémion, Friedrich, Frimat, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Galland, Galle, Garcia, García Amigo, Gasóliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Green, Gröner, Guermeur, Guidolin, Gutiérrez Díaz, Hadjigeorgiou, Hänsch, Happart, Harrison, Herman, Hermans, Hindley, Hoff, Holzfuß, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Hume, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jakobsen, Jepsen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, H. Köhler, Kuhn, Lafuente López, Lagakos, Lagorio, Lador, Lambrias, Lane, Langenhagen, Langes, Lannoye, Larive, Laroni, Lenz, Livanos, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahon, Maher, Maibaum, Malangré, Mantovani, Marck, Marinho, Marques Mendes, D. Martin, S. Martin, Mattina, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Morán López, Moretti, Morris, Ge. Müller, Muntingh, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Nielsen, Oddy, Onesta, Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pereira, Pery, Peter, Pimenta, Pinton, Pirkel, F. Pisoni, N. Pisoni, Planas Puchades, Poettering, Pollack, Pons Grau, Porto, Prag, Price, Pronk, Prout, Pucci, Quisthoudt-Rowohl, Raffarin, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Reymann, Ribeiro, Rinsche, Riskær Pedersen, Robles Piquer, Rønn, Romeos, Romera i Alcázar, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Rovsing, Rubert de Ventós, Ruiz-Giménez Aguilar, Sälzer, Sainjon, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandbæk, Santos, Sanz Fernández, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schleicher, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Sierra Bardají, Simeoni, Simmonds, Simons, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Spencer, Staes, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen,

Martedì, 22 giugno 1993

Tindemans, Titley, Tongue, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Vanlerenberghe, Van Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Vertemati, Vohrer, von der Vring, van der Waal, West, White, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wynn, Zavvos.

(-)

Catasta, Grund, Guillaume, Heider.

(O)

Sánchez García.

em. 226 b)

(+)

Aglietta, Ainardi, Álvarez de Paz, Amaral, Apolinário, Archimbaud, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, Barzanti, Benoit, Bertens, Bettini, Bird, Blak, Blaney, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Van den Brink, Brito, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Canavarro, Cano Pinto, Capucho, Carniti, Catasta, Cayet, Ceci, Chanterie, Cheysson, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, David, De Clercq, Defraigne, Delcroix, Delorozoy, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, Desmond, de Vries, Dido', Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dinguirard, Domingo Segarra, Donnelly, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ephremidis, Ernst de la Graete, Ewing, Falconer, Falqui, Fayot, Fontaine, Frimat, Galle, García, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Green, Gröner, Gutiérrez Díaz, Hänsch, Happart, Harrison, Hervé, Hindley, Hoff, Holzfuß, Hughes, Hume, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Rojo, Junker, H. Köhler, Kofoed, Kuhn, Lagorio, Lannoye, Larive, Livanos, Lomas, Lüttge, McCubbin, McGowan, Maher, Marinho, Marques Mendes, D. Martin, S. Martin, Mattina, Medina Ortega, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Moretti, Morris, Newens, Newman, Nielsen, Oddy, Onur, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pereira, Pery, Peter, Peters, Pimenta, Planas Puchades, Pollack, Pons Grau, Porto, Pucci, Raffarin, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Ribeiro, Rønn, Romeos, Rothe, Rothley, Ruiz-Giménez Aguilar, Sainjon, Sakellariou, Salisch, Samland, Sánchez García, Sandbæk, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Sierra Bardají, Simeoni, Simmonds, Simons, A. Simpson, B. Simpson, A. Smith, Staes, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli, Tsimas, Van Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, Vohrer, von der Vring, West, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn.

(-)

Alber, Anastassopoulos, Andrews, Arias Cañete, Banotti, C. Beazley, P. Beazley, Beumer, Böge, Borgo, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Brok, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Chabert, Chesa, Chiabrande, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Dalsass, Elles, Fantini, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzgerald, Fitzsimons, Fourçans, Friedrich, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, García Amigo, Gil-Robles Gil-Delgado, Grund, Guerneur, Guidolin, Guillaume, Hadjigeorgiou, Heider, Herman, Hermans, Inglewood, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jakobsen, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lafuente López, Lagakos, Lator, Lambrias, Lane, Langenhagen, Langes, Lauga, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Luster, McCartin, McIntosh, Malangré, Mantovani, Marck, Menrad, Merz, Musso, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pasty, Patterson, Peijs, Pinton, Pirkel, F. Pisoni, N. Pisoni, Poettering, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Rovsing, Sälzer, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schleicher, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Ukeiwé, Valverde López, van der Waal, von Wogau, Zavvos.

Martedì, 22 giugno 1993

em. 179

(+)

Aglietta, Anastassopoulos, Archimbaud, Bandrés Molet, Barrera i Costa, Bettini, Blaney, Boissière, Bonde, Canavarro, Catasta, Van Dijk, Dinguirard, Ernst de la Graete, Ewing, Falqui, Frémion, Isler Béguin, Lannoye, McMahon, Medina Ortega, Miranda da Silva, Onesta, Raffin, Ribeiro, Sánchez García, Sandbak, Simeoni, Staes, Vandemeulebroucke, Verbeek, Woltjer.

(-)

Alber, von Alemann, Álvarez de Paz, Amaral, Apolinário, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Banotti, Barón Crespo, C. Beazley, P. Beazley, Benoit, Bernard-Reymond, Bird, Blak, Bofill Abeilhe, Bombard, Borgo, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Capucho, Carniti, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Caudron, Cayet, Ceci, Chanterie, Chesa, Cheysson, Chiabrando, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, De Clercq, Delcroix, Delorozoy, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, Desmond, Dido', Díez de Rivera Icaza, Domingo Segarra, Donnelly, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Falconer, Fayot, Fernández-Albor, Fitzsimons, Fontaine, Ford, Fourçans, Friedrich, Frimat, Froment-Meurice, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galle, García Amigo, Geraghty, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Green, Gröner, Guermeur, Guidolin, Guillaume, Gutiérrez Díaz, Hadjigeorgiou, Hänsch, Happart, Harrison, Heider, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Hoff, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Imbeni, Inglewood, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jepsen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, H. Köhler, Kofoed, Kuhn, Lafuente López, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Langes, Lauga, Lehideux, Lenz, Livanos, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, Maher, Maibaum, Malangré, Mantovani, Marck, Marinho, Marques Mendes, D. Martin, S. Martin, Mattina, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Moorhouse, Morris, Ge. Müller, Muntingh, Musso, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Nielsen, Oddy, Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Pasty, Patterson, Peijs, Penders, Pereira, Pery, Pesmazoglou, Peter, Pimenta, Pinton, Pirkl, F. Pisoni, N. Pisoni, Planas Puchades, Poettering, Pollack, Pons Grau, Porto, Prag, Price, Pronk, Prout, Pucci, Quisthoudt-Rowohl, Raffarin, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Reymann, Rinsche, Riskær Pedersen, Robles Piquer, Rønn, Romeos, Romera i Alcázar, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Roving, Rubert de Ventós, Sälzer, Sainjon, Sakellariou, Salisch, Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Seal, Sierra Bardají, Simmonds, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Outrive, Vaysade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, Vohrer, von der Vring, van der Waal, West, Wettig, White, Wilson, von Wogau, Wynn, Zavvos.

(O)

Dillen, Grund.

em. 181

(+)

Adam, Alavanos, Alber, Álvarez de Paz, Amaral, Anastassopoulos, André-Léonard, Apolinário, Barón Crespo, Barton, C. Beazley, P. Beazley, Benoit, Bertens, Bird, Blak, Böge, Bombard, Bontempi, Borgo, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Brito, Brok, Buchan, Buron, Carniti, Carvalho Cardoso, Cassidy, Catasta, Catherwood, Caudron, Cayet, Ceci, Chanterie, Cheysson, Chiabrando, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, De Clercq, Defraigne, Delcroix, Denys, De Piccoli, Desama, Desmond, de Vries, Dido', Donnelly, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Ewing, Falconer, Fantini, Fayot, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Ford, Fourçans, Frimat, Froment-Meurice, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galle, García Amigo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Guidolin, Hadjigeorgiou, Hänsch, Happart,

Martedì, 22 giugno 1993

Harrison, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Hoff, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Imbeni, Inglewood, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jepsen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, H. Köhler, Kuhn, Lafuente López, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Langes, Larive, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahon, McMillan-Scott, Maher, Maibaum, Malangré, Mantovani, Marck, Marques Mendes, S. Martin, Mattina, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Moorhouse, Morris, Ge. Müller, Muntingh, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Oddy, Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Paisley, Partsch, Patterson, Peijs, Penders, Pereira, Pery, Pesmazoglou, Peter, Pimenta, Pinton, Pirkel, F. Pisoni, Poettering, Pollack, Porto, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Reymann, Riskær Pedersen, Robles Piquer, Rønn, Romera i Alcàzar, Rothe, Roving, Rubert de Ventós, Sälzer, Sainjon, Sakellariou, Salisch, Samland, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schlechter, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simmonds, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Spencer, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli, Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, Van Oustrive, Vayssade, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, Vohrer, van der Waal, von Wechmar, West, Wettig, White, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wynn, Zavvos.

(—)

Aglietta, Arbeloa Muru, Archimbaud, Arias Cañete, Avgerinos, Balfé, Bandrés Molet, Bettini, Blaney, Bofill Abeilhe, Boissière, Bru Purón, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Chesa, Colom i Naval, Deprez, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dinguirard, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Ernst de la Graete, Falqui, Fitzsimons, Frémion, Geraghty, González Álvarez, Guermeur, Guillaume, Gutiérrez Díaz, Heider, Isler Béguin, Izquierdo Rojo, Kofoed, Lator, Lane, Langer, Lannoye, Lauga, Marinho, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Moretti, Musso, Onesta, Pagoropoulos, Papoutsis, Pasty, N. Pisoni, Pons Grau, Raffin, Ribeiro, Romeos, Roumeliotis, Sandbæk, Sanz Fernández, Sapena Granell, Sierra Bardají, Staes, Tsimas, Ukeiwé, Vandemeulebroucke, Vázquez Fouz, Verbeek.

(O)

Barrera i Costa, Delorozoy, Dillen, Gasòliba i Böhm, Grund, Lehideux, Planas Puchades, Pucci, Raffarin, Sánchez García, Santos, Simeoni, Van Hemeldonck, von der Vring.

em. 164

(+))

Alber, von Alemann, Álvarez de Paz, Anastassopoulos, André-Léonard, Andrews, Apolinário, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Avgerinos, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, C. Beazley, P. Beazley, Benoit, Bertens, Bird, Blak, Blaney, Böge, Bofill Abeilhe, Bombard, Borgo, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Brok, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Canavarró, Cano Pinto, Capucho, Carniti, Carvalho Cardoso, Cassidy, Catasta, Catherwood, Caudron, Cayet, Chanterie, Cheysson, Chiabrande, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, De Clercq, Delcroix, Delorozoy, Denys, De Piccoli, Deprez, Desmond, de Vries, Dido', Díez de Rivera Icaza, Donnelly, Duarte Cendán, Dury, Elles, Elliott, Ewing, Falconer, Fantini, Fayot, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Fontaine, Ford, Fourçans, Frimat, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Galland, Galle, García Amigo, Gasòliba i Böhm, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Guermeur, Guidolin, Hadjigeorgiou, Hänsch, Happart, Harrison, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Hoff, Hoppenstedt, Hughes, Imbeni, Inglewood, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jepsen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, H. Köhler, Kofoed, Kuhn, Lafuente López, Lagakos, Lator, Lambrias, Lane, Langenhagen, Langes, Larive, Lauga, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, Lüttge, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahon, McMillan-Scott, Maher, Maibaum, Malangré, Mantovani, Marck, Marinho, Marques Mendes, D. Martin, Mattina, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Moorhouse, Moretti, Morris, Ge. Müller, Napolitano, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nielsen, Oddy, Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Paisley, Papoutsis, Partsch, Patterson, Peijs, Penders, Pereira, Pery, Pesmazoglou, Peter, Pinton, Pirkel, F. Pisoni, N. Pisoni, Planas Puchades, Poettering, Pollack, Pons Grau, Porto, Prag, Price, Prout, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Reymann, Robles Piquer, Rønn, Romeos,

Martedì, 22 giugno 1993

Romera i Alcàzar, Rothe, Roumeliotis, Rovsing, Rubert de Ventós, Sälzer, Sainjon, Sakellariou, Salisch, Samland, Sánchez García, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Seal, Sierra Bardají, Simeoni, Simmonds, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Spencer, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Oustrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, Vohrer, von der Vring, van der Waal, West, Wettig, White, Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Wynn, Zavvos.

(-)

Aglietta, Ainardi, Archimbaud, Balfe, Bandrés Molet, Bettini, Boissière, Brito, Van Dijk, Dinguirard, Domingo Segarra, Elmalan, Ernst de la Graete, Falqui, Frémion, Gawronski, Geraghty, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Iser Béguin, Langer, Lannoye, Miranda da Silva, Onesta, Raffin, Ribeiro, Staes.

(O)

Desama, Dillen, Grund, Lehideux, Nicholson.

Relazione Arias Cañete (A3-0182/93)

proposta della Commissione

(+)

Aglietta, Alber, von Alemann, Álvarez de Paz, André-Léonard, Apolinário, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Bandrés Molet, Banotti, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, Barzanti, C. Beazley, P. Beazley, Benoit, Bertens, Bettini, Bird, Blaney, Böge, Boissière, Bombard, Bontempi, Borgo, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Brito, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Canavarro, Cano Pinto, Capucho, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catasta, Caudron, Cayet, Ceci, Chanterie, Chesa, Cingari, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Defraigne, Delcroix, Delorozoy, Denys, Deprez, Desama, Desmond, De Vitto, de Vries, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dillen, Dinguirard, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Ephremidis, Ernst de la Graete, Ewing, Falconer, Fantini, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzgerald, Fontaine, Forte, Fourçans, Frémion, Frimat, Froment-Meurice, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Geraghty, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, González Álvarez, Green, Gröner, Guermeur, Guidolin, Guillaume, Gutiérrez Díaz, Hadjigeorgiou, Hänsch, Happart, Harrison, Heider, Hermans, Hervé, Hindley, Hoff, Howell, Hughes, Imbeni, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Jepsen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, H. Köhler, Kofoed, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lalor, Lane, Langenhagen, Langer, Langes, Lauga, Lehideux, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, McCartin, McGowan, McIntosh, McMahon, Maher, Mantovani, Marck, Marinho, Marques Mendes, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Moretti, Morris, Ge. Müller, Muntingh, Napoletano, Newens, Newman, Newton Dunn, Nicholson, Nielsen, Onesta, Onur, Oomen-Ruijten, Pack, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pereira, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pimenta, Pirkl, F. Pisoni, Planas Puchades, Poettering, Pollack, Pons Grau, Porto, Prag, Price, Pronk, Pucci, Quisthoudt-Rowohl, Raffarin, Raffin, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Robles Piquer, Rønn, Rogalla, Rubert de Ventós, Sälzer, Samland, Sánchez García, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schleicher, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal, Sierra Bardají, Simeoni, Simmonds, Simons, B. Simpson, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Staes, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Thyssen, Tindemans, Titley, Tongue, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Van Oustrive, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen, Visser, von der Vring, van der Waal, von Wechmar, Wettig, White, Wijsenbeek, von Wogau, Wynn, Zavvos.

(-)

Grund, Le Chevallier, Lenz.

Martedì, 22 giugno 1993

*Relazione F. Pisoni (A3-0177/93)**em. 10*

(+)

Aglietta, Alber, von Alemann, Álvarez de Paz, Anastassopoulos, André-Léonard, Apolinário, Arbeloa Muru, Archimbaud, Arias Cañete, Balfe, Bandrés Molet, Banotti, Barón Crespo, Barton, C. Beazley, P. Beazley, Benoit, Bernard-Reymond, Bertens, Bettini, Bird, Blaney, Böge, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bontempi, Borgo, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Brito, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Canavarro, Cano Pinto, Capucho, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catasta, Caudron, Ceci, Chanterie, Chesa, Cheysson, Cingari, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Defraigne, Delcroix, Delorozoy, Denys, Deprez, Desama, Desmond, De Vittò, de Vries, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dinguirard, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Ernst de la Graete, Ewing, Falconer, Fantini, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzgerald, Fontaine, Forte, Fourçans, Frémion, Frimat, Froment-Meurice, Fuchs, Gaibisso, Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Geraghty, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, González Álvarez, Green, Guidolin, Guillaume, Gutiérrez Díaz, Hadjigeorgiou, Hänsch, Happart, Harrison, Heider, Hermans, Hervé, Hindley, Hoff, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Imbeni, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Jepsen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, H. Köhler, Kofoed, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lalor, Lane, Langenhagen, Langer, Langes, Lannoye, Lauga, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, Maher, Mantovani, Marck, Marques Mendes, D. Martin, Mebrak-Zaidi, Medina Ortega, Megahy, Miranda de Lage, Moretti, Ge. Müller, Muntingh, Napoletano, Navarro, Newens, Newman, Newton Dunn, Nicholson, Nielsen, Onesta, Onur, Oomen-Ruijten, Pack, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pereira, Pery, Peter, Peters, Piecyk, Pirkel, F. Pisoni, Planas Puchades, Poettering, Pollack, Pons Grau, Porto, Price, Pronk, Prout, Pucci, Quisthoudt-Rowohl, Raffarin, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Rønn, Rogalla, Rossetti, Rothe, Rubert de Ventós, Sälzer, Samland, Sánchez García, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schleicher, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal, Sierra Bardají, Simeoni, Simons, B. Simpson, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Staes, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Theato, Tindemans, Titley, Tongue, Trivelli, Tsimas, Turner, Valverde López, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen, Visser, Vohrer, von der Vring, von Wechmar, Wettig, White, Wijzenbeek, von Wogau, Wynn, Zavvos.

(-)

Grund.

em. 53

(+)

Alber, Anastassopoulos, André-Léonard, Arias Cañete, Banotti, C. Beazley, P. Beazley, Blaney, Böge, Borgo, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Canavarro, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chanterie, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, Deprez, De Vitto, Dillen, Elles, Ewing, Fantini, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Froment-Meurice, Funk, Gaibisso, Gil-Robles Gil-Delgado, González Álvarez, Guidolin, Hadjigeorgiou, Happart, Hermans, Hoppenstedt, Howell, Ch. Jackson, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kofoed, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Langenhagen, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Mantovani, Marck, Menrad, Ge. Müller, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Pack, Patterson, Peijs, Pirkel, F. Pisoni, Poettering, Prag, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Robles Piquer, Sälzer, Sánchez García, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schleicher, Simeoni, Simmonds, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, Verhagen, von Wogau, Zavvos.

(-)

Aglietta, von Alemann, Alexandre, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Archimbaud, Balfe, Bandrés Molet, Barón Crespo, Barton, Bettini, Bird, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bontempi, Van den Brink, Brito, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Capucho, Catasta, Caudron, Ceci, Chesa, Cingari, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cox, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Defraigne, Delcroix, Delorozoy, Denys, Desama, Desmond, de Vries, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dinguirard, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Ephremidis, Ernst de la Graete, Falconer, Fitzgerald, Ford, Frémion, Frimat, Fuchs, Galland, Gasòliba i Böhm,

Martedì, 22 giugno 1993

Geraghty, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Grund, Guermeur, Guillaume, Gutiérrez Díaz, Hänsch, Harrison, Heider, Hervé, Hindley, Hoff, Hughes, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Rojo, Jensen, Junker, H. Köhler, Kuhn, Lalor, Lane, Langer, Lannoye, Lauga, Le Chevallier, Lomas, Lüttge, McCubbin, McGowan, Maher, Marinho, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Morris, Newens, Newman, Nielsen, Onesta, Onur, Partsch, Pasty, Pereira, Perreau de Pinninck Domenech, Pery, Peters, Piecyk, Planas Puchades, Pollack, Pons Grau, Porto, Pucci, Raffin, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Rønn, Rogalla, Rothe, Rubert de Ventós, Sakellariou, Samland, Sandbæk, Sanz Fernández, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Sierra Bardají, Simons, B. Simpson, A. Smith, Soulier, Staes, Stewart, Titley, Tongue, Trivelli, Tsimas, Ukeiwé, Van Hemeldonck, Van Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Visser, Vohrer, von Wechmar, Wettig, White, Wynn.

(O)

Forte.

em. 31

(+)

Aglietta, Alber, von Alemann, Alexandre, Álvarez de Paz, Anastassopoulos, André-Léonard, Apolinário, Arbeloa Muru, Archimbaud, Arias Cañete, Balfe, Bandrés Molet, Banotti, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, C. Beazley, P. Beazley, Bernard-Reymond, Bertens, Bettini, Bird, Blaney, Böge, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bontempi, Borgo, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Brito, Brok, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Capucho, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catasta, Caudron, Ceci, Chanterie, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Defraigne, Delcroix, Delorozoy, Denys, Deprez, Desama, Desmond, De Vitto, de Vries, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dinguirard, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Ernst de la Graete, Ewing, Falconer, Fantini, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzgerald, Fontaine, Ford, Forte, Fourçans, Frémion, Frimat, Froment-Meurice, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Geraghty, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Green, Gröner, Guermeur, Guidolin, Gutiérrez Díaz, Hadjigeorgiou, Hänsch, Happart, Harrison, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Hoff, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jensen, Jepsen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, H. Köhler, Kofoed, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lalor, Lane, Langenhagen, Langer, Langes, Lannoye, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahan, Maher, Mantovani, Marck, Marinho, Marques Mendes, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Moretti, Morris, Ge. Müller, Muntingh, Newman, Newton Dunn, Nicholson, Nielsen, Onesta, Onur, Oomen-Ruijten, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pereira, Pery, Peters, Piecyk, Pimenta, Pirkl, F. Pisoni, Planas Puchades, Poettering, Pollack, Pons Grau, Porto, Prag, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Raffin, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Robles Piquer, Rønn, Rogalla, Rothe, Rubert de Ventós, Sälzer, Samland, Sánchez García, Sandbæk, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schleicher, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Sierra Bardají, Simeoni, Simmonds, Simons, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Soulier, Spencer, Staes, Stavrou, Stevens, Stewart, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tongue, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen, Visser, von Wechmar, Wettig, White, Wijsenbeek, von Wogau, Wynn, Zavvos.

(-)

Grund.

(O)

Chesa, Dillen, Lauga.

Mercoledì 23 giugno 1993

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

(93/C 194/03)

PARTE I**Svolgimento della seduta**

PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

*Presidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Competenza delle commissioni

La commissione per la protezione dell'ambiente e la commissione per le libertà pubbliche sono competenti per parere sulla petizione n. 22/93 del sig. Peltzer relativa alla pratica dell'eutanasia nei Paesi Bassi (competente per il merito: commissione per le petizioni).

3. Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione della commissione ad hoc per il diritto derivato della Camera dei comuni britannica, guidata dal suo presidente on. Hood, presente in tribuna d'onore.

4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)

Il Presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

PUNTO IV «DIRITTI DELL'UOMO»

— Obiezione del gruppo «Arcobaleno», volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Libertà di stampa e libertà di espressione in Grecia e nel resto della Comunità» e comprendente le proposte di risoluzione B3-0857/93 del gruppo liberale, B3-0879/93 del gruppo PSE, B3-0883/93 del gruppo di coalizione delle sinistre e B3-0887/93 del gruppo «Arcobaleno»

L'obiezione è respinta con AN (ARC):

votanti:	165
favorevoli:	25
contrari:	137
astenuti:	3

— Obiezione del gruppo PSE e del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Libertà di stampa» e comprendente le proposte di risoluzione B3-0879/93 del gruppo PSE, B3-0883/93 del gruppo di coalizione delle sinistre e B3-0887/93 del gruppo «Arcobaleno»

L'obiezione è accolta con VE.

— Obiezione del gruppo Verde, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Lago Lubicon (Canada)» e comprendente la proposta di risoluzione B3-0902/93 del gruppo Verde

L'obiezione è respinta.

— Obiezione del gruppo Verde volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Diga di Narmada (India)» e comprendente la proposta di risoluzione B3-0922/93 del gruppo Verde

L'obiezione è respinta.

PUNTO V «CALAMITÀ»

— Obiezione del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Epidemia di nevrite ottica a Cuba» e comprendente la proposta di risoluzione B3-0936/93 del gruppo di coalizione delle sinistre

L'obiezione è respinta.

— Obiezione del gruppo Verde e del gruppo «Arcobaleno», volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Avviamento dell'unità di ritrattamento Thorp a Sellafield» e comprendente le proposte di risoluzione B3-0853/93 del gruppo Verde, B3-0925/93 del gruppo liberale e B3-0926/93 del gruppo «Arcobaleno»

L'obiezione è respinta con AN (ARC):

votanti:	201
favorevoli:	49
contrari:	147
astenuti:	5

— Obiezione del gruppo liberale, volta a inserire nel punto una nuova voce intitolata «Scarico di rifiuti nucleari nell'Atlantico» e comprendente le proposte di risoluzione B3-0908/93 del gruppo liberale e B3-0909/93 del gruppo PSE

L'obiezione è accolta con AN (LIB):

votanti:	212
favorevoli:	201
contrari:	6
astenuti:	5

Mercoledì 23 giugno 1993

5. Consiglio europeo del 21 e 22 giugno — Semestre di attività della presidenza danese (dichiarazione con discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione.

Il Presidente in carica del Consiglio europeo, Poul Nyrup Rasmussen, e il commissario Hans Van den Broek fanno delle dichiarazioni sui risultati del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno a Copenaghen.

Il Presidente in carica del Consiglio, Niels Helveg Petersen, fa una dichiarazione sul semestre di attività della Presidenza danese.

* * *

Il Presidente comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, sette proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Herman, Froment-Meurice, McMillan-Scott, Oostlander, Cassanmagnago Cerretti, von Wogau, Bindi, Tindemans, Brok e Pack, a nome del gruppo PPE, sui risultati del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno a Copenaghen (B3-0947/93);

— Antony, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul Vertice europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 (B3-0948/93);

— De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul Consiglio europeo di Copenaghen (B3-0949/93);

— De la Malène, a nome del gruppo RDE, sui risultati del Consiglio europeo di Copenaghen (B3-0950/93);

— Ford e Planas, a nome del gruppo PSE, sul Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 (B3-0951/93);

— Aglietta, Lannoye, Cramon-Daiber, Boissière, Ernst de la Graete, Roth, a nome del gruppo Verde, sul Vertice europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 (B3-0952/93);

— Miranda da Silva, Piquet, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui risultati del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno (B3-0953/93).

La Presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

* * *

Intervengono gli onn. Ford, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, e Tindemans, a nome del gruppo PPE.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Kofoed, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, De la Malène, a nome del gruppo RDE, Bonde, a nome del gruppo «Arcobaleno», Antony, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Wurtz, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Christiansen, non iscritto, il commissario Christophersen, il Presidente Nyrup Rasmussen, gli onn. Jensen, Jepsen e De Clercq.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Roth, Lalor, I. Christensen, Dillen, Alavanos, Puerta, Bofill Abeilhe, Herman, Capucho, Iversen, Kostopoulos, Pery, Stewart-Clark, Landa Mendibe, Van Velzen, Penders e Grund.

6. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione dell'Organizzazione interparlamentare dell'ASEAN (AIPO), guidata dal suo presidente, Mohammed Zair, presente in tribuna d'onore.

7. Consiglio europeo del 21 e 22 giugno — Semestre di attività della presidenza danese (seguito della discussione)

Intervengono gli onn. Papoutsis, Langes, Paisley, Hänsch, Robles Piquer, Van der Waal, Catasta, Lucas Pires, Marinho, Bindi, Vayssade e von Wogau.

La discussione viene interrotta a questo punto; riprenderà dopo la discussione sulla relazione Linkohr (A3-0192/93), iscritta nell'ordine del giorno alle ore 15.00 (vedi successivo punto 9).

(La seduta è sospesa alle 13.20 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELLA ON. MARIA MAGNANI NOYA

Vicepresidente

* * *

Interviene l'on. Donnelly, coautore di un'interrogazione orale con discussione alla Commissione sull'imposta unitaria nello Stato della California (B3-0807/93), iscritta all'ordine del giorno di oggi dopo essere stata rinviata due volte, per segnalare che la delegazione del Parlamento per le relazioni con gli Stati Uniti deve partire venerdì e per chiedere che la Commissione faccia una breve dichiarazione sull'argomento onde permettere alla delegazione di definire la propria posizione.

Mercoledì 23 giugno 1993

La Presidenza, dopo aver sottolineato l'inopportunità di aprire la discussione in questa fase, invita la Commissione a fare, se lo desidera, una breve dichiarazione sull'argomento.

Il commissario sig.ra Scrivener fa quindi una breve dichiarazione sull'imposta unitaria nello Stato della California.

Interviene l'on. Donnelly, il quale chiede che la Commissione sottoponga al Parlamento una relazione sulle iniziative comunitarie da adottare.

*
* *
*

Intervengono gli onn.

— Beumer, presidente della commissione per i problemi economici, per segnalare che la settimana prossima si terrà un'audizione sulla politica industriale della Comunità e per protestare contro il fatto che la sua commissione non sia stata invitata a parteciparvi, contrariamente alla commissione regionale, la commissione per l'energia e la commissione per il controllo dei bilanci (la Presidenza gli risponde che sottoporrà la questione all'Ufficio di presidenza ampliato);

— Metten, il quale si associa all'intervento dell'on. Beumer (la Presidenza ribadisce la risposta data in precedenza);

— Desama, presidente della commissione per l'energia, il quale segnala che quest'ultima parteciperà a tale audizione solo a titolo di invitato e che l'iniziativa al riguardo spetta alla commissione per il controllo dei bilanci.

8. Quarto programma-quadro di R&S (discussione)

L'on. Linkohr illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sul documento di lavoro della Commissione riguardante il quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1994-1998) (A3-0192/93).

Intervengono gli onn. Goedmakers, relatore per parere della commissione per i bilanci, Catasta, in sostituzione dell'on. Speciale, relatore per parere della commissione per i problemi economici, Sanz Fernández, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, Larive, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Quisthoudt-Rowohl, a nome del gruppo PPE, Bettini, a nome del gruppo Verde, Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Kostopoulos, non iscritto, Desama, presidente della commissione per l'energia, Seligman, Hervé e Carvalho Cardoso e il commissario Ruberti.

PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO
Vicepresidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 11.

9. Consiglio europeo del 21 e 22 giugno — Semestre di attività della presidenza danese (seguito della discussione)

Intervengono nel seguito della discussione gli onn. Metten, Pack, Fayot, McCartin, Oostlander, Galle, Blak, il Presidente in carica del Consiglio, Niels Helveg Petersen, l'on. Barón Crespo, presidente della commissione per gli affari esteri.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 24 giugno, parte prima, punto 25.

*
* *

Interviene l'on. Kostopoulos, il quale chiede che la Commissione e il Consiglio rispondano alle domande che egli ha posto nel corso della discussione (la Presidenza gli suggerisce di rivolgersi direttamente a tali istituzioni).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

10. Coesione economica e sociale (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tredici interrogazioni orali al Consiglio e alla Commissione.

La on. Ernst de la Graete svolge le interrogazioni orali del gruppo Verde, alla Commissione (B3-0508/93) e al Consiglio (B3-0509/93) sulla coesione economica e sociale.

L'on. Raggio svolge le interrogazioni orali del gruppo PSE, alla Commissione (B3-0510/93) e al Consiglio (B3-0511/93) sul contributo delle politiche e dei programmi comunitari al rafforzamento della coesione economica e sociale (articolo 130 B del Trattato CEE e del Trattato sull'Unione europea).

La on. Oomen-Ruijten svolge le interrogazioni orali del gruppo PPE, alla Commissione (B3-0512/93) e al Consiglio (B3-0513/93) sul contributo della Comunità europea al rafforzamento della ripresa economica e della coesione economica e sociale.

L'on. Gasòliba i Böhm svolge le interrogazioni orali del gruppo liberale, alla Commissione (B3-0515/93) e al Consiglio (B3-800/93) sulla coesione economica e sociale.

Interviene il Presidente in carica del Consiglio Niels Helveg Petersen.

*
* *

Mercoledì 23 giugno 1993

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, sette proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Ernst de la Graete, Cramon Daiber, Lannoye, Aglietta, Boissière, Isler Béguin, Verbeek e Bettini, a nome del gruppo Verde, sulla coesione economica e sociale (B3-0847/93);

— De la Malène, Nianias, Lataillade, Fitzgerald, Chesa e Guermeur, a nome del gruppo RDE, sulla coesione economica e sociale (B3-0848/93);

— H. F. Köhler e Raggio, a nome del gruppo PSE, sul concorso delle politiche e dei programmi comunitari al rafforzamento della coesione economica e sociale (B3-0849/93);

— Barrera i Costa e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, sulla coesione economica e sociale (B3-0850/93);

— Pierros, von Wogau e F. Pisoni, a nome del gruppo PPE, sulla coesione economica e sociale (B3-0851/93);

— Ribeiro, Elmalan e Ephremidis, a nome del gruppo CG, sulla coesione economica e sociale (B3-0852/93);

— Galland, a nome del gruppo LDR, sulla coesione economica e sociale (B3-0871/93).

La Presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

Poiché è giunta l'ora di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene interrotta a questo punto

e sarà ripresa in seguito *vedi processo verbale della seduta del 24 giugno, parte prima, punto 15.*

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

La Presidenza comunica che il gruppo PSE ha chiesto che le relazioni Linkohr (A3-0192/93) e Marck (A3-0181/93) siano anticipate e votate per prime.

L'Assemblea manifesta il suo assenso su tale richiesta.

11. Quarto programma-quadro di R&S (votazione)

Relazione Linkohr — A3-0192/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 8, 9 e 3 con AN

Emendamenti respinti: 1, 2, 4, 5, 6 con AN e 7

Emendamenti ritirati: 10 e 11

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il par. 37 con AN.

Interventi:

— il relatore sugli emendamenti presentati dal gruppo Verde.

Risultati delle votazioni con AN:

— Em. 3 (Verde):

votanti:	252
favorevoli:	135
contrari:	116
astenuti:	1

— Em. 6 (Verde):

votanti:	274
favorevoli:	21
contrari:	253
astenuti:	0

— Par. 37 (Verde):

votanti:	260
favorevoli:	236
contrari:	23
astenuti:	1

Interviene il relatore.

Dichiarazioni di voto:

— *orali:*

Intervengono gli onn. Bettini, a nome del gruppo Verde, e Robles Piquer, a nome del gruppo PPE.

Con AN (PSE), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	312
favorevoli:	284
contrari:	21
astenuti:	7

(*vedi parte seconda, punto 1*).

12. Accordo di pesca CEE-Argentina * (votazione)

Relazione Marck — A3-0181/93

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0012 — C3-0175/93:

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco

Emendamenti respinti: 5, 6, 7 e 8

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

Mercoledì 23 giugno 1993

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Emendamento respinto: 4

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Dichiarazioni di voto:

— *orali:*

Intervengono gli onn. Vázquez Fouz, a nome del gruppo PSE, e Verbeek, a nome del gruppo Verde.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

13. Spazio economico europeo * (votazione)**

Relazione Jepsen — A3-0168/93: parere conforme

PROPOSTA DI DECISIONE

Dichiarazioni di voto:

— *orale:*

Interviene l'on. Ernst de la Graete.

— *scritta:*

on. Cushnahan

Il Parlamento approva la decisione ed esprime quindi parere conforme (*vedi parte seconda, punto 3*).

14. Succhi di frutta **II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Collins sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai succhi di frutta e a taluni prodotti simili (C3-0165/93 — SYN 416) (A3-0167/93) (senza discussione)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-0165/93 — SYN 416:

La Presidenza dichiara la posizione comune approvata (*vedi parte seconda, punto 4*).

15. Tutela giuridica delle basi di dati **I (votazione)

Relazione García Amigo — A3-0183/93

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0024 — C3-0271/92 — SYN 393:

Emendamenti approvati: 2, 4-13 e 15-18 in blocco, 3 (prima parte, terza parte), 14 (prima parte, terza parte), 33 (prima parte), 19, 20, 21, 22, 34, 25-32 in blocco, 24 (prima parte)

Emendamenti respinti: 1, 3 (seconda parte) con VE, 14 (seconda parte), 33 (seconda parte) con VE, 24 (seconda parte)

Emendamento decaduto: 23

Interventi:

— la on. von Alemann ha chiesto, a nome del gruppo LDR, votazioni distinte sugli emendamenti 1, 3 e 14, e l'on. Medina, a nome del gruppo PSE, votazioni distinte e/o per parti separate sugli emendamenti 1, 3, 14, 33, 19 e 24.

Votazioni distinte e/o per parti separate:

Art. 2 par. 2 (PPE): approvato con VE

— Em. 3 (PSE):

prima parte: fino a «in forma elettronica»
seconda parte: i termini «e non elettronici»
terza parte: resto

— Em. 14 (PSE):

prima parte: fino al primo trattino incluso
seconda parte: secondo trattino
terza parte: resto

— Em. 33 (PSE):

prima parte: frase introduttiva e lettere a) e b)
seconda parte: lettera c)

— Em. 24 (PSE)

prima parte: frase introduttiva e lettere a) e b)
seconda parte: lettera c)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

— *orale:*

Interviene l'on. Frémion, a nome del gruppo Verde.

— *scritte:*

onn. Porto e Bru Purón.

Interviene l'on. Bru Purón in merito alla votazione sull'em. 24.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5*).

16. Dispositivi di protezione individuale (DPI) **I (votazione)

Relazione Christiansen — A3-0189/93

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0421 — C3-0053/93 — SYN 443:

Emendamenti approvati: 1-4 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

Mercoledì 23 giugno 1993

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Intervengono il relatore, il quale chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti, e il commissario Bangemann che risponde.

Dichiarazione di voto:

— *orale:*

Interviene l'on. Seal.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

17. Imballaggi e rifiuti di imballaggio **I (votazione)

Relazione Vertemati — A3-0174/93

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0278 — C3-0371/92 — SYN 436:

Interviene il relatore sulla votazione che sta per svolgersi.

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per parti separate, 9 con VE, 11, 12, 13 per parti separate, 14, 15 con VE, 16, 17, 18, 19 con VE, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (prima parte), 27 (seconda parte), 28 (prima parte, seconda parte con VE, terza parte, quarta parte con VE), 29, 30, 31 con VE, 115 con VE (aggiuntivo), 32, 33, 34, 35, 36, 87 (prima parte), 37 (prima parte, seconda parte, terza parte), 38 e 39 in blocco, 40, 41, 42, 84, 44 (prima parte, quarta parte), 106 (prima parte), 45 (prima parte), 46, 47-50 in blocco, 51, 52 con VE, 54 e 55 in blocco, 56 e 57 in blocco, 58, 59, 60 (prima parte, seconda parte con VE, terza parte con VE), 61, 122 (prima parte), 62 (prima parte, seconda parte con VE), 63, 64, 65 con VE, 66 con VE, 67, 68, 69, 71, 105, 72, 73, 74, 75, 76 (prima parte con VE, seconda parte con AN), 77 e 78 in blocco, 104 con VE, 79 e 88

Emendamenti respinti: 92, 107, 10, 82, 89, 108 con AN, 109, 110, 111 (prima parte, seconda parte), 113, 81, 112 con AN, 114 con VE, 116, 93, 117, 118, 101 con AN (PPE), 94 con AN, 119 con AN, 87 (seconda parte), 99, 120, 43 con VE, 44 (seconda parte, terza parte), 106 (seconda parte), 45 (seconda parte), 53 con AN, 121, 128/riv. (prima parte, seconda parte), 122 (seconda parte) con VE, 123, 70 con VE, 86 con AN, 124, 76 (terza parte con AN), 83 (ultimo comma), 125, 126, 98 e 127

Emendamenti decaduti: 83, 102, 91, 97, 95, 100, 96, 83 (prima parte), 90 e 103

Emendamento non posto in votazione: 85 (di carattere linguistico)

Interventi:

— gli onn. Prag e, successivamente, Bourlanges, sull'eccessiva velocità con la quale la Presidenza conduce la votazione;

— il relatore:

— ha chiesto che l'em. 115 fosse considerato aggiuntivo, proposta sulla quale l'on. Lannoye, autore dell'emendamento, ha manifestato il suo assenso;

— sulla seconda parte dell'em. 97;

— sull'em. 106;

— ha indicato che la seconda parte dell'em. 45 non decadeva;

— ha segnalato che la seconda parte dell'em. 85 era di carattere linguistico (la Presidenza ha deciso di non porla in votazione);

— la on. Oomen Ruijten, a nome del gruppo PPE, e il relatore hanno chiesto varie votazioni distinte su emendamenti relativi agli articoli da 6 a 10;

— il relatore:

— sulla seconda parte dell'em. 60, sul quale ha espresso parere negativo, e la on. Ernst de la Graete, che ha protestato per la posizione assunta dal relatore;

— ha precisato, dopo la votazione sugli emendamenti all'articolo 11, di aver preso posizione sugli emendamenti della commissione ambiente non in qualità di relatore bensì di portavoce del gruppo PSE, e l'on. Galland, su questo intervento;

— ha chiesto votazioni distinte sugli emendamenti agli articoli da 12 a 15;

— l'on. Collins, presidente della commissione ambiente, ha proposto una modifica orale all'em. 70, volta ad aggiungere i seguenti termini «conformi all'articolo 100 A del trattato».

Il relatore ha manifestato il suo assenso su tale proposta.

Sono intervenuti il commissario Bangemann e gli onn. Florenz e Muntingh.

Il Parlamento non ha dato il suo assenso a che tale modifica venisse posta in votazione;

— l'on. Lannoye, sull'ordine di votazione degli em. 86 e 105, e il relatore, su tale intervento. E' successivamente intervenuta la on. Van Dijk;

— il relatore, sulla procedura di votazione dell'em. 76 e l'on. Christopher Jackson per precisare che il gruppo PPE chiedeva una votazione con AN anche sull'ultima parte di tale emendamento;

— il relatore, per segnalare che la seconda parte dell'em. 83 decadeva, affermazione che l'on. Vanlerenberghe ha contestato;

— prima della votazione sull'em. 125, gli onn. Fitzsimons e Muntingh, sullo svolgimento della votazione.

Votazioni distinte e/o per parti separate:

Votazioni distinte: Em. 19, 24, 46, 51, 52, 53, 58, 62, 64, 65, 69

— Em. 8 (Verde):

prima parte: primo trattino
seconda parte: resto

Mercoledì 23 giugno 1993

— Em. 13 (Verde):

prima parte: testo senza il termine «recupero»
 seconda parte: tale termine

— Em. 87:

prima parte: fino al secondo trattino incluso
 seconda parte: resto

— Em. 44:

prima parte: fino alla lettera b) inclusa
 seconda parte: lettera b bis)
 terza parte: lettera b ter)
 quarta parte: resto

— Em. 106:

prima parte: primo comma
 seconda parte: resto

— Em. 45:

prima parte: primo comma
 seconda parte: resto

— Em. 128/riv:

prima parte: i termini «il Consiglio, su richiesta della Commissione e»
 seconda parte: resto

— Em. 60:

prima parte: i termini «il Consiglio, su richiesta della Commissione e»
 seconda parte: fino a «presente direttiva»
 terza parte: resto

— Em. 122:

prima parte: i primi due comma
 seconda parte: resto

— Em. 62:

prima parte: testo senza l'ultimo trattino
 seconda parte: tale trattino

— Em. 76:

prima parte: fino a «400 ppm»
 seconda parte: fino al termine «clorurate»
 terza parte: ultimo comma

Risultati delle votazioni con AN:

— Em. 108 (Verde):

votanti:	288
favorevoli:	26
contrari:	252
astenuti:	10

— Em. 112 (Verde):

votanti:	288
favorevoli:	31
contrari:	250
astenuti:	7

— Em. 101 (PPE):

votanti:	307
favorevoli:	95
contrari:	210
astenuti:	2

— Em. 94 (PPE):

votanti:	299
favorevoli:	82
contrari:	216
astenuti:	1

— Em. 119 (Verde):

votanti:	289
favorevoli:	30
contrari:	259
astenuti:	0

— Em. 53 (Verde):

votanti:	280
favorevoli:	44
contrari:	236
astenuti:	0

— Em. 86 (Verde):

votanti:	302
favorevoli:	39
contrari:	257
astenuti:	6

— Em. 76 (seconda parte) (PPE):

votanti:	307
favorevoli:	209
contrari:	86
astenuti:	12

— Em. 76 (terza parte) (PPE):

votanti:	299
favorevoli:	98
contrari:	187
astenuti:	14

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:*Dichiarazioni di voto:*— *orali:*

Intervengono il relatore, gli onn. Valverde López, a nome del gruppo PPE, Lannoye, a nome del gruppo Verde, e Guermeur, a nome del gruppo RDE.

Vista l'ora, la Presidenza propone di procedere alla votazione finale sul progetto di risoluzione legislativa subito dopo le dichiarazioni di voto dei portavoce dei gruppi politici e di passare successivamente alle dichiarazioni di voto a titolo individuale.

Mercoledì 23 giugno 1993

L'Assemblea manifesta il suo assenso su tale procedura.

Interviene la on. Bjørnvig, a nome del gruppo «Arcobaleno».

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

votanti:	256
favorevoli:	175
contrari:	13
astenuti:	68

(vedi parte seconda, punto 7).

Seguito delle dichiarazioni di voto orali:

Intervengono gli onn. Cushnahan, Pimenta, quest'ultimo sulla procedura, Patterson e Bowe.

— scritte:

onn. Christopher Jackson, Lane, Bettini, Tauran, Amendola e Caudron.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 19.30 e ripresa alle 20.45)

PRESIDENZA DI SIR JACK STEWART-CLARK

Vicepresidente

18. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

— Posizione comune approvata dal Consiglio il 14 giugno 1993 in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi), 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (C3-0225/93 — SYN 336A)

deferimento
merito: ECON
parere: GIUR

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune approvata dal Consiglio il 14 giugno 1993 in vista dell'adozione di una decisione concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura «CE» di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (C3-0226/93 — SYN 336B)

deferimento
merito: ECON
parere: GIUR

base giuridica: Art. 100 A CEE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, giovedì 24 giugno 1993.

19. Tempo delle interrogazioni (Interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione (B3-0804/93).

Interrogazioni al Consiglio

Interrogazione n. 1 della on. Llorca Vilaplana: Esodo di popoli europei

Il Presidente in carica del Consiglio, Niels Helveg Petersen, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Llorca Vilaplana, Habsburg e Howell.

Alle **interrogazioni n. 2** dell'on. Pierros, **3** dell'on. Cushnahan, **4** dell'on. Newton Dunn e **5** dell'on. David Martin saranno fornite risposte scritte, poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 6 dell'on. Ephremidis: Provvedimenti per far fronte all'occupazione occasionale

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Ephremidis, Kostopoulos e Habsburg.

Interrogazione n. 7 dell'on. Kostopoulos: Sede dell'Agenzia europea dell'ambiente

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Kostopoulos, Bonde e Ernst de la Graete.

Interrogazione n. 8 della on. Ernst de la Graete: Seguito della CNUED

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Ernst de la Graete e Bonde.

All'**interrogazione n. 9** della on. Ruiz-Giménez Aguilar sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

Mercoledì 23 giugno 1993

Interrogazione n. 10 dell'on. Nianias: Perdurante inquinamento atmosferico dovuto al ricorso da parte della Cina a combustibili fossili nella produzione di energia

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Nianias e Piermont.

Interrogazione n. 11 dell'on. Alavanos: Conseguenze per la Grecia dell'applicazione dell'embargo

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Alavanos, Kostopoulos e Howell.

L'on. Ephremidis interviene sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni.

Interrogazione n. 12 della on. Piermont: Esportazione e divieto di produzione di pesticidi vietati nella CE

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari delle onn. Piermont e Sandbæk.

Interrogazioni alla CPE

Interrogazione n. 26 dell'on. Simeoni: Applicazione delle risoluzioni del Parlamento europeo sulla Bosnia-Erzegovina

Il Presidente in carica della Cooperazione politica europea, Niels Helveg Petersen, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Simeoni, Langer e Habsburg.

Interrogazione n. 27 dell'on. Sakellariou: Richiesta di intervento militare nella Bosnia-Erzegovina

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Sakellariou.

L'on. Alavanos interviene sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni.

Gli onn. Kostopoulos e Habsburg rivolgono altre domande complementari cui il Presidente Helveg Petersen risponde.

Interrogazione n. 28 dell'on. Alavanos: Revoca delle sanzioni nei confronti della nuova Jugoslavia

Il Presidente Helveg Petersen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Alavanos, Kostopoulos e Oostlander.

L'on. Nianias interviene sulla conduzione del tempo delle interrogazioni

Interrogazioni alla Commissione

Interrogazione n. 45 dell'on. Arbeloa Muru: Armi difensive per la Bosnia

Il commissario Matutes risponde all'interrogazione.

La Presidenza comunica di aver autorizzato la risposta della Commissione all'interrogazione in quanto non era stata informata in tempo dell'assenza dell'interrogante. Decide pertanto di autorizzare anche le domande complementari.

Intervengono gli onn. Oostlander, Nianias e Sakellariou per rivolgere domande complementari cui il commissario Matutes risponde.

Interviene l'on. Suárez González sulla procedura seguita dalla Presidenza.

Interrogazione n. 46 dell'on. Simeoni: Applicazione delle risoluzioni del Parlamento europeo sulla Bosnia-Erzegovina

Il commissario Marin risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Simeoni, Habsburg e Kostopoulos.

Interrogazione n. 47 dell'on. Lomas: Trattato di Maastricht — Criteri di convergenza

Il commissario Matutes risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Lomas, Megahy e A. Smith.

Alle **interrogazioni nn. 48** della on. Dury e **49** dell'on. Pierros saranno fornite risposte scritte, poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 50 della on. Braun-Moser: Norme CE comuni per le esportazioni di armi

Il commissario Matutes risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Braun-Moser, L. Smith e Kostopoulos.

Interrogazione n. 51 dell'on. Bird: Bambini di strada in Guatemala e

Interrogazione n. 52 dell'on. Newens: Minacce e aggressioni alla Casa Alianza in Guatemala

Il commissario Marin risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Bird, Suárez González e Oddy.

Interrogazione n. 53 dell'on. Papoutsis: Adesione di Cipro alla Comunità europea

Il commissario Matutes risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Papoutsis, Green e Kostopoulos.

Interrogazione n. 54 della on. Rawlings: Cina e GATT

Il commissario Matutes risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Rawlings, Lane e Maher.

All'**interrogazione n. 55** dell'on. Morodo Leoncio sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 56 della on. Green: Attuazione della politica in materia di istruzione e promozione di iniziative in questo settore dopo Maastricht

Il commissario Matutes risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Green e Lane.

Mercoledì 23 giugno 1993

Alle **interrogazioni nn. 57** dell'on. Desmond e **58** della on. Van Dijk saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 59 dell'on. Alavanos: Appalto dei lavori relativi all'Achelos

Il commissario Marin risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Alavanos.

La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni e

ricorda che le interrogazioni che non sono state esaminate riceveranno risposta scritta, a meno che gli interroganti non le abbiano ritirate prima della fine del tempo delle interrogazioni.

20. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento

La Presidenza comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri emessi dal Parlamento nel corso delle tornate di aprile e maggio 1993.

Intervengono l'on. Simmonds, il commissario Steichen, l'on. Simmonds e il commissario Steichen.

21. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 24 giugno, è stato così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00:

(dalle 10.00 alle 13.00):

— Discussioni su problemi d'attualità e urgenti

(alle 15.00):

- Dichiarazione della Commissione sulla Conferenza sui diritti dell'uomo a Vienna (senza discussione)
- Discussione congiunta di sette interrogazioni orali sulla coesione economica e sociale (seguito della discussione)
- Relazione Napoletano sullo stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 1994 (seguito della discussione)
- Relazione Saridakis sui prodotti agricoli delle isole minori dell'Egeo *
- Relazione Green sugli incidenti domestici e durante il tempo libero *
- Relazione Guermeur sui composti organici volatili (COV) **I
- Interrogazione orale con discussione sull'imposta unitaria nello Stato della California
- Relazione Tauran sulla gestione del traffico aereo *
- Relazione Gil-Robles sulle deliberazioni della commissione per le petizioni
- Discussione congiunta di tre relazioni sulla politica della pesca *
- Relazione Lenz sulla situazione della donna nell'Europa centrale
- Interrogazione orale con discussione sullo sviluppo dei servizi postali

(alle 18.30):

— Turno di votazioni

(La seduta è tolta alle 23.55)

Enrico VINCI
Segretario generale

João CRAVINHO
Vicepresidente

Mercoledì 23 giugno 1993

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Quarto programma-quadro di ricerca e sviluppo

A3-0192/93

Risoluzione sul documento di lavoro della Commissione riguardante il quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1994-1998)*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
 - visti il primo e il secondo documento di lavoro della Commissione riguardanti il quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1994-1998) (COM(92)0406 e COM(93)0158),
 - visti la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «La ricerca dopo Maastricht: bilancio e strategia» (SEC(92)0682) e il documento «La politica industriale europea negli anni '90» (supplemento 3/91 del Bollettino delle Comunità europee),
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992,
 - viste le conclusioni del Consiglio «ricerca» del 29 aprile 1993,
 - vista la propria risoluzione del 17 settembre 1992 sulla risposta dell'Europa alla sfida tecnologica moderna ⁽¹⁾,
 - visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-0192/93),
1. parte dal presupposto che al quarto programma quadro in materia di ricerca si applichi la procedura dell'articolo 189 B (codecisione del Parlamento) del Trattato sull'Unione europea e considera quindi il proprio parere sui documenti di lavoro della Commissione come un atto di mero orientamento politico, ma non come parte di un iter legislativo;
 2. prenderà posizione in modo definitivo solo dopo la ratifica del Trattato sull'Unione europea da parte di tutti gli Stati membri;
 3. ritiene la dotazione del quarto programma quadro di ricerca insufficiente a rispondere alle esigenze della nostra società o a far fronte ai compiti previsti nel Trattato sull'Unione europea;
 4. invita la Commissione a presentare, contestualmente alla consultazione sul quarto programma quadro, una prima valutazione del terzo programma quadro;
 5. invita il Consiglio e la Commissione a non far rientrare il programma Thermie nel programma quadro di ricerca ma a finanziarlo a parte così come è stato fatto finora;

⁽¹⁾ G.U. C 284 del 2.11.1992, pag. 116

Mercoledì 23 giugno 1993

6. invita il Consiglio, nell'attuale contesto di recessione e di crescente disoccupazione, a dare maggior peso alla ricerca come fattore di sviluppo economico e sociale e rimanda al Consiglio europeo di Milano del 1985, ove fu prevista per la ricerca una quota parte pari al 6% del bilancio complessivo;
7. si impegna quindi a organizzare, in collaborazione con la Commissione, con l'industria e con gli enti di ricerca, un vertice scientifico comunitario che dovrà interrogarsi sulle finalità della politica di ricerca comunitaria e sui mezzi finanziari da predisporre in un contesto internazionale che rende necessario uno sforzo consistente per la ricerca;
8. rileva che gli Stati membri promuovono la ricerca in modi estremamente diversificati e teme che ne risulti un divario anziché un ravvicinamento della capacità economica delle regioni;
9. chiede che, ai sensi dell'articolo 130 I, paragrafo 2, del trattato CEE, il programma quadro per il 1996 venga riesaminato e adattato alla nuova situazione tecnologico-scientifica e finanziaria e insiste affinché venga disposta una verifica delle risorse finanziarie durante il periodo di vigenza del programma;
10. ritiene opportuno salvaguardare la specificità di natura preconcorsoriale delle attività di ricerca dei programmi quadro comunitari, ma ritiene urgente predisporre, attraverso un programma quadro, tutti quegli strumenti di natura finanziaria, sia pubblica che privata, di incentivazione fiscale e quant'altro possa garantire un reale sfruttamento dei risultati della ricerca da parte delle imprese comunitarie, in modo da valorizzare e rendere realmente redditizi gli investimenti comunitari nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
11. invita la Commissione ad avvalersi delle possibilità offerte dal nuovo articolo 130 H e a prendere iniziative affinché vengano coordinati politiche e programmi dei singoli Stati;
12. ritiene necessaria una collaborazione internazionale proprio a livello di ricerca e di sviluppo tecnologico e invita la Commissione e il Consiglio a ricercare una più stretta cooperazione non solo con gli Stati industrializzati ma anche con i paesi in via di sviluppo;
13. è del parere che progetti internazionali di grande impegno finanziario, come, per esempio, la fusione termonucleare, debbano essere seguiti a livello parlamentare, il che implica che alcuni parlamentari provenienti dai paesi interessati e nominati dalle rispettive commissioni siano tenuti continuamente al corrente degli sviluppi più recenti e dei problemi tecnici e finanziari;
14. è del parere, di fronte alla limitatezza delle risorse, che i programmi debbano incentrarsi su alcuni punti chiave;
15. considera la ricerca soltanto come una parte della politica industriale, ricorda che a norma del Trattato sull'Unione europea la politica di ricerca e sviluppo deve essere funzionale alle altre politiche comunitarie e chiede alla Commissione di adottare iniziative nel settore della politica industriale cui dovranno essere assegnati finanziamenti a sé stanti, senza che ciò comporti una riduzione dei finanziamenti per la politica CEE e CECA di ricerca e sviluppo;
16. sottolinea che la disponibilità di sufficienti risorse umane altamente qualificate rappresenta un elemento fondamentale per la futura competitività dell'industria e che pertanto la formazione di ricercatori dovrà essere uno degli obiettivi fondamentali del quarto programma quadro;
17. chiede alla Commissione di accordare la massima attenzione al rafforzamento della coesione economica e sociale tenendo conto dell'impatto geografico della sua azione in materia di ricerca e sviluppo, soprattutto mediante la definizione di alcuni temi di ricerca particolarmente adeguati alle esigenze delle regioni meno sviluppate;
18. ribadisce che il criterio di qualità scientifica, che è stato e deve continuare a essere uno dei criteri essenziali nella ricerca e sviluppo comunitaria, è perfettamente compatibile con l'avvio di meccanismi che favoriscano l'effettiva partecipazione di gruppi provenienti dalle regioni meno sviluppate, contribuendo così al raggiungimento dell'obiettivo della coesione economica e sociale;

Mercoledì 23 giugno 1993

19. chiede un più deciso orientamento dei Fondi strutturali e del Fondo di sviluppo verso progetti di rilevanza tecnologica;
20. attribuisce particolare importanza al trasferimento di tecnologia, soprattutto nelle regioni economicamente più deboli della Comunità, e invita la Commissione a tener conto di questi obiettivi fondamentali nella progettazione e gestione dei singoli programmi specifici nonché a presentare proposte onde consentire alle organizzazioni di ricerca su contratto come l'EACRO di svolgere un ruolo più rilevante nel loro conseguimento;
21. chiede urgentemente una revisione delle norme sull'assegnazione delle risorse per accelerare la valutazione delle proposte di progetti e limitare al minimo i costi dell'iter burocratico;
22. ricorda che le piccole e medie imprese garantiscono più del 72% dei posti di lavoro nell'industria manifatturiera comunitaria e ritiene pertanto che il programma quadro dovrebbe porre queste imprese in condizioni di beneficiare in modo considerevole degli aiuti per l'attività di ricerca e sviluppo;
23. ritiene a questo proposito che le organizzazioni economiche debbano svolgere un ruolo più importante nella preparazione e nell'esecuzione dei programmi di ricerca;
24. invita la Commissione a concordare una più stretta cooperazione con le organizzazioni scientifiche nazionali e con i centri di ricerca, allo scopo di armonizzare maggiormente tra loro i programmi di ricerca e di consentire inoltre a cittadini di altri Stati membri l'accesso a funzioni dirigenziali nei centri di ricerca;
25. ribadisce la sua richiesta che le energie rinnovabili abbiano un peso rilevante nell'ambito della ricerca così come a livello dimostrativo e si aspetta pertanto un aumento delle spese per il programma Thermie e per la ricerca;
26. ribadisce la sua richiesta che le energie rinnovabili abbiano nell'ambito della ricerca lo stesso peso della fusione termonucleare;
27. chiede alla Commissione che il 10% degli stanziamenti per la ricerca sia svincolato da progetti, venga cioè riservato alla ricerca di base, affinché nel prossimo quinquennio non si perda il contatto con il progresso scientifico;
28. ritiene che il «decennio europeo del cervello» possa rappresentare un tipico programma multidisciplinare che ricollega la ricerca biologica all'informatica, all'intelligenza artificiale, ecc., dando vita a nuove prospettive per il futuro;
29. invita la Commissione a dare maggiore spazio alla ricerca sociale quale fattore essenziale di coesione e di integrazione;
30. ritiene urgente una riorganizzazione della valutazione delle conseguenze della tecnologia, senza sottacere però che tale valutazione ha un senso soltanto se accompagna i progetti di ricerca in corso ed esamina le loro possibili conseguenze sull'uomo e sulla natura;
31. ritiene urgente una riorganizzazione della valutazione della politica comunitaria di ricerca e sviluppo per tener conto dell'impatto regionale, delle dimensioni delle imprese e dei settori che ne hanno beneficiato nonché per valutare le conseguenze economiche a livello regionale, nazionale e comunitario;
32. ritiene che la Commissione debba prevedere un più sistematico controllo a livello finanziario;
33. invita la Commissione a presentare, insieme alla Banca europea per gli investimenti, un nuovo approccio per l'impegno di capitali di rischio nel settore della ricerca, con particolare riferimento alle fonti private e pubbliche del capitale di rischio per il trasferimento, la diffusione e lo sfruttamento della tecnologia nelle piccole e medie imprese;
34. ritiene che il progetto «Global Change» debba svolgersi in una dimensione comunitaria e che la Commissione debba assumersi funzioni di coordinamento;

Mercoledì 23 giugno 1993

35. ritiene urgente una più stretta armonizzazione fra la politica della ricerca, la politica regionale e la politica dello sviluppo per affrontare in modo mirato ed efficace problemi come l'approvvigionamento d'acqua, il traffico, il futuro delle città, l'energia e l'ambiente;
 36. ritiene urgenti progetti regionali di ricerca che riguardino tutto il Mediterraneo, il territorio alpino o i paesi che si affacciano sul Mar Baltico e propone di affidarne il coordinamento a un centro di ricerca esistente oppure di fondarne uno nuovo;
 37. ritiene necessario che tutte le politiche comunitarie siano accompagnate da dati scientifici, secondo quanto richiesto dal Trattato di Maastricht, e chiede quindi, fra l'altro, che vengano potenziati gli sforzi in settori così diversi tra loro come la qualità dei generi alimentari, la lotta contro l'inquinamento atmosferico e la sicurezza industriale;
 38. è del parere che la Commissione debba contribuire a coordinare e sostenere la ricerca comunitaria per lo sviluppo del trasporto pubblico e, nel settore automobilistico, avere come punti forti la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento;
 39. è del parere che la Commissione debba contribuire al coordinamento e al sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore dell'osservazione della Terra e in quello ambientale, ivi incluso il coordinamento delle iniziative nazionali;
 40. resta fedele alla dimensione comunitaria della ricerca in materia di sicurezza nucleare, non da ultimo per evitarne la rinazionalizzazione e per offrire un contributo alla sicurezza nucleare internazionale;
 41. sollecita la Commissione a incentivare più di quanto fatto sinora piccole e medie industrie nel settore della tecnologia dell'informazione;
 42. chiede, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, una politica di ricerca commisurata alle esigenze, in modo che offerta e domanda si contemperino e che la politica della domanda, spesso sostenuta anche a livello pubblico, sostenga la ricerca;
 43. è del parere che il Centro comune di ricerca debba svolgere un ruolo centrale nella ricerca comunitaria in taluni settori, come per esempio, l'ambiente, la sicurezza industriale e la ricerca volta alla prefigurazione di norme (prenormativa);
 44. respinge la ricerca settoriale e raccomanda invece la concentrazione su alcuni temi maggiori, perché sia chiaro che la ricerca comunitaria offre un importante contributo alla soluzione dei nostri problemi;
 45. invita la Commissione ad adottare misure di stimolo per un aumento del grado di partecipazione delle donne alla ricerca;
 46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 23 giugno 1993

2. Accordo di pesca CEE-Argentina *

A3-0181/93

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina (COM(93)0012 — C3-0175/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento n. 1)	
<i>Considerando secondo bis (nuovo)</i>	
	considerando che, al fine di migliorare l'informazione dell'autorità di bilancio, la Commissione dovrà comunicare ogni anno lo stato di applicazione del presente accordo in modo da facilitare le decisioni al momento della procedura annua di bilancio;
(Emendamento n. 2)	
Articolo 2 bis	
	Articolo 2 bis (nuovo)
	La Commissione presenta ogni anno all'autorità di bilancio un rapporto dettagliato sullo stato di applicazione del presente accordo.
(Emendamento n. 3)	
<i>Articolo 2 ter (nuovo)</i>	
	Articolo 2 ter
	Nel corso dell'ultimo anno del periodo di validità del protocollo e prima della conclusione di qualsiasi accordo di rinnovo, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sullo stato di utilizzazione e le condizioni di esecuzione dell'accordo, sia sotto il profilo alieutico che sotto quello scientifico.

(*) G.U. n. C 64 del 6.3.1993, pag. 5.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93)0012) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0175/93),

⁽¹⁾ G.U. n. C 64 del 6.3.1993, pag. 5

Mercoledì 23 giugno 1993

- vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0181/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

3. Spazio economico europeo ***

A3-0168/93

Decisione sulla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Lichtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia (5124/93 — C3-0151/93)

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(93)0098),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 238, secondo comma, del trattato CEE nell'ambito della procedura di conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Lichtenstein, il Regno della Norvegia e il Regno di Svezia (5124/93 — C3-0151/93),
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e i pareri della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per gli affari istituzionali, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia nonché della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-0168/93),

esprime parere conforme sulla conclusione dell'accordo.

Mercoledì 23 giugno 1993

4. Succhi di frutta **II

A3-0167/93

Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai succhi di frutta e a taluni prodotti simili (C3-0165/93 — SYN 416)

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0165/93 — SYN 416),
- visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione SEC(92)0949,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. approva la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 305 del 23.11.1992, pag. 109.**5. Tutela giuridica delle banche di dati **I**

A3-0183/93

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (COM(92)0024 — C3-0271/93 — SYN 393)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 2)

Considerando trentasettesimo bis (nuovo)

considerando l'opportunità che i distributori delle banche di dati prevedano, nei loro contratti, eccezioni relative al reimpiego non autorizzato del contenuto della banca di dati da parte dell'utente legittimo, quando tale reimpiego abbia luogo in ambito strettamente domestico o a fini di studio o di ricerca e purché tali attività siano svolte senza fini commerciali;

(Emendamento n. 3)

Articolo 1, punto 1

1) «Banca di dati»: una raccolta di opere o materie disposte, memorizzate e accessibili in forma elettro-

1) «Banca di dati»: una raccolta di **un numero importante di dati**, opere o **altre** materie disposte, memo-

(*) G.U. n. C 156 del 23.6.1992, pag. 4.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

nica e gli elementi elettronici necessari per il suo funzionamento, il tesoro, l'indice o il sistema per ottenere o presentare le informazioni; detta nozione non include un programma per elaboratore impiegato per la creazione o il funzionamento della banca di dati.

rizzate e accessibili in forma elettronica e gli elementi elettronici necessari per il suo funzionamento, il tesoro, l'indice o il sistema per ottenere o presentare le informazioni. Detta nozione non include un programma per elaboratore impiegato per la creazione o il funzionamento della banca di dati.

(Emendamento n. 4)

Articolo 1, punto 1 bis (nuovo)

1 bis) «Creatore di una banca di dati»: la persona che ha preso l'iniziativa e la responsabilità della costituzione della banca di dati, della scelta o della disposizione dei fatti, delle opere o delle altre materie in essa contenute)

(Emendamento n. 5)

Articolo 1, punto 1 ter (nuovo)

1 ter) «Titolare di una banca di dati»: il creatore della banca di dati o la persona fisica o giuridica che ha legittimamente acquisito dal creatore il diritto di impedire l'estrazione non autorizzata di una banca di dati.

(Emendamento n. 6)

Articolo 1, punto 2

2) «Diritto d'impedire l'estrazione *sleale*»: il diritto del *creatore* di una banca di dati d'impedire l'estrazione e il reimpiego, per scopi commerciali, di materie ricavate da tale banca di dati.

2) «Diritto d'impedire l'estrazione **non autorizzata**»: il diritto del **titolare** di una banca di dati d'impedire l'estrazione e il reimpiego, per scopi commerciali, di **tutte o di parte delle materie** ricavate da tale banca di dati.

(Emendamento n. 7)

Articolo 1, punti 2 bis e 2 ter (nuovi)

2 bis) Ai fini della presente direttiva, segnatamente delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, si intende per «fini commerciali» ogni uso di carattere privato o collettivo destinato allo sfruttamento di una attività economica o a una transazione a titolo oneroso.

2 ter) Ai fini del disposto dell'articolo 8, paragrafo 5, si intende per «fini non commerciali» ogni uso

a) domestico, non collettivo, o

b) di studio, ricerca o aiuto umanitario senza fini di lucro.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 8)

Articolo 1, punto 3

- 3) *«Parte non sostanziale»: parte di una banca di dati la cui riproduzione, valutata in termini quantitativi e qualitativi in relazione alla totalità della banca di dati da cui viene estratta, non può essere ritenuta lesiva del diritto esclusivo di sfruttare la banca di dati di cui è titolare il suo creatore.*
- 3) **soppresso**

(Emendamento n. 9)

Articolo 1, punto 4

- 4) *«Modifica non sostanziale»: aggiunte, eliminazioni o modifiche apportate alla scelta o alla disposizione del contenuto di una banca di dati che risultino necessarie affinché questa continui a operare secondo le modalità stabilite dal suo creatore.*
- 4) **Ai fini del periodo di tutela previsto dall'articolo 9, si intende per «modifica non sostanziale»:**
- a) **con riguardo al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, le aggiunte, eliminazioni o modifiche apportate alla scelta o alla disposizione del contenuto di una banca di dati che risultino necessarie affinché questa continui a operare secondo le modalità stabilite dal suo creatore.**
- b) **con riguardo al disposto dell'articolo 9, paragrafo 4, le aggiunte, eliminazioni o alterazioni non sostanziali, il cui cumulo non modifichi sostanzialmente il contenuto di una banca di dati.**

(Emendamento n. 10)

Articolo 1, punto 4 bis (nuovo)

- 4 bis) **Ai fini del periodo di tutela previsto dall'articolo 9, si intende per «modifiche sostanziali»:**
- a) **con riguardo al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 bis, le alterazioni, aggiunte o eliminazioni che implicano una modifica sostanziale nella selezione o disposizione del contenuto della banca di dati, tali da dar luogo a una nuova edizione della medesima;**
- b) **riguardo al disposto dell'articolo 9, paragrafo 4 bis, il cumulo successivo di alterazioni, aggiunte o eliminazioni non sostanziali nel contenuto della banca di dati, tali da dar luogo a una modifica sostanziale del totale o di una parte della banca di dati.**

(Emendamento n. 11)

Articolo 2, paragrafo 5

5. Gli Stati membri conferiscono al *creatore* di una banca di dati il diritto di impedire l'estrazione e il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di
5. Gli Stati membri conferiscono al **titolare** di una banca di dati il diritto di impedire l'estrazione e il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

dati, nella sua totalità o per una parte sostanziale, per fini commerciali. Tale diritto sussiste indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati in base al diritto d'autore. Esso non si estende al contenuto di una banca di dati composta di opere già tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi.

dati, nella sua totalità o per una parte sostanziale, per fini commerciali. Tale diritto **a impedire l'estrazione non autorizzata del contenuto di una banca di dati** sussiste indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati in base al diritto d'autore. Esso non si estende al contenuto di una banca di dati composta di opere già tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi.

(Emendamento n. 12)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis****Beneficiari della tutela mediante il diritto di autore**

La tutela mediante diritti d'autore sarà concessa a tutti i titolari, siano essi persone fisiche o giuridiche, che soddisfino ai requisiti previsti nella legislazione nazionale o nelle convenzioni internazionali sui diritti d'autore applicabili alle opere letterarie.

(Emendamento n. 13)

Articolo 4

1. L'inserimento in una banca di dati *di informazioni bibliografiche o di brevi estratti, citazioni o riassunti che non si sostituiscono all'opera originale non esige l'autorizzazione del titolare dei diritti su tale opera.*

2. L'inserimento in una banca di dati *di altre opere o materie resta soggetto al diritto d'autore, o altri diritti, quesiti od obblighi preesistenti.*

1. L'inserimento in una banca di dati **di qualunque opera o materia resta soggetto all'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore o di altri diritti od obblighi esistenti nei confronti di tale opera o materia.**

2. **Tuttavia, a fini di catalogazione, l'inserimento in una banca di dati di riferimenti o di estratti realizzati specificamente per tale base, escluso ogni estratto o riassunto sostanziale del contenuto o della forma delle opere preesistenti, non esige l'autorizzazione dei titolari di diritti su tali opere, a condizione che vengano indicati chiaramente il nome dell'autore e la fonte, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione di Berna.**

(Emendamento n. 14)

*Articolo 5, parte introduttiva**L'autore* beneficia, nei confronti:

- della scelta o della disposizione del contenuto della banca di dati e
- degli elementi elettronici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, necessari per la creazione o il funzionamento della banca di dati,

del diritto esclusivo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di eseguire o autorizzare:

Il titolare beneficia, nei confronti

- della scelta o della disposizione del contenuto della banca di dati e
- degli elementi elettronici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, necessari per la creazione o il funzionamento della banca di dati,

del diritto esclusivo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di eseguire o autorizzare:

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 15)

Articolo 6, paragrafo 1

1. *Il legittimo utente di una base di dati può eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 5 che siano necessari per un uso della banca di dati conforme alle modalità determinate nell'ambito di accordi contrattuali conclusi con il titolare dei diritti.*

1. **Salvo accordi contrari, l'autorizzazione a usare una banca di dati rilasciata dal titolare del diritto d'autore comporta il diritto di eseguire gli atti previsti all'articolo 5 per le esigenze e nei limiti dell'uso autorizzato.**

(Emendamento n. 16)

Articolo 7

1. Gli Stati membri applicano al diritto esclusivo d'autore o ad altri diritti *sul contenuto della* banca di dati le stesse deroghe previste dal proprio diritto interno per *le opere o materie ivi contenute*, in relazione a brevi citazioni e illustrazioni per scopi didattici, nei limiti di un uso leale.

1. Gli Stati membri applicano al diritto esclusivo d'autore o ad altri diritti **dell'autore di un'opera contenuta in una** banca di dati le stesse deroghe previste dal proprio diritto interno per **tale opera** in relazione a brevi citazioni e illustrazioni per scopi didattici, nei limiti di un uso leale, **conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione di Berna.**

2. Qualora la legislazione degli Stati membri o gli accordi contrattuali conclusi con il titolare dei diritti permettano all'utente di *una* banca di dati di eseguire atti in deroga ai diritti esclusivi *sul contenuto della banca di dati*, tali atti non sono considerati una violazione del diritto d'autore *sulla medesima ai sensi dell'articolo 5.*

2. Qualora la legislazione degli Stati membri o gli accordi contrattuali conclusi con il titolare dei diritti permettano all'utente di **tale** banca di dati di eseguire atti in deroga ai diritti esclusivi **dell'autore di tale opera**, tali atti non sono considerati una violazione del diritto **ricognosciuto al creatore della banca di dati definito dall'articolo 5.**

(Emendamento n. 17)

Articolo 8, paragrafo -1 (nuovo)

-1. Ai sensi del presente articolo si intendono per messe a disposizione del pubblico solo le banche di dati interrogabili liberamente.

(Emendamento n. 18)

Articolo 8, paragrafo 1

1. Malgrado il diritto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di impedire l'estrazione e il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati, se le opere o le materie contenute in una banca di dati messa a disposizione del pubblico non possono essere costituite, raccolte od ottenute indipendentemente da un'altra fonte, il diritto di estrarre e reimpiegare, nella sua totalità o per una parte sostanziale, opere o materie da tale banca di dati per fini commerciali è oggetto di licenza a condizioni eque e non discriminatorie.

1. Malgrado il diritto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di impedire l'estrazione e il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati, se le opere o le materie contenute in una banca di dati messa a disposizione del pubblico non possono essere costituite, raccolte od ottenute indipendentemente da un'altra fonte, il diritto di estrarre e reimpiegare, nella sua totalità o per una parte sostanziale, opere o materie da tale banca di dati per fini commerciali non nell'unico intento di risparmiare **spese, tempo e lavoro** è oggetto di licenza a condizioni eque e non discriminatorie. **Un'apposita dichiarazione deve motivare i fini commerciali conseguiti che comportano il rilascio di una licenza.**

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 33)

Articolo 8, paragrafo 2

2. Il diritto di estrarre informazioni e reimpiegare il contenuto di una banca di dati è altresì oggetto di licenza a condizioni eque e non discriminatorie *se la banca di dati viene messa a disposizione del pubblico da un ente pubblico costituito* al fine di raccogliere o divulgare informazioni ai sensi di leggi o regolamenti ovvero a ciò tenuti in forza di un obbligo generale.

2. Il diritto di estrarre informazioni e reimpiegare il contenuto di una banca di dati è altresì oggetto di licenza a condizioni eque e non discriminatorie, **quando la banca di dati sia stata posta a disposizione del pubblico**

- a) **dalle amministrazioni pubbliche, da enti e da organismi pubblici, creati** allo scopo di raccogliere o divulgare informazioni o a ciò autorizzati, ai sensi di leggi o regolamenti ovvero a ciò tenuti in forza di un obbligo generale,
- b) **da imprese o enti che godano di un regime di monopolio, in virtù di una concessione esclusiva da parte di un organismo pubblico.**

(Emendamento n. 19)

Articolo 8, paragrafo 5

5. Il legittimo utente di una banca di dati può, senza autorizzazione del creatore della banca di dati e *senza citazione della fonte*, estrarre e reimpiegare parti non sostanziali di opere o materie ricavate da tale banca di dati esclusivamente *per uso privato*.

5. Il legittimo utente di una banca di dati può, senza autorizzazione del creatore della banca di dati, **indicando la fonte**, estrarre e reimpiegare parti non sostanziali di opere o materie ricavate da tale banca di dati esclusivamente **a fini non commerciali**.

(Emendamento n. 20)

Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, si intende per «parti non sostanziali» quelle parti di una banca di dati messa a disposizione del pubblico la cui riproduzione, considerata quantitativamente e qualitativamente in relazione alla banca di dati copiata, non pregiudica i diritti esclusivi di sfruttamento del titolare della banca di dati.

In entrambi i casi spetterà all'utente legittimo comprovare che l'estrazione e il reimpiego di dette parti non sostanziali non pregiudicano i diritti esclusivi di sfruttamento del titolare della banca di dati e che la periodicità di tali estrazioni e reimpieghi non eccede in modo abusivo l'obiettivo da raggiungere.

(Emendamento n. 21)

Articolo 9, paragrafo 1

1. La durata della tutela della banca di dati ai sensi del diritto d'autore è uguale a quella prevista per le opere letterarie, *senza pregiudizio di una futura armonizzazione comunitaria in materia di durata della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi*.

1. La durata della tutela della banca di dati ai sensi del diritto d'autore è uguale a quella prevista per le opere letterarie.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 22)

Articolo 9, paragrafo 2

2. Le modifiche non sostanziali della scelta o della disposizione del contenuto di una banca di dati non *possono prorogare il periodo originario di tutela di tale banca di dati ai sensi del diritto d'autore.*

2. Le modifiche non sostanziali della scelta o della disposizione del contenuto di una banca di dati non **implicano un nuovo periodo di tutela del diritto d'autore su detta banca di dati.**

(Emendamento n. 34)

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Un mutamento sostanziale nella selezione o nella disposizione del contenuto di una banca di dati dà luogo alla creazione di una nuova banca di dati, che è protetta da tale momento per il periodo riconosciuto nel paragrafo 1 del presente articolo. Tale protezione non pregiudica i diritti esistenti rispetto alla banca di dati originaria.

(Emendamento n. 24)

Articolo 9, paragrafo 3

3. Il diritto di impedire l'estrazione *sleale* decorre dalla data di creazione della banca di dati e dura *dieci* anni *dalla* data in cui questa è stata per la prima volta messa legittimamente a disposizione del pubblico. *La durata della tutela di cui al presente paragrafo ha inizio il primo gennaio dell'anno successivo alla prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati.*

3. Il diritto di impedire l'estrazione **non autorizzata** decorre dalla data di creazione della banca di dati e dura **quindici anni a partire dal primo gennaio successivo**

a) **alla prima messa a disposizione del pubblico, o**
b) **a qualunque modifica sostanziale della banca di dati.**

(Emendamento n. 25)

Articolo 9, paragrafo 4

4. Modifiche non sostanziali del contenuto di una banca di dati non *possono prorogare il periodo originario della* tutela della banca di dati offerta dal diritto di impedire l'estrazione *sleale*.

4. Modifiche non sostanziali del contenuto di una banca di dati non **implicano un nuovo periodo di** tutela della banca di dati offerta dal diritto di impedire l'estrazione **non autorizzata.**

(Emendamento n. 26)

Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4bis. Qualunque cambiamento sostanziale nel contenuto di una banca di dati beneficia di un nuovo periodo di tutela mediante il diritto a impedire l'estrazione non autorizzata del contenuto della banca di dati.

(Emendamento n. 27)

Articolo 11, paragrafo 1

1. La tutela riconosciuta dalla presente direttiva riguardo al contenuto di una banca di dati contro l'estrazione *sleale* e il reimpiego si applica alle banche di dati i cui *creatori* sono cittadini di uno stato membro o risiedono abitualmente nel territorio della Comunità.

1. La tutela riconosciuta dalla presente direttiva riguardo al contenuto di una banca di dati contro l'estrazione **non autorizzata** o il reimpiego si applica alle banche di dati i cui **titolari** sono cittadini di uno stato membro o risiedono abitualmente nel territorio della Comunità.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 28)

Articolo 11, paragrafi 2 bis (nuovo) e 3

3. Accordi che estendano il diritto d'impedire l'estrazione *sleale* alle banche di dati create in paesi terzi e non rientranti nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono conclusi dal Consiglio su proposta della Commissione. La durata di tale tutela concessa alle banche di dati secondo questa procedura non eccede quella prevista dall'articolo 9, paragrafo 3.

2 bis. Le banche di dati beneficiano della tutela contro l'estrazione non autorizzata prevista dalle convenzioni internazionali.

3. Accordi che estendano il diritto d'impedire l'estrazione **non autorizzata** alle banche di dati create in paesi terzi e non rientranti nel campo di applicazione dei paragrafi **da 1 a 2 bis** sono conclusi dal Consiglio su proposta della Commissione. La durata di tale tutela concessa alle banche di dati secondo questa procedura non eccede quella prevista dall'articolo 9, paragrafo 3.

(Emendamento n. 29)

Articolo 12, paragrafo 2

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche nei confronti delle banche di dati create prima della data di pubblicazione della direttiva medesima, *salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data.*

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche nei confronti delle banche di dati create prima della data di pubblicazione della direttiva medesima **e che in tale momento soddisfino i requisiti previsti dalla direttiva per la loro protezione.**

(Emendamento n. 30)

Articolo 12 bis

Articolo 12 bis (nuovo)

Disposizioni transitorie

Le disposizioni della presente direttiva relative al diritto di impedire l'estrazione e il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati si applicano anche nei confronti delle banche di dati create prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e a partire da tale data. Tale protezione non pregiudica i contratti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data.

(Emendamento n. 31)

Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 32)

Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Entro e non oltre la fine del quinto anno successivo al recepimento della presente direttiva e in seguito ogni due anni la Commissione inoltra al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione di detta direttiva e, se del caso, avanza proposte sull'adattamento della medesima agli sviluppi nel settore delle banche di dati.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0024 — SYN 393) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 57, paragrafo 2, e degli articoli 66 e 100 A del trattato CEE (C3-0271/92),
- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per gli affari economici e monetari e la politica industriale e della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-0183/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 156 del 23.6.1992, pag. 4.

Mercoledì 23 giugno 1993

6. Dispositivi di protezione individuale **I

A3-0189/93

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (COM(92)0421 — C3-0053/93 — SYN 443)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 1

La direttiva 89/686/CEE è così modificata:

soppresso

All'articolo 5, paragrafo 3, la data «31 dicembre 1992» è sostituita da: «31 dicembre 1994».

(Emendamento n. 4)

ARTICOLO 1 bis (nuovo)

Allegato I (direttiva 89/686/CEE)

All'allegato I della direttiva 89/686/CEE è aggiunto il seguente punto 4 bis:

«4 bis. Caschi e visiere destinati agli utenti di autoveicoli a due o tre ruote.»

(Emendamento n. 2)

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri permettono inoltre, fino al 31 dicembre 1994, l'immissione sul mercato e l'entrata in funzione di DPI conformi alle normative nazionali in vigore sui rispettivi territori al 30 giugno 1992.

(Emendamento n. 3)

ARTICOLO 2 bis (nuovo)**Articolo 2 bis**

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla stessa e ne informano immediatamente la Commissione.

(*) G.U. n. C del 10.2.1993, pag. 18.

Mercoledì 23 giugno 1993

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0421 — SYN 443) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100A del trattato CEE (C3-0053/93),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0189/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE e a presentare l'ulteriore proposta necessaria per i caschi;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 36 del 10.2.1993, pag. 18.

7. Imballaggi e rifiuti di imballaggio **I

A3-0174/93

Proposta di direttiva del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(92)0278 — C3-0371/93 — SYN 436)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

Considerando 1 bis (nuovo)

1 bis) considerando che il modo migliore per prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio è quello di ridurre la quantità globale di imballaggi;

(Emendamento n. 2)

Considerando 1 ter (nuovo)

1 ter) considerando tuttavia che gli imballaggi svolgono una funzione sociale ed economica fondamentale e che la riduzione della quantità di imballaggi non deve mettere in pericolo la qualità dei prodotti e la salute dei consumatori;

^(*) G.U. n. C 263 del 12.10.1992, pag. 1.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 3)

Considerando 2 bis (nuovo)

2 bis) considerando che la riduzione dei rifiuti è condizione necessaria per la crescita sostenibile esplicitamente richiamata dal Trattato sull'Unione Europea;

(Emendamento n. 4)

Considerando 5

5) considerando che *nella misura in cui le valutazioni del ciclo di vita non giustificano una sequenza gerarchica precisa, i rifiuti di imballaggi riutilizzabili e recuperabili, in particolare di quelli riciclabili, devono essere considerati metodi altrettanto validi per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi;* che ciò presuppone pertanto l'istituzione negli Stati membri di sistemi che garantiscano la restituzione degli imballaggi usati e/o di rifiuti di imballaggio;

5) considerando che, **in attesa di risultati scientifici e tecnologici in materia di processi di recupero, la riutilizzazione e il riciclaggio vanno considerati come processi preferibili in relazione al loro impatto sull'ambiente;** che ciò presuppone pertanto l'istituzione negli Stati membri di sistemi che garantiscano la restituzione degli imballaggi usati e/o di rifiuti di imballaggio; **che valutazioni del ciclo di vita devono essere portate a termine il più presto possibile per giustificare una precisa gerarchia tra gli imballaggi riutilizzabili, riciclabili e recuperabili;**

(Emendamento n. 5)

Considerando 6

6) considerando che *in base a diverse valutazioni del ciclo di vita si può affermare che, sotto il profilo ambientale, il riciclaggio deve rappresentare un'importante percentuale del recupero, soprattutto in quanto il consumo di energia e materie prime, nonché gli scarichi, decrescono se i rifiuti sono riciclati e il materiale trattato è impiegato in nuovi processi di produzione;*

6) considerando che, sotto il profilo ambientale, **il riciclaggio e il riutilizzo devono rappresentare una parte preponderante del recupero, soprattutto in quanto il consumo di energia e materie prime, nonché gli scarichi, decrescono se gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sono riutilizzati o riciclati e il materiale trattato è impiegato in nuovi processi di produzione;**

(Emendamento n. 6)

Considerando 7

7) considerando che le attuali differenze nelle disposizioni nazionali *sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio possono provocare distorsioni della concorrenza, incidere negativamente sulla libera circolazione delle merci nel mercato interno nonché dare origine a livelli diversi di protezione ambientale;*

7) considerando che le attuali differenze nelle disposizioni nazionali **volte a garantire un livello elevato di protezione ambientale e relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio possono provocare distorsioni della concorrenza, incidere negativamente sulla libera circolazione delle merci nel mercato interno nonché dare origine a livelli diversi di protezione ambientale;**

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 7)

Considerando 8

8) considerando che è necessario ravvicinare le misure che gli Stati membri devono prendere in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio per contribuire al completamento del mercato interno, evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza nella Comunità, nonché garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;

8) considerando che è necessario ravvicinare le misure che gli Stati membri devono prendere in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio per contribuire al completamento del mercato interno, evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza nella Comunità, nonché garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente **e del consumatore;**

(Emendamento n. 8)

Considerando 9, trattini terzo bis e terzo ter (nuovi)

- **mediante la fissazione di obiettivi precisi da raggiungere secondo uno scadenziario adeguato ai vari settori e ai vari Stati o regioni della Comunità;**
- **cercando di non compromettere né i posti di lavoro né la competitività delle imprese;**

(Emendamento n. 9)

Considerando 10

10) considerando che l'esistenza di obiettivi diversi negli Stati membri in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio può creare ostacoli ingiustificati agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza e che è pertanto opportuno armonizzare d'ora in poi gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere, stabilendo un elevato livello di protezione dell'ambiente;

10) considerando che l'esistenza di obiettivi diversi negli Stati membri in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio può creare ostacoli ingiustificati agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza e che è pertanto opportuno armonizzare d'ora in poi gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere, stabilendo un elevato livello di protezione dell'ambiente **e secondo uno scadenziario adeguato ai vari settori e ai vari Stati o regioni della Comunità;**

(Emendamento n. 11)

Considerando 11

11) considerando che, per evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza, è necessario definire i requisiti essenziali attinenti alla composizione e alla natura degli imballaggi riutilizzabili e recuperabili; che le disposizioni nazionali relative alla produzione e commercializzazione di imballaggi e alla gestione dei rifiuti di imballaggio devono rispettare tali requisiti essenziali;

11) considerando che, per evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza, è necessario definire i requisiti essenziali attinenti alla composizione e alla natura degli imballaggi riutilizzabili, **riciclabili** e recuperabili; che le disposizioni nazionali relative alla produzione e commercializzazione di imballaggi e alla gestione dei rifiuti di imballaggio devono rispettare tali requisiti essenziali;

(Emendamento n. 12)

Considerando 11 bis (nuovo)

11 bis) considerando che per facilitare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva può essere

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

necessario ricorrere a incentivi economici e fiscali; che il ricorso a tali incentivi deve avvenire in conformità con le norme del Trattato, al fine di evitare nuove forme di protezionismo;

(Emendamento n. 13)

considerando 12

12) considerando che i sistemi di restituzione devono essere progettati in modo da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;

12) considerando che i sistemi di **recupero** e restituzione devono essere progettati in modo da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e **in modo da determinare la massima restituzione possibile degli imballaggi;**

(Emendamento n. 14)

Considerando 16

16) considerando che *la presenza di metalli nocivi negli imballaggi costituisce una fonte di preoccupazione* in relazione alla loro probabile presenza nelle emissioni o nelle ceneri quando gli imballaggi sono inceneriti o nei residui di lisciviazione al momento dell'interramento; che è *auspicabile*, come primo passo per ridurre la tossicità dei rifiuti di imballaggio, *evitare* l'aggiunta di questi metalli pesanti nocivi negli imballaggi;

16) considerando che è **necessario limitare negli imballaggi la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze in relazione al loro impatto sull'ambiente (in particolare in relazione alla loro probabile presenza nelle emissioni o nelle ceneri quando gli imballaggi sono inceneriti o nei residui di lisciviazione al momento dell'interramento);** che è **necessario**, come primo passo per ridurre la tossicità dei rifiuti di imballaggio, **impedire** l'aggiunta di questi metalli pesanti nocivi negli imballaggi **o controllare che non vi sia migrazione di tali elementi nell'ambiente;**

(Emendamento n. 15)

Considerando 16 bis (nuovo)

16 bis) considerando che per raggiungere un alto grado di riciclaggio e per evitare agli addetti alla raccolta e alla manipolazione dei rifiuti di imballaggio problemi di ordine sanitario e di sicurezza è fondamentale che tali rifiuti siano smistati all'origine;

(Emendamento n. 16)

Considerando 17

17) considerando che occorre *un contrassegno comunitario per indicare la natura riutilizzabile e/o recuperabile* degli imballaggi e per individuare la natura del materiale di imballaggio onde informare i consumatori, le collettività e gli operatori industriali sul corretto modo di comportarsi con gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio, facilitare le operazioni di raccolta, vaglio, reimpiego e recupero ed evitare ostacoli agli scambi;

17) considerando che **occorrono dei contrassegni comunitari poco numerosi e facilmente identificabili dai consumatori** per indicare la natura riutilizzabile e/o **riciclabile** degli imballaggi e per individuare la natura del materiale di imballaggio onde informare i consumatori, le collettività e gli operatori industriali sul corretto modo di comportarsi con gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio, **facilitare** le operazioni di raccolta, vaglio, reimpiego, **riciclaggio** e recupero ed evitare ostacoli agli scambi;

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 17)

Considerando 17 bis (nuovo)

17 bis) considerando che, per promuovere gli obiettivi di riciclaggio ed evitare distorsioni alla concorrenza e al commercio nella Comunità, è indispensabile sviluppare e ampliare i mercati dei materiali di imballaggio riciclati, ricorrendo a norme obbligatorie sulla percentuale minima di materiale riciclato che deve essere contenuta nei nuovi imballaggi;

(Emendamento n. 18)

Considerando 17 ter (nuovo)

17 ter) considerando che le disposizioni sul contenuto minimo di materiali di riciclo degli imballaggi non devono comunque essere in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza dei consumatori;

(Emendamento n. 19)

Considerando 18 bis (nuovo)

18 bis) considerando tuttavia che, in un primo stadio di applicazione della direttiva, occorre una valutazione della necessità e dell'utilità di una base dati comunitaria, in particolare tenendo presenti i costi che tale base dati potrebbe comportare per le piccole e medie imprese;

(Emendamento n. 80)

Considerando 20 bis (nuovo)

20 bis) considerando che gli Stati membri e la Commissione devono tener conto, al momento di adottare le misure di applicazione della presente direttiva, della particolarità delle isole comunitarie per quel che riguarda la dimensione del mercato e il costo economico dei trasporti;

(Emendamento n. 20)

Considerando 21

21) considerando che gli strumenti economici *possono avere* un forte impatto sulla gestione dei rifiuti di imballaggio nel senso di promuovere e finanziare una prassi più corretta sotto il profilo ambientale;

21) considerando che gli strumenti economici **avranno** un forte impatto **positivo** sulla gestione dei rifiuti di imballaggio nel senso di **individuare** e promuovere una prassi più corretta sotto il profilo ambientale;

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 21)

Considerando 21 bis (nuovo)

- 21 bis) considerando che per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti per promuovere la ricerca e lo sviluppo;**

(Emendamento n. 22)

Considerando 22 bis (nuovo)

- 22 bis) considerando che le misure prese dagli Stati membri devono far parte di una strategia globale comunitaria che tenga conto del loro impatto ecologico, sociale, regionale e industriale, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e squilibri fra gli Stati della Comunità in materia di gestione dei rifiuti;**

(Emendamento n. 23)

Considerando 22 ter (nuovo)

- 22 ter) considerando che una direttiva sui rifiuti di imballaggio deve inoltre integrarsi adeguatamente con le altre norme comunitarie esistenti in materia di rifiuti e deve tener conto dei futuri sviluppi della legislazione comunitaria (per esempio in materia di discariche, tasse a tutela dell'ambiente, ecotassa CE, normalizzazione degli imballaggi etc.);**

(Emendamento n. 24)

Considerando 26

- 26) considerando che, per tutti i motivi sopra esposti, risulta necessario che la Comunità, *pur limitandosi allo stretto necessario*, adotti opportune misure di armonizzazione;

- 26) considerando che, per tutti i motivi sopra esposti, risulta necessario che la Comunità, **nel rispetto del principio di sussidiarietà**, contestualizzi le opportune misure di armonizzazione;

(Emendamento n. 25)

Considerando 26 bis (nuovo)

- 26 bis) considerando che per proteggere gli Stati membri da una concorrenza sleale rispetto alle importazioni provenienti dai paesi terzi occorre applicare agli imballaggi importati il principio «chi inquina paga»;**

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 26)

Considerando 26 ter (nuovo)

26 ter) considerando che le misure a tutela dell'ambiente che riguardano gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio devono includere norme sull'esportazione di imballaggi verso i paesi terzi;

(Emendamento n. 27)

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è di armonizzare le disposizioni nazionali concernenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per ridurre l'impatto sull'ambiente, contribuire al completamento e al funzionamento del mercato interno ed evitare ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni della concorrenza nella Comunità.

A tal fine, la direttiva prevede obiettivi quantificati, i requisiti essenziali cui gli imballaggi devono conformarsi, nonché misure di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e di promozione delle relative operazioni di restituzione, reimpiego e recupero a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Scopo della presente direttiva è di armonizzare le disposizioni nazionali concernenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di tali imballaggio per ridurre **le quantità di tali rifiuti e il loro** impatto sull'ambiente, contribuire al completamento e al funzionamento del mercato interno ed evitare ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni della concorrenza nella Comunità.

A tal fine, la direttiva prevede obiettivi quantificati, i requisiti essenziali cui gli imballaggi devono conformarsi, nonché misure di prevenzione della produzione **di imballaggi superflui e rifiuti connessi, la limitazione della produzione dei rifiuti di imballaggio considerati pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE ⁽¹⁾** e misure di promozione delle relative operazioni di restituzione, reimpiego e recupero a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Per realizzare tali obiettivi e favorire la protezione dell'ambiente e della salute pubblica, gli interventi adottati dagli Stati membri rispondono al seguente ordine di priorità:

1. **prevenzione**
2. **riutilizzo**
3. **riciclaggio**
4. **incenerimento con recupero di energia**
5. **incenerimento senza recupero di energia**
6. **smaltimento tramite discariche.**

⁽¹⁾ G.U. n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20

(Emendamento n. 28)

Articolo 2

La presente direttiva concerne tutti gli imballaggi commercializzati nella Comunità e tutti i rifiuti di imballaggio, usati o messi in circolazione a livello industriale, commerciale, di uffici, negozi, servizi o nuclei domestici, di qualsiasi composizione e senza distinzioni tra imballaggio primario, secondario o terziario.

1. La presente direttiva concerne tutti gli imballaggi **prodotti** e commercializzati nella Comunità e tutti i rifiuti di imballaggio, usati o messi in circolazione a livello industriale, commerciale, di uffici, negozi, servizi o nuclei domestici, di qualsiasi composizione e senza distinzioni tra imballaggio primario, secondario o terziario.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Essa si applica senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 91/689/CEE del Consiglio sui rifiuti pericolosi.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Essa si applica senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 91/689/CEE del Consiglio sui rifiuti pericolosi.

2. Gli imballaggi primari dei prodotti farmaceutici e di apparecchiature medicali sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva, tenuto conto delle esigenze di sicurezza, efficacia e qualità previste dalla legislazione comunitaria, nonché del rischio per la salute dei consumatori connesso al riutilizzo o riciclaggio di tali imballaggi. Tali imballaggi, qualora siano considerati rifiuti pericolosi, devono essere adeguatamente trattati.

Inoltre al fine di prevenire le difficoltà legate all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, gli imballaggi primari il cui volume non superi i 100 cm³ e il cui peso non superi i 3 grammi sono egualmente esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

3. Nell'applicazione della presente direttiva, in particolare degli art. 4, 5 e 11, gli Stati membri e la Commissione tengono conto, ove necessario, dei problemi particolari riguardanti le isole della Comunità;

(Emendamento n. 29)

Articolo 3, lettera a), punto 4 bis (nuovo)

4 bis) «imballaggio di piccole dimensioni»: imballaggio primario il cui volume non sia superiore ai 100 cm³ e il cui peso non sia superiore ai 3 grammi.

(Emendamento n. 30)

Articolo 3, lettera b), punto 4

4) «prevenzione»: la riduzione della quantità e/o della nocività *dei rifiuti*, a livello dei processi di produzione e dei prodotti;

4) «prevenzione»: la riduzione della quantità e/o della nocività **dei materiali utilizzati, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio**, a livello dei processi di produzione, commercializzazione, distribuzione, utilizzazione ed eliminazione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti;

(Emendamenti nn. 31 e 115)

Articolo 3, lettera b), punto 6

6) «riciclaggio»: il recupero dei materiali di rifiuto per lo scopo originario oppure per altri scopi, escluso il recupero di energia; il riciclaggio comprende anche la rigenerazione e il compostaggio;

6) «riciclaggio»: il recupero dei materiali di rifiuto per lo scopo originario oppure per altri scopi, escluso il recupero di energia, **eccezion fatta per l'«imballaggio di piccole dimensioni» di cui all'articolo 3, lettera a), punto 4 bis, in cui il recupero di energia può essere considerato come una forma di riciclaggio**; il riciclaggio comprende anche la rigenerazione, il compostaggio e la biometanizzazione;

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 32)

*Articolo 3, lettera b), punto 6 bis (nuovo)***6 bis) «biometanizzazione»: trattamento anaerobico dei rifiuti di imballaggio con produzione di biogas e terra;**

(Emendamento n. 33)

*Articolo 3, lettera b), punto 6 ter (nuovo)***6 ter) «compostaggio»: trattamento anaerobico delle parti organiche dei rifiuti di imballaggio con produzione di terra;**

(Emendamento n. 34)

Articolo 3, lettera c), punto 3

3) «Imballaggio riutilizzabile»: ogni imballaggio concepito e progettato per compiere, durante il suo ciclo di vita, un dato numero di spostamenti o rotazioni, in modo da essere riempito di nuovo o reimpiegato per lo stesso uso per cui era stato concepito; tale imballaggio se non è più riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio.

3) «Imballaggio riutilizzabile»: ogni imballaggio concepito e progettato per compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero **minimo** di spostamenti o rotazioni, in modo da essere riempito di nuovo o reimpiegato per lo stesso uso per cui era stato concepito, **con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso**; tale imballaggio se non è più riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio;

(Emendamento n. 35)

Articolo 3, lettera d)

d) «operatori economici»: con riferimento all'imballaggio, sono i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti e i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, i commercianti e i distributori;

d) «operatori economici»: con riferimento all'imballaggio, sono i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti e i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, **gli importatori**, i commercianti, i distributori, **le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico associati alla trasformazione di imballaggi**;

(Emendamento n. 36)

*Articolo 3, lettera d bis) (nuova)***d bis) «accordo volontario»: è un accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti dello Stato membro e i settori economici interessati, che deve essere aperto a tutti gli interlocutori che desiderino attenersi alle condizioni previste dall'accordo al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva;**

(Emendamenti nn. 87 e 37)

Articolo 4, punto 1

1. Per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri prendono misure intese a realizzare i seguenti obiettivi:

1. Per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri prendono misure intese a realizzare i seguenti obiettivi:

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

a) per quanto riguarda il recupero dei rifiuti di imballaggio, entro 10 anni dal termine ultimo di recepimento della presente direttiva, il 90% in peso della massa di rifiuti di imballaggio deve essere eliminata dal flusso di rifiuti a scopi di recupero. Nell'ambito di questo obiettivo generale di recupero e sulla base della stessa scadenza, il 60% in peso di ogni materiale della massa di rifiuti di imballaggio deve essere eliminato dal flusso di rifiuti per essere riciclato.

b) per quanto riguarda la minimizzazione dello smaltimento definitivo dei rifiuti di imballaggio, entro 10 anni dal termine ultimo di recepimento della presente direttiva, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio sarà limitato ai residui delle operazioni di raccolta e di vaglio, entro un limite che non superi il 10% in peso della massa di rifiuti di imballaggio;

a) per quanto riguarda il recupero dei rifiuti di imballaggio:

— **entro 5 anni dal termine ultimo di recepimento della presente direttiva, il 60% in peso della massa di rifiuti di imballaggio deve essere eliminata dal flusso di rifiuti a scopi di recupero; nell'ambito di questo obiettivo generale di recupero e sulla base della stessa scadenza, il 40% in peso di ogni materiale della massa di rifiuti di imballaggio deve essere eliminato dal flusso di rifiuti per essere riciclato e deve essere riciclato;**

— entro 10 anni dal termine ultimo di recepimento della presente direttiva, il 90% in peso della massa di rifiuti di imballaggio deve essere eliminata dal flusso di rifiuti a scopi di recupero. Nell'ambito di questo obiettivo generale di recupero e sulla base della stessa scadenza, il 60% in peso di ogni materiale della massa di rifiuti di imballaggio deve essere eliminato dal flusso di rifiuti per essere riciclato e deve essere riciclato;

a bis) per quanto riguarda la promozione degli imballaggi riutilizzabili e che possono essere riempiti nuovamente, i sistemi per la riempitura e/o la riutilizzazione esistenti nella Comunità dovranno essere mantenuti; sarà opportuno favorire in via prioritaria tali sistemi (purché essi rispondano alle esigenze stabilite nell'allegato II, punto 2);

b) per quanto riguarda la minimizzazione dello smaltimento definitivo dei rifiuti di imballaggio, entro 10 anni dal termine ultimo di recepimento della presente direttiva lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio sarà limitato ai residui delle operazioni di raccolta e di vaglio, entro un limite che non superi il 10% in peso della massa di rifiuti di imballaggio;

b bis) gli imballaggi debbono contenere una percentuale minima di materiale riciclato; la Commissione fissa tale percentuale secondo le procedure di cui all'articolo 17 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della direttiva e tenendo conto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza dei consumatori, oltre che dei requisiti fisici dell'imballaggio.

(Emendamento n. 38)

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri adottano misure per promuovere il reimpiego di rifiuti di imballaggio riciclati nella produzione di imballaggi.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 39)

Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Ferme restando le finalità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure per promuovere la diffusione di imballaggi riutilizzabili.

(Emendamento n. 40)

Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri specificano nel capitolo sulla gestione dei rifiuti di imballaggio dei loro piani di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 10, obiettivi intermedi di recupero, riciclaggio e smaltimento definitivo dei rifiuti di imballaggio, nonché in quale data saranno raggiunti simultaneamente i seguenti obiettivi:

- rimozione del 60% in peso dei rifiuti di imballaggio dai flussi di rifiuti a scopi di recupero;
- rimozione del 40% in peso di ogni materiale dei rifiuti di imballaggio dal flusso di rifiuti a scopi di riciclaggio.

Queste informazioni devono essere fornite nella prima relazione alla Commissione, conformemente all'articolo 14.

2. soppresso

(Emendamento n. 41)

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le misure e gli obiettivi di cui ai paragrafi precedenti devono essere pubblicati dagli Stati membri nelle loro rispettive Gazzette ufficiali e formare oggetto di una campagna di informazione del pubblico in generale e degli operatori economici.

(Emendamento n. 42)

Articolo 4, paragrafo 3

3. Se la ricerca scientifica o qualsiasi altra tecnica di valutazione, per esempio gli eco-bilanci, dimostrano che altri processi di recupero offrono vantaggi maggiori sotto il profilo dell'ambiente, gli obiettivi di riciclaggio possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

In base alla ricerca scientifica e ai progressi compiuti negli Stati membri, la Commissione riesamina gli obiettivi di cui al presente articolo e, entro 6 anni dal termine ultimo di recepimento della direttiva, adotta ogni opportuna misura, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 possono essere modificati mediante una revisione della presente direttiva che deve essere proposta dalla Commissione al fine di ottenere un livello superiore di protezione dell'ambiente sulla base dei risultati ottenuti mediante la ricerca e il progresso scientifico negli Stati membri o mediante altre valutazioni di carattere tecnico (per esempio, ecobilanci).

Entro quattro anni dalla data entro la quale alla presente direttiva deve essere data attuazione nella legislazione nazionale la Commissione propone misure adeguate a tal fine.

Il Parlamento europeo deve essere consultato in merito a ogni proposta di emendamento alla presente direttiva.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamenti nn. 84 e 44)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che, entro cinque anni dal termine ultimo di recepimento della presente direttiva, siano introdotti dei sistemi:

- a) di restituzione di tutti gli imballaggi usati e/o di tutti i rifiuti di imballaggio da parte del consumatore o di altri utenti finali, per smistarli verso le soluzioni di gestione più opportune;
- b) di controllo dell'effettivo reimpiego o recupero degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

Questi sistemi garantiscono la copertura dei prodotti importati in condizioni non discriminatorie e sono concepiti in modo da non creare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.

1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che, entro cinque anni dal termine ultimo di recepimento della presente direttiva, siano introdotti, **da parte degli operatori di mercato stessi o con il mutuo consenso degli operatori degli enti locali**, dei sistemi di

- a) restituzione di tutti gli imballaggi usati e/o di tutti i rifiuti di imballaggio generati dal consumatore **(o dal flusso di rifiuti)** o da altri utenti finali **(per esempio instaurando sistemi di deposito obbligatorio che garantiscano la massima restituzione degli imballaggi)**, per smistarli verso le soluzioni di gestione più opportune;
- b) controllo dell'effettivo reimpiego, **riciclaggio** o recupero degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti, **nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 1, terzo comma;**

Questi sistemi garantiscono la copertura dei prodotti importati **con procedure** e in condizioni non discriminatorie, **incluse le eventuali tariffe imposte per accedere a un sistema**, e sono concepiti in modo da non creare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.

(Emendamenti nn. 106 e 45)

Articolo 5, paragrafo 3

3. I sistemi di restituzione e gestione introdotti nei vari Stati membri conformemente al disposto della presente direttiva sono riconosciuti come equivalenti in tutta la Comunità e la partecipazione ad essi è aperta agli operatori economici dei settori interessati.

3. I sistemi di restituzione e gestione introdotti nei vari Stati membri conformemente al disposto della presente direttiva sono riconosciuti come equivalenti in tutta la Comunità e la partecipazione a essi è aperta agli operatori economici dei settori interessati, **tenendo conto delle particolari difficoltà che si presentano alle piccole e medie imprese.**

(Emendamento n. 46)

Articolo 6, paragrafo 1

1. Per facilitare il reimpiego e il recupero di imballaggi e rifiuti di imballaggio, gli Stati membri adottano misure intese a garantire che, entro cinque anni dal termine ultimo di recepimento della presente direttiva, tutti gli imballaggi siano conformi alle disposizioni di marcatura di cui al presente articolo e all'allegato I. Gli imballaggi devono essere muniti degli opportuni marchi, apposti sull'imballaggio stesso o sull'etichetta.

1. Per facilitare il reimpiego, **il riciclaggio** e il recupero di imballaggi e rifiuti di imballaggio, gli Stati membri adottano misure intese a garantire che, entro cinque anni dal termine ultimo di recepimento della presente direttiva, tutti gli imballaggi siano conformi alle disposizioni di marcatura di cui al presente articolo e all'allegato I. Gli imballaggi devono essere muniti degli opportuni marchi, apposti sull'imballaggio stesso o sull'etichetta. **Tali marchi devono avere una durata adeguata che tenga conto delle possibilità di riutilizzo e recupero degli imballaggi. Eventuali future ecoetichette CE per imballaggi dovranno essere armonizzate con le misure adottate a seguito della presente direttiva.**

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

I marchi per gli imballaggi riciclabili e/o recuperabili sono elaborati dalla Commissione, entro dodici mesi dall'adozione della presente direttiva, conformemente alla procedura di cui all'art. 17.

I marchi per gli imballaggi riutilizzabili, riciclabili o recuperabili possono essere apposti sugli imballaggi soltanto se tali imballaggi sono effettivamente riutilizzati, riciclati e recuperati secondo schemi esistenti.

(Emendamento n. 47)

Articolo 6, paragrafo 2

2. Tutti gli imballaggi riutilizzabili e recuperabili devono recare il/i marchio/i indicati nell' allegato I. L'apposizione di questi marchi su un imballaggio significa che

- l'imballaggio usato o i rifiuti di imballaggio fanno parte di un sistema operativo di restituzione e di gestione;
- l'imballaggio stesso e le disposizioni sulla gestione degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio sono conformi al disposto della presente direttiva e ai requisiti essenziali di cui all'articolo 7, *descritti nell'allegato II.*

2. Tutti gli imballaggi riutilizzabili, **riciclabili** e recuperabili devono recare il/i marchio/i indicati nell' allegato I. L'apposizione di questi marchi su un imballaggio significa che

- l'imballaggio usato o i rifiuti di imballaggio fanno parte di un sistema operativo di restituzione e di gestione;
- l'imballaggio stesso e le disposizioni sulla gestione degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio sono conformi al disposto della presente direttiva e ai requisiti essenziali di cui **è fatta menzione** all'articolo 7.

(Emendamento n. 48)

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis) Gli Stati membri garantiscono che il marchio sia chiaramente visibile, leggibile e duraturo e che permanga all'apertura dell'imballaggio.

(Emendamento n. 49)

Articolo 6, paragrafo 3

3. Per facilitare la restituzione, il reimpiego e il recupero, si deve indicare sull'imballaggio, se ciò è necessario a scopi di identificazione e classificazione, la natura dei materiali di imballaggio impiegati, conformemente al sistema di identificazione di cui all'allegato I. I numeri d'ordine e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione sono elaborati dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, entro dodici mesi dall'adozione della presente direttiva. Essa decide, con la stessa procedura, sui materiali da inserire nel sistema di identificazione.

3. Per facilitare la restituzione, il reimpiego, **il riciclaggio** e il recupero, si deve indicare sull'imballaggio, se ciò è necessario a scopi di identificazione e classificazione, la natura dei materiali di imballaggio impiegati, conformemente al sistema di identificazione di cui all'allegato I. I numeri d'ordine e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione sono elaborati dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, entro dodici mesi dall'adozione della presente direttiva. Essa decide, con la stessa procedura, sui materiali da inserire nel sistema di identificazione.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 50)

Articolo 6, paragrafo 6

6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ed entro dodici mesi dall'adozione della presente direttiva, decide sui marchi previsti dal presente articolo, che devono essere *conformi a criteri di visibilità, leggibilità e possibilità di comprensione* da parte del consumatore europeo.

6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ed entro dodici mesi dall'adozione della presente direttiva, decide sui marchi previsti dal presente articolo, che devono essere **facilmente visibili, leggibili e comprensibili** da parte del consumatore della Comunità.

I marchi di cui all'allegato I entrano in vigore simultaneamente.

(Emendamento n. 51)

Articolo 6, paragrafo 10

10. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che gli operatori economici usino per scopi analoghi i marchi in esso descritti, su materiali e prodotti non di imballaggio che siano effettivamente riutilizzabili, recuperabili *o fatti con materiale riciclato*; detto uso è comunicato alle autorità competenti e da queste approvato.

10. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che gli operatori economici usino per scopi analoghi i marchi in esso descritti, su materiali e prodotti non di imballaggio che siano effettivamente riutilizzabili, **riciclabili e/o che contengano un minimo di materiale già utilizzato come indicato nella presente direttiva** o recuperabili; detto uso è comunicato alle autorità competenti e da queste approvato.

(Emendamento n. 52)

Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi ai requisiti essenziali di cui *all'allegato II*.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune affinché siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi ai requisiti essenziali di cui **alla presente direttiva**. **Gli Stati membri non possono vietare la messa in circolazione di imballaggi conformi alla presente direttiva a meno che le misure adottate non siano necessarie per adempiere ai requisiti quantitativi in relazione al recupero di cui all'articolo 4 ovvero le misure siano giustificate per esigenze di protezione dell'ambiente e siano proporzionali alle finalità perseguite.**

(Emendamento n. 54)

Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano costituite basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, *onde consentire agli Stati membri e alla Commissione di elaborare politiche di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio*. *Per motivi di efficacia, i dati necessari possono riguardare altre componenti di un dato flusso di rifiuti.*

1. Gli stati membri prendono le misure necessarie **per raccogliere informazioni** sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio **in modo armonizzato all'interno della Comunità.**

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 55)

Articolo 8, paragrafo 2, frase introduttiva e primo trattino

2. Le basi di dati hanno le seguenti finalità:

- fornire informazioni sull'entità, le caratteristiche e l'evoluzione dei flussi di imballaggi e rifiuti di imballaggio a livello dei singoli Stati membri;

2. In funzione dei risultati ottenuti con la raccolta di informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e secondo la procedura di cui all'art. 17, decide sulla necessità di creare delle basi dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, onde consentire di elaborare adeguate politiche di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Le basi di dati hanno le seguenti finalità:

- fornire informazioni sull'entità, le caratteristiche e l'evoluzione dei flussi di imballaggi e rifiuti di imballaggio a livello dei singoli Stati membri, **comprese le informazioni sul contenuto tossico o pericoloso dei materiali di imballaggio e dei componenti usati per la loro fabbricazione;**

(Emendamento n. 56)

Articolo 8, paragrafo 4

4. Gli Stati membri tengono conto dei problemi particolari delle piccole e medie imprese, per quanto riguarda la fornitura di dati particolareggiati.

4. Gli Stati membri tengono conto dei problemi particolari delle piccole e medie imprese e delle competenze degli enti regionali e locali per quanto riguarda la fornitura di dati particolareggiati.

Gli Stati membri impongono a tutti gli operatori economici interessati di fornire alle autorità competenti dati affidabili sul rispettivo settore come previsto dal presente articolo.

(Emendamento n. 57)

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i consumatori e gli altri utenti siano informati sui vantaggi derivanti dall'uso di imballaggi riutilizzabili e recuperabili, sul significato dei marchi, sui sistemi di restituzione disponibili per eliminare gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio nonché sui piani di gestione vigenti per gli imballaggi, di cui all'articolo 10.

Gli Stati membri, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, prendono le misure necessarie affinché i consumatori e gli altri utenti siano informati sui vantaggi derivanti dall'uso di imballaggi riutilizzabili e recuperabili, sul significato dei marchi, sui sistemi di restituzione disponibili per eliminare gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio nonché sui piani di gestione vigenti per gli imballaggi, di cui all'articolo 10.

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, promuove progetti e ricerche di mercato volti a informare i consumatori sui suddetti imballaggi.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 58)

Articolo 10, paragrafo 1

1. Conformemente agli scopi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri inseriscono nei loro piani di gestione dei rifiuti, previsti dall'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

1. Conformemente agli scopi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri inseriscono nei loro piani di gestione dei rifiuti, previsti dall'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. **Tale capitolo viene approvato conformemente alla procedura di cui all'art. 17.**

(Emendamento n. 59)

Articolo 10, paragrafo 2, trattino terzo bis (nuovo)

- la marcatura delle materie prime il cui prezzo per l'industria degli imballaggi non rispecchia il costo globale di ottenimento e produzione;

(Emendamento n. 60)

Articolo 11

Gli Stati membri possono adottare strumenti economici conformemente al disposto del trattato, per promuovere gli scopi della presente direttiva.

1. Il Consiglio, su richiesta della Commissione, e gli Stati membri possono adottare strumenti economici, conformemente al disposto del trattato, per promuovere gli scopi della presente direttiva. Incentivi economici e fiscali dovrebbero sostenere le finalità della presente direttiva. Un prezzo onesto dal punto di vista ambientale è lo strumento più adatto a rendere inutili gli interventi statali.

2. Gli strumenti economici non devono provocare distorsioni di concorrenza o creare ostacoli all'immissione sul mercato e alla commercializzazione di imballaggi e merci imballate ottemperando ai seguenti criteri:

- deve esserci un chiaro legame fra le misure adottate e le finalità perseguite; le misure devono essere proporzionali agli obiettivi da raggiungere e la loro incisività controllabile;
- sono applicabili indistintamente nella forma e nella sostanza a tutti gli operatori economici e non devono discriminare particolari tipi di imballaggio o di materiali da imballaggio, ovvero particolari prodotti o categorie di prodotti;
- i fondi che possono essere raccolti attraverso l'uso di strumenti economici devono essere destinati ai programmi definiti parte integrante dei piani di gestione dei rifiuti, conformemente all'articolo 10;

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- gli strumenti economici devono essere semplici da gestire e non richiedere eccessiva amministrazione; non devono inoltre essere in contrasto con la legislazione comunitaria in materia di armonizzazione fiscale e di tassa sull'energia.

3. L'incorporazione dei costi ambientali è l'approccio economico più appropriato per evitare ulteriori interventi nel meccanismo del mercato. Gli strumenti economici devono quindi sostenere gli obiettivi della presente direttiva

- a) promuovendo la competitività delle materie prime secondarie attraverso l'eliminazione di ogni genere di sussidio per le materie vergini; qualora ciò non sia sufficiente, un prelievo per unità di imballaggio (punto verde) deve essere parzialmente utilizzato per raggiungere tale obiettivo;
- b) assicurando che tutti i costi per l'incenerimento con recupero energetico riflettano il costo totale di sostituzione che deve comprendere gli standard più recenti per le emissioni;
- c) assicurando che tutte le spese di deposito riflettano il costo totale di sostituzione, che deve comprendere gli standard di più recente applicazione e la sicurezza a lungo termine di discariche adeguate; se queste permangono al di sotto dei costi di recupero, è giustificato un prelievo di discarica.

4. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione e la Commissione al Parlamento europeo sul tipo di strumenti economici che hanno impiegato per ottemperare alla presente direttiva.

Tali strumenti devono tenere conto del principio «chi inquina paga», secondo cui chiunque imballi o faccia imballare i propri prodotti ovvero importi a scopo industriale prodotti imballati per immetterli sul mercato deve adoperarsi per il reimpiego o lo smaltimento di tutti gli imballaggi domestici o industriali, farsi carico di tali operazioni ovvero contribuirvi.

(Emendamento n. 61)

Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis**Ricerca e sviluppo**

La Commissione adotta misure volte a incoraggiare l'attività di ricerca e sviluppo al fine di

- evitare imballi eccessivi mantenendo volume e peso dell'imballaggio entro i limiti strettamente necessari per proteggere e commercializzare un prodotto;

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- promuovere gli imballaggi a distribuzione modulare (normalizzazione del trasporto e della manipolazione) e la normalizzazione degli imballaggi in generale;
- promuovere l'applicazione di tecnologie pulite nell'industria degli imballaggi e nelle industrie di produzione collegate;
- migliorare la raccolta, il recupero e lo smaltimento di tutti gli imballaggi considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE;
- migliorare le possibilità di mercato degli imballaggi a rendere e dei materiali riciclati;
- accrescere l'impiego di materiali riciclati;
- rendere più agevole il riciclaggio degli imballaggi;
- adeguare le specifiche dei prodotti di imballaggio per facilitare l'impiego di materiali riciclati nella produzione di imballaggi;
- mettere a punto analisi del ciclo di vita.

(Emendamento n. 122)

*Articolo 11 ter (nuovo)***Articolo 11 ter****Finanziamento**

Per il finanziamento degli investimenti necessari ai fini della presente direttiva possono essere utilizzati fondi comunitari. Entro un anno dal recepimento della presente direttiva, la Commissione pubblica pertanto una breve guida alle fonti di finanziamento adeguate per l'ulteriore attuazione di quanto stabilito dalla direttiva.

L'accoglimento delle richieste di finanziamento è subordinato a un'accurata valutazione ambientale dei piani di gestione di cui all'articolo 10, tenendo conto della sequenza gerarchica in materia di gestione dei rifiuti indicata all'articolo 1, secondo comma.

(Emendamento n. 62)

Articolo 12

La Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee concernenti in particolare:

La Commissione istituisce un comitato di normalizzazione del quale sono invitati a far parte rappresentanti dell'industria e del commercio, delle associazioni di consumatori e delle organizzazioni ambientali, i cui diversi interessi sono posti tutti su un piano di parità. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva il comitato presenta un programma di lavoro per la normalizzazione degli imballaggi a livello comunitario. Obiettivo prioritario del comitato è pervenire a una normalizzazione degli imballaggi riutilizzabili in collaborazione con i settori dell'industria e del commercio in tutta la Comunità per stabilire e promuovere un sistema fattibile. Il comitato presenta la sua relazione finale

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> — le dimensioni e le forme degli imballaggi per prodotti convenuti, onde facilitarne il reimpiego e razionalizzare e ottimizzare le alternative di gestione; — gli imballaggi a distribuzione modulare per trasporto e distribuzione; — le specifiche di prodotto per l'impiego di materiali riciclati nella fabbricazione degli imballaggi e di altri prodotti; — i criteri e i metodi per l'analisi del ciclo di vita degli imballaggi. 	<p>alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Il comitato esamina la possibilità di promuovere ed elaborare norme comunitarie concernenti in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le dimensioni e le forme degli imballaggi per prodotti convenuti, onde facilitarne il reimpiego e razionalizzare e ottimizzare le alternative di gestione; — gli imballaggi a distribuzione modulare per trasporto e distribuzione; — le specifiche di prodotto per l'impiego di materiali riciclati nella fabbricazione degli imballaggi di altri prodotti; — i criteri e i metodi per l'analisi del ciclo di vita degli imballaggi; — i requisiti per il compostaggio degli imballaggi.

(Emendamento n. 63)

Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. In deroga all'articolo 18, le procedura di notifica di cui ai paragrafi precedenti sono applicabili a partire dalla data di adozione della presente direttiva.

(Emendamento n. 64)

*Articolo 14 bis (nuovo)***Articolo 14 bis****Disposizioni vigenti**

Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e tutti gli accordi su base volontaria adottati o conclusi concernenti il campo di applicazione della presente direttiva.

(Emendamento n. 65)

Articolo 15

Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7, gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva e neppure l'impiego dei procedimenti di recupero previsti dalla direttiva per questi imballaggi.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 66)

*Articolo 15 bis (nuovo)***Articolo 15 bis****Esportazione di imballaggi e rifiuti di imballaggio**

1. Lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio obbedisce al principio comunitario della prossimità. Gli Stati membri individuano e creano mercati per i rifiuti di imballaggio raccolti nei rispettivi territori. La Commissione sorveglia attentamente i movimenti dei materiali di imballaggio raccolti sul mercato internazionale dei materiali secondari e invita gli Stati membri a presentare ogni tre anni una relazione, ai sensi dell'articolo 14, sugli effetti locali. Qualora si verifichi una chiara situazione di crisi sui mercati locali dovuta all'afflusso di rifiuti di imballaggio provenienti da altri Stati membri, la Commissione presenta ulteriori proposte per l'adozione di strumenti economici vincolanti in occasione della successiva revisione degli obiettivi e dei requisiti essenziali della direttiva.

2. La Commissione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, propone misure riguardanti l'importazione nella Comunità di prodotti provenienti dai paesi del Terzo mondo. Tali misure tengono conto in particolare della necessità di non danneggiare la competitività di tali paesi.

(Emendamento n. 67)

Articolo 16, secondo e terzo comma

Tale procedura si applica anche alle necessarie modificazioni delle disposizioni della presente direttiva applicabili in materia di imballaggi primari di apparecchiature medicali e prodotti farmaceutici. Le disposizioni adattate per tali imballaggi tengono conto dei requisiti di sicurezza, prestazioni e qualità previsti dalla normativa comunitaria.

soppresso

La Commissione adotta inoltre, secondo la stessa procedura, le misure necessarie per far fronte a qualsiasi difficoltà insorta nell'applicazione del disposto della presente direttiva ai piccoli imballaggi.

(Emendamento n. 68)

Articolo 17

La Commissione è assistita da un comitato *a carattere consultivo*, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione *in esame*, formula il suo parere sul progetto, *eventualmente procedendo a votazione*.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il suo parere sul progetto. **Il parere è emesso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per le deliberazioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione.** In sede di votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dal predetto articolo. Il presidente non prende parte alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste purché siano conformi al parere del comitato.

Laddove le misure previste non siano conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se entro un termine di tre mesi a partire dalla consultazione del Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure vengono approvate dalla Commissione.

(Emendamento n. 69)


Articolo 18, comma secondo bis (nuovo)

Eventuali convenzioni fra le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici quali definiti all'articolo 3, lettera d), vincolanti in base al diritto interno, possono formare parte integrante delle disposizioni d'attuazione della presente direttiva.


(Emendamento n. 71)

Allegato I, punto 1.a)

a) Imballaggio riutilizzabile




a) Imballaggio riutilizzabile




(Emendamento n. 105)

Allegato I, punto 1.b)

b) Imballaggio recuperabile



b) Imballaggio recuperabile

**Imballaggio riciclabile**

(I simboli grafici per gli imballaggi recuperabili o riciclabili sono elaborati dalla Commissione (secondo la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 1) in modo che si possa distinguere chiaramente se l'imballaggio è riciclabile o recuperabile).

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 72)

Allegato I, punto 1. c), comma secondo bis (nuovo)

Per la definizione del sistema di identificazione più appropriato la Commissione consulta le associazioni ambientaliste e di consumatori e le associazioni industriali.

(Emendamento n. 73)

Allegato II, titolo

Rassegna dei requisiti essenziali concernenti la composizione e la natura riutilizzabile e recuperabile degli imballaggi.

Requisiti essenziali concernenti la composizione e la natura riutilizzabile, **riciclabile** e recuperabile degli imballaggi.

(Emendamento n. 74)

Allegato II, punto 1, secondo trattino

— Gli imballaggi devono essere progettati, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente *se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono eliminati.*

— Gli imballaggi devono essere progettati, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego, **il riciclaggio** o il recupero e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente.

(Emendamento n. 75)

Allegato II, punto 1, terzo trattino

— Gli imballaggi devono essere fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze pericolose come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata *a un livello tale da ridurre al minimo la loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui provenienti da operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.*

— Gli imballaggi devono essere fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze pericolose come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo.

(Emendamento n. 76)

Allegato II, punto 1, quarto trattino

— *Il totale dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non deve superare i valori seguenti:*

600 ppm in peso dopo due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva;

250 ppm in peso dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva;

100 ppm in peso dopo cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

— **Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, le concentrazioni di metalli pesanti presenti negli imballaggi o nei loro componenti non superino i seguenti limiti:**

**piombo (Pb): 150 ppm
cadmio (Cd): 1.5 ppm
cromo (Cr VI): 100 ppm
rame (Cu): 100 ppm
nichelio (Ni): 50 ppm
mercurio (Hg): 1 ppm
zinco (Zn): 400 ppm**

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Vengono fissati obiettivi intermedi per ridurre gradatamente i materiali da imballaggio che contengono o i cui sottoprodotti contengono

- 1. componenti alogenati**
- 2. componenti clorurati o sostanze candeggianti clorurate.**

(Emendamento n. 77)

Allegato II, punto 1, trattino quarto bis (nuovo)

- **Il controllo del rispetto dei livelli di concentrazione di cui al trattino precedente avverrà mediante test sui rischi di migrazione dei metalli pesanti nell'ambiente. I test riconosciuti per monitorare la lisciviazione proveniente dai rifiuti solidi eliminati nelle discariche includono quelli descritti**
- **nella norma francese NF X 31-210;**
- **nella SSW 846/3050 approvata dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti.**

(Emendamento n. 78)

Allegato II, punto 1, trattino quarto ter (nuovo)

- **Le norme per la sostituzione di inchiostri, colle e vernici organiche a base di solventi con prodotti ad acqua ovvero con altri prodotti organici che non contengano solventi devono quanto meno corrispondere ai parametri più elevati in vigore in uno Stato membro.**

La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, raccomanda un calendario e un obiettivo per la limitazione dell'impiego di cloro e di composti contenenti cloro per la decolorazione dei materiali di imballaggio.

(Emendamento n. 104)

Allegato II, punto 2, primo trattino

- le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamento o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
- le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamento o rotazioni d'uso in condizioni di impiego normalmente prevedibili, **con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; soltanto allora lo Stato membro potrà conferirgli il marchio di «imballaggio riutilizzabile»;**

Mercoledì 23 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 79)

Allegato II, punto 3, lettera a), trattino

— L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclo di almeno x% in peso dei materiali usati nella fabbricazione dei prodotti commerciabili.

— L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclo di almeno x% in peso dei materiali usati nella fabbricazione dei prodotti commerciabili, **rispettando le norme in vigore nella Comunità. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda delle tipologie di materiale costituente l'imballaggio.**

(Emendamento n. 88)

*Allegato II, punto 3, lettera c) bis (nuova)***c bis) Imballaggi biodegradabili al 100%**

I rifiuti di imballaggio biodegradabili al 100% sono di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica tale che il composto risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua (senza lasciare residui, persistenti sintetici o tossici, distinguibili).

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0278 — SYN 436) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100A del trattato (C3-0371/92),
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0174/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE gli emendamenti approvati dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 263 del 12.10.1992, pag. 1.

Mercoledì, 23 giugno 1993

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 23 giugno 1993**

Adam, Aglietta, Ainardi, Alavanos, Alber, von Alemann, Alexandre, Álvarez de Paz, Amaral, Amendola, Anastassopoulos, André-Léonard, Andrews, Antony, Apolinário, Arbeloa Muru, Archimbaud, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Bandrés Molet, Banotti, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, Barzanti, P. Beazley, C. Beazley, Beirôco, Bernard-Reymond, Bertens, Bettini, Bettiza, Beumer, Bindi, Bird, Bjørnvig, Blak, Blaney, Blot, Böge, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bonetti, Bontempi, Borgo, Bourlanges, Bowe, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Breyer, Van den Brink, Brito, Brok, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Canavaro, Cano Pinto, Capucho, Carniti, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Castellina, Catasta, Catherwood, Caudron, Cayet, Ceci, Ceyrac, Chabert, Chanterie, Chesa, Cheysson, Chiabrandò, I. Christensen, N. Christensen, Christiansen, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Cramon Daiber, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Debatisse, De Clercq, Defraigne, De Giovanni, De Gucht, Delcroix, Delorozoy, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, Desmond, Dessylas, De Vitto, Dido', Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dillen, Dinguirard, Domingo Segarra, Donnelly, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Ernst de la Graete, Escudero, Estgen, Ewing, Falconer, Falqui, Fantini, Fayot, Fernández-Albor, Ferrara, Ferrer, Ferri, Fitzgerald, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Forlani, Forte, Fourçans, Frémion, Friedrich, Frimat, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galland, Galle, Gallenzi, García, García Amigo, García Arias, Gasòliba i Böhm, de Gaille, Gawronski, Geraghty, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, Gollnisch, González Álvarez, Graefe zu Baringdorf, Green, Gremetz, Gröner, Grund, Guermeur, Guidolin, Guillaume, Gutiérrez Diaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hänsch, Happart, Harrison, Heider, Herman, Hermans, Hervé, Herzog, Hindley, Hoff, Holzfuß, Hoon, Hoppenstedt, Hory, Howell, Hughes, Hume, Iacono, Imbeni, Isler Béguin, Iversen, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jakobsen, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen, Jepsen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Killilea, Klepsch, H. Köhler, K. Köhler, Kofoed, Kostopoulos, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lagorio, Lalor, Lamanna, Lambrias, Landa Mendibe, Lane, Langenhagen, Langer, Langes, Lannoy, La Pergola, Larive, Laroni, Lataillade, Lauga, Le Chevallier, Lehideux, Lenz, Le Pen, Linkohr, Livanos, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahon, McMillan-Scott, Magnani Noya, Maher, Maibaum, Malangré, de la Malène, Mantovani, Marck, Marinho, Marques Mendes, D. Martin, S. Martin, Martinez, Mattina, Mayer, Mazzone, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Melandri, Melis, Mendes Bota, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Mitolo, Moorhouse, Morán López, Moretti, Morodo Leoncio, Morris, Mottola, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Muscardini, Musso, Napoletano, Navarro, Neubauer, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nicholson, Nielsen, Nordmann, Oddy, Onesta, Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja, Ortiz Climent, Pack, Pagoropoulos, Paisley, Pannella, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Penders, Pereira, Perreau de Pinninck Domenech, Pery, Pasmazoglou, Peter, Peters, Piecyk, Piermont, Pimenta, Pinton, Pirkel, F. Pisoni, N. Pisoni, Planas Puchades, Poettering, Pollack, Pons Grau, Porto, Prag, Price, Pronk, Prout, Pucci, Puerta, Punset i Casals, Quisthoudt-Rowohl, Quistorp, Raffarin, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rauti, Rawlings, Read, Regge, Reymann, Ribeiro, Rinsche, Riskær Pedersen, Robles Piquer, Rønn, Rogalla, Romeos, Romera i Alcàzar, Rosmini, Rossetti, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Rovsing, Rubert de Ventós, Ruiz-Giménez Aguilar, Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada, Saby, Sälzer, Sainjon, Sakellariou, Salisch, Samland, Sánchez García, Sandbæk, Santos, Santos López, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Sboarina, Schinzel, Schlechter, Schlee, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schodruch, Schwarzenberg, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simeoni, Simmonds, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, L. Smith, Sonneveld, Soulier, Spencer, Staes, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stevenson, Stewart, Stewart-Clark, Suárez González, Tauran, Tazdaït, Telkämper, Thareau, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Torres Couto, Trautmann, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Oustrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visentini, Visser, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, van der Waal, von Wechmar, Welsh, West, Wettig, White, Wijzenbeek, Wilson, von Wogau, Wolter, Wurth-Polfer, Wurtz, Wynn, Zavvos.

Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca

Berend, Botz, Glase, Goepel, Hagemann, Kaufmann, Kertscher, Klein, Kosler, Krehl, Meisel, Richter, Romberg, Schröder, Stockmann, Thietz, Tillich.

Mercoledì, 23 giugno 1993

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Discussioni su problemi d'attualità — Obiezioni**«Diritti dell'uomo»*

(+)

Aglietta, Archimbaud, Bettini, Blaney, Brito, Canavarró, Ewing, Landa Mendibe, Langer, Lannoye, Mayer, Miranda da Silva, Onesta, Paisley, Pereira, Piermont, Pimenta, Raffin, Regge, Roth, Sánchez García, Sandbæk, Staes, Vandemeulebroucke, Verbeek.

(-)

Adam, Alber, von Alemann, Anastassopoulos, Avgerinos, Balfe, Banotti, Barón Crespo, Bertens, Blak, Böge, Bofill Abeilhe, Bombard, de Brémond d'Ars, de la Cámara Martínez, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Catasta, Catherwood, Caudron, Christiansen, Coimbra Martins, Colajanni, Colom i Naval, Cornelissen, Cox, da Cunha Oliveira, Dalsass, Debatisse, Defraigne, De Giovanni, Delcroix, Delorozoy, De Piccoli, De Vitto, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Elles, Elliott, Fayot, Ferrer, Fontaine, Ford, Forte, Friedrich, Fuchs, Gaibisso, Galland, Garcia, Gawronski, Goedmakers, González Álvarez, Gröner, Guermeur, Guidolin, Gutiérrez Díaz, Hadjigeorgiou, Harrison, Herman, Hermans, Hoff, Imbeni, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jensen, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Kofoed, Lacaze, Lagakos, Lambrias, Lane, Lauga, Lenz, Livanos, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahon, McMillan-Scott, Maher, de la Malène, Mantovani, Marck, Megahy, Moorhouse, Morris, Mottola, Napoletano, Newens, Newman, Nielsen, Oomen-Ruijten, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Patterson, Pesmazoglou, F. Pisoni, Planas Puchades, Pollack, Prag, Puerta, Riskær Pedersen, Rogalla, Romeos, Romera i Alcàzar, Roumeliotis, Saridakis, Sarlis, Seal, Seligman, Simmonds, Simons, B. Simpson, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Thyssen, Tindemans, Tomlinson, Trivelli, Tsimas, Van Ouirive, Vayssade, Verhagen, von der Vring, van der Waal, Welsh, West, Wynn, Zavvos.

(O)

Dillen, Habsburg, Lehideux.

«Sellafield»

(+)

Aglietta, Ainardi, Archimbaud, Banotti, Bettini, Blaney, Bofill Abeilhe, Bonde, Brito, Canavarró, Catasta, Chesa, Coates, Cox, Crampton, Elmalan, Ewing, Falconer, Fitzgerald, Fuchs, González Álvarez, Guermeur, Guillaume, Gutiérrez Díaz, Landa Mendibe, Lane, Langer, Lannoye, Lauga, McCubbin, McGowan, de la Malène, Mayer, Megahy, Miranda da Silva, Morris, Onesta, Paisley, Piermont, Puerta, Raffin, Roth, Sánchez García, Sandbæk, Staes, Titley, Vandemeulebroucke, Verbeek, Wurtz.

(-)

Adam, Alber, von Alemann, Alexandre, Anastassopoulos, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, C. Beazley, P. Beazley, Bernard-Reymond, Bertens, Blak, Böge, Bombard, de Brémond d'Ars, Brok, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catherwood, Caudron, Cayet, Christiansen, Coimbra Martins, Colajanni, Colom i Naval, Cornelissen, da Cunha Oliveira, Dalsass, Debatisse, De Clercq, Defraigne, De Giovanni, Delcroix, Delorozoy, De Piccoli, De Vitto, Duarte Cendán, Dury, Elles, Escudero, Ferrer, Fontaine, Ford, Fourçans, Friedrich, Gaibisso, Galland, Garcia, Goedmakers, Gröner, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Harrison, Herman, Hermans, Hoff, Howell, Imbeni, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jensen, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Kofoed, Lacaze, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Livanos, Llorca Vilaplana, McCartin, McIntosh, McMahon, McMillan-Scott, Maher, Mantovani, Marck, Menrad, Miranda de Lage, Moorhouse,

Mercoledì, 23 giugno 1993

Mottola, Napoletano, Newman, Newton Dunn, Nielsen, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Patterson, Pereira, Pasmazoglou, Pinton, F. Pisoni, Planas Puchades, Prag, Rawlings, Regge, Riskær Pedersen, Robles Piquer, Rogalla, Romera i Alcàzar, Roumeliotis, Sälzer, Saridakis, Sarlis, Schmid, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simmonds, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Trivelli, Tsimas, Turner, Vanlerenberghe, Vayssade, Verhagen, Vittinghoff, von der Vring, Welsh, West, Wilson, Woltjer, Wynn, Zavvos.

(O)

Díez de Rivera Icaza, Dillen, Lehideux, Pollack, Van Outrive.

«Rifiuti nucleari»

(+))

Adam, Aglietta, Ainardi, Alber, von Alemann, Alexandre, Anastassopoulos, Archimbaud, Avgerinos, Balfe, Banotti, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, C. Beazley, P. Beazley, Bernard-Reymond, Bertens, Bettini, Blak, Blaney, Böge, Bofill Abeilhe, Bombard, de Brémond d'Ars, Breyer, Brito, Brok, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Canavarro, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catasta, Catherwood, Caudron, Cayet, Chesa, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colom i Naval, Contu, Cooney, Cornelissen, Cox, Cramon Daiber, Crampton, da Cunha Oliveira, Dalsass, Debatisse, De Clercq, Defraigne, De Giovanni, Delcroix, Delorozoy, De Piccoli, De Vitto, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Elles, Elliott, Elmalan, Escudero, Ewing, Falconer, Fayot, Ferrer, Fitzgerald, Fontaine, Ford, Forte, Fourçans, Friedrich, Gaibisso, Galland, Garcia, Gawronski, Goedmakers, González Álvarez, Gröner, Guerneur, Guidolin, Guillaume, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Harrison, Herman, Hermans, Hoff, Howell, Imbeni, Ch. Jackson, Jensen, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kofoed, Lacaze, Lagakos, Lambrias, Landa Mendibe, Lane, Langenhagen, Langer, Lannoye, Lauga, Lenz, Livanos, Llorca Vilaplana, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahon, Maher, de la Malène, Mantovani, Marck, Mayer, Menrad, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Moorhouse, Morris, Mottola, Napoletano, Newens, Newman, Newton Dunn, Nielsen, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Paisley, Papoutsis, Partsch, Patterson, Pereira, Pery, Pasmazoglou, Piermont, Pimenta, F. Pisoni, Planas Puchades, Pollack, Prout, Pucci, Puerta, Raffin, Riskær Pedersen, Robles Piquer, Rogalla, Romeos, Romera i Alcàzar, Roth, Roumeliotis, Sälzer, Sánchez García, Sandbæk, Santos López, Saridakis, Sarlis, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simmonds, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Staes, Stamoulis, Stavrou, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Trivelli, Tsimas, Turner, Vandemeulebroucke, Van Outrive, Vayssade, Verbeek, Verhagen, Vittinghoff, von der Vring, van der Waal, Welsh, West, Wilson, Woltjer, Zavvos.

(-)

McMillan-Scott, Prag, Rawlings, Regge, Stevens, Suárez González.

(O)

Dillen, Klepsch, Lehideux, Pinton, Wynn.

Relazione Linkohr (A3-0192/93)

em. 3

(+))

Adam, Alexandre, Álvarez de Paz, Avgerinos, Balfe, Bandrés Molet, Barón Crespo, Barton, Bird, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Buchan, Cabezón Alonso, Cano Pinto, Caudron, Cheysson, Cingari, Coates, Colajanni, Collins, Colom i Naval, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Denys, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elliott, Falconer, Fayot, Frémion, Frimat, Galle, Geraghty, Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Gröner, Hänsch, Harrison, Hervé, Hindley, Hoff, Hoon, Hughes, Iacono, Imbeni, Isler Béguin, Jensen, H. Köhler, Kostopoulos, Kuhn, Lane, Lannoye, Laroni, Linkohr, Lüttge, McCubbin, McGowan, McMahon, Magnani Noya, Maibaum, D. Martin, Mebrak-Zäidi, Medina Ortega, Megahy, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Moretti, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Onesta, Onur, Pagoropoulos,

Mercoledì, 23 giugno 1993

Papoutsis, Partsch, Piecyk, N. Pisoni, Pollack, Puerta, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Regge, Romeos, Rosmini, Roth, Roth-Behrendt, Roumeliotis, Saby, Sakellariou, Sánchez García, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Sierra Bardají, Simons, B. Simpson, A. Smith, Staes, Stevenson, Stewart, Titley, Tomlinson, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Verbeek, Verde i Aldea, Vertemati, Vittinghoff, von der Vring, West, Wettig, Wilson, Wynn.

(—)

Alber, von Alemann, André-Léonard, Arias Cañete, Banotti, C. Beazley, P. Beazley, Beirão, Bernard-Reymond, Beumer, Bindi, Böge, Bonetti, Borgo, de Brémond d'Ars, Capucho, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Catherwood, Cayet, Chanterie, Chesa, Contu, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Cushnahan, Dalsass, Debatisse, De Clercq, Defraigne, Delorozoy, Deprez, De Vitto, Elles, Fernández-Albor, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Fourçans, Funk, García Amigo, García Arias, de Gaulle, Grund, Guermeur, Hadjigeorgiou, Heider, Herman, Holzfuß, Hoppenstedt, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jakobsen, Jarzembowski, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lalor, Lambrias, Langenhagen, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, McIntosh, de la Malène, Mantovani, Marck, S. Martin, Menrad, Merz, Moorhouse, Ge. Müller, Gü. Müller, Musso, Newton Dunn, Nielsen, Oomen-Ruijten, Pack, Pasty, Patterson, Pereira, Pasmazoglou, Pinton, Pirkel, F. Pisoni, Poettering, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rawlings, Robles Piquer, Romera i Alcàzar, Sarlis, Schlee, Schleicher, Simmonds, Sisó Cruellas, Sonneveld, Theato, Thyssen, Tindemans, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Vanlerenberghe, Verhagen, Verwaerde, Vohrer, van der Waal, Wijsenbeek.

(O)

de Vries.

em. 6

(+))

Aglietta, Bandrés Molet, Barrera i Costa, Bettini, Boissière, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Ernst de la Graete, Ewing, Frémion, Geraghty, González Álvarez, Isler Béguin, Lannoye, Moretti, Raffin, Roth, Sánchez García, Sapena Granell, Staes, Verbeek.

(—)

Adam, Alber, von Alemann, Alexandre, Álvarez de Paz, Amaral, André-Léonard, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Avgerinos, Balfé, Banotti, Barón Crespo, Barton, C. Beazley, P. Beazley, Beirão, Beumer, Bindi, Bird, Böge, Bofill Abeilhe, Bombard, Bonetti, Bontempi, Bowe, de Brémond d'Ars, Bru Purón, Buchan, Cabezón Alonso, Cano Pinto, Capucho, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Catherwood, Cayet, Chanterie, Chesa, Cheysson, Cingari, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Contu, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Debatisse, De Clercq, Defraigne, Delorozoy, Deprez, Desmond, De Vitto, de Vries, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Falconer, Fayot, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Fontaine, Forte, Fourçans, Frimat, Funk, Galle, Garcia, García Amigo, García Arias, de Gaulle, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Grund, Guermeur, Guidolin, Hadjigeorgiou, Hänsch, Harrison, Heider, Herman, Hervé, Hindley, Hoff, Holzfuß, Hoon, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Imbeni, Ca. Jackson, Jakobsen, Jarzembowski, Jensen, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, H. Köhler, Kostopoulos, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Langes, Laroni, Lenz, Linkohr, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, Magnani Noya, Maher, Maibaum, de la Malène, Marques Mendes, D. Martin, S. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Mitolo, Moorhouse, Morris, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Musso, Napoletano, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nielsen, Onur, Oomen-Ruijten, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Pereira, Pasmazoglou, Piecyk, Pimenta, Pinton, Pirkel, F. Pisoni, N. Pisoni, Poettering, Pollack, Porto, Prag, Price, Pronk, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Rawlings, Read, Regge, Robles Piquer, Romeos, Romera i Alcàzar, Rosmini, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Ruiz-Giménez Aguilar, Saby, Sakellariou, Sanz Fernández, Sarlis, Schlee, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Sierra Bardají, Simmonds, Simons, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Stamoulis, Stevens, Stevenson, Stewart, Thareau, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Vayssade, Vázquez Fouz, Verde i

Mercoledì, 23 giugno 1993

Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visser, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, van der Waal, von Wechmar, West, Wettig, White, Wijsenbeek, Wilson, Woltjer, Wynn.

em. 37

(+)

Adam, Alber, von Alemann, Alexandre, Álvarez de Paz, André-Léonard, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Banotti, Barton, C. Beazley, P. Beazley, Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Bird, Böge, Bofill Abeilhe, Bombard, Bonetti, Borgo, Bowe, de Brémond d'Ars, Buchan, Cabezón Alonso, Cano Pinto, Capucho, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Catasta, Catherwood, Caudron, Chanterie, Chesa, Cheysson, Cingari, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Cornelissen, Cox, Crampton, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Debatisse, Defraigne, Deprez, Desama, Desmond, De Vitto, de Vries, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Ewing, Falconer, Fayot, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Frimat, Funk, Galle, Garcia, García Amigo, García Arias, de Gaulle, Geraghty, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Grund, Guidolin, Hadjigeorgiou, Hänsch, Harrison, Heider, Herman, Hindley, Hoff, Holzfuss, Hoon, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Imbeni, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jakobsen, Jarzembowski, Jensen, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, H. Köhler, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Laroni, Lenz, Linkohr, Llorca Vilaplana, Lüttge, Lulling, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahan, Magnani Noya, Maher, Maibaum, de la Malène, Mantovani, Marck, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Mitolo, Moorhouse, Moretti, Morris, Ge. Müller, Gü. Müller, Musso, Napoletano, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nielsen, Onur, Oomen-Ruijten, Pack, Pagoropoulos, Partsch, Pasty, Patterson, Pereira, Pasmazoglou, Piecyk, Pimenta, Pirkl, F. Pisoni, N. Pisoni, Poettering, Pollack, Prag, Price, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Rawlings, Read, Regge, Robles Piquer, Romeos, Romera i Alcázar, Rosmini, Roth-Behrendt, Rothe, Roumeliotis, Ruiz-Giménez Aguilar, Saby, Sälzer, Sakellariou, Sanz Fernández, Sapena Granell, Sarlis, Schlee, Schleicher, Schmidbauer, Schwartzenberg, Seal, Sierra Bardají, Simmonds, Simons, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Stamoulis, Stevens, Stevenson, Stewart, Thareau, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Trivelli, Tsimas, Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, Vayssade, Vázquez Fouz, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visser, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, van der Waal, West, Wettig, White, Wilson, Woltjer, Wynn.

(-)

Aglietta, Bandrés Molet, Bettini, Boissière, Cayet, Delorozoy, Denys, Van Dijk, Ernst de la Graete, Frémion, Guermeur, Lannoye, Onesta, Pinton, Porto, Raffin, Roth, Rothley, Staes, Ukeiwé, Verbeek, von Wechmar, Wijsenbeek.

(O)

Díez de Rivera Icaza.

insieme

(+)

Adam, Alber, von Alemann, Alexandre, Álvarez de Paz, Anastassopoulos, André-Léonard, Andrews, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Banotti, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, C. Beazley, Beirôco, Bertens, Beumer, Bindi, Bird, Böge, Bofill Abeilhe, Bombard, Bonetti, Borgo, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Brok, Bru Purón, Buchan, Cabezón Alonso, Cano Pinto, Capucho, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Catherwood, Caudron, Chabert, Chesa, Cheysson, Christiansen, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Contu, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Debatisse, De Clercq, Defraigne, Delcroix, Delorozoy, Denys, Deprez, Desama, Desmond, De Vitto, de Vries, Dillen, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Falconer, Fayot, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Fontaine, Forte, Fourçans, Frimat, Funk, Galland, Galle, Garcia, García Amigo, García Arias, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Grund, Guermeur, Guidolin, Hadjigeorgiou, Hänsch,

Mercoledì, 23 giugno 1993

Happart, Harrison, Heider, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Hoff, Holzfuß, Hoon, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Imbeni, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Jakobsen, Jarzembowski, Jepsen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, H. Köhler, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lator, Lamanna, Lambrias, Lane, Langes, Laroni, Lataillade, Lenz, Linkohr, Llorca Vilaplana, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahon, Magnani Noya, Maher, Maibaum, de la Malène, Marques Mendes, D. Martin, S. Martin, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Mitolo, Moorhouse, Moretti, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Musso, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nielsen, Oddy, Onur, Oomen-Ruijten, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pereira, Pery, Pesmazoglou, Peters, Piecyk, Pimenta, Pinton, Pirkel, F. Pisoni, Poettering, Pollack, Porto, Price, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Rawlings, Read, Regge, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Rogalla, Romeos, Romera i Alcàzar, Rosmini, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Ruiz-Giménez Aguilar, Saby, Sälzer, Sakellariou, Salisch, Sánchez García, Santos López, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schlee, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schodruich, Schwartzberg, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simmonds, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stevenson, Stewart, Suárez González, Thareau, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tongue, Torres.Couto, Trivelli, Tsimas, Turner, Valverde López, Vanlerenberghe, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visser, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, van der Waal, Welsh, West, Wettig, White, Wijsenbeek, Wilson, Woltjer, Wynn, Zavvos.

(—)

Aglietta, Amendola, Bandrés Molet, Bettini, Boissière, Cayet, Van Dijk, Ernst de la Graete, Falqui, Frémion, Geraghty, Lannoye, Morris, N. Pisoni, Pronk, Raffin, Roth, Santos, Staes, Ukeiwé, Verbeek.

(O)

Catasta, Crampton, Díez de Rivera Icaza, Ephremidis, Jensen, Rønn, A. Smith.

Relazione Vertemati (A3-0174/93)

em. 108

(+)

Aglietta, Amendola, Bettini, Boissière, Van Dijk, Domingo Segarra, Ernst de la Graete, Falqui, Frémion, González Álvarez, Grund, Hermans, Isler Béguin, Langer, Lannoye, Linkohr, Melis, Onesta, Poettering, Puerta, Raffin, Randzio-Plath, Roth, Schlee, Staes, Verbeek.

(—)

Adam, Alber, von Alemann, Álvarez de Paz, André-Léonard, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Banotti, Barón Crespo, Barton, C. Beazley, P. Beazley, Beirão, Bernard-Reymond, Beumer, Bindi, Bird, Böge, Bofill Abeilhe, Bombard, Bonetti, Bourlanges, Bowe, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Capucho, Carvalho Cardoso, Catasta, Catherwood, Cayet, Ceci, Chanterie, Cheysson, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Contu, Cooney, Cornelissen, Cox, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Debatisse, Defraigne, Delcroix, Delorozoy, Denys, Deprez, Desmond, De Vitto, de Vries, Díez de Rivera Icaza, Dillen, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Falconer, Fayot, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Ford, Forte, Fourçans, Funk, Galland, Galle, García, García Amigo, García Arias, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Guermeur, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hänsch, Harrison, Heider, Herman, Hindley, Hoff, Holzfuß, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Imbeni, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen, Kellett-Bowman, Klepsch, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lator, Lambrias, Lane, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana, Lomas, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McCubbin, McIntosh, McMahon, Magnani Noya, Maher, Maibaum, Malangré, de la Malène, D. Martin, S. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Moorhouse, Morris, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Muscardini, Napoletano, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nielsen, Nordmann, Oddy, Onur, Oomen-Ruijten, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pereira, Pesmazoglou, Peter, Pinton, Pirkel, F. Pisoni, N. Pisoni, Pollack, Porto, Price, Pronk, Prout,

Mercoledì, 23 giugno 1993

Quisthoudt-Rowohl, Ramírez Heredia, Read, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Rønn, Romeos, Romera i Alcàzar, Rosmini, Roth-Behrendt, Rothe, Roumeliotis, Ruiz-Giménez Aguilar, Sälzer, Sanz Fernández, Sapena Granell, Sarlis, Schlechter, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simmonds, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stevenson, Stewart, Suárez González, Theato, Thyssen, Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, van der Waal, von Wechmar, Welsh, Woltjer, Wynn.

(O)

Barrera i Costa, Bertens, Bjørnvig, Bonde, Escudero, Pimenta, Sánchez García, Sandbæk, Santos López, White.

em. 112

(+)

Amendola, Bettini, Boissière, Bonetti, Cano Pinto, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Domingo Segarra, Ernst de la Graete, Falqui, Frémion, Geraghty, González Álvarez, Grund, Isler Béguin, Langer, Lannoye, de la Malène, Onesta, Puerta, Raffin, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rønn, Roth, Schlee, Staes, Verbeek, von der Vring, West, White.

(-)

Adam, Alber, von Alemann, Alexandre, André-Léonard, Andrews, Arias Cañete, Avgerinos, Banotti, Barón Crespo, Barton, Barzanti, C. Beazley, P. Beazley, Beumer, Bindi, Bird, Böge, Bofil Abeilhe, Bombard, Bontempi, Borgo, Bourlanges, Bowe, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Brok, Bru Purón, Buron, de la Cámara Martínez, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Catasta, Catherwood, Caudron, Cayet, Ceci, Chanterie, Cheysson, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Contu, Cornelissen, Cox, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Debatisse, Defraigne, De Gucht, Delcroix, Delorozoy, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, Desmond, De Vitto, de Vries, Duarte Cendán, Elles, Elliott, Escudero, Falconer, Fayot, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Funk, Galland, García Amigo, García Arias, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Goedmakers, Görlach, Green, Gröner, Guermeur, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hänsch, Harrison, Heider, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Hoff, Holzfuss, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kofoed, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Laroni, Lenz, Linkohr, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, McCartin, McCubbin, McGowan, McMahan, Magnani Noya, Maher, Maibaum, Malangré, Mantovani, Marinho, D. Martin, S. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Moorhouse, Morris, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Muscardini, Napoletano, Newens, Newman, Nianias, Nielsen, Oddy, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Pereira, Pasmazoglou, Peter, Pimenta, Pinton, Pirkel, F. Pisoni, N. Pisoni, Poettering, Pollack, Porto, Prag, Price, Pronk, Raffarin, Rawlings, Read, Reymann, Rinsche, Romeos, Romera i Alcàzar, Rosmini, Roumeliotis, Ruiz-Giménez Aguilar, Sälzer, Sainjon, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simmonds, Simons, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stevenson, Stewart, Suárez González, Thareau, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visser, Vittinghoff, Vohrer, van der Waal, von Wechmar, Welsh, Woltjer, Wynn, Zavvos.

(O)

Arbeloa Muru, Barrera i Costa, Bjørnvig, Ewing, Roth-Behrendt, Sánchez García, Santos López.

Mercoledì, 23 giugno 1993

em. 101

(+)

André-Léonard, Arbeloa Muru, Arias Cañete, C. Beazley, P. Beazley, Beumer, Bindi, Böge, Bonetti, Borgo, de Brémond d'Ars, Brok, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Catherwood, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Debatisse, Desama, De Vitto, de Vries, Elles, Ferrer, Fitzsimons, Fontaine, Forte, Grund, Guermeur, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Heider, Herman, Hoppenstedt, Howell, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Kofoed, Lacaze, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, Maher, Malangré, de la Malène, Mantovani, Moorhouse, Muscardini, Nianias, Oomen-Ruijten, Pasty, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Pirkel, F. Pisoni, N. Pisoni, Prag, Price, Prout, Rawlings, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcázar, Rothley, Schlee, Seligman, Simmonds, A. Simpson, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Tindemans, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Vanlerenberghe, von der Vring, van der Waal, Welsh, Zavvos.

(-)

Adam, Aglietta, Alber, Alexandre, Álvarez de Paz, Amendola, Apolinário, Avgerinos, Banotti, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, Barzanti, Belo, Bettini, Bird, Bjørnvig, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bonde, Bontempi, Bourlanges, Bowe, Braun-Moser, Van den Brink, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Capucho, Catasta, Caudron, Cayet, Ceci, Chanterrie, Cheysson, Cingari, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cox, Crawley, da Cunha Oliveira, Dalsass, David, Defraigne, De Gucht, Delcroix, Delorozoy, Denys, De Piccoli, Deprez, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dillen, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Ernst de la Graete, Escudero, Falconer, Falqui, Fayot, Fernández-Albor, Florenz, Frémion, Frimat, Funk, Galland, García Arias, Gasóliba i Böhm, Gawronski, Geraghty, Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Green, Gröner, Hänsch, Harrison, Hermans, Hervé, Hoff, Holzfuß, Hughes, Hume, Imbeni, Iler Béguin, Izquierdo Rojo, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen, Junker, Kuhn, Langenhagen, Langer, Lannoye, Laroni, Lenz, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, McGowan, McMahon, Magnani Noya, Maibaum, Marinho, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Newens, Newman, Nielsen, Nordmann, Oddy, Onesta, Onur, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pereira, Peter, Pimenta, Poettering, Pollack, Porto, Pronk, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Rønn, Romeos, Rosmini, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Roumeliotis, Sälzer, Sainjon, Sánchez García, Sandbæk, Santos, Santos López, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Sierra Bardají, Simons, B. Simpson, A. Smith, Soulier, Staes, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stevenson, Stewart, Suárez González, Thareau, Theato, Thyssen, Tittley, Tongue, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visser, Vittinghoff, Vohrer, West, White, Woltjer, Wynn.

(O)

de Gaulle, Ruiz-Giménez Aguilar.

em. 94

(+)

André-Léonard, Andrews, Arias Cañete, C. Beazley, P. Beazley, Beumer, Bindi, Böge, Bonetti, Borgo, de Brémond d'Ars, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Catherwood, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cushnahan, Debatisse, De Vitto, Elles, Falconer, Ferrer, Fitzsimons, Fontaine, Guermeur, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Heider, Herman, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Kellett-Bowman, Klepsch, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McIntosh, Malangré, de la Malène, Mantovani, Moorhouse, Muscardini, Oomen-Ruijten, Pasty, Patterson, Pasmazoglou, F. Pisoni, N. Pisoni, Prag, Price, Prout, Rawlings, Rinsche, Romera i Alcázar, Sälzer, Seligman, Simmonds, A. Simpson, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stavrou, Stevens, Tindemans, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, von der Vring, van der Waal, Welsh, Zavvos.

Mercoledì, 23 giugno 1993

(—)

Adam, Aglietta, Alber, von Alemann, Alexandre, Álvarez de Paz, Amendola, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Banotti, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, Barzanti, Belo, Bettini, Bird, Bjørnvig, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bonde, Bontempi, Bourlanges, Bowe, Braun-Moser, Van den Brink, Brok, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Capucho, Catasta, Caudron, Cayet, Ceci, Chanterie, Cheysson, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cox, Crawley, da Cunha Oliveira, Dalsass, David, Defraigne, De Gucht, Delcroix, Delorozoy, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elliott, Ernst de la Graete, Escudero, Ewing, Falqui, Fayot, Fernández-Albor, Florenz, Fourçans, Frémion, Frimat, Funk, Galland, García Arias, Gasòliba i Böhm, Geraghty, Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Green, Gröner, Grund, Hänsch, Harrison, Hermans, Hervé, Holzfuß, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Hume, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Rojo, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen, Junker, Kofoed, Kuhn, Langenhagen, Langer, Langes, Lannoye, Laroni, Lenz, Linkohr, Lomas, Lüttge, McCubbin, McGowan, McMahan, Magnani Noya, Maher, Maibaum, Marinho, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Morris, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Newens, Newman, Nianias, Nordmann, Oddy, Onesta, Onur, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Peijs, Pimenta, Pirkl, Poettering, Pollack, Porto, Pronk, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Raffarin, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Reymann, Rønn, Romeos, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Ruiz-Giménez Aguilar, Sainjon, Sánchez García, Sandbæk, Santos, Santos López, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlee, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Sierra Bardají, Simons, B. Simpson, A. Smith, Soulier, Staes, Stamoulis, Stevenson, Stewart, Suárez González, Thareau, Theato, Thyssen, Titley, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visser, Vittinghoff, Vohrer, West, White, Woltjer, Wynn.

(O)

Dillen.

em. 119

(—)

Aglietta, Amendola, Barrera i Costa, Bettini, Bjørnvig, Boissière, Bonde, Van Dijk, Ernst de la Graete, Ewing, Geraghty, Grund, Isler Béguin, Langer, Lannoye, Melis, Onesta, Piermont, Raffin, Rawlings, Roth, Sánchez García, Sandbæk, Santos López, Schlee, Staes, Ukeiwé, Verbeek, von der Vring, White.

(—)

Adam, Alber, Alexandre, Álvarez de Paz, André-Léonard, Apolinário, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Avgerinos, Banotti, Barón Crespo, Barton, Barzanti, C. Beazley, P. Beazley, Belo, Beumer, Bindi, Bird, Böge, Bofill Abeilhe, Bombard, Bonetti, Bontempi, Bowe, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Brok, Bru Purón, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Capucho, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Catasta, Catherwood, Caudron, Cayet, Ceci, Chanterie, Cheysson, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Contu, Cooney, Cornelissen, Cox, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Debatisse, Defraigne, De Gucht, Delcroix, Delorozoy, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, Desmond, De Vitto, Díez de Rivera Icaza, Dillen, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elles, Elliott, Escudero, Falconer, Falqui, Fayot, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Fourçans, Frimat, Funk, Galland, García Arias, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Green, Gröner, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hänsch, Harrison, Heider, Herman, Hermans, Holzfuß, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jensen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Kuhn, Lacaze, Lagakos, Lator, Lambrias, Lane, Langenhagen, Langes, Laroni, Lenz, Llorca Vilaplana, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McMahan, Magnani Noya, Maher, Maibaum, Malangré, de la Malène, Mantovani, Marinho, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Metten, Mihr, Miranda de

Mercoledì, 23 giugno 1993

Lage, Moorhouse, Morris, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Muscardini, Napoletano, Newens, Newman, Nianias, Nielsen, Nordmann, Oddy, Onur, Oomen-Ruijten, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Peter, Pirkl, F. Pisoni, N. Pisoni, Poettering, Pollack, Prag, Price, Pronk, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Regge, Reymann, Rinsche, Rønn, Romeos, Romera i Alcàzar, Rosmini, Rothley, Roumeliotis, Ruiz-Giménez Aguilar, Sälzer, Sainjon, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stevenson, Stewart, Suárez González, Thareau, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tongue, Torres Couto, Trivelli, Tsimas, Turner, Valverde López, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visser, Vittinghoff, Vohrer, van der Waal, Welsh, West, Woltjer, Wynn, Zavvos.

em. 53

(+)

Aglietta, von Alemann, Amendola, Bettini, Bjørnvig, Boissière, Capucho, Cayet, Defraigne, Delorozoy, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Ernst de la Graete, Ewing, Falqui, Frémion, Galland, Gasòliba i Böhm, Gawronski, Geraghty, Grund, Holzfuß, Isler Béguin, Langer, Lannoye, Marques Mendes, Nordmann, Onesta, Partsch, Pimenta, Porto, Quistorp, Raffarin, Raffin, Randzio-Plath, Roth, Ruiz-Giménez Aguilar, Schlee, Soulier, Staes, Stewart, Verwaerde, Vohrer, White.

(-)

Adam, Alber, Alexandre, Álvarez de Paz, André-Léonard, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Banotti, Barón Crespo, Barton, Barzanti, C. Beazley, P. Beazley, Belo, Bernard-Reymond, Beumer, Bindi, Bird, Böge, Bofill Abeilhe, Bombard, Bonetti, Bontempi, Borgo, Bourlanges, Bowe, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Brok, Bru Purón, Buron, Cabezón Alonso, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Catasta, Catherwood, Caudron, Ceci, Chanterie, Cheysson, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Debatisse, Delcroix, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, Desmond, De Vitto, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elles, Elliott, Escudero, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Forte, Fourçans, Funk, García Arias, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, González Álvarez, Green, Gröner, Guidolin, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hänsch, Harrison, Heider, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jensen, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kofoed, Lacaze, Lagakos, Lalor, Lane, Langenhagen, Laroni, Lenz, Linkohr, Llorca Vilaplana, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McGowan, McIntosh, McMahon, Magnani Noya, Maher, Maibaum, Malangré, de la Malène, Mantovani, D. Martin, Mebrak-Zaidi, Medina Ortega, Megahy, Mendez de Vigo, Merz, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Moorhouse, Morris, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Muscardini, Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Onur, Oomen-Ruijten, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Pasty, Patterson, Peijs, Pery, Pasmazoglou, Peter, Piecyk, Pirkl, F. Pisoni, N. Pisoni, Poettering, Pollack, Prag, Price, Pronk, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Rawlings, Read, Reymann, Rinsche, Rønn, Romeos, Romera i Alcàzar, Rosmini, Roth-Behrendt, Rothley, Roumeliotis, Sälzer, Sainjon, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Spencer, Stamoulis, Stevens, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Turner, Valverde López, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Vayssade, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, Visser, Vittinghoff, von der Vring, van der Waal, Welsh, West, Wynn, Zavvos.

Mercoledì, 23 giugno 1993

em. 86

(+)

Aglietta, Amendola, Barrera i Costa, Bettini, Bjørnvig, Boissière, Bonde, Buchan, Canavaro, Van Dijk, Domingo Segarra, Ernst de la Graete, Ewing, Falqui, Frémion, Geraghty, González Álvarez, Grund, Gutiérrez Díaz, Holzfuss, Isler Béguin, Langer, Lannoye, McCubbin, Maibaum, Moretti, Onesta, Puerta, Quistorp, Raffin, Randzio-Plath, Roth, Samland, Sandbæk, Schlee, Simeoni, Staes, West, White.

(-)

Alber, von Alemann, Álvarez de Paz, André-Léonard, Andrews, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Avgerinos, Banotti, Barón Crespo, Barton, C. Beazley, P. Beazley, Beirôco, Bernard-Reymond, Bertens, Beumer, Bindi, Bird, Böge, Bofill Abeilhe, Bombard, Bonetti, Bontempi, Borgo, Bourlanges, Bowe, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Brok, Buron, Cabezón Alonso, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Capucho, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Catasta, Catherwood, Cayet, Ceci, Chabert, Chanterie, Cheysson, Cingari, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Debatisse, Defraigne, Delcroix, Delorozoy, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, Desmond, De Vitto, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Elles, Elliott, Escudero, Falconer, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Forte, Fourçans, Frimat, Funk, Galland, Galle, García Arias, Gasòliba i Böhm, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Green, Gröner, Guermeur, Guidolin, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hänsch, Harrison, Heider, Herman, Hermans, Hindley, Hoff, Hoppenstedt, Howell, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Janssen van Raay, Junker, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kofoed, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lagorio, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Linkohr, Llorca Vilaplana, Lomas, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McGowan, McIntosh, McMahon, Magnani Noya, Maher, de la Malène, Mantovani, Marques Mendes, D. Martin, S. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Mendez de Vigo, Merz, Metten, Miranda de Lage, Moorhouse, Morris, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Muscardini, Napoletano, Newens, Newman, Nianias, Nielsen, Nordmann, Oddy, Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pereira, Pery, Pesmazoglou, Peter, Peters, Piecyk, Pimenta, Pirkel, F. Pisoni, N. Pisoni, Poettering, Pollack, Pons Grau, Porto, Prag, Price, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Raffarin, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Reymann, Rinsche, Robles Piquer, Rønn, Romeos, Romera i Alcàzar, Rosmini, Roumeliotis, Ruiz-Giménez Aguilar, Sainjon, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simmonds, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Soulier, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stewart, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Vanlerenberghe, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Visser, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, van der Waal, Welsh, Wynn.

(O)

Bru Purón, Dillen, Jensen, Lüttge, Roth-Behrendt, Rothley.

em. 76 (seconda parte)

(+)

Aglietta, Alber, Álvarez de Paz, Amendola, Avgerinos, Balfé, Banotti, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, P. Beazley, Bertens, Bettini, Beumer, Bird, Bjørnvig, Böge, Boissière, Bonde, Bontempi, Bowe, Braun-Moser, Van den Brink, Brok, Bru Purón, Buchan, Buron, Canavaro, Cano Pinto, Capucho, Carvalho Cardoso, Catherwood, Caudron, Chanterie, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Contu, Cooney, Cornelissen, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Delcroix, Denys, De Piccoli, Desama, De Vitto, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Elles, Ernst de la Graete, Escudero, Ewing, Falconer, Falqui, Fernández-Albor, Florenz, Frémion, Frimat, Funk, Galle, García Arias, Geraghty, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, González Álvarez, Green, Gröner, Grund, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Harrison,

Mercoledì, 23 giugno 1993

Hermans, Hindley, Hoppenstedt, Hughes, Hume, Imbeni, Isler Béguin, Izquierdo Rojo, Janssen van Raay, Jensen, Junker, Keppelhoff-Wiechert, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lagorio, Lambrias, Langenhagen, Langer, Lannoye, Lenz, Linkohr, Llorca Vilaplana, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, McCartin, McCubbin, McGowan, McMahon, Magnani Noya, Maibaum, Mantovani, Marques Mendes, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Metten, Mihr, Miranda de Lage, Moretti, Morris, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Napolitano, Newens, Newman, Oddy, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pagoropoulos, Papoutsis, Pereira, Pery, Pasmazoglou, Peters, Pimenta, Pirkel, F. Pisoni, N. Pisoni, Poettering, Pollack, Pons Grau, Porto, Prag, Pronk, Prout, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Quistorp, Raggio, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Reymann, Rønn, Romeos, Romera i Alcàzar, Rosmini, Roth, Roumeliotis, Ruiz-Giménez Aguilar, Sainjon, Samland, Sandbæk, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlee, Schleicher, Seal, Sierra Bardají, Simeoni, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Staes, Stewart, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Visser, Vittinghoff, van der Waal, West, White, Wynn.

(—)

Adam, von Alemann, André-Léonard, Andrews, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Beirôco, Bernard-Reymond, Bindi, Bofill Abeilhe, Bombard, Bonetti, Borgo, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Cabezón Alonso, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Cassanmagnago Cerretti, Cayet, Chabert, Collins, Coppo Gavazzi, Cox, Debatisse, Defraigne, De Gucht, Delorozoy, Deprez, Elliott, Ferrer, Fitzsimons, Fontaine, Fourçans, Galland, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Guermeur, Guidolin, Heider, Herman, Holzfuß, Howell, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Kellett-Bowman, Kofoed, Lalor, Lane, Lulling, McIntosh, Maher, de la Malène, S. Martin, Mendez de Vigo, Mitolo, Moorhouse, Muscardini, Nielsen, Nordmann, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Price, Raffarin, Rawlings, Rinsche, Sälzer, Seligman, Simmonds, Soulier, Spencer, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Suárez González, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Vanlerenberghe, Verwaerde, Vohrer, Welsh, Wijsenbeek.

(O)

C. Beazley, Cheysson, Desmond, Hänsch, Hoff, Onur, Peter, Piecyk, Schmid, Schmidbauer, Schwartzberg, von der Vring.

em. 76 (terza parte)

(—)

Aglietta, Alber, von Alemann, Amendola, Barrera i Costa, Bertens, Bettini, Bjørnvig, Böge, Boissière, Bonde, Braun-Moser, Brok, Capucho, Carvalho Cardoso, Catherwood, Chanterie, Contu, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, De Gucht, Van Dijk, Domingo Segarra, Ernst de la Graete, Escudero, Falqui, Fernández-Albor, Florenz, Frémion, Funk, Geraghty, González Álvarez, Grund, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hermans, Hoppenstedt, Isler Béguin, Janssen van Raay, Jensen, Lafuente López, Lagakos, Langenhagen, Langer, Lannoye, Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, McCartin, Mantovani, Marques Mendes, Menrad, Moretti, Ge. Müller, Gü. Müller, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Partsch, Peijs, Pereira, Pasmazoglou, Pimenta, Pirkel, N. Pisoni, Poettering, Porto, Pronk, Pucci, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Quistorp, Raffin, Randzio-Plath, Reymann, Romera i Alcàzar, Roth, Rothley, Ruiz-Giménez Aguilar, Sälzer, Sandbæk, Schlee, Schleicher, Simeoni, A. Simpson, Sisó Cruellas, Staes, Thyssen, Tindemans, Verhagen, Visser, Vittinghoff, Vohrer, van der Waal, White.

(—)

Adam, Álvarez de Paz, André-Léonard, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barton, C. Beazley, P. Beazley, Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, Bird, Bofill Abeilhe, Bombard, Bonetti, Bontempi, Borgo, Bourlanges, Bowe, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Buchan, Buron, Cabezón Alonso, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Cassanmagnago Cerretti, Caudron, Cayet, Chabert, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cox, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Dalsass, David, Debatisse, Defraigne, Delcroix, Delorozoy, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, De Vitto, Duarte Cendán, Elles, Elliott, Falconer, Ferrer, Fitzsimons, Fontaine, Fourçans, Frimat, Galland, Galle, García Arias, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski,

Mercoledì, 23 giugno 1993

Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Green, Guermeur, Guidolin, Hänsch, Harrison, Heider, Herman, Hindley, Holzfuß, Howell, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Junker, Kellett-Bowman, Kofoed, Lagorio, Lalor, Lambrias, Lane, Linkohr, Lomas, Lüttge, Lulling, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahan, Magnani Noya, Maher, Maibaum, de la Malène, D. Martin, S. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Mendez de Vigo, Metten, Miranda de Lage, Mitolo, Moorhouse, Morris, Muntingh, Muscardini, Napoletano, Newens, Newman, Nielsen, Nordmann, Oddy, Pagoropoulos, Papoutsis, Pasty, Patterson, Pery, F. Pisoni, Pollack, Pons Grau, Prag, Price, Prout, Raffarin, Raggio, Ramírez Heredia, Rawlings, Read, Rønn, Romeos, Rosmini, Roumeliotis, Sainjon, Samland, Sanz Fernández, Sapena Granell, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simmonds, Simons, B. Simpson, A. Smith, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stewart, Suárez González, Theato, Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Vertemati, Verwaerde, Welsh, West, Wijsenbeek, Wynn.

(O)

Cheysson, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Gröner, Hoff, Kuhn, Onur, Peter, Peters, Piecyk, Schmid, Schmidbauer, von der Vring.

Risoluzione legislativa

(+)

Alber, von Alemann, Álvarez de Paz, Anastassopoulos, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barón Crespo, Barton, Bertens, Bird, Bontempi, Bowe, Braun-Moser, Van den Brink, Brok, Bru Purón, Buchan, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Cassanmagnago Cerretti, Caudron, Ceci, Chabert, Chanterie, Cheysson, Cingari, Coates, Collins, Colom i Naval, Cornelissen, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Deprez, Desmond, De Vitto, Díez de Rivera Icaza, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Elliott, Falconer, Florenz, Ford, Fourçans, Frimat, Funk, Galland, Galle, García Amigo, García Arias, Gasóliba i Böhm, Geraghty, Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Green, Gröner, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hänsch, Harrison, Hindley, Holzfuß, Hoon, Hoppenstedt, Hughes, Imbeni, Izquierdo Rojo, Janssen van Raay, Junker, H. Köhler, Lafuente López, Lagorio, Langenhagen, Langes, Lenz, Linkohr, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, McCubbin, McMahan, Magnani Noya, Maibaum, Mantovani, Marck, Marques Mendes, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Mendez de Vigo, Metten, Morris, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Newman, Oddy, Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pagoropoulos, Papoutsis, Partsch, Peijs, Penders, Pereira, Pery, Pasmazoglou, Peter, Peters, Piecyk, Pimenta, Pirkel, F. Pisoni, Pollack, Pucci, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Randzio-Plath, Read, Reymann, Rinsche, Romeos, Romera i Alcàzar, Rosmini, Rossetti, Rothe, Sälzer, Sainjon, Samland, Santos, Sapena Granell, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schwarzenberg, Seal, Simons, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Soulier, Stavrou, Stewart, Theato, Thyssen, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Valverde López, Van Hemeldonck, Van Ouirive, Vayssade, Vázquez Fouz, van Velzen, Verhagen, Vertemati, Visser, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, van der Waal, West, White, Wilson, Woltjer, Wynn.

(-)

Andrews, de Brémond d'Ars, Cabezón Alonso, Colino Salamanca, Delorozoy, Fitzsimons, Kofoed, Lalor, Lane, Lulling, Maher, Miranda de Lage, Nielsen.

(O)

Aglietta, Amendola, André-Léonard, Arias Cañete, Banotti, C. Beazley, Beirôco, Bernard-Reymond, Bettini, Bjørnvig, Blaney, Bofill Abeilhe, Bonde, Bourlanges, Canavaro, Cayet, Cooney, Cushnahan, Debatisse, Defraigne, Van Dijk, Dührkop Dührkop, Ernst de la Graete, Ewing, Fontaine, Guermeur, Guidolin, Heider, Howell, Isler Béguin, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Jensen, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kuhn, Langer, Lannoye, McCartin, McIntosh, de la Malène, Moretti, Nicholson, Onesta, Patterson, Pons Grau, Prag, Price, Prout, Quistorp, Raffarin, Raffin, Rawlings, Robles Piquer, Rønn, Sandbæk, Sanz Fernández, Seligman, Sierra Bardají, Simeoni, Simmonds, A. Simpson, Staes, Stevens, Turner, Welsh, Wijsenbeek.

Giovedì 24 giugno 1993

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

(93/C 194/05)

PARTE I**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. JOÃO CRAVINHO***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 10.00)***1. Approvazione del processo verbale**

La Presidenza comunica che l'on. Sarlis la ha informata di aver voluto votare a favore del progetto di risoluzione legislativa contenuta nella relazione Vertemati A3-0174/93 (vedi parte prima, punto 17).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

*
* *
*

Intervengono gli onn.

— Ewing, la quale precisa che, contrariamente a quanto si potrebbe dedurre da una conferenza stampa tenuta ieri dall'on. Le Pen, quest'ultimo ha incontrato a Londra rappresentanti del partito nazionalista e fascista britannico e non del partito nazionale scozzese, di cui l'oratrice è membro; aggiunge che l'on. Le Pen non incontrerà membri di detto partito neppure in occasione del suo prossimo viaggio in Scozia;

— Andrews, il quale protesta contro la decisione dell'Ufficio di presidenza ampliato, pubblicata nel verbale di quest'ultimo organo del 19 maggio 1993, di non autorizzare l'invio di una delegazione del Parlamento in Camerun, in Sudan, in Etiopia e a Timor orientale; fa presente di ritenere che non spetta all'Ufficio di presidenza ampliato prendere una decisione di questo tipo contraria alle risoluzioni approvate dall'Assemblea su Timor orientale (la Presidenza risponde che trasmetterà tale osservazione all'Ufficio di presidenza ampliato);

— McIntosh, la quale, dopo aver ricordato la comunicazione fatta dalla Presidenza il 22 giugno (vedi processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punto 1) secondo la quale l'Ufficio di presidenza ampliato avrebbe preso una decisione il 27 maggio sulla posizione da adottare in merito alle votazioni svoltesi nella riunione della commissione trasporti del 24 maggio mentre in Aula si stava votando sull'ordine dei lavori, fa rilevare di non aver trovato traccia di tale decisione nel processo verbale della riunione dell'Ufficio di presidenza ampliato in tale data (la Presidenza risponde che saranno effettuati gli accertamenti del caso).

2. Competenza delle commissioni — Modifiche di competenza

La commissione per i problemi economici è competente per parere sulla comunicazione della Commissione concernente il futuro sviluppo della politica comune dei trasporti (COM(92)0494 — C3-0001/93) (competente per il merito: commissione per i trasporti — già competenti per parere: commissione per gli affari sociali, commissione per la protezione dell'ambiente).

La commissione per i diritti della donna è competente per parere sulla proposta di risoluzione dell'on. Elliott e altri relativa alle iniziative volte a definire una politica comune della CE in materia di immigrazione e di diritto d'asilo e sulle ripercussioni di tale politica sulle minoranze etniche e sui lavoratori migranti che risiedono nella Comunità (B3-0475/90) (competente per il merito: commissione per le libertà pubbliche (relatrice: on. Tzadait — già competenti per parere: commissione per gli affari sociali e commissione per la cultura).

La commissione per il regolamento è competente per il merito e la commissione per gli affari istituzionali lo è per parere sulla proposta di risoluzione dell'on. Malangré sul diritto all'utilizzazione della propria lingua (B3-0626/93) (inizialmente era competente per il merito la commissione per gli affari istituzionali mentre la commissione per il regolamento era competente per parere).

DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta del 22 giugno, parte prima, punto 2).

3. Somalia (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, 7 proposte di risoluzione (B3-0869, 0873, 0881, 0890, 0931, 0933 e 0938/93).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Cassanmagnago Cerretti, Woltjer, Bertens, Lehideux, Ephremidis e Ernst de la Graete.

Giovedì 24 giugno 1993

Intervengono nella discussione gli onn. Lagorio, a nome del gruppo PSE, Braun-Moser, a nome del gruppo PPE, Maher, a nome del gruppo LDR, Vecchi, Mantovani e Castellina e il commissario Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 9.*

4. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del Congresso costitutivo del Perù, guidata dal presidente della commissione per le relazioni economiche esterne, Victor Joy-Way Rojas, presente in tribuna d'onore.

5. Solingen (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, 7 proposte di risoluzione (B3-0864, 0884, 0894, 0905, 0910, 0923 e 0934/93).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Brok, Piermont, Nordmann, Dillen, Balfe, Roth e Ephremidis.

Intervengono nella discussione gli onn. Hänsch, a nome del gruppo PSE, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Nianias, a nome del gruppo RDE, Elmalan, a nome del gruppo CG, Kostopoulos, non iscritto, Papoutsis, González Alvarez, Van Ouirive, Mebrak-Zaïdi, Van den Brink e Nordmann, quest'ultimo per fatto personale, il commissario Marin, gli onn. Mebrak-Zaïdi, sull'intervento dell'on. Nordmann, Van Ouirive, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Marin risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 10.*

6. Sospensione degli esperimenti nucleari (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, 5 proposte di risoluzione (B3-0860, 0904, 0920, 0928 e 0941/93).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Mayer, Archimbaud, Habsburg, Tauran e Morris.

Interviene nella discussione la on. Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno».

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 11.*

7. Diritti dell'uomo (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, 19 proposte di risoluzione (B3-0889, 0896, 0897, 0916, 0935, 0866, 0939, 0854, 0868, 0911, 0858, 0862, 0872, 0903, 0929, 0895, 0879, 0883 e 0887/93).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Guermeur, Nordmann e Telkämper.

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

Intervengono, sempre per illustrare le proposte di risoluzione, gli onn. Marinho, Brito, Mantovani, Bertens, Langer, Suárez González, Maher, Hervé, Moorhouse, Aglietta, Canavaro, von Alemann, Papoutsis, Alavanos e Simeoni.

Intervengono nella discussione gli onn. Dury, a nome del gruppo PSE, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Garcia, a nome del gruppo LDR, Staes, a nome del gruppo Verde, Kostopoulos, non iscritto, Lambrias, Kostopoulos sull'intervento dell'on. Lambrias (la Presidenza gli revoca la facoltà di parlare), Lambrias, sull'ultimo intervento dell'on. Kostopoulos, e il commissario Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 12.*

8. Calamità (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, 11 proposte di risoluzione (B3-0856, 0861, 0875, 0885, 0921, 0870, 0874, 0906, 0940, 0908 e 0909/93).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Bertens, Verhagen, Goedmakers, Simeoni, Telkämper, Cooney, Maher, Garcia e Medina Ortega.

Intervengono nella discussione gli onn. Carvalho Cardoso, a nome del gruppo PPE, Lane, a nome del gruppo RDE, il commissario Marin e l'on. Veraghen, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Marin risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 13.*

TURNO DI VOTAZIONI

Interviene l'on. Bertens per segnalare che l'emendamento 4 alla proposta di risoluzione comune sul Guatemala è stato firmato da lui e dalla on. Larive, e non dall'on. Staes, come erroneamente indicato nella versione inglese.

Giovedì 24 giugno 1993

9. Somalia (votazione)

Proposte di risoluzione (B3-0869, 0873, 0881, 0890, 0931, 0933 e 0938/93)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0869, 0873 e 0881/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Woltjer e Sakellariou, a nome del gruppo PSE, Verhagen, Cushnahan e Cassanmagnago Cerretti, a nome del gruppo PPE, Bertens e Maher, a nome del gruppo LDR, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

L'emendamento 1 è stato ritirato.

Cons. par. 1-5: approvati

— Par. 6: è stata chiesta una votazione per parti separate (gruppo Verde):

prima parte, seconda frase senza il termine «militare»: approvata

seconda parte, seconda frase: approvata

terza parte, il termine «militare»: approvata

— Par. 7-11: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1*).

(Le proposte di risoluzione B3-0890, 0931, 0933, 0938/93 decadono).

10. Solingen (votazione)

Proposte di risoluzione (B3-0864, 0884, 0894, 0905, 0910, 0923 e 0934/93)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0864, 0884, 0894, 0910, 0923 e 0934/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Sakellariou, Schmid, Balfe e Dury, a nome del gruppo PSE, Verhagen, Brok e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, Bertens e von Alemann, a nome del gruppo LDR, Roth, a nome del gruppo Verde, De la Malène, a nome del gruppo RDE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Alavanos, Elmalan, Ribeiro e Ephremidis, a nome del gruppo CG, Castellina, Domingo Segarra e Geraghty volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

(La proposta di risoluzione B3-0905/93 decade).

11. Sospensione degli esperimenti nucleari (votazione)

Proposte di risoluzione (B3-0860, 0904, 0920, 0928 e 0941/93)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0860, 0904, 0920 e 0941/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Sakellariou e Morris, a nome del gruppo PSE, Penders, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo LDR, Archimbaud, Breyer e Lannoye, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Mayer, a nome del gruppo CG, Castellina, González Alvarez e Geraghty, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Con AN (gruppo Verde), il Parlamento approva la risoluzione:

votanti:	186
favorevoli:	173
contrari:	6
astenuti:	7

(*vedi parte seconda, punto 3*).

(La proposta di risoluzione B3-0928/93 decade).

12. Diritti dell'uomo (votazione)

Proposte di risoluzione (B3-0889, 0896, 0897, 0916, 0935, 0866, 0939, 0854, 0868, 0911, 0858, 0862, 0872, 0903, 0929, 0895, 0879, 0883 e 0887/93)

Angola

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0889 e 0896/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Marinho, a nome del gruppo PSE, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Nordmann, a nome del gruppo LDR, Telkämper, a nome del gruppo Verde, Guermeur, a nome del gruppo RDE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Brito, a nome del gruppo CG, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

— Cons. A-E: approvati

— Par. 1:

Interviene l'on. Brito per ritirare l'em. 1 e chiedere una votazione per parti separate sul paragrafo 1:

prima parte, fino a «territorio angolano»: approvata
seconda parte, resto: respinta con VE

— Par. 2-5: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 a*).

Giovedì 24 giugno 1993

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0897, 0916 e 0935/93:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Marinho, a nome del gruppo PSE, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Telkämper, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Brito, a nome del gruppo CG, Castellina, Valent, Geraghty, Papayannakis e González Alvarez

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il gruppo PSE ha chiesto una votazione per parti separate sul considerando C:

- preambolo e cons. A e B: approvati
- cons. C:

prima parte, fino al termine «città»: approvata
seconda parte, resto: respinta

- Par. 1 e 2: approvati

Dopo il par. 2:

- Em. 1: respinto
- Par. 3-6: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 b*).

Bosnia

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0866 e 0939/93:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Mantovani e Cassanmagnago Cerretti, a nome del gruppo PPE, Bertens e von Alemann, a nome del gruppo LDR, Langer, a nome del gruppo Verde,
- volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il gruppo PSE ha chiesto alcune votazioni distinte:

- Cons. A e B: approvati
- Cons. C: approvato
- Cons. D: approvato
- Par. 1-3: approvati
- Par. 4: approvato
- Par. 5: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 c*).

Guatemala

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0854, 0868 e 0911/93:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Sakellariou, a nome del gruppo PSE,

Suárez González e Marck, a nome del gruppo PPE, Ruiz-Giménez Aguilar, Bertens e Larive, a nome del gruppo LDR, Staes, a nome del gruppo Verde, De la Malène, a nome del gruppo RDE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Brito, a nome del gruppo CG,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamento approvato: 4

Emendamenti respinti: 1, 2 e 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 d*).

Tibet

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0858, 0862, 0872, 0903 e 0929/93:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Sakellariou e Hervé, a nome del gruppo PSE, Moorhouse, a nome del gruppo PPE, Larive, a nome del gruppo LDR, Aglietta e Bettini, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,
- volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 e*).

Arresto dei coniugi Draskovic

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0895/93:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 f*).

Libertà di stampa

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0879 e 0883/93:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Papoutsis e Livanos, a nome del gruppo PSE, Alavanos, a nome del gruppo CG,
- volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

votanti:	214
favorevoli:	113
contrari:	84
astenuti:	17

(*vedi parte seconda, punto 4 g*).

(La proposta di risoluzione B3-0887/93 decade).

Giovedì 24 giugno 1993

13. Calamità (votazione)

Proposte di risoluzione (B3-0856, 0861, 0875, 0885, 0921, 0870, 0874, 0906, 0940, 0908 e 0909/93)

Inondazioni in Bangladesh

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0856, 0861, 0875, 0885 e 0921/93:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Bertens, a nome del gruppo LDR, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Goedmakers, a nome del gruppo PSE, Simeoni, a nome del gruppo ARC, Telkämper, a nome del gruppo Verde, (anche il gruppo RDE è firmatario della proposta di risoluzione comune)

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Interviene l'on. Goedmakers per segnalare un errore nella versione inglese del par. 5.

- Preambolo e cons. A-E: approvati

Dopo il cons. E

- Em. 1: approvato con VE

- Par. 1-6: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 a*).

Inondazioni in Irlanda e nel Galles

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0870, 0874, 0906 e 0940/93:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Wilson e Desmond, a nome del gruppo PSE, Cooney, a nome del gruppo PPE, Cox e Maher, a nome del gruppo LDR, Lalor, a nome del gruppo RDE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Ainardi, a nome del gruppo CG,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 b*).

Scarico di rifiuti nucleari nell'Atlantico

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0908 e 0909/93:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Cunha Oliveira, Medina Ortega e Santos, a nome del gruppo PSE, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Garcia, Pereira e Pimenta, a nome del gruppo LDR,

Staes, a nome del gruppo Verde, de la Malène e Guermeur, a nome del gruppo RDE, Sánchez García e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 c*).

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ

Interviene l'on. Guermeur, il quale solleva il problema della «deontologia delle operazioni di compromesso», dato che il testo di una proposta di risoluzione comune è stato snaturato dall'approvazione di un emendamento di un gruppo politico non firmatario di tale proposta.

(*La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00*)

PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO

Vicepresidente

14. Conferenza dei diritti dell'uomo a Vienna (dichiarazione senza discussione)

Il commissario Marin fa una dichiarazione in merito alla Conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo.

Interviene l'on. Falconer per deplorare la scarsa presenza in Aula, nonostante l'importanza attribuita dai gruppi politici all'argomento (la Presidenza risponde che ne riferirà all'Ufficio di presidenza ampliato).

15. Coesione economica e sociale (seguito della discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta di tredici interrogazioni orali con discussione sulla coesione economica e sociale.

L'on. Barrera i Costa svolge le interrogazioni orali del gruppo «Arcobaleno», alla Commissione (B3-0801/93) e al Consiglio (B3-0802/93) sulla coesione economica e sociale.

L'on. Nianias svolge l'interrogazione orale del gruppo RDE, alla Commissione, sulla coesione economica e sociale (B3-0803/93).

L'on. Ribeiro svolge le interrogazioni orali del gruppo CG, alla Commissione (B3-0514/93) e al Consiglio (B3-0805/93) sulla coesione economica e sociale.

Il commissario Marin risponde alle interrogazioni.

Giovedì 24 giugno 1993

Intervengono gli onn. Roumeliotis, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, Pierros, a nome del gruppo PPE, Cox, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Isler Béguin, a nome del gruppo Verde, Guermeur, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Piermont, a nome del gruppo «Arcobaleno», F. Pisoni e Pereira.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione sul merito: *vedi successivo punto 26.*

16. Stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 1994 (seguito della discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione della on. Napoletano (A3-0195/93).

Intervengono gli onn. Elles, a nome del gruppo PPE, Pasty, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Van der Waal, non iscritto, Goedmakers, Lane e Price.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 28.*

17. Prodotti agricoli delle isole minori del Mar Egeo * (discussione)

L'on. Saridakis illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mare Egeo (COM(92)0569 — C3-0096/93) (A3-0186/93).

Intervengono gli onn. Stamoulis, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, Sonneveld, a nome del gruppo PPE, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Kostopoulos, non iscritto, Cunha Oliveira e Mendez de Vigo.

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTO BARZANTI
Vicepresidente

Interviene il commissario Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 25 giugno, parte prima, punto 11.*

18. Incidenti domestici e durante il tempo libero * (discussione)

La on. Green illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente,

la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente l'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero (COM(93)0018 — C3-0117/93) (A3-0173/93).

Intervengono la on. Schleicher, a nome del gruppo PPE, e il commissario Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 25 giugno, parte prima, punto 10.*

19. Composti organici volatili (COV) **I (discussione)

L'on. Guermeur illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio per una direttiva concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (cosiddetta direttiva «Fase I») (COM(92)0277 — C3-0342/92 — SYN0425) (A3-0188/93).

Intervengono gli onn. Goedmakers, relatrice per parere della commissione per l'energia, Bowe, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, Alber, a nome del gruppo PPE, Van der Waal, non iscritto, il commissario Marin, e il relatore.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 30.*

20. Imposta unitaria nello Stato della California (discussione)

L'ordine del giorno reca l'interrogazione orale degli onn. Donnelly e Metten, a nome del gruppo PSE, alla Commissione, sull'imposta unitaria nello Stato della California (B3-0807/93).

La Presidenza ricorda che la Commissione ha già fatto ieri una dichiarazione su tale argomento (*vedi processo verbale della seduta del 23 giugno, parte prima, dopo il punto 7.*)

Interviene l'on. Metten, il quale, riferendosi alla dichiarazione fatta ieri dal commissario sig.ra Scrivener, chiede di passare immediatamente alla decisione sulla richiesta di votazione sollecita.

* * *

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, due proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

Giovedì 24 giugno 1993

— Ford, Donnelly e Metten, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, sul regime di tassazione unitaria in vigore nello Stato della California (B3-0943/93);

— Cassidy, a nome del gruppo PPE, sulla tassazione «unitaria» nello Stato della California (B3-0945/93).

La Presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata verrà presa al termine della discussione.

* * *

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecitata:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

Votazione sul merito: *vedi processo verbale della seduta del 25 giugno, parte prima, punto 12.*

21. Gestione del traffico aereo * (discussione)

L'on. Tauran illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente la definizione e l'utilizzazione di norme e di specificazioni tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (COM(92)0342 — C3-0341/92) (A3-0165/93).

Intervengono gli onn. Sapena Granell, a nome del gruppo del partito del socialismo europeo, Cornelissen, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Kostopoulos, non iscritto, Sarlis, Cornelissen, sull'intervento dell'on. Wijsenbeek, Wijsenbeek, su quest'ultimo intervento, e il commissario Marin.

PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA
Vicepresidente

Interviene l'on. Cornelissen che rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Marin risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 25 giugno, parte prima, punto 13.*

22. Deliberazioni della commissione per le petizioni (discussione)

L'on. Gil-Robles illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le petizioni, sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1992-1993 (A3-0147/93).

Intervengono gli onn. Newman, a nome del gruppo PSE, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Kostopoulos, non iscritto, Patterson, a nome del gruppo PPE, Gutiérrez Díaz, e il commissario Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 25 giugno, parte prima, punto 14.*

23. Politica della pesca * (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tre relazioni presentate a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

L'on. McCubbin illustra la sua relazione sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un sistema di licenze per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della Comunità, nella zona di regolamentazione definita dalla Convenzione NAFO (COM(92)0394 — C3-0386/92) (A3-0178/93).

L'on. Verbeek illustra

— la relazione presentata dall'on. Lataillade sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 gennaio 1996 (COM(93)0090 — C3-0156/93) (A3-0180/93) e

— la sua relazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'Accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 2 ottobre 1992 al 1° ottobre 1994 (COM(92)0449 — C3-0462/92) (SEC(92)2340 — C3-0029/93) (A3-0179/93).

Intervengono gli onn. Vázquez Fouz, a nome del gruppo PSE, Arias Cañete, a nome del gruppo PPE, Morris, Langenhagen, e il commissario Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 25 giugno, parte prima, punto 15.*

* * *

Interviene l'on. Falconer, dapprima per segnalare di aver inviato il 28 febbraio 1992 una lettera alla Commissione su una questione concernente un elettore della sua circoscrizione e di non aver a tutt'oggi ricevuto risposta, nonostante abbia successivamente inviato ben tre lettere sullo stesso argomento, e quindi per deplorare la chiusura di un cantiere navale nella sua circoscrizione e protestare contro la politica sociale del governo del Regno Unito.

Giovedì 24 giugno 1993

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

24. Composizione dei gruppi politici

La Presidenza informa il Parlamento che l'on. Kostopoulos ha aderito al gruppo PSE.

TURNO DI VOTAZIONI

La Presidenza segnala che, per rispondere alle richieste di vari gruppi politici, l'ordine di votazione si presenterà come segue:

- proposte di risoluzione sul Consiglio europeo di Copenaghen
- proposte di risoluzione sulla coesione economica e sociale
- votazione finale sulla relazione Chabert
- relazione Napoletano
- relazione Muntingh
- relazione Guermeur
- altre relazioni sulla base dell'ordine delle discussioni.

25. Consiglio europeo del 21 e 22 giugno (votazione)

Proposte di risoluzione B3-0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952 e 0953/93

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0947, 0949 e 0951/93:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Ford, a nome del gruppo PSE, Herman, a nome del gruppo PPE, De Clercq, a nome del gruppo LDR, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:
- Preambolo, cons. e par. 1: approvati
- Par. 2: approvato con AN (PSE, LDR e PPE)

votanti:	152
favorevoli:	76
contrari:	60
astenuti:	16
- Par. 3-7: approvati
- Par. 8: approvato con AN (PSE)

votanti:	145
favorevoli:	136
contrari:	2
astenuti:	7
- Par. 9: approvato

- Par. 10: votato per parti separate (PSE, Verde) prima parte, fino a «costi di produzione»: approvata seconda parte, resto: respinta con AN (PSE):

votanti:	167
favorevoli:	75
contrari:	83
astenuti:	9

- Par. 11: approvato

Dopo il par. 11

- Em. 2: approvato per parti separate (Verde):

prima parte: fino a «conclusioni»
seconda parte: resto

- Par. 12 e 13: approvati

Dopo il par. 13:

- Em. 1: approvato con AN (PSE):

votanti:	165
favorevoli:	136
contrari:	23
astenuti:	6

- Par. 14: approvato per parti separate (PPE):

prima parte: fino a «consultato»
seconda parte: resto: con VE

- Par. 15-22: approvati

- Par. 23:

- Em. 3: approvato con AN (PSE):

votanti:	184
favorevoli:	158
contrari:	18
astenuti:	8

- Par. 24-36: approvati

Dichiarazioni di voto:

- *orali:*

Intervengono gli onn. Colajanni, a nome del gruppo PSE, Galland, a nome del gruppo LDR, quest'ultimo anche sulla successiva votazione, Martinez, a nome del gruppo DR, Ephremidis, a nome del gruppo CG, Blot, Dury, Adam e Nordmann.

- *scritte:*

onn. Fontaine e Ramírez Heredia.

Con AN (PSE, PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

votanti:	195
favorevoli:	162
contrari:	17
astenuti:	16

(vedi parte seconda, punto 6 a)).

Giovedì 24 giugno 1993

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0947, 0951
e 0952/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Woltjer, a nome del gruppo PSE, Habsburg e Oostlander, a nome del gruppo PPE, Langer, a nome del gruppo Verde, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Intervengono:

— l'on. Bertens per comunicare che nell'em. 2 è opportuno leggere «UEO» e «CSCE»;

— l'on. Langer, sugli emendamenti del gruppo LDR.

Con A: approvato con VE

Dopo il cons. A

— Em. 2: respinto con AN (LDR):
votanti: 178
favorevoli: 81
contrari: 82
astenuiti: 15

— Em. 3: respinto con AN (LDR):
votanti: 188
favorevoli: 78
contrari: 87
astenuiti: 23

— Em. 4: respinto con AN (LDR):
votanti: 179
favorevoli: 20
contrari: 147
astenuiti: 12

Prima del par. 1:

— Em. 5: respinto con AN (LDR):
votanti: 187
favorevoli: 22
contrari: 147
astenuiti: 18

— Par. 1:

— Em. 6: respinto con AN (LDR):
votanti: 189
favorevoli: 31
contrari: 148
astenuiti: 10

— Par. 1: approvato

— Par. 2: approvato

Dopo il par. 2:

— Em. 1: approvato con AN (PPE):
votanti: 185
favorevoli: 138
contrari: 36
astenuiti: 11

— Par. 3:

— Em. 7: respinto con AN (LDR):
votanti: 191
favorevoli: 24
contrari: 151
astenuiti: 16

— Par. 3: approvato

Dopo il par. 3:

— Em. 8: respinto con AN (LDR):
votanti: 188
favorevoli: 25
contrari: 151
astenuiti: 12

— Par. 4 e 5: approvati

Dichiarazioni di voto:

— *orali:*

Intervengono gli onn. Oostlander, a nome del gruppo PPE, Fontaine, Langer e Cox.

— *scritta:*

on. Stewart-Clark

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

votanti: 194
favorevoli: 151
contrari: 24
astenuiti: 19

(*vedi parte seconda, punto 6 b*).

(Le proposte di risoluzione non coperte dalle due proposte di risoluzione comune decadono)

26. Coesione economica e sociale (votazione)

Proposte di risoluzione B3-0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852 e 0871/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0847/93:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0848, 0849, 0851 e 0871/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Raggio, a nome del gruppo PSE, Pierros, a nome del gruppo PPE, Amaral, a nome del gruppo LDR, Nianias, a nome del gruppo RDE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

— Cons. A-G: approvati

Giovedì 24 giugno 1993

Prima del par. 1:

- Em. 1: respinto con AN (Verde):

votanti:	175
favorevoli:	30
contrari:	125
astenuti:	20

— Em. 2: respinto

— Par. 1-3: approvati

Dopo il par. 3:

— Em. 3: approvato con VE

— Em. 4: respinto

— Par. 4-7: approvati.

Dichiarazioni di voto:

— *orale:*

Interviene l'on. Martinez, a nome del gruppo DR.

— *scritte:*

onn. Porto, a nome del gruppo LDR, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Maher, Torres Couto e Desmond.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

(Le proposte di risoluzione B3-0850 e 0852/93 decadono)

27. Relazioni Est-Ovest * (votazione finale)

Relazione Chabert — A3-0152/93 (la votazione era stata aggiornata sulla base dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento — vedi processo verbale della seduta del 27 maggio 1993, parte prima, punto 22 b)

Interviene il relatore il quale, fondandosi sull'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento, chiede il rinvio in commissione della relazione.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

28. Stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 1994 (votazione)

Relazione Napoletano — A3-0195/93

Interviene la on. Dury per chiedere una votazione distinta sull'em. 21.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamento respinto: 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (i paragrafi 26 (parzialmente) e 29 per parti separate).

Interventi:

— la on. Goedmakers sulla votazione del par. 26 e in particolare per segnalare che la reiezione della seconda parte implica che occorre sostituire i termini «due rivalutazioni» con «le rivalutazioni».

Votazioni distinte e/o per parti separate:

— Par. 26 (PSE e PPE):

prima parte, testo senza i termini «una rivalutazione di un posto A 4 in A 3 per il servizio giuridico»: approvata con AN
seconda parte, tali termini: respinta con AN

— Par. 29 (PSE):

prima parte, insieme del testo senza il secondo trattino: approvata
seconda parte, secondo trattino, fino ai termini: «tre luoghi di lavoro»: approvata con AN
terza parte, resto del secondo trattino: approvata con AN

Risultati delle votazioni con AN:

— Par. 26 (prima parte) (PPE):

votanti:	148
favorevoli:	143
contrari:	2
astenuti:	3

— Par. 26 (seconda parte) (PPE):

votanti:	153
favorevoli:	70
contrari:	78
astenuti:	5

— Par. 29 (seconda parte) (PPE):

votanti:	171
favorevoli:	94
contrari:	70
astenuti:	7

— Par. 29 (terza parte) (PPE):

votanti:	163
favorevoli:	102
contrari:	56
astenuti:	5

Dichiarazioni di voto:

— *orale:*

Intervengono gli onn. Theato, a nome del gruppo PPE, Blot, a nome del gruppo DR, D. Martin, Dury, a nome dei deputati belgi del gruppo PSE, Martinez e Ford.

*
* *

Giovedì 24 giugno 1993

Interviene la on. Green, la quale chiede quando l'Ufficio di presidenza ampliato fornirà una risposta alla questione sollevata lunedì dagli onn. Falconer e Ewing in merito alla riunione del gruppo delle destre in Scozia (la Presidenza le risponde che una comunicazione in merito sarà fatta successivamente).

Interviene l'on. Kellett-Bowman.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*).

Intervengono gli onn. Ford, sull'intervento dell'on. Kellett-Bowman, Falconer, per fatto personale, e Martinez.

29. Fauna e flora selvatiche **I (votazione)

Relazione Muntingh — A3-0193/93

Interviene il relatore per proporre che egli emendamenti siano posti in votazione in blocco; interviene anche sulla versione corretta dell'em. 17.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91)0448 — C3-0030/92 — SYN 370:

Emendamenti approvati: 1-8 in blocco, 9 con VE, 10 con VE, 11-16 in blocco, 17, 18-20 in blocco, 21 con VE, 22 con VE, 23, 24, 25, 26 con VE, 27 con VE, 28-31 in blocco, 32, 33-41 in blocco, 42, 43-66 in blocco, 67, 68, 69, 70, 71-77 in blocco, 78, 79-91 in blocco, 92, 93-102 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 9*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

— *orale:*

Interviene la on. Lulling, a nome del gruppo PPE, e in qualità di relatrice per parere della commissione economica.

— *scritte:*

onn. Tauran, Díez de Rivera, Caudron e Raffin.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 9*).

30. Composti organici volatili (COV) **I (votazione)

Relazione Guermeur — A3-0188/93

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0277 — C3-0342/92 — SYN 425:

Emendamenti approvati: 1, 2 (prima parte, seconda parte), 3-5 in blocco, 6, 7, 32/def. con VE, 8, 9 con VE, 10, 11, 12-14 in blocco, 15-20 in blocco, 31 modificato con VE, 21 con VE, 23 e 24

Emendamenti respinti: 26, 27, 28, 33/def., 29, 30 e 22 con VE

Emendamento irricevibile: 25

Interventi:

— il relatore:

— ha proposto di aggiungere alla fine dell'em. 31 i termini «entro un termine supplementare di tre anni». L'Assemblea ha manifestato il suo assenso;

— ha proposto che nell'em. 21 il termine «devono» sia sostituito da «possono», proposta alla quale più di dieci deputati si sono opposti e che pertanto non è stata accolta, in virtù dell'articolo 69, paragrafo 6, del regolamento.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

Votazioni distinte e/o per parti separate:

Em.2 (RDE):

prima parte: fino a «norme applicabili»

seconda parte: resto

Articolo 4 del testo della Commissione: approvato con votazione distinta (RDE)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

— *scritte:*

onn. Tauran e Cushnahan

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10*).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

31. Procedura di concertazione

La Presidenza comunica che, dopo intensi negoziati, la delegazione del Parlamento, condotta dal Vicepresidente Anastassopoulos, è pervenuta a un accordo con il Consiglio volto a modificare il progetto di regolamento concernente il programma di infrastrutture di trasporto (relazione Prag — A3-0068/93) su tre punti, al fine di garantire un alto livello di sicurezza dei modi di trasporto coperti dal regolamento, il rispetto delle disposizioni in vigore concernenti la valutazione dell'impatto ambientale e la revisione del regolamento nel 1994.

La delegazione ha inoltre ottenuto l'accordo del Consiglio in merito alla revisione, in quest'ultima occasione, delle questioni connesse ai problemi degli importi stimati necessari e della comitologia. Tale dichiarazione, che costituisce per la politica dei trasporti un'applicazione della dichiarazione fatta dal Consiglio il 23 febbraio 1992, in cui si riconosceva la necessità di riesaminare tale dossier nel quadro dell'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, va accolta con favore. Nell'attesa di tale revisione, per quanto concerne la trasmissione al Parlamento di tutti i documenti che la Commissione sottopone

Giovedì 24 giugno 1993

al comitato di gestione, viene applicata la procedura «Delors-Plumb».

La Presidenza aggiunge che la delegazione ha mantenuto una riserva quanto alla posizione che il Parlamento adotterà nella procedura di bilancio, tra l'altro per quanto concerne il finanziamento di studi nel settore dei trasporti marittimo e aereo.

Conclude segnalando che comunicherà al Consiglio l'accordo del Parlamento per concludere la procedura di concertazione.

32. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 25 giugno, è stato così fissato:

(Alle 9.00):

- Procedura senza relazione
- Relazione Borgo sui cereali (senza discussione) *
- Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

- Relazione Keppelhoff-Wiechert sul lavoro femminile (articolo 37)
- Relazione Lenz sulla situazione della donna nell'Europa centrale ⁽¹⁾
- Interrogazione orale con discussione sui servizi postali
- Seconda relazione Scott-Hopkins sulla detenzione degli animali nei giardini zoologici * (1)
- Relazione Muntingh sulla diversità biologica * (1)
- Relazione Pollack sull'ambiente urbano (1)
- Relazione Gil-Robles sui quadri e dirigenti d'impresa nella Comunità (1)
- Dichiarazione della Commissione sulla diga di Gab-cikovo, seguita da discussione

⁽¹⁾ La seduta è tolta alle 20.05

Enrico VINCI
Segretario generale

Egon KLEPSCH
Presidente

Giovedì 24 giugno 1993

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Somalia

B3-0869, 0873 e 881/93

Risoluzione sulla situazione in Somalia

Il Parlamento europeo,

- ricordando le sue precedenti risoluzioni sulla guerra civile e la carestia in Somalia nonché la risoluzione approvata dall'Assemblea paritetica ACP-CEE nel Botswana ⁽¹⁾,
- A. sottolineando la necessità di un intervento dell'ONU in Somalia e considerando il ruolo positivo che hanno svolto le forze di sicurezza delle Nazioni Unite nella distribuzione degli aiuti umanitari alle popolazioni affamate, salvando così centinaia di migliaia di vite umane,
- B. deplorando il mancato rispetto, da parte dei belligeranti, della dichiarazione di Addis Abeba del 10 gennaio 1993 in cui tutte le fazioni somale si erano accordate per un cessate il fuoco immediato e il disarmo dei loro effettivi,
- C. profondamente scosso per i recenti avvenimenti che hanno ulteriormente insanguinato la Somalia, coinvolgendo, oltre ai civili e ai militari, anche la forza multinazionale di pace ivi presente,
 1. è sconvolto per la morte di 23 caschi blu pachistani, vittime il 5 giugno 1993 scorso di un'imboscata dei partigiani di Aidid, considerato responsabile della disastrosa situazione della Somalia;
 2. presenta le sue condoglianze al governo pachistano e alle famiglie delle vittime pachistane e somale;
 3. condanna senza riserve il fatto che soldati dell'ONU siano stati deliberatamente attaccati e uccisi mentre si accingevano a ispezionare cinque depositi di armi nel quadro dell'Unosom II e ribadisce il suo pieno appoggio alle Nazioni Unite negli sforzi che esse compiono per venire in aiuto alla popolazione somala e per instaurare la pace e la stabilità nella regione;
 4. deplora le numerose vittime delle reazioni che hanno fatto seguito a tale imboscata;
 5. sollecita la nomina di giudici indipendenti per l'inchiesta sulla morte dei somali uccisi dalle truppe pachistane dell'ONU il 13 giugno 1993;
 6. approva il principio della risposta all'assassinio dei soldati pachistani ma esprime dubbi quanto alla natura della risposta e la sua viva preoccupazione nel vedere un'azione umanitaria trasformarsi in missione punitiva; ritiene che tali avvenimenti siano collegati al fatto che le Nazioni Unite non dispongono di un proprio contingente militare, posto sotto un comando indipendente e preparato a questo tipo di interventi;
 7. sottolinea che, se si vuole dare al popolo somalo la speranza della pace e della ricostruzione, le forze dell'ONU devono porre fine all'anarchia armata e accoglie con favore le dichiarazioni della Cooperazione politica europea dell'8 giugno e del Consiglio di sicurezza del 14 giugno 1993;
 8. invita tutte le parti a rispettare il cessate il fuoco deciso di comune accordo ad Addis Abeba il 10 gennaio 1993;

⁽¹⁾ Doc. ACP-CEE 881/93.

Giovedì 24 giugno 1993

9. chiede che tutte le parti cooperino con l'Unosom che patrocina — e finanzia — un comitato costituzionale al fine di trovare una soluzione politica al conflitto che contrappone vari capi fazione in Somalia e che è già costato la vita a centinaia di migliaia di persone;
10. chiede l'avvio di un piano di ricostruzione e di riabilitazione sociale ed economica della Somalia;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle Nazioni Unite, al governo pachistano e ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-CEE.

2. Solingen

B3-0864, 0884, 0894, 0910, 0923 e 0934/93

Risoluzione sulla recrudescenza del razzismo in Europa e gli attacchi criminali contro cittadini turchi in Germania

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 23 aprile 1993 ⁽¹⁾ sulla recrudescenza del razzismo e della xenofobia in Europa e il pericolo della violenza estremista di destra, in cui si chiede fra l'altro che il 1995 venga proclamato «Anno europeo dell'armonia tra i popoli»,
 - viste le sue precedenti risoluzioni e proposte di risoluzione concernenti il razzismo e la xenofobia,
 - viste le conclusioni delle due apposite commissioni d'inchiesta da esso istituite nel 1985 e nel 1989,
- A. turbato dalla recrudescenza del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo in Europa,
 - B. inorridito per gli omicidi di Solingen e per tutti gli altri attentati incendiari perpetrati,
 - C. preoccupato per le attività svolte dai gruppi dell'estrema destra,
 - D. consapevole che in Germania una grande maggioranza della popolazione e i responsabili politici a livello federale, dei Länder e dei comuni condannano questi atti di violenza,
 - E. accoglie con favore la decisione dei ministri per l'immigrazione di rafforzare la cooperazione nella lotta contro il razzismo, ma ritiene che non sia sufficiente ricercare le cause della situazione attuale bensì che occorranza provvedimenti urgenti e segnali chiari,
1. rinnova la sua più energica condanna per la recrudescenza di atti di violenza, espressione di disprezzo per l'essere umano, compiuti contro minoranze di ogni tipo e ritiene che nessun partito democratico possa farsi interprete o sostenitore di elementi dell'ideologia e delle opinioni razziste e che nessun governo democratico possa, con le sue decisioni politiche, dare l'impressione di tollerare o sostenere tali atteggiamenti;
 2. condanna ogni atto di razzismo, xenofobia e antisemitismo e in particolare l'incendio, il 29 maggio 1993 a Solingen, dell'abitazione di una famiglia turca che si è concluso con la morte di cinque persone, nonché le altre aggressioni a sfondo razziale verificatesi il 5 giugno 1993 a Hattingen e a Costanza;
 3. piange le vittime ed esprime il proprio cordoglio alle loro famiglie e amici;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 19.

Giovedì 24 giugno 1993

4. si compiace della moderazione dimostrata dal governo turco e dalla stragrande maggioranza dei turchi residenti in Germania;
5. considera errato reagire con la violenza agli episodi di ostilità nei confronti degli stranieri;
6. spera che tutte le organizzazioni democratiche, sul piano sia sociale che politico, continuino ad adoperarsi, e anche con maggior vigore, nella lotta contro il razzismo e la xenofobia, influenzando positivamente, anche e soprattutto in tale modo, l'ambiente sociale;
7. accoglie con favore la positiva reazione della stragrande maggioranza del popolo tedesco, che ha manifestato contro gli atti di razzismo commessi nel suo paese;
8. reputa necessario migliorare le disposizioni di legge a livello sia federale che regionale per proteggere gli interessati ed evitare l'ostilità nei confronti degli stranieri;
9. accoglie con favore le riflessioni in corso in Germania sull'introduzione, per esempio a termine, della doppia cittadinanza quale importante passo ai fini dell'integrazione e ritiene che le agevolazioni già decise o comunque programmate in tema di naturalizzazione comporteranno dei miglioramenti;
10. spera che presso tutte le parti interessate vi sia disponibilità nei confronti dell'integrazione e che nei paesi d'origine vengano eliminate quelle disposizioni (per esempio in materia di diritto delle successioni) che spesso, nella pratica, sono di ostacolo alla naturalizzazione;
11. chiede ai governi regionali, cui incombe la responsabilità per le forze dell'ordine, di rafforzare le misure di protezione a favore degli stranieri;
12. reputa che il governo federale e i governi regionali debbano mettere a punto e attuare, di concerto, provvedimenti volti a vietare i gruppi e le attività di estrema destra;
13. sostiene che anche le città e i comuni, nonché le scuole, debbano prendere una posizione più decisa per quanto concerne la lotta contro la xenofobia;
14. invita gli Stati membri a indennizzare ampiamente tutte le vittime di attentati razzisti e ciò a prescindere da accordi interstatali;
15. si compiace dell'intenzione del governo tedesco di ricostruire le case incendiate trasformandole in centri di incontro internazionali;
16. insiste sul dovere di tutti i dirigenti politici che sostengono i valori sui quali si fondano le libere democrazie di opporsi apertamente e in modo inequivocabile alle politiche razziste;
17. invita pertanto la presidenza belga del Consiglio e la Commissione a prendere iniziative per attuare le raccomandazioni del Parlamento europeo per lottare contro ogni forma di razzismo, xenofobia e antisemitismo, e di riferire al Parlamento in merito alle azioni che intendono avviare;
18. reputa necessario realizzare uno studio a livello pancomunitario inteso a esaminare il tema della crescente propensione alla violenza da parte dei giovani, le sue cause e i moventi;
19. sollecita un accordo comunitario su una procedura d'asilo equa ed esauriente che si ispiri ai criteri stabiliti dalla Convenzione sui profughi di Ginevra;
20. invita il gruppo ad hoc sull'immigrazione e i ministri competenti per l'immigrazione a tener conto, nell'elaborazione delle loro proposte relative ai problemi dell'immigrazione, delle risoluzioni del Parlamento europeo;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della Cooperazione politica europea, al governo della Repubblica federale di Germania, al Consiglio dei cittadini turchi in Germania nonché al governo della Turchia.

Giovedì 24 giugno 1993

3. Sospensione degli esperimenti nucleari

B3-0860, 904, 920 e 941/93

Risoluzione sulle moratorie degli esperimenti nucleari

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che il 1° luglio 1993 avranno termine le moratorie degli esperimenti nucleari decise da Francia, Russia e Stati Uniti,
- B. ricordando le sue precedenti risoluzioni che sottolineano l'interesse di tali moratorie, anche al fine di influenzare gli Stati non firmatari,
- C. ricordando che gli Stati membri della CE che hanno aderito al trattato del 1963 sulla limitazione degli esperimenti nucleari e al trattato di non proliferazione hanno ribadito il loro impegno a giungere a un divieto globale degli esperimenti nucleari,
- D. considerando che gli Stati membri del Forum del Pacifico meridionale hanno rinnovato la richiesta di una cessazione definitiva degli esperimenti nucleari nel Pacifico,
 1. chiede a Francia, Russia e Stati Uniti di prorogare le loro moratorie degli esperimenti nucleari e al governo britannico di rivedere la sua politica in materia di moratoria e ritiene che qualsiasi decisione di riprendere gli esperimenti incoraggerebbe attivamente la proliferazione nucleare;
 2. chiede alla Cina, l'unico stato dotato di armamenti nucleari che ancora effettua esperimenti nucleari, di porre fine a tali esperimenti e di rivedere la sua politica in materia di moratoria;
 3. invita gli Stati membri della Comunità, in particolare quelli in possesso dell'arma nucleare, a rinnovare il loro impegno a giungere a un divieto totale degli esperimenti nucleari e ad adoperarsi per la buona riuscita della conferenza del 1995 sul trattato di non proliferazione in modo da prolungare la validità di tale trattato per un tempo illimitato;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al presidente della Conferenza delle Nazioni Unite sul disarmo a Ginevra e ai governi degli Stati Uniti, della Russia e della Cina.

4. Diritti dell'uomo

a) B3-0889 e 896/93

Risoluzione sull'aiuto umanitario in Angola

Il Parlamento europeo,

- A. considerando la situazione politica in Angola,
- B. considerando la ripresa dei combattimenti fra i belligeranti,
- C. considerando il mancato rispetto e la violazione dei diritti umani che ne risultano,
- D. considerando le condizioni di vita in Angola e le difficoltà incontrate per l'approvvigionamento della popolazione civile,
- E. vivamente preoccupato per la sorte del popolo angolano, senza distinzione alcuna tra le regioni interessate dagli scontri,

Giovedì 24 giugno 1993

1. chiede che si possa fornire un aiuto umanitario urgente a tutte quelle popolazioni, in tutto il territorio angolano;
2. chiede una partecipazione di tutte le organizzazioni umanitarie e di tutte le ONG interessate;
3. chiede che siano riunite tutte le condizioni necessarie perché gli organismi umanitari, senza discriminazione alcuna, possano intervenire il più rapidamente possibile al fine di portare soccorso alle popolazioni vittime degli scontri;
4. auspica che le varie parti impegnate in tali combattimenti agevolino e permettano l'intervento degli organismi umanitari sul suolo angolano;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale dell'ONU, ai governi statunitense, sudafricano e angolano, al Segretario generale dell'OUA, ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-CEE e ai presidenti dell'MPLA e dell'UNITA.

b) B3-0897, 0916 e 0935/93

Risoluzione sull'aggravamento della situazione dei 353 cittadini portoghesi e dei 128 cittadini di altra nazionalità trattenuti a Huambo in Angola

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 29 ottobre sulla situazione in Angola ⁽¹⁾, del 19 novembre 1992 sulla situazione in Angola ⁽²⁾, del 21 gennaio 1993 sulla situazione in Angola ⁽³⁾, del 22 aprile 1993 sulla situazione in Angola ⁽⁴⁾ nonché quella dell'Assemblea paritetica ACP-CEE approvata a Gabarone ⁽⁵⁾,
- A. prendendo atto del fatto che 353 cittadini portoghesi e 128 cittadini di altra nazionalità — tra cui capoverdiani, brasiliani, cittadini di São Tomé, cittadini di Stati comunitari e altri — si trovano trattenuti a Huambo dal 6 marzo scorso 1993, giorno in cui ebbe termine la battaglia per il possesso della città,
 - B. tenendo conto del loro legittimo ed espresso desiderio di lasciare la città a causa della penuria di alimenti e di medicinali per i feriti, situazione che mette a repentaglio la loro sopravvivenza stessa,
 - C. considerando che responsabile dell'attuale situazione è esclusivamente l'UNITA, che controlla militarmente la città,
1. condanna fermamente la situazione in cui sono costretti questi cittadini ed esige il loro urgente rilascio;
 2. condanna l'utilizzo di cittadini stranieri come mezzo di lotta politica e militare e non accetta in alcuna circostanza che essi possano essere considerati ostaggi di una lotta alla quale sono estranei;
 3. raccomanda alla Comunità e ai suoi Stati membri di esigere dall'UNITA il rispetto integrale dei diritti umani dei civili stranieri che lavorano in Angola;
 4. ribadisce il proprio appello all'ONU e alla Comunità affinché continuino ad adoperarsi perché il processo di pace possa essere ripreso, in modo da porre immediatamente termine alla guerra;

⁽¹⁾ G.U. n. C 305 del 23.11.1992, pag. 144.

⁽²⁾ G.U. n. C 337 del 21.12.1992, pag. 199.

⁽³⁾ G.U. n. C 42 del 15.2.1993, pag. 157.

⁽⁴⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 5 g).

⁽⁵⁾ Doc. ACP-CEE 856/93.

Giovedì 24 giugno 1993

5. chiede un immediato programma d'emergenza per l'approvvigionamento e lo sgombero della popolazione in pericolo di vita;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Cooperazione politica europea, al Segretario generale dell'ONU, ai governi degli Stati membri, degli Stati Uniti d'America, dell'Angola e del Sudafrica, al Segretario generale dell'OUA, ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-CEE, al Presidente della Federazione Russa e ai Presidenti dell'MPLA e dell'UNITA.

c) **B3-0866 e 0939/93**

Risoluzione sui volontari europei uccisi in Bosnia-Erzegovina

Il Parlamento europeo,

- A. avendo appreso che nel corso delle ultime settimane sono stati uccisi in Bosnia-Erzegovina diversi volontari impegnati in aiuti umanitari e opere di solidarietà nella ex Jugoslavia e provenienti da Stati della Comunità europea,
 - B. informato della preziosa opera di solidarietà che in molti paesi europei testimonia di una forte e diffusa coscienza civile contro la guerra nella ex Jugoslavia, in favore di tutte le vittime e in favore di soluzioni pacifiche e giuste del conflitto;
 - C. deluso per il fatto che al più alto livello i responsabili della Comunità e dei suoi Stati membri, della CSCE e dell'ONU siano incapaci di porre fine al conflitto nell'ex Jugoslavia e a tutte le conseguenti atrocità,
 - D. convinto che l'opera del volontariato per i rifugiati, per l'assistenza in loco, per il ristabilimento di comunicazioni tra le diverse parti della ex Jugoslavia, per lo sviluppo dei gemellaggi e di campi di lavoro, per aiutare le donne violentate si è rivelata in certi casi più efficace e più credibile dell'azione politica, diplomatica, militare e assistenziale degli organismi ufficiali dell'ONU e della CE,
1. onora i volontari europei Fabio Moreni, Guido Puletti, Jimmy Nygaard, Niels Bromand, Sergio Lana, i soldati Angel Tornel Yanez, Arturo Munoz Castellanos e Francisco Jesus Aguilar Fernandez e tutti gli altri caduti in Bosnia-Erzegovina e partecipa al dolore delle rispettive famiglie;
 2. esprime il suo apprezzamento ai gruppi, alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato civile e solidaristico impegnati nell'assistenza alle vittime e nella riconciliazione e il dialogo nella ex Jugoslavia;
 3. chiede alla Commissione e agli Stati membri di prevedere e assicurare ai volontari della cooperazione, specie a coloro che agiscono in zone di guerra, ogni garanzia sociale proporzionata ai rischi e estensibile ai superstiti in caso di decesso;
 4. decide di testimoniare in questa legislatura il proprio impegno per la pace del PE erigendo nella zona del Palais de l'Europe a Strasburgo, e in accordo con le autorità della città, con la Commissione e con gli Stati membri, una stele commemorativa per i caduti — soldati, volontari della cooperazione, giornalisti — che hanno perso la vita nei territori dell'ex Jugoslavia; la stele deve essere anche un monito per l'incapacità della Comunità di arrestare il conflitto e deve essere di stimolo per giungere in maniera rapida e concreta all'Unione politica europea onde poter esprimere in modo veritiero l'azione internazionale di pace;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti degli Stati membri e al sindaco di Strasburgo.

Giovedì 24 giugno 1993

d) B3-0854, 0868 e 0911/93

Risoluzione sulla situazione in Guatemala*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando le sue precedenti risoluzioni sulla situazione politica in Guatemala, che hanno sostenuto nettamente la democrazia, la lotta per i diritti dell'uomo, il dialogo volto a conseguire la pacificazione globale e la cooperazione allo sviluppo,
- B. ricordando in particolare la sua risoluzione del 27 maggio 1993 sul colpo di Stato in Guatemala ⁽¹⁾ con cui si condannava l'operato anticostituzionale dell'ex presidente Serrano Elías,
- C. informato dei successivi sviluppi degli avvenimenti, cui non ha potuto fare riferimento in forma più immediata in mancanza di nuove sedute,
 1. esprime il proprio compiacimento per le convinzioni democratiche dimostrate dal popolo, dalle organizzazioni professionali e da tutti i settori della società civile del Guatemala;
 2. si congratula con il nuovo presidente della Repubblica, Ramiro de León Carpio, e gli augura un proficuo mandato che consenta il rafforzamento del processo democratico in atto nel paese nonché progressi definitivi per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo, per cui il nuovo presidente si è tanto adoperato;
 3. manifesta il proprio apprezzamento per il ruolo della Corte costituzionale (Corte de Constitucionalidad) che, nell'esecuzione delle leggi e dei propri compiti, ha dichiarato anticostituzionali, e pertanto nulli e non avvenuti ex tunc, le azioni dell'ex presidente Serrano e i decreti da questi emanati e richiama l'attenzione sul fatto che questa chiara e sicura interpretazione del diritto ha rafforzato tutte le parti della società guatemalteca nel loro rifiuto del colpo di stato autoproclamato;
 4. riconosce il ruolo svolto dagli ufficiali dell'esercito che hanno accettato l'espressione della volontà popolare e accolto con disciplina le decisioni della Corte costituzionale;
 5. chiede pertanto al nuovo presidente di avviare immediatamente il dialogo di pace con l'URNG, coinvolgendo tutte le forze della società civile, e si aspetta anche da parte dell'URNG un atteggiamento flessibile e costruttivo che possa portare rapidamente a un trattato di pace; rivolge un appello ai dirigenti dell'URNG perché dichiarino il cessate il fuoco, partecipando democraticamente alla nuova fase che si apre al popolo del Guatemala;
 6. chiede alla Commissione di compiere uno speciale sforzo di cooperazione con il Guatemala, in una forma che consenta di contribuire nel modo migliore al consolidamento del regime costituzionale;
 7. sottolinea la grande importanza che ha per il futuro del Guatemala l'integrazione della popolazione india nella vita della repubblica;
 8. insiste parimenti sulla grande importanza che ha per il futuro del Guatemala l'azione di solidarietà e cooperazione portata avanti nel paese dalle comunità di base e dalle organizzazioni non governative;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Presidente del governo del Guatemala e all'URNG.

(¹) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1, b).

Giovedì 24 giugno 1993

e) B3-0858, 0862, 0872, 0903 e 0929/93

Risoluzione sulla repressione nel Tibet e l'esclusione del Dalai Lama dalla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo

Il Parlamento europeo,

- A. preoccupato per i recenti e numerosi arresti in Tibet, che hanno fatto seguito alle dimostrazioni delle ultime settimane e preceduto una visita della delegazione degli Ambasciatori della Comunità il 16 maggio 1993, nel chiaro tentativo di impedire contatti tra i dissidenti politici e la delegazione della Comunità,
- B. richiamandosi alle preoccupazioni espresse nella dichiarazione rilasciata dalla Cooperazione politica europea il 1° giugno a seguito della visita effettuata dai diplomatici comunitari in Tibet dal 16 al 23 maggio,
- C. indignato per l'annullamento dell'intervento del Dalai Lama alla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo a Vienna, a onta delle proteste espresse dal governo austriaco, che lo aveva invitato,
- D. ricordando che il Dalai Lama ha spiegato chiaramente di propugnare il rispetto dei diritti umani e l'autonomia culturale dei tibetani e non l'indipendenza politica del Tibet,
- E. richiamandosi alle proprie precedenti risoluzioni sulle violazioni dei diritti dell'uomo nel Tibet,
 - 1. deplora la brutale repressione delle dimostrazioni e il duro trattamento riservato ai prigionieri politici nel Tibet;
 - 2. chiede l'immediato rilascio nonché garanzie circa l'incolumità fisica di tutte le persone arrestate, se non sono accusate di reati internazionalmente riconosciuti, inclusi Gendun Rinchen, Lobsang Yonten e Damchoe Pemo, che sono tenuti in isolamento;
 - 3. chiede al governo cinese di permettere a osservatori stranieri di essere presenti agli eventuali processi a carico delle persone arrestate;
 - 4. invita gli Ambasciatori della Comunità in Cina a elaborare un'ampia relazione sulla loro visita in Tibet e a trasmettergliela;
 - 5. chiede alla Cooperazione politica europea di fare uso dei suoi buoni uffici per esercitare pressioni sul governo cinese perché abolisca il divieto ai giornalisti stranieri di recarsi in Tibet e perché abroghi la legge del 1987 che vieta agli stranieri di osservare o fotografare dimostrazioni;
 - 6. chiede indagini indipendenti in merito alla brutale repressione delle dimostrazioni nonché libertà di accesso per organismi umanitari internazionali come Amnesty International e propone che la sua sottocommissione per i diritti dell'uomo e la sua delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese esaminino la possibilità di una missione parlamentare europea sui diritti dell'uomo che studi la situazione dei diritti umani nel Tibet e sia accompagnata da esperti indipendenti e da propri interpreti tibetani;
 - 7. deplora profondamente che il previsto intervento del Dalai Lama alla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo di Vienna sia stato cancellato a seguito delle pressioni esercitate dalla Cina;
 - 8. rammenta che è interesse della Cina sviluppare le sue relazioni commerciali con la Comunità e le sue relazioni politiche con gli Stati membri ed esorta la Commissione a vincolare tutti i futuri accordi economici e commerciali con la Repubblica popolare cinese al rispetto dei diritti umani in Cina e nella regione tibetana;

Giovedì 24 giugno 1993

9. auspica una politica di sviluppo economico che vada a beneficio dei tibetani invece di promuovere l'afflusso di cinesi nella regione;
10. chiede la ripresa dei negoziati fra il Dalai Lama e le autorità cinesi, oltre che una soluzione democratica e autenticamente autonoma per il Tibet;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Cooperazione politica europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dell'Austria e della Repubblica popolare cinese, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Dalai Lama.

f) B3-0895/93

Risoluzione sull'arresto di Vuk Draskovic e di sua moglie e sui maltrattamenti loro inflitti

Il Parlamento europeo,

- A. indignato per l'arresto, l'incarcerazione e le brutali percosse inflitte il 2 giugno 1993 a Belgrado a Vuk Draskovic, capo del movimento per il rinnovo della Serbia (SPO),
 - B. indignato per l'arresto della signora Draskovic e di vari deputati dell'SPO effettuato nella stessa occasione,
 - C. vivamente preoccupato dalle notizie dei maltrattamenti inflitti dalla polizia a VVK Draskovic, che gli hanno provocato la rottura della mandibola, un'emorragia interna e contusioni multiple,
 - D. riconoscendo che vi sono molti serbi coraggiosi che lottano per la democrazia nel loro stesso paese e per la pace con i loro vicini e che Draskovic ne è il più eminente esponente politico,
 - E. richiamando l'attenzione sulle richieste del presidente Mitterrand e dei governi danese, svedese e americano di rilasciare i coniugi Draskovic,
1. chiede la liberazione immediata dei coniugi Draskovic e di tutti i deputati dell'SPO che sono stati arrestati con loro;
 2. deplora l'inumana violenza della polizia e i metodi di Milosevic;
 3. chiede che la Cooperazione politica europea protesti nel modo più energico presso Milosevic per tali episodi;
 4. avverte che l'instaurazione di una dittatura in Serbia sotto Milosevic porterà a un'estensione agli stessi serbi delle gravi violazioni dei diritti umani già commesse nei confronti degli albanesi del Kossovo e di altre minoranze in Serbia;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, alla Cooperazione politica europea, al governo della Serbia e all'SPO.
-

Giovedì 24 giugno 1993

g) B3-0879 e 0883/93

Risoluzione sui diritti dell'uomo e la libertà di stampa

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo,
 - vista la Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali approvata il 12 aprile 1989 ⁽¹⁾,
 - visti i principi contenuti nei trattati, nelle costituzioni degli Stati membri e nel diritto derivato,
- A. considerando che la libertà di espressione e la libertà di stampa rientrano in un contesto giuridico e politico che presenta una dimensione costituzionale e sono una componente fondamentale di qualsiasi Stato democratico,
- B. considerando che in uno Stato di diritto democratico, la libertà di stampa costituisce un fattore che contribuisce al controllo e all'equilibrio dei poteri,
- C. constatando che talune rivelazioni della stampa relative ad attività contrarie ai diritti fondamentali, di cui si rendono colpevoli taluni governi o servizi governativi, rientrano nell'ambito delle politiche governative in materia di sicurezza interna, come nel caso delle intercettazioni telefoniche,
- D. constatando che i governi di vari Stati membri esercitano pressioni sulla stampa e intervengono sulla medesima, soprattutto quando si tratta di far fronte a critiche severe concernenti azioni o omissioni del governo,
- E. esprimendo la propria preoccupazione, in particolare nei confronti della Grecia, dove spesso accade che editori di giornali e proprietari di catene radiotelevisive siano inquisiti e deferiti all'autorità giudiziaria, il che si è verificato ancora una volta in seguito alle rivelazioni sull'organizzazione e il funzionamento di una rete di intercettazione telefonica,
1. esprime la sua viva opposizione a qualsiasi azione che leda le libertà costituzionali dei cittadini relativamente alla libertà di espressione e di informazione nonché a qualsiasi misura che, con il pretesto di proteggere la vita privata, miri a imbavagliare l'informazione giornalistica;
 2. esprime la sua viva preoccupazione per il continuo moltiplicarsi e intensificarsi delle proteste secondo cui i governi vorrebbero limitare, per via legislativa, il diritto alla libertà di stampa;
 3. invita il Consiglio e i governi degli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie al fine di garantire il pieno rispetto della libertà e dell'indipendenza della stampa in tutti i paesi della Comunità;
 4. invita il governo greco ad astenersi da qualsiasi azione diretta contro la libertà di espressione dei mezzi di comunicazione e dalla limitazione dell'esercizio dei diritti dei cittadini;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al governo greco.

⁽¹⁾ G.U. n. C 120 del 16.5.1989, pag. 52.

Giovedì 24 giugno 1993

5. Calamità

a) B3-0856, 0861, 0875, 0885 e 0921/93

Risoluzione sul Piano d'azione contro le inondazioni nel Bangladesh

Il Parlamento europeo,

- considerando i risultati delle Conferenze di Dhaka del 17-20 maggio 1993 e di Strasburgo del 27 e 28 maggio 1993,
 - considerando i risultati della missione di rivalutazione svolta dal governo olandese,
- A. consapevole che gli studi preliminari sul Piano d'azione contro le inondazioni, parzialmente finanziati dalla CE e dalla maggior parte dei paesi comunitari, dovrebbero essere completati entro la fine di quest'anno,
- B. considerando che il PAI mira in ultima analisi alla promozione delle tecnologie raccomandate nel quadro della «rivoluzione verde» dietro lunghi argini in tutto il delta che copre il paese,
- C. considerando che i principali pericoli d'inondazione per la popolazione del Bangladesh sono causati dalle ondate provocate dai cicloni che colpiscono la costa del Golfo del Bengala,
- D. consapevole che la mancanza di adeguate strutture causa spesso la perdita di vite umane così come è avvenuto nel corso della recente inondazione da monsone nella parte nordorientale del Bangladesh;
- E. considerando che, secondo gli esperti, l'attuale gestione del PAI non può garantire l'impostazione interdisciplinare essenziale per la gestione delle risorse idriche nel Bangladesh, che dovrebbe essere fondata su adeguate conoscenze dei fattori ambientali, socio-economici e tecnici e dovrebbe rispettare gli interessi dei vari gruppi componenti la società del Bangladesh,
- F. considerando che, in ultima analisi, trattare la questione della fragilità del paese di fronte ai disastri significa trattare i problemi dell'ingiustizia relativa alla proprietà delle terre e alla distribuzione delle risorse nel Bangladesh,
1. chiede che la massima priorità debba essere assegnata al miglioramento della capacità del Bangladesh ad affrontare le catastrofi causate da cicloni;
 2. sottolinea l'importanza di prepararsi al ciclone con, tra l'altro, la costruzione di rifugi anticiclone, opere di imboscamento delle coste, migliorate procedure di preallarme e di evacuazione;
 3. esprime la propria solidarietà ai feriti e le proprie condoglianze alle famiglie di quanti sono deceduti durante le inondazioni causate dal recente monsone;
 4. sottolinea l'importanza di migliorare le misure di gestione del territorio contro le piene straordinarie dei fiumi quali quelle relative alla salute e all'igiene nonché a migliori impianti di drenaggio;
 5. critica il fatto che gli studi preliminari non abbiano sufficientemente tenuto conto, nella loro completezza, degli impatti negativi cagionati da precedenti tentativi di controllare le inondazioni mediante la costruzione di argini nonché del ruolo positivo delle inondazioni fluviali annuali per l'arricchimento dei suoli, per la navigazione e per la rigenerazione delle acque freatiche, per la biodiversità e i terreni paludosi, per la produzione agricola e le attività di pesca nelle pianure ricoperte da acque alluvionali;
 6. rileva che, mentre l'esecuzione di opere pubbliche avrà un enorme impatto sulla vita di milioni di persone nel Bangladesh così come sull'ambiente, i loro effetti sulla produzione agricola e il problema della copertura dei costi di manutenzione non sono ancora accertati;

Giovedì 24 giugno 1993

7. sottolinea l'urgenza di modificare la classificazione del PAI nel contesto del programma della Banca mondiale, trasferendolo dalla categoria B alla categoria A, che richiede una completa valutazione dell'impatto ambientale per i progetti che potrebbero avere sull'ambiente effetti negativi di rilievo;
8. chiede che, dopo il 1995, la CE sia coinvolta nel PAI soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) garanzia di un adeguato quadro istituzionale per il PAI per il quale siano elementi chiave la flessibilità, un approccio interdisciplinare, una migliorata informazione e una migliore capacità di trarre le conseguenze delle esperienze fatte,
 - b) totale coinvolgimento delle comunità locali nell'elaborazione, esecuzione e gestione dei progetti, d'accordo col punto di vista esplicito della Banca mondiale,
 - c) impostazione interdisciplinare di vasta portata per la quale, oltre agli aspetti economici e tecnici, vengano presi effettivamente in considerazione gli effetti sull'ambiente e sulle attività di pesca;
 - d) rispetto dei diritti socio-economici di quanti devono essere reinsediati;
9. rileva la necessità di raccogliere maggiori dati sugli aspetti socio-economici, tecnici e ambientali prima che vengano adottate decisioni sull'attuazione di lavori pubblici di grande importanza;
10. chiede con fermezza che, nel breve termine, non vengano eseguiti nelle aree rurali opere pubbliche di rilievo nel settore della gestione delle risorse idriche, compreso il progetto prioritario Jamalpur (PAI 3.1);
11. sottolinea il fatto che per la protezione delle aree urbane le costruzioni dovrebbero essere avviate soltanto a condizione che vi sia una norma che preveda la realizzazione di un'adeguata manutenzione;
12. pone l'accento sull'importanza di analizzare adeguatamente i risultati del PAI (fase 1) e chiede l'inclusione di quanto ne scaturirà in un piano d'azione coerente e consistente per il periodo successivo al 1995;
13. chiede alla Comunità europea e agli Stati membri di riesaminare la loro collaborazione al Piano alla luce dei progressi conseguiti nei settori summenzionati prima di procedere ad una sua esecuzione su vasta scala e chiede alla Commissione di avviare il coordinamento dei donatori in funzione di questa prospettiva;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al governo del Bangladesh, alla Banca mondiale, alla Banca asiatica per lo sviluppo e al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

b) B3-0870, 0874, 0906 e 0940/93

Risoluzione sulle gravi inondazioni verificatesi in Irlanda e nel Galles nel fine settimana dall'11 al 13 giugno 1993

Il Parlamento europeo,

- A. tenendo conto delle spaventose condizioni atmosferiche e delle gravi inondazioni verificatesi in Irlanda e nel Galles nel fine settimana dall'11 al 13 giugno 1993,

Giovedì 24 giugno 1993

- B. considerando che, a causa di una precipitazione di quindici centimetri di pioggia in due ore, nelle zone in oggetto si sono verificate gravi inondazioni, su vaste superfici, che hanno colpito, secondo le stime, diecimila persone, quattromila abitazioni e centinaia di negozi e alberghi nel Galles e hanno causato la perdita di almeno una vita umana e gravi danni all'agricoltura in Irlanda,
- C. sottolineando che le ingenti perdite di foraggio e di altri raccolti subite penalizzerebbero gravemente agricoltori già duramente colpiti dalla difficile situazione economica,
1. porge le sue condoglianze ai familiari delle vittime;
 2. chiede alla Commissione di valutare i danni e di adottare misure di emergenza per alleviare le difficoltà della popolazione delle zone colpite e in particolare di fornire aiuti finanziari ai piccoli agricoltori che hanno perso il loro foraggio e altri raccolti;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi irlandese e britannico.

c) B3-0908 e 0909/93

Risoluzione sullo smaltimento di scorie nucleari nell'Atlantico

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che in un recente studio dell'OCSE, finanziato dagli Stati Uniti e dal Canada ma anche da alcuni Stati membri della CE, si progetta di creare due «cimiteri» di scorie nucleari nell'Atlantico, uno a 400 km dalle Azzorre e un altro a 800 km dalle Canarie,
- B. rammentando che agli inizi degli anni '80 svariati paesi finanziarono uno studio, che all'epoca aveva un costo di circa 33 milioni di dollari, allo scopo di stabilire quali fondali dell'oceano Atlantico fossero in grado di accogliere scorie nucleari a media e alta radioattività,
- C. considerando che tale progetto sarà discusso nel prossimo mese di novembre alla Conferenza della Convenzione di Londra sulla gestione delle scorie nucleari,
- D. considerando che nel quadro di detta convenzione è stata approvata una moratoria sullo scarico di scorie nucleari negli oceani e nei mari, in ragione dei rischi che esse presentano per la conservazione dell'ambiente marino e per la vita sulla terra,
- E. ricordando che nella sua seconda legislatura (1980/84) l'Assemblea regionale delle Azzorre ha richiamato l'attenzione internazionale sulle gravi conseguenze di tale studio per il poligono oceanico Azzorre / Canarie / Madera / Galizia / Irlanda, che verrebbe trasformato in una fossa per lo smaltimento di scorie radioattive ad alto rischio,
- F. considerando inoltre che la creazione dei suddetti «cimiteri» di scorie nucleari avrebbe luogo in regioni comunitarie, la qual cosa metterebbe a repentaglio sia la sopravvivenza delle popolazioni dedite alla pesca sia il turismo, dal quale esse in ampia misura traggono sostentamento, nonché, in generale, la salute degli abitanti,
1. protesta energicamente contro l'approvazione di un progetto che prevede lo scarico di scorie radioattive nell'Atlantico, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero per l'ambiente marino e la vita in generale;

Giovedì 24 giugno 1993

2. richiama l'attenzione internazionale e chiede alla Presidenza del Consiglio e della Cooperazione politica, alla Commissione e agli Stati membri di opporsi energicamente a qualsiasi tentativo di revocare la moratoria sullo scarico di scorie nucleari negli oceani e nei mari, in particolare in occasione della prossima Conferenza sulla Convenzione di Londra, nel novembre prossimo;
3. considera gli Stati membri che dovessero aderire al programma di smaltimento di scorie nucleari nell'Atlantico responsabili delle conseguenze che potrebbero derivare da tale decisione;
4. chiede alla Commissione e al Consiglio di comunicare all'OCSE e ai governi degli Stati Uniti, del Canada e degli Stati membri la ferma intenzione di opporsi allo scarico di scorie nucleari negli oceani e nei mari, in particolare nell'Atlantico e nelle vicinanze delle acque comunitarie;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, all'OCSE e ai governi degli Stati Uniti e del Canada.

6. Consiglio europeo del 21 e 22 giugno

a) B3-0947, 0949 e 0951/93

Risoluzione sui risultati del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno a Copenaghen

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 26 maggio 1993 sul Consiglio europeo di Copenaghen ⁽¹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993,
- visti i risultati della Conferenza interistituzionale di Lussemburgo del 7 giugno 1993,

- A. considerando che è necessità prioritaria risolvere il problema dell'occupazione nella Comunità,
- B. considerando il bisogno di trasparenza e di democrazia nel funzionamento delle Istituzioni comunitarie,
- C. considerando che è necessario che le nuove Istituzioni già create dispongano rapidamente di una sede onde poter svolgere la loro missione,
- D. considerando che l'ampliamento della Comunità non deve condurre all'indebolimento della sua capacità decisionale, già molto limitata,

1. prende atto dei risultati del Consiglio, che, nonostante taluni punti deboli, mantengono i progressi verso l'Unione dopo un periodo di incertezze che deve concludersi con la ratifica in tutti gli Stati membri del Trattato sull'Unione, compresa anche la clausola sociale;
2. deplora la tendenza venutasi a creare in taluni Stati membri di addossare la responsabilità della crisi ai lavoratori e ai loro regimi di protezione sociale, cosa incompatibile con la necessaria mobilitazione di tutti per uscire dalla crisi;

Occupazione e competitività

3. prende atto con soddisfazione che al Consiglio è stata sottoposta una proposta di politica comunitaria mirante a rafforzare le azioni degli Stati membri di fronte alla situazione socio-economica;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 17.

Giovedì 24 giugno 1993

4. prende atto della volontà espressa di voler affrontare il problema essenziale della Comunità, ossia la riduzione della disoccupazione, che deve avvenire grazie a una strategia di crescita sostenibile e al rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria, per il quale riveste fondamentale importanza l'obiettivo di un abbassamento concertato dei tassi d'interesse;
5. si compiace per la raccomandazione del Consiglio agli Stati membri di adottare a livello nazionale, nell'ambito del bilancio 1994, misure a favore del rilancio dell'economia attraverso programmi infrastrutturali, di protezione ambientale e di rinnovamento urbano, dedicando particolare attenzione alle piccole e medie imprese, per le quali è riservato un importo di 1 miliardo di ECU e che potranno ottenere bonifici d'interesse per un massimo del 3% su 5 anni; auspica che la raccomandazione di introdurre misure fiscali per ridurre i consumi energetici ottenga un seguito in tutti gli Stati membri;
6. fa appello a tutti gli Stati membri affinché procedano all'applicazione pratica dei nuovi Fondi strutturali per il periodo 1994-1999 facendo adottare quanto prima possibile i testi legislativi della riforma dei Fondi strutturali, non senza dotare di mezzi adeguati l'obiettivo 4 destinato ad aiutare i settori industriali in declino;
7. approva la decisione del Consiglio in merito alle agevolazioni «Edimburgo» e si compiace in particolare per la proposta della Commissione a favore di «crediti ponte» onde far avanzare i progetti d'investimento finanziati dai Fondi strutturali;
8. reputa che sia possibile uscire dalla crisi soltanto attraverso una mobilitazione di tutte le parti sociali; reputa fondamentale che le parti sociali si accordino su un patto europeo per l'occupazione;
9. invita il Consiglio a utilizzare il «Quadro comunitario per l'occupazione» come punto di partenza della lotta contro i problemi di disoccupazione, cooperando in modo particolare con le autorità locali, soprattutto per lo svolgimento di azioni volte a migliorare la formazione professionale, ad agevolare la mobilità della manodopera, a ridurre gli ostacoli all'accesso ad alcune professioni, ad alleggerire le modalità di lavoro e a creare posti di lavoro di alta produttività per i lavoratori qualificati;
10. ritiene che un miglioramento del tasso di occupazione a lungo termine dipenda in parte dalla riduzione dei costi di produzione;
11. sottolinea che la politica della Comunità deve rafforzare la competitività dell'industria comunitaria per mezzo dei seguenti strumenti: completamento di un mercato interno più competitivo, riduzione dei tassi d'interesse, coordinamento efficace delle politiche economica e d'investimento nazionali e riduzione del deficit di bilancio, arresto delle svalutazioni competitive in vista dell'accelerazione dell'Unione monetaria;
12. si rallegra per le proposte del Presidente Jacques Delors figuranti in allegato alle conclusioni, reputa che quella intesa ad accrescere i mezzi finanziari destinati alla ricerca e allo sviluppo sino alla concorrenza del 3% del PIL comunitario vada nella giusta direzione e rammenta che tale sforzo supplementare nel settore dell'innovazione industriale non può in alcun caso realizzarsi a scapito dei mezzi finanziari indispensabili per il IV Programma quadro di ricerca e sviluppo;

GATT

13. è convinto che il protezionismo non offra una soluzione ai problemi della disoccupazione all'interno della Comunità e non faccia che aggravare la situazione economica e sociale; ritiene che le relazioni commerciali debbano essere eque e leali e fondate su un eguale accesso ai mercati;
14. accoglie favorevolmente la posizione del Consiglio europeo sulla necessità di completare un accordo di ampia portata, duraturo ed equilibrato nel quadro dell'Uruguay-Round entro la fine dell'anno e ritiene che solo il mantenimento del multilateralismo e di un commercio mondiale libero, aperto ed equo permetterà una crescita duratura; accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di modernizzare il GATT;
15. ribadisce la propria opinione che, nel quadro del GATT, è necessario prestare attenzione agli aspetti sociali e ambientali del commercio mondiale;

Giovedì 24 giugno 1993

Trasporti

16. prende atto della decisione del Consiglio trasporti del 19 giugno 1993 relativa alla tassazione nei trasporti su strada, constatata che essa si discosta dalla proposta originale della Commissione e chiede quindi di essere nuovamente consultato, reputando che tale misura possa essere di nocimento ad altri mezzi di trasporto maggiormente rispettosi dell'ambiente;

Mercato interno

17. esprime la sua indignazione per gli ostacoli che continuano a essere frapposti alla libera circolazione delle persone prevista dall'articolo 8 A del trattato, pur essendo passati quasi 6 mesi da quando tale articolo sarebbe dovuto entrare in vigore;

18. esprime la sua preoccupazione per il fatto che il Consiglio non abbia fornito il proprio sostegno alla legislazione proposta in materia di Statuto della società europea e di Comitato aziendale europeo, come invece previsto nel programma della Presidenza danese; chiede una tempestiva approvazione di queste normative ora più che mai necessarie;

19. è dell'avviso che l'effetto moltiplicatore del mercato interno potrà esplicarsi a pieno soltanto quando sarà stato raggiunto il massimo a livello di coesione monetaria e fiscale; reputa che la partecipazione di tutte le monete allo SME sia una condizione essenziale per il suo funzionamento, visto che la combinazione di svalutazione delle monete e abbassamento del livello di protezione sociale creano le condizioni per delle gravi disfunzioni in grado di mettere a repentaglio il mercato interno;

Quadro istituzionale

20. constata con rincrescimento che il Consiglio e la Commissione hanno deciso di definire e di applicare unilateralmente il principio di sussidiarietà senza attendere l'accordo del Parlamento europeo, sebbene ciò sia previsto dalla decisione di Edimburgo; deplora che gli unici elementi previsti per l'applicazione di tale principio siano limitati a una gretta visione del buon funzionamento delle Istituzioni e si augura che il progetto di accordo interistituzionale possa essere celermente approvato;

21. constata che il riferimento al tritico «democrazia, trasparenza, sussidiarietà» sta diventando una citazione rituale senza contenuto reale, ed è in contraddizione con il quotidiano comportamento del Consiglio, come è dimostrato dall'opacità della comitatologia;

22. deplora che il Consiglio non abbia potuto accordare al Mediatore il diritto di raccogliere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio della sua missione, come imporrebbero le esigenze della trasparenza;

23. ritiene del tutto deplorabile l'assenza di decisioni sulle sedi delle Istituzioni e degli organi in via di creazione, in particolare l'Istituto monetario europeo, l'Agenzia per l'ambiente, l'Agenzia europea per i medicinali e EUROPOL, e sottolinea che l'incapacità del Consiglio ad assumere le proprie responsabilità ritarda in modo dannoso l'avvio dell'azione di istituzioni e di organi indispensabili alla realizzazione dell'Unione europea;

24. rifiuta il fatto che la decisione di procedere il più rapidamente possibile all'ampliamento della Comunità a quattro nuovi membri non sia accompagnata da considerazioni sulla necessità di garantire il buon funzionamento di una Comunità ampliata, né sul bisogno di adottare le modifiche istituzionali necessarie a questo buon funzionamento; ricorda, a tale proposito, che il parere conforme del Parlamento è necessario per l'ammissione di ogni nuovo membro;

Europa centrale e orientale

25. plaude alla decisione del Consiglio europeo di offrire agli Stati dell'Europa centrale e orientale che hanno sottoscritto accordi europei di associazione, o con i quali sono in corso i relativi negoziati, la prospettiva di aderire all'Unione europea, nel rispetto dell'acquis comunitario;

26. invita tutti gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare senza indugio gli accordi europei conclusi con tali paesi;

Giovedì 24 giugno 1993

27. rileva tuttavia che, dalla caduta del muro di Berlino, la bilancia commerciale tra i paesi dell'Europa centrale e orientale e la Comunità europea pende a favore di quest'ultima; chiede pertanto che

- sia creato un «sistema interno di garanzia per le esportazioni dell'Europa centrale e orientale» finanziato dalla Comunità europea, al fine di aumentare gli scambi tra i paesi dell'Europa centrale e orientale,
- le restrizioni all'importazione di prodotti dei paesi dell'Europa centrale e orientale vengano eliminate al più presto possibile, tenendo conto della difficile situazione di alcuni settori industriali e agricoli della Comunità,
- sia creato un programma di aiuto finanziario per la ristrutturazione dei settori colpiti dalla graduale eliminazione delle quote di importazione;

28. sottolinea che tale adesione deve aver luogo in conformità delle disposizioni del Trattato e alla luce, da un lato, della situazione interna della Comunità — che deve essere tale da consentire un ampliamento senza turbarne il normale funzionamento — e, dall'altro, della situazione a livello politico, economico, sociale e dei diritti dell'uomo nei paesi richiedenti l'adesione;

29. ribadisce la sua decisione secondo la quale un'adesione di questi paesi all'Unione europea deve essere preceduta da una revisione del quadro istituzionale della Comunità;

30. sottolinea in tale contesto la necessità di una relazione strutturata tra i paesi associati dell'Europa centrale e orientale e le Istituzioni dell'Unione; è dell'avviso che il dialogo politico con questi paesi vada intensificato e debba assumere carattere multilaterale;

Patto sulla stabilità in Europa

31. accoglie favorevolmente il fatto che il Consiglio europeo abbia raccolto la proposta francese di un patto sulla stabilità in Europa e che tale proposta sarà ulteriormente elaborata dal prossimo Consiglio europeo;

32. chiede di essere associato alla successiva elaborazione di tale proposta e ai lavori della Conferenza preparatoria che avrà luogo su tale tema;

Africa

33. si compiace del fatto che il Consiglio europeo abbia riconosciuto l'importanza di accrescere ulteriormente la cooperazione a livello di democratizzazione, sviluppo pacifico e assistenza allo sviluppo sul continente africano;

34. prende atto pertanto con soddisfazione delle preoccupazioni specifiche del Consiglio europeo circa la situazione in Sudan, Somalia, Angola, Mozambico, Liberia e Zaire per quanto concerne le violazioni dei diritti umani, il perdurare di violenti conflitti e la necessità di aiuti umanitari e di sviluppo socioeconomico in tali paesi;

35. plaude alla decisione del Consiglio europeo riguardo a un'iniziativa speciale di risanamento a favore dei paesi in via di sviluppo dell'Africa; è tuttavia del parere che sia necessario un più forte impegno finanziario;

36. mette in risalto il sostegno della Comunità al processo di democratizzazione e agli sforzi volti a piegare la violenza in Sudafrica, soprattutto grazie al suo impegno a fornire sostegno alle prime elezioni libere in questo paese previste per l'aprile 1994; plaude all'impegno del Consiglio europeo per contribuire allo sviluppo economico e sociale di un nuovo Sudafrica;

Razzismo e xenofobia

37. si compiace per la condanna da parte del Consiglio europeo delle aggressioni razziste contro gli immigrati e i profughi; si attende dagli Stati membri e dalla Commissione che tale dichiarazione di principio sia applicata e rinsaldata da misure concrete; auspica l'adozione e l'applicazione di misure contro la discriminazione razziale e la promozione di misure per l'integrazione delle minoranze nelle nostre società multiculturali;

Giovedì 24 giugno 1993

*
* * *

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai capi di Stato e di governo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

b) B3-0947, 0951 e 0952/93

Risoluzione sui risultati del Consiglio europeo di Copenaghen in merito alla situazione in Bosnia-Erzegovina

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la sua risoluzione del 27 maggio 1993 sulla Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾,

1. rileva con indignazione il fallimento delle strutture decisionali intergovernative della Comunità, della CSCE, della NATO e delle Nazioni Unite nell'azione per il raggiungimento di una composizione pacifica nell'ex Jugoslavia;
2. appoggia il mantenimento e il potenziamento dell'aiuto umanitario destinato alla popolazione della Bosnia-Erzegovina, la protezione dei civili nelle città assediate e l'accoglienza dei rifugiati in tutti gli Stati membri della Comunità e si oppone con energia ai piani volti a trasferire i rifugiati dell'ex Jugoslavia in paesi extraeuropei;
3. chiede il rispetto dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite sul diritto all'autodifesa;
4. si dichiara turbato per i continui attacchi alle città dichiarate zone protette dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e per l'uccisione di civili in tali zone; chiede agli Stati membri della Comunità di attuare immediatamente le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di garantire la sicurezza degli abitanti di queste regioni; chiede pertanto agli Stati membri di ottemperare alla richiesta del Segretario generale dell'ONU di destinare risorse finanziarie e umane a tale scopo;
5. sottolinea che qualsiasi accordo sul futuro della Bosnia-Erzegovina deve essere concordato da tutte le parti in causa e che le conquiste territoriali o le violazioni di confini internazionalmente riconosciuti portate a termine con la forza non devono essere accettate; sottolinea inoltre che tale accordo deve avere come obiettivo primario il ripristino di una società multi-etnica in Bosnia-Erzegovina e non deve sancire un nuovo processo di pulizia etnica;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, alla Cooperazione politica europea e al governo della Bosnia-Erzegovina.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 8.

7. Coesione economica e sociale

B3-0848, 0849, 0851 e 0871/93

Risoluzione sulla coesione economica e sociale

Il Parlamento europeo,

- A. considerando le notevoli differenze nel livello di benessere tra le regioni sviluppate e quelle più svantaggiate della Comunità, alcune delle quali hanno un reddito medio pro capite inferiore a un terzo di quello delle regioni più prospere,
 - B. considerando che il trattato di Maastricht attribuisce alla coesione economica e sociale un ruolo essenziale nella promozione di «un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile» nell'insieme della Comunità e postula, in particolare, la compensazione delle disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e la riduzione del ritardo delle regioni meno favorite,
 - C. considerando l'opportunità di perseguire l'obiettivo della coesione, secondo l'articolo 130 B del trattato, mediante la convergenza e il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, il concorso delle politiche e delle azioni comunitarie e gli interventi dei Fondi a finalità strutturale,
 - D. considerando che l'attuale recessione economica rende sempre più lontana la prospettiva di una coesione economica e sociale nella Comunità,
 - E. considerando che i problemi legati alla disoccupazione, già estremamente gravi nelle regioni meno sviluppate della Comunità, si acutizzeranno ulteriormente con il persistere dell'attuale situazione di crisi,
 - F. considerando che la crescita economica non risolverà più da sola i problemi fondamentali della disoccupazione nella Comunità,
 - G. considerando che è indispensabile e urgente riorientare le azioni della Comunità in questo campo vigilando alla piena e integrale applicazione dell'articolo 130 B del trattato, segnatamente del principio secondo cui l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie nonché la realizzazione del mercato interno, devono tener conto dell'obiettivo della coesione economica e sociale e concorrere alla sua realizzazione,
1. insiste affinché le politiche nazionali e comunitarie abbiano la coesione come obiettivo comune e affinché la Comunità faccia in modo che le politiche degli Stati siano coerenti dal punto di vista della coesione interna della Comunità;
 2. chiede alla Commissione di proporre e prendere misure volte a
 - verificare la coerenza delle disposizioni, delle politiche e dei programmi comunitari in vigore con l'obiettivo della coesione e prevederne l'eventuale adeguamento;
 - garantire un effettivo coordinamento delle azioni a sostegno della coesione economica e sociale, a livello sia della responsabilità politica della Commissione che delle funzioni dei servizi amministrativi;
 3. chiede al Consiglio di prendere le decisioni necessarie a promuovere
 - la coerenza delle politiche degli Stati membri con l'obiettivo della coesione e il loro coordinamento con le politiche e le azioni della Comunità;
 - il concorso delle politiche e dei programmi della Comunità alla realizzazione dell'obiettivo della coesione;
 4. ritiene indispensabile che siano previste, sin d'ora, tutte le iniziative e le misure atte a giungere, al di là dei Fondi strutturali, a una vera e propria perequazione di bilancio comunitaria che garantisca la coesione economica e sociale;
 5. ritiene che la Comunità dovrebbe promuovere una cooperazione transeuropea tra le PMI, integrarle nel dialogo sociale e agevolare l'accesso ai programmi comunitari di ricerca

Giovedì 24 giugno 1993

e di sviluppo e invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare la possibilità di snellire ulteriormente il lavoro amministrativo delle piccole e medie imprese;

6. afferma con forza che la ricerca e lo sviluppo devono rivestire un'importanza fondamentale per la coesione economica e sociale e la competitività industriale e sollecita il Consiglio ad adottare rapidamente il quarto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico;

7. chiede alla Commissione di avviare una riflessione in merito alle conseguenze a lungo termine dell'evoluzione tecnologica e della competitività internazionale sul livello e la struttura dell'occupazione nella Comunità europea nell'obiettivo della coesione;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

8. Stato di previsione del Parlamento per il 1994

A3-0195/93

Risoluzione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 1994

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 10 marzo 1993 sugli orientamenti di bilancio per l'esercizio 1994 ⁽¹⁾,
- visti la relazione del Segretario generale e il progetto preliminare provvisorio di stato di previsione per il 1994,
- visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza ampliato a norma dell'articolo 134, paragrafo 2, del proprio regolamento,
- visto il parere della commissione per i bilanci del 30 aprile 1993 destinato all'Ufficio di presidenza,
- visto il parere della commissione per i bilanci dell'8 giugno 1993, destinato all'Ufficio di presidenza ampliato, sulla relazione del Segretario generale in ordine alla valutazione dei servizi del Segretariato generale,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-0195/93),

I. Quadro generale

1. ricorda che la procedura di bilancio 1994 deve prendere in considerazione gli aspetti finanziari, istituzionali e quelli connessi all'attività parlamentare;
2. a tale proposito, rileva che
 - a) l'evoluzione degli aggregati macroeconomici conferma la presenza di una fase di recessione per l'economia comunitaria;
 - b) l'evoluzione sfavorevole dei tassi di conversione ECU/FB comporta una ripercussione negativa sulle spese, dato che esse sono effettuate in FB nella misura dell'80%;
 - c) le procedure di ratifica del trattato sull'Unione europea stanno giungendo a conclusione e che, di conseguenza, la sua entrata in vigore comporterà la creazione di nuove istanze e di nuovi strumenti parlamentari quali il Mediatore e le commissioni d'inchiesta;
 - d) il 1994 sarà caratterizzato dall'inizio della quarta legislatura, a seguito delle elezioni europee;
 - e) nel quadro di tali elezioni, è prevedibile l'aumento del numero dei membri del Parlamento europeo (la procedura di ratifica di tale aumento spetta agli Stati membri); tale aumento, fino a 49 membri, comporta spese stimate in 3.400.000 ECU;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 4 b).

Giovedì 24 giugno 1993

3. precisa che la fissazione degli stanziamenti di bilancio del Parlamento è giustificata in funzione delle esigenze ed è delimitata dall'evoluzione del tasso di crescita delle risorse disponibili, dal tasso massimo di aumento delle spese non obbligatorie e dal tasso di esecuzione degli stanziamenti;
4. fissa lo stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 1994, allegato al processo verbale, a 665.798.000 ECU, il che corrisponde a un aumento nominale del 5,68% rispetto al bilancio 1993 e soddisfa quindi la ripartizione equilibrata delle spese amministrative tra le istituzioni comunitarie nonché i parametri sopraindicati;
5. si compiace col Segretario generale per la presentazione dello stato di previsione per gruppi e settori nonché per centri di costo e apprezza lo sforzo compiuto per quanto riguarda l'armonizzazione della nomenclatura ai capitoli 11, 12 e 15; chiede, tuttavia, che tale sforzo venga proseguito con riferimento agli altri capitoli di bilancio;

II. Ristrutturazione del segretariato generale e aspetti amministrativi dell'attività parlamentare

6. rileva che la presentazione del progetto preliminare provvisorio di stato di previsione è stata accompagnata dalla relazione del Segretario generale in ordine alla valutazione dei servizi del Segretariato generale del Parlamento (screening); che tale screening si riferisce solo a una parte del personale di ruolo del Parlamento e che, d'altro canto, per quanto riguarda la struttura del Segretariato generale, raccomanda che venga conservata l'attuale suddivisione in Direzioni generali;
7. ritiene tuttavia che lo screening fornisca una base di dati tale da consentire l'adozione di decisioni in merito all'organigramma e alla ristrutturazione dei servizi; reputa che detta operazione debba assumere carattere permanente ed esaustivo e, di conseguenza, che sia ormai necessario che una relazione annuale sulla politica del personale, nonché sui vari adeguamenti strutturali, accompagni la relazione annuale sul bilancio;
8. appoggia il Segretario generale nella sua iniziativa di riorganizzazione amministrativa del Segretariato generale, che consente di razionalizzare il funzionamento dei vari servizi amministrativi;
9. reputa necessaria l'applicazione dell'articolo 41 dello Statuto per la soppressione dei posti indicati nello screening nel caso in cui il servizio offerto, sulla base di uno studio «costi-benefici», possa essere oggetto di ricorso a prestazioni esterne (asilo nido, corsi di lingue, ufficio viaggi); constata, tuttavia, che vari posti non sono necessariamente identificati per motivi strutturali; stando così le cose, annette importanza all'attuazione della redistribuzione, che deve coinvolgere l'insieme dei servizi per garantire un adeguato svolgimento dei compiti legislativi e l'impiego ottimale delle risorse umane; rileva, d'altro canto, che tale ristrutturazione non dovrebbe essere limitata alla semplice applicazione dell'articolo 41, ma che, se del caso, si dovrebbe far ricorso alle disposizioni dell'articolo 50, applicato da altre istituzioni comunitarie;
10. reputa indispensabile un maggiore coordinamento della DG I (Servizio della seduta) con la DG II, in particolare nel quadro della preparazione dell'ordine del giorno delle sedute, delle votazioni in Aula e del monitoraggio delle decisioni dell'Assemblea;
11. constata che nel caso della riorganizzazione della DG II è necessario uno studio più approfondito; che tale studio dovrebbe tener conto delle ripartizioni e delle competenze tra le varie commissioni parlamentari e mirare a un raggruppamento funzionale dei relativi segretariati onde permettere migliori sinergie nonché la mobilità del personale in funzione del programma legislativo annuale e del carico di lavoro che ne scaturisce;
12. si pronuncia in favore della creazione di una dorsale o struttura portante legislativa che dovrà servire quale strumento per l'informazione e il monitoraggio nonché per il coordinamento della procedura legislativa, consentendo così di creare sinergie tra servizi e di ricercare la realizzazione di economie interne di scala;
13. reputa indispensabile una politica di informazione che non rappresenti un doppione rispetto alla politica di informazione portata avanti da altre istituzioni comunitarie; considera necessari la ridefinizione del ruolo degli uffici esterni di informazione, onde valorizzare maggiormente le sue attività, così come il rafforzamento dei rapporti diretti con i cittadini della Comunità; tuttavia, ritiene che questa politica, nel suo complesso, debba basarsi sull'elaborazione di un programma annuale delle attività, approvato dalle autorità competenti;

Giovedì 24 giugno 1993

14. osserva che l'informazione audiovisiva ha beneficiato di dotazioni sostanziose durante gli ultimi esercizi e che, quindi, risulta necessaria l'elaborazione di una relazione comportante un'analisi costi/benefici relativa a questo servizio, e ciò anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio 1994; sopprime nel commento dell'articolo 2721 la parte di frase «nonché le spese di funzionamento di un'unità incaricata della creazione e della produzione di programmi del Parlamento europeo» nonché il seconda comma dello stesso commento;

15. ribadisce il suo interesse per un servizio di studi e documentazione (DG IV); sottolinea la necessità di un più marcato coinvolgimento della DG IV nelle attività legislative per il tramite della dorsale o struttura portante legislativa;

16. prende atto delle altre proposte relative ai servizi tecnici e amministrativi; considera che il numero di agenti assegnati a Bruxelles renda necessario il funzionamento di un servizio adeguato di prestazioni sociali; chiede al Segretario generale di presentare una relazione in merito ai servizi linguistici nella prospettiva dell'ampliamento e sulla base di una verifica esterna per la Direzione dell'interpretazione;

17. prende atto delle proposte del Segretario generale per quanto riguarda la riorganizzazione amministrativa di un certo numero di prestazioni di servizi ai parlamentari e, in particolare, delle modalità dei pagamenti; a tale proposito, sollecita una relazione in cui siano precisate le incidenze di detta riorganizzazione, ricordando nel contempo che questo nuovo sistema deve garantire condizioni adeguate per il controllo della spesa;

18. osserva che il Consiglio non ha ancora preso una decisione in merito allo Statuto dei deputati; coglie l'occasione per ricordare la necessità di un sistema coerente in materia di controllo delle pezze giustificative dei biglietti di viaggio e ricorda la sua decisione del 22 aprile 1993 sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio del Parlamento per l'esercizio 1991 (1);

19. prende atto delle osservazioni contenute nello screening per quanto attiene alla funzionalità di talune norme statutarie e ritiene che un'iniziativa di revisione dello Statuto dovrebbe tener conto degli assistenti parlamentari; auspica che l'Ufficio di presidenza adotti una decisione in merito prima dell'adozione del bilancio 1994;

20. ritiene che tale decisione debba definire le modalità di conclusione di un contratto tipo tra il deputato e l'assistente, in cui siano incluse clausole relative all'assolvimento degli oneri sociali e fiscali; modifica conseguentemente il commento dell'articolo 106;

21. considera che tale decisione dovrà costituire il primo passo della regolamentazione della situazione degli assistenti dei deputati a Bruxelles; a questo riguardo dovrà essere raggiunto un accordo tra il Parlamento e i rappresentanti degli assistenti che dovrà fungere da base per le trattative con le autorità belghe;

22. reputa che tale iniziativa dovrebbe costituire un passo verso un riconoscimento ufficiale, nello Statuto, delle funzioni degli assistenti parlamentari; invita, quindi, la Commissione a presentare una proposta in tal senso;

III. Organigramma

23. sottolinea che l'organigramma del Parlamento deve essere esaminato sulla base di criteri quantitativi e qualitativi; ricorda la necessità di una valutazione qualitativa dei carichi di lavoro, dei mutamenti di carico di lavoro, del prodursi di «strozzature», ma anche l'imprescindibile esigenza della responsabilizzazione e partecipazione attiva di tutto il personale;

24. rileva che il bilancio 1993 comporta, nel suo organigramma, 3.243 posti permanenti con iscrizione al capitolo 100 degli stanziamenti relativi a 118 posti; che lo sblocco di questi 118 posti è subordinato ai risultati dello screening;

25. ritiene che le conclusioni dello screening rendano superflui a breve scadenza 49 posti sui 118 suddetti; decide pertanto di non iscrivere in riserva gli stanziamenti relativi a tali posti;

26. autorizza gli stanziamenti concernenti le 187 rivalutazioni di posti all'interno del Segretariato generale, le tre proposte di promozione, ad personam, di posti B1

(1) Vedi processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 8 c).

Giovedì 24 giugno 1993

in A5 così come quelle relative alle 35 rivalutazioni di posti per il personale dei gruppi politici; non autorizza, invece, la rivalutazione di un posto A3 in A2, le rivalutazioni da A4 in A3 né l'ad personam da A4 in A3 e considera che i mezzi finanziari così disponibili renderebbero possibile ridurre la strozzatura ai livelli inferiori della categoria, autorizzando cinque rivalutazioni supplementari da A6 in A5; ritiene inoltre necessario prevedere le modalità onde assicurare la trasformazione di posti del grado D1 in posti della categoria C;

27. sottolinea che la politica delle carriere deve essere basata senza ambiguità sul criterio del merito e, a tale proposito, si richiama alla giurisprudenza comunitaria; di conseguenza, chiede l'applicazione di tale criterio nello svolgimento delle carriere; non accoglie le altre proposte e, a tale proposito, ricorda le conclusioni dello screening sulla politica delle nomine durante gli ultimi venti anni, che ha condotto alla creazione di gerarchie pletoriche;

IV. Evoluzione degli stanziamenti

28. ritiene che il clima di recessione economica imponga l'austerità e il rigore; ribadisce il suo impegno di disciplina di bilancio e di buona gestione, alla luce altresì dell'esecuzione degli esercizi precedenti; sottolinea il prevedibile rallentamento di talune attività parlamentari;

29. limita, pertanto, l'aumento degli stanziamenti relativi a talune voci di bilancio, così come indicato in allegato; in particolare

- non concede stanziamenti per l'organizzazione di riunioni delle commissioni parlamentari in luoghi diversi dai tre luoghi di lavoro,
- riduce gli stanziamenti per le riunioni dei gruppi politici in luoghi diversi dai tre luoghi di lavoro, nonché quelli destinati alle delegazioni per le relazioni con i parlamenti di paesi terzi;
- fissa, per analogia, gli stanziamenti delle altre voci relative a tali attività,
- fissa gli stanziamenti relativi alle indennità transitorie e gli stanziamenti accantonati sulla base di un'estrapolazione nonché gli stanziamenti relativi al regime pecuniario del personale sulla base dei parametri comunicati dalla Commissione;

30. decide di iscrivere 800.000 ECU alla sottovoce 1172/2 «Altre traduzioni e lavori di dattilografia»; ricorda la preoccupazione già espressa, in sede di elaborazione del bilancio 1993, per quanto attiene agli elevati costi della traduzione e della stampa dei resoconti delle discussioni, nonché l'iscrizione di uno stanziamento di 500.000 ECU al capitolo 100 per lo stesso esercizio 1993;

31. stabilisce a 810.000 ECU gli stanziamenti per le spese relative all'asilo nido a Bruxelles, compresa l'iscrizione di 310.000 ECU al capitolo 100 e non concede alcun importo per la locazione di un asilo a Bruxelles in seguito all'approvazione del progetto «Eastman»; incarica il Segretario generale di elaborare una relazione sugli sviluppi di questa azione sociale per quanto riguarda il caso di Bruxelles;

32. fissa gli stanziamenti della voce 1401 «Spese di funzionamento corrente di ristoranti e bar» a 1.160.000 ECU e iscrive un importo di 200.000 ECU al capitolo 100; fissa gli stanziamenti della voce 2110 «Impianti di telecomunicazioni» a 4.268.000 ECU e iscrive, a favore di tale voce, un importo di 500.000 ECU al capitolo 100; iscrive un importo di 100.000 ECU, a favore della voce 261 «Programma STOA», al capitolo 100, e incarica l'Ufficio di presidenza di presentare una relazione sulle attività di tale programma; fissa gli stanziamenti della voce 2721 «Spese d'informazione audiovisiva» a 975.000 ECU ed iscrive un importo di 500.000 ECU, a favore di tale voce, al capitolo 100; infine, iscrive un importo di 50.000 ECU al capitolo 100, a favore della voce 2724 «Maison Jean Monnet»;

33. ritiene che, a causa dell'evoluzione dei prezzi di mercato per il materiale informatico e anche a motivo della recessione economica, sia opportuno limitare gli aumenti degli stanziamenti delle linee di bilancio interessate (impianti per il centro informatico, spese accessorie degli immobili e beni mobili, spese di funzionamento amministrativo corrente); iscrive un importo di 300.000 ECU al capitolo 100 a favore dell'articolo 203/3; chiede una relazione sulle attività di manutenzione e installazione di impianti di telecomunicazioni anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio 1994;

34. precisa che non sarebbe coerente aumentare le spese relative alla custodia e alla vigilanza e maggiorare, nel contempo, quelle riguardanti nuove attrezzature per la sicurezza; mantiene pertanto il livello degli stanziamenti quasi immutato rispetto al bilancio 1993, compreso l'importo iscritto al capitolo 100;

Giovedì 24 giugno 1993

35. decide di non iscrivere stanziamenti in relazione a voci che rivestono carattere operativo e, a tale proposito, ricorda che il bilancio della Commissione finanzia la rete europea Euronews;

36. sollecita uno studio circostanziato sulle attività in materia di pubblicazioni, con particolare riferimento agli aspetti relativi alle condizioni di cooperazione del Parlamento e delle altre istituzioni comunitarie con l'OPOCE; fissa, pertanto, gli stanziamenti di cui all'articolo 270 a 6.880.000 ECU e quelli di cui alla voce 2710 a 2.300.000 ECU;

37. fissa gli stanziamenti della voce 3705 a 10.063.000 ECU, quelli della voce 3706 a 5.550.000 ECU, quelli della voce 3708 a 5.000.000 ECU ricordando, comunque, che l'esecuzione degli stanziamenti destinati all'ultima voce deve da un lato essere conforme alla giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 1986, causa 294/83) e dall'altro valorizzare la promozione della parità di opportunità nella rappresentanza parlamentare tra uomini e donne;

V. Cooperazione interistituzionale

38. chiede con insistenza, alla luce delle sue precedenti risoluzioni, che la cooperazione interistituzionale e la creazione di un ufficio interistituzionale, nel settore della gestione e delle questioni amministrative, diventino operative a decorrere dal 1° gennaio 1994;

39. incarica pertanto la relatrice di intensificare a questo scopo i suoi contatti con le altre istituzioni e col Segretario generale del Parlamento onde conseguire, al più tardi per la prima lettura, una soluzione concreta che possa essere inserita nel bilancio;

40. iscrive fin da ora alla riserva dell'articolo 100 del proprio bilancio uno stanziamento di 1.000.000 ECU destinato a coprire i costi connessi con tale cooperazione interistituzionale; riduce, di conseguenza, la riserva dell'articolo 101 per lo stesso importo;

41. iscrive, così, un importo di 4.850.000 ECU al capitolo 101 «Riserva per imprevisti».

ALLEGATO I

Ripartizione tematica

Centro di costo	Linee di bilancio corrispondenti
a) riunioni delle commissioni parlamentari in luoghi diversi dai tre luoghi di lavoro	1004/2,3,1170, 1301/3 255/1
b) riunioni dei gruppi politici in luoghi diversi dai tre luoghi di lavoro	1004/6, 1301/7 255/2
c) delegazioni per le relazioni con i parlamenti dei paesi terzi	1004/4, 1301/4
d) parziale rallentamento dell'attività parlamentare	260/3, 2710, 2990, 2311/3
e) tasso di rinnovamento dell'Assemblea	102, 109
f) nuovi parametri della Commissione in materia di struttura salariale	1100, 1101, 1102, 1103, 1130, 1131, 1191
g) screening	1172/2, cap. 11, 1301/1, cap. 100
h) recessione economica — evoluzione dei mercati	2211, 2220/5 2221/5, 204, 2101/1, 2403
i) affitti	2000/2,3
j) linee operative	2312, 2724
k) riprogrammazione di altre spese	1630/1, 203/3, 205, 2223/1, 270, 225

ALLEGATO II

**STATO DI PREVISIONE
DEL PARLAMENTO EUROPEO**

1994

Articolo 134,5 del Regolamento del P.E.

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

TABELLA DELL'ORGANICO

Categorie e gradi	1994			
	Impieghi permanenti		Impieghi temporanei	
	1	—	Gruppi politici	Altre
FQ	1	—	—	—
A1	9	—	—	1
A2	(¹) 22	—	10	1
A3	(²) 76	—	22	6
A4	84	2	48	5
A5	82	3	37	1
A6	66	1	59	5
A7	58	1	23	3
A8	—	—	—	—
Totale	398	7	199	22
LA3	(³) 37	—	—	—
LA4	(⁴) 294	—	—	—
LA5	155	—	—	—
LA6	153	—	—	—
LA7	40	—	—	—
LA8	—	—	—	—
Totale	(⁵) 679	—	—	—
B1	(⁶) 143	3	33	4
B2	101	2	27	—
B3	95	4	29	2
B4	88	4	6	5
B5	47	2	—	4
Totale	474	15	95	15
C1	(⁷) 572	14	63	16
C2	(⁸) 376	6	80	5
C3	233	6	32	3
C4	194	8	1	1
C5	26	—	—	—
Totale	1.401	34	176	25
D1	157	7	12	2
D2	109	1	—	—
D3	25	—	—	—
D4	—	—	1	—
Totale	291	8	13	2
Totale generale	(⁹) 3.243	(¹⁰) 64	483	(¹¹) (¹²) 64
		(¹³) (¹⁴) 3.790		

(1) Di cui 2 A1 a titolo personale.

(2) Di cui 2 A2 a titolo personale.

(3) Di cui 1 A2 a titolo personale.

(4) Di cui 1 LA3 a titolo personale.

(5) Di cui 498 per la Traduzione e 181 per l'Interpretazione.

(6) Di cui 5 A5 a titolo personale.

(7) Di cui 12 B3-2 a titolo personale.

(8) Di cui 3 C1 a titolo personale.

(9) Di cui 9 promozioni «ad personam» (2 A2 in A1, 1 LA4 in LA3, 5 B1 in A5 e 1 C1 in B3) concesse in casi eccezionali a funzionari meritevoli arrivati a fine carriera (di almeno 60 anni di età e arrivati all'ultimo scatto del grado superiore da almeno due anni) e dopo molti anni di servizio (almeno 25).

(10) Riserva virtuale per i funzionari comandati ai gruppi politici non compresi nel totale generale.

(11) Di cui 19 per il Gabinetto del Presidente, 14 per il Segret. dei vicepresidenti, 3 collegati al Segretariato generale, 2 per la DG II, 2 per la DG III, 3 per la DG IV, 6 per la DG V (di cui 1 A7 e 2 A6 a metà tempo), 2 per la DG VI, 3 per il Comitato del Personale, 10 per l'Informatica.

(12) Di cui 3 A3, 2 A7-6, 1 B1 e 1 B3 fino al 1996 compreso.

(13) Il lavoro a metà tempo presso taluni posti può essere compensato mediante l'assunzione di altri agenti, entro i limiti del numero di posti in tal modo liberatisi per categoria.

(14) Di cui 49 posti creati senza dotazione finanziaria.

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

STATO DELLE ENTRATE

Contributi delle Comunità europee al finanziamento delle spese
del Parlamento europeo per l'esercizio 1994

Denominazione	Importo
Spese	665 798 000
Entrate proprie	- 48 602 000
Contributi da riscuotere	617 196 000

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

Entrate proprie

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1994	Esercizio 1993	Esercizio 1992
4	TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI COMUNITARI			
40	TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE			
400	<i>Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e altri agenti</i>	23 471 000	20 947 000	19 680 015
401	<i>Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	15 768 000	14 708 000	10 597 060
402	<i>Gettito del prelievo straordinario sulle retribuzioni, pensioni e indennità nette di cessazione dal servizio dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione</i>	p.m.	p.m.	7 322
403	<i>Gettito del contributo temporaneo sulle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio</i>	4 258 000	4 189 000	3 353 247
	TOTALE DEL CAPITOLO 40	43 497 000	39 844 000	33 637 644
	TOTALE DEL TITOLO 4	43 497 000	39 844 000	33 637 644
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE			
50	VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI			
500	<i>Vendita di beni mobili</i>	2 000	110 000	2 268
502	<i>Vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche</i>	p.m.	p.m.	665 354
503	<i>Proventi dalla vendita di mezzi di trasporto</i>	30 000	25 000	97 276
	TOTALE DEL CAPITOLO 50	32 000	135 000	764 898
52	PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI			
520	<i>Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri</i>	2 000 000	2 000 000	3 349 793
	TOTALE DEL CAPITOLO 52	2 000 000	2 000 000	3 349 793
53	UTILI DI CAMBIO			
530	<i>Utili di cambio</i>	p.m.	p.m.	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 53	p.m.	p.m.	0

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

Entrate proprie (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 1994	Esercizio 1993	Esercizio 1992
55	TRASFERIMENTI O RISCATTI DI DIRITTI A PENSIONE DA PARTE DEL PERSONALE			
550	<i>Trasferimenti o riscatti di diritti a pensione da parte del personale</i>	600 000	600 000	396 046
	TOTALE DEL CAPITOLO 55	600 000	600 000	396 046
	TOTALE DEL TITOLO 5	2 632 000	2 735 000	4 510 737
6	CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO			
61	RIMBORSI DI SPESE VARIE			
610	<i>Rimborsi di spese sostenute per conto di un'altra istituzione</i>			
6101	Rimborsi di spese sostenute per conto di un'altra istituzione	950 000	807 000	612 295
6102	Rimborsi di spese a carattere sociale sostenute per conto di un'altra istituzione	493 000	477 000	626 153
6103	Rimborsi di sussidi	p.m.	p.m.	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 61	1 443 000	1 284 000	1 238 448
	TOTALE DEL TITOLO 6	1 443 000	1 284 000	1 238 448
9	ENTRATE VARIE			
90	ENTRATE VARIE			
902	<i>Rimborso forfettario delle spese telefoniche e postali dei gruppi</i>	p.m.	p.m.	0
904	<i>Stipendi</i>	50 000	50 000	42 312
905	<i>Eccedenza mense, ristoranti e centrali d'acquisto</i>	p.m.	p.m.	30 129
906	<i>Varie</i>	p.m.	p.m.	1 312 494
	TOTALE DEL CAPITOLO 90	50 000	50 000	1 384 935
91	CONTRIBUZIONE DEI MEMBRI A UN REGIME DI PENSIONE DI VECCHIAIA	980 000	897 000	955 181
	TOTALE DEL CAPITOLO 91	980 000	897 000	955 181
	TOTALE DEL TITOLO 9	1 030 000	947 000	2 340 116
	TOTALE GENERALE	48 602 000	44 810 000	41 726 945

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

STATO DELLE SPESE

Riepilogo generale degli stanziamenti (1994 e 1993) e delle spese (1992)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamento 1994	Stanziamento 1993	Esecuzione 1992
1	SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE			
10	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	134 940 000	113 319 784	97 389 371
11	PERSONALE IN ATTIVITÀ	284 586 000	(¹)262 091 992	238 263 221
12	INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO	5 760 000	(¹)5 554 000	5 736 962
13	MISSIONI E TRASFERTE	16 180 000	17 822 000	15 643 435
14	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	1 480 000	1 437 000	1 281 305
15	ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI	655 000	(¹)582 000	401 318
16	SERVIZIO SOCIALE	1 091 000	1 025 000	970 382
18	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE	893 000	865 000	0
	Totale del titolo 1	445 585 000	402 696 776	359 685 994
2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO			
20	INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	102 903 000	96 531 000	113 125 961
21	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	23 506 000	22 151 000	22 213 964
22	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	12 750 000	11 015 000	13 003 949
23	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	17 187 000	16 665 000	14 125 626
24	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	647 000	742 000	764 800
25	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	3 093 000	3 896 000	3 183 157
26	SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE	2 305 000	3 145 000	2 875 025
27	SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE	14 215 000	14 593 000	13 109 236
29	SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI	12 687 000	12 587 000	11 603 635
	Totale del titolo 2	189 293 000	181 325 000	194 005 353
3	SPESE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI			
37	SPESE RISULTANTI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI	21 260 000	26 505 000	26 276 711
	Totale del titolo 3	21 260 000	26 505 000	26 276 711

(¹) Gli stanziamenti di cui ai capitoli 11, 12 e 15 sono iscritti sulla base della nomenclatura di bilancio per l'esercizio 1994.

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

Riepilogo generale degli stanziamenti (1994 e 1993) e delle spese (1992) (seguito)

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamento 1994	Stanziamento 1993	Esecuzione 1992
10	ALTRE SPESE			
100	STANZIAMENTI ACCANTONATI	4 810 000	15 115 780	0
101	RISERVA PER IMPREVISTI	4 850 000	4 357 444	0
	Totale del titolo 10	9 660 000	19 473 224	0
	TOTALE GENERALE	665 798 000	630 000 000	579 968 058

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 - MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziameti 1994	Stanziameti 1993	Esecuzione 1992
	CAPITOLO 10			
100	<i>Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi</i>			
1000	Stipendi base			
	Stanziameti non dissociati	p.m.	p.m.	0
1001	Indennità di residenza			
	Stanziameti non dissociati	p.m.	p.m.	0
1002	Assegni familiari			
	Stanziameti non dissociati	p.m.	p.m.	0
1003	Indennità di rappresentanza			
	Stanziameti non dissociati	p.m.	p.m.	0
1004	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie			
	Stanziameti non dissociati	35 685 000	(¹) 36 446 000	32 815 522
1005	Spese di viaggio speciali nell'esercizio del mandato			
	Stanziameti non dissociati	1 059 000	1 059 000	550 000
1006	Indennità destinata a coprire le spese derivanti dalle attività dei membri in quanto membri dell'istituzione diverse da quelle iscritte alla voce 1005			
	Stanziameti non dissociati	21 109 000	17 671 000	16 570 839
1007	Indennità di funzione			
	Stanziameti non dissociati	124 000	115 000	100 671
	<i>Totale dell'articolo 100</i>	<i>57 977 000</i>	<i>55 291 000</i>	<i>50 037 032</i>

(¹) Uno stanziamento di 400 000 ecu è iscritto al capitolo 100.

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 - MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo Voce	Commento																				
100																					
1000	Voce destinata a permettere il finanziamento degli stipendi dei membri del Parlamento europeo, finanziamento cui si dovrebbe provvedere in base al bilancio dell'istituzione stessa e non in base ai bilanci degli Stati membri, conformemente alla prassi in vigore nelle altre istituzioni della Comunità.																				
1001	La previsione di tali indennità è fatta in vista delle prossime decisioni relative alla retribuzione comunitaria dei membri del Parlamento.																				
1002	La previsione di tali assegni è fatta in vista delle prossime decisioni relative alla retribuzione comunitaria dei membri del Parlamento.																				
1003	La previsione di tali indennità è fatta in vista delle prossime decisioni relative alla retribuzione comunitaria dei membri del Parlamento.																				
1004	<p>Questo stanziamento è calcolato in base all'attuale regolamentazione concernente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.</p> <p>Esso si articola come segue:</p> <table data-bbox="189 1022 1378 1272"> <tr> <td>— tornate</td> <td style="text-align: right;">13 986 000</td> </tr> <tr> <td>— commissioni e altri organi nei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">9 735 000</td> </tr> <tr> <td>— commissioni e altri organi al di fuori dei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">150 000</td> </tr> <tr> <td>— delegazioni per le relazioni con i Parlamenti dei paesi terzi</td> <td style="text-align: right;">1 000 000</td> </tr> <tr> <td>— riunioni «ACP» 650 000</td> <td style="text-align: right;">650 000</td> </tr> <tr> <td>— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">2 390 000</td> </tr> <tr> <td>— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">7 150 000</td> </tr> <tr> <td>— delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste</td> <td style="text-align: right;">554 000</td> </tr> <tr> <td>— missioni <i>ad hoc</i> al di fuori dei tre luoghi di lavoro</td> <td style="text-align: right;">70 000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">35 685 000</td> </tr> </table>	— tornate	13 986 000	— commissioni e altri organi nei tre luoghi di lavoro	9 735 000	— commissioni e altri organi al di fuori dei tre luoghi di lavoro	150 000	— delegazioni per le relazioni con i Parlamenti dei paesi terzi	1 000 000	— riunioni «ACP» 650 000	650 000	— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro	2 390 000	— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro	7 150 000	— delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste	554 000	— missioni <i>ad hoc</i> al di fuori dei tre luoghi di lavoro	70 000	Totale	35 685 000
— tornate	13 986 000																				
— commissioni e altri organi nei tre luoghi di lavoro	9 735 000																				
— commissioni e altri organi al di fuori dei tre luoghi di lavoro	150 000																				
— delegazioni per le relazioni con i Parlamenti dei paesi terzi	1 000 000																				
— riunioni «ACP» 650 000	650 000																				
— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro	2 390 000																				
— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro	7 150 000																				
— delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste	554 000																				
— missioni <i>ad hoc</i> al di fuori dei tre luoghi di lavoro	70 000																				
Totale	35 685 000																				
1005	<p>Regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l'articolo 10.</p> <p>Decisioni dell'ufficio di presidenza del 13 dicembre 1989, del 3 aprile 1990 e del 24 marzo 1992</p> <p>L'importo annuale di 3.000 ecu a deputato può essere superato solo in casi eccezionali.</p>																				
1006	<p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 18 e 19 ottobre 1982.</p> <p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 10 maggio 1989.</p> <p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 10 maggio 1989.</p> <p>Questa indennità mensile forfettaria è destinata a coprire in particolare:</p> <table data-bbox="189 1521 1378 1623"> <tr> <td>— le spese di trasferta e le spese ad esse connesse nello Stato d'origine, le spese per la gestione dell'ufficio e le spese telefoniche e postali.</td> <td style="text-align: right;">20 284 000</td> </tr> <tr> <td>— l'indennità telematica</td> <td style="text-align: right;">825 000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">21 109 000</td> </tr> </table>	— le spese di trasferta e le spese ad esse connesse nello Stato d'origine, le spese per la gestione dell'ufficio e le spese telefoniche e postali.	20 284 000	— l'indennità telematica	825 000	Totale	21 109 000														
— le spese di trasferta e le spese ad esse connesse nello Stato d'origine, le spese per la gestione dell'ufficio e le spese telefoniche e postali.	20 284 000																				
— l'indennità telematica	825 000																				
Totale	21 109 000																				
1007	<p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 20 marzo 1991</p> <p>Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie di soggiorno e di rappresentanza connesse alla carica di presidente.</p>																				

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 - MEMBRI DELL'ISTITUZIONE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992
101	<i>Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e altri oneri sociali</i> Stanzamenti non dissociati	1 320 000	1 160 000	1 020 498
	<i>Totale dell'articolo 101</i>	1 320 000	1 160 000	1 020 498
102	<i>Indennità transitorie</i> Stanzamenti non dissociati	4 500 000	p.m.	0
	<i>Totale dell'articolo 102</i>	4 500 000	0	0
103	<i>Pensioni</i>			
1030	Pensioni di anzianità Stanzamenti non dissociati	3 300 000	2 765 000	2 446 638
1031	Pensioni d'invalidità Stanzamenti non dissociati	p.m.	110 000	18 353
1032	Pensioni di reversibilità Stanzamenti non dissociati	2 000 000	1 833 000	1 496 315
1033	Regime di pensione volontario dei membri Stanzamenti non dissociati	4 215 000	3 000 000	3 199 922
	<i>Totale dell'articolo 103</i>	9 515 000	7 708 000	7 161 228
105	<i>Corsi per i membri dell'istituzione</i>			
1050	Corsi di lingue Stanzamenti non dissociati	520 000	540 000	433 853
1051	Corsi d'informatica Stanzamenti non dissociati	265 000	235 000	168 401
	<i>Totale dell'articolo 105</i>	785 000	775 000	602 254

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 - MEMBRI DELL'ISTITUZIONE (seguito)

Articolo Voce	Commento		
101	Stanziamento destinato a coprire i rischi d'infortunio e di malattia, nonché gli altri oneri sociali dei membri del Parlamento. Esso si articola come segue: <ul style="list-style-type: none"> — copertura dei rischi d'infortunio (decisioni dell'ufficio di presidenza del 20 ottobre 1958, e del 3 aprile e 21 novembre 1990) 195 000 — copertura dei rischi di malattia (articolo 21 della regolamentazione delle spese e indennità dei membri) (decisioni dell'Ufficio di presidenza del 24 settembre 1989 e del 3 aprile e 21 novembre 1990), spese di rimpatrio e rimborso delle spese per visita medica annuale 330 000 — assicurazione sulla vita (decisioni dell'ufficio di presidenza ampliato del 18 giugno 1975 e del 4 febbraio 1987). Altri enti non possono avvalersi di tali prestazioni ai fini dei loro conteggi 740 000 — assicurazione perdite e furti (decisione dell'ufficio di presidenza del 19 gennaio 1978, e del 3 aprile e 21 novembre 1990) 55 000 <p style="text-align: right;">Totale 1 320 000</p>		
102	Decisioni dell'ufficio di presidenza del 18 maggio 1988, del 12 dicembre 1990 e del 24 giugno 1992. Stanziamento destinato a coprire l'indennità di fine mandato.		
103			
1030	Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982.		
1031	Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982.		
1032	Decisione dell'ufficio di presidenza ampliato del 29 aprile 1980 e dell'ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982, 13 dicembre 1988 e del 10 luglio 1990.		
1033	Decisione dell'ufficio di presidenza del 12 giugno 1990. Stanziamento destinato a coprire la quota parte dell'istituzione per il regime di pensione complementare volontario dei membri.		
105			
1050	Decisione dell'ufficio di presidenza del 10 maggio 1989. Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingue per i membri dell'istituzione.		
1051	Stanziamento destinato a coprire: <ul style="list-style-type: none"> — le spese dei corsi di informatica per i membri dell'istituzione (decisione dell'ufficio di presidenza del 3 aprile 1990) 165 000 — il rimborso ai membri delle spese sostenute per la formazione informatica dei loro assistenti (decisione dell'ufficio di presidenza del 9 luglio 1992) 100 000 <p style="text-align: right;">Totale 265 000</p>		

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 – MEMBRI DELL'ISTITUZIONE (seguito)

CAPITOLO 11 – PERSONALE IN ATTIVITÀ

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992
106	<i>Indennità di segretariato dei membri dell'istituzione</i> Stanzamenti non dissociati	58 467 000	47 885 784	38 568 359
	<i>Totale dell'articolo 106</i>	58 467 000	47 885 784	38 568 359
109	<i>Stanziamen^{to} accantonati connessi al trattamento economico dei membri dell'istituzione.</i> Stanzamenti non dissociati	2 376 000	500 000	0
	<i>Totale dell'articolo 109</i>	2 376 000	500 000	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 10	134 940 000	113 319 784	97 389 371
	CAPITOLO 11			
110	<i>Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti alla tabella dell'organico</i>			
1100	Stipendi base Stanzamenti non dissociati	188 027 000	170 636 220	160 277 834
1101	Assegni familiari Stanzamenti non dissociati	17 090 000	15 328 157	14 567 443
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) Stanzamenti non dissociati	26 568 000	24 320 630	22 647 416
1103	Indennità di segreteria Stanzamenti non dissociati	2 148 000	1 912 000	1 739 606
	<i>Totale dell'articolo 110</i>	233 833 000	212 197 007	199 232 299

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 10 - MEMBRI DELL'ISTITUZIONE (seguito)

CAPITOLO 11 - PERSONALE IN ATTIVITÀ

Articolo Voce	Commento
106	<p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 9 luglio 1987.</p> <p>Decisione del collegio dei questori del 2 dicembre 1987.</p> <p>Regolamentazione sulle spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli da 14 a 16.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'assunzione, da parte dei deputati, di assistenti di segreteria, di ricerca ed altre, sulla base di un contratto di diritto privato tra il singolo deputato ed il suo assistente che garantisca gli oneri sociali e fiscali.</p> <p>Ogni deputato potrà assumere due assistenti, uno a Bruxelles e uno nello Stato membro di origine.</p>
109	<p>Stanziamiento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle prestazioni ai membri del Parlamento.</p>
110	
1100	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 62 a 66.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire lo stipendio base dei funzionari e agenti temporanei; è calcolato sulla base dell'organigramma dell'esercizio, tenuto conto dei posti per i quali la procedura di assunzione è in corso.</p>
1101	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 bis nonché la sezione I dell'allegato VII.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire gli assegni di famiglia e per figli a carico e l'indennità scolastica dei funzionari e agenti temporanei.</p>
1102	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.</p>
1103	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire le indennità forfetarie di segreteria dei funzionari di categoria C assegnati ad un impiego di segretario stenodattilografo o dattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale.</p>

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 - PERSONALE IN ATTIVITÀ (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992
<i>111</i>	<i>Altri agenti</i>			
1110	Agenti ausiliari Stanzamenti non dissociati	8 021 000	6 567 000	6 420 654
1111	Interpreti ausiliari Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
1112	Agenti locali Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
1113	Consiglieri speciali Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
	<i>Totale dell'articolo 111</i>	8 021 000	6 567 000	6 420 654
<i>112</i>	<i>Perfezionamento professionale, corsi di lingue, aggiornamento e informazione del personale</i>			
1120	Formazione professionale in generale Stanzamenti non dissociati	655 000	583 000	660 905
1121	Corsi di lingue Stanzamenti non dissociati	207 000	201 000	370 470
1122	Materiale educativo e tecnico per la formazione professionale Stanzamenti non dissociati	20 000	14 000	13 037
	<i>Totale dell'articolo 112</i>	882 000	798 000	1 044 412
<i>113</i>	<i>Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali e copertura dei rischi di disoccupazione nonché mantenimento dei diritti a pensione</i>			
1130	Copertura dei rischi di malattia Stanzamenti non dissociati	6 393 000	5 801 595	5 554 170

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 - PERSONALE IN ATTIVITÀ (seguito)

Articolo Voce	Commento						
111							
1110	<p>Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.</p> <p>Stanziamiento destinato al pagamento delle retribuzioni e della quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari assunti:</p> <table data-bbox="211 601 1378 737"> <tr> <td>— per sostituire i funzionari provvisoriamente impossibilitati ad esercitare le loro funzioni</td> <td style="text-align: right;">4 413 000</td> </tr> <tr> <td>— per rafforzare l'organico soprattutto in occasione delle tornate, in particolare per completare le équipes tecniche (stampa, riproduzione, distribuzione, corrieri)</td> <td style="text-align: right;"><u>3 608 000</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;"><u>8 021 000</u></td> </tr> </table>	— per sostituire i funzionari provvisoriamente impossibilitati ad esercitare le loro funzioni	4 413 000	— per rafforzare l'organico soprattutto in occasione delle tornate, in particolare per completare le équipes tecniche (stampa, riproduzione, distribuzione, corrieri)	<u>3 608 000</u>	Totale	<u>8 021 000</u>
— per sostituire i funzionari provvisoriamente impossibilitati ad esercitare le loro funzioni	4 413 000						
— per rafforzare l'organico soprattutto in occasione delle tornate, in particolare per completare le équipes tecniche (stampa, riproduzione, distribuzione, corrieri)	<u>3 608 000</u>						
Totale	<u>8 021 000</u>						
	<p>Tali stanziamenti vengono calcolati in funzione dell'esperienza e dei dati statistici medi degli ultimi anni, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di personale durante le tornate e dell'aumento delle retribuzioni degli agenti assunti in occasione delle medesime.</p>						
112	<p><i>Ex articolo 151.</i></p> <p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.</p> <p>Gli stanziamenti di questo articolo sono destinati a coprire le spese per l'organizzazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionali, corsi di lingue e di formazione in materia di sicurezza e corsi destinati a facilitare la mobilità del personale.</p> <p>Essi coprono altresì le spese relative all'acquisto e alla produzione di materiale pedagogico come pure alla realizzazione di studi specifici, da parte di specialisti, per la concezione e l'attuazione di programmi di formazione.</p>						
1120	<i>Ex voce 1510.</i>						
1121	<i>Ex voce 1511.</i>						
1122	<i>Ex voce 1513.</i>						
113							
1130	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.</p> <p>Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia (3,4% dello stipendio base).</p> <p>Il contributo degli agenti è pari all'1,7% dello stipendio base.</p>						

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 - PERSONALE IN ATTIVITÀ (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992
111	(seguito)			
1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali Stanzamenti non dissociati	1 297 000	1 166 120	1 071 389
1132	Copertura dei rischi di disoccupazione degli agenti temporanei Stanzamenti non dissociati	204 000	179 000	168 312
1133	Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei Stanzamenti non dissociati	40 000	52 000	33 409
	<i>Totale dell'articolo 113</i>	7 934 000	7 198 715	6 827 280
114	<i>Assegni e indennità varie</i>			
1140	Assegni di nascita e di decesso Stanzamenti non dissociati	17 000	17 000	13 643
1141	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine Stanzamenti non dissociati	3 600 000	3 210 000	2 970 843
1142	Indennità di alloggio e di trasporto Stanzamenti non dissociati	2 000	p.m.	1 533
1143	Indennità forfettarie di servizio Stanzamenti non dissociati	89 000	78 000	79 310
1144	Indennità forfettarie di trasferta Stanzamenti non dissociati	61 000	57 000	55 416
1145	Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi Stanzamenti non dissociati	48 000	44 000	38 517
1149	Altre indennità e rimborsi Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	1 753
	<i>Totale dell'articolo 114</i>	3 817 000	3 406 000	3 161 015

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 - PERSONALE IN ATTIVITÀ (seguito)

Articolo Voce	Commento
111	<i>(seguito)</i>
1131	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattie professionali (0,67% dello stipendio base) nonché le spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia.</p> <p>Il contributo degli agenti è pari allo 0,1% dello stipendio base.</p>
1132	<p>Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28 bis.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire il contributo dell'istituzione nella costituzione del fondo speciale di disoccupazione previsto al paragrafo 7 dell'articolo 28 bis citato.</p>
1133	<p><i>Nuova voce (Ex voce 1146)</i></p> <p>Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei nei rispettivi paesi di origine.</p>
114	
1140	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire l'assegno di natalità (8.000 FB) e, in caso di decesso di un funzionario, le spese per il trasporto della salma fino al luogo di origine del defunto.</p>
1141	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 50 km e inferiore a 725 km; — due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria suddetta è di almeno 725 km.
1142	Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell'allegato VII.
1143	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire le indennità forfettarie di servizio.</p>
1144	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire le indennità forfettarie di trasferta.</p>
1145	<p>Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (G.U. n. L 356 del 31.12.1977, pag.1), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (G.U. n. L 70 del 16.03.1990, pag.1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 4, primo comma.</p> <p>Un'indennità speciale indicizzata è accordata ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore degli anticipi.</p>

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 - PERSONALE IN ATTIVITÀ (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992 ₂
115	<i>Lavoro straordinario</i>			
	Stanzamenti non dissociati	1 287 000	1 242 000	1 231 372
	<i>Totale dell'articolo 115</i>	1 287 000	1 242 000	1 231 372
117	<i>Prestazioni di complemento</i>			
1170	Interpreti e operatori di conferenza			
	Stanzamenti non dissociati	16 279 000	16 279 000	13 301 576
1172	Altre prestazioni e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno			
	Stanzamenti non dissociati	2 800 000	(¹) 3 866 000	2 993 472
	<i>Totale dell'articolo 117</i>	19 079 000	20 145 000	16 295 048
118	<i>Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti</i>			
1180	Spese varie per l'assunzione di personale			
	Stanzamenti non dissociati	413 000	407 000	734 100
1181	Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)			
	Stanzamenti non dissociati	40 000	40 000	36 006
1182	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento			
	Stanzamenti non dissociati	1 357 000	1 492 000	1 023 097

(¹) Uno stanziamento di 500 000 ecu è iscritto al capitolo 100.

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 - PERSONALE IN ATTIVITÀ (seguito)

Articolo Voce	Commento
115	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.</p> <p>Le ore straordinarie vengono retribuite, a norma dello statuto, solo ai funzionari delle categorie C e D, in funzione del loro stipendio base.</p> <p>Questo stanziamento si articola come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — indennità forfettarie per autisti e centralinisti 480 000 — retribuzioni in base a tassi orari relative al lavoro straordinario del rimanente personale delle categorie C e D, che, secondo le modalità previste, non può essere compensato mediante la concessione di tempo libero <p style="text-align: right;">Totale <u>807 000</u> 1 287 000</p>
117	<p>Decisione dell'ufficio di presidenza del 16 febbraio 1983.</p> <p>Regolamentazione concernente gli interpreti.</p> <p>Questo stanziamento è calcolato sulla base del nuovo regime in materia di orari.</p>
1172	<p>Stanziamento destinato a coprire le prestazioni per lavori di traduzione, di battitura, di stampigliatura, di micromazione, di codificazione e di assistenza tecnica da affidare all'esterno.</p> <p>Esso si articola come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — traduzione del resoconto integrale 2 000 000 — altri lavori di traduzione e dattilografia 800 000 <p style="text-align: right;">Totale <u>2 800 000</u></p>
118	<i>Nuovo articolo</i>
1180	<p><i>Nuova voce (ex articolo 120).</i></p> <p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33 nonché l'allegato III.</p> <p>Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione.</p>
1181	<p><i>Nuova voce (ex articolo 121 e voce 1211).</i></p> <p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.</p> <p>Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (compresi i familiari) in occasione dell'entrata in servizio, della partenza o dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.</p>
1182	<p><i>Nuova voce (ex articolo 122 e voce 1221).</i></p> <p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.</p> <p>Stanziamento destinato a coprire queste indennità che corrispondono a due stipendi base mensili per i funzionari che hanno diritto all'assegno di famiglia e a uno stipendio base mensile per gli altri funzionari. Esse sono dovute agli agenti costretti a trasferire la loro residenza al momento dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.</p>

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 - PERSONALE IN ATTIVITÀ (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992
118	(seguito)			
1183	Spese di trasloco			
	Stanzamenti non dissociati	551 000	696 000	452 355
1184	Indennità giornaliera temporanee			
	Stanzamenti non dissociati	1 012 000	769 000	935 905
	<i>Totale dell'articolo 118</i>	3 373 000	3 404 000	3 181 463
119	<i>Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari</i>			
1190	Coefficienti correttori			
	Stanzamenti non dissociati	617 000		869 678
1191	Stanzamenti accantonati			
	Stanzamenti non dissociati	5 743 000	7 134 270	0
	<i>Totale dell'articolo 119</i>	6 360 000	7 134 270	869 678
	TOTALE DEL CAPITOLO 11	284 586 000	262 091 992 (¹) (²)	238 263 221
<p>(¹) Uno stanziamento di 3 940 780 ecu è iscritto al capitolo 100 a titolo del capitolo 11.</p> <p>(²) Gli stanziamenti di cui al capitolo 11 sono iscritti sulla base della nomenclatura di bilancio per l'esercizio 1994.</p>				

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 11 - PERSONALE IN ATTIVITÀ (seguito)

Articolo Voce	Commento
118	<i>(seguito)</i>
1183	<p><i>Nuova voce (ex articolo 123 e voce 1231).</i></p> <p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato al rimborso delle spese di trasloco degli agenti di cui alla voce 1182.</p>
1184	<p><i>Nuova voce (ex articolo 124).</i></p> <p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 10 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti che dimostrino di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio.</p>
119	
1190	<p><i>Ex articolo 116.</i></p> <p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'allegato XI. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti ausiliari e al lavoro straordinario.</p>
1191	<p><i>Nuova voce (ex articolo 119 e voce 1190)</i></p> <p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65 e l'allegato XI. Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti del presente capitolo.</p>

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 12 - INDENNITÀ E CONTRIBUTI VARI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO

Articolo Voce	Commento
121	<i>Ex articolo 125.</i>
1210	<i>Ex voce 1250.</i>
1213	<i>Ex voce 1254.</i>
1215	<i>Ex voce 1256.</i> Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (G.U. n. L 335 del 13.12. 1985, pag. 56).
1216	<i>Ex voce 1257.</i> Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio degli agenti temporanei delle Comunità europee (G.U. n. L 209 del 31.7.1987, pag. 1).
123	<i>Nuovo articolo.</i> Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Stanziamiento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle indennità di cui alle voci 1210, 1215 e 1216.
129	
1290	<i>Ex articolo 129 (in parte).</i> Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamiento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alle indennità di cui alle voci 1210, 1215 e 1216.
1291	<i>Ex articolo 129 (in parte).</i> Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65. Stanziamiento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio. Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso le linee pertinenti del presente capitolo.

PARLAMENTO

CAPITOLO 13 - MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 14 - INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Articolo Voce	Commento																										
130																											
1301	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.</p> <p>Questo stanziamento si articola come segue:</p> <table data-bbox="189 712 1370 1016"> <tr> <td>— tornate</td> <td>9 000 000</td> </tr> <tr> <td>— commissioni nei tre luoghi di lavoro</td> <td>1 125 000</td> </tr> <tr> <td>— commissioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro</td> <td>25 000</td> </tr> <tr> <td>— delegazioni per le relazioni con i Parlamenti dei paesi terzi</td> <td>474 000</td> </tr> <tr> <td>— riunioni «ACP»</td> <td>442 000</td> </tr> <tr> <td>— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro</td> <td>310 000</td> </tr> <tr> <td>— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro</td> <td>786 000</td> </tr> <tr> <td>— altre missioni nei tre luoghi di lavoro</td> <td>1 950 000</td> </tr> <tr> <td>— altre missioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro</td> <td>1 120 000</td> </tr> <tr> <td>— formazione professionale</td> <td>390 000</td> </tr> <tr> <td>— delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste</td> <td>558 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Totale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>16 180 000</u></td> </tr> </table>	— tornate	9 000 000	— commissioni nei tre luoghi di lavoro	1 125 000	— commissioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro	25 000	— delegazioni per le relazioni con i Parlamenti dei paesi terzi	474 000	— riunioni «ACP»	442 000	— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro	310 000	— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro	786 000	— altre missioni nei tre luoghi di lavoro	1 950 000	— altre missioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro	1 120 000	— formazione professionale	390 000	— delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste	558 000		Totale		<u>16 180 000</u>
— tornate	9 000 000																										
— commissioni nei tre luoghi di lavoro	1 125 000																										
— commissioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro	25 000																										
— delegazioni per le relazioni con i Parlamenti dei paesi terzi	474 000																										
— riunioni «ACP»	442 000																										
— gruppi politici nei tre luoghi di lavoro	310 000																										
— gruppi politici al di fuori dei tre luoghi di lavoro	786 000																										
— altre missioni nei tre luoghi di lavoro	1 950 000																										
— altre missioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro	1 120 000																										
— formazione professionale	390 000																										
— delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste	558 000																										
	Totale																										
	<u>16 180 000</u>																										
140																											
1401	Stanziamiento destinato ad assicurare il buon funzionamento dei bar-mensa a Lussemburgo, Bruxelles, e Strasburgo.																										
141	Stanziamiento destinato all'acquisto di materiale e di prodotti farmaceutici per il gabinetto medico nei tre luoghi di lavoro, le spese per esperti e il materiale destinato ad assicurare l'igiene sul lavoro, nonché le spese per la messa in invalidità e per le visite mediche annuali.																										

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 15 - ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI

CAPITOLO 16 - SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1994	Stanziamen- ti 1993	Esecuzione 1992
150	CAPITOLO 15 <i>Spese per l'organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione</i> <i>Stanziamen- ti non dissociati</i>	590 000	517 000	332 707
	<i>Totale dell'articolo 150</i>	590 000	517 000	332 707
152	<i>Scambio di personale fra il Parlamento europeo ed il settore pubblico degli Stati membri</i> <i>Stanziamen- ti non dissociati</i>	65 000	65 000	68 611
	<i>Totale dell'articolo 152</i>	65 000	65 000	68 611
	TOTALE DEL CAPITOLO 15	655 000	(¹) 582 000	401 318
160	CAPITOLO 16 <i>Sussidi straordinari</i> <i>Stanziamen- ti non dissociati</i>	13 000	13 000	3 095
	<i>Totale dell'articolo 160</i>	13 000	13 000	3 095
161	<i>Relazioni sociali tra i membri del personale</i> <i>Stanziamen- ti non dissociati</i>	104 000	101 000	79 121
	<i>Totale dell'articolo 161</i>	104 000	101 000	79 121
162	<i>Altri interventi di carattere sociale</i>			
1620	<i>Altre provvidenze</i> <i>Stanziamen- ti non dissociati</i>	244 000	244 000	187 188
1621	<i>Allestimento di un complesso sportivo interistituzionale</i> <i>Stanziamen- ti non dissociati</i>	p.m.	(²) p.m.	0
	<i>Totale dell'articolo 162</i>	244 000	244 000	187 188
	(¹) Gli stanziamenti di cui al capitolo 15 sono iscritti sulla base della nomenclatura di bilancio per l'esercizio 1994.			
	(²) Uno stanziamento di 130 000 ecu è iscritto al capitolo 100.			

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 15 - ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI

CAPITOLO 16 - SERVIZIO SOCIALE

Articolo Voce	Commento									
150	<p>Stanziamiento destinato a coprire un'indennità, le spese di viaggio e di missione ai tirocinanti nonché ad assicurare i rischi di incidente e di malattia durante il tirocinio.</p> <p>Esso si articola come segue:</p> <table data-bbox="211 635 1372 714"> <tr> <td>— tirocini per traduttori</td> <td style="text-align: right;">460 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— tirocini non retribuiti</td> <td style="text-align: right;"><u>130 000</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>590 000</u></td> </tr> </table>	— tirocini per traduttori	460 000		— tirocini non retribuiti	<u>130 000</u>		Totale		<u>590 000</u>
— tirocini per traduttori	460 000									
— tirocini non retribuiti	<u>130 000</u>									
Totale		<u>590 000</u>								
152	<p><i>Ex voce 1114</i></p> <p>Stanziamiento destinato a permettere al Parlamento di offrire alle autorità e ai parlamenti interessati degli Stati membri la possibilità di organizzare un programma di scambio di funzionari e altri agenti basato su tirocini della durata di un anno, eventualmente prorogabile, all'interno dei servizi e gruppi politici del Parlamento europeo. Per realizzare un programma di questo tipo non è necessario creare posti nuovi o supplementari nell'organigramma del Segretariato generale del Parlamento europeo.</p>									
160	<p>Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76.</p> <p>Stanziamiento destinato a coprire gli interventi a favore dei funzionari e degli agenti che si trovino in una situazione particolarmente difficile.</p>									
161	<p>Stanziamiento previsto per incoraggiare e sostenere finanziariamente ogni iniziativa destinata a promuovere le relazioni sociali tra gli agenti di provenienza diversa, come sovvenzioni ai club, ai circoli sportivi e culturali del personale.</p>									
162	<p>Stanziamiento destinato agli altri interventi e alle altre sovvenzioni a favore degli agenti e delle loro famiglie, per attività come colonie di vacanze, aiuti familiari, assistenza giuridica, ecc. nonché a una sovvenzione a favore del comitato del personale.</p>									
1620	<p>Esso copre altresì la partecipazione finanziaria alle attività sociali interistituzionali a Lussemburgo e a Bruxelles.</p>									
1621	<p>Voce destinata a coprire le spese di affitto e le spese di sistemazione di terreni e di palestre per i club sportivi dei funzionari. Per il momento non esiste un complesso sportivo interistituzionale.</p>									

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 16 – SERVIZIO SOCIALE (seguito)

CAPITOLO 18 – COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992
163	<i>Centro per l'infanzia e asilo nido convenzionati</i> Stanzamenti non dissociati	(¹) 530 000	390 000	618 568
	<i>Totale dell'articolo 163</i>	530 000	390 000	618 568
164	<i>Aiuto complementare ai disabili</i>			
1640	Spese non rimborsate dal regime comune di assicurazione e malattia e altri interventi specifici Stanzamenti non dissociati	200 000	277 000	82 410
	<i>Totale dell'articolo 164</i>	200 000	277 000	82 410
	TOTALE DEL CAPITOLO 16	1 091 000	1 025 000	970 382
	CAPITOLO 18			
180	<i>Cooperazione interistituzionale</i>			
1801	Spese varie per l'assunzione comune di personale Stanzamenti non dissociati	145 000	135 000	
1802	Centro dell'infanzia e asili nido convenzionati Stanzamenti non dissociati	480 000	470 000	
1803	Formazione professionale in comune Stanzamenti non dissociati	268 000	260 000	
	<i>Totale dell'articolo 180</i>	893 000	865 000	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 18	(²) 893 000	865 000	0
	TOTALE DEL TITOLO 1	445 585 000	402 696 776	359 685 994

(¹) Uno stanziamento di 310 000 ecu è iscritto al capitolo 100.
(²) Uno stanziamento di 1 000 000 ecu è iscritto al capitolo 100.

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 16 - SERVIZIO SOCIALE (seguito)

CAPITOLO 18 - COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Articolo Voce	Commento
163	<p>Questo stanziamento si articola come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — spese per il personale dell'asilo nido dell'istituzione (gestione esterna) a Bruxelles e un'eventuale contributo al Centro per l'infanzia gestito dalla Commissione 500 000 — spese di funzionamento per le sale familiari installate nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo e a Bruxelles 30 000 <p style="text-align: right;">Totale 530 000</p> <p>Le spese di funzionamento correnti sono interamente a carico dei genitori.</p>
164 1640	<p>Stanziamento destinato, nell'ambito di una politica a loro favore, ai disabili seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — funzionari e agenti temporanei in attività di servizio, — coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in attività di servizio, — tutti i figli a carico ai sensi dello statuto. <p>Esso copre il rimborso, nei limiti delle disponibilità di bilancio e previo ricorso alle prestazioni eventualmente spettanti a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, di spese diverse da quelle di natura medica, riconosciute necessarie, risultanti dall'handicap e debitamente comprovate.</p>
180	<p>Gli stanziamenti iscritti in questo articolo sono destinati a finanziare esclusivamente attività in comune tra le istituzioni a Lussemburgo.</p>
1801	<p>Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicità, di convocazione dei candidati, di locazione delle sale e noleggio delle macchine per concorsi organizzati in comune tra le istituzioni.</p>
1802	<p>Stanziamento destinato a coprire la quota parte del Parlamento europeo per il Centro per l'infanzia a Lussemburgo e la quota parte per i posti riservati negli asili nido esterni con i quali è stato concluso un accordo.</p>
1803	<p>Stanziamento destinato a coprire le spese per la formazione del personale e corsi di lingue.</p>

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 - INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992
	CAPITOLO 20			
200	<i>Affitti</i>			
2000	Affitti			
	Stanzamenti non dissociati	65 791 000	65 426 000	87 604 018
2001	Garanzie			
	Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
	<i>Totale dell'articolo 200</i>	65 791 000	65 426 000	87 604 018

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 - INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento		
200			
2000	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— Lussemburgo:		
	— edificio <i>Torre</i>	1 727 000	
	— edificio <i>BAK</i>	7 249 000	
	— edificio <i>Schuman</i>	3 627 000	
	— <i>NHE</i>	781 000	
	— edificio <i>Senningerberg</i>	298 000	
		Totale	<u>13 682 000</u>
	— Strasbourg:		
	— palazzo	497 000	
	— <i>IPE 0</i>	4 902 000	
	— <i>IPE I</i>	474 000	
	— <i>IPE II</i>	2 560 000	
	— <i>IPE III</i>	4 506 000	
	— parcheggio	p.m.	
		Totale	<u>12 939 000</u>
	— Bruxelles:		
	— <i>Belliard I</i> (compreso l'ancoraggio della passerella)	5 330 000	
	— <i>Belliard II</i>	1 351 000	
	— <i>Belliard III/IV</i>	4 909 000	
	— <i>Eastman</i>	301 000	
	— <i>Remorqueur</i>	283 000	
	— <i>Ardenne</i>	703 000	
	— <i>Remard</i>	1 135 000	
	— <i>Van Maerlant</i> (compreso il canone d'affitto della passerella)	3 613 000	
	— pedaggio passerelle:		
	— B I — <i>Remorqueur</i>	4 000	
	— B II — B III-IV	5 000	
	— D I (annualità)	18 778 000	
		Totale	<u>36 412 000</u>
	— uffici esterni:		
	— Atene	75 000	
	— Berlino (nuovo ufficio)	144 000	
	— Bonn	135 000	
	— Copenaghen	82 000	
	— Copenaghen (nuovo ufficio)	120 000	
	— Dublino	140 000	
	— L'Aia	103 000	
	— Londra	575 000	
	— Madrid	143 000	
	— Madrid (estensione)	32 000	
	— Parigi	732 000	
	— Roma	444 000	
	— altre sale	33 000	
		Totale	<u>2 758 000</u>
		TOTALE	<u>65 791 000</u>
	Gli affitti sono calcolati su dodici mesi in base a contratti esistenti o in fase di elaborazione che prevedono, di norma, l'indicizzazione al costo della vita o al costo della costruzione.		

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 - INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1994	Stanziamen- ti 1993	Esecuzione 1992	
201	<i>Assicurazioni</i>	Stanziamen- ti non dissociati	184 000	173 000	118 713
		<i>Totale dell'articolo 201</i>	184 000	173 000	118 713
202	<i>Acqua, gas, elettricità e riscaldamento</i>	Stanziamen- ti non dissociati	5 040 000	4 945 000	3 511 321
		<i>Totale dell'articolo 202</i>	5 040 000	4 945 000	3 511 321
203	<i>Pulizie e manutenzione</i>	Stanziamen- ti non dissociati	(¹) 14 407 000	10 679 000	7 772 959
		<i>Totale dell'articolo 203</i>	14 407 000	10 679 000	7 772 959
204	<i>Sistemazione dei locali</i>	Stanziamen- ti non dissociati	4 820 000	4 820 000	3 948 036
		<i>Totale dell'articolo 204</i>	4 820 000	4 820 000	3 948 036
205	<i>Sicurezza e sorveglianza degli immobili</i>	Stanziamen- ti non dissociati	8 766 000	(²) 6 838 000	5 991 058
		<i>Totale dell'articolo 205</i>	8 766 000	6 838 000	5 991 058

(¹) Uno stanziamento di 300 000 ecu è iscritto al capitolo 100.

(²) Uno stanziamento di 2 milioni di ecu è iscritto al capitolo 100.

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 - INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

Articolo Voce	Commento																				
202	<p>Questo stanziamento si articola come segue:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="211 669 376 691">— Lussemburgo</td> <td data-bbox="1089 669 1191 691">1 646 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="211 691 352 714">— Strasburgo</td> <td data-bbox="1089 691 1191 714">1 161 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="211 714 337 737">— Bruxelles</td> <td data-bbox="1089 714 1191 737">1 931 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="211 737 501 759">— uffici esterni e altri luoghi</td> <td data-bbox="1089 737 1191 759"><u>302 000</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="948 771 1011 793">Totale</td> <td data-bbox="1262 771 1364 793"><u>5 040 000</u></td> </tr> </table>	— Lussemburgo	1 646 000			— Strasburgo	1 161 000			— Bruxelles	1 931 000			— uffici esterni e altri luoghi	<u>302 000</u>					Totale	<u>5 040 000</u>
— Lussemburgo	1 646 000																				
— Strasburgo	1 161 000																				
— Bruxelles	1 931 000																				
— uffici esterni e altri luoghi	<u>302 000</u>																				
		Totale	<u>5 040 000</u>																		
203	<p>Lo stanziamento tiene conto dell'aumento delle spese connesse. Esso si articola come segue:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="211 963 376 986">— Lussemburgo</td> <td data-bbox="1089 963 1191 986">3 145 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="211 986 352 1009">— Strasburgo</td> <td data-bbox="1089 986 1191 1009">3 610 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="211 1009 337 1031">— Bruxelles</td> <td data-bbox="1089 1009 1191 1031">7 112 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="211 1031 501 1054">— uffici esterni e altri luoghi</td> <td data-bbox="1089 1031 1191 1054"><u>540 000</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="948 1077 1011 1099">Totale</td> <td data-bbox="1262 1077 1364 1099"><u>14 407 000</u></td> </tr> </table>	— Lussemburgo	3 145 000			— Strasburgo	3 610 000			— Bruxelles	7 112 000			— uffici esterni e altri luoghi	<u>540 000</u>					Totale	<u>14 407 000</u>
— Lussemburgo	3 145 000																				
— Strasburgo	3 610 000																				
— Bruxelles	7 112 000																				
— uffici esterni e altri luoghi	<u>540 000</u>																				
		Totale	<u>14 407 000</u>																		
204	<p>Lo stanziamento copre le spese correnti prevedibili. Esso si articola come segue:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="211 1270 376 1292">— Lussemburgo</td> <td data-bbox="1089 1270 1191 1292">700 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="211 1292 352 1315">— Strasburgo</td> <td data-bbox="1089 1292 1191 1315">570 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="211 1315 337 1338">— Bruxelles</td> <td data-bbox="1089 1315 1191 1338">3 100 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="211 1338 368 1360">— uffici esterni</td> <td data-bbox="1089 1338 1191 1360"><u>450 000</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="948 1383 1011 1406">Totale</td> <td data-bbox="1262 1383 1364 1406"><u>4 820 000</u></td> </tr> </table>	— Lussemburgo	700 000			— Strasburgo	570 000			— Bruxelles	3 100 000			— uffici esterni	<u>450 000</u>					Totale	<u>4 820 000</u>
— Lussemburgo	700 000																				
— Strasburgo	570 000																				
— Bruxelles	3 100 000																				
— uffici esterni	<u>450 000</u>																				
		Totale	<u>4 820 000</u>																		
205	<p>Stanziamento destinato a coprire sostanzialmente le spese di custodia e di sorveglianza degli edifici occupati dal Parlamento nei tre luoghi di lavoro abituali e degli uffici esterni. Esso si articola come segue:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="211 1598 376 1621">— Lussemburgo</td> <td data-bbox="1089 1598 1191 1621">1 200 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="211 1621 352 1644">— Strasburgo</td> <td data-bbox="1089 1621 1191 1644">1 800 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="211 1644 337 1666">— Bruxelles</td> <td data-bbox="1089 1644 1191 1666">5 466 000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="211 1666 368 1689">— uffici esterni</td> <td data-bbox="1089 1666 1191 1689"><u>300 000</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="948 1712 1011 1735">Totale</td> <td data-bbox="1262 1712 1364 1735"><u>8 766 000</u></td> </tr> </table>	— Lussemburgo	1 200 000			— Strasburgo	1 800 000			— Bruxelles	5 466 000			— uffici esterni	<u>300 000</u>					Totale	<u>8 766 000</u>
— Lussemburgo	1 200 000																				
— Strasburgo	1 800 000																				
— Bruxelles	5 466 000																				
— uffici esterni	<u>300 000</u>																				
		Totale	<u>8 766 000</u>																		

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 -- INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

CAPITOLO 21 -- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamanti 1994	Stanziamanti 1993	Esecuzione 1992
206	<i>Acquisto di beni immobili</i>			
	Stanziamanti non dissociati	p.m.	p.m.	1 392 000
	<i>Totale dell'articolo 206</i>	p.m.	p.m.	1 392 000
207	<i>Costruzione d'immobili</i>			
	Stanziamanti non dissociati	p.m.	p.m.	0
	<i>Totale dell'articolo 207</i>	p.m.	p.m.	0
208	<i>Altre spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili</i>			
	Stanziamanti non dissociati	p.m.	p.m.	41 760
	<i>Totale dell'articolo 208</i>	p.m.	p.m.	41 760
209	<i>Altre spese</i>			
	Stanziamanti non dissociati	3 895 000	(¹) 3 650 000	2 746 096
	<i>Totale dell'articolo 209</i>	3 895 000	3 650 000	2 746 096
	TOTALE DEL CAPITOLO 20	102 903 000	96 531 000	113 125 961
	CAPITOLO 21			
210	<i>Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica</i>			
2100	Impianti per il centro informatico			
	Stanziamanti non dissociati	3 843 000	(²) 2 780 000	3 107 428
2101	Impianti informatici ripartiti			
	Stanziamanti non dissociati	6 060 000	7 170 000	7 477 946

(¹) Uno stanziamento di 2 400 000 ecu è iscritto al capitolo 100.

(²) Uno stanziamento di 1 milione di ecu è iscritto al capitolo 100.

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 20 - INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

CAPITOLO 21 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolo Voce	Commento
209	Stanziamiento destinato a coprire le altre spese correnti connesse agli immobili, non specificamente previste negli altri articoli del presente capitolo.
210	
2100	Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese: — acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software dei sistemi centrali del Centro di calcolo 3 843 000 — acquisto di materiale e documentazione <u>p.m.</u> Totale 3 843 000 Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.
2101	Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese: — acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni relative alle reti di terminali, microelaboratori, minielaboratori e software concernenti l'informatica settoriale 5 500 000 — acquisto, noleggio, manutenzione e riparazioni di materiale e software dei gruppi politici 560 000 — acquisto di materiale e documentazione <u>p.m.</u> Totale 6 060 000 Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 21 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1994	Stanziamen- ti 1993	Esecuzione 1992
210	<i>(seguito)</i>			
2102	Prestazioni di personale esterno per l'utilizzazione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici. Stanziamen- ti non dissociati	6 873 000	5 830 000	5 061 861
2103	Lavori di carattere informatico affidati a terzi Stanziamen- ti non dissociati	960 000	1 500 000	962 933
	<i>Totale dell'articolo 210</i>	17 736 000	17 280 000	16 610 168
211	<i>Impianti, spese d'installazione e prestazioni relative alle telecomunicazioni</i>			
2110	Impianti di telecomunicazioni Stanziamen- ti non dissociati	(¹) 4 268 000	3 335 000	4 113 315
2111	Spese d'installazione di telecomunicazioni Stanziamen- ti non dissociati	720 000	890 000	965 931
2112	Prestazioni di personale esterno per l'utilizzazione, la realizzazione e la manutenzione di software e sistemi di telecomunicazioni Stanziamen- ti non dissociati	782 000	646 000	524 550
	<i>Totale dell'articolo 211</i>	5 770 000	4 871 000	5 603 796
	TOTALE DEL CAPITOLO 21	23 506 000	22 151 000	22 213 964
	⁽¹⁾ Uno stanziamento di 500 000 ecu è iscritto al capitolo 100 a titolo della voce 2110 «centrali e apparecchi telefonici e affini».			

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 21 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (seguito)

Articolo Voce	Commento		
210	<i>(seguito)</i>		
2102	Stanziamiento destinato a coprire le spese di assistenza delle società di servizi e consulenza in informatica per:		
	— l'utilizzazione del centro informatico (operatori di gestione, analisti-sistema, tecnici-sistema, ecc.)	91 000	
	— la manutenzione di applicazioni già esistenti (analisi delle applicazioni esistenti, programmazioni, messa a punto)	960 000	
	— la realizzazione di nuove applicazioni e l'estensione delle applicazioni esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, messa a punto)	3 490 000	
	— l'assistenza esterna per gli infocentre e gli utenti, compresi i membri	1 123 000	
	— la realizzazione di studi specifici (capitolati complessi, ergonomia, strategia, ecc.) e la redazione di documentazione tecnica (manuali di procedura, per gli utenti, ecc.)	264 000	
	— il supporto ai gruppi politici	945 000	
	Totale		<u>6 873 000</u>
	Le eventuali entrate, in particolare:		
	— la retribuzione dei servizi telematici (valutata in ragione di 80 000 ecu) e		
	— la retribuzione delle licenze d'utilizzazione di software specifico, proprietà del Parlamento europeo in virtù di contratti (valutata in ragione di 40 000 ecu), possono essere reimpiegate.		
2103	Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai lavori affidati all'esterno (servizio d'ufficio, raccolta dati, ecc.) nonché l'abbonamento e l'utilizzazione dei servizi di rete (posta elettronica esterna, ecc.).		
	Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.		
211			
2110	Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di:		
	— reti di trasmissione	1 535 000	
	— centrali e apparecchi telefonici e affini (segreteria telefonica, modems, ecc.)	2 507 000	
	— telecopiatrici	220 000	
	— telex	6 000	
	— altro materiale	p.m.	
	Totale		<u>4 268 000</u>
	Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.		
2111	Stanziamiento destinato a coprire le spese di allacciamento, installazione e trasloco di materiale relativo alle telecomunicazioni:		
	— Lussemburgo	100 000	
	— Strasburgo	150 000	
	— Bruxelles	350 000	
	— altri luoghi	120 000	
	Totale		<u>720 000</u>
2112	Stanziamiento destinato a coprire le spese di assistenza delle società di servizio e consulenza in informatica e telecomunicazioni per:		
	— utilizzazione della rete	240 000	
	— manutenzione dei sistemi di telecomunicazioni	242 000	
	— realizzazione di studi e/o di software relativi alle telecomunicazioni	100 000	
	— l'assistenza nel quadro dei nuovi edifici	200 000	
	Totale		<u>782 000</u>

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 - BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992
	CAPITOLO 22			
220	<i>Macchine per ufficio</i>			
2200	Attrezzatura iniziale di macchine per ufficio			
	Stanzamenti non dissociati	20 000	19 000	9 721
2201	Rinnovo			
	Stanzamenti non dissociati	66 000	65 000	41 219
2202	Noleggio			
	Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
2203	Manutenzione, uso e riparazioni			
	Stanzamenti non dissociati	40 000	120 000	35 048
	<i>Totale dell'articolo 220</i>	126 000	204 000	85 988
221	<i>Mobilio</i>			
2210	Attrezzatura iniziale			
	Stanzamenti non dissociati	740 000	655 000	940 256
2211	Rinnovo			
	Stanzamenti non dissociati	660 000	660 000	488 779
2212	Noleggio			
	Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
2213	Manutenzione, uso e riparazioni			
	Stanzamenti non dissociati	30 000	30 000	15 192
	<i>Totale dell'articolo 221</i>	1 430 000	1 345 000	1 444 227
222	<i>Materiale e impianti tecnici</i>			
2220	Attrezzatura iniziale			
	Stanzamenti non dissociati	(¹) 1 841 000	(²) 1 742 000	4 855 147
2221	Rinnovo			
	Stanzamenti non dissociati	2 062 000	1 370 000	1 105 610

(¹) Uno stanziamento di 1 850 000 ecu è iscritto al capitolo 100.

(²) Uno stanziamento di 2 245 000 ecu è iscritto al capitolo 100.

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 – BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo Voce	Commento																		
220																			
2200	Stanziamiento destinato all'acquisto di una dotazione complementare di macchine da ufficio per il segretariato generale e i gruppi politici a Lussemburgo, Strasburgo e Bruxelles.																		
2203	Stanziamiento destinato al mantenimento della dotazione di macchine per ufficio.																		
221																			
2210	Stanziamiento destinato a coprire, specialmente, l'acquisto di mobili particolari.																		
2211	Stanziamiento per il rinnovo di una parte del mobilio acquistato da almeno quindici anni e non più riparabile.																		
222																			
2220	Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto di materiale vario e di installazioni tecniche supplementari. Esso si articola come segue:																		
	<table> <tr> <td>— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica</td> <td style="text-align: right;">230 000</td> </tr> <tr> <td>— archivi</td> <td style="text-align: right;">76 000</td> </tr> <tr> <td>— audiovisivi</td> <td style="text-align: right;">407 000</td> </tr> <tr> <td>— edifici</td> <td style="text-align: right;">65 000</td> </tr> <tr> <td>— conferenze</td> <td style="text-align: right;">64 000</td> </tr> <tr> <td>— mense</td> <td style="text-align: right;">200 000</td> </tr> <tr> <td>— attrezzature</td> <td style="text-align: right;">250 000</td> </tr> <tr> <td>— servizio postale</td> <td style="text-align: right;">p.m.</td> </tr> <tr> <td>— sicurezza</td> <td style="text-align: right;">549 000</td> </tr> </table>	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	230 000	— archivi	76 000	— audiovisivi	407 000	— edifici	65 000	— conferenze	64 000	— mense	200 000	— attrezzature	250 000	— servizio postale	p.m.	— sicurezza	549 000
— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	230 000																		
— archivi	76 000																		
— audiovisivi	407 000																		
— edifici	65 000																		
— conferenze	64 000																		
— mense	200 000																		
— attrezzature	250 000																		
— servizio postale	p.m.																		
— sicurezza	549 000																		
	Totale <u>1 841 000</u>																		
2221	Stanziamiento destinato a rinnovare un certo numero di impianti della tipografia, degli archivi, del servizio telefonico, delle mense e degli spacci. Esso si articola come segue:																		
	<table> <tr> <td>— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica</td> <td style="text-align: right;">650 000</td> </tr> <tr> <td>— archivi</td> <td style="text-align: right;">103 000</td> </tr> <tr> <td>— audiovisivi</td> <td style="text-align: right;">307 000</td> </tr> <tr> <td>— edifici</td> <td style="text-align: right;">505 000</td> </tr> <tr> <td>— conferenze</td> <td style="text-align: right;">107 000</td> </tr> <tr> <td>— mense</td> <td style="text-align: right;">160 000</td> </tr> <tr> <td>— attrezzature</td> <td style="text-align: right;">94 000</td> </tr> <tr> <td>— servizio postale</td> <td style="text-align: right;">p.m.</td> </tr> <tr> <td>— sicurezza</td> <td style="text-align: right;">136 000</td> </tr> </table>	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	650 000	— archivi	103 000	— audiovisivi	307 000	— edifici	505 000	— conferenze	107 000	— mense	160 000	— attrezzature	94 000	— servizio postale	p.m.	— sicurezza	136 000
— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	650 000																		
— archivi	103 000																		
— audiovisivi	307 000																		
— edifici	505 000																		
— conferenze	107 000																		
— mense	160 000																		
— attrezzature	94 000																		
— servizio postale	p.m.																		
— sicurezza	136 000																		
	Totale <u>2 062 000</u>																		

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 -- BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1994	Stanziamen- ti 1993	Esecuzione 1992
222	(seguito)			
2222	Noleggio			
	Stanziamen- ti non dissociati	860 000	975 000	616 391
2223	Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e installazioni tecniche			
	Stanziamen- ti non dissociati	1 965 000	1 524 000	1 193 059
	<i>Totale dell'articolo 222</i>	6 728 000	5 611 000	7 770 207
223	<i>Mezzi di trasporto</i>			
2230	Attrezzatura iniziale			
	Stanziamen- ti non dissociati	96 000	30 000	0
2231	Rinnovo			
	Stanziamen- ti non dissociati	676 000	679 000	494 314
2232	Noleggio			
	Stanziamen- ti non dissociati	1 245 000	1 212 000	997 967
2233	Manutenzione, uso e riparazioni.			
	Stanziamen- ti non dissociati	515 000	500 000	464 921
	<i>Totale dell'articolo 223</i>	2 532 000	2 421 000	1 957 202
225	<i>Spese di documentazione e di biblioteca, sottoscritto e altri supporti di documentazioni</i>			
2250	Dotazioni di biblioteca, acquisti di libri, sottoscrizioni e altri supporti di documentazione			
	Stanziamen- ti non dissociati	350 000	234 000	328 812
2251	Materiali e servizi speciali di biblioteca, di documentazione e di mediateca			
	Stanziamen- ti non dissociati	150 000	70 000	51 183

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 - BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

Articolo Voce	Commento		
222	(seguito)		
2222	Esso si articola come segue:		
	— impianto di riprografia (intendenza)	450 000	
	— attrezzature varie	10 000	
	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	400 000	
	Totale		<u>860 000</u>
2223	Stanziamiento destinato a coprire la manutenzione del materiale, incluso l'audiovisivo. Esso si articola come segue:		
	— edizione e diffusione in forma tradizionale o elettronica	525 000	
	— archivi	16 000	
	— audiovisivi	534 000	
	— edifici	209 000	
	— conferenze	40 000	
	— mense	120 000	
	— attrezzature	17 000	
	— servizio postale	4 000	
	— sicurezza	180 000	
	— materiale e installazioni audiovisive e di telecomunicazione per le sale e i locali destinati alla stampa a Strasburgo (manutenzione e assistenza)	320 000	
	Totale		<u>1 965 000</u>
223			
2231	Stanziamiento destinato a coprire il rinnovamento del parco automobilistico.		
2232	Stanziamiento destinato al noleggio di autovetture, taxi e pullman sui luoghi di riunione.		
2233	Stanziamiento richiesto in relazione all'aumento dei costi di manutenzione.		
225			
2250	Questo stanziamento è indispensabile per ampliare e rinnovare il settore delle opere di consultazione generale e per tenere aggiornata la dotazione della biblioteca, in particolare le pubblicazioni ufficiali, tenendo conto dell'acquisto di opere in lingua greca, portoghese e spagnola. Esso si articola come segue:		
	— biblioteca	282 000	
	— traduzione e terminologia	58 000	
	— seduta	10 000	
	Totale		<u>350 000</u>
2251	Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto di materiali speciali per la biblioteca, la documentazione, la mediateca, nonché le prestazioni ad essi collegate.		

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 - BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

CAPITOLO 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamanti 1994	Stanziamanti 1993	Esecuzione 1992
225	(seguito)			
2252	Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamanti non dissociati	382 000	245 000	332 728
2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa Stanziamanti non dissociati	750 000	610 000	774 286
2254	Trattamento della dotazione degli archivi e della documentazione su qualsiasi supporto Stanziamanti non dissociati	50 000	5 000	4 703
2255	Interrogazione di basi di dati Stanziamanti non dissociati	82 000	95 000	83 213
2256	Base multilingue di dati documentali Stanziamanti non dissociati	170 000	175 000	171 400
	<i>Totale dell'articolo 225</i>	1 934 000	(¹) 1 434 000	1 746 325
	TOTALE DEL CAPITOLO 22	12 750 000	11 015 000	13 003 949
	CAPITOLO 23			
230	<i>Cancelleria e materiale per ufficio</i> Stanziamanti non dissociati	1 958 000	2 161 000	1 764 557
	<i>Totale dell'articolo 230</i>	1 958 000	2 161 000	1 764 557

(¹) Uno stanziamento di 500 000 ecu è iscritto al capitolo 100 a titolo dell'articolo 225

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 22 - BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (seguito)

CAPITOLO 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo Voce	Commento		
225	<i>(seguito)</i>		
2252	Stanziamiento destinato a coprire le spese per gli abbonamenti ai giornali e ai periodici. Esso si articola come segue:		
	— giornali	70 000	
	— giornali e periodici (biblioteca)	292 000	
	— abbonamenti e rinnovo di abbonamenti a giornali e periodici/riviste specializzate per vari servizi della direzione della traduzione	20 000	
	Totale		<u>382 000</u>
2253	Stanziamiento destinato a coprire le spese degli abbonamenti alle agenzie di stampa. Esso si articola come segue:		
	— abbonamenti alle pubblicazioni e ai servizi «on line» delle agenzie di stampa (agenzie Europe, EIS, VWD, Agra ecc.)	450 000	
	— abbonamenti a dispacci d'agenzia (AFP, ANSA, Belga, DPA, Reuter, Press Association ecc.) e spese inerenti alla ricezione, al trattamento e alla diffusione delle informazioni via Epistel/Ovide e altre supporti	<u>300 000</u>	
	Totale		<u>750 000</u>
	La retribuzione dei servizi telematici può dar luogo a riutilizzo.		
2254	Stanziamiento destinato alla cooperazione con gli Archivi storici delle Comunità europee (G.U. CE L 43/1983) e al trattamento, mediante prestazioni esterne, di qualsiasi tipo di documentazione, in particolare quella inserita e destinata a banche a sistema ottico.		
2255	Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'utilizzazione delle basi di dati documentarie e statistiche esterne (escluso il materiale informatico e le spese di telecomunicazione).		
2256	Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'utilizzazione della base di dati Epoque (esclusi il materiale e le spese di telecomunicazione). Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.		
230	Stanziamiento destinato a coprire l'acquisto di carta, buste, materiale da cancelleria, prodotti per la tipografia e per i laboratori di riproduzione, ecc. Esso si articola come segue:		
	— utilizzati per l'edizione e la diffusione in forma tradizionale o elettronica	150 000	
	— uffici esterni	95 000	
	— materiale audiovisivo	163 000	
	— carta per l'edizione e la diffusione in forma tradizionale o elettronica	500 000	
	— carta riprografica	400 000	
	— materiale per ufficio	<u>650 000</u>	
	Totale		<u>1 958 000</u>

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITULO 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992
231	<i>Spese postali e telecomunicazioni</i>			
2310	Spese postali e telecomunicazioni			
	Stanzamenti non dissociati	2 284 000	2 089 000	2 166 613
2311	Telefono, telegrafo, telex, televisione			
	Stanzamenti non dissociati	10 679 000	10 100 000	8 233 556
2312	Affitto di linee di trasmissione televisiva			
	Stanzamenti non dissociati	0	200 000	27 783
	<i>Totale dell'articolo 231</i>	12 963 000	12 389 000	10 427 952
232	<i>Oneri finanziari</i>			
2320	Spese bancarie			
	Stanzamenti non dissociati	150 000	160 000	134 945
2321	Differenze di cambio			
	Stanzamenti non dissociati	100 000	100 000	66 000
2329	Altri oneri finanziari			
	Stanzamenti non dissociati	2 000	p.m.	173
	<i>Totale dell'articolo 232</i>	252 000	260 000	201 118
233	<i>Spese di contenzioso</i>			
	Stanzamenti non dissociati	95 000	95 000	88 416
	<i>Totale dell'articolo 233</i>	95 000	95 000	88 416
234	<i>Risarcimento danni</i>			
	Stanzamenti non dissociati	15 000	15 000	3 257
	<i>Totale dell'articolo 234</i>	15 000	15 000	3 257

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITULO 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE (seguito)

Articolo Voce	Commento		
231			
2310	Questo stanziamento si articola come segue:		
	— posta Lussemburgo	200 000	
	— posta Strasburgo	57 000	
	— posta Bruxelles	310 000	
	— uffici stampa	797 000	
	— spedizioni, sdoganamento	45 000	
	— distribuzione Lussemburgo	800 000	
	— distribuzione Strasburgo	75 000	
	— distribuzione Bruxelles	p.m.	
	Totale		<u>2 284 000</u>
2311	Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento e le spese relative alle comunicazioni (telefono, telegrafo, telex).		
	Esso si articola come segue:		
	— Lussemburgo	1 400 000	
	— Strasburgo	1 878 000	
	— Bruxelles	3 300 000	
	— uffici esterni	329 000	
	— le spese della telescrivente:		
	— Lussemburgo e Strasburgo	40 000	
	— Bruxelles	27 000	
	— uffici esterni	15 000	
	— spese supplementari di installazione	p.m.	
	— spese telematiche (abbonamenti, costo delle comunicazioni e utilizzazione di reti telematiche)	3 000 000	
	— spese di telecomunicazione dei gruppi politici	690 000	
	Totale		<u>10 679 000</u>
2312	Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto delle linee televisive dai luoghi di lavoro del Parlamento alle capitali o ai centri di diffusione degli Stati membri.		
232			
2321	Stanziamento destinato a coprire tutte le differenze di cambio, eccezione fatta per le differenze dovute alla rivalutazione dell'ecu: trasferimento di fondi da un conto bancario all'altro, pagamenti effettuati all'estero, in particolare ai funzionari.		
233	Stanziamento destinato a coprire le spese varie e le spese processuali derivanti da ricorsi in sede giudiziaria.		

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE (seguito)

CAPITOLO 24 - SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992
235	<i>Altre spese di funzionamento</i>			
2350	Assicurazioni varie			
	Stanzamenti non dissociati	261 000	249 000	220 719
2351	Tenute di servizio e abiti, attrezzi da lavoro			
	Stanzamenti non dissociati	400 000	393 000	322 740
2352	Spese varie per riunioni interne			
	Stanzamenti non dissociati	600 000	580 000	539 834
2353	Trasloco di servizi			
	Stanzamenti non dissociati	500 000	380 000	424 727
2354	Spese minute			
	Stanzamenti non dissociati	125 000	125 000	114 306
2359	Altre spese di funzionamento			
	Stanzamenti non dissociati	18 000	18 000	18 000
	<i>Totale dell'articolo 235</i>	1 904 000	1 745 000	1 640 326
239	<i>Prestazioni tra istituzioni</i>			
	Stanzamenti non dissociati	p.m.	p.m.	0
	<i>Totale dell'articolo 239</i>	p.m.	p.m.	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 23	17 187 000	16 665 000	14 125 626
	CAPITOLO 24			
240	<i>Spese per ricevimenti e di rappresentanza</i>			
2400	Membri dell'istituzione			
	Stanzamenti non dissociati	550 000	500 000	530 726
2401	Personale			
	Stanzamenti non dissociati	25 000	25 000	23 996
2402	Fondo per spese conformemente all'articolo 18 del regolamento interno dell'istituzione			
	Stanzamenti non dissociati	22 000	22 000	22 000
2403	Opere d'arte			
	Stanzamenti non dissociati	50 000	195 000	188 078
	<i>Totale dell'articolo 240</i>	647 000	742 000	764 800
	TOTALE DEL CAPITOLO 24	647 000	742 000	764 800

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE (seguito)

CAPITOLO 24 - SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

Articolo Voce	Commento		
235			
2350	Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alle assicurazioni non specificatamente previste in altra voce.		
	Esso si articola come segue:		
	— premi di assicurazione-trasporto di materiale (interpretazione, materiale televisivo, ecc.) nonché i premi di assicurazione contro lo smarrimento e il furto per i parlamentari e i funzionari	246 000	
	— assicurazioni tesoreria	15 000	
	Totale		261 000
2351	Stanziamiento destinato a coprire le spese per:		
	— l'acquisto e la riparazione di uniformi per il personale delle mense e dei ristoranti	20 000	
	— l'acquisto di uniformi per uscieri, autisti e addetti ai traslochi	350 000	
	— l'acquisto di attrezzi da lavoro	30 000	
	Totale		400 000
2354	Stanziamiento destinato a coprire diverse spese di minore importanza.		
2359	Stanziamiento destinato a coprire la partecipazione alle spese di segreteria del gabinetto del presidente.		
239			
240			
2400	Stanziamiento destinato a coprire l'insieme delle spese per ricevimenti organizzati dal Parlamento, incluso fondi per ciascuna commissione parlamentare e delegazione interparlamentare, e acquisto di articoli di rappresentanza.		
2401	Stanziamiento destinato a coprire le spese di ricevimenti offerti dal segretario generale.		

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 25 – SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 26 – SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamanti 1994	Stanziamanti 1993	Esecuzione 1992
250	CAPITOLO 25 <i>Riunioni e convocazioni in generale</i>			
	Stanziamanti non dissociati	2 058 000	1 896 000	1 694 406
	<i>Totale dell'articolo 250</i>	2 058 000	1 896 000	1 694 406
251	<i>Spese per riunioni dei comitati</i>			
	Stanziamanti non dissociati	—	—	0
	<i>Totale dell'articolo 251</i>	—	—	0
255	<i>Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni</i>			
	Stanziamanti non dissociati	1 035 000	1 500 000	1 488 751
	<i>Totale dell'articolo 255</i>	1 035 000	1 500 000	1 488 751
256	<i>Conferenza sugli anziani</i>			
	Stanziamanti non dissociati	—	500 000	0
	<i>Totale dell'articolo 256</i>	—	500 000	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 25	3 093 000	3 896 000	3 183 157
260	CAPITOLO 26 <i>Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato</i>			
	Stanziamanti non dissociati	1 455 000	2 195 000	1 984 194
	<i>Totale dell'articolo 260</i>	1 455 000	2 195 000	1 984 194

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 25 – SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 26 – SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

Articolo Voce	Commento
250	<p>Stanziamiento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti e delle altre personalità convocati per partecipare alle riunioni di commissione e dei gruppi di studio e di lavoro.</p> <p>Esso si articola come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — riunioni e convocazioni in generale 200 000 — osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca (decisioni dell'ufficio di presidenza ampliato del 21 novembre 1990 e dell'ufficio di presidenza del 26 novembre 1991 e del 29 ottobre 1992) 1 858 000 <p style="text-align: right;">Totale <u>2 058 000</u></p>
255	<p>Stanziamiento destinato in particolare a coprire le spese connesse all'organizzazione delle riunioni in sedi diverse dai luoghi di lavoro.</p> <p>Esso si articola come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — riunioni annuali delle commissioni 0 — riunioni dei gruppi politici 1 000 000 — altre riunioni 35 000 <p style="text-align: right;">Totale <u>1 035 000</u></p>
256	<p>Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse alla preparazione e all'organizzazione di una conferenza del Parlamento europeo sugli anziani nel quadro dell'Anno degli anziani (parlamento dei senior).</p>
260	<p>Stanziamiento destinato a permettere lo svolgimento di studi per gli organi politici e per l'amministrazione affidati in base a contratto a esperti qualificati e ad istituti di ricerca nonché coprire le spese per onorari e le spese accessorie (compresa la documentazione a sostegno delle ricerche giuridiche) concernenti il contenzioso e le questioni di interesse europeo e istituzionale.</p> <p>Esso si articola come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — esperti giuristi 80 000 — altri esperti 975 000 — spese per ricerche da effettuare all'esterno e per la pubblicazione degli studi 400 000 <p style="text-align: right;">Totale <u>1 455 000</u></p>

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 26 - SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE (*seguito*)

CAPITOLO 27 - SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1994	Stanziamen- ti 1993	Esecuzione 1992
261	<i>Programma STOA</i>			
	<i>Stanziamen- ti non dissociati</i>	(¹) 850 000	950 000	890 831
	<i>Totale dell'articolo 261</i>	850 000	950 000	890 831
	TOTALE DEL CAPITOLO 26	2 305 000	3 145 000	2 875 025
	CAPITOLO 27			
270	<i>Gazzetta ufficiale</i>			
	<i>Stanziamen- ti non dissociati</i>	6 880 000	(²) 5 979 000	6 375 000
	<i>Totale dell'articolo 270</i>	6 880 000	5 979 000	6 375 000
271	<i>Pubblicazioni</i>			
2710	<i>Pubblicazioni di carattere generale</i>			
	<i>Stanziamen- ti non dissociati</i>	2 300 000	(³) 3 300 000	2 159 491
2719	<i>Spese per la divulgazione e la promozione delle pubblicazioni</i>			
	<i>Stanziamen- ti non dissociati</i>	1 814 000	1 814 000	1 366 209
	<i>Totale dell'articolo 271</i>	4 114 000	5 114 000	3 525 700
272	<i>Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche</i>			
2720	<i>Spese per l'informazione, la divulgazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche</i>			
	<i>Stanziamen- ti non dissociati</i>	1 246 000	1 210 000	1 084 263

(¹) Uno stanziamento di 100 000 ecu è iscritto al capitolo 100.
(²) Uno stanziamento di 500 000 ecu è iscritto al capitolo 100.
(³) Uno stanziamento di 700 000 ecu è iscritto al capitolo 100.

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 26 – SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE (seguito)

CAPITOLO 27 – SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

Articolo Voce	Commento
261	<p>Stanziamiento destinato a coprire le seguenti categorie di spesa, in relazione alla valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — onorari e costi organizzativi per consulenze, studi e inchieste; — pagamento di spese e costi attinenti all'organizzazione di riunioni e agli esperti che vi partecipano.
270	<p>Stanziamiento destinato a coprire le spese di edizione con sistemi tradizionali o elettronici dei testi che il Parlamento è tenuto a pubblicare nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i>, segnatamente in applicazione del suo regolamento (articoli 26, 62, 107 e 108, Allegati IV par. 4 e V par. 7) e del regolamento dell'Assemblea paritetica ACP-CEE (bilanci, interrogazioni scritte, processi verbali, comunicazioni).</p> <p>L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 520.000 ecu.</p>
271	<p>Stanziamiento destinato a coprire le spese di riprografia tradizionale o elettronica delle pubblicazioni ufficiali del Parlamento europeo diverse da quelle che compaiono sulla <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i>, quali pubblicazioni di carattere generale, documenti di lavoro e stampati vari nonché di subappalto relativo a queste stesse pubblicazioni, documenti e stampati vari.</p> <p>L'importo delle entrate che possono essere reimpiegate è stimato a 99 200 ecu.</p>
2719	<p>Si tratta delle spese per le pubblicazioni a carattere informativo diverse da quelle edite dai servizi del segretariato. Lo stanziamento è destinato all'edizione del mensile <i>Il Parlamento europeo</i>, dell'opuscolo di base, degli opuscoli specializzati e delle varie pubblicazioni.</p> <p>Lo stanziamento copre le spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'edizione e l'adeguamento dell'opuscolo di base, — la stampa del mensile e la sua diffusione, — la realizzazione di opuscoli specializzati, dépliants, autoadesivi, distintivi, varie pubblicazioni ecc. <p>Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.</p>
272	
2720	<p>Stanziamiento destinato a coprire le spese d'informazione quali la realizzazione di sondaggi d'opinione (Eurobarometro), la partecipazione ad iniziative specifiche (conferenze, riunioni ACP-CEE), nonché il finanziamento di materiale che contribuisce allo sviluppo delle azioni di informazione. E' destinato inoltre al finanziamento dell'organizzazione di operazioni in materia di relazioni pubbliche e di comunicazione.</p> <p>Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione materiale delle conferenze stampa, all'invito di giornalisti per riferire sulle attività del Parlamento europeo, alla partecipazione alle spese di funzionamento del Centro internazionale di stampa a Bruxelles e di associazioni di giornalisti europei.</p> <p>Le eventuali entrate derivanti da azioni d'informazione possono essere reimpiegate.</p>

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 27 - SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE (*seguito*)

CAPITOLO 29 - SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo Voce	Commento
272	<i>(seguito)</i>
2721	<p>Stanziamiento destinato a coprire il bilancio di funzionamento del settore audiovisivo (prestazioni tecniche alle stazioni radiotelevisive, realizzazione, trasmissione di film, di videocassette e di diapositive, spese per la fotografia, il cinema, l'audio, il video).</p> <p>Le eventuali entrate derivanti dalla produzione audiovisiva possono essere reimpiegate.</p>
2722	<p>Stanziamiento destinato a coprire l'insieme delle spese relative alla partecipazione del Parlamento europeo a fiere e alla presentazione di esposizioni, in particolare in ambiente associativo o in qualsiasi luogo pubblico.</p> <p>Esso riguarda in particolare le spese di infrastruttura, di trasporto, di materiale di informazione (materiale promozionale, pubblicazioni e audiovisivi) e di funzionamento sostenute in occasione di tali manifestazioni.</p> <p>Le eventuali entrate legate alla partecipazione a fiere ed esposizioni possono essere reimpiegate.</p>
2724	Decisione dell'ufficio di presidenza del 24 aprile 1990.
294	
2940	Stanziamiento destinato a coprire la concessione di borse di studio Robert Schuman, assegnate a giovani studenti universitari e giovani giornalisti per compiere lavori di ricerca che, in linea di principio, si svolgono nell'ambito della direzione generale degli studi e le spese accessorie ivi compresi i tirocinanti non retribuiti.
2941	Stanziamiento destinato a coprire la concessione di borse per la formazione e perfezionamento di interpreti e le relative spese.
2942	<p>Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di altre borse.</p> <p>Esso si articola come segue:</p> <p>— soggiorni di studio nella Comunità per cittadini di paesi terzi nonché materiale d'informazione destinato a questi paesi (pubblicazioni, ecc.) 575 000</p> <p>— borse di studio attribuite ai giovani universitari degli Stati ACP e dei Paesi dell'Istmo centroamericano per effettuare lavori di ricerca in materia di diritti dell'uomo presso servizi aventi una specifica competenza nel settore</p> <p style="text-align: right;">Totale <u>p.m.</u> <u>575 000</u></p>
2943	<p><i>Nuova voce (ex voce 2942 in parte).</i></p> <p>Stanziamiento destinato al finanziamento di iniziative culturali di interesse europeo, in particolare il premio Sakharov.</p>

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 29 – SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI (seguito)

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992
299	<i>Altre sovvenzioni</i>			
2990	Organizzazione di gruppi di visitatori Stanzamenti non dissociati	7 820 000	7 820 000	7 810 171
2991	Sovvenzioni per le spese connesse all'organizzazione di colloqui e seminari destinati ai moltiplicatori di opinioni Stanzamenti non dissociati	1 500 000	1 500 000	940 976
2992	Sovvenzioni e partecipazioni alle attività d'informazione delle collettività locali e regionali Stanzamenti non dissociati	290 000	290 000	281 104
2993	Sovvenzioni per promuovere i rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. Stanzamenti non dissociati	190 000	180 000	56 090
2994	Programma <i>Euroscola</i> Stanzamenti non dissociati	1 155 000	1 155 000	1 115 215
2995	Aiuto ai parlamenti democraticamente eletti dell'Europa centrale e orientale Stanzamenti non dissociati	250 000	200 000	127 530
2996	Globe — CE Stanzamenti non dissociati	—	—	150 000
2998	Relazioni con gli organi rappresentativi degli enti locali Stanzamenti non dissociati			0
	<i>Totale dell'articolo 299</i>	11 205 000	11 145 000	10 481 086
	TOTALE DEL CAPITOLO 29	12 687 000	12 587 000	11 603 635
	Totale del titolo 2	189 293 000	181 325 000	194 005 353

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

CAPITOLO 29 – SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI (seguito)

Articolo Voce	Commento									
299										
2990	<p>Stanzamenti concessi ai gruppi di visitatori durante le tornate e in altri periodi e rimborsi per visite di studio, ivi comprese tutte le spese di accoglienza, inquadramento e infrastruttura connesse.</p> <p>Sono altresì coperte le spese per la produzione di materiale promozionale e di pubblicazioni destinate a questi gruppi. Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.</p>									
2991	<p>Stanzamento destinato a coprire le spese legate all'organizzazione di colloqui e seminari nazionali o multinazionali (spese di infrastruttura, viaggio, accoglienza e pubblicazioni) destinati ai moltiplicatori di opinioni originari degli Stati membri. Lo stanziamento riguarda anche le spese di organizzazione dei colloqui e simposi parlamentari.</p>									
2992	<p>Stanzamento destinato a mettere a frutto l'aiuto che possono fornire gli enti locali e regionali, moltiplicatori diretti di opinione presso la popolazione, per sviluppare su larga scala l'informazione sul ruolo e le attività del Parlamento europeo.</p>									
2993	<p>Stanzamento destinato a coprire le spese impegnate per promuovere i rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali.</p> <p>Esso si articola come segue:</p> <table data-bbox="189 909 1376 988"> <tr> <td data-bbox="189 909 1066 938">— relazioni parlamentari</td> <td data-bbox="1070 909 1188 938">110 000</td> <td data-bbox="1193 909 1376 938"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="189 938 1066 968">— scambio d'informazioni e di documentazione</td> <td data-bbox="1070 938 1188 968">80 000</td> <td data-bbox="1193 938 1376 968"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="189 968 1066 988"></td> <td data-bbox="1070 968 1188 988">Totale</td> <td data-bbox="1193 968 1376 988"><u>190 000</u></td> </tr> </table> <p>Le eventuali entrate possono essere reimpiegate.</p>	— relazioni parlamentari	110 000		— scambio d'informazioni e di documentazione	80 000			Totale	<u>190 000</u>
— relazioni parlamentari	110 000									
— scambio d'informazioni e di documentazione	80 000									
	Totale	<u>190 000</u>								
2994	<p>Stanzamento destinato a coprire le spese di funzionamento, comprese le pubblicazioni e il materiale promozionale, di un programma di incontri destinato ai giovani in età scolastica della Comunità.</p>									
2995	<p>Stanzamento destinato a rafforzare la cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti democraticamente eletti dell'Europa centrale e orientale e dell'ex URSS.</p> <p>Consentirà di finanziare programmi di cooperazione e operazioni di formazione di funzionari dei suddetti parlamenti.</p>									

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL' ESECUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 - SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamen- ti 1994	Stanziamen- ti 1993	Esecuzione 1992
	CAPITOLO 37			
370	<i>Spese particolari del Parlamento europeo</i>			
3700	Spese per le delegazioni parlamentari e le istituzioni previste nel quadro della convenzione ACP-CEE			
	Stanziamen- ti non dissociati	637 000	557 000	329 927
3705	Partecipazione alle spese di segreteria dei gruppi politici e alle spese dei membri non iscritti			
	Stanziamen- ti non dissociati	10 063 000	8 955 000	9 142 200
3706	Attività politiche supplementari			
	Stanziamen- ti non dissociati	5 550 000	4 938 000	4 724 860
3708	Attività d'informazione			
	Stanziamen- ti non dissociati	5 000 000	12 000 000	12 030 720
3709	Organizzazioni internazionali: quote e contributi			
	Stanziamen- ti non dissociati	10 000	55 000	49 004
	<i>Totale dell'articolo 370</i>	21 260 000	26 505 000	26 276 711
	TOTALE DEL CAPITOLO 37	21 260 000	26 505 000	26 276 711
	Totale del titolo 3	21 260 000	26 505 000	26 276 711

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL' ESECUZIONE DA PARTE DELL' ISTITUZIONE DI COMPITI SPECIFICI

CAPITOLO 37 - SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANI

Articolo Voce	Commento															
370																
3700	<p>Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative da prevedersi per le delegazioni parlamentari, da un lato, e, dall'altro, per le riunioni semestrali dell'Assemblea paritetica ACP-CEE nonché per quelle dei suoi gruppi di lavoro. Esso si articola come segue:</p> <table data-bbox="200 743 1361 879"> <tr> <td>— delegazioni per le relazioni con i parlamenti dei paesi terzi</td> <td style="text-align: right;">255 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico</td> <td style="text-align: right;">185 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste</td> <td style="text-align: right;">162 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— altre missioni</td> <td style="text-align: right;"><u>35 000</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>637 000</u></td> </tr> </table>	— delegazioni per le relazioni con i parlamenti dei paesi terzi	255 000		— paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico	185 000		— delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste	162 000		— altre missioni	<u>35 000</u>		Totale		<u>637 000</u>
— delegazioni per le relazioni con i parlamenti dei paesi terzi	255 000															
— paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico	185 000															
— delegazioni in seno alle commissioni parlamentari miste	162 000															
— altre missioni	<u>35 000</u>															
Totale		<u>637 000</u>														
3705	Stanziamiento destinato a coprire una partecipazione composta da un «importo base» per gruppo politico, che è fisso, e da un importo che è in funzione del numero dei membri e delle lingue impiegate.															
3706	Stanziamiento destinato a coprire attività diverse da quelle previste alla voce 3705 e alla copertura delle spese per le attività politiche dei membri non iscritti.															
3708	Stanziamiento destinato a finanziare le attività d'informazione politica in merito al ruolo e alle attività del Parlamento europeo, dei suoi gruppi politici e dei suoi membri e dei suoi altri organi.															
3709	Stanziamiento destinato a coprire le quote di adesione alle organizzazioni internazionali di cui il Parlamento europeo è membro (Gruppo 12 +, Associazione dei segretari generali dei parlamenti).															

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 100 - STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 101 - RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 1994	Stanzamenti 1993	Esecuzione 1992
	CAPITOLO 100	4 810 000	15 115 780	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 100	4 810 000	15 115 780	0
	CAPITOLO 101	4 850 000	4 357 444	0
	TOTALE DEL CAPITOLO 101	4 850 000	4 357 444	0
	Totale del titolo 10	9 660 000	19 473 224	0
	TOTALE GENERALE	665 798 000	630 000 000	579 968 058

Giovedì 24 giugno 1993

PARLAMENTO

TITOLO 10

ALTRE SPESE

CAPITOLO 100 - STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 101 - RISERVA PER IMPREVISTI

Articolo Voce	Commento
	CAPITOLO 100
	Occorre prevedere una riserva per eventuali esigenze di spese dei capitoli, articoli e delle voci seguenti:
	Articolo 140: Ristoranti e bar 200 000
	Articolo 163/1: Centro per l'infanzia e asili nido convenzionati: spese per il personale dell'asilo nido dell'istituzione (gestione esterna) a Bruxelles e un'eventuale contributo al Centro per l'infanzia gestito dalla Commissione 310 000
	Capitolo 18: Cooperazione interistituzionale 1 000 00
	Articolo 203/3: Pulizie e manutenzione: Bruxelles 300 000
	Voce 2110/2: Impianti di telecomunicazioni: centrali e apparecchi telefonici e affini (segreteria telefonica, modems, ecc.) 500 000
	Voce 2220: Attrezzatura iniziale (<i>impianti audiovisivi: edificio D1 a Bruxelles</i>) 1 850 000
	Articolo 261: Programma STOA 100 000
	Voce 2721: Spese per l'informazione audiovisiva 500 000
	Voce 2724: Partecipazione alle spese d'amministrazione e di organizzazione della «Maison Jean Monnet»
	<i>Jean Monnet</i> 50 000
	Totale <u>4 810 000</u>
	 CAPITOLO 101
	Stanziamiento destinato a coprire spese, non prevedibili, derivanti da decisioni adottate in materia di bilancio.

Giovedì 24 giugno 1993

ALLEGATO
MEDIATORE

Il presente allegato è destinato a riunire gli stanziamenti ritenuti necessari all'allestimento di una struttura amministrativa di supporto per il mediatore. Detta struttura deve comprendere un organigramma di agenti temporanei ed essere rigorosamente riservata alle attività connesse alle missioni di inchiesta conformemente alle disposizioni dell'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità economica europea come stabilito dal trattato sull'unione europea. Le altre risorse umane e spese riguardanti immobili, materiali e varie saranno a carico del segretariato generale del Parlamento europeo.

Giovedì 24 giugno 1993

9. Fauna e flora selvatiche **I

A3-0193/93

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla disciplina del possesso e del commercio di esemplari di specie della flora e fauna selvatiche (COM(91)0488 — C3-0030/92 — SYN 370)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento n. 1)	
<i>Secondo considerando</i>	
considerando che numerose specie della flora e fauna selvatiche, <i>comprese sia le specie contemplate sia quelle non contemplate dal regolamento (CEE) n. 3626/82</i> , sono oggetto di volumi di scambi che sono o possono essere incompatibili <i>con la loro sopravvivenza, con la sopravvivenza di alcune delle loro popolazioni o con il mantenimento delle rispettive popolazioni</i> a un livello <i>corrispondente al loro ruolo</i> negli ecosistemi in cui sono presenti;	considerando che numerose specie della flora e fauna selvatiche sono oggetto di volumi di scambi che sono o possono essere incompatibili con la conservazione e la ricostituzione a un livello sostenibile delle rispettive popolazioni negli ecosistemi in cui sono presenti;
(Emendamento n. 2)	
<i>Terzo considerando</i>	
considerando che è necessario assicurare una più adeguata protezione a talune specie <i>di flora e di fauna in commercio</i> e sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82 con un regolamento che tenga conto <i>dello stato attuale</i> delle tecniche di conservazione della natura, <i>dei meccanismi di controllo del commercio e dei sistemi commerciali nonché delle cognizioni tecniche e scientifiche acquisite dopo la sua adozione</i> ;	considerando che è necessario assicurare una più adeguata protezione a talune specie commercializzate e sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82 con un regolamento che tenga conto delle migliori tecniche di conservazione della natura disponibili, delle cognizioni scientifiche, dei sistemi commerciali e dei meccanismi di controllo del commercio ;
(Emendamento n. 3)	
<i>Considerando ottavo bis (nuovo)</i>	
	considerando che l'articolo XIV della Convenzione stabilisce il diritto delle parti di adottare misure più rigorose per quanto riguarda il commercio, il possesso o il trasporto di esemplari di specie elencate nelle appendici I, II e III, oppure misure interne concernenti specie non elencate in queste appendici;
(Emendamento n. 4)	
<i>Nono considerando</i>	
considerando che è necessario dettare criteri per l'individuazione delle specie di flora e fauna selvatiche da assoggettare alla disciplina del presente regolamento;	considerando che è necessario dettare senza ambiguità criteri per l'individuazione delle specie di flora e fauna selvatiche da assoggettare alla disciplina del presente regolamento;

(*) G.U. n. C 26 del 3.2.1992, pag. 1.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 5)

Undicesimo considerando

considerando che, per *garantire una efficace* protezione di specie della flora e fauna selvatiche, la Commissione deve poter stabilire ulteriori restrizioni *all'introduzione nella Comunità e all'esportazione dalla stessa di esemplari di talune specie;*

considerando che, per **umentare la protezione di alcune** specie di flora e fauna selvatiche **contro livelli commerciali eccessivamente elevati**, la Commissione deve poter stabilire ulteriori restrizioni **commerciali per tali specie;**

(Emendamento n. 6)

Sedicesimo considerando

considerando che il trasporto di esemplari vivi verso, da o nella Comunità, nonché il ricovero degli stessi, dovrebbero essere disciplinati da norme comuni;

considerando che il trasporto di esemplari vivi verso, da o nella Comunità, nonché il ricovero degli stessi, dovrebbero essere **limitati** e disciplinati da norme comuni **rigorose;**

(Emendamento n. 7)

Considerando sedicesimo bis (nuovo)

considerando che, allo scopo di ridurre i tassi di mortalità degli esemplari vivi durante il trasporto e la quarantena a livelli massimi accettabili, è necessario stabilire criteri sanitari minimi per gli esemplari vivi durante il trasporto e prevedere la raccolta di dati sulla mortalità durante il trasporto e la quarantena;

(Emendamento n. 8)

Diciannovesimo considerando

considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali incaricati delle pratiche commerciali con i paesi terzi e dotati di strutture di accoglienza che consentano di ricoverare e assistere in modo adeguato gli esemplari vivi;

considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbe designare **un numero limitato di uffici doganali, con personale appositamente qualificato**, incaricati delle pratiche commerciali con i paesi terzi e dotati di strutture di accoglienza che consentano di ricoverare e assistere in modo adeguato gli esemplari vivi;

(Emendamento n. 9)

Ventitreesimo considerando

considerando che, per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è necessario che gli Stati membri *emanino disposizioni che assoggettino* le relative violazioni a *sanzioni adeguate*; che l'esistenza di differenze rilevanti tra i livelli sanzionatori potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione del presente regolamento e determinare altresì una distorsione della concorrenza all'interno della Comunità;

considerando che, per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è necessario che gli Stati membri **impongano, per** le relative violazioni, **sanzioni di notevole entità**; che l'esistenza di differenze rilevanti tra i livelli sanzionatori potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione del presente regolamento e determinare altresì una distorsione della concorrenza all'interno della Comunità;

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 10)

Ventiseiesimo considerando

considerando che è fondamentale assicurare l'uniforme applicazione del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare entro un congruo termine i necessari provvedimenti di applicazione e di modifica; che è necessario istituire un comitato per consentire una stretta ed efficace cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questa materia;

considerando che è fondamentale assicurare l'uniforme applicazione del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare entro un congruo termine i necessari provvedimenti di applicazione e di modifica **assicurando al contempo il controllo democratico del Parlamento europeo**; che è necessario istituire un comitato per consentire una stretta ed efficace cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questa materia;

(Emendamento n. 11)

Articolo 2, lettera d)

d) *specie gravemente minacciate*: specie elencate nell'allegato A che, secondo il parere del gruppo di consulenza scientifica, d'accordo col comitato, sono in serio pericolo di estinzione e la cui sopravvivenza non può essere assicurata senza l'applicazione di disposizioni più rigorose di quelle normalmente applicabili agli esemplari delle specie elencate nell'allegato A;

d) **soppresso**

(Emendamento n. 12)

Articolo 2, lettera n)

n) «oggetti personali o domestici»: esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni mobili;

n) «oggetti personali o domestici»: esemplari, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni mobili;

(Emendamento n. 13)

Articolo 2, lettera o) bis (nuova)

o bis) «popolazione»: un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;

(Emendamento n. 14)

Articolo 2, lettera p) bis (nuova)

p bis) «fini prevalentemente commerciali»: i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

(Emendamento n. 15)

Articolo 2, lettera v)

v) «specie»: una specie, sottospecie o una loro popolazione distinta dal punto di vista geografico *o geopotitico*;

v) «specie»: una specie, sottospecie o una loro popolazione distinta dal punto di vista geografico;

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 16)

Articolo 3, paragrafo -1. (nuovo)

-1. Il presente regolamento trova applicazione, fatta salva la normativa comunitaria in vigore, in particolare la direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici, modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE, e la direttiva del Consiglio sulla protezione degli habitat naturali e dalla flora e fauna selvatiche.

(Emendamento n. 17)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

- | | |
|--|---|
| c) le specie <i>il cui commercio od occupazione siano vietati da altre norme comunitarie in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.</i> | c) le specie che rientrano nell'ambito di altre norme comunitarie e che trarrebbero vantaggio da un divieto commerciale; |
|--|---|

(Emendamento n. 18)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i)

- | | |
|--|--|
| i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile con la <i>sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi o con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui esso è presente;</i> oppure | i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile con la sopravvivenza a densità naturale delle specie o popolazioni interessate; oppure |
|--|--|

(Emendamento n. 19)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii)

- | | |
|--|--|
| ii) la cui mancata inserzione <i>determinerebbe probabilmente una riduzione sostanziale della sua popolazione totale o l'estinzione di altre specie elencate negli allegati A o B, a causa del suo ruolo negli ecosistemi in cui essa è presente;</i> oppure | ii) il cui mancato inserimento determinerà probabilmente una riduzione sostanziale del numero totale degli esemplari di altre specie elencate negli allegati A o B ovvero l'estinzione di tali specie; oppure |
|--|--|

(Emendamento n. 20)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

- | | |
|---|---------------------|
| d) <i>specie il cui commercio od occupazione siano disciplinati ma non vietati da altre norme comunitarie sulla conservazione della flora e fauna selvatiche.</i> | d) soppresso |
|---|---------------------|

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 21)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

- | | |
|--|---|
| <p>e) i cui esemplari vivi oggetto di commercio abbiano scarse probabilità di sopravvivere alla spedizione o in stato di cattività <i>per una parte considerevole della loro durata di vita potenziale; oppure</i></p> | <p>e) i cui esemplari vivi oggetto di commercio abbiano meno di una determinata probabilità, secondo quanto stabilito del gruppo di consulenza scientifica, di sopravvivere alla spedizione o a un eventuale periodo di quarantena o di isolamento a scopo di controllo sanitario o di altro tipo, o abbiano scarse probabilità di sopravvivere e di riprodursi in stato di cattività;</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 22)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

- | | |
|--|--|
| <p>f) di cui <i>sia noto</i> che dall'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità dei relativi esemplari vivi derivi una minaccia ecologica a specie di flora e fauna selvatiche indigene della Comunità.</p> | <p>f) di cui si presuma che dall'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità dei relativi esemplari vivi derivi una minaccia ecologica a specie di flora e fauna selvatiche indigene della Comunità.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 23)

Articolo 3, paragrafo 5

- | | |
|--|----------------------------|
| <p>5. <i>L'allegato E comprende specie indigene di un determinato Stato, le quali possono essere inserite in elenco al solo fine dell'adozione di misure utili alla conservazione o protezione delle specie nel rispettivo Stato membro.</i></p> | <p>5. soppresso</p> |
|--|----------------------------|

(Emendamento n. 24)

Articolo 3, paragrafo 6, lettera b)

- | | |
|--|--|
| <p>b) Le modifiche degli allegati da A E sono apportate in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.</p> | <p>b) Le modifiche degli allegati da A a D sono apportate in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 25)

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

- | | |
|---|---|
| <p>1. L'introduzione nella Comunità da un paese terzo di esemplari delle specie di cui all'allegato A è subordinata alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro responsabile del luogo di destinazione degli esemplari.</p> | <p>1. L'introduzione nella Comunità da un paese terzo o dal mare di esemplari delle specie di cui all'allegato A è subordinata alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro responsabile del luogo di destinazione degli esemplari.</p> |
|---|---|

(Emendamento n. 26)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) — e)

- | | |
|---|--|
| <p>a) il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione o sull'estensione del territorio occupato <i>dalle specie nel paese d'origine;</i></p> | <p>a) il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione o sull'estensione del territorio occupato dalla rispettiva popolazione della specie nella sua area di distribuzione d'origine;</p> |
|---|--|

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

- b) i) il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in conformità della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di una specie elencata nelle Appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da un copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione.
- ii) Tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova *documentale*; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione;
- c) l'autorità scientifica dello Stato membro abbia *accertato, dando di ciò comunicazione scritta* all'organo di gestione dello stesso Stato, che *la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo*:
- i) è attrezzata adeguatamente e conforme alle esigenze *biologiche* della specie, e che inoltre l'esemplare sarà oggetto di adeguata assistenza; e
- ii) *se si tratta di animale, è conforme alle esigenze comportamentali della specie e alla legislazione comunitaria sulla cura e il ricovero degli animali*;
- d) il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che l'introduzione nella Comunità avverrà:
- i) per uno degli scopi di cui *all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii)*; oppure
- ii) per altri fini non pregiudizievoli alla sopravvivenza della specie interessata;
- e) l'organo di gestione dello Stato membro abbia accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali; e

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- b) i) il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in conformità della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di **importazione da un paese terzo** di una specie elencata nelle Appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da un copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione.
- ii) Tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova; l'originale di tali licenze è però trattenuto in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione;
- c) l'autorità scientifica dello Stato membro abbia **informato per iscritto** l'organo di gestione dello stesso Stato che
- i) **la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo** è attrezzata adeguatamente e conforme alle esigenze della specie e che inoltre l'esemplare sarà oggetto di adeguata assistenza **e, se si tratta di un animale, è conforme alle esigenze comportamentali della specie e alla legislazione comunitaria sulla cura e il ricovero degli animali**
- ii) **la specie possa sopravvivere e riprodursi in stato di cattività**;
- d) il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che l'introduzione nella Comunità avverrà
- i) per uno degli scopi di cui **all'articolo 8**, paragrafo 2, lettera a), punto v) o vi); oppure
- ii) per altri fini non pregiudizievoli alla sopravvivenza della specie interessata;
- e) l'organo di gestione dello Stato membro abbia accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali e, **previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione e**

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 27)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera f bis) (nuova)

f bis) l'organo di gestione dello Stato membro abbia accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o trattamento crudele.

(Emendamento n. 28)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii)

- | | |
|--|--|
| ii) dall'organo di gestione dello Stato membro ove il richiedente ha la propria residenza, oppure | ii) dall'organo di gestione dello Stato membro ove il richiedente ha la propria residenza oppure dello Stato membro responsabile del luogo di destinazione degli esemplari. |
| iii) <i>dall'organo di gestione dello Stato membro responsabile del luogo di destinazione degli esemplari.</i> | iii) soppresso |

(Emendamento n. 29)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), parte introduttiva

- b) Tale licenza d'importazione è rilasciata soltanto in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), lettera c) e lettera f) e se: *(Non riguarda la versione italiana)*

(Emendamento n. 30)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i)

- | | |
|--|--|
| i) il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che <i>non esistono indicazioni</i> secondo cui lo stato di conservazione della specie o l'estensione del territorio da essa occupato <i>nello Stato dell'area</i> di distribuzione di origine si siano ridotti a livelli incompatibili con il ruolo <i>della specie</i> negli ecosistemi in cui è presente o che saranno sfavorevolmente influenzati dal volume di scambi commerciali attuali o previsti; | i) il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che esistono sufficienti prove scientifiche che lo stato di conservazione della specie o l'estensione del territorio da essa occupato nella sua area di distribuzione di origine non si sono ridotti a livelli incompatibili con il suo ruolo negli ecosistemi in cui è presente o che saranno sfavorevolmente influenzati dal volume di scambi commerciali attuali o previsti; o |
|--|--|

(Emendamento n. 31)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

- | | |
|--|---|
| ii) in assenza di un tale parere, positivo o negativo, da parte del gruppo di consulenza scientifica, la competente autorità scientifica dello Stato membro abbia emesso un parere scritto secondo cui <i>la cattura o la raccolta nell'ambiente naturale degli esemplari in questione non avrà un effetto sfavorevole</i> sullo stato di conservazione della specie o sulla estensione del territorio da essa occupato <i>nello Stato dell'area</i> di distribuzione d'origine. | ii) in assenza di un tale parere, positivo o negativo, da parte del gruppo di consulenza scientifica, la competente autorità scientifica dello Stato membro abbia emesso un parere scritto secondo cui la raccolta nell'ambiente naturale degli esemplari in questione non avrà un effetto sfavorevole sullo stato di conservazione della specie o sulla estensione del territorio da essa occupato nella sua area di distribuzione d'origine; |
|--|---|

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 32)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii) bis (nuovo)

ii bis) l'organo di gestione abbia accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o trattamento crudele)

(Emendamento n. 33)

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

- | | |
|--|--|
| <p>b) in caso di esportazione da un paese non inserito in elenco in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese <i>esportatore o riesportatore</i> competente a tal fine.</p> | <p>b) in caso di esportazione da un paese non inserito in elenco in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese (ri)esportatore competente a tal fine.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 34)

Articolo 4, paragrafo 5

- | | |
|---|---|
| <p>5. Le condizioni per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), e al paragrafo 2, lettera b), punto i), e lettera b), punto ii), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:</p> <p>a) <i>che</i> sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; oppure</p> <p>b) <i>che</i> si tratta di esemplari lavorati, <i>legalmente acquisiti</i> da più di cinquant'anni.</p> | <p>5. Le condizioni per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), e al paragrafo 2, lettera b), punto i), e lettera b), punto ii), del presente articolo non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale che:</p> <p>a) sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; oppure</p> <p>b) si tratta di esemplari lavorati, prodotti da più di 50 anni.</p> |
|---|---|

(Emendamento n. 35)

Articolo 4, paragrafo 6, parte introduttiva

- | | |
|--|--|
| <p>6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità della procedura prevista dall'articolo 29, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione nella Comunità:</p> | <p>6. In consultazione con i paesi di origine interessati e con la Convenzione e in conformità della procedura prevista dall'articolo 29, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione nella Comunità:</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 36)

Articolo 4, paragrafo 6, lettere a) — c)

- | | |
|---|--|
| <p>a) in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) o f), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A; e</p> <p>b) in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o f), o al paragrafo 2, lettera b), punto i), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e</p> | <p>a) in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e f) del presente articolo, di esemplari delle specie comprese nell'allegato A; e</p> <p>b) in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) ed f), o al paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente articolo, di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e</p> |
|---|--|

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
<p>c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B per i quali il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che:</p> <p>i) <i>sia improbabile la sopravvivenza di tali esemplari alla spedizione;</i></p> <p>ii) <i>sia improbabile la sopravvivenza di tali esemplari in cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; oppure</i></p> <p>iii) <i>sia noto che l'introduzione in natura di tali esemplari, a seguito di fuga o liberazione, costituisca una minaccia ecologica per le specie della flora e faune selvatiche indigene della Comunità,</i> e</p> <p>pubblica <i>regolarmente</i> un elenco di tali <i>restrizioni</i> sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.</p>	<p>c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B per i quali il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che</p> <p>i) tali esemplari abbiano meno di una determinata probabilità di sopravvivere alla spedizione o sia improbabile la loro sopravvivenza e riproduzione in stato di cattività;</p> <p>ii) soppresso</p> <p>iii) si presuma che l'introduzione in natura di tali esemplari, a seguito di fuga o liberazione, costituisca una minaccia ecologica per le specie della flora e faune selvatiche indigene della Comunità, e</p> <p>pubblica ogni tre mesi un elenco di tali decisioni sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.</p>

(Emendamento n. 37)

Articolo 5

Introduzione dal mare	soppresso
1. <i>L'introduzione nella Comunità dal mare di esemplari di specie inserite nell'allegato A è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale nel quale vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di importazione rilasciata dall'organo di gestione dello Stato membro responsabile del luogo di destinazione.</i>	soppresso
<i>Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto in presenza delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da c) a f), e se:</i>	soppresso
(a) <i>il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che l'introduzione nella Comunità degli esemplari in questione non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie; e</i>	soppresso
(b) <i>l'organo di gestione abbia accertato che ogni esemplare vivo verrà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesione, danno alla salute o trattamento disumano.</i>	soppresso
2) a) <i>L'introduzione nella Comunità dal mare di esemplari delle specie inserite nell'allegato B è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro responsabile del luogo di destinazione.</i>	soppresso
b) <i>Tale licenza di importazione è rilasciata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed f), e se:</i>	soppresso

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(i) <i>il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che non esistono indicazioni in base alle quali il volume degli scambi attuali o previsti avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o, in assenza di un parere del gruppo di consulenza scientifica, l'autorità scientifica competente dello Stato membro abbia emesso un parere scritto secondo cui la cattura o la raccolta di esemplari in natura non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie; e</i>	soppresso
(ii) <i>l'organo di gestione abbia accertato che ogni esemplare sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o trattamento disumano.</i>	soppresso
3. <i>L'introduzione nella Comunità dal mare di esemplari delle specie elencate negli allegati C o D è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di importazione presso l'ufficio doganale in cui vengono assolve le formalità doganali.</i>	soppresso

(Emendamento n. 38)

*Articolo 6, titolo e paragrafo 1, primo comma***Esportazione dalla Comunità**

1. L'esportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolve le formalità doganali, di una licenza di esportazione rilasciata dall'organo di gestione di uno Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

Esportazione o riesportazione dalla Comunità

1. L'esportazione **o la riesportazione** dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolve le formalità doganali, di una licenza di esportazione **o di un certificato di riesportazione** rilasciato dall'organo di gestione di uno Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

(Emendamento n. 39)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Tale licenza di esportazione è rilasciata in presenza delle seguenti condizioni:

Una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione sono rilasciati in presenza delle seguenti condizioni:

(Emendamento n. 40)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

a) *il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sulla estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione, oppure, in assenza del parere del gruppo di consulenza scientifica, la competente autorità scientifica dello Stato membro abbia reso parere scritto in tal senso;*

a) **il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sulla estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione, oppure, in assenza di un siffatto parere, la competente autorità scientifica dello Stato membro abbia reso parere scritto in tal senso;**

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 41)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

- b) il richiedente fornisca la prova che gli esemplari sono stati ottenuti nel rispetto di tutti gli obblighi giuridici sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova è costituita dal certificato di cui all'articolo 18, lettera d);
- b) il richiedente fornisca la prova che gli esemplari sono stati ottenuti nel rispetto di tutti gli obblighi giuridici sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova è costituita da un certificato rilasciato da quest'ultimo, attestante che l'esemplare è stato rimosso dal suo habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore nel suo territorio;

(Emendamento n. 42)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), punto i) bis (nuovo)

- i bis) ogni esemplare commerciabile vivo ha più di una determinata probabilità, secondo quanto stabilito dal gruppo di consulenza scientifica, di sopravvivere alla spedizione o a un eventuale periodo di quarantena o altro periodo di isolamento a scopo di controllo sanitario o di altro tipo, oppure abbia buone probabilità di sopravvivere e di riprodursi in stato di cattività;

(Emendamento n. 43)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), punto iii)

- (iii) nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in uno Stato parte contraente della Convenzione, sia stata rilasciata una licenza di importazione;
- (iii) nel caso di esportazione o riesportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in uno Stato parte contraente della Convenzione, sia stata rilasciata una licenza di importazione; e

(Emendamento n. 44)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettere e) bis ed e) ter (nuove)

- e) bis. il paese importatore abbia rilasciato una licenza di importazione nel caso di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a);
- e) ter. in caso di riesportazione, qualora siano state ottemperate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e il richiedente provi che le specie
- i) sono state introdotte nella Comunità in base alle disposizioni del presente regolamento; oppure
 - ii) se introdotte nella Comunità prima del 1° gennaio 1994, lo sono state conformemente alle disposizioni del regolamento 3626/82; oppure
 - iii) se introdotte nella Comunità prima del 1984, sono state immesse nel mercato internazionale in base alle disposizioni della convenzione; oppure
 - iv) sono state introdotte legalmente sul territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) o di cui alla Convenzione si applicassero a detti esemplari o in quel determinato Stato membro.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 45)

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

2. L'esportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione rilasciata dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

2. L'esportazione o **riesportazione** dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un **certificato di riesportazione** rilasciato dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

(Emendamento n. 46)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Tale licenza di esportazione è rilasciata soltanto in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), punto i), ed e).

Una licenza di esportazione è rilasciato soltanto in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c), punto i), e d).

(Emendamento n. 47)

Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva

3. Le condizioni per il rilascio di una licenza di esportazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e c, punti ii) e iii) non si applicano a:

(Non riguarda la versione italiana)

(Emendamento n. 48)

Articolo 6, paragrafo 3, punti i) e ii)

- i) esemplari lavorati *legalmente acquisiti* da più di cinquant'anni; oppure a
- ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro *legale* acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

- i) esemplari lavorati **prodotti** da più di 50 anni; oppure a
- ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

(Emendamento n. 49)

Articolo 6, paragrafo 4 (a)

- a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per *mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema*, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3,

- a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per **conservare o ricostituire le sue popolazioni in tutta la loro area in modo da mantenerle a un livello sostenibile nell'ecosistema in cui sono presenti**, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A,

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.

in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.

(Emendamento n. 50)

Articolo 7

<i>Riesportazione dalla Comunità</i>	soppresso
<i>1. La riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato A è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di un certificato di riesportazione rilasciato da un organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.</i>	soppresso
<i>Tale certificato di riesportazione è rilasciato soltanto in presenza delle seguenti condizioni:</i>	soppresso
<i>a) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari:</i>	soppresso
<i>i) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento; o</i>	soppresso
<i>ii) se introdotti nella Comunità prima del 1° gennaio 1993, lo siano stati in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82; oppure</i>	soppresso
<i>iii) se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi per la prima volta sul mercato internazionale in conformità della Convenzione; oppure</i>	soppresso
<i>iv) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui ai punti i) e ii) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenuti tali in detto Stato membro; e</i>	soppresso
<i>b) l'organo di gestione dello Stato membro abbia accertato che:</i>	soppresso
<i>i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o trattamento disumano;</i>	soppresso
<i>ii) gli esemplari non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali;</i>	soppresso
<i>iii) in caso di riesportazione di un esemplare vivo, appartenente a una delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione; e</i>	soppresso

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(c) <i>nel caso di riesportazione di esemplari di specie di cui all'allegato A diverse da quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o di riesportazione in uno Stato che non è parte contraente della Convenzione, l'autorità scientifica competente dello Stato membro abbia accertato che il destinatario di qualsiasi esemplare vivo è adeguatamente attrezzato per ricoverarlo e assisterlo; e</i>	soppresso
d) <i>non vi sono altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino il rilascio del certificato di riesportazione.</i>	soppresso
2. <i>La riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie elencate negli allegati B e C è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolve le formalità doganali, di un certificato di riesportazione rilasciato da un organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.</i>	soppresso
<i>Tale certificato di riesportazione è rilasciato soltanto in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), punto i).</i>	soppresso

(Emendamento n. 51)

*Articolo 8: titolo*Reiezione delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli *da 4 a 7* e all'articolo 18Reiezione delle domande di licenza e certificati di cui agli articoli **4, 6 e 18**

(Emendamento n. 52)

*Titolo prima dell'articolo 9 (nuovo),
titolo dell'articolo 9 e paragrafo 1 dell'articolo 9***Deroghe**

Articolo 9

Articolo 9

Esemplari allevati in cattività e riprodotti artificialmente

1. Esemplari allevati in cattività e riprodotti artificialmente

1. Ai fini degli articoli 4, 6 e 7, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A che sono stati allevati in cattività o riprodotti artificialmente per scopi commerciali, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, a condizione che, ove si tratti di una specie animale, essi derivino da un'operazione di allevamento in cattività approvata dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

Ai fini degli articoli 4 e 6, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A che sono stati allevati in cattività o riprodotti artificialmente per scopi commerciali, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, a condizione che, ove si tratti di una specie animale, essi derivino da un'operazione di allevamento in cattività approvata dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 53)

Articolo 9, paragrafo 2, parte introduttiva e lettera a)

2. Quanto agli esemplari di specie elencate nell'allegato A che sono stati allevati in cattività o riprodotti artificialmente a scopi non commerciali e agli esemplari delle specie elencate negli allegati B e C che sono stati allevati in cattività o riprodotti artificialmente:

- a) agli effetti dell'articolo 4 e salva l'applicazione del relativo paragrafo 1, lettera f), del medesimo, un certificato in tal senso rilasciato da un organo di gestione dello Stato da cui avviene l'esportazione o riesportazione, parte contraente della Convenzione, è considerato equivalente a una licenza di esportazione o a un certificato di riesportazione. In questo caso non si applicano le condizioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), e dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e

Quanto agli esemplari di specie elencate nell'allegato A che sono stati allevati in cattività o riprodotti artificialmente a scopi non commerciali e agli esemplari delle specie elencate negli allegati B e C che sono stati allevati in cattività o riprodotti artificialmente:

- a) agli effetti dell'articolo 4, un certificato in tal senso rilasciato da un organo di gestione dello Stato da cui avviene la (ri)esportazione, parte contraente della Convenzione, è considerato equivalente a una licenza di esportazione o a un certificato di riesportazione. In questo caso non si applicano l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e

(Emendamento n. 54)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

- b) agli effetti degli articoli 6 e 7, uno dei certificati di cui all'articolo 18, lettere e) ed f), può essere rilasciato da un organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari, previo parere conforme dell'autorità scientifica competente di detto Stato, ed è considerato, dall'ufficio doganale, equivalente alla licenza di esportazione o al certificato di riesportazione. In tal caso, il rilascio del certificato è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i);

- b) agli effetti dell'articolo 6, un certificato attestante che un esemplare è, in tutto o in parte, oppure deriva, da un individuo allevato in cattività o riprodotto artificialmente può essere rilasciato da un organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari, previo parere conforme dell'autorità scientifica competente di detto Stato, ed è considerato, dall'ufficio doganale, equivalente alla licenza di esportazione o al certificato di riesportazione. In tal caso, il rilascio del certificato è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i);

(Emendamento n. 55)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), parte introduttiva

- c) nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4, 6 e 7, sono derogabili, nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:

- c) nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 6, sono derogabili, nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:

(Emendamento n. 56)

Articolo 9, paragrafo 3

3. I criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente e il carattere commerciale degli scopi perseguiti, nonché contenuto delle norme speciali di cui al paragrafo 2, lettera c), sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

I criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente e il carattere commerciale degli scopi perseguiti, nonché contenuto delle norme speciali di cui alla lettera c), sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 57)

Articolo 9, paragrafo 4

4. La Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle operazioni di allevamento in cattività di cui al paragrafo 1.

La Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle operazioni di allevamento in cattività di cui al **presente** paragrafo.

(Emendamento n. 58)

*Articolo 10, paragrafo 1**Articolo 10*

1. In deroga *agli articoli 4 e 5*, per gli esemplari in transito nella Comunità non è richiesta la presentazione al competente ufficio doganale delle licenze, dichiarazioni e certificazioni prescritti.

2. Transito

In deroga **all'articolo 4**, per gli esemplari **non elencati nell'Allegato A** in transito nella Comunità non è richiesta la presentazione al competente ufficio doganale delle licenze, dichiarazioni e certificazioni prescritti.

(Emendamento n. 59)

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

2) a) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, lettera a), 2, lettere a) e b), 3 e 4, lettera b), *la deroga di cui al paragrafo 1* si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene *l'esportazione o riesportazione* abbiano rilasciato un valido documento di *esportazione o riesportazione*, previsto dalla Convenzione e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

a) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2, lettere a) e b), 3 e 4, lettera b), **tale deroga** si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene **la (ri)esportazione** abbiano rilasciato un valido documento di **(ri)esportazione**, previsto dalla Convenzione e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

(Emendamento n. 60)

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

b) Gli Stati membri possono esigere la presentazione di un tale documento di *esportazione o riesportazione* ovvero una prova sufficiente della sua esistenza.

b) Gli Stati membri possono esigere la presentazione di un tale documento di **(ri)esportazione** ovvero una prova sufficiente della sua esistenza.

(Emendamento n. 61)

Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

c) Se tale documento non è stato rilasciato, l'esemplare viene trattenuto e può essere confiscato, a meno che:

i) *l'esemplare appartenga a una delle specie elencate nell'allegato B o C;*

ii) *il documento di esportazione o di riesportazione sia rilasciato a titolo retroattivo; e*

iii) *tale rilascio a titolo retroattivo avvenga alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 29.*

c) Se tale documento non è stato rilasciato **prima della (ri)esportazione**, l'esemplare viene trattenuto e può essere confiscato, a meno che **il documento sia rilasciato a titolo retroattivo** alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 62)

Articolo 10, paragrafo 3

3. *Le condizioni enunciate dal paragrafo 2 non si applicano quando l'esemplare in transito sia stato esportato o riesportato da un paese terzo che non è parte contraente della Convenzione ovvero a un tale paese sia stato inviato.*

3. soppresso

(Emendamento n. 63)

*Articolo 11**Articolo 11*

Le disposizioni degli articoli *da 4 a 7* non si applicano a esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da B a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero *esportati o riesportati* dalla stessa, conformemente alle disposizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

3. Oggetti personali e domestici

Le disposizioni degli articoli **4 e 6** non si applicano a esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da B a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero **(ri)esportati** dalla stessa, conformemente alle disposizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

(Emendamento n. 64)

*Articolo 12**Articolo 12*

1. In deroga degli articoli 4, 6 e 7, la presentazione agli uffici doganali dei documenti ivi indicati non è richiesta per gli esemplari *da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità della procedura prevista dall'articolo 29, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra scienziati e istituti scientifici registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.*

4. Istituti scientifici

In deroga degli articoli 4 e 6, la presentazione agli uffici doganali dei documenti ivi indicati non è richiesta per gli esemplari da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità della procedura prevista dall'articolo 29, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra scienziati e istituti scientifici registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.

2. *Le procedure e i criteri di registrazione degli scienziati e degli istituti scientifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.*

2. soppresso

(Emendamento n. 65)

*Articolo 13**Restituzioni di licenze e certificati utilizzati***soppresso**

1. *Gli uffici doganali, entro un mese dal ricevimento, inviano all'organo di gestione dello Stato membro in cui sono ubicati le licenze e i certificati ad essi presentati in forza degli articoli da 4 a 7, insieme a ogni documento giustificato CITES rilasciato dal paese terzo dal quale è avvenuta l'esportazione o riesportazione.*

1. soppresso

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

2. *Gli organi di gestione degli Stati membri, entro un mese dal ricevimento, restituiscono agli organi di gestione che li hanno rilasciati le licenze e i certificati comunitari ad essi inviati dagli uffici doganali in conformità del paragrafo 1, insieme a ogni documento giustificativo CITES.*

2. **soppresso**

(Emendamento n. 66)

Articolo 14, paragrafo 1

1. *È vietato il possesso di qualsiasi esemplare di una specie inserita nell'allegato A, salvo che all'organo di gestione dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente dell'acquisizione e, ove l'esemplare abbia origine al di fuori della Comunità, della sua introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.*

1. **soppresso**

(Emendamento n. 67)

Articolo 14, paragrafo 2

2. *Se lo reputa opportuno, un organo di gestione di uno Stato membro può rilasciare il certificato, previsto dall'articolo 18, lettera g), attestante il possesso legittimo dell'esemplare.*

2. **soppresso**

(Emendamento n. 68)

Articolo 14, paragrafo 3

3. *In conformità della procedura prevista dall'articolo 29, la Commissione può stabilire restrizioni al possesso di esemplari di specie gravemente minacciate.*

3. **soppresso**

(Emendamento n. 69)

Articolo 15: titolo (nuovo) e paragrafi 1 e 1 bis (nuovo)

Commercio interno e possesso

1. Sono vietati l'acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e la cessione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di cessione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

1. Sono vietati l'acquisto, **l'offerta di acquisto**, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e la cessione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di cessione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

1 bis. È vietato il possesso di qualsiasi esemplare di una specie inserita nell'allegato A, salvo che all'organo di gestione dello Stato membro interessato sia fornita una prova sufficiente dell'acquisizione e, ove l'esemplare abbia origine al di fuori della Comunità, della sua introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 70)

Articolo 15, paragrafo 2

2. Esenzioni

2. (a) Un'esenzione dal divieto di cui al paragrafo 1 può essere decisa caso per caso con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, tenuto conto degli obiettivi della Convenzione e in osservanza delle prescrizioni di altre norme comunitarie sulla conservazione della flora e fauna selvatiche, qualora gli esemplari:
- (i) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero
- (ii) siano esemplari lavorati *legalmente acquisiti* da più di cinquant'anni; ovvero
- (iii) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per uno degli scopi indicati nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto ii); ovvero
- (iv) siano esemplari allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; oppure
- (v) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza *o per essenziali finalità biomediche ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini*; oppure
- (vi) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; oppure
- (vii) *siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione delle specie; oppure*
- (viii) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.
- (a) Un'esenzione dal divieto di cui al paragrafo 1 può essere decisa caso per caso con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, tenuto conto degli obiettivi della Convenzione e in osservanza delle prescrizioni di altre norme comunitarie sulla conservazione della flora e fauna selvatiche, qualora gli esemplari:
- (i) siano esemplari allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; oppure
- (ii) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero
- (iii) siano esemplari lavorati **prodotti** da più di cinquant'anni; ovvero
- (iv) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per uno degli scopi indicati nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto ii); ovvero
- (v) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza, **essenziale per la conservazione delle popolazioni selvatiche di tali specie**; oppure
- (vi) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; oppure
- (vii) **soppresso**
- (viii) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

- (b) La Commissione può concedere esenzioni generali dal presente divieto, sulla base delle condizioni di cui *alla* lettera a), nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell'allegato A, in conformità degli articoli 3, paragrafo 1, lettere b), punto ii), e c).
- (c) La Commissione fissa le condizioni e i criteri per la concessione delle esenzioni di cui alla lettera a) e accorda le esenzioni di cui alla lettera b) in conformità della procedura prevista dall'articolo 29. Il gruppo di consulenza scientifica consiglia il comitato sull'applicazione delle condizioni di cui *al paragrafo* 2, lettera a), punti v), vi) e vii).

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- (b) La Commissione può concedere esenzioni generali dal presente divieto, sulla base delle condizioni di cui **al paragrafo 2**, lettera a), **del presente articolo**, nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell'allegato A, in conformità degli articoli 3, paragrafo 1, lettere b), punto ii), e c).
- (c) La Commissione fissa le condizioni e i criteri per la concessione delle esenzioni di cui alla lettera a) e accorda le esenzioni di cui alla lettera b) in conformità della procedura prevista dall'articolo 29. Il gruppo di consulenza scientifica consiglia il comitato sull'applicazione delle condizioni di cui **alla** lettera a), punti v) e vi).

(Emendamento n. 71)

Articolo 15, paragrafo 3

3. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D, salvo che all'organo di gestione dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D, salvo che all'organo di gestione dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

(Emendamento n. 72)

Articolo 15, paragrafo 4

4. Ai fini degli articoli 4, paragrafo 5, *14, paragrafo 1*, e 15, *paragrafo 3*, e salve le ulteriori prove che l'organo di gestione reputi convincenti, la Commissione può stabilire le prove ammissibili di acquisizione e introduzione legali nella Comunità, eventualmente comprendenti l'uso di documenti e marchi, in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.

4. Ai fini degli articoli 4, paragrafo 5, e 15, **paragrafi 1** e 3, e salve le ulteriori prove che l'organo di gestione reputi convincenti, la Commissione può stabilire le prove ammissibili di acquisizione e introduzione legali nella Comunità, eventualmente comprendenti l'uso di documenti e marchi, in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.

(Emendamento n. 73)

Articolo 15, paragrafo 5

5. Le autorità competenti degli Stati membri possono vendere a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a E che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, alla condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica alla quale sono stati sequestrati. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

5. Le autorità competenti degli Stati membri possono vendere a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, alla condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica alla quale sono stati sequestrati. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 74)

*Articolo 16, titolo e paragrafo 1, a)***Spostamento e registrazione degli esemplari vivi**

1) a) (i) *Un organo di gestione di ogni Stato membro costituisce e conserva un registro delle località autorizzate per gli esemplari vivi delle specie comprese nell'allegato A, specificate in conformità del paragrafo 4, lettera a), e situate nel territorio sotto la sua giurisdizione.*

(ii) *Chiunque detenga tali specie:*

- *entro tre mesi dalla data in cui a tali esemplari sono divenute applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), notifica a un organo di gestione dello Stato membro la località in cui gli esemplari si trovano in quel momento; e*
- *notifica a tale organo di gestione ogni successivo mutamento nella detenzione a seguito di acquisizione, allevamento in cattività, riproduzione artificiale, morte o disposizione, entro un mese da tale mutamento.*

Spostamento degli esemplari vivi

1. a) **soppresso**

soppresso

soppresso

soppresso

(Emendamento n. 75)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b, punto i)

(i) *Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nel registro, nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto a previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova.*

(i) *Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto a previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova.*

(Emendamento n. 76)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b, punto ii)(ii) *Tale autorizzazione:*

- *può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo abbia informato per iscritto che la destinazione prevista è adeguatamente attrezzata nonché rispondente alle esigenze biologiche e, nel caso di un animale, comportamentali, della specie e che l'esemplare sarà correttamente assistito;*
- *è attestata dal rilascio del certificato di cui all'articolo 18, lettera e); e*
- *se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.*

(ii) *Tale autorizzazione*

- *può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente dello Stato membro in cui si trova o è destinato a trovarsi l'esemplare abbia informato per iscritto che la destinazione prevista è adeguatamente attrezzata nonché rispondente alle esigenze biologiche e, nel caso di un animale, comportamentali, della specie e che l'esemplare sarà correttamente assistito;*
- *è attestata dal rilascio di un certificato che autorizza lo spostamento; e*
- *se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.*

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 77)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

(c) (i) Le disposizioni della lettera b) non si applicano agli esemplari delle specie dell'allegato A che siano comunemente allevati in cattività o riprodotti artificialmente.

c) (i) Le disposizioni della lettera b) non si applicano agli esemplari delle specie dell'allegato A che siano comunemente allevati in cattività o riprodotti artificialmente e che sono stati riprodotti in tale contesto.

(Emendamento n. 78)

Articolo 16, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una specie animale elencata sugli allegati A e B dal luogo specificato nel permesso di importazione o in qualsiasi altro certificato rilasciato a norma del presente regolamento richiede l'esame preliminare, da parte della competente autorità scientifica degli Stati membri, delle statistiche sui tassi di mortalità, da raccogliere durante il trasporto o un eventuale periodo di quarantena o di isolamento a fini di controllo e di esami sanitari.

(Emendamento n. 79)

Articolo 16, paragrafo 4, lettera a)

(a) determinare i criteri, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle disposizioni e delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2, *nonché precisare gli esemplari vivi e le specie di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i); e*

(a) determinare i criteri, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle disposizioni e delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e

(Emendamento n. 80)

Articolo 16, paragrafo 4, lettera d)

d) *stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi, al fine di salvaguardare la vita e la salute umane.*

d) **soppresso**

(Emendamento n. 81)

*Articolo 17, titolo e paragrafo 1**Misure più restrittive per specie indigene*

1. *Sono vietati il possesso di un esemplare di una specie di cui all'allegato E nel territorio dello Stato membro in relazione al quale essa vi sia stata inclusa, e la rimozione di tale esemplare dal territorio dello Stato stesso.*

1. **soppresso**

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 82)

Articolo 17, paragrafo 2

2. *Un organo di gestione dello Stato membro interessato può concedere un'esenzione dal divieto di cui al paragrafo 1 rilasciando una licenza di importazione o di esportazione, ovvero di un certificato di riesportazione, se si tratta di commercio con un paese terzo, oppure uno dei certificati di cui all'articolo 18, se si tratta di commercio all'interno della Comunità.*

2. **soppresso**

(Emendamento n. 83)

Articolo 18: titolo, parte introduttiva e lettera a)

Certificati

Un organo di gestione di uno Stato membro, *che riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi*, può rilasciare, secondo il caso, uno dei seguenti certificati:

(a) un certificato attestante che l'esemplare è stato acquisito nella Comunità o vi è stato introdotto prima che fossero ad esso applicabili le disposizioni relative all'appendice I, II o III della Convenzione, all'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o agli allegati A, B, C o E del presente regolamento.

1. Certificati e permessi

Un organo di gestione di uno Stato membro può rilasciare, secondo il caso, uno dei seguenti certificati:

(a) un certificato attestante che l'esemplare è stato acquisito nella Comunità o vi è stato introdotto prima che fossero ad esso applicabili le disposizioni relative all'appendice I, II o III della Convenzione, all'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o agli allegati A, B o C del presente regolamento.

(Emendamento n. 84)

Articolo 18, lettere g) — j)

(g) un certificato attestante il possesso legittimo di un esemplare di una specie di cui all'allegato A o all'allegato E;

(g) un certificato attestante il possesso legittimo di un esemplare di una specie di cui all'allegato A;

(h) un certificato attestante che l'uso di un esemplare di una specie di cui all'allegato A, introdotto nella Comunità in osservanza del presente regolamento, per uno degli scopi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto ii), è stato autorizzato;

(h) un certificato attestante che l'uso di un esemplare di una specie di cui all'allegato A, introdotto nella Comunità in osservanza del presente regolamento, per uno **scopo non pregiudizievole alla sopravvivenza delle specie interessate**, è stato autorizzato;

(i) *un certificato attestante che l'uso di un esemplare di una specie di cui all'allegato A, essenziale per scopi biomedici o per l'avanzamento della scienza in circostanze eccezionali, è stato autorizzato;*

(i) **soppresso**

(j) un certificato attestante che, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, è stato autorizzato l'uso di un esemplare di una specie di cui all'allegato A a fini di allevamento o riproduzione, da cui ci si attendono benefici per la conservazione della specie interessata *ovvero per la ricerca o l'istruzione finalizzata alla preservazione o conservazione della specie;*

(j) un certificato attestante che, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, è stato autorizzato l'uso di un esemplare di una specie di cui all'allegato A a fini di allevamento o riproduzione, da cui ci si attendono benefici per la conservazione della specie interessata;

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 85)

*Articolo 19, titolo e paragrafi 1-4**Articolo 19*

soppresso

Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio**2. Validità delle licenze e dei certificati e condizioni di rilascio**

1. Le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.

(i) Le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.

2. a) Le licenze o i certificati il cui rilascio, secondo quanto stabilito dall'organo che vi ha provveduto o dalla Commissione, sia avvenuto senza l'osservanza delle relative condizioni, *nonché le licenze e i certificati rilasciati sulla base di essi*, sono invalidi.

a) Le licenze o i certificati il cui rilascio, secondo quanto stabilito dall'organo che vi ha provveduto o dalla Commissione, sia avvenuto senza l'osservanza delle relative condizioni, sono invalidi.

(b) Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

(b) Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

3. (a) L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo

(ii) L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. **Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi imposizione di siffatte condizioni e requisiti.**

(b) *Lo Stato membro che si sia avvalso della disposizione della lettera a)*, informa la Commissione delle condizioni e requisiti prescritti.

4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

(iii) Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

(Emendamento n. 86)

*Articolo 20**Articolo 20*

soppresso

*Diritti per domande di licenze e certificati***3. Diritti per domande di licenze e certificati**

Gli Stati membri esigono il pagamento di diritti per dare corso alle domande di licenze o di certificati prescritti in base al presente regolamento. Le relative tariffe sono fissate dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.

Gli Stati membri esigono il pagamento di diritti per dare corso alle domande di licenze o di certificati prescritti in base al presente regolamento. Le relative tariffe sono fissate dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.

La Commissione fissa i termini per il rilascio di licenze e certificati in conformità della procedura fissata dall'articolo 29.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 88)

Articolo 21, paragrafo 1, frase introduttiva

1. Entro dodici mesi dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri:

1. Entro dodici mesi dal 1° gennaio 1994, gli Stati membri:

(Emendamento n. 89)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

(a) designano gli uffici doganali incaricati dell'assolvimento delle procedure per l'introduzione, il transito o il trasbordo nella Comunità, nonché per l'*esportazione o riesportazione* dalla stessa di esemplari di specie previste dal presente regolamento; e

(a) designano gli uffici doganali incaricati dell'assolvimento delle procedure per l'introduzione, il transito o il trasbordo nella Comunità, nonché per la **(ri)esportazione** dalla stessa di esemplari di specie previste dal presente regolamento; e

(Emendamento n. 90)

Articolo 21, paragrafi 2 e 3

2. Tutti i luoghi designati in conformità del paragrafo 1, sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Tutti i luoghi designati in conformità del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione **entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento**, che ne pubblica un elenco nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Tutti i luoghi designati in conformità del paragrafo 1 sono dotati di sufficiente personale, con formazione adeguata in materia di identificazione delle specie.

3. *In casi eccezionali, quando si tratti di spedizione comprendente un unico o un numero limitato di esemplari vivi accompagnati, un organo di gestione può consentire l'introduzione nella Comunità ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quello designato in conformità del paragrafo 1, lettera b).*

3. **soppresso**

(Emendamento n. 91)

*Articolo 23***Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni**

1. (a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
- (b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurare l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.
- (c) Gli Stati membri informano la Commissione di tutti gli atti delle autorità competenti relativi a violazioni del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.

Controllo

1. (a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
- (b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurare l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.
- (c) Gli Stati membri informano la Commissione di tutti gli atti delle autorità competenti relativi a violazioni del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

2. (a) La Commissione chiede alle autorità competenti degli Stati membri di intraprendere le indagini *da essa ritenute* necessarie in base al presente regolamento

2. La Commissione chiede alle autorità competenti degli Stati membri di intraprendere le indagini necessarie in base al presente regolamento. **Gli Stati membri informano la Commissione del risultato di tali indagini.**

(b) *D'intesa tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio deve essere condotta l'indagine, i servizi della Commissione assistono queste autorità nell'espletamento dei loro compiti.*

soppresso

(Emendamento n. 94)

Articolo 25

1. (a) *Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione.*

1. soppresso

(b) *In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica annualmente un rapporto statistico sull'introduzione nella Comunità, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento.*

soppresso

2. (a) *In relazione alle specie cui si applica il presente regolamento e a quelle passibili di inclusione nei relativi allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in materia di:*

2. soppresso

— *stato biologico o commerciale delle suddette specie;*

soppresso

— *metodi impiegati per il loro trasporto;*

— *prescrizioni per la sistemazione e l'assistenza degli esemplari vivi;*

— *usi cui gli esemplari di tali specie sono destinati;*
e

— *progressi scientifici, tecnici e di altro tipo nei metodi di controllo del commercio degli esemplari vivi, nonché di parti e prodotti, compresi i metodi di indagine e scoperta del commercio illecito.*

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(b) *La Commissione può, ove necessario, adottare le iniziative idonee per coordinare il lavoro in questi campi o per utilizzare le informazioni ai fini di una migliore applicazione del presente regolamento.*

soppresso

(Emendamento n. 92)

Articolo 26, paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

2. *I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e la confisca degli esemplari.*

2. Una persona fisica o giuridica condannata in tribunale per qualsiasi di queste infrazioni viene sottoposta alle seguenti sanzioni:

- (a) **una multa non inferiore al doppio del valore degli esemplari a cui si riferisce la condanna, e/o**
- (b) **una pena detentiva.**

2 bis. Ogniqualvolta una persona fisica o giuridica viene condannata in tribunale per una di queste infrazioni:

- (a) i) **gli esemplari in questione vengono confiscati;**
 ii) **gli eventuali prodotti con cui è stata commessa l'infrazione possono anch'essi essere confiscati;**
 iii) **anche gli eventuali profitti possono essere confiscati;**
- (b) **gli esemplari che sono stati sequestrati o confiscati non verranno restituiti all'interessato;**
- (c) **chi venga condannato non potrà ottenere autorizzazioni per introdurre, esportare o riesportare esemplari nella Comunità e non potrà ottenere il rilascio di permessi o certificati a norma del presente regolamento per scopi commerciali:**
 - (i) **per un periodo di almeno dodici mesi dopo la prima condanna per tali infrazioni; e**
 - (ii) **per un periodo di almeno dieci anni in seguito a una eventuale ulteriore condanna.**

(Emendamento n. 93)

Articolo 26 bis (nuovo) ()*

Articolo 26 bis

Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento e si tengono in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui è applicabile il presente regolamento.

(*) *L'articolo 24 del testo della Commissione decade.*

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

2. Il parere del gruppo di consulenza scientifica, emesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) o lettera d), oppure dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), è immediatamente comunicato dalla Commissione agli organi di gestione degli Stati membri.

3. (a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione.

(b) In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica annualmente un rapporto statistico sull'introduzione nella Comunità, nonché sulla (ri)esportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento.

4. La Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

5. (a) Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in relazione alle specie cui si applica il presente regolamento e a quelle passibili di inclusione negli allegati.

(b) La Commissione può, ove necessario, adottare le iniziative idonee per coordinare il lavoro in questi campi o per utilizzare le informazioni ai fini di una migliore applicazione del presente regolamento.

(Emendamento n. 95)

Articolo 29, terzo comma

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

La Commissione adotta, **previa consultazione del Parlamento europeo e tenendo conto del suo parere**, misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato **o dal Parlamento**, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 96)

Articolo 29, quinto comma

— Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

— Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e **previa consultazione del Parlamento europeo**, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

(Emendamento n. 97)

*Articolo 29 bis (nuovo)***Articolo 29 bis**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione predispone e consulta un gruppo di contatto composto di rappresentanti di organizzazioni rappresentative a vocazione europea.

(Emendamento n. 98)

Articolo 30, lettera a)

(a) modifica gli allegati da A ad E sulla base dei criteri dettati all'articolo 3;

(a) modifica gli allegati da A a **D** sulla base dei criteri dettati all'articolo 3;

(Emendamento n. 99)

Articolo 30, lettere b) e c)

(b) fissa disposizioni e criteri uniformi per:

(i) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli *da 4 a 7 e 18*, e ne determina la forma; e

(ii) l'uso di *certificati* fitosanitari;

(c) adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 6, articolo 6, paragrafo 4, articolo 9, paragrafi 1 e 3, *articolo 10, paragrafo 2, articolo 11, articolo 12, paragrafi 1 e 2, articolo 14, paragrafo 3, articolo 15, paragrafi 2 e 4, articolo 16, paragrafo 4, articolo 20, articolo 21, paragrafo 4, articolo 27, paragrafi 1 e 2; e*

(b) fissa disposizioni e criteri uniformi per:

(i) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli **4 e 6**, e ne determina la forma; e

(ii) l'uso di **documenti** fitosanitari;

(c) adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 6, articolo 6, paragrafo 4, articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e 4, articolo 15, paragrafi 2 e 4, articolo 16, paragrafo 4, articolo 21, paragrafo 4, articolo 27, paragrafi 1 e 2; e

(Emendamento n. 100)

Allegato A

Aggiungere all'allegato A:

Dalbergia nigra (I) (Palissandro brasiliano)

(Emendamento n. 101)

Allegato B

Aggiungere all'allegato B:

Agathis spp.**Amburana cearensis**

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Araucaria angustifolia
Aspidosperma polyneuron
Baillonella toxisperma
Balfourodendron riedilianum
Brachylanaea hutchinsii
Caesalpinia paraguariensis
Chloroxylon swietenia
Cordia platythyrsa
Diospyros celebica
Diospyros crassiflora
Diospyros philippinensis
Diospyros pilosanthera
Ethandrophragma spp.
Eusideroxylon zwageri
Gonystylus bancanus (Ramin)
Guarea cedrata
Guarea thompsonii
Guibourtia ehie
Haplormosia monophylla
Intsia bijuga (Merbau)
Intsia palembanica (Merbau)
Juglans neotropica
Khaya spp.
Lovoa swynnertonii
Lovoa trichilioides
Microberlinia brazzavillensis
Microberlinia biscalcata
Milicia excelsa
Milicia regia
Mitragyna ciliata
Monopetalanthus heitzii
Neobalanocarpus heimii
Ocotea porosa
Pericopsis elata (II) (Teak africano)
Pericopsis mooniana
Santalum album
Swietenia macrophylla
Swietenia mahogany (II) (Mogano americano)

(Emendamento n. 102)

*Allegato D***Sopprimere dall'allegato D**

Agathis spp.
Amburana cearensis
Araucaria angustifolia
Balfourodendron riedilianum
Baillonella toxisperma
Caesalpinia paraguariensis
Chloroxylon swietenia
Gonystylus bancanus Ramin
Intsia bijuga Merbau
Intsia palembanica Merbau
Microberlinia brazzavillensis
Microberlinia biscalcata
Monopetalanthus heitzii
Pericopsis elata (II) (Teak africano)
Pericopsis mooniana

Giovedì 24 giugno 1993

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla disciplina del possesso e del commercio di esemplari di specie della flora e fauna selvatiche

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91)0448 — SYN 370) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 100 A e 113 del trattato CEE (C3-0030/92),
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0193/93),
1. approva la proposta della Commissione, con riserva degli emendamenti a essa apportati, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 26 del 3.2.1992, pag. 1.

10. Composti organici volatili (COV) **I

A3-0188/93

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (la cosiddetta direttiva «Fase I») (COM(92)0277 — C3-0342/93 — SYN 425)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

Numerare i considerando da 1 a 11

(Emendamento n. 2)

Considerando 9 bis (nuovo)

9 bis. considerando che è necessario, sia per ragioni di normalizzazione internazionale che di sicurezza durante

(*) G.U. n. C 227 del 3.9.1992, pag. 3.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

le operazioni di caricamento delle petroliere, definire a livello dell'Organizzazione marittima internazionale alcune norme per i sistemi di controllo e di recupero dei vapori applicabili agli impianti di caricamento e alle navi; che la Comunità europea deve quindi accertarsi che la convenzione MARPOL venga rapidamente riveduta e integrata con le norme applicabili o, in mancanza di tale modifica entro la fine del 1996, definire unilateralmente per il territorio comunitario, o addirittura in associazione con altri Stati, le norme applicabili agli impianti portuali e alle navi;

(Emendamento n. 3)

Considerando 10 bis (nuovo)

10 bis. considerando che talune misure di riduzione delle emissioni di COV possono comportare un onere finanziario rilevante per determinate piccole e medie imprese e che, allo scopo di agevolare l'attuazione di tali misure, gli Stati membri possono prevedere gli aiuti o gli incentivi agli investimenti che si rendessero necessari, previa consultazione preliminare della Commissione;

(Emendamento n. 4)

Articolo 1

Campo d'applicazione

La direttiva si applica a tutti i procedimenti, gli impianti, i veicoli *e i natanti* usati per il deposito, il carico e il trasporto della benzina dai terminali di raffineria o dai terminali intermedi alle stazioni di servizio.

Campo d'applicazione

La direttiva si applica a tutti i procedimenti, gli impianti, i veicoli, **le navi e le chiatte** usati per il deposito, il carico e il trasporto della benzina dai terminali di raffineria o dai terminali intermedi alle stazioni di servizio. **La direttiva si applica alle operazioni di carico delle petroliere conformemente alle condizioni fissate all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2.**

(Emendamento n. 5)

Articolo 2, lettera a)

a) per «benzina» si intende ogni *distillato del* petrolio, con o senza additivi, che abbia una pressione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascals, e sia destinato all'impiego quale carburante per motori a combustione interna, a eccezione del propano e del butano al 100%;

a) per «benzina» si intende ogni **carburante liquido derivato dal** petrolio, con o senza additivi, che abbia una pressione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascals e sia destinato all'impiego quale carburante per motori a combustione interna, a eccezione del propano e del butano al 100%;

(Emendamento n. 6)

Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma

Gli Stati membri possono prescrivere misure più rigorose *in determinate aree geografiche qualora siano necessarie* per proteggere la salute umana o l'ambiente *in considerazione di particolari condizioni locali o regionali*. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione su ciascuna di queste misure *speciali* che essi intendono adottare nonché sui motivi che le giustificano.

Gli Stati membri possono **mantenere o** prescrivere misure più rigorose **sul piano nazionale o in determinate aree del loro territorio** per proteggere la salute umana o l'ambiente. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione su ciascuna di queste misure **esistenti o su ciascuna misura speciale** che essi intendono adottare nonché sui motivi che le giustificano.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 7)

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma

Gli Stati membri possono prescrivere misure più rigorose *in determinate aree geografiche* qualora siano necessarie per proteggere la salute umana o l'ambiente, *in considerazione di particolari condizioni locali o regionali*. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione su ciascuna di queste misure *speciali* che essi intendono adottare nonché sui motivi che le giustificano.

Gli Stati membri possono **mantenere o** prescrivere misure più rigorose **sul piano nazionale o in determinate aree del loro territorio** qualora siano necessarie per proteggere la salute umana o l'ambiente. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione su ciascuna di queste misure **esistenti o su ciascuna misura speciale** che essi intendono adottare nonché sui motivi che le giustificano.

(Emendamento n. 32/def.)

Articolo 4, paragrafo 1, quarto comma

Tutti i terminali dovranno essere dotati di almeno un braccio di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo *che devono essere elaborate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8*.

Tutti i terminali dovranno essere dotati di almeno un braccio di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo **definite nell'Allegato III bis**.

Tutti i terminali che dispongono di impianti per il caricamento delle petroliere dovranno essere progettati, attrezzati e gestiti conformemente alle esigenze definite nell'Allegato III ter.

(Emendamento n. 8)

Articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

- a) del termine indicato nell'articolo 11, per i nuovi impianti di caricamento delle autocisterne *e/o* dei vagoni cisterna;
- b) di tre anni dal termine indicato nell'articolo 11:
 - *per i nuovi impianti per il caricamento delle chiatte e/o delle navi;*
 - *per gli impianti preesistenti per il caricamento delle autocisterne e/o dei vagoni cisterna, se il volume complessivo è superiore a 50.000 tonnellate annue;*
- c) di sei anni dal termine indicato nell'articolo 11 per gli impianti preesistenti. *se il volume complessivo caricato nelle autocisterne e nei vagoni cisterna oppure il volume complessivo caricato nelle chiatte e nelle navi è superiore a 25.000 tonnellate annue;*

- a) del termine indicato nell'articolo 11, per i nuovi impianti di caricamento delle autocisterne, dei vagoni cisterna, **delle chiatte e/o delle navi;**
- b) di tre anni dal termine indicato nell'articolo 11 per gli impianti preesistenti per il caricamento delle autocisterne, dei vagoni cisterna, **delle chiatte e/o delle navi,** se il volume complessivo è superiore a 50.000 tonnellate annue;
- c) di sei anni dal termine indicato nell'articolo 11 per gli impianti preesistenti **per il caricamento delle autocisterne, dei vagoni cisterna, delle chiatte e/o delle navi,** se il volume complessivo è superiore a 25.000 tonnellate annue;

(Emendamento n. 9)

Articolo 4, paragrafo 4

4. Nove anni dopo il termine indicato nell'articolo 11 tutti i bracci di caricamento presenti in tutti i terminali dovranno essere attrezzati in modo da soddisfare le specifiche per le attrezzature per il caricamento dal fondo *che devono essere elaborate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8*.

4. Nove anni dopo il termine indicato nell'articolo 11 tutti i bracci di caricamento presenti in tutti i terminali dovranno essere attrezzati in modo da soddisfare le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo **definite nell'Allegato III bis**.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 10)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

- | | |
|---|---|
| <p>c) fatta salva l'emissione attraverso le valvole di sicurezza della pressione, i vapori di cui alle lettere a) e b) devono essere trattenuti nella cisterna mobile sino alla successiva operazione di caricamento presso il terminale. <i>Se, dopo lo scarico della benzina, la cisterna mobile viene utilizzata per prodotti diversi dai COV, può esserne ammessa la ventilazione nei luoghi in cui non comporti rischi per la salute umana e per l'ambiente;</i></p> | <p>c) fatta salva l'emissione attraverso le valvole di sicurezza della pressione, i vapori di cui alle lettere a) e b) devono essere trattenuti nella cisterna mobile sino alla successiva operazione di caricamento presso il terminale.</p> |
|---|---|

(Emendamento n. 11)

Articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

- | | |
|---|--|
| <p>a) del termine indicato nell'articolo 11 per le nuove autocisterne <i>e i nuovi vagoni cisterna;</i></p> <p>b) di tre anni dal termine indicato nell'articolo 11:
— <i>per le navi e le chiatte nuove;</i>
— <i>per le autocisterne e i vagoni cisterna preesistenti se caricati in terminali cui si applica la prescrizione dell'articolo 4, paragrafo 1;</i></p> <p>c) <i>di sei anni dal termine indicato nell'articolo 11 per le navi e le chiatte preesistenti.</i></p> | <p>a) del termine indicato nell'articolo 11, per le autocisterne, i vagoni cisterna, le chiatte e le navi di nuova immatricolazione;</p> <p>b) di tre anni dal termine indicato nell'articolo 11 per le autocisterne preesistenti se caricate in terminali cui si applica la prescrizione dell'articolo 4, paragrafo 1, per le navi e le chiatte preesistenti.</p> |
|---|--|

(Emendamento n. 12)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino

- | | |
|--|---|
| <p>— per le stazioni di servizio preesistenti — indipendentemente dal loro volume — situate in aree abitative o di lavoro permanenti, <i>entro zone in cui vigono limiti di velocità urbana;</i></p> | <p>— per le stazioni di servizio preesistenti — indipendentemente dal loro volume — situate in aree abitative o di lavoro permanenti;</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 13)

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per le stazioni di servizio con un volume compreso fra i 200 e i 500 m³ annui, gli Stati membri possono accordare una deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1 quando la stazione di servizio è situata in un'area geografica o in un luogo in cui le emissioni di vapore non creano problemi ambientali o sanitari.

(Emendamento n. 14)

Articolo 6, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle stazioni di servizio con un volume annuo inferiore ai 200 m³.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 15)

Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il Comitato rende noti i suoi ordini del giorno almeno due settimane prima di ogni riunione. Esso si riunisce pubblicamente e pubblica i verbali delle sue riunioni. Redige inoltre un elenco pubblico delle dichiarazioni di interesse dei suoi membri.

(Emendamento n. 16)

Articolo 9, titolo

Controllo e relazioni informative

Controllo dell'applicazione della direttiva

(Emendamento n. 17)

Articolo 9, paragrafo 1

1. A intervalli di tre anni, e per la prima volta *tre* anni dopo il termine indicato nell'articolo 11, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema che la Commissione invia agli Stati membri sei mesi prima del termine sopraindicato.

1. A intervalli di tre anni, e per la prima volta **due** anni dopo il termine indicato nell'articolo 11, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema che la Commissione invia agli Stati membri **almeno** sei mesi prima del termine sopra indicato.

(Emendamento n. 18)

Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In tale occasione gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni dettagliate sulle aree geografiche nelle quali sono previste delle misure nazionali nonché sulla natura e il calendario per l'attuazione di tali misure.

(Emendamento n. 19)

Articolo 9, paragrafo 2

2. A intervalli di tre anni, e per la prima volta *cinque* anni dopo il termine indicato nell'articolo 11, la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della direttiva.

2. A intervalli di tre anni, e per la prima volta **tre** anni dopo il termine indicato nell'articolo 11, la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della direttiva. **All'occorrenza tale relazione è corredata delle proposte per la modifica della direttiva che si impongono in funzione delle conclusioni cui è giunta la relazione stessa.**

(Emendamento n. 20)

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione unisce alla sua relazione alcune proposte relative alle norme per i sistemi di controllo e di recupero dei vapori applicabili agli impianti di caricamento e alle petroliere definite nell'allegato III ter.

Giovedì 24 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 31)

Allegato I, punto 1

1. Le pareti esterne e i tetti delle cisterne di superficie devono essere rivestiti di colore chiaro con una riflessione totale del calore irradiante pari o superiore al 70%.

1. Le pareti esterne e i tetti delle cisterne di superficie devono essere rivestiti di colore chiaro con una riflessione totale del calore irradiante pari o superiore al 70%. **Tali operazioni possono essere programmate per essere effettuate nel contesto dei cicli abituali di manutenzione delle cisterne entro un termine supplementare di 3 anni.**

(Emendamento n. 21)

Allegato I, punto 3 bis (nuovo)

3 bis. I nuovi impianti per lo stoccaggio di benzina possono consistere in serbatoi a tetto fisso dotati di un sistema di depurazione a valle dei gas residui e dispositivi di recupero del vapore. Con riferimento alla depurazione dei gas residui, le emissioni totali di idrocarburi (metano escluso) non devono superare i 150 mg/m³.

I serbatoi a tetto fisso preesistenti — compresi quelli con tetto galleggiante interno — devono essere provvisti di analoghe dotazioni tecniche.

(Emendamento n. 23)

Allegato III bis (nuovo)

Specifiche per il caricamento dal fondo e la raccolta dei vapori delle autocisterne

(Tale Allegato deve normalizzare gli standard dei giunti di collegamento conformemente alla norma API 4 pollici;

**AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API)
RECOMMENDED PRACTICE 100 4,
SETTIMA EDIZIONE, NOVEMBRE 1988).**

(Emendamento n. 24)

Allegato III ter (nuovo)

Specifiche per i sistemi di controllo e di raccolta dei vapori durante le operazioni di caricamento delle petroliere

(Tale Allegato sarà elaborato conformemente alle condizioni definite all'articolo 9, paragrafo 3, in base ai lavori realizzati nell'ambito dell'OMI, oppure unilateralmente dalla Comunità europea).

Giovedì 24 giugno 1993

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0277 — SYN 425) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0342/92),
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-0188/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 227 del 3.9.1992, pag. 3.

Giovedì, 24 giugno 1993

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 24 giugno 1993**

Adam, Aglietta, Ainardi, Alavanos, Alber, von Alemann, Álvarez de Paz, Amaral, Amendola, Anastassopoulos, André-Léonard, Andrews, Antony, Apolinário, Arbeloa Muru, Archimbaud, Arias Cañete, Balfé, Bandrés Molet, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, Barzanti, P. Beazley, C. Beazley, Bernard-Reymond, Bertens, Bettini, Beumer, Bindi, Bird, Bjørnvig, Blak, Blot, Böge, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bonde, Bonetti, Bontempi, Borgo, Bourlanges, Bowe, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Breyer, Van den Brink, Brito, Brok, Buchan, Buron, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Canavarró, Cano Pinto, Capuchó, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Castellina, Catherwood, Caudron, Cayet, Ceci, Ceyrac, Chabert, Chanterie, Chesa, Cheysson, Chiabrandò, I. Christensen, Christiansen, Cingari, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cox, Cramon Daiber, Crampton, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Defraigne, De Gucht, Delcroix, Delorozoy, Denys, De Piccoli, Deprez, Desama, Desmond, Dessylas, De Vitto, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dillen, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Ernst de la Graete, Estgen, Ewing, Falconer, Falqui, Fayot, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Fourçans, Frémion, Frimat, Froment-Meurice, Galland, Galle, Gallenzi, Garcia, García Arias, Gasóliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Geraghty, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Görlach, González Álvarez, Graefe zu Baringdorf, Green, Gröner, Grund, Guermeur, Guidolin, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hänsch, Harrison, Heider, Herman, Hermans, Hervé, Herzog, Hindley, Hoff, Holzfuß, Hoon, Hoppenstedt, Hory, Howell, Hughes, Hume, Imbeni, Isler Béguin, Iversen, Izquierdo Rojo, Ch. Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Killilea, Klepsch, H. Köhler, K. Köhler, Kostopoulos, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lagorio, Lalor, Lamanna, Lambrias, Landa Mendibe, Lane, Langenhagen, Langer, Langes, Lannoye, Larive, Laroni, Lataillade, Lauga, Lehideux, Lemmer, Lenz, Le Pen, Linkohr, Llorca Vilaplana, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahon, Magnani Noya, Maher, Maibaum, Malangré, de la Malène, Mantovani, Marck, Marques Mendes, D. Martin, Martinez, Mayer, Mebrak-Zaidi, Medina Ortega, Megret, Melandri, Melis, Mendez de Vigo, Menrad, Merz, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Mitolo, Moorhouse, Moretti, Morris, Mottola, Ge. Müller, Gü. Müller, Muntingh, Muscardini, Musso, Napolitano, Neubauer, Newens, Newman, Nianias, Nicholson, Nordmann, Oddy, Onesta, Onur, Oostlander, Ortiz Climent, Pack, Pannella, Papayannakis, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Pereira, Pery, Pesmazoglou, Peter, Peters, Piecyk, Piermont, Pierros, Pinton, F. Pisoni, N. Pisoni, Pollack, Pompidou, Pons Grau, Porto, Prag, Price, Pronk, Prout, Pucci, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Raffarin, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Rawlings, Read, Reymann, Ribeiro, Robles Piquer, Rønn, Romeos, Romera i Alcàzar, Rosmini, Rossetti, Roth, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roumeliotis, Saby, Sälzer, Sakellariou, Salisch, Samland, Sandbæk, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schinzel, Schlechter, Schlee, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schodruch, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Seal, Seligman, Sierra Bardají, Simeoni, Simmonds, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, L. Smith, Sonneveld, Soulier, Spencer, Staes, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stevenson, Stewart, Stewart-Clark, Suárez González, Tauran, Tazdait, Telkämper, Thareau, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Trautmann, Trivelli, Tsimas, Turner, Ukeiwé, Valverde López, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen, Vertemati, Verwaerde, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, van der Waal, Welsh, West, Wettig, White, Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wurth-Polfer, Wynn.

Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca

Berend, Botz, Glase, Goepel, Kaufmann, Kertscher, Klein, Koch, Kosler, Krehl, Meisel, Richter, Romberg, Schröder, Stockmann.

Giovedì, 24 giugno 1993

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+)= Favorevoli

(-)= Contrari

(O)= Astensioni

*Discussioni di attualità**Risoluzione comune sugli esperimenti nucleari*

(+)

Aglietta, Ainardi, Alavanos, Alber, von Alemann, Anastassopoulos, André-Léonard, Arbeloa Muru, Archimbaud, Arias Cañete, Balfe, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, Bernard-Reymond, Bertens, Bettini, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bontempi, de Brémond d'Ars, Brito, Buron, de la Cámara Martínez, Canavarró, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Catherwood, Caudron, Chanterie, Cheysson, Cingari, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Cooney, Cornelissen, Crampton, Cravinho, da Cunha Oliveira, Cushnahan, David, Denys, Deprez, Desama, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dury, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Ernst de la Graete, Estgen, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Ford, Fourçans, Frémion, Galland, Galle, Garcia, García Arias, Gasòliba i Böhm, Geraghty, Goedmakers, González Álvarez, Habsburg, Happart, Herman, Hervé, Hindley, Holzfuß, Hughes, Imbeni, Jepsen, Keppelhoff-Wiechert, Kofoed, Kuhn, Lacaze, Lagakos, Lator, Lambrias, Langer, Lannoye, Lomas, Lucas Pires, Lulling, McCubbin, McGowan, Magnani Noya, Maher, Maibaum, Marinho, Mayer, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Menrad, Ge. Müller, Gü. Müller, Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Papoutsis, Partsch, Patterson, Pereira, Pasmazoglou, Peter, Pierros, Pinton, F. Pisoni, Pollack, Pons Grau, Prag, Price, Pronk, Puerta, Raffin, Ramírez Heredia, Rawlings, Regge, Ribeiro, Romeos, Rosmini, Rossetti, Roth, Rothley, Roumeliotis, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schlee, Schwartzberg, Simeoni, Simons, A. Smith, Sonneveld, Staes, Stamoulis, Stavrou, Suárez González, Tazdaït, Telkämper, Thareau, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Valverde López, Vandemeulebroucke, Van Outrive, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, Verbeek, Verhagen, Vittinghoff, White, Wijsenbeek, Wilson, Zavvos.

(-)

Elles, Kellett-Bowman, Moorhouse, Prout, Simmonds, Stevens.

(O)

C. Beazley, Cayet, Delorozoy, Lehideux, Neubauer, Raffarin, Schodruch.

Risoluzione comune sulla libertà di stampa

(+)

Aglietta, Ainardi, Alavanos, Arbeloa Muru, Archimbaud, Balfe, Barón Crespo, Barton, Bettini, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Van den Brink, Brito, Buron, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Caudron, Cheysson, Coates, Coimbra Martins, Colino Salamanca, Collins, Colom i Naval, Crampton, Cravinho, da Cunha Oliveira, David, Denys, Desama, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dury, Elliott, Elmalan, Ernst de la Graete, Frémion, Frimat, Galle, García Arias, Geraghty, Goedmakers, González Álvarez, Green, Gröner, Happart, Hervé, Hindley, Hoon, Hughes, Imbeni, Izquierdo Rojo, Langer, Lannoye, Lomas, McCubbin, McGowan, McMahan, Magnani Noya, Maibaum, D. Martin, Mayer, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Morris, Napoletano, Newens, Newman, Oddy, Onesta, Papoutsis, Pery, Peter, Pollack, Pons Grau, Puerta, Raffin, Ramírez Heredia, Regge, Ribeiro, Romeos, Rosmini, Roth, Roumeliotis, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlee, Schwartzberg, Simons, A. Smith, L. Smith, Staes, Stamoulis, Stevenson, Tazdaït, Telkämper, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, Verbeek, Vittinghoff, von der Vring, White, Wilson.

Giovedì, 24 giugno 1993

(—)

Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Barrera i Costa, C. Beazley, Bernard-Reymond, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Carvalho Cardoso, Catherwood, Cayet, Chanterie, Chesa, Chiabrando, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Delorozoy, Deprez, Estgen, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Fontaine, Fourçans, Froment-Meurice, Guermeur, Habsburg, Hadjigeorgiou, Heider, Herman, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lacaze, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Langes, Lenz, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Menrad, Moorhouse, Ge. Müller, Gü. Müller, Oomen-Ruijten, Pasty, Patterson, Pasmazoglou, Pierros, Pinton, F. Pisoni, Prag, Price, Pronk, Prout, Rawlings, Saridakis, Sarlis, Seligman, Simeoni, Simmonds, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Suárez González, Theato, Thyssen, Tindemans, Ukeiwé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanlerenberghe, Verhagen, van der Waal, Wijsenbeek, von Wogau, Zavvos.

(O)

André-Léonard, Bertens, Galland, Garcia, Gasòliba i Böhm, Holzfuß, Kofoed, Lehideux, Maher, Nordmann, Partsch, Pereira, Pucci, Raffarin, Rothley, Schodruch, Soulier.

Risoluzione comune sul Consiglio europeo di Copenhagen

par. 2

(—)

Adam, Arbeloa Muru, Barton, Bettini, Blak, Bofill Abeilhe, Boissière, Buron, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Collins, Cramon Daiber, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop, Dury, Ewing, Falconer, Ford, Frimat, Goedmakers, Green, Happart, Hindley, Kuhn, Langer, Lannoye, McCubbin, McGowan, Maibaum, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Napoletano, Newman, Onesta, Peter, Pons Grau, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Rosmini, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Schwartzberg, Simons, A. Smith, Stewart, Thareau, Titley, Tomlinson, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vázquez Fouz, Verbeek, von der Vring, Wilson, Wynn.

(—)

Alber, P. Beazley, Beirôco, Bernard-Reymond, Beumer, de Brémond d'Ars, Carvalho Cardoso, Cayet, Chabert, Cushnahan, Dalsass, Defraigne, Deprez, Dillen, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, García Arias, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lagakos, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, McCartin, Mantovani, Marck, Martinez, Mendez de Vigo, Menrad, Mottola, Gü. Müller, Nordmann, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Partsch, Peijs, F. Pisoni, Quisthoudt-Rowohl, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Schodruch, Scott-Hopkins, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Theato, Thyssen, Valverde López, van der Waal, von Wogau.

(O)

Bertens, Calvo Ortega, Ceyrac, Chesa, Cox, Galland, Gasòliba i Böhm, Grund, Heider, Lane, Larive, Maher, Nielsen, Pereira, Vohrer, Wijsenbeek.

par. 8

(—)

Adam, Alber, Arbeloa Muru, Barton, P. Beazley, Beirôco, Bernard-Reymond, Bertens, Bettini, Beumer, Blak, Bofill Abeilhe, de Brémond d'Ars, Buron, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Cayet, Chabert, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Cox, Cramon Daiber, Crampton, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Delcroix, Deprez, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop, Dury, Falconer, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Ford, Fourçans, Frimat, Galland, García Arias, Gasòliba i Böhm, Goedmakers, Habsburg, Hadjigeorgiou, Happart, Herman, Hindley, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Kuhn, Lagakos, Lambrias,

Giovedì, 24 giugno 1993

Langenhagen, Langer, Lannoye, Larive, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, Maher, Maibaum, Mantovani, Marck, Melandri, Mendez de Vigo, Menrad, Miranda de Lage, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Nielsen, Nordmann, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Partsch, Peijs, Pereira, Peter, F. Pisoni, Pons Grau, Quisthoudt-Rowohl, Ramírez Heredia, Read, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schlechter, Schleicher, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Seligman, Simeoni, Simons, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Staes, Stavrou, Stevens, Stewart, Thareau, Thyssen, Titley, Torres Couto, Tsimas, Valverde López, Van Hemeldonck, Vázquez Fouz, Verbeek, Verde i Aldea, Vohrer, von der Vring, Wijzenbeek, von Wogau.

(–)

Grund, Ukeiwé.

(O)

Barrera i Costa, Boissière, Chesa, Heider, Lane, Martinez, Schodruch.

par. 10 (seconda parte)

(–)

Alber, von Alemann, P. Beazley, Beirôco, Bernard-Reymond, Bertens, Beumer, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Carvalho Cardoso, Cayet, Chabert, Cooney, Cox, Cushnahan, Dalsass, Defraigne, Deprez, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Galland, Gasòliba i Böhm, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Larive, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, Luster, McCartin, Maher, Mantovani, Marck, Mendez de Vigo, Mottola, Gü. Müller, Nielsen, Nordmann, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Partsch, Peijs, Pereira, Pierros, F. Pisoni, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Saridakis, Sarlis, Schlechter, Scott-Hopkins, Seligman, Simeoni, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Theato, Thyssen, Valverde López, Vohrer, Wijzenbeek, von Wogau.

(–)

Adam, Arbeloa Muru, Barton, Bettini, Blak, Bofill Abeilhe, Boissière, Buron, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Cramon Daiber, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Falconer, Ford, Frimat, García Arias, Goedmakers, Green, Grund, Happart, Hindley, Kostopoulos, Kuhn, Langer, Lannoye, McCubbin, McGowan, McMahon, Maibaum, Megahy, Melandri, Miranda de Lage, Muntingh, Napoletano, Newman, Onesta, Peter, Pons Grau, Raffin, Ramírez Heredia, Read, Rosmini, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Schwartzberg, Simons, B. Simpson, A. Smith, Staes, Stewart, Thareau, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vázquez Fouz, Verbeek, Verde i Aldea, von der Vring, White, Wilson, Wynn.

(O)

Barrera i Costa, Chesa, Fitzsimons, Heider, Lane, Martinez, Pasty, Schodruch, Ukeiwé.

em. 1

(–)

Adam, Alber, Arbeloa Muru, Archimbaud, Barrera i Costa, Barton, P. Beazley, Beirôco, Bernard-Reymond, Bettini, Beumer, Blak, Bofill Abeilhe, Boissière, de Brémond d'Ars, Buron, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Chabert, Coimbra Martins, Colajanni, Cooney, Cramon Daiber, Crampton, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Defraigne, Delcroix, Deprez, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Ernst de la Graete, Falconer, Fernández-Albor, Fitzsimons, Fontaine, Ford, Fourçans, Frimat, García Arias, Goedmakers, Green, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Happart, Herman, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch,

Giovedì, 24 giugno 1993

Kostopoulos, Kuhn, Lagakos, Lambrias, Langer, Lannoye, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, McCubbin, McMahon, Mantovani, Melandri, Menrad, Miranda de Lage, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Newman, Oddy, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Peter, Pierros, F. Pisoni, Pollack, Pons Grau, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Reymann, Rosmini, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Sarlis, Schlechter, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Simeoni, Simons, B. Simpson, Sisó Cruellas, Sonneveld, Staes, Stewart, Thareau, Theato, Thyssen, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Valverde López, Van Hemeldonck, Van Outrive, Vázquez Fouz, Vecchi, Verbeek, von der Vring, White, Wilson, Wynn.

(-)

von Alemann, Bertens, Bjørnvig, Cayet, N. Christensen, Cox, De Gucht, Dillen, Ewing, Galland, Gasòliba i Böhm, Grund, Holzfuß, Larive, Lehideux, Maher, Nielsen, Nordmann, Partsch, Pereira, Schodruich, Vohrer, Wijsenbeek.

(O)

Chesa, Heider, Lalor, Lane, Pasty, Ukeiwé.

em. 3

(+)

Adam, Alber, von Alemann, Arbeloa Muru, Barrera i Costa, Barton, P. Beazley, Beirôco, Bernard-Reymond, Bertens, Beumer, Blak, Bofill Abeilhe, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Buron, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Cayet, Chabert, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Cooney, Cox, Crampton, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Defraigne, De Gucht, Delcroix, Deprez, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Ernst de la Graete, Falconer, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Ford, Fourçans, Frimat, Galland, García Arias, Gasòliba i Böhm, Goedmakers, Green, Habsburg, Hadjigeorgiou, Happart, Herman, Hindley, Holzfuß, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Kuhn, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Larive, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, McCubbin, McGowan, McMahon, Maher, Maibaum, Mantovani, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Metten, Miranda de Lage, Morris, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Newman, Nielsen, Nordmann, Oddy, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Partsch, Patterson, Peijs, Pereira, Peter, Pierros, F. Pisoni, Pollack, Pons Grau, Prag, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Reymann, Rosmini, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schlechter, Schleicher, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Simeoni, Simons, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart, Thareau, Theato, Thyssen, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Valverde López, Van Hemeldonck, Van Outrive, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, von der Vring, von Wechmar, White, Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Wynn.

(-)

Archimbaud, Bettini, Blot, Boissière, Ceyrac, N. Christensen, Cramon Daiber, Dillen, Grund, Isler Béguin, Langer, Lannoye, Lehideux, Martinez, Melandri, Onesta, Raffin, Schodruich.

(O)

Chesa, Domingo Segarra, Gutiérrez Díaz, Heider, Lalor, Lane, Pasty, Ukeiwé.

Insieme

(+)

Adam, Alber, von Alemann, Anastassopoulos, Andrews, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Barton, Barzanti, P. Beazley, Beirôco, Bertens, Beumer, Bofill Abeilhe, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Buron, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Cayet, Chabert, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Cooney, Cox, Crampton, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, De Gucht, Delcroix, Deprez, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza,

Giovedì, 24 giugno 1993

Domingo Segarra, Dührkop Dührkop, Dury, Falconer, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Fourçans, Frimat, García Arias, Goedmakers, González Álvarez, Green, Guermeur, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Happart, Herman, Hermans, Hindley, Hughes, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Kostopoulos, Kuhn, Lagakos, Langenhagen, Larive, Lemmer, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, McCubbin, McGowan, McMahon, Maher, Maibaum, Mantovani, Marck, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Mendez de Vigo, Menrad, Metten, Miranda de Lage, Morris, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Newman, Nielsen, Oddy, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Papoutsis, Partsch, Peijs, Pereira, Pesmazoglou, Peter, Peters, Pierros, F. Pisoni, Pons Grau, Prag, Pronk, Prout, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Reymann, Romeos, Rosmini, Rossetti, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Schleicher, Schwartzenberg, Scott-Hopkins, Seligman, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Thareau, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Ukeiwé, Valverde López, Van Hemeldonck, Van Outrive, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, Vohrer, von der Vring, White, Wilson, von Wogau, Wynn.

(—)

Bettini, Blot, N. Christensen, Defraigne, Dillen, Ephremidis, Grund, Isler Béguin, Lannoye, Lehideux, Martinez, Melandri, Patterson, Schodruich, Staes, Tauran, van der Waal.

(O)

Aglietta, Barrera i Costa, Boissière, Cramon Daiber, Van Dijk, Heider, Holzfuß, Lalor, Lane, Langer, Nordmann, Onesta, Pasty, Raffin, Simeoni, Wijsenbeek.

—————

Risoluzione comune sulla Bosnia-Erzegovina

em. 2

(—)

Aglietta, Alber, von Alemann, Arias Cañete, Barrera i Costa, P. Beazley, Beirôco, Bertens, Beumer, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Calvo Ortega, Carvalho Cardoso, Cayet, Chabert, Cooney, Cox, Cushnahan, Dalsass, Defraigne, De Gucht, Deprez, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Fourçans, García Arias, Gasòliba i Böhm, Habsburg, Herman, Hermans, Holzfuß, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lambrias, Langenhagen, Lannoye, Larive, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, Maher, Mantovani, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Nielsen, Nordmann, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Partsch, Patterson, Peijs, Pereira, F. Pisoni, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reymann, Schleicher, Scott-Hopkins, Simeoni, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Valverde López, Vohrer, van der Waal, Wijsenbeek, von Wogau.

(—)

Adam, Anastassopoulos, Arbeloa Muru, Barton, Barzanti, Bofill Abeilhe, Buron, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Domingo Segarra, Dührkop Dührkop, Dury, Ephremidis, Falconer, Ford, Frimat, Goedmakers, Green, Grund, Hadjigeorgiou, Hindley, Hughes, Kostopoulos, Kuhn, Lagakos, McCubbin, McGowan, McMahon, Maibaum, D. Martin, Martinez, Metten, Miranda de Lage, Morris, Newman, Oddy, Papoutsis, Pesmazoglou, Peter, Peters, Pierros, Pollack, Pons Grau, Prag, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Romeos, Rosmini, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Simons, B. Simpson, A. Smith, Stavrou, Stewart, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Van Outrive, Vecchi, Verde i Aldea, von der Vring, White, Wilson, Wynn.

(O)

Bettini, Boissière, Cramon Daiber, Van Dijk, Happart, Heider, Isler Béguin, Lane, Langer, Melandri, Onesta, Raffin, Schwartzenberg, Staes, Vázquez Fouz.

—————

Giovedì, 24 giugno 1993

em. 3

(+)

Alber, von Alemann, Arias Cañete, Barrera i Costa, P. Beazley, Beirão, Bertens, Beumer, Bourlanges, Calvo Ortega, Carvalho Cardoso, Cayet, Chabert, Cooney, Cox, Cushnahan, Dalsass, Defraigne, De Gucht, Deprez, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Gasòliba i Böhm, Habsburg, Herman, Hermans, Holzfuß, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lambrias, Langenhagen, Larive, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, Maher, Mantovani, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Mottola, Gü. Müller, Nielsen, Nordmann, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Partsch, Patterson, Peijs, Pereira, F. Pisoni, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reymann, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simeoni, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Valverde López, Vohrer, van der Waal, Wijsenbeek, von Wogau.

(-)

Adam, Arbeloa Muru, Barton, Barzanti, Bofill Abeilhe, Buron, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Ephremidis, Falconer, Ford, Frimat, García Arias, Goedmakers, Green, Grund, Happart, Hindley, Hughes, Kostopoulos, Kuhn, McCubbin, McGowan, McMahon, Maibaum, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Metten, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Napoletano, Newman, Oddy, Papoutsis, Pery, Peter, Peters, Pierros, Pollack, Pons Grau, Prag, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Romeos, Rosmini, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Schodruch, Schwartzberg, Simons, B. Simpson, A. Smith, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Van Ouirve, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, von der Vring, White, Wilson, Wynn.

(O)

Aglietta, Anastassopoulos, Bettini, Boissière, de Brémond d'Ars, Cramon Daiber, Van Dijk, Ernst de la Graete, Hadjigeorgiou, Heider, Isler Béguin, Lagakos, Lane, Langer, Lannoye, Martinez, Melandri, Onesta, Pasmazoglou, Raffin, Staes, Stavrou, Ukeiwé.

em. 4

(+)

von Alemann, Barrera i Costa, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Defraigne, De Gucht, Gasòliba i Böhm, Hermans, Holzfuß, Isler Béguin, Larive, Maher, Nielsen, Nordmann, Partsch, Pereira, Simeoni, Wijsenbeek.

(-)

Adam, Alber, Anastassopoulos, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Barton, Barzanti, P. Beazley, Beirão, Beumer, Bofill Abeilhe, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Buron, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Chabert, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Cooney, Crampton, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Delcroix, Deprez, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Dury, Ephremidis, Falconer, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Ford, Fourçans, Frimat, García Arias, Goedmakers, Green, Grund, Habsburg, Hadjigeorgiou, Happart, Herman, Hindley, Hughes, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Kostopoulos, Kuhn, Lagakos, Lambrias, Lane, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, McCubbin, McGowan, McMahon, Maibaum, Mantovani, Marck, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Mendez de Vigo, Menrad, Metten, Miranda de Lage, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Newman, Oddy, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Papoutsis, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Peter, Peters, Pierros, F. Pisoni, Pollack, Pons Grau, Prag, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Reymann, Romeos, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Seligman, Simons, B. Simpson, A. Smith, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Valverde López, Van Hemeldonck, Van Ouirve, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, Vohrer, von der Vring, White, Wilson, von Wogau, Wynn.

Giovedì, 24 giugno 1993

(O)

Bettini, Boissière, Cramon Daiber, Van Dijk, Ernst de la Graete, Heider, Langer, Melandri, Onesta, Raffin, Staes, Ukeiwé.

em. 5

(+)

Aglietta, von Alemann, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Chabert, Cox, Defraigne, De Gucht, Fontaine, Gasòliba i Böhm, Herman, Holzfuss, Larive, McCartin, Maher, Nielsen, Nordmann, Partsch, Pereira, Simeoni, Wijsenbeek.

(-)

Adam, Alber, Anastassopoulos, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Barton, Barzanti, P. Beazley, Beirôco, Beumer, Bofill Abeilhe, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Buron, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Cooney, Crampton, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Delcroix, Deprez, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Domingo Segarra, Dührkop Dührkop, Dury, Ephremidis, Falconer, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Ford, Fourçans, Frimat, García Arias, Goedmakers, Green, Grund, Habsburg, Hadjigeorgiou, Happart, Hermans, Hindley, Hughes, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kostopoulos, Kuhn, Lagakos, Lambrias, Lane, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McCubbin, McGowan, McMahan, Maibaum, Mantovani, Marck, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Mendez de Vigo, Menrad, Metten, Miranda de Lage, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Newman, Oddy, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Papoutsis, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Peter, Peters, Pierros, F. Pisoni, Pollack, Pons Grau, Prag, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Reymann, Romeos, Rosmini, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schlechter, Schleicher, Schwartzenberg, Scott-Hopkins, Seligman, B. Simpson, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Valverde López, Van Hemeldonck, Van Ouirive, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, Vohrer, von der Vring, van der Waal, White, Wilson, von Wogau, Wynn.

(O)

Barrera i Costa, Bettini, Boissière, Cramon Daiber, Van Dijk, Dillen, Ernst de la Graete, Heider, Isler Béguin, Klepsch, Langer, Lannoye, Melandri, Onesta, Raffin, Schodruich, Staes, Ukeiwé.

em. 6

(+)

Aglietta, von Alemann, Barrera i Costa, Bertens, Bourlanges, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Cramon Daiber, Defraigne, De Gucht, Deprez, Desama, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Ernst de la Graete, Gasòliba i Böhm, Happart, Holzfuss, Langer, Larive, Maher, Melandri, Nielsen, Nordmann, Onesta, Partsch, Pereira, Simeoni, Staes, Wijsenbeek.

(-)

Adam, Alber, Anastassopoulos, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Barton, Barzanti, P. Beazley, Beirôco, Beumer, Bofill Abeilhe, de Brémond d'Ars, Buron, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Chabert, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Cooney, Crampton, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Delcroix, Desmond, Dührkop Dührkop, Dury, Ephremidis, Falconer, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Fourçans, Frimat, García Arias, Goedmakers, Green, Grund, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Hermans, Hindley, Hughes, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kostopoulos, Kuhn, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, McCubbin, McGowan, McMahan, Maibaum, Mantovani, Marck, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Mendez de Vigo, Menrad, Metten, Miranda de Lage, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Newman, Oddy, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Papoutsis, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Peter, Peters, Pierros, F. Pisoni, Pollack, Pons Grau, Prag, Pronk,

Giovedì, 24 giugno 1993

Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Reymann, Romeos, Rosmini, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schlechter, Schleicher, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Seligman, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Valverde López, Van Hemeldonck, Van Outrive, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, Vohrer, von der Vring, van der Waal, White, Wilson, von Wogau, Wynn.

(O)

Bettini, Boissière, Heider, Isler Béguin, Klepsch, Lannoye, Raffin, Schodrich, Ukeiwé, Verbeek.

em. 1

(+)

Adam, Aglietta, Alber, von Alemann, Andrews, Arias Cañete, Barrera i Costa, P. Beazley, Beirão, Bertens, Bettini, Beumer, Bofill Abeilhe, Boissière, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Buron, Calvo Ortega, Carvalho Cardoso, Cayet, Chabert, Colajanni, Collins, Cooney, Cox, Cramon Daiber, Cushnahan, Dalsass, David, Defraigne, De Gucht, Delcroix, Deprez, Desama, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Domingo Segarra, Dührkop Dührkop, Ernst de la Graete, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Fourçans, Frimat, García Arias, Gasòliba i Böhm, Goedmakers, González Álvarez, Green, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Happart, Herman, Hermans, Holzfuß, Isler Béguin, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Kuhn, Lane, Langenhagen, Langer, Lannoye, Larive, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, McCubbin, Maher, Maibaum, Mantovani, Marck, D. Martin, Melandri, Mendez de Vigo, Menrad, Metten, Miranda de Lage, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Nielsen, Nordmann, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Partsch, Patterson, Peijs, Pereira, Peters, F. Pisoni, Pons Grau, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Raffin, Ramírez Heredia, Reymann, Rossetti, Rothley, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schleicher, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Seligman, Simeoni, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Staes, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Valverde López, Van Outrive, Vázquez Fouz, Verde i Aldea, Vohrer, van der Waal, White, Wijsenbeek, Wilson, von Wogau.

(-)

Anastassopoulos, Arbeloa Muru, Barton, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Crampton, da Cunha Oliveira, Desmond, Dury, Ephremidis, Falconer, Grund, Hadjigeorgiou, Hindley, Kostopoulos, Lagakos, Lalor, Megahy, Newman, Oddy, Papoutsis, Pasmazoglou, Peter, Pierros, Prag, Read, Roumeliotis, Santos, Schlechter, Schodrich, Stewart, Torres Couto, Tsimas, Van Hemeldonck, Vecchi, von der Vring.

(O)

Barzanti, Chesa, Heider, McGowan, McMahan, Martinez, Raggio, Saridakis, B. Simpson, Ukeiwé, Wynn.

em. 7

(+)

Aglietta, von Alemann, Barrera i Costa, Bertens, Bourlanges, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Defraigne, De Gucht, Deprez, Gasòliba i Böhm, Happart, Herman, Holzfuß, Larive, Maher, Nielsen, Nordmann, Partsch, Pereira, Simeoni, Vohrer, Wijsenbeek.

(-)

Adam, Alber, Anastassopoulos, Andrews, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Barton, Barzanti, P. Beazley, Beirão, Beumer, Bofill Abeilhe, de Brémond d'Ars, Buron, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Chabert, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Cooney, Crampton, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Delcroix, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Domingo Segarra, Dührkop Dührkop, Dury, Ephremidis, Falconer,

Giovedì, 24 giugno 1993

Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Ford, Fourçans, Frimat, García Arias, Goedmakers, González Álvarez, Green, Grund, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hermans, Hindley, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kostopoulos, Kuhn, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, McCubbin, McGowan, McMahon, Maibaum, Mantovani, Marck, D. Martin, Mebrak-Zaidi, Megahy, Mendez de Vigo, Menrad, Metten, Miranda de Lage, Morris, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Newman, Oddy, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Papoutsis, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Peter, Peters, Pierros, F. Pisoni, Pons Grau, Prag, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Reymann, Romeos, Rosmini, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schlechter, Schleicher, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Seligman, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Valverde López, Van Hemeldonck, Van Outrive, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, von der Vring, van der Waal, White, Wilson, von Wogau, Wynn.

(O)

Archimbaud, Bettini, Boissière, Chesa, Cramon Daiber, Van Dijk, Ernst de la Graete, Fontaine, Heider, Klepsch, Langer, Lannoye, Onesta, Raffin, Staes, Ukeiwé.

em. 8

(+)

Aglietta, von Alemann, Archimbaud, Barrera i Costa, Barton, Bettini, Boissière, Cayet, Cox, Cramon Daiber, Defraigne, De Gucht, Gasòliba i Böhm, Holzfuß, Isler Béguin, Lannoye, Maher, Nielsen, Nordmann, Onesta, Partsch, Pereira, Raffin, Simeoni, Wijsenbeek.

(-)

Adam, Alber, Anastassopoulos, Arbeloa Muru, Arias Cañete, Barzanti, P. Beazley, Beirôco, Beumer, Bofill Abeilhe, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Buron, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Cooney, Crampton, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Delcroix, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Domingo Segarra, Dührkop Dührkop, Dury, Ephremidis, Falconer, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Ford, Fourçans, Frimat, García Arias, Goedmakers, González Álvarez, Green, Grund, Gutiérrez Díaz, Hadjigeorgiou, Happort, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kostopoulos, Kuhn, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lulling, McCartin, McCubbin, McGowan, McMahon, Maibaum, Mantovani, Marck, D. Martin, Mebrak-Zaidi, Megahy, Mendez de Vigo, Menrad, Metten, Miranda de Lage, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Newman, Oddy, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Papoutsis, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Peter, Peters, Pierros, F. Pisoni, Pollack, Pons Grau, Prag, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Read, Reymann, Romeos, Rosmini, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schlechter, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Valverde López, Van Hemeldonck, Van Outrive, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, Vohrer, von der Vring, van der Waal, White, Wilson, von Wogau, Wynn.

(O)

Bertens, Chesa, Van Dijk, Ernst de la Graete, Fontaine, Habsburg, Klepsch, Langer, Larive, Melandri, Staes, Ukeiwé.

Insieme

(+)

Adam, Aglietta, Alber, Arbeloa Muru, Archimbaud, Arias Cañete, Barrera i Costa, Barton, Barzanti, P. Beazley, Beirôco, Bettini, Beumer, Bofill Abeilhe, Boissière, Bourlanges, de Brémond d'Ars, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Chabert, Chesa,

Giovedì, 24 giugno 1993

Coimbra Martins, Collins, Cooney, da Cunha Oliveira, Cushnahan, David, Delcroix, Deprez, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Domingo Segarra, Dührkop Dührkop, Dury, Ernst de la Graete, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Fourçans, Frimat, García Arias, Goedmakers, González Álvarez, Green, Grund, Guermeur, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Happart, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Isler Béguin, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Kuhn, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Langer, Lannoye, Lemmer, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McGowan, McMahon, Maibaum, Mantovani, Marck, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Mendez de Vigo, Menrad, Metten, Miranda de Lage, Morris, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Newman, Oddy, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pery, Pasmazoglou, Peter, Peters, Pierros, F. Pisoni, Pollack, Pons Grau, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Reymann, Rosmini, Rossetti, Rothley, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Seligman, Simeoni, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Staes, Stevens, Stewart, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Ukeiwé, Valverde López, Van Hemeldonck, Van Outrive, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, van der Waal, Wilson, von Wogau, Wynn.

(—)

von Alemann, Van den Brink, Cox, Crampton, Defraigne, De Gucht, Ephremidis, Falconer, Hadjigeorgiou, Kostopoulos, Lenz, McCubbin, Martinez, Megahy, Papoutsis, Prag, Read, Romeos, Roumeliotis, Schlechter, Stavrou, Stewart-Clark, Tsimas, von der Vring.

(O)

Anastassopoulos, Bertens, Calvo Ortega, Cayet, Dillen, Gasòliba i Böhm, Heider, Holzfuß, Larive, Lehideux, Nielsen, Nordmann, Partsch, Pereira, Schodruch, B. Simpson, Verbeek, Vohrer, Wijzenbeek.

Risoluzione comune sulla coesione economica e sociale

em. 1

(—)

Aglietta, Archimbaud, P. Beazley, Bettini, Boissière, Bourlanges, Chesa, Cushnahan, Deprez, Van Dijk, Ernst de la Graete, Fitzsimons, Fourçans, Gil-Robles Gil-Delgado, Habsburg, Hermans, Isler Béguin, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lannoye, Llorca Vilaplana, Lulling, Mottola, Onesta, Raffin, Sarlis, Staes, Tindemans, Ukeiwé, Verbeek.

(—)

Alber, Anastassopoulos, Arbeloa Muru, Barton, Barzanti, Beirôco, Beumer, Bofill Abeilhe, de Brémond d' Ars, Van den Brink, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Chabert, Coimbra Martins, Collins, Cooney, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Domingo Segarra, Dührkop Dührkop, Dury, Falconer, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Ford, Frimat, Goedmakers, Green, Hadjigeorgiou, Happart, Herman, Hervé, Hindley, Jepsen, Klepsch, Kostopoulos, Kuhn, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Lemmer, Lenz, Lucas Pires, McCartin, McCubbin, McGowan, McMahon, Maibaum, Mantovani, Marck, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Mendez de Vigo, Menrad, Miranda de Lage, Morris, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Newman, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Papoutsis, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Peter, Peters, Pierros, F. Pisoni, Pollack, Pons Grau, Prag, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Raggio, Ramírez Heredia, Reymann, Rosmini, Rossetti, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Seligman, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Tsimas, Valverde López, Van Hemeldonck, Van Outrive, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, von der Vring, White, Wilson, von Wogau, Wynn.

(O)

von Alemann, Barrera i Costa, Blot, Calvo Ortega, Cayet, Cox, Defraigne, De Gucht, Dillen, Gasòliba i Böhm, Heider, Holzfuß, Langenhagen, Larive, Lehideux, Martinez, Nielsen, Pereira, Simeoni, Vohrer.

Giovedì, 24 giugno 1993

*Relazione Napoletano (A3-0195/93)**par. 26 (prima parte)*

(+)

Adam, Aglietta, Alber, Anastassopoulos, Arbeloa Muru, Archimbaud, Barrera i Costa, Barzanti, P. Beazley, Beirôco, Beumer, Blot, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Van den Brink, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Chabert, Chesa, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Cooney, Cox, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Defraigne, Delcroix, Deprez, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Dillen, Dührkop Dührkop, Ernst de la Graete, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Frimat, García Arias, Gasòliba i Böhm, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, Graefe zu Baringdorf, Green, Guermeur, Habsburg, Hadjigeorgiou, Heider, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Isler Béguin, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kostopoulos, Kuhn, Lagakos, Lalor, Lambrias, Langenhagen, Lannoye, Larive, Lemmer, Lulling, McCartin, McCubbin, McGowan, McMahon, Maher, Maibaum, Mantovani, D. Martin, Martinez, Mebrak-Zaïdi, Mendez de Vigo, Menrad, Morris, Muntingh, Newman, Nielsen, Oddy, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortiz Climent, Pack, Papoutsis, Pasty, Patterson, Peter, Peters, Pierros, F. Pisoni, Pollack, Pons Grau, Prag, Quisthoudt-Rowohl, Raffin, Ramírez Heredia, Read, Reymann, Rosmini, Rossetti, Roumeliotis, Sälzer, Santos, Sanz Fernández, Saridakis, Sarlis, Schlechter, Scott-Hopkins, Seligman, Simeoni, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Staes, Stevens, Stewart, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tsimas, Ukeiwé, Valverde López, Van Hemeldonck, Van Ouirive, Vázquez Fouz, Vecchi, Verbeek, von der Vring, White, Wilson, von Wogau, Wynn.

(-)

Miranda de Lage, Pasmazoglou.

(O)

Cayet, Falconer, Gü. Müller.

par. 26 (seconda parte)

(+)

Aglietta, Alber, Anastassopoulos, Archimbaud, Barrera i Costa, Barzanti, P. Beazley, Bertens, Bettini, Bourlanges, Calvo Ortega, Cayet, Colajanni, Cooney, Cox, Cushnahan, Dalsass, Defraigne, De Gucht, Deprez, Dillen, Domingo Segarra, Ernst de la Graete, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Gasòliba i Böhm, Gil-Robles Gil-Delgado, Graefe zu Baringdorf, Habsburg, Hadjigeorgiou, Hermans, Holzfuss, Isler Béguin, Jepsen, Kellett-Bowman, Lagakos, Lambrias, Larive, Lemmer, Lenz, Lulling, McCartin, Maher, Mendez de Vigo, Menrad, Nielsen, Oomen-Ruijten, Oostlander, Patterson, Pierros, Prag, Quisthoudt-Rowohl, Raffin, Rossetti, Sälzer, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Sisó Cruellas, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Valverde López, Vecchi, Verbeek, von Wogau.

(-)

Adam, Arbeloa Muru, Beumer, Blot, Van den Brink, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Chesa, Coimbra Martins, Collins, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Fitzsimons, Florenz, Ford, Frimat, García Arias, Goedmakers, Green, Heider, Herman, Hervé, Hindley, Kostopoulos, Kuhn, Lalor, McCubbin, McGowan, McMahon, Maibaum, D. Martin, Martinez, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Miranda de Lage, Morris, Gü. Müller, Muntingh, Newman, Oddy, Ortiz Climent, Pack, Papoutsis, Pasty, Peter, Peters, Pollack, Pons Grau, Ramírez Heredia, Read, Reymann, Rosmini, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Schlechter, Seligman, A. Smith, Sonneveld, Staes, Stewart, Titley, Tsimas, Ukeiwé, Van Hemeldonck, Van Ouirive, Vázquez Fouz, von der Vring, White, Wilson, Wynn.

(O)

Beirôco, Chabert, Mantovani, Onesta, F. Pisoni.

Giovedì, 24 giugno 1993

par. 29 (seconda parte)

(+)

Adam, Aglietta, Arbeloa Muru, Archimbaud, Barrera i Costa, Barzanti, Bettini, Blot, de Brémond d'Ars, Van den Brink, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Crampton, da Cunha Oliveira, Cushnahan, David, Defraigne, De Gucht, Delcroix, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Domingo Segarra, Dührkop Dührkop, Dury, Ernst de la Graete, Falconer, Ford, Frimat, García Arias, Goedmakers, González Álvarez, Graefe zu Baringdorf, Green, Grund, Gutiérrez Díaz, Hermans, Hervé, Hindley, Isler Béguin, Kostopoulos, Kuhn, Lannoye, McCubbin, McGowan, McMahon, Maher, Maibaum, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Napoletano, Newman, Oddy, Onesta, Papoutsis, Pesmazoglou, Peter, Peters, Pollack, Pons Grau, Raffin, Ramírez Heredia, Read, Rosmini, Rossetti, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Schlechter, Simeoni, A. Smith, Staes, Stewart, Titley, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Van Hemeldonck, Van Outrive, Vázquez Fouz, Vecchi, Verbeek, von der Vring, van der Waal, White, Wilson, Wynn.

(-)

Alber, Anastassopoulos, P. Beazley, Beirôco, Bertens, Beumer, Bourlanges, Calvo Ortega, Cayet, Chabert, Chesa, Cooney, Cox, Dalsass, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Gasòliba i Böhm, Gil-Robles Gil-Delgado, Guermeur, Habsburg, Hadjigeorgiou, Heider, Herman, Holzfuß, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lagakos, Lator, Lambrias, Larive, Lemmer, Lenz, Lulling, McCartin, Mantovani, Martinez, Mendez de Vigo, Menrad, Mottola, Nielsen, Ortiz Climent, Pack, Pasty, Patterson, Pierros, F. Pisoni, Prag, Quisthoudt-Rowohl, Reymann, Sälzer, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Teato, Thyssen, Tindemans, Ukeiwé, Valverde López, von Wogau.

(O)

Canavarro, Deprez, Dillen, Ephremidis, Langenhagen, Gü. Müller, Oomen-Ruijten.

par. 29 (terza parte)

(+)

Adam, Aglietta, Arbeloa Muru, Archimbaud, Barrera i Costa, Barzanti, Bertens, Bettini, Breyer, Van den Brink, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Cano Pinto, Chesa, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Cox, Crampton, da Cunha Oliveira, Cushnahan, David, Defraigne, De Gucht, Delcroix, Desama, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Domingo Segarra, Dührkop Dührkop, Dury, Ernst de la Graete, Falconer, Fitzsimons, Ford, Frimat, García Arias, Gasòliba i Böhm, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, González Álvarez, Graefe zu Baringdorf, Green, Guermeur, Gutiérrez Díaz, Heider, Hermans, Hervé, Hindley, Isler Béguin, Kostopoulos, Kuhn, Lator, Lannoye, Larive, McGowan, McMahon, Maher, Maibaum, D. Martin, Mebrak-Zaïdi, Megahy, Miranda de Lage, Morris, Muntingh, Napoletano, Newman, Nielsen, Oddy, Onesta, Papoutsis, Pasty, Peter, Peters, Pollack, Pons Grau, Raffin, Ramírez Heredia, Read, Rosmini, Roumeliotis, Santos, Sanz Fernández, Schlechter, Schwartzberg, Simeoni, A. Smith, Staes, Stewart, Tomlinson, Tongue, Tsimas, Ukeiwé, Van Hemeldonck, Van Outrive, Vázquez Fouz, Vecchi, Verbeek, von der Vring, van der Waal, White, Wynn.

(-)

Alber, Anastassopoulos, P. Beazley, Beirôco, Beumer, Bourlanges, de Brémond d'Ars, Chabert, Cooney, Dalsass, Fernández-Albor, Ferrer, Florenz, Fontaine, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Jepsen, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lagakos, Lambrias, Lemmer, Lenz, Lulling, McCartin, Mantovani, Martinez, Mendez de Vigo, Mottola, Gü. Müller, Oomen-Ruijten, Ortiz Climent, Pack, Patterson, Pesmazoglou, Pierros, F. Pisoni, Prag, Quisthoudt-Rowohl, Reymann, Sälzer, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stevens, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Valverde López, von Wogau.

(O)

Canavarro, Cayet, Deprez, Dillen, Menrad.

Venerdì 25 giugno 1993

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 25 GIUGNO 1993

(93/C 194/05)

PARTE I**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH***Presidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono gli onn.

— Oomen-Ruijten, la quale presenta, a nome del gruppo PPE, le sue scuse per un errore da esso commesso al momento della votazione del paragrafo 29, secondo trattino, della relazione Napoletano (A3-0195/93) (*vedi parte prima, punto 28*);

— Herman, il quale protesta per il fatto che l'Ufficio di presidenza ampliato abbia deciso di invitare al Parlamento il presidente del Comitato dei governatori delle Banche centrali senza però autorizzarlo a rispondere alle domande che potrebbero essergli rivolte e chiede pertanto che si ritorni su tale decisione (il Presidente gli risponde che sottoporrà tale richiesta all'Ufficio di presidenza ampliato);

— Andrews, su un errore nel resoconto della seduta di lunedì, ove egli figura come membro del gruppo PSE (il Presidente risponde che sarà apportata la necessaria correzione).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta relativa ad una decisione concernente un'iniziativa comunitaria nel campo della tecnologia a favore delle persone disabili e degli anziani (TIDE) (1993-1994) (COM(93)0175 — C3-0216/93)

deferimento
merito: ENER
parere: BILA, ECON, ASOC

base giuridica: Art. 235 CEE

— Proposta concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accor-

do tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 maggio 1996 (COM(93)0177 — C3-0227/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA, SVIL

— Proposta concernente una risoluzione sull'introduzione nella Comunità europea di servizi di comunicazioni personali via satellite (COM(93)0171 — C3-0228/93)

deferimento
merito: ECON
parere: BILA, ENER, REGI

b) le seguenti proposte di risoluzione presentate conformemente all'articolo 63 del regolamento, degli onn.

— Hoppenstedt, Müller sulla violenza televisiva (B3-0628/93)

deferimento
merito: CULT

— Piermont sull'immagine della Germania nei Paesi Bassi e sulla cooperazione militare fra i due paesi (B3-0629/93)

deferimento
merito: ESTE

— Papayannakis, Barzanti, Coimbra Martins, Puerta sullo sviluppo di una cooperazione a livello europeo nel campo della ricerca storica (B3-0630/93)

deferimento
merito: CULT

— Banotti sulle iniziative comunitarie a favore dei medicinali generici (B3-0631/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: ECON, GIUR

— Newman sulla protezione della foresta pluviale africana (B3-0632/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: SVIL

— Newman sul toponimo «Mort-aux-Juifs» in Francia (B3-0633/93)

deferimento
merito: LIBE

Venerdì 25 giugno 1993

— Brito sulla grave situazione nel settore dell'industria di conserve di pesce (B3-0634/93)

deferimento
merito: AGRI

— Brito sui gravi problemi di commercializzazione e i prezzi nel settore della pesca (B3-0635/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA

— Brito sulla grave situazione della pesca portoghese (B3-0636/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA

— Brito sull'applicazione del nuovo regolamento del Consiglio relativo alla concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori (B3-0637/93)

deferimento
merito: AGRI

— Muscardini sulla salvaguardia del mare (B3-0638/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: AGRI

— Muscardini sui limiti di potenza per motociclette di nuova produzione nella CEE (B3-0639/93)

deferimento
merito: ECON
parere: TRAS

— Muscardini sulle misure per la salvaguardia dei bacini prealpini (B3-0640/93)

deferimento
merito: AMBI

— Muscardini sui maltrattamenti inflitti ai minori di famiglie nomadi (B3-0641/93)

deferimento
merito: CULT

— Muscardini sull'informazione ambientale (B3-0642/93)

deferimento
merito: AMBI

— Muscardini sull'elaborazione dei dati riguardanti la salute (B3-0643/93)

deferimento
merito: GIUR
parere: AMBI

— Kostopoulos sull'attuazione di una politica equilibrata per lo sviluppo di assi transeuropei di trasporti combinati con cui collegare meglio la Grecia e l'Italia (B3-0644/93)

deferimento
merito: TRAS

— Robles Piquer sul sostegno decisivo alle energie alternative negli ambiti adeguati (B3-0645/93)

deferimento
merito: ENER
parere: AMBI, REGI

— Pronk sull'istruzione e la formazione dei lavoratori ai fini della prevenzione di incidenti ambientali e la sicurezza sul posto di lavoro (B3-0646/93)

deferimento
merito: ASOC

— Lafuente López sulla creazione del Premio di Pittura e Scultura Joan Mirò (B3-0647/93)

deferimento
merito: CULT

— Fernández-Albor sulla proclamazione del Camino de Santiago come «Pellegrinaggio d'Europa» (B3-0648/93)

deferimento
merito: CULT

— Ephremidis sulle ripercussioni negative delle sanzioni imposte alla Serbia sull'economia greca (B3-0649/93)

deferimento
merito: ESTE
parere: BILA

— Ford sull'incitamento all'antisemitismo in Irlanda (B3-0650/93)

deferimento
merito: LIBE

— Glinne sull'incoraggiamento che meritano iniziative adottate in Europa dell'Est a favore dei Gitani (B3-0651/93)

deferimento
merito: ESTE

— Kostopoulos sulla tutela dei diritti dei giornalisti (B3-0652/93)

deferimento
merito: ESTE

— Kostopoulos sulla difesa dell'Armenia (B3-0653/93)

deferimento
merito: ESTE

— Kostopoulos sulle mire espansionistiche della Turchia e l'esigenza di applicare i principi del diritto (B3-0654/93)

deferimento
merito: ESTE

— Piermont sull'iniziativa, all'esame del Congresso USA, concernente un blocco commerciale internazionale nei confronti di Cuba (B3-0655/93)

deferimento
merito: ESTE

Venerdì 25 giugno 1993

— Staes sulla probabile morte di 80.000 bambini iracheni nel 1993 (B3-0656/93)

deferimento
merito: ESTE

— Staes sulla violazione dei diritti dell'uomo in Iran (B3-0657/93)

deferimento
merito: ESTE

— Staes sulla presenza di uranio impoverito in talune armi (B3-0658/93)

deferimento
merito: ESTE
parere: BILA

— Gallenzi sulla situazione nel Caucaso — Carestia (B3-0659/93)

deferimento
merito: ESTE
parere: BILA

— Arbeloa Muru sull'uccisione di immigrati messicani negli Stati Uniti (B3-0660/93)

deferimento
merito: ESTE

— Ephremidis sull'imposizione di un'imposta sull'emissione di biossido di carbonio e sull'energia (B3-0661/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: TRAS

c) dalla Commissione:

— Proposta di storno di stanziamenti n. 14/93 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte A — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1993 (SEC(93)0949 — C3-0229/93)

deferimento
merito: BILA

— Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul programma speciale di sostegno al risanamento nei paesi in via di sviluppo (iniziativa della Comunità e dei suoi Stati membri) (COM(93)0204 — C3-0230/93)

deferimento
merito: SVIL
parere: BILA

— Comunicazione della Commissione: «Quadro comunitario per l'occupazione» (COM(93)0238 — C3-0231/93)

deferimento
merito: ASOC
parere: ECON, RELA, AMBI, DONN

— Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Linee direttrici per lo sviluppo dei servizi postali comunitari» (COM(93)0247 — C3-0232/93)

deferimento
merito: TRAS
parere: ECON

3. Zone agricole svantaggiate * (articolo 116 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 81/645/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Grecia) (COM(93)0157 — C3-0195/93)

che era stata deferita

- per il merito, alla commissione per l'agricoltura,
- per parere, alla commissione per i bilanci.

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(93) 0157 — C3-0195/93:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 1*).

4. Qualità tipo di taluni cereali * (votazione)

Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75, che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (COM(93)0122 — C3-0188/93) (A3-0185/93 — relatore: on. Borgo) (senza discussione).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0122 — C3-0188/93:

Emendamento approvato: 1.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

5. DOM e mercato unico (votazione)

Relazione Cunha Oliveira — A3-0162/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamento approvato: 1 con VE.

Emendamenti respinti: 5 con VE, 6, 2, 3 e 4.

Venerdì 25 giugno 1993

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Interventi

L'on. Simeoni ha segnalato, dopo la votazione, che auspicava una votazione distinta sul cons. A.

Dichiarazioni di voto:

— *orali:*

Interviene l'on. Simeoni, a nome del gruppo ARC.

— *scritte:*

onn. Tauran, a nome del gruppo DR, e Cunha Oliveira

Con AN (PPE) il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	113
favorevoli:	110
contrari:	0
astenuti:	3

(vedi parte seconda, punto 3).

6. Accordi di cooperazione con la Slovenia * (votazione)

Relazioni Rossetti — A3-0175 e 0176/93; relazione Sarlis — A3-0149/93

a) A3-0175/93:

PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)00487 — 5289/93 — C3-00184/93:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 4 a).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

— *scritte:*

onn. Dillen e Arbeloa Muru.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 4 a).

b) A3-0176/93:

PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0056 — 5283/93 — C3-0185/93:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 4 b).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

— *scritte:*

on. Dillen.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 4 b).

c) A3-0149/93:

PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0057 — 5246/93 — C3-186/93

Emendamenti approvati: 1-4 e 6 e 7 in blocco, 10 con VE e 9;

Emendamento respinto: 5 con VE;

Emendamento annullato: 8

Interventi:

La on. Oomen-Ruijten ha chiesto, a nome del gruppo PPE, una votazione distinta sull'em. 5 e il relatore è intervenuto in seguito su tale emendamento.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 4 c).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Intervengono il relatore, il quale chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti, il commissario Marin, che gliela fornisce, e il relatore.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 4 c).

7. Cambiamento climatico * (votazione)

Relazione Alavanos — A3-0171/93

PROPOSTA DI DECISIONE COM(92)0508 — C3-46/93:

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco;

Emendamento respinto: 4 con VE.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 5).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazioni di voto:

— *orali:*

Interviene l'on. Bettini, a nome del gruppo Verde.

— *scritte:*

onn. Tauran, a nome del gruppo DR, e Blak.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 5).

8. Inquinamento nell'Europa centrale e orientale (votazione)

Proposte di risoluzione B3-0845 e 0846/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0845/93:

Con VE il Parlamento respinge la proposta di risoluzione

Venerdì 25 giugno 1993

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0846/93:

Emendamenti approvati: 1, 2;*Emendamento respinto:* 3.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6*).**9. Rete IRIS (votazione)**

Relazione Dury — A3-0199/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Dichiarazioni di voto:

— scritte:

onn. Ephremidis, Cushnahan, Domingo Segarra e Banotti.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).**10. Incidenti domestici e durante il tempo libero * (votazione)**

Relazione Green — A3-0173/93

PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0018 — C3-0117/93:

Emendamenti approvati: 2-7 in blocco;*Emendamento non posto in votazione (art. 70, par. 1, lettera e):* 1 (di natura linguistica).Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 8*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

— scritte:

onn. Díez de Rivera, Fitzsimons, Cunha Oliveira e Tauran.

Con AN (PPE) il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

votanti:	102
favorevoli:	59
contrari:	40
astenuti:	3

*(vedi parte seconda, punto 8).***11. Prodotti agricoli delle isole minori del Mar Egeo * (votazione)**

Relazione Saridakis — A3-0186/93

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0018 — C3-0177/93:

Emendamenti approvati: 1-5, 8 e 10 in blocco, 6 (prima parte, seconda parte), 7 con VE, 9 con VE, 11, 12 e 13 in blocco, 15-21, 26, 28-32 in blocco, 14, 22, 23 (seconda parte), 25 (prima parte), 27, 33 con VE e 34 con VE;*Emendamenti respinti:* 35, 37 con VE, 23 (prima parte) con VE, 24, e 25 (seconda parte).*Emendamento decaduto:* 36.*Interventi:*

— la on. Oomen Ruijten, a nome del gruppo PPE, e l'on. Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, hanno chiesto votazioni distinte su taluni emendamenti;

— l'on. Vázquez Fouz ha segnalato che la seconda parte dell'em. 23 non decadeva ma doveva essere posta in votazione.

Votazioni distinte e/o per parti separate:

Votazioni distinte: em. 7 (PSE), 9, 22, 24, 27, 33, 34 (PPE), 14 (LDR):

Votazioni per parti separate:

em. 6 (PPE):

prima parte: testo senza l'ultimo trattino
seconda parte: tale trattino

em. 23 (PPE):

prima parte: primo comma
seconda parte: secondo comma

em. 25 (PPE):

prima parte: par. 1
seconda parte: restoIl Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 9*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

— scritte:

on. Arbeloa Muru.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 9*).

* * *

Venerdì 25 giugno 1993

Interviene l'on. Tauran per fatto personale a seguito di osservazioni fatte il giorno precedente dall'on. Falconer durante il turno di votazioni, osservazioni che egli reputa offensive nei confronti del suo gruppo; chiede l'applicazione del disposto dell'articolo 87 del regolamento.

Il Presidente, nel deplorare tale incidente, segnala che l'on. Martinez aveva immediatamente reagito e che non era stata fatta alcuna richiesta di applicazione del summenzionato articolo. Dichiara pertanto chiuso l'incidente.

Interviene l'on. Falconer su tale intervento.

12. Imposta unitaria nello Stato della California (votazione)

Proposta di risoluzione (B3-0943 e 0945/93)

Interviene il commissario Marin, il quale, in sostituzione del commissario sig.ra Scrivener, dichiara che le proposte di risoluzione in oggetto non pongono problemi a eccezione del paragrafo 3 della proposta di risoluzione B3-0945/93.

Segnala che i due elementi invocati esulano dall'imposta unitaria e che converrebbe pertanto o sopprimere tale paragrafo o inserirlo dopo il paragrafo 4 sostituendo la prima frase con la seguente: «richiama altresì l'attenzione della Commissione su taluni punti che dovranno essere discussi con l'amministrazione americana».

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0943/93:

Con VE il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-0945/93

Con VE il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 10*).

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

13. Gestione del traffico aereo * (votazione)

Relazione Tauran — A3-0165/93

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(92)0342 — C3-0341/92:

Emendamenti approvati: 1-10 e 12-19 in blocco, 11 per parti separate.

Votazioni distinte e/o per parti separate:

em. 11 (PPE):

prima parte: frase introduttiva

seconda parte: primo trattino

terza parte: secondo trattino

quarta parte: terzo trattino

quinta parte: quarto trattino

sesta parte: quinto trattino

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 11*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

— scritte:

onn. Lalor, Van der Waal e Cushnahan.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11*).

14. Deliberazioni della commissione per le petizioni (votazione)

Relazione Gil-Robles Gil-Delgado — A3-0147/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 10 di compromesso, 3, 1, 4 come aggiuntivo, 5 e 8;

Emendamenti ritirati: 9 di compromesso, 2 e 7.

Emendamento annullato: 6.

La Presidenza ha segnalato che gli em. 2 e 7 erano stati ritirati a beneficio dell'em. 10 di compromesso dei gruppi Verde e PPE.

Ha in seguito consultato l'Assemblea a che esso sia posto in votazione.

Il Parlamento ha manifestato il suo assenso.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Interventi:

— Il relatore ha proposto che l'em. 4 sia considerato come aggiuntivo al paragrafo 7; l'autore si è dichiarato d'accordo.

Dichiarazioni di voto:

— orali:

Interviene l'on. Coimbra Martins, a nome del gruppo PSE.

— scritte:

onn. Cunha Oliveira, Arbeloa Muru e Deprez.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 12*).

Venerdì 25 giugno 1993

15. Politica della pesca * (votazione)

Relazioni McCubbin (A3-0178/93), Lataillade (A3-0180/93) e Verbeek (A3-0179/93)

a) A3-0178/93

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0394 — C3-0386/92:

Emendamenti approvati: 1 e 3-7 in blocco, 8, 9, 16, 10, 11, 17, 18, e 13-15 in blocco;*Emendamenti respinti:* 2 e 12.*Interventi:*

— Il relatore sugli em. 16 e 17.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13 a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

— scritte:

on. Langenhagen.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13 a*).

b) A3-0180/93

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(93)0090 — C3-0156/93:

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco.Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13 b*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13 b*).

c) A3-0179/93

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(92)0449 — C3-0462/92 — SEC(92)2340 — C3-0029/93:

Interviene l'on. Morris il quale chiede, sulla base dell'articolo 89, paragrafo 3, del regolamento, la verifica del numero legale, richiesta appoggiata da più di 22 deputati.

La Presidenza constata che il numero legale non è raggiunto.

La votazione è pertanto iscritta, in virtù di tale disposizione, all'ordine del giorno della prossima tornata.

Intervengono gli onn. Arias Cañete, sulla procedura, Morris e Ewing su tale intervento, Vázquez Fouz, sulla procedura, e Morris, su quest'ultimo intervento.

16. Lavoro non retribuito delle donne (articolo 37 del regolamento)

Relazione Keppelhoff-Wiechert presentata a nome della commissione per i diritti della donna, sulla valutazione del lavoro non retribuito delle donne (A3-0197/93).

Constata l'assenza di opposizioni scritte, la risoluzione contenuta nella relazione è considerata approvata (*vedi parte seconda, punto 14*).**17. Situazione della donna nell'Europa centrale e orientale** (discussione e votazione)

La on. Lenz illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i diritti della donna, sulla situazione della donna in Europa centrale e orientale (A3-0198/93).

Intervengono gli onn. Maibaum, a nome del gruppo PSE, Larive, a nome del gruppo LDR, Ephremidis, a nome del gruppo CG, e il commissario Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Dichiarazioni di voto:

— orali:

Interviene la on. Tongue.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 15*).**18. Servizi postali** (discussione e votazione)

L'on. B. Simpson svolge l'interrogazione orale del gruppo PSE, alla Commissione, sul Libro verde relativo allo sviluppo dei servizi postali B3-0806/93.

Il commissario Marin risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Newman, a nome del gruppo PSE, e Lane, a nome del gruppo RDE.

*
*
*

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, due proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Amaral e Wijsenbeek, a nome del gruppo LDR, sul mercato unico dei servizi postali (B3-0942/93);

— B. Simpson e Denys, a nome del gruppo PSE, sul mercato unico dei servizi postali (B3-0944/93);

La Presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata verrà presa al termine della discussione.

Venerdì 25 giugno 1993

* * *

Intervengono gli onn. Sarlis e Sonneveld.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

La Presidenza propone di procedere immediatamente alla votazione sul merito.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

VOTAZIONE

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0942 e 0944/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. B. Simpson, a nome del gruppo PSE, Sarlis, a nome del gruppo PPE, Amaral, a nome del gruppo LDR, Van Dijk, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Con AN (PSE) il Parlamento approva la risoluzione:

votanti:	26
favorevoli:	25
contrari:	1
astenuti:	0

(vedi parte seconda, punto 16)

19. Custodia degli animali in giardini zoologici * (discussione e votazione)

L'on. Scott-Hopkins illustra la seconda relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva recante norme minime sulla custodia degli animali in giardini zoologici (COM(91)0177 — C3-0340/91) (A3-0140/93).

PRESIDENZA DELLA ON. MARIE ANNE ISLER
BÉGUIN
Vicepresidente

Intervengono gli onn. Pollack, a nome del gruppo PSE, Tauran, a nome del gruppo DR, Papayannakis, non iscritto, Díez de Rivera, Collins, presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, e il commissario Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI DIRETTIVA (COM(91)0177 — C3-0340/93)

Emendamenti approvati: 1-10 in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 17).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

— orali:

Interviene l'on. Seligman.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 17).

20. Diversità biologica * (discussione e votazione)

L'on. Muntingh illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica (COM(92)0509 — C3-0046/93) (A3-0200/93).

Intervengono gli onn. Santos, a nome del gruppo PSE, Valverde López, a nome del gruppo PPE, Vohrer, a nome del gruppo LDR, Raffin, a nome del gruppo Verde, Breyer e il commissario Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI DECISIONE (COM(92)0509 — C3-0046/93):

Emendamenti approvati: 1-12 in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 18).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazioni di voto:

— scritte:

on. Tauran.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 18).

21. Ambiente urbano (discussione e votazione)

La on. Pollack illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sull'ambiente urbano (A3-0194/93).

Venerdì 25 giugno 1993

Intervengono gli onn. Collins, presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, e il commissario Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Dichiarazioni di voto:

— scritte:

on. Tauran.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 19*).

22. Situazione dei quadri e dirigenti d'impresa nella Comunità europea (discussione e votazione)

L'on. Gil Robles illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sulla situazione dei quadri e dirigenti d'impresa nella Comunità europea (A3-0196/93).

Intervengono gli onn. Menrad, a nome del gruppo PPE, Hughes, a nome del gruppo PSE, Tongue, e il commissario Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Dichiarazioni di voto:

— orali:

Interviene l'on. Seligman.

— scritte: on. Deprez.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 20*).

23. Diga di Gabcikovo (dichiarazione con discussione)

L'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sulla diga di Gabcikovo.

Interviene la on. García Arias, presidente della delegazione per le relazioni con la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, la quale chiede, sulla base dell'articolo 105 del regolamento, l'aggiornamento di questo punto alla prossima tornata.

Intervengono l'on. Lane, sulla procedura, e, sulla summenzionata richiesta, gli onn. Van Dijk e Holzfluss.

Il Parlamento respinge la richiesta.

Interviene la on. García Arias sullo svolgimento dei lavori.

Il commissario Marin fa una dichiarazione.

Intervengono gli onn. Sainjon, a nome del gruppo PSE, Habsburg, a nome del gruppo PPE, Holzfluss, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, e Van Dijk, a nome del gruppo Verde.

*
* *
* *

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione, quattro proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Van Dijk e Raffin, a nome del gruppo Verde, sulla diga di Gabcikovo e il regime temporaneo di approvvigionamento idrico (B3-0946/93);

— Sainjon, a nome del gruppo PSE, sulla diga di Gabcikovo (B3-0954/93);

— Pimenta e von Alemann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla diga di Gabcikovo (B3-0955/93);

— Habsburg, Chanterie e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla diga di Gabcikovo-Nagymaros (B3-0956/93);

La Presidenza comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

*
* *
* *

Interviene la on. García Arias, dapprima nella discussione, e in seguito per segnalare di aver inviato una lettera ai servizi interessati, firmata da 25 deputati, nella quale chiedeva l'applicazione dell'articolo 89 a tale discussione.

La Presidenza le risponde che poiché i firmatari non sono più presenti in Aula, non può dare seguito a tale richiesta.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

La Presidenza propone di procedere immediatamente alla votazione sul merito.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

VOTAZIONE

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-0954, 0955 et 0956/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Sainjon, a nome del gruppo PSE, Habsburg, Chanterie et Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE,

Venerdì 25 giugno 1993

Pimenta et von Alemann, a nome del gruppo LDR, Van Dijk et Raffin, a nome del gruppo Verde, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Con AN (LDR) il Parlamento approva la risoluzione:

votanti:	13
favorevoli:	11
contrari:	1
astenuti:	1

(vedi parte seconda, punto 21).

(La proposta di risoluzione B3-0946/93 è decaduta).

24. Composizione del Parlamento

La Presidenza informa il Parlamento che gli onn. Oreja, Ortiz Climent e Sánchez García le hanno comunicato per iscritto le loro dimissioni da deputato al Parlamento, con decorrenza rispettivamente dal 28 giugno sera, 29 giugno e 15 luglio 1993.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma dell'Atto relativo alle elezioni dei deputati all'Assemblea, il Parlamento constata tali vacanze e ne informa lo Stato membro interessato.

25. Composizione delle commissioni e dell'Assemblea paritetica ACP-CEE

Su richiesta dei gruppi PPE e LDR, il Parlamento ratifica le nomine dei seguenti deputati nelle commissioni e nell'Assemblea paritetica ACP-CEE:

— commissione istituzionale:

on. Gil-Robles Gil-Delgado, in sostituzione dell'on. Valverde López.

— commissione economica:

on. de Brémond d'Ars.

— commissione per lo sviluppo:

on. Cayet.

L'on. de Brémond d'Ars non è più membro di questa commissione.

— Assemblea paritetica ACP-CEE:

on. Cayet, in sostituzione dell'on. Nordmann.

26. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare degli onn. Fantini e Lamanna

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalle autorità italiane competenti una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare degli onn. Fantini e Lamanna.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire alla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

27. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 65 del regolamento)

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. del documento	Autore	Firme
6/93	Crampton	11

28. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

29. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 12 al 16 luglio 1993.

30. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta è tolta alle 12.50)

Enrico VINCI
Segretario generale

Egon KLEPSCH
Presidente

Venerdì 25 giugno 1993

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Zone agricole svantaggiate * (Articolo 116 del regolamento)

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 81/645/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Grecia) (COM(93)0157 — C3-0195/93)

La proposta è stata approvata.

2. Qualità tipo di cereali *

A3-0185/93

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75, riguardante la fissazione della qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (COM(93)0122 — C3-0188/93)

La proposta è stata approvata con la seguente modifica:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2731/75)

1 bis) È inserito il seguente articolo 1 bis

«Articolo 1 bis

Per quanto riguarda l'orzo, nei casi in cui il tenore di umidità del chicco sia inferiore al 14%, la misura della maglia è ridotta da 2,2 mm a 2 mm».

(*) G.U. n. C 112 del 22.4.1993, pag. 14.

Venerdì 25 giugno 1993

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2731/75, riguardante la fissazione della qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93) 0122) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0188/93),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0185/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 112 del 22.4.1993, pag. 14

3. DOM e Mercato unico

A3-0162/93

Risoluzione sullo sviluppo dei dipartimenti francesi d'oltremare nell'ambito del mercato unico

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Alexandre sull'attuazione di POSEIDOM (B3-1861/90),
- visto l'articolo 227, paragrafo 2, del trattato CEE che già prevedeva l'applicazione nei dipartimenti francesi d'oltremare delle norme relative alla libera circolazione delle merci, alla politica agricola comune, alla liberalizzazione dei servizi, alla concorrenza oltre che alle istituzioni essendo inteso che per quanto riguarda «le altre disposizioni», il Consiglio doveva decidere entro «due anni» sulle loro «condizioni di applicazione» (secondo comma) vigilando a che «sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni» (terzo comma),
- vista la sentenza Hansen pronunciata il 10 ottobre 1978 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee secondo cui le «disposizioni del trattato e del diritto derivato debbono applicarsi con pieno diritto ai dipartimenti francesi d'oltremare quali parte integrante della Repubblica francese, essendo inteso tuttavia che resta sempre possibile prevedere, ulteriormente, provvedimenti specifici tesi a soddisfare le esigenze di detti territori» ⁽¹⁾,
- visti le proprie risoluzioni e i propri pareri in materia, segnatamente
 - la risoluzione dell'11 maggio 1987 sui problemi regionali dei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽²⁾,
 - il parere del 14 dicembre 1989 sul progetto di decisione comune del Consiglio e della Commissione che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM) ⁽³⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 263 del 7.11.1978, pag. 3.

⁽²⁾ G.U. n. C 156 del 15.6.1987, pag. 20.

⁽³⁾ G.U. n. C 15 del 22.1.1990, pag. 364.

Venerdì 25 giugno 1993

- il parere del 14 dicembre 1989 sulla proposta della Commissione al Consiglio per una decisione relativa al regime del dazio di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽¹⁾,
 - il parere del 22 novembre 1991 sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare, in ordine a taluni prodotti agricoli ⁽²⁾;
- visto l'esito della visita di studio e di lavoro effettuata il 27-31 maggio 1991 dalla propria commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, nella regione della Riunione, su invito del suo presidente;
- vista la relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali (A3-0162/93),
- A. rammentando che i dipartimenti francesi d'oltremare hanno scelto, il 19 marzo 1946, di far parte integrante dello Stato francese (quattro colonie, raggiunta la maggiore età, sollecitano più saldi legami con la Francia» dichiarava alla tribuna dell'Assemblea nazionale il poeta e deputato della Martinica Aime Césaire, cui faceva eco in questi termini «l'assimilazione è il normale punto di arrivo della nostra evoluzione» il deputato della Guyana Gaston Monnerville, entrambi promotori della legge di «dipartimentalizzazione» approvata all'unanimità);
- B. considerando i nuovi obblighi delle istituzioni comunitarie nei confronti delle regioni ultraperiferiche, fra cui i dipartimenti francesi d'oltremare, nell'ambito della dichiarazione sulle regioni ultraperiferiche della Comunità allegata al Trattato sull'Unione europea, la quale
- a) riconosce «che le regioni ultraperiferiche della Comunità (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e Isole Canarie) subiscono un notevole ritardo strutturale aggravato da vari fenomeni (grandi distanze, insularità, superficie ridotta, rilievo e clima difficile, dipendenza economica per quanto riguarda alcuni prodotti) la cui persistenza e il cui cumulo recano grave pregiudizio al loro sviluppo economico e sociale»,
 - b) ritiene «che, sebbene le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del diritto derivato si applichino di pieno diritto alle regioni ultraperiferiche, sia nondimeno possibile adottare misure specifiche in loro favore se e finché esiste un bisogno oggettivo di prendere siffatte misure per uno sviluppo economico e sociale di tali regioni»,
 - c) prevede che «queste misure devono perseguire sia l'obiettivo della realizzazione del mercato interno sia quello di un riconoscimento della realtà regionale, affinché le regioni in questione possano raggiungere il livello economico e sociale medio della Comunità»,
- C. considerando che l'articolo 129 B del Trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle reti transeuropee deve potersi applicare ai dipartimenti francesi d'oltremare laddove specifica che l'azione della Comunità «tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche» (paragrafo 2),
- D. considerando che le remore permanenti che gravano sull'economia dei dipartimenti francesi d'oltremare, postulano, al fine di raggiungere l'obiettivo della coesione socioeconomica, l'adozione contestuale alle politiche comuni, di disposizioni legislative e finanziarie atte a conseguire detto obiettivo,
- E. considerando che, stante la tardiva considerazione della loro situazione, i principi che hanno sotteso la costruzione comunitaria non sempre hanno sortito gli effetti positivi scontati, come negli altri Stati della Comunità, con specifico riferimento alla politica agricola comune,
- F. considerando in particolare che la loro lontananza estrema, aggravata dall'insularità — in taluni casi perfino dalla «pluriinsularità» (arcipelago) — e dalle modeste dimensioni del loro mercato, vanifica in gran parte i vantaggi del grande mercato interno,

⁽¹⁾ G.U. n. C 15 del 22.1.1990, pag. 374.

⁽²⁾ G.U. n. C 326 del 16.12.1991, pag. 280.

Venerdì 25 giugno 1993

- G. considerando che i «vantaggi» ottimali dell'integrazione economica e del grande mercato sono ottenuti allorché i paesi interessati oltre che essere vicini vantano livelli di sviluppo analoghi, il che agevola la specializzazione internazionale, le economie di scala e gli scambi,
- H. considerando che il moltiplicarsi dei centri decisionali (regioni, stato, Comunità) relativi ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle prese con paesi terzi vicini dotati di un solo centro decisionale, rende difficile tener conto in maniera rapida quanto equilibrata degli interessi di dette regioni,
- I. considerando che le azioni della Comunità nei riguardi dei dipartimenti francesi d'oltremare e più generalmente delle regioni ultraperiferiche devono mirare a promuovere una regione che presenta ritardi di sviluppo rispetto a un insieme avanzato e non ad assistere una entità indipendente e sottosviluppata,
- J. considerando che lo sviluppo di dette regioni si basa su una evoluzione delle strutture delle loro economie che postula misure a lungo termine,
- K. considerando che detta evoluzione potrà aver luogo solo se verrà salvaguardato il «tessuto economico e sociale» il che rende necessari, in via prioritaria e urgente, provvedimenti in materia di occupazione, di formazione e di alloggi,
- L. considerando tuttavia che i dipartimenti francesi d'oltremare continuano a registrare considerevoli ritardi a livello di sviluppo socioeconomico, evidenziati da un elevato tasso di disoccupazione, da una scarsa compensazione delle importazioni con le esportazioni e da un PIL pro capite molto basso,
- M. considerando che «situazioni eccezionali postulano mezzi eccezionali all'insegna di un'impostazione innovatrice sotto il profilo regolamentare», come rilevava testualmente il presidente della camera di commercio e dell'industria della Riunione,
1. si compiace per il seguito dato alle sue risoluzioni, con specifico riferimento all'insediamento del gruppo interservizi della Commissione, alle proposte di detta istituzione, alla decisione che istituisce il Programma di opzioni specifiche alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM), alla riforma dei dazi di mare in un senso più favorevole ai DOM in base alle sue proposte, all'attuazione nel 1992 della maggioranza dei provvedimenti previsti nel capitolo agricolo di POSEIDOM oltre che all'avvio di una politica basata sulla concorrenza in materia di trasporti aerei e marittimi;
 2. sollecita il proseguimento e il potenziamento in futuro di questo metodo di lavoro, specie nei settori industriale, artigianale e dei servizi;
 3. richiama solennemente l'attenzione del Consiglio e della Commissione sulla mancanza di studi di impatto per le regioni ultraperiferiche, di provvedimenti comunitari di rilievo in ordine segnatamente alla riforma della PAC, alle reti transeuropee di trasporto, alla mobilità delle persone e soprattutto al mercato interno;
 4. ricorda che per una migliore considerazione della situazione economica e sociale delle regioni insulari e ultraperiferiche risulta indispensabile che le statistiche regionali che le riguardano siano distribuite da EUROSTAT e lamenta che le statistiche di base della maggior parte di dette regioni non siano ancora disponibili, segnatamente quelle relative al tasso di disoccupazione o al PIL, le quali rappresentano tuttavia criteri oggettivi utili come riferimento per la concessione di aiuti comunitari;
 5. considera che la comunicazione di dati relativi ai dipartimenti francesi d'oltremare avrebbe permesso di dimostrare come il livello del PIL di questi ultimi fosse uno dei più bassi della CEE, mentre il loro tasso di crescita era uno dei più elevati, confermando in tal modo l'impatto positivo delle politiche pubbliche di sviluppo;
 6. reputa che lo sviluppo sostenibile di dette regioni debba basarsi sui seguenti fattori:
 - a) utilizzazione ottimale delle risorse endogene sia umane che fisiche;
 - b) sviluppo di fonti di energia rinnovabili, di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, di progetti pilota innovativi e di iniziative locali;

Venerdì 25 giugno 1993

- c) miglioramento delle condizioni dei trasporti locali e internazionali;
- d) miglioramento delle strutture abitative, allo scopo di eliminare l'insalubrità e contribuire alla costruzione di alloggi sociali;
- e) sviluppo della formazione professionale, segnatamente per quanto riguarda i giovani;
- f) consolidamento e sviluppo delle loro attività tradizionali agricole (zucchero di canna, banane, rhum, piante da profumo);
- g) diversificazione della produzione, da una parte, per approvvigionare il loro mercato interno e, dall'altra, per rifornire la Comunità di prodotti tropicali o fuori stagione, prodotti per cui la CEE è uno dei principali importatori;
- h) creazione di attività industriali e di servizi imperniati sull'esportazione verso i paesi della loro zona geografica e sull'approvvigionamento del mercato comunitario, segnatamente creando zone franche o riducendo il costo della manodopera per le imprese;
- i) fornitura di servizi di alta tecnologia per le loro zone geografiche rispettive (ricerca, formazione, manutenzione, telecomunicazioni),
- j) valorizzazione del loro potenziale tutt'altro che trascurabile in materia turistica, all'insegna del coinvolgimento della popolazione interessata e del rispetto dell'ambiente;
- k) sviluppo della pesca e dell'acquacoltura e segnatamente misure miranti alla concessione in via prioritaria da parte della CEE di licenze di pesca a favore degli operatori professionali interessati e di aiuti concessi per la rigenerazione delle zone di pesca;

7. raccomanda pertanto che la politica agricola comune faccia leva sull'appartenenza di dette regioni alla Comunità ribadendo che il complesso della loro produzione agricola soggiace al principio della preferenza comunitaria, orientamento questo che potrebbe comportare

- a) misure specifiche relative al settore canna/zucchero/rhum, nell'ambito del rinnovo dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero,
- b) una protezione e una garanzia di smercio della produzione di banane, assicurando un'equa remunerazione ai produttori,
- c) la creazione di marchi di origine, il mantenimento di una fiscalità specifica e la garanzia di smercio sul mercato comunitario a prezzi remunerativi per tutti i tipi di rhum prodotti in dette regioni a partire da materie prime locali,
- d) provvedimenti di tutela e di incentivazione per le produzioni tropicali e fuori stagione,

il complesso di dette disposizioni appare più favorevole alla preservazione di un'agricoltura familiare, la più atta a garantire la tutela ambientale;

8. suggerisce che le imprese insediate o meno in zone franche ubicate nelle regioni ultraperiferiche dispongano di vantaggi particolari (specie elasticità per i regimi di aiuti disciplinati dagli articoli 92 e segg. del trattato), che consentano di attirare capitali esteri nell'ambito segnatamente di una dislocazione delle loro attività;

9. raccomanda che dette regioni svolgano un ruolo di collegamento nell'ambito della politica europea di cooperazione con i paesi ACP e i paesi terzi dell'area e che sia in particolare perseguita una maggiore coerenza delle politiche condotte, facendo leva innanzitutto sugli interessi comunitari;

10. incoraggia vivamente dette regioni periferiche e la Commissione a mettere a punto progetti di cooperazione interregionale volti a rompere il loro isolamento relativo e a sviluppare i trasferimenti di conoscenze e di tecnologia;

11. reputa pertanto prioritaria la cooperazione tra le regioni ultraperiferiche oltre che l'ammissibilità di dette regioni a beneficiare del programma INTERREG al momento del suo rinnovo;

12. chiede che siano attuate le disposizioni del titolo IV di POSEIDOM concernente la cooperazione commerciale e la realizzazione di progetti regionali comuni;

Venerdì 25 giugno 1993

13. insiste in particolare sul controllo dei costi e della qualità dell'offerta in materia di trasporti ed esorta la Commissione a dar prova di vigilanza in detto settore;
14. raccomanda segnatamente di consentire alle compagnie aeree della Comunità di poter collegare i dipartimenti francesi d'oltremare tramite gli aeroporti della Francia metropolitana;
15. chiede pertanto che i dipartimenti francesi d'oltremare nonché tutte le regioni ultraperiferiche siano integrati nella politica delle grandi reti di trasporto europee e che congrui finanziamenti siano destinati a detti investimenti da cui trarrà peraltro vantaggi l'intera Comunità;
16. insiste perché i dipartimenti francesi d'oltremare, in conformità delle proposte della Commissione di cui al secondo pacchetto di misure strutturali e finanziarie (COM(92)2000) nonché in applicazione del Trattato sull'Unione europea, usufruiscano di una priorità assoluta per l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi strutturali; rammenta che nella sezione di dette proposte intitolata «politiche strutturali volte a promuovere le regioni» si accenna a un raddoppiamento delle risorse per tutte le regioni ultraperiferiche, ivi compresi i dipartimenti francesi d'oltremare, che sono le sole di dette regioni a non appartenere ad uno Stato membro ammesso a beneficiare del fondo di coesione;
17. insiste sulla rilevanza della partnership (Commissione/Stato/Regioni) e della pianificazione dello sviluppo economico e sociale (programmi di sviluppo regionali, schemi regionali di assetto territoriale) d'intesa con le parti sociali per consentire una più coerente programmazione degli investimenti e una maggiore efficacia economica tesa a garantire uno sviluppo sostenibile;
18. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali ad adoperarsi per agevolare la gestione dei programmi comunitari tramite sia un miglior coordinamento degli operatori in ciascuna regione, sia una più semplice e più globale gestione delle procedure di impegno e di pagamento;
19. propone al riguardo, sul piano del metodo, un raggruppamento degli strumenti a livello regionale in seno a un solo servizio competente per la gestione e l'animazione del programma comunitario, associando alle autorità locali e ai rappresentanti dello Stato, sulla falsariga dell'esperienza perfettamente riuscita nella Riunione; reputa che detto metodo, che consente lo sforzo di tutti, è l'unico atto ad accrescere l'efficacia degli aiuti, la loro trasparenza e il corretto recepimento da parte dei beneficiari e delle popolazioni interessate;
20. insiste sulla necessità di tenere nel debito conto la dichiarazione relativa alle regioni ultraperiferiche allegata al Trattato sull'Unione europea garantendo una rappresentanza dei dipartimenti francesi d'oltremare in seno al Comitato delle Regioni istituito dall'articolo 198 A di tale Trattato;
21. incarica il suo Presidente di inoltrare la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Governo della Repubblica francese nonché alle Autorità regionali e dipartimentali dei dipartimenti francesi d'oltremare.

3. Accordi di cooperazione CEE-Slovenia *

a) A3-0175/93

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (COM(92)0487 — 5289/93 — C3-0184/93)

La proposta è stata approvata.

Venerdì 25 giugno 1993

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 235 del trattato CEE,
 - visto il progetto di accordo di cooperazione economica e commerciale siglato dalla Commissione (COM(92)0487),
 - consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 235 del trattato CEE e della procedura di cui all'articolo 228 di tale trattato (5289/93 — C3-0184/93),
 - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0175/93),
1. approva la conclusione e l'entrata in vigore, conformemente al diritto internazionale pubblico e alla prassi internazionale, dell'accordo di cooperazione economica e commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri e della Repubblica di Slovenia.

b) A3-0176/93

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (COM(93)0056 — 5283/93 — C3-0185/93)

La proposta è stata approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 235 del trattato CEE,
- visto il progetto di protocollo di cooperazione finanziaria siglato dalla Commissione (COM(93)0056) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 235 del trattato CEE e della procedura di cui all'articolo 228 di tale trattato (5283/93 — C3-0185/93),
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0176/93),

⁽¹⁾ G.U. n° C 74 del 16.3.1993, pag. 15.

Venerdì 25 giugno 1993

1. approva la conclusione e l'entrata in vigore, conformemente al diritto internazionale pubblico e alla prassi internazionale, del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri e della Repubblica di Slovenia.

c) A3-0149/93

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti (COM(93)0057 — 5246/93 — C3-0186/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento n. 1)	
<i>Primo visto</i>	
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,	visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,
(Emendamento n. 2)	
<i>Considerando quarto bis (nuovo)</i>	
	considerando che sono necessarie misure coordinate per sviluppare le infrastrutture di trasporto, in quanto strumenti fondamentali per risolvere i problemi creati dal trasporto di merci attraverso la Slovenia, soprattutto sugli assi sud-ovest/nord-est, nord-ovest/sud-est ed est-ovest e per assicurare il collegamento con il porto di Capodistria;
(Emendamento n. 3)	
<i>Considerando quarto ter (nuovo)</i>	
	considerando che è necessario e nel comune interesse della Comunità economica europea e della Repubblica di Slovenia che le reti infrastrutturali di trasporto stradale, ferroviario, marittimo e combinato slovene siano compatibili con quelle dei paesi confinanti e risultino vantaggiose anche per questi ultimi;
(Emendamento n. 4)	
<i>Considerando quarto quater (nuovo)</i>	
	considerando che il sostegno comunitario alla Slovenia nel settore delle infrastrutture di trasporto deve essere

(*) G.U. n. C 93 del 2.4.1993, pag. 20.

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

compatibile con gli accordi in materia di transito alpino conclusi con i paesi vicini, ossia la Svizzera e l'Austria;

(Emendamento n. 6)

Considerando quarto quinquies (nuovo)

considerando che, per tutelare l'ambiente nelle zone delle infrastrutture potenziate con un sostegno comunitario, è necessario salvaguardare e rispettare gli ecosistemi interessati (flora e fauna),

(Emendamento n. 7)

Considerando quarto sexies (nuovo)

considerando che, al fine di tutelare l'ambiente, è necessario introdurre entro il 30 settembre 1996 norme sulle emissioni di gas di scarico e di particelle e sul livello delle emissioni sonore per gli automezzi pesanti di cui all'allegato III; che dopo tale data gli automezzi pesanti che non ottemperino a tali norme non saranno ammessi al libero transito attraverso la Slovenia,

(Emendamento n. 10)

Considerando quarto septies (nuovo)

considerando che per proteggere l'ambiente nei siti di impianto delle infrastrutture che beneficiano del concorso comunitario è necessario salvaguardare e rispettare gli ecosistemi interessati (fauna e flora) in tali regioni, e in particolare garantire la libera circolazione della fauna;

(Emendamento n. 9)

Quinto considerando

considerando che gli scopi e il contenuto dell'accordo rientrano nel campo di applicazione della politica *commerciale* comune e che, di conseguenza, l'accordo deve essere concluso in base all'articolo 113,

considerando che gli scopi e il contenuto dell'accordo rientrano nel campo di applicazione della politica **comune dei trasporti** e che, di conseguenza, l'accordo deve essere concluso in base all'articolo 75,

Venerdì 25 giugno 1993

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93) 0057) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 75 del trattato CEE (C3-0186/93),
 - vista la sua risoluzione del 15 dicembre 1992 sui trasporti su strada, ferroviari e aerei ostacolati dalla guerra in Jugoslavia ⁽²⁾,
 - considerando che la base giuridica proposta dalla Commissione non è appropriata e che ci si dovrebbe basare sull'articolo 75 del trattato CEE,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per gli affari esteri e la sicurezza e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0149/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri e delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia.

⁽¹⁾ G.U. n. C 93 del 2.4.1993, pag. 20.

⁽²⁾ G.U. n. C 21 del 25.1.1993, pag. 38.

5. Convenzione quadro sul cambiamento climatico *

A3-0171/93

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione della convenzione quadro sul cambiamento climatico (COM(92)0508 — C3-0021/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

La Comunità europea intraprende tutte le iniziative necessarie affinché, immediatamente dopo l'entrata in

(*) G.U. n. C 44 del 16.2.1993, pag. 1.

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

vigore della convenzione quadro sul cambiamento climatico, vengano messi a punto i protocolli di cui all'articolo 17 della convenzione, contenenti disposizioni specifiche e vincolanti per le parti contraenti in merito a questioni quali le emissioni di CO₂, le fonti rinnovabili di energia e le comunicazioni.

(Emendamento n. 2)

*Articolo 3 ter (nuovo)***Articolo 3 ter**

La Commissione presenta entro la fine del 1993 proposte concrete relative al carattere, alle linee direttrici, ai programmi ammissibili e all'assetto istituzionale del meccanismo finanziario, il cui funzionamento costituisce un presupposto per il conseguimento degli obiettivi della convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo, al fine di promuovere la sollecita assunzione delle relative decisioni a opera della Conferenza delle parti.

(Emendamento n. 3)

Allegato III

La Comunità europea e gli Stati membri riaffermano l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 nella Comunità le emissioni di CO₂ ai livelli del 1990.

La Comunità europea e gli Stati membri **dichiarano che l'impegno di limitare le emissioni causate dall'uomo, di CO₂, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione, verrà adempiuto nella Comunità nel suo insieme mediante un'azione condotta dalla Comunità stessa e dai suoi Stati membri operanti nell'ambito delle rispettive competenze.**

In tale prospettiva, la Comunità e gli Stati membri riaffermano gli obiettivi e gli strumenti enunciati nelle conclusioni del Consiglio del 29 ottobre 1990, in particolare l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 nella Comunità le emissioni di CO₂ ai livelli del 1990.

La Comunità e i suoi Stati membri elaborano una strategia coerente in ordine al conseguimento di detto obiettivo.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione della convenzione quadro sul cambiamento climatico

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 0508) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 S del trattato CEE (C3-0021/93),
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-0171/93),

⁽¹⁾ G.U. n. C 44 del 16.2.1993, pag. 1.

Venerdì 25 giugno 1993

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

6. Inquinamento nell'Europa centrale e orientale

B3-0846/93

Risoluzione sui risultati della Conferenza paneuropea dei Ministri dell'ambiente svoltasi a Lucerna dal 28 al 30 aprile 1993

Il Parlamento europeo,

- A. considerando gli scarsi risultati della seconda Conferenza paneuropea dei Ministri dell'ambiente, svoltasi dal 28 al 30 aprile 1993 a Lucerna,
- B. osservando che non sono stati promessi finanziamenti allo scopo di porre in atto il programma d'azione adottato, impedendo così qualsiasi risultato concreto,
- C. considerando la drammatica situazione dell'ambiente in talune zone dei paesi dell'Europa centro-orientale, che non si ripercuote soltanto sulla salute dei cittadini ma si traduce anche in perdite di produttività,
 1. ritiene che tali problemi debbano essere affrontati in modo prioritario ma che, in una prospettiva a medio e lungo termine, sia necessario integrare l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e reputa che le iniziative volte alla ricostruzione dell'economia di tali paesi e alla loro transizione verso l'economia di mercato non dovrebbero contrastare con l'obiettivo dell'evoluzione verso uno sviluppo sostenibile;
 2. rileva che nei paesi dell'Europa centro-orientale le risorse investite in misure per la protezione dell'ambiente sono state finora molto esigue e che uno dei motivi va individuato nel fatto che i programmi di assistenza a questi paesi non riconoscono a esse particolare priorità;
 3. condanna l'irresponsabilità dimostrata dai ministri dell'ambiente nell'adottare un programma senza stanziare risorse finanziarie per la sua applicazione;
 4. deplora il fatto che una parte troppo cospicua della dotazione dei programmi Phare e Tacis sia destinata alle spese amministrative e a società di consulenza;
 5. invita la Commissione a controllare, con l'ausilio dell'Agenzia europea dell'ambiente, l'evolversi della situazione ambientale in Europa orientale, centrale e occidentale e a presentare relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato dell'ambiente;
 6. chiede alla Commissione di mettere a punto, in collaborazione con i paesi dell'Europa centro-orientale, un programma ambientale d'urgenza per affrontare al più tardi entro la fine del 1993 i problemi sanitari ed ecologici più gravi;
 7. chiede alla Commissione di elaborare, in collaborazione con i paesi dell'Europa centro-orientale, un programma ambientale paneuropeo onde raggiungere, nell'arco di una generazione, l'obiettivo dello sviluppo sostenibile in Europa occidentale, centrale e orientale e di sottoporre tale programma al Parlamento europeo nonché agli Stati interessati;

Venerdì 25 giugno 1993

8. chiede alla Commissione e agli Stati membri di potenziare l'assistenza finanziaria per misure ambientali specifiche nei paesi dell'Europa centro-orientale senza ridurre sostanzialmente l'assistenza finanziaria in materia di ambiente ai paesi in via di sviluppo;
9. invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire, su richiesta dei governi dei paesi dell'Europa centrale e orientale, all'introduzione in tali paesi di una legislazione ambientale, di un'amministrazione competente e di programmi ambientali; per agevolare il raggiungimento di tale obiettivo sollecita la messa a punto di un programma comunitario ad hoc di formazione destinato a funzionari dell'amministrazione pubblica provenienti dai paesi interessati;
10. insiste sulla necessità di destinare importi molto più cospicui, nell'ambito dei programmi Phare e Tacis, a misure in materia di ambiente;
11. invita la Commissione a presentare un codice di comportamento ambientale per gli investimenti nei paesi dell'Europa centro-orientale rispondente ai criteri dell'attuale legislazione comunitaria in materia di ambiente e a discutere tale codice con il Parlamento europeo e con gli Stati interessati (Comunità europea e Europa centro-orientale) al più tardi entro la fine del 1993;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti dei paesi che hanno partecipato alla seconda Conferenza paneuropea svoltasi a Lucerna.

7. Rete IRIS

A3-0199/93

Risoluzione sulla rete IRIS e la formazione professionale delle donne

Il Parlamento europeo,

- vista la propria risoluzione del 14 ottobre 1987 sul reinserimento professionale delle donne nella vita attiva ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione 87/567/CEE della Commissione sulla formazione professionale delle donne ⁽²⁾,
- visto il memorandum della Commissione sulla formazione professionale nella Comunità europea per gli anni '90 (COM(91)0397),
- vista la propria risoluzione del 21 aprile 1993 sulla formazione professionale nella Comunità europea per gli anni '90 ⁽³⁾,
- visto il proprio parere del 21 aprile 1993 sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa all'accesso alla formazione professionale permanente ⁽⁴⁾,
- viste le conclusioni dell'audizione pubblica organizzata dalla commissione per i diritti della donna sulla rete IRIS il 27 novembre 1992 ⁽⁵⁾,
- vista la proposta di risoluzione della on. Domingo Segarra sulla rete IRIS e la formazione professionale delle donne (B3-1908/91),
- vista la relazione della commissione per i diritti della donna (A3-0199/93),

⁽¹⁾ G.U. n. C 305 del 16.11.1987, pag. 76

⁽²⁾ G.U. n. L 342 del 4.12.1987

⁽³⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 5, b)

⁽⁴⁾ Idem, punto 5, a)

⁽⁵⁾ PE 203.152

Venerdì 25 giugno 1993

- A. considerando che la gestione delle risorse umane, ossia l'ottimizzazione del potenziale umano della Comunità, è già oggi e col tempo lo diventerà sempre più una sfida economica fondamentale per garantire la competitività e la prosperità di tutti gli Stati membri,
- B. considerando l'importanza data alla formazione professionale dal trattato sull'Unione europea per migliorare la gestione delle risorse umane,
- C. rilevando che il Trattato stabilisce che la Comunità deve contribuire allo sviluppo della qualità della formazione professionale promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e aiutando e completando gli impegni assunti a livello nazionale; considerando che sono quindi gli obiettivi e le attività della rete IRIS, che occorre oggi rafforzare se si vuole rispondere alle sfide del prossimo decennio,
- D. considerando che le direttive derivanti dall'articolo 119 del trattato CEE e le azioni avviate dalla Commissione hanno migliorato lo status giuridico delle donne negli Stati membri,
- E. considerando tuttavia che questa evoluzione non ha consentito alle donne di colmare il loro ritardo economico, sociale e politico rispetto agli uomini,
- F. considerando che il divario tra la dinamica del mercato unico, da un lato, e la lentezza dei cambiamenti di mentalità, dall'altro, contribuirà inevitabilmente a mettere in risalto la situazione emarginata delle donne sul mercato di lavoro,
- G. riconoscendo che le donne, che rappresentano il 52% della popolazione comunitaria e il 40% della popolazione attiva, sono una parte vitale di questo patrimonio e che la formazione professionale, se non deve essere fine a se stessa, è uno strumento fondamentale della politica dell'occupazione, in modo particolare per le donne giovani e adulte che formano, di per sé, una quota importante dei «gruppi a rischio» in epoca di recessione,
- H. constatando che l'evoluzione demografica, contraddistinta dal rallentamento del peso delle giovani generazioni, accentua la necessità di formazione, principalmente per le donne; in tale contesto il ricorso al potenziale rappresentato dalla manodopera femminile fa sì che migliori condizioni di formazione e di occupazione (accesso e promozione) per le donne divengano obiettivi prioritari,
- I. constatando che la segregazione dell'occupazione delle donne in settori particolari (i servizi e i settori generalmente più sensibili alle ristrutturazioni e categorie professionali limitate) si accentua sempre di più; le donne costituiscono inoltre la percentuale più alta della disoccupazione di lunga durata e sono quindi più esposte ai rischi di esclusione dal sistema,
- J. constatando che a seguito del maggior peso sostenuto dalle donne degli oneri domestici e familiari, i percorsi professionali di questa categoria di popolazione sono ancora necessariamente interrotti e irregolari (lavoro a metà tempo, lavoro atipico, ecc.),
- K. constatando la continua tendenza al deprezzamento delle occupazioni «femminili» e l'assenza di valorizzazione delle capacità, delle attitudini e delle qualità specifiche delle donne,
- L. constatando che in tutta la problematica delle donne nell'occupazione, le donne migranti e di colore richiedono un'attenzione particolare in quanto esse cumulano spesso le discriminazioni e sono massicciamente presenti nelle occupazioni precarie,
- M. constatando che molte giovani, pur conseguendo risultati positivi a scuola, nelle scelte professionali sono influenzate dalla cultura ambientale e quindi poco orientate verso le scienze, le materie tecniche e le professioni che offrono un futuro; la carenza di qualifica e di formazione richieste dal mercato del lavoro le riguarda quindi in modo massiccio,
- N. constatando che in quasi tutti gli Stati della Comunità le donne non partecipano nella stessa proporzione degli uomini alle azioni di formazione delle agenzie nazionali e che sono in minoranza anche nelle azioni di formazione promosse nell'ambito delle imprese; è chiaro inoltre che le donne non hanno usufruito in numero sufficiente dei programmi di formazione a livello nazionale e dei fondi strutturali della Comunità europea; inoltre i settori di formazione scelti e proposti alle donne sono ancora molto tradizionali e non sempre portano a possibilità occupazionali locali,

Venerdì 25 giugno 1993

- O. constatando che esiste sul terreno un consenso sempre più ampio nel riconoscere le esigenze specifiche delle donne in materia di formazione e la necessità di trasformare in tal senso le pratiche di formazione nonché i criteri di accessibilità su cui chi deve decidere è troppo spesso indifferente o impermeabile; ciò comporta un'insufficiente considerazione di questa dimensione nelle fasi di preparazione, di gestione e di valutazione delle azioni di formazione,
- P. constatando che l'iniziativa NOW per la formazione delle donne amplia la cerchia dei promotori di formazione per coprire un ventaglio più ampio di servizi pubblici e di organismi specializzati e che è necessario non perdere la dinamica così avviata,
- Q. riconoscendo che IRIS ha svolto un ruolo strategico nella promozione del miglioramento della formazione professionale delle donne nella Comunità e che il suo ruolo è stato fondamentale nell'aiutare i promotori di formazione a svilupparsi e ad aggiungere una dimensione transnazionale,
- R. riconoscendo che IRIS ha già stabilito formalmente collegamenti fra le istanze incaricate della parità e quelle preparate alla formazione professionale: nel suo gruppo di lavoro ogni Stato membro vi delega due rappresentanti, uno per l'organismo di formazione l'altro per l'organismo incaricato della parità di opportunità; questa interazione si riflette quindi nella specificità di bilancio di IRIS, cofinanziata sia dalla Task Force che dalla DG V,
- S. riconoscendo che il bilancio di IRIS è nettamente insufficiente e che non è cambiato dal 1988 nonostante l'aumento dei costi, il notevole incremento del numero dei membri nella rete IRIS e l'aumento delle attività,
- T. rilevando che la relazione di valutazione delle attività IRIS realizzata su richiesta della Commissione presenta in modo molto positivo l'azione di questa rete e ne raccomanda il prolungamento e il potenziamento dei mezzi di bilancio,
1. chiede alla Commissione di garantire la continuità della rete per una seconda fase di almeno un quinquennio con maggiori dotazioni finanziarie;
 2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di affidare a IRIS II le missioni seguenti:
 - *una missione di ordine «strategico»*: contribuire all'attuazione di una politica comunitaria sulla formazione professionale delle donne che permetta di coadiuvare e completare le politiche degli Stati membri in tal senso; l'accento sarà posto in particolare sull'integrazione dell'obiettivo parità nelle politiche generali di formazione-occupazione,
 - *una missione di informazione e di sensibilizzazione*: recensire e diffondere le buone prassi in materia di formazione delle donne,
 - *una missione di ricerca*: svolgere attività di ricerca per accumulare e diffondere la valutazione su tutti gli aspetti di formazione per le donne,
 - *una missione di assistenza tecnica e di monitoraggio*: svolgere attività per consentire l'introduzione nei programmi misti di formazione moduli o metodologie particolarmente rivolti alle donne; svolgere un ruolo di controllo e di valutazione per garantire che gli obiettivi di parità siano rispettati;
 3. per adempiere a queste missioni, chiede alla Commissione e agli Stati membri di organizzare unità di assistenza tecnica in tutti gli Stati membri, unità che opereranno in collaborazione con il coordinamento europeo IRIS;
 4. ritiene che la Commissione debba imprimere un notevole impulso alla strategia di formazione professionale delle donne; sono indispensabili misure di «discriminazione positiva» a favore delle donne, che vadano quindi al di là della sola parità di trattamento tra uomini e donne;
 5. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire un migliore equilibrio uomini/donne nella rappresentanza dei diversi comitati sulla formazione professionale e che i collegamenti fra i comitati e il gruppo di lavoro IRIS sulla formazione professionale delle donne siano rafforzati;

Venerdì 25 giugno 1993

6. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il finanziamento e il rafforzamento delle azioni specifiche di formazione professionale per le donne, soprattutto nel quadro del FSE; esse devono essere ben mirate per settore o per gruppo-obiettivo (per esempio, donne che rischiano il licenziamento a seguito delle loro scarse qualifiche o in seguito a innovazioni tecnologiche);
7. esige, nell'ambito dei fondi strutturali, un controllo sistematico conforme agli impegni presi nel quadro del terzo programma d'azione a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne 1991-1995 e del programma successivo sui progetti di formazione presentati dagli Stati membri, onde garantire che si tenga conto della dimensione di parità; il controllo deve quindi esercitarsi non soltanto sulla quantità di formazione offerta alle donne ma anche sulla qualità della stessa, onde evitare di rafforzare o addirittura replicare la segregazione esistente sul mercato occupazionale; è necessario permettere una percentuale di intervento maggiore per progetti che includono tutta una serie di misure di accompagnamento e per i progetti che hanno una dimensione transnazionale;
8. sottolinea l'importanza di riconoscere che la formazione non deve limitarsi all'insegnamento di competenze tecniche ma deve offrire un sostegno ed essere completata da corsi di comunicazione, gestione e fiducia in se stesse;
9. chiede che le metodologie innovative sviluppate per la formazione professionale delle donne e recensite dalla rete IRIS siano sistematicamente arricchite e utilizzate per migliorare la formazione professionale e i suoi collegamenti con il mercato dell'occupazione;
10. insiste affinché tutti i programmi tengano sistematicamente conto delle donne immigrate e delle donne di colore;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi degli Stati membri.

8. Incidenti domestici e durante il tempo libero *

A3-0173/93

Proposta di decisione del Consiglio concernente l'istituzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero (COM(93)0018 — C3-0117/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 2)

Articolo 3, terzo comma

Ricevute le relazioni annuali nazionali, la Commissione assicura in maniera adeguata l'utilizzazione, la sintesi e la diffusione dei dati a livello comunitario.

La Commissione utilizza, sintetizza e pubblica ogni anno i dati ricevuti dagli Stati membri e li diffonde in maniera adeguata a livello comunitario.

(*) G.U. n. C 59 del 2.3.1993, pag. 10.

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 3)

Articolo 3, comma terzo bis (nuovo)

La Commissione segnala i casi in cui i dati forniti dagli Stati membri non sono, a suo parere, compatibili con la metodologia adottata dal Consiglio o gli Stati membri non hanno fornito i dati stabiliti.

(Emendamento n. 4)

Articolo 4, secondo comma (nuovo)

Ogni Stato membro garantisce la trasparenza dell'uso delle risorse comunitarie pubblicando ogni anno in ambito nazionale una relazione sui dati EHLASS trasmessi alla Commissione.

(Emendamento n. 5)

Articolo 5, secondo comma (nuovo)

Ogni utilizzazione di dati EHLASS negli Stati membri è accompagnata dalla seguente menzione «Il progetto EHLASS della Comunità europea fornisce solo orientamenti generali e non va considerato prova statistica della sicurezza o altro dei prodotti».

(Emendamento n. 6)

Allegato I, punto 2, primo comma

2. La raccolta dei dati di base è effettuata presso il pronto soccorso degli ospedali selezionati dagli Stati membri entro i limiti di cui al punto 5.

2. La raccolta dei dati di base è effettuata presso il pronto soccorso degli ospedali selezionati dagli Stati membri entro i limiti di cui al punto 5. **Gli ospedali devono rappresentare in misura proporzionale sia le comunità rurali che quelle urbane.**

(Emendamento n. 7)

Allegato I, punto 2, secondo comma

Si possono accettare informazioni provenienti da altre fonti alternative di valore equivalente.

soppresso

Venerdì 25 giugno 1993

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente l'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici durante il tempo libero

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93) 0018) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-0117/93),
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A3-0173/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 59 del 2.3.1993, pag. 10

9. Prodotti agricoli delle isole minori del Mar Egeo *

A3-0186/93

Proposta di regolamento del Consiglio recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(92)0569 — C3-0096/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

Visto quarto bis (nuovo)

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 1989 sull'elaborazione di un programma di sviluppo per le zone svantaggiate e il rafforzamento della cooperazione ai confini esterni della Comunità ⁽¹⁾, come pure i pareri del Parlamento europeo sui programmi POSEIDOM ⁽²⁾, POSEICAN ⁽³⁾ e POSEIMA ⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ G.U. n. C 158 del 26.6.1989, pag. 363.

⁽²⁾ G.U. n. C 15 del 22.1.1990, pag. 373.

⁽³⁾ G.U. n. C 158 del 17.6.1991, pag. 301.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 158 del 17.6.1991, pag. 307.

(*) G.U. C del 26.2.1993, pag. 21.

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 2)

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che secondo la relazione della Commissione le isole dell'Egeo soffrono in particolare dei seguenti svantaggi:

- il carattere arcipelagico e la dispersione delle isole, fattori questi che rendono difficili l'approvvigionamento e gli scambi commerciali,
- le loro piccole dimensioni che non si prestano a uno sviluppo integrato,
- lo scarso popolamento e la tendenza allo spopolamento,
- la mancanza di materie prime sfruttabili,
- le difficili condizioni naturali;

(Emendamento n. 3)

Considerando primo ter (nuovo)

considerando che le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione, nell'ottobre 1991, un documento che è stato completato nel gennaio 1992;

(Emendamento n. 4)

Considerando primo quater (nuovo)

considerando che la Commissione ha presentato una relazione provvisoria (SEC(92)0036) in cui riconosce l'esigenza di potenziare gli interventi strutturali, di attribuire un trattamento fiscale specifico e di adottare misure speciali in materia agricola (agevolazioni in materia di approvvigionamenti, sostegno ai prodotti agricoli locali e interventi strutturali);

(Emendamento n. 5)

Considerando primo quinquies (nuovo)

considerando che la Commissione, nella sua relazione definitiva (COM(92)0569), che completa quanto in precedenza constatato, ha predisposto un programma di lavoro in merito alle azioni che occorre intraprendere; che la realizzazione di tale programma formerà oggetto di relazioni periodiche al Consiglio e al Parlamento europeo mentre, sulla base delle valutazioni contenute in dette relazioni, la Commissione adeguerà o integrerà il suo programma allo scopo di realizzare gli obiettivi perseguiti; che tali proposte verranno presentate al più presto possibile in modo da adottare per le isole del Mar Egeo un programma integrato di azioni sulla base dell'esperienza acquisita dai programmi POSEIDOM, POSEICAN e POSEIMA;

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 6)

Considerando primo sexies (nuovo)

considerando che nella presente fase, quale primo passo, la Commissione presenterà una proposta che, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, si articola sui seguenti tre obiettivi principali:

- **agevolare l'approvvigionamento delle isole di prodotti agricoli di base, regolandone i flussi,**
- **mantenere e sviluppare le produzioni locali,**
- **agevolare gli interventi del FEAOG-Orientamento per quanto riguarda il miglioramento delle strutture di produzione e trasformazione;**

(Emendamento n. 7)

Considerando primo septies (nuovo)

considerando che, al di là di questi tre provvedimenti diretti in materia agricola, la Commissione riconosce l'esigenza di erogare aiuti relativi alla fornitura di fertilizzanti e che occorre presentare al più presto possibile proposte nella fattispecie integrative, come pure proposte relative ad altre possibili azioni che non formano oggetto della presente proposta;

(Emendamento n. 8)

Secondo considerando

considerando che la posizione geografica eccezionale delle isole greche del Mar Egeo rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte del settore agricolo e *di taluni settori dell'alimentazione*, essenziali per la produzione agricola e per il consumo corrente delle isole stesse, impone a queste ultime oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che è possibile *ovviare a* questo svantaggio naturale, istituendo un regime specifico per l'approvvigionamento *di talune* merci di base;

considerando che la posizione geografica eccezionale delle isole greche del Mar Egeo rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte del settore agricolo e **dei generi alimentari di prima necessità**, essenziali per la produzione agricola e per il consumo corrente delle isole stesse, impone a queste ultime oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che è possibile **migliorare** questo svantaggio naturale istituendo un regime specifico per l'approvvigionamento **delle indispensabili** merci di base;

(Emendamento n. 9)

Terzo considerando

considerando che i quantitativi di prodotti ammessi a beneficiare del regime specifico di approvvigionamento devono essere stabiliti nell'ambito di bilanci di previsione elaborati periodicamente e rivedibili nel corso dell'esercizio, tenendo conto dei fabbisogni fondamentali dei mercati di tali regioni e prendendo in considerazione le produzioni locali; *che, viste le* altre misure adottate per promuovere lo sviluppo delle produzioni locali, *il suddetto regime dovrebbe essere applicato ai prodotti del settore ortofrutticolo per la durata di due anni e su base decrescente;*

considerando che i quantitativi di prodotti ammessi a beneficiare del regime specifico di approvvigionamento devono essere stabiliti nell'ambito di bilanci di previsione elaborati periodicamente e rivedibili nel corso dell'esercizio, tenendo conto dei fabbisogni fondamentali dei mercati di tali regioni e prendendo in considerazione le produzioni locali; **che, a tal fine, si deve tener conto delle misure adottate altrove** per promuovere lo sviluppo delle produzioni locali;

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 10)

Settimo considerando

considerando che la specificità dell'agricoltura nelle isole egee richiede particolare attenzione ed impone misure appropriate sia nei settori dell'allevamento e delle produzioni animali, sia in quelli delle colture vegetali;

considerando che la specificità dell'agricoltura nelle isole egee richiede particolare attenzione ed impone misure appropriate sia nei settori dell'allevamento e delle produzioni animali sia in quelli delle colture vegetali **per quanto riguarda tanto la produzione primaria quanto la trasformazione;**

(Emendamento n. 11)

Ottavo considerando

considerando che, per sostenere le produzioni connesse con le tradizionali attività zootecniche delle isole egee, occorre concedere premi integrativi per l'ingrasso dei bovini maschi e per il mantenimento delle vacche nutrici, nonché un aiuto all'ammasso privato dei formaggi tradizionali di fabbricazione locale;

considerando che, per sostenere le produzioni connesse con le tradizionali attività zootecniche delle isole egee, occorre concedere premi integrativi per l'ingrasso dei bovini maschi e per il mantenimento delle vacche nutrici, nonché un aiuto all'ammasso privato dei formaggi tradizionali di fabbricazione locale, **come pure aiuti alla produzione di carni bianche e uova;**

(Emendamento n. 12)

Undicesimo considerando

considerando che, per contribuire al sostegno della viticoltura tradizionale delle isole egee, è opportuno accordare un aiuto per la coltivazione dei vigneti destinati a produrre v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate) e vini tipici, sempreché siano conformi ai requisiti della regolamentazione comunitaria e si inquadrino in un programma di miglioramento qualitativo;

considerando che, per contribuire al sostegno della viticoltura tradizionale delle isole egee, è opportuno accordare un aiuto **per la coltivazione di varietà di viti destinate alla produzione di uve da tavola e all'invecchiamento di vini liquorosi, nonché** per la coltivazione dei vigneti destinati a produrre v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), vini tipici e **vini liquorosi**, sempreché siano conformi ai requisiti della regolamentazione comunitaria e si inquadrino in un programma di miglioramento qualitativo;

(Emendamento n. 13)

Dodicesimo considerando

considerando che, al fine di sostenere l'olivicultura, attività tradizionale delle isole egee, di mantenere intatto il potenziale produttivo e di preservare il paesaggio e l'ambiente naturale, è opportuno concedere un aiuto per ettaro, a condizione che gli oliveti vengano coltivati in modo da garantire una produzione regolare;

considerando che, al fine di sostenere l'olivicultura, attività tradizionale delle isole egee, di mantenere intatto il potenziale produttivo e di preservare il paesaggio e l'ambiente naturale, è opportuno concedere un aiuto per ettaro, a condizione che gli oliveti vengano coltivati in modo da garantire una produzione regolare **e il miglioramento qualitativo del prodotto;**

(Emendamento n. 14)

Considerando quattordicesimo bis (nuovo)

considerando che mancano o non possono essere costituite le organizzazioni dei produttori e che occorrono quindi incentivi complementari e particolari deroghe ai fini di un'applicazione efficace del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1360/78;

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 15)

Sedicesimo considerando

considerando che i problemi delle isole egee sono accentuati dalle dimensioni ridotte di queste ultime; che, per orientare le priorità e garantire l'efficacia delle misure progettate, è preferibile riservarne l'applicazione alle isole minori, cioè a quelle la cui popolazione non superi il limite di 100.000 abitanti permanenti,

considerando che i problemi delle isole egee sono accentuati dalle dimensioni ridotte di queste ultime e dalle grandi distanze esistenti tra loro e con il continente; che in una prima fase va adottata una serie di misure per le isole minori; che in base all'esperienza fatta tali misure andranno, in una seconda fase, integrate ed estese all'insieme delle isole dell'Egeo; che, per orientare le priorità, le misure di cui sopra si applicheranno nella prima fase, alle isole minori, cioè a quelle la cui popolazione non superi il limite di 100.000 abitanti permanenti,

(Emendamento n. 16)

Considerando sedicesimo bis (nuovo)

considerando che occorre aiutare altresì determinate colture locali specializzate, quali le piantagioni di alberi di mastiche e la produzione, trasformazione e commercializzazione del mastiche di Chio, dal momento che tale attività è indissolubilmente connessa con la storia economica, sociale e culturale di quest'isola;

(Emendamento n. 17)

Considerando sedicesimo ter (nuovo)

considerando la straordinaria importanza del settore della pesca per le isole dell'Egeo e che occorre sostenere la piccola pesca che incontra numerosi problemi di carattere strutturale;

(Emendamento n. 18)

Considerando sedicesimo quater (nuovo)

considerando che la particolare importanza ecologica delle foreste e i molteplici attacchi al patrimonio forestale da parte dei settori secondario e terziario impongono l'adozione di provvedimenti speciali in materia di infrastrutture forestali, rimboschimenti, opere di tutela delle foreste e di prevenzione degli incendi boschivi delle isole dell'Egeo;

(Emendamento n. 19)

Articolo 1, primo comma

Il presente regolamento istituisce misure specifiche intese a compensare lo svantaggio rappresentato dall'insularità delle isole minori del Mar Egeo, per quanto riguarda determinati prodotti e mezzi di produzione agricoli.

Il presente regolamento istituisce misure specifiche intese a compensare lo svantaggio rappresentato dall'insularità delle isole minori del Mar Egeo, per quanto riguarda determinati prodotti e mezzi di produzione del settore primario. Dette misure costituiscono la prima fase del programma d'azione comunitario a favore delle isole dell'Egeo ai sensi della relazione definitiva della Commissione (COM(92) 0569, paragrafi 32-46).

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 20)

Articolo 3, paragrafo 1

1. In virtù del regime contemplato dal presente titolo, sono concessi aiuti per la fornitura alle isole in questione delle merci elencate nell'allegato, tenendo particolarmente conto delle necessità specifiche delle isole stesse e, per ciò che riguarda i prodotti alimentari, curando che vengano rigorosamente rispettati i requisiti qualitativi prescritti. Il regime di approvvigionamento deve essere attuato in modo da non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.

1. In virtù del regime contemplato dal presente titolo, sono concessi aiuti per la fornitura alle isole in questione delle merci elencate nell'allegato, tenendo particolarmente conto delle necessità specifiche delle isole stesse e, per ciò che riguarda i prodotti alimentari, curando che vengano rigorosamente rispettati i requisiti qualitativi e i **fabbisogni quantitativi** prescritti. Il regime di approvvigionamento deve essere attuato in modo da non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.

(Emendamento n. 21)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

2. Per ogni *gruppo di isole*, l'aiuto viene determinato in via forfettaria sulla base dei costi di commercializzazione, calcolati a partire dagli stessi porti della Grecia continentale dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali.

2. Per ogni **isola** l'aiuto viene determinato in via forfettaria sulla base dei costi di commercializzazione, calcolati a partire dagli stessi porti della Grecia continentale dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali.

(Emendamento n. 22)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

Nel settore ortofrutticolo, l'aiuto sarà versato soltanto per gli anni 1993 e 1994. Per il 1994, esso è fissato al 50% dell'importo valido per il 1993.

soppresso

(Emendamento n. 23)

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

L'aiuto è versato annualmente durante l'esecuzione del programma, per un periodo massimo di *tre* anni.

L'aiuto è versato annualmente durante l'esecuzione del programma, per un periodo massimo di **sei** anni.

(Emendamento n. 25)

Articolo 9, paragrafo 1

1. E' concesso un aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. e di vini tipici, designati a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera i) del regolamento (CEE) n. 2392/89 e pubblicati in virtù dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3201/90.

1. E' concesso un aiuto forfettario all'ettaro **per la coltivazione di varietà di viti destinate alla produzione di uve da tavola** e per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. e di vini tipici, **come pure dei vini liquorosi** designati a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera i) del regolamento (CEE) n. 2392/89 e pubblicati in virtù dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3201/90.

L'aiuto è concesso per le superfici:

a) coltivate a viti di varietà incluse nell'elenco delle varietà idonee alla produzione dei singoli vini v.q.p.r.d. o vini tipici prodotti ed appartenenti alle categorie raccomandate o autorizzate di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 822/87, e

L'aiuto è concesso per le superfici:

a) coltivate a viti di varietà incluse nell'elenco delle varietà idonee alla produzione dei singoli vini v.q.p.r.d., i vini tipici e i **vini liquorosi** prodotti ed appartenenti alle categorie raccomandate o autorizzate di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 822/87,

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

b) aventi una resa per ettaro inferiore ad un massimo, espresso in quantità d'uva, di mosto o di vino, fissato dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 823/87 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/89.

b) aventi una resa per ettaro inferiore ad un massimo, espresso in quantità d'uva, di mosto o di vino, fissato dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 823/87 **del Consiglio, del 16 marzo 1987**, e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/89, e

b bis) coltivate con varietà destinate alla produzione di uve da tavola.

(Emendamento n. 26)

Articolo 10

1. E' concesso un aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura, sempreché la manutenzione degli oliveti stessi sia tale da garantire buone condizioni di produzione.

L'importo dell'aiuto è di 80 ecu/ha.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura illustrata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio. Esse comprendono, *segnatamente, la determinazione della superficie minima e della densità d'impianto dell'oliveto beneficiario dell'aiuto*, le condizioni di manutenzione delle colture e le disposizioni di controllo.

1. E' concesso un aiuto forfettario **annuo** all'ettaro per il mantenimento degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura, sempreché la manutenzione degli oliveti stessi sia tale da garantire buone condizioni di produzione.

L'importo dell'aiuto è di 80 ecu/ha.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura illustrata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio. Esse comprendono **i requisiti per l'applicazione del regime di aiuto di cui al paragrafo 1**, le condizioni di manutenzione delle colture e le disposizioni di controllo.

(Emendamento n. 27)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

L'importo dell'aiuto è fissato a **10** ecu all'anno per singolo alveare in produzione registrato.

L'importo dell'aiuto è fissato a **20** ecu all'anno per singolo alveare in produzione registrato.

(Emendamento n. 28)

*Articolo 11 bis (nuovo)***Articolo 11 bis**

1. E' concesso un aiuto per il sostegno della coltivazione delle piante di mastiche, come pure per la produzione, trasformazione e commercializzazione del mastiche.

2. La Commissione presenta una proposta per l'adozione di un programma speciale per l'applicazione del paragrafo 1, ai sensi degli articoli 42 e 43 del trattato CEE, entro il 30 settembre 1993.

(Emendamento n. 29)

*Articolo 11 ter (nuovo)***Articolo 11 ter**

1. Sono concessi aiuti per il sostegno del settore della piccola pesca miranti:

— al rinnovo della flotta peschereccia,

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- al miglioramento e ampliamento delle infrastrutture di pesca (rifugi pescherecci, porti, scali ittici, sviluppo degli impianti di congelazione e di trasformazione del pescato, ecc.),
 - alla delimitazione di zone marittime riservate alla tutela e riproduzione dei pesci,
 - alla difesa dall'inquinamento industriale di importanti zone di pesca,
 - alla promozione della piscicoltura (creazione di bacini artificiali, vasche di alimentazione, ecc.).
2. Sono assegnati incentivi per la tutela e la conservazione della pesca delle spugne.
3. La Commissione presenta una proposta relativa all'adozione di un programma speciale per lo sviluppo della piccola pesca e la tutela della pesca delle spugne, in applicazione dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, ai sensi degli articoli 42 e 43 del trattato CEE, entro il 30 settembre 1993.

(Emendamento n. 30)

*Articolo 11 quater (nuovo)***Articolo 11 quater**

1. Sono adottate misure speciali riguardanti la protezione dei boschi delle isole dell'Egeo (rete stradale forestale, piste forestali, prese d'acqua, rimboschimenti, opere antiincendio, ausili alla rigenerazione naturale, misure di prevenzione degli incendi boschivi, ecc.).
2. La Commissione presenta una proposta per l'adozione di un programma speciale per la salvaguardia delle foreste, in applicazione del paragrafo 1, come pure una proposta per l'attuazione di un programma pilota per quanto riguarda le nuove tecniche e metodiche di lotta contro gli incendi boschivi nelle isole dell'Egeo, ai sensi degli articoli 42 e 43 del trattato CEE, entro il 30 settembre 1993.

(Emendamento n. 31)

*Articolo 12 bis (nuovo)***Articolo 12 bis**

La Commissione presenta una proposta per l'adozione di incentivi complementari ai fini dell'efficace applicazione del regolamento (CEE) n. 866/90 relativo alla promozione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli delle isole dell'Egeo, ai sensi degli articoli 42 e 43 del trattato CEE, entro il 30 settembre 1993.

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 32)

*Articolo 12 ter (nuovo)***Articolo 12 ter**

La Commissione presenta una proposta per l'adozione di incentivi complementari ai fini dell'efficace applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 alle isole dell'Egeo, ai sensi degli articoli 42 e 43 del trattato CEE, entro il 30 settembre 1993.

(Emendamento n. 33)

*Articolo 12 quater (nuovo)***Articolo 12 quater**

1. Per le isole che si trovano a far fronte a un reale pericolo di spopolamento è concesso un aiuto per «lo svantaggio connesso all'insularità» a beneficio di quanti vi abitano permanentemente ed esercitano l'attività principale nel settore primario.

2. La Commissione presenta una proposta ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 di cui sopra, ai sensi degli articoli 42 e 43 del trattato CEE, entro il 30 settembre 1993.

(Emendamento n. 34)

Articolo 13

Le misure contemplate ai titoli I e II del presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Le misure contemplate ai titoli I e II del presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 e sono finanziate dal FEAOG-Sezione Garanzia. Le misure contemplate al titolo III del presente regolamento sono finanziate dal FEAOG-Sezione Orientamento.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa a misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0569), ⁽¹⁾
- consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato CEE (C3-0096/93),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0186/93),

⁽¹⁾ G.U. C 56 del 26.2.1993, pag. 21

Venerdì 25 giugno 1993

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

10. Imposta unitaria nello Stato della California

B3-0945/93

Risoluzione sulla tassazione «unitaria» nello Stato della California

Il Parlamento europeo,

- A. considerando la prossima riunione prevista nel quadro del dialogo transatlantico,
 - B. considerando la causa introdotta dalla Barclays Bank di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti, nella quale si sottolineano le ingiuste e penalizzanti ripercussioni del sistema di tassazione unitaria in vigore in California, a causa della sua incompatibilità con i sistemi applicati nella maggior parte dei paesi,
 - C. considerando l'assenza, sinora, di misure di ritorsione nei confronti degli interessi commerciali americani nella Comunità,
 - D. considerando che il governo federale americano non ha sostenuto in modo chiaro e pubblico l'azione intrapresa dalla Barclays Bank contro lo Stato di California,
1. si dichiara profondamente preoccupato per l'effetto punitivo che l'applicazione della tassazione unitaria ha per gli interessi commerciali della Comunità in California;
 2. invita la Commissione, in occasione della prossima riunione prevista nel quadro del dialogo transatlantico, ad attirare l'attenzione del governo federale sulla necessità di individuare una soluzione rapida e soddisfacente di questo problema e ciò nell'interesse del sistema commerciale mondiale;
 3. attira, in particolare, l'attenzione della Commissione
 - i) sulle norme che autorizzano, agli effetti fiscali americani, la deduzione degli interessi sui prestiti tra filiali di uno stesso gruppo (sezione 163(j) del codice fiscale statunitense,
 - ii) le documentazioni che devono presentare le imprese straniere all'amministrazione fiscale americana (IRS), in merito ai beni importati negli Stati Uniti (sezione 6038A del codice fiscale americano);
 4. invita la Commissione ad assicurarsi che tale problema rimanga iscritto all'ordine del giorno dei negoziati economici e commerciali bilaterali sin tanto che non gli si sarà trovata una soluzione e a prevedere, in collaborazione con gli Stati membri, misure di ritorsione adeguate qualora tale soluzione tardasse a vedere la luce;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Missione degli Stati Uniti presso la Comunità europea.
-

Venerdì 25 giugno 1993

11. Gestione del traffico aereo *

A3-0165/93

Proposta di direttiva del Consiglio concernente la definizione e l'utilizzazione di norme e di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (COM(92)0342 — C3-0341/92)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento n. 1)	
<i>Terzo considerando</i>	
considerando che fino a ora i sistemi di gestione sono stati sviluppati e realizzati <i>sulla base di specifiche nazionali o locali</i> ;	considerando che fino a ora i sistemi di gestione sono stati sviluppati e realizzati nel rispetto delle disposizioni dell'ICAO che autorizzano un'interpretazione nazionale o locale ;
(Emendamento n. 2)	
<i>Considerando terzo bis (nuovo)</i>	
	considerando che andrebbe riconosciuto il livello di cooperazione necessario per ovviare alle attuali difficoltà tecniche sia a livello di apparecchiature che di personale al fine di ottenere una formazione armonizzata per far fronte ai problemi operativi fino al momento in cui il sistema di controllo europeo del traffico aereo non sarà pienamente integrato;
(Emendamento n. 3)	
<i>Considerando quarto bis (nuovo)</i>	
	considerando che una gestione razionale dello spazio aereo comunitario che risponda agli imperativi di sicurezza, efficacia, economia e fluidità del traffico aereo implica come obiettivo finale l'attuazione di un sistema unico e unificato di controllo e di gestione del traffico aereo nello spazio aereo comunitario, che venga controllato da un'unica autorità comunitaria dell'aviazione civile;
(Emendamento n. 4)	
<i>Considerando quarto ter (nuovo)</i>	
	considerando che per favorire la realizzazione a termine di un sistema unico di gestione e di controllo del traffico aereo derivato da Eurocontrol, occorre garantire che i programmi di ricerca e sviluppo dispongano di mezzi finanziari sufficienti per consentire alla Comunità europea di acquisire la migliore base tecnica per un sistema di questo tipo;

(*) G.U. n. C 244 del 23.9.1992, pag. 16.

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 5)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che l'armonizzazione delle apparecchiature e dei sistemi per la gestione del traffico aereo, che risponde alle finalità di un miglioramento a breve termine della fluidità del traffico nello spazio aereo comunitario, è destinata a non raggiungere i risultati auspicati a causa dell'incompatibilità di fondo dei sistemi nazionali; considerando, di conseguenza, che tale necessaria armonizzazione a breve termine non deve bloccare la creazione di un sistema unico appropriato per la gestione e il controllo del traffico aereo, il quale deve costituire l'obiettivo finale dell'intera politica comunitaria in questo settore;

(Emendamento n. 6)

Nono considerando

considerando che la normalizzazione europea rappresenta un punto chiave della realizzazione di un livello omogeneo di sicurezza della gestione del traffico aereo e che conviene instaurare una cooperazione tra Eurocontrol e gli organismi europei di normalizzazione;

considerando che la normalizzazione europea rappresenta un punto chiave della realizzazione di un livello omogeneo di sicurezza della gestione del traffico aereo e che conviene instaurare una cooperazione tra Eurocontrol, gli organismi europei di normalizzazione e **gli industriali europei;**

(Emendamento n. 7)

Dodicesimo considerando

considerando che la convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea designa Eurocontrol quale strumento per intraprendere le azioni necessarie atte a risolvere i problemi esistenti in Europa;

considerando che la convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea designa Eurocontrol quale strumento per intraprendere le azioni necessarie atte a risolvere i problemi esistenti in Europa e **che, al fine di definire a termine un sistema unico di gestione del traffico aereo, occorre che tutti gli Stati membri della Comunità aderiscano ad Eurocontrol;**

(Emendamento n. 8)

Considerando tredicesimo bis (nuovo)

considerando che il previsto costante aumento del traffico aereo nella Comunità rende necessaria l'adozione immediata di misure per tutelarvi la sicurezza aerea;

(Emendamento n. 9)

Considerando tredicesimo ter (nuovo)

considerando che, vista la presenza di moltissimi centri di controllo aereo dotati di apparecchiature diverse spesso tra loro incompatibili, occorre in un primo tempo tentare di venire a un compromesso con i sistemi esistenti migliorandone nel contempo le prestazioni, per consen-

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

tire una gestione razionale dello spazio aereo che risponda agli imperativi di sicurezza, di efficacia, di economia e di fluidità del traffico aereo; che, in un secondo tempo, occorre che la Commissione rifletta con gli organismi interessati in merito alla messa in opera di un sistema europeo di telecomunicazioni via satellite che potrebbe servire alla navigazione aerea, alla prevenzione delle collisioni tra aeromobili e delle collisioni con ostacoli a terra, alle comunicazioni bidirezionali, alla trasmissione di dati terra/aria/terra e terra/terra e alla sorveglianza degli aeromobili in volo ad ogni altitudine;

(Emendamento n. 10)

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la definizione e l'utilizzazione delle specificazioni tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, più in particolare per quanto attiene:

- ai sistemi di comunicazione;
- ai sistemi di sorveglianza;
- ai sistemi di assistenza automatizzata al controllo;
- ai sistemi di navigazione

La presente direttiva riguarda la definizione e l'utilizzazione delle specificazioni tecniche compatibili per l'acquisto **e il funzionamento** di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, più in particolare per quanto attiene:

- ai sistemi di comunicazione;
- ai sistemi di sorveglianza;
- ai sistemi di assistenza automatizzata al controllo **del traffico aereo e agli equipaggi in volo.**
- ai sistemi di navigazione

(Emendamento n. 11)

Articolo 3, primo comma

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per adattare le apparecchiature di gestione del traffico aereo esistenti in modo tale che le stesse garantiscano:

- la comunicazione automatica dei dati tra i centri di controllo della circolazione aerea *anteriamente al 1998*;
- una copertura radar completa *anteriamente al 1996* mediante interfunkionamento delle apparecchiature radar onde fornire una sorveglianza completa e organizzata;
- lo svolgimento assistito da elaboratore delle mansioni legate alla gestione del traffico aereo *a decorrere dal 1996*;
- l'armonizzazione delle prestazioni delle apparecchiature radar per poter assicurare una separazione «in rotta» uniforme degli aeromobili *anteriamente al 1996*: la separazione radar da applicare sarà di 5 o 10 NM secondo il caso;
- l'ottimizzazione della rete di rotte ATS e della strutturazione dello spazio aereo, sostenute da un'applicazione diffusa della navigazione a copertura d'area *a decorrere dal 1994*.

Gli Stati membri, **consapevoli delle difficoltà e delle crescenti perdite alle quali sono soggette le compagnie aeree europee per la congestione del traffico aereo**, adottano le misure necessarie per adattare le apparecchiature di gestione del traffico aereo esistenti in modo tale che le stesse garantiscano:

- la comunicazione automatica dei dati tra i centri di controllo della circolazione aerea **al più tardi nel 1998**;
- una copertura radar completa **al più tardi nel 1996** mediante interfunkionamento delle apparecchiature radar onde fornire una sorveglianza completa e organizzata;
- lo svolgimento assistito da elaboratore delle mansioni legate alla gestione del traffico aereo **anteriamente al 1996**;
- l'armonizzazione delle prestazioni delle apparecchiature radar per poter assicurare una separazione «in rotta» uniforme degli aeromobili **al più tardi nel 1996**: la separazione radar da applicare sarà di 5 o 10 NM secondo il caso;
- l'ottimizzazione della rete di rotte ATS e della strutturazione dello spazio aereo, sostenute da un'applicazione diffusa della navigazione a copertura d'area **anteriamente al 1994**.

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 12)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

Gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) adottano le misure necessarie per ottenere l'inserimento di una clausola che consenta alla Comunità di aderire a detta convenzione e per permettere alla Commissione di partecipare ai lavori di Eurocontrol.

(Emendamento n. 13)

Articolo 4

La Commissione, assistita dal Comitato di cui all'articolo 7, è abilitata, conformemente alla procedura definita nell'articolo medesimo, ad identificare, segnatamente per i settori indicati nell'allegato I, le specificazioni tecniche Eurocontrol il cui rispetto è obbligatorio. La Commissione pubblica i riferimenti di tali specificazioni tecniche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La Commissione, assistita dal Comitato di cui all'articolo 7, è abilitata, conformemente alla procedura definita nell'articolo medesimo, ad identificare, segnatamente per i settori indicati nell'allegato I, **le norme** e le specificazioni tecniche Eurocontrol il cui rispetto è obbligatorio. La Commissione pubblica i riferimenti di tali **norme** e specificazioni tecniche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(Emendamento n. 14)

*Articolo 6 bis (nuovo)***Articolo 6 bis**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per coordinare i loro programmi di ricerca nel settore della gestione e del controllo del traffico aereo. Ne danno comunicazione alla Commissione che può, previa consultazione degli Stati membri, adottare qualunque iniziativa utile alla promozione di tali programmi.

(Emendamento n. 15)

Articolo 8

Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione consulta periodicamente le parti interessate organizzate a livello europeo, quali i rappresentanti degli organismi di navigazione aerea, gli utilizzatori dello spazio aereo e i rappresentanti della professione. Essa informa periodicamente il Comitato circa i risultati di tali consultazioni.

Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione consulta periodicamente le parti interessate organizzate a livello europeo, quali i rappresentanti degli organismi di navigazione aerea, **gli industriali interessati**, gli utilizzatori dello spazio aereo e i rappresentanti della professione. Essa informa periodicamente il Comitato circa i risultati di tali consultazioni.

(Emendamento n. 16)

Articolo 9

Qualora l'adozione delle specificazioni tecniche Eurocontrol da parte della stessa organizzazione Eurocontrol non avvenisse entro termini conformi alle date previste all'articolo 3, o qualora si giudicassero necessari altri interventi, la Commissione presenterà una relazione circostanziata al Consiglio e proporrà *le eventuali* misure appropriate.

Qualora l'adozione delle specificazioni tecniche Eurocontrol da parte della stessa organizzazione Eurocontrol non avvenisse entro termini conformi alle date previste all'articolo 3, o qualora si giudicassero necessari altri interventi, la Commissione presenterà una relazione circostanziata al Consiglio e **al Parlamento europeo** e proporrà, **se del caso**, le misure appropriate **per questi settori**.

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 17)

*Articolo 11 bis (nuovo)***Articolo 11 bis**

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, quanto prima e al più tardi il 31 dicembre 1993, una proposta relativa al riconoscimento reciproco delle licenze dei controllori del traffico aereo corredata da una esposizione delle esigenze comuni in materia di tali licenze e dei relativi programmi di formazione.

(Emendamento n. 18)

Articolo 11 ter**Articolo 11 ter (nuovo)**

1. La Commissione istituisce un gruppo di lavoro («task force») incaricato di esaminare le questioni relative all'aviazione civile in Europa, e più in particolare all'introduzione di un sistema unico di gestione e di controllo del traffico aereo per la Comunità.

2. Gli Stati membri vegliano a che le rispettive autorità competenti in materia di aviazione civile cooperino pienamente con la Commissione alla creazione di un sistema unico di controllo e gestione del traffico aereo per tutta la Comunità.

3. Entro e non oltre il 31 dicembre 1994 la Commissione presenta una proposta volta all'istituzione di un'autorità comunitaria dell'aviazione civile che avrà il compito di elaborare, pianificare e, in ultima istanza, di gestire il sistema unico di controllo del traffico aereo.

(Emendamento n. 19)

Allegato I, «Sistemi di navigazione»

RNAV

Separazione radar

Short Term Conflict Alert (STCA)

Delega dello spazio aereo

RNAV

Separazione radar

Short Term Conflict Alert (STCA)

Dispositivo anticollisione di bordo (ACAS)

Delega dello spazio aereo

Venerdì 25 giugno 1993

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la definizione e l'utilizzazione di norme e di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0342) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 84, paragrafo 2 del trattato CEE (C3-0341/92),
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0165/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 244 del 23.9.1992, pag. 16

12. Deliberazioni della commissione per le petizioni**A3-0147/93****Risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1992-1993***Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 129, paragrafo 5, del proprio regolamento,
 - viste le sue precedenti risoluzioni in materia di petizioni, segnatamente quella approvata l'8 luglio 1992 sulla base della relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1991-1992 ⁽¹⁾,
 - visto il Trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 8 D e 138 D,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A3-0147/93),
- A. considerando l'importanza del diritto di petizione, ormai codificato nei trattati, sia per i soggetti che l'esercitano che per il Parlamento e la Comunità tutta intera, che possono così essere permanentemente al corrente di tutto ciò che interessa e preoccupa l'opinione pubblica, segnatamente di tutti gli aspetti relativi al funzionamento della Comunità,

⁽¹⁾ G.U. n. C 241 del 21.9.1992, pag. 66.

Venerdì 25 giugno 1993

- B. considerando l'obbligo di attività che incombe sulle istituzioni comunitarie e gli Stati membri, consistente nel porre in essere con sollecitudine tutti i mezzi a loro disposizione per facilitare il trattamento delle petizioni e la rapida ed efficace soluzione dei problemi ivi esposti, obbligo che costituisce l'imprescindibile corollario del riconoscimento del diritto di petizione,
- C. considerando il notevole incremento del numero di petizioni presentate al Parlamento, anche in quest'anno di transizione tra la firma e l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea,
1. ritiene indispensabile fornire una risposta politica alle richieste di azione che gli vengono inoltrate per quanto riguarda temi rientranti nell'ambito delle attribuzioni della Comunità e sollecita a tal fine la commissione per le petizioni a proseguire la sua azione in questo senso, rispondendo alle richieste, alle denunce e alle prese di posizione che il Parlamento riceve e che — in quanto petizioni — le vengono deferite;
 2. incarica la commissione per le petizioni — qualora lo si reputi necessario — di cooperare, sulle petizioni che le vengono trasmesse, con la Commissione delle Comunità, con le altre commissioni del Parlamento e con i servizi interni del Parlamento e di proseguire l'attiva collaborazione instaurata con i mediatori nazionali e con le commissioni parlamentari nazionali competenti per le petizioni;
 3. considerato il costante aumento del numero di petizioni ricevute, ricorda l'urgente necessità di rafforzare i mezzi messi a disposizione della commissione per le petizioni, segnatamente della sua segreteria, e incarica l'Ufficio di presidenza e l'Ufficio di presidenza ampliato di adottare senza indugio le misure necessarie, dotandola di un personale sufficiente per trattare le petizioni in modo adeguato, rapido ed efficace, e di vigilare affinché le previsioni di bilancio del Parlamento per il 1994 siano adattate di conseguenza;
 4. incarica in particolare tutte le commissioni parlamentari di esaminare le petizioni loro trasmesse per attribuzione dalla commissione per le petizioni e di adoperarsi per soddisfare le richieste ivi formulate;
 5. deplora i lunghi tempi talvolta impiegati dalla Commissione per rispondere a richieste d'informazione; reputa al riguardo inaccettabile che delle petizioni restino in sospenso per mesi, se non addirittura per anni, e raccomanda alla Commissione di dare completo e tempestivo seguito alle petizioni che le vengono trasmesse e a sollecitare presso gli stessi firmatari, presso terzi o presso i poteri pubblici, se necessario, le informazioni e i documenti complementari necessari per rispondere ai quesiti sollevati dai firmatari;
 6. si rammarica che la Commissione non abbia dato seguito alle raccomandazioni del Parlamento concernenti il trattamento dei casi di infrazione del diritto comunitario, segnatamente
 - l'incremento del numero di riunioni riservate alle decisioni sul seguito da darsi ai singoli fascicoli (se necessario si dovrà prevedere il ricorso alla delega),
 - il blocco di ogni contributo finanziario della Comunità nel caso di risposta insoddisfacente o di eccessivo ritardo nella risposta degli Stati membri,
 - la trasmissione al Parlamento di informazioni più precise quanto all'importanza delle infrazioni e allo stato di avanzamento delle procedure in corso;
- ribadisce al riguardo le sue precedenti raccomandazioni e chiede che ne sia tenuto conto senza indugi;
7. reputa inammissibile che gli Stati membri differiscano la risposta alle lettere di intimazione e ai pareri motivati della Commissione e approfittino dell'atteggiamento conciliante di quest'ultima e della lentezza delle procedure di infrazione per porre le istituzioni comunitarie e i suoi cittadini dinanzi a fatti compiuti di difficile o impossibile riparazione, segnatamente in materia di protezione dell'ambiente; insiste sul fatto che è assolutamente indispensabile che gli Stati membri pongano rimedio a tal modo di procedere e rispettino scrupolosamente gli obblighi che hanno contratto;

Venerdì 25 giugno 1993

8. deplora che la commissione per le petizioni, nonostante la sua corretta valutazione di tali casi pendenti, abbia dovuto concludere l'esame di molte petizioni in materia d'ambiente, nell'ambito della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (85/337/CEE) e della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici (91/244/CEE), per la grave e generalizzata carenza nell'applicazione di tali direttive e per la limitatezza stessa della legislazione comunitaria in materia;

9. attende con particolare impazienza la decisione da parte della Commissione di pubblicare la direttiva modificata 85/337/CEE (concernente gli studi di impatto ambientale per taluni progetti) che esiste già in seno ai servizi della Commissione e che trae le conseguenze delle difficoltà di applicazione delle direttive, poste in evidenza in numerose petizioni nonché nella relazione della Commissione sulla sua attuazione (COM(93) 0028);

10. ritiene indispensabile coordinare le proprie relazioni con il Mediatore europeo e incarica a tal fine la commissione per le petizioni di prendere le misure necessarie per preparare fin d'ora l'azione del Parlamento per quanto riguarda

- l'esame delle candidature e la proposta di nomina del Mediatore, allorché lo statuto e le altre disposizioni a esso relative saranno entrati in vigore,
- l'esame della proposta di regolamento interno del Mediatore, formulata da quest'ultimo, in collaborazione con la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità,
- l'esame delle relazioni annuali e delle relazioni su temi particolari fatte dal Mediatore,
- la collaborazione tra il Mediatore e la commissione per le petizioni per un trattamento rapido ed efficace delle denunce e delle petizioni;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni o alle altre commissioni parlamentari competenti in questo campo, nonché ai loro mediatori.

13. Politica della pesca *

a) A3-0178/93

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di licenze per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della Comunità nella zona di regolamentazione definita dalla Convenzione NAFO (COM(92)0394 — C3-0386/92)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

Decimo considerando

considerando che per determinate specie biologicamente sensibili a causa del tipo di sfruttamento occorre disciplinare maggiormente lo sforzo di pesca compiuto dalle navi comunitarie; che è pertanto indispensabile subordi-

considerando che per determinate specie biologicamente sensibili a causa del tipo di sfruttamento occorre disciplinare maggiormente lo sforzo di pesca compiuto dalle navi comunitarie; che è pertanto indispensabile subordi-

(*) G.U. n. C 259 dell'8.10.1992, pag. 4.

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

nare le attività di pesca di queste specie da parte delle suddette navi al possesso di una licenza che disciplini le condizioni di accesso e di esercizio delle attività di pesca, a complemento delle limitazioni dirette delle catture già applicabili a queste specie;

nare le attività di pesca di queste specie da parte delle suddette navi al possesso di una licenza che disciplini le condizioni di accesso e di esercizio delle attività di pesca, a complemento delle limitazioni dirette delle catture già applicabili a queste specie, **e attuare in modo coordinato le misure di accompagnamento sociale e strutturale a livello comunitario, necessarie al mantenimento delle attività economiche e dell'occupazione;**

(Emendamento n. 3)

Articolo 4, paragrafo 1

1. I quantitativi di catture accessibili per ogni stock o *gruppi* di stock di specie bersaglio sono assegnati a ciascuno Stato membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. del Consiglio, del..., che istituisce un regime comunitario per la pesca e l'acquicoltura.

1. I quantitativi di catture accessibili per ogni stock o **gruppo** di stock di specie bersaglio sono assegnati **annualmente** a ciascuno Stato membro **tenendo conto degli interessi, delle strutture produttive e dei mercati di tutti gli Stati membri, nonché del rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi loro incombenti in virtù degli articoli 12, 13 e 15 del presente regolamento durante l'anno trascorso, così come constatato dalla relazione prevista all'articolo 17 bis**, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. **3760/92** del Consiglio, del **20 dicembre 1992** che istituisce un regime comunitario per la pesca e l'acquicoltura ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ G.U. n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1

(Emendamento n. 4)

Articolo 4, paragrafo 2

2. *Il numero massimo di navi ed eventualmente il numero massimo di giorni di permanenza in mare autorizzati* per ogni tipo di pesca e zona per ciascuno Stato membro *sono stabiliti* conformemente alle disposizioni adottate dal Consiglio in applicazione degli articoli 2 e 7 del regolamento succitato.

2. **Lo sforzo massimo di pesca autorizzato** per ogni tipo di pesca e zona per ciascuno Stato membro **è stabilito** conformemente alle disposizioni adottate dal Consiglio in applicazione degli articoli 2 e 4 del regolamento succitato. **Ogni Stato membro sottopone alla Commissione un piano di ripartizione di tale sforzo di pesca esprimendolo in termini di numero massimo di navi e/o di giorni di permanenza in mare autorizzati. I piani di ripartizione sono approvati secondo la procedura dell'articolo 18 del regolamento succitato.**

(Emendamento n. 5)

Articolo 5

Le navi comunitarie in possesso di una licenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 non possono tenere a bordo, trasbordare, sbarcare una specie o gruppo di specie diverse da quelle previste dalla licenza loro concessa.

Le navi comunitarie in possesso di una licenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 non possono tenere a bordo, trasbordare, sbarcare una specie o un gruppo di specie diverse da quelle previste dalla licenza loro concessa. **Esse non possono detenere attrezzi da pesca diversi da quelli richiesti per la pesca delle specie in questione.**

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 6)

Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, al massimo *un mese* prima dell'inizio del periodo di autorizzazione della pesca, i progetti di elenchi delle navi per le quali è richiesta una licenza, per poter pescare nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

1. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, al massimo **due mesi** prima dell'inizio del periodo di autorizzazione della pesca, i progetti di elenchi delle navi per le quali è richiesta una licenza, per poter pescare nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(Emendamento n. 7)

Articolo 8, paragrafo 1

1. La Commissione esamina i progetti di elenchi ed adotta gli elenchi definitivi delle navi per le quali sono soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento e li trasmette alle autorità degli Stati membri interessati al massimo *cinque* giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di validità degli elenchi. Le navi che figurano negli elenchi adottati dalla Commissione sono reputate essere in possesso di una licenza che le autorizza a pescare conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

1. La Commissione esamina i progetti di elenchi ed adotta gli elenchi definitivi delle navi per le quali sono soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento e li trasmette alle autorità degli Stati membri interessati al massimo **trenta** giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di validità degli elenchi. Le navi che figurano negli elenchi adottati dalla Commissione sono reputate essere in possesso di una licenza che le autorizza a pescare conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(Emendamento n. 8)

Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il periodo per il quale è richiesta la licenza può estendersi su due anni consecutivi.

(Emendamento n. 9)

Articolo 8, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Non può essere rilasciata alcuna licenza alla nave che appartenga o sia in qualche modo soggetta economicamente ad una persona fisica o giuridica che possieda o sfrutti in una qualche forma giuridica una nave battente bandiera di una potenza non firmataria della Convenzione NAFO.

(Emendamento n. 16)

Articolo 8, paragrafo 3 quater (nuovo)

3 quater. Le licenze non specificano la data d'inizio e di fine dell'attività, ma soltanto il numero dei giorni di permanenza della nave nella zona assegnata.

(Emendamento n. 10)

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma (nuovo)

Tali misure, visto il carattere urgente che rivestono, sono adottate entro una settimana al massimo dalla data di presentazione della domanda.

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamenti nn. 11 e 17)

Articolo 12

1. Fermo restando l'articolo 11, le navi comunitarie che esercitano la propria attività di pesca nella zona prevista all'articolo 1 debbono essere dotate di strumenti che consentano loro di comunicare via satellite la propria posizione geografica, determinata con una precisione minima di 100 m, la velocità e la rotta al centro di controllo designato *dallo Stato membro del quale battono bandiera o nel quale sono registrate*.

2. *Lo Stato membro del quale la nave batte bandiera o nel quale è registrata* adotta le misure atte a garantire la registrazione, su supporto informatico, delle informazioni trasmesse dai suoi pescherecci, indipendentemente dalle acque nelle quali operano o dal porto nel quale si trovano.

3. *Lo Stato membro di cui al paragrafo 2* garantisce la trasmissione *alla Commissione*, in tempo reale, delle informazioni di cui al paragrafo 1.

4. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono servire unicamente allo scopo per le quali sono state richieste. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i funzionari e gli altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente articolo e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

5. *Ciascuno Stato membro provvede a conservare o a far conservare*, su supporto informatico, i dati registrati ai sensi del paragrafo 2, in modo da consentirne il controllo per un periodo di tre anni a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui si è proceduto alla registrazione.

1. Fermo restando l'articolo 11, le navi comunitarie che esercitano la propria attività di pesca nella zona prevista all'articolo 1, debbono essere dotate **a partire dal 1° gennaio 1995** di strumenti che consentano loro di comunicare via satellite la propria posizione geografica, determinata con una precisione minima di 100 m, la velocità e la rotta al centro di controllo designato **dalla Commissione**.

1 bis. I costi derivanti dall'acquisto e dall'installazione degli equipaggiamenti andranno a carico del bilancio comunitario.

2. **La Commissione** adotta le misure atte a garantire la registrazione, su supporto informatico, delle informazioni trasmesse dai suoi pescherecci, indipendentemente dalle acque nelle quali operano o dal porto nel quale si trovano.

3. **La Commissione** garantisce la trasmissione, in tempo reale, delle informazioni di cui al paragrafo 1, **allo Stato membro del quale le navi battono bandiera o nel quale sono registrate**.

4. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono servire unicamente allo scopo per le quali sono state richieste. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i funzionari e gli altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente articolo e che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale. **Esse sono accessibili, su richiesta, agli operatori dei pescherecci direttamente interessati.**

5. I dati registrati ai sensi del paragrafo 2 **sono conservati** su supporto informatico in modo da consentirne il controllo per un periodo di tre anni a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui si è proceduto alla registrazione.

(Emendamento n. 18)

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma

1. La licenza di una nave *per la quale non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento è ritirata*.

1. La licenza di una nave **che sia venuta gravemente meno agli obblighi previsti dal presente regolamento è ritirata**.

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 13)

Articolo 17

Se, durante un periodo di otto giorni, la Commissione non riceve le comunicazioni di cui all'articolo 11 per una nave in possesso di licenza, la licenza è ritirata.

Se, durante un periodo di otto giorni, la Commissione non riceve le comunicazioni di cui all'articolo 11 per una nave in possesso di licenza, la licenza è ritirata. **Il presente articolo non si applica in presenza di cause di forza maggiore.**

(Emendamento n. 14)

Articolo 17 bis

Articolo 17 bis (nuovo)

La Commissione pubblica annualmente una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

(Emendamento n. 15)

Articolo 18

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n.....

Le modalità di applicazione del presente regolamento, **e in particolare le modalità di attuazione dei contributi finanziari necessari per il mantenimento dell'occupazione o per una riconversione dei pescatori**, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n.....

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di licenze per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della Comunità nella zona di regolamentazione definita dalla Convenzione NAFO

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0394) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0386/92),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0178/93),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 259 dell'8.10.1992, pag. 4.

Venerdì 25 giugno 1993

b) A3-0180/93

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 gennaio 1996 (COM(93)0090 — C3-0156/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	(Emendamento n. 1)
	<i>Considerando terzo bis (nuovo)</i>
	considerando che, al fine di migliorare l'informazione dell'autorità di bilancio, la Commissione dovrà comunicare ogni anno lo stato di applicazione del presente accordo in modo da facilitare le decisioni al momento della procedura annuale di bilancio;
	(Emendamento n. 2)
	<i>Articolo 2 bis (nuovo)</i>
	Articolo 2 bis
	La Commissione presenta ogni anno all'autorità di bilancio un rapporto dettagliato sullo stato di applicazione del presente accordo.
	(Emendamento n. 3)
	<i>Articolo 2 ter (nuovo)</i>
	Articolo 2 t er
	Nel corso dell'ultimo anno del periodo di validità del protocollo e prima della conclusione di ogni accordo di rinnovo, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sullo stato di utilizzazione e sulle condizioni di esecuzione dell'accordo, sia sotto il profilo aleutico che sotto quello scientifico.

(*) G.U. n. C 100 dell'8.4.1993, pag. 25.

Venerdì 25 giugno 1993

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle, sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 1993-17 gennaio 1996

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(93)0090) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0156/93),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0180/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 100 dell'8.4.1993, pag. 25.

14. Lavoro non retribuito delle donne (articolo 37 del regolamento)

A3-0197/93

Risoluzione sulla valutazione del lavoro non retribuito delle donne

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Newens e altri sulla valutazione del lavoro non retribuito delle donne (B3-0855/90),
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1986 sulle famiglie monoparentali ⁽¹⁾ e l'esigenza di fare in modo che queste famiglie non siano discriminate ed emarginate sul piano fiscale, sociale, economico e giuridico,
- vista la sua risoluzione del 25 gennaio 1991 sul mercato interno del 1992 e le sue conseguenze per le donne nella Comunità ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 febbraio 1991 sul funzionamento del Fondo sociale europeo ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 luglio 1991 sul terzo programma comunitario di azione a medio termine per la parità di opportunità delle donne ⁽⁴⁾,
- visto il suo parere del 22 novembre 1991 relativo a una raccomandazione del Consiglio sull'assistenza e la custodia dei bambini ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 227, dell'8.9.1986, pag. 31.

⁽²⁾ G.U. n. C 48, del 25.2.1991, pag. 222.

⁽³⁾ G.U. n. C 72, del 18.3.1991, pag. 183.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 240, del 16.9.1991, pag. 247.

⁽⁵⁾ G.U. n. C 326 del 16.12.1991, pag. 274.

Venerdì 25 giugno 1993

- avendo delegato il potere deliberante, in applicazione dell'articolo 37 del regolamento, alla commissione per i diritti della donna,
 - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e il parere della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-0197/93),
- A. considerando che nella sua risoluzione del 17 gennaio 1984 sulla situazione delle donne in Europa sollecitava la Commissione ad elaborare uno studio sul valore economico e sociale del lavoro domestico, tenendo conto della situazione delle famiglie monoparentali nonché delle donne con oneri familiari ma non coniugate ⁽¹⁾,
 - B. considerando la necessità di integrare nella vita professionale le conoscenze acquisite nell'ambito di attività sociali o educative, senza tuttavia confinare le donne in professioni sociali ed educative,
 - C. richiamandosi alla summenzionata risoluzione del 22 febbraio 1991 nella quale insisteva affinché la Commissione e gli Stati membri adottino finalmente gli strumenti che permettano a tutte le donne «che non esercitano un'attività retribuita» di partecipare a corsi di formazione professionale cosicché possano ricevere offerte già nella fase in cui si occupano della famiglia,
 - D. considerando che nella Comunità molte donne svolgono un lavoro che è comparabile a un'attività professionale, ma non è riconosciuto, tutelato o retribuito come tale,
 - E. considerando che la mancanza di un autentico status professionale per le persone che esercitano un'attività professionale e sociale senza retribuzione né riconoscimento esercita gravi conseguenze in ordine al diritto alla retribuzione, alla fiscalità, alla sicurezza sociale, all'accesso alla formazione nonché al diritto di voto attivo e passivo in talune associazioni professionali e agricole,
 - F. considerando che, pertanto, tali persone non rientrano nell'ambito delle disposizioni delle direttive nn. 75/117/CEE, 76/207/CEE, 79/7/CEE e 86/613/CEE,
 - G. considerando che tali attività possono essere ripartite in cinque categorie:
 - a) attività professionale non retribuita svolta dalle donne nel contesto dell'attività professionale del coniuge, del padre, della famiglia ecc. nel settore agricolo, del commercio al dettaglio, di un'azienda familiare del settore alberghiero-ristorativo o di un'occupazione artigianale;
 - b) attività professionale non retribuita delle mogli di uomini che esercitano determinate professioni (ad esempio la moglie del medico che svolge lavori di segreteria o risponde al telefono);
 - c) lavoro non retribuito utile alla società quale l'assistenza ai bambini, agli ammalati, agli handicappati e agli anziani;
 - d) il lavoro domestico;
 - e) il volontariato,
 - H. considerando che la collaborazione dei coniugi in un'attività professionale merita particolare attenzione e richiamandosi alla summenzionata risoluzione del 25 gennaio 1991 nella quale invitava la Commissione a «elaborare uno statuto professionale per le donne occupate nelle aziende a carattere familiare del settore agricolo e di altro tipo nonché ad emendare la direttiva 86/613/CEE» comprese la protezione sociale e l'assicurazione contro i rischi di malattia e gli infortuni,
 - I. considerando che, secondo la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1985, i contributi non retribuiti delle donne a tutti gli aspetti e settori dello sviluppo dovrebbero essere quantificati e figurare nelle contabilità nazionali, nelle statistiche economiche nonché nel PNL («Strategie lungimiranti per il progresso della donna verso l'anno 2000», n. 20 — Nairobi),
 - J. considerando che occorre altresì elaborare uno statuto del volontariato,

⁽¹⁾ G.U. n. C 46, del 20.2.1984, pag. 42.

Venerdì 25 giugno 1993

- K. considerando che qualsiasi strategia volta a promuovere la parità di diritti e di opportunità fra uomo e donna deve consentire ad ogni persona di assumere gli impegni familiari, professionali e sociali alle stesse condizioni e che, in pratica, vita familiare e vita professionale possono convivere armoniosamente solo qualora il contesto socioeconomico consenta di decidere liberamente,
- L. considerando che la responsabilità della società in ordine ad una redistribuzione degli impegni familiari e professionali e alla possibilità di decidere liberamente del singolo presuppone condizioni quadro e misure sociali che promuovano un passaggio o uno scambio tra attività retribuita — vita attiva, da un lato, e attività non retribuita — vita familiare dall'altro, come ad esempio orari di lavoro flessibili, interruzione dell'attività professionale per motivi familiari (congedo parentale), formazione e (re)inserimento professionale dell'individuo che abbia assunto l'impegno di educare i figli, miglioramento delle infrastrutture sociali per la cura dei figli e l'assistenza ai malati nonché l'assistenza agli anziani e ai disabili,
- M. considerando che la persona la quale abbia impiegato il proprio tempo per l'educazione dei figli o per l'assistenza ad un genitore anziano o disabile ha diritto a un riconoscimento sociale e che ciò può essere ottenuto con un quadro giuridico riconoscendo a detta persona diritti propri in materia di protezione sociale e pensionistica,
- N. precisando che, alla luce della complessa problematica connessa alle attività lavorative non retribuite e utili alla società, la presente risoluzione si concentra in primo luogo sul riconoscimento sociale del lavoro svolto a favore della famiglia, compresa l'educazione dei figli,
- O. considerando che taluni aspetti della politica sociale riconoscono la dimensione familiare,
- P. considerando che nella prassi la vita familiare e professionale possono coesistere armonicamente se alla persona interessata viene lasciata la libera scelta sul piano socioeconomico e se esistono le necessarie strutture,
- Q. considerando tuttavia che le mansioni domestiche a titolo gratuito in tutti gli Stati membri, in tutte le forme di vita e in tutte le circostanze, sono svolte principalmente dalla donna,
1. sollecita la Commissione a realizzare nei singoli Stati membri studi comparati volti ad individuare, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo, i criteri e le norme che consentano di convertire e valutare in cifre i vari fattori del lavoro non retribuito della donna, fissando una metodologia omogenea per valutarlo e valorizzarlo, l'utilità economica e sociale di tale attività nonché il suo contributo al P.I.L.;
 2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di stabilire qualsiasi forma di sostegno sociale al lavoro non remunerato grazie a servizi collettivi che possono essere gestiti dalle stesse persone interessate;
 3. chiede alla Commissione una raccomandazione concernente la valutazione dei diversi tipi di attività non remunerate e il loro inserimento nel P.I.L. degli Stati membri;
 4. sollecita la Commissione a elaborare studi di fattibilità al fine di eliminare la dipendenza di coloro le cui rivendicazioni in materia di prestazioni previdenziali scaturiscono da diritti secondari, per individuare le conseguenze giuridiche, economiche, finanziarie e sociali di una riforma dei regimi di previdenza sociale e analizzare le normative transitorie che possano essere introdotte nei singoli Stati membri per tutelare quanto acquisito sul piano sociale;
 5. chiede agli Stati membri di valutare e rivalutare il lavoro domestico delle donne che hanno «doppio lavoro», ossia svolgono un lavoro remunerato accanto all'attività di casalinghe, chiedendo loro di mettere a punto politiche per la ripartizione dei compiti domestici;
 6. chiede alla Commissione di presentare una raccomandazione volta a sostenere l'individuazione dei diritti in materia di prestazioni previdenziali;

Venerdì 25 giugno 1993

7. invita la Commissione a studiare lo status delle donne che si occupano a tempo determinato dell'educazione dei figli, tra l'altro per quanto concerne la sospensione del contratto di lavoro, il mantenimento dei diritti sociali e la possibilità di essere reintegrati senza tempi di attesa nell'attività lavorativa;
8. chiede agli Stati membri, nel quadro del (re)inserimento professionale delle persone che hanno esercitato un'attività non retribuita, di fornire aiuti transitori e meccanismi di integrazione nella vita attiva, sotto forma di adeguati mezzi finanziari e di una buona formazione professionale;
9. chiede agli Stati membri di prodigarsi affinché chiunque abbia abbandonato la propria attività professionale per dedicarsi all'educazione dei figli o all'assistenza di familiari anziani o disabili possa mantenere le proprie capacità professionali o intellettuali beneficiando di misure di riqualificazione o perfezionamento, per poter essere (re)inserito nel mercato del lavoro in base alle proprie attitudini o conoscenze adeguate;
10. chiede agli Stati membri, nell'ambito della legislazione sociale, di riservare priorità alle normative in materia di congedi (congedo parentale, congedo di maternità) delle persone che intendano interrompere l'attività professionale per allevare un figlio; chiunque intenda, inoltre, interrompere o ridurre la propria attività professionale per assumersi impegni di carattere familiare (come l'assistenza di familiari malati, la cura di bambini in tenera età, di anziani e di familiari handicappati), dovrebbe beneficiare di un orario di lavoro flessibile;
11. chiede quindi alla Commissione, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e dell'adeguamento dell'orario di lavoro, di proporre misure volte a conciliare l'attività professionale e gli impegni familiari e a presentare in particolare proposte di forme più flessibili dell'organizzazione del lavoro, che non discriminino chiunque abbia interrotto l'attività professionale per i motivi sopra citati sia in ordine allo svolgimento della propria carriera che a quanto acquisito sul piano sociale;
12. invita la Commissione ad attuare per tali aziende azioni positive intese a conciliare la vita familiare e professionale per le donne e per gli uomini e a introdurre misure d'incentivo aziendali in tal senso;
13. sollecita gli Stati membri a promuovere una politica fiscale che tenga conto degli impegni finanziari del nucleo familiare e, soprattutto, dei costi per la cura dei figli, tramite un sistema di tassazione o di agevolazioni fiscali che sia basato sul numero dei figli a carico;
14. invita gli Stati membri a personalizzare e ad ampliare i regimi di sicurezza sociale, in particolare le pensioni di minima, in modo che tengano conto anche del lavoro svolto in forme non professionali;
15. chiede agli Stati membri di garantire pensioni di vecchiaia tali da consentire entrate sufficienti a evitare situazioni di impoverimento delle donne;
16. chiede agli Stati membri di prevedere assegni sufficienti sin dal primo figlio a favore di coloro i quali si assumono la responsabilità di allevare un bambino;
17. chiede agli Stati membri di proseguire ed estendere le loro politiche miranti a eliminare la divisione del lavoro nella società, la quale ritiene che il lavoro domestico debba essere nella maggior parte lavoro di donne, intensificando l'uso di campagne pubblicitarie, azioni formative, ecc.;
18. sottolinea che il riconoscimento del lavoro domestico richiederebbe un'evoluzione della legislazione in materia di divorzio (soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione dei diritti a pensione in caso di divorzio) e chiede alla Commissione di realizzare uno studio comparato del diritto di famiglia nei singoli Stati membri al fine di avviare procedure volte all'armonizzazione delle disposizioni legislative che abbiano uguali conseguenze giuridiche;
19. ricorda che la maggioranza delle relazioni di solidarietà e di unione tra persone non sono disciplinate dal tradizionale diritto matrimoniale e di famiglia;
20. constata di conseguenza che esiste un bisogno di forme di contratto tra partner di una relazione che definiscano la loro solidarietà e i loro accordi e invita la Commissione a eseguire uno studio sulle premesse in tal senso già esistenti in determinati Stati membri;

Venerdì 25 giugno 1993

21. deplora che il regime patrimoniale dei coniugi contempli principalmente il patrimonio e i redditi prescindendo dal computo e dal riconoscimento delle mansioni svolte dai partner e auspica un aggiornamento di tale regime patrimoniale;
22. riconosce che i partner hanno il diritto di decidere di non suddividere in parti uguali il lavoro domestico o di optare per una soluzione in base alla quale uno di essi svolge tutte le mansioni non remunerate e l'altro il lavoro remunerato; ritiene tuttavia che tale accordo debba essere preso in considerazione nell'ambito del patrimonio e dei redditi dei partner e non debba in alcun caso servire da base per accordi concernenti la sicurezza sociale o le società;
23. chiede agli Stati membri di avviare azioni positive che incoraggino gli uomini ad assumere le proprie responsabilità pratiche per una giusta ripartizione di tutti i compiti sociali (in materia di educazione dei figli ecc.);
24. chiede agli Stati membri di organizzare un sistema di lavoro che riduca progressivamente l'orario di lavoro onde permettere di assolvere meglio ai compiti sociali primari;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

15. Situazione della donna in Europa centrale e orientale

A3-0198/93

Risoluzione sulla situazione della donna in Europa centrale e orientale

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
 - viste le conclusioni dell'audizione pubblica della commissione per i diritti della donna sul futuro ruolo delle donne in Europa occidentale e orientale del 28 e 29 novembre 1990 ⁽¹⁾,
 - visti le sue decisioni e i suoi pareri del 21 novembre 1990 sulle proposte di direttiva e di regolamento recanti misure transitorie applicabili in Germania nel quadro del processo di unificazione tedesca ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 maggio 1992 su un Fondo europeo per la democrazia ⁽³⁾,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna (A3-0198/93),
- A. precisando che la presente risoluzione affronta la problematica della situazione delle donne sulla base di documenti provenienti dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Repubblica federativa Ceca e Slovacca, dalla Romania e dalla Germania (ex Repubblica democratica tedesca compresa),
 - B. constatando che a tutt'oggi non esistono una completa disponibilità e affidabilità sia delle statistiche concernenti il ruolo delle donne nei regimi comunisti che dei dati e delle statistiche elaborati di recente,
 - C. rilevando che il fenomeno, ripetutamente denunciato in Europa occidentale, relativo alla «femminizzazione» di determinati rami di attività e settori economici, generalmente collegato a un livello di retribuzione inferiore, si riscontrava anche in Europa centrale e orientale,

⁽¹⁾ PE 146.256

⁽²⁾ G.U. n. C 324 del 24.12.1990, pag. 141 e segg.

⁽³⁾ G.U. n. C 150 del 15.6.1992, pag. 281

Venerdì 25 giugno 1993

- D. rilevando altresì che lo stesso tipo di discriminazione esisteva sia a livello salariale che per quanto concerneva l'accesso alle posizioni decisionali, e ciò nonostante i principi ideologici che lasciavano intendere una vera emancipazione della donna nella società,
- E. rilevando che il sistema di «pianificazione» attuato dal regime socialista riguardava non soltanto il mercato del lavoro, bensì anche la politica, l'istruzione e il settore socio-culturale,
- F. constatando che questo processo di transizione ha comportato un deterioramento della situazione economica e sociale delle donne, perché particolarmente colpite dalla diminuzione dei posti di lavoro e a causa della scarsità di prospettive di nuova occupazione, per cui molte donne vengono a perdere la precedente autonomia economica, anche se modesta, all'interno della famiglia,
- G. riconoscendo tuttavia che soprattutto nelle zone industriali, dove sussiste la minaccia di una disoccupazione di massa, le donne sono spesso le uniche fonti di guadagno della famiglia e constatando che in quelle rurali in particolare le donne non più giovani sono colpite dalla disoccupazione e da difficoltà di ordine sociale,
- H. constatando che le difficoltà economiche attraversate attualmente da questi paesi costituiscono un ostacolo all'impegno sociale e politico delle donne,
- I. considerando che nei paesi estereuropei oggi le donne sono rappresentate in misura limitata nelle cariche e nei mandati a livello politico e sociale (e in particolare nei parlamenti, nei sindacati e nei partiti) per cui partecipano del tutto insufficientemente al processo di riforma e alla sua definizione e sussiste la minaccia che talune forme di discriminazione continuino a manifestarsi,
- J. auspicando che i partiti politici, i sindacati e le associazioni riconoscano che solo un'adeguata partecipazione delle donne agli organi decisionali potrebbe contribuire al superamento delle attuali difficoltà e al rafforzamento del generoso impegno di tutte le donne, urgentemente necessari in una democrazia per completare il processo di riforma,
- K. constatando che le trasformazioni verso un sistema democratico avvengono sia sul piano politico che economico, sociale e culturale e che tale processo, in cui le donne non svolgono più un ruolo importante mentre la parità, intesa come valore sociale, è andata ampiamente perduta, è tuttora in corso di realizzazione,
- L. sottolineando tuttavia che in taluni paesi le donne rivestono alte cariche, come, per esempio, in Polonia il primo ministro Suchocka, e che esistono anche donne presidenti o vicepresidenti di parlamenti,
- M. ritenendo che il ruolo della Comunità europea sia quello di contribuire allo sviluppo di Stati di diritto e democratici, basati sul rispetto della parità dei diritti tra uomini e donne nonché su un'economia sociale e di mercato,

I. In tale contesto

1. constata che il passaggio da un'economia socialista pianificata a un'economia di mercato nonché l'adeguamento alle condizioni di partnership di un grande mercato senza frontiere interne costituiscono una doppia sfida per le donne dell'Europa centrale e orientale;
2. constata che la famiglia continua a rappresentare per questi paesi un importante fattore della vita sociale e che la maggior parte delle donne desidera conciliare la vita familiare con la vita professionale;
3. constata che l'elevato tasso di disoccupazione che colpisce attualmente uomini e donne non può tradursi in misure che ostacolano la libera scelta delle donne tra famiglia e/o professione e che comportano un ritorno all'ideale tradizionale della donna confinata in ruoli domestici;
4. rileva che tuttavia molte donne, per motivi contingenti, devono contribuire con il loro salario al reddito familiare di base, fra esse in particolare un gran numero di donne sole con figli a carico;

Venerdì 25 giugno 1993

5. constata che l'evoluzione della disoccupazione, laddove colpisce in particolare le donne, scaturisce anche dallo squilibrio tra domanda e offerta di determinate professioni e che la mancanza di programmi di riqualificazione e di reintegrazione nonché il coordinamento insufficiente tra formazione, qualifica e occupazione costituiscono ulteriori fattori che ostacolano il reinserimento della popolazione femminile nel mercato del lavoro;

6. rileva che in taluni paesi la ristrutturazione delle infrastrutture per l'assistenza all'infanzia, precedentemente legate in gran misura all'organizzazione del mondo del lavoro, e gli insufficienti fondi pubblici minacciano di limitare in maniera inaccettabile questi provvedimenti sociali di assistenza all'infanzia e di penalizzare la rete della sicurezza sociale diminuendo le opportunità per le donne sul mercato del lavoro;

7. constata che soltanto lentamente sta migliorando l'attuale problematica abitativa, che ha raggiunto dimensioni catastrofiche, e che pertanto acuisce maggiormente le difficoltà della vita di tutti i giorni;

II. per tali motivi, rivolgendosi ai governi dei paesi dell'Europa centrale e orientale:

8. invita tali governi ad adottare in campo politico tutte le misure atte a garantire la piena partecipazione delle donne alla vita politica e sociale e a coinvolgerle in tutti i processi decisionali attraverso la creazione di meccanismi di parità tra i sessi, per esempio l'istituzione di responsabili per la parità a tutti i livelli e la presentazione di relazioni da parte di partiti e sindacati sulla partecipazione delle donne;

9. invita i suddetti governi ad adottare in campo professionale tutte le misure atte a valorizzare il patrimonio di alte qualifiche professionali e conoscenze delle donne garantendo loro l'accesso a tutte le professioni

a) attraverso l'introduzione di misure di riqualificazione e di formazione permanente nei nuovi processi economici ed industriali e garantendo il numero dei posti di lavoro e la loro collaborazione professionale nelle università, negli istituti tecnici e scientifici e nella ricerca tecnico-scientifica;

b) attraverso la messa a punto di modelli e programmi per aiutare le donne a impiantare piccole e medie imprese;

c) attraverso programmi, in considerazione dell'importante ruolo svolto dalle donne nell'agricoltura, che facilitino alle donne occupate in questo settore o nelle aziende collegate l'accesso alle nuove forme e ai nuovi metodi di agricoltura;

10. nel campo della politica sanitaria e sociale chiede a tali governi di garantire il sostegno a tutte le misure che aiutino le donne ad assolvere senza discriminazione ai propri compiti nella famiglia e nella vita lavorativa

a) mediante l'informazione sanitaria ove non esista; la creazione di istituti di medicina preventiva e di controllo terapeutico nonché di adeguati consultori nei settori familiare, pedagogico e della protezione sul posto di lavoro,

b) nel sistema della sicurezza sociale la piena garanzia dell'occupazione, della tutela delle gestanti, dei sussidi per l'educazione dei figli e contro il rischio di disoccupazione;

11. invita inoltre i suddetti paesi ad adottare tutte le misure che consentano la creazione di organizzazioni sociali e professionali in cui le donne possano far valere i propri interessi conformemente alle esigenze di una società pluralista e democratica;

12. constata che i problemi economici e le incertezze politiche che gravano su questi paesi rafforzano la pressione migratoria sulla Comunità e che sempre più numerose sono le donne coinvolte nelle correnti migratorie, sia legali che clandestine;

13. auspica che la cooperazione sempre più stretta tra i paesi dell'Europa centrale e orientale e le istituzioni della Comunità promuova condizioni di vita analoghe;

Venerdì 25 giugno 1993

III.

14. invita la Commissione a fornirgli informazioni il più possibile dettagliate e dati statistici sulle attuali condizioni di vita e di lavoro delle donne nell'Europa centrale e orientale;
15. invita altresì la Commissione a
 - a) rendere accessibili alle donne dell'Europa centrale ed orientale, più di quanto fatto finora, informazioni su tutti i programmi comunitari;
 - b) informare le donne dell'Europa centrale ed orientale sulla situazione della donna negli Stati membri della Comunità nonché sulla normativa europea che le concerne in materia di parità di diritti, in particolare attraverso uno scambio di esperienze e di informazioni da parte delle amministrazioni locali, regionali, nazionali e comunitarie e delle organizzazioni femminili;
 - c) sostenere le attuali organizzazioni e le reti femminili (reti di assistenza all'infanzia, donne nei centri decisionali, IRIS) affinché le donne dell'Europa orientale possano familiarizzare con questi programmi comunitari e con i nuovi (Fondazione per l'Europa orientale, TEMPUS, PHARE);
 - d) redigere con l'aiuto della Comunità opuscoli della CE o pubblicazioni della stampa locale che contengano informazioni sulle possibilità di aggiornamento attraverso programmi comunitari;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere nei programmi comunitari misure di sostegno mirate per la promozione e il mantenimento dei posti di lavoro delle donne e questo soprattutto attraverso
 - a) l'introduzione di programmi d'azione concreti per i comparti e i settori economici in cui sono occupate prevalentemente donne; analogamente per i settori agricoli e le piccole e medie imprese;
 - b) un'adeguata partecipazione delle donne nell'ambito dei programmi comunitari (PHARE, TEMPUS, Fondazione per l'Europa orientale) nonché nel quadro degli accordi di associazione conclusi tra la Comunità e i paesi dell'Europa orientale attraverso un'adeguata e consistente dotazione finanziaria;
 - c) l'attuazione di programmi di lotta contro la disoccupazione femminile attraverso programmi di riqualificazione, formazione permanente e reinserimento;
 - d) il potenziamento delle agenzie di collocamento e dei centri di orientamento professionale;
 - e) una maggiore partecipazione delle donne a tutti i programmi di formazione professionale e di riqualificazione;
 - f) il sostegno a livello politico e sindacale nella creazione di reti «donne e centri decisionali»; sostegno di meccanismi destinati a promuovere la parità dei diritti;
 - g) introduzione della dimensione della parità dei diritti e del «mainstreaming» nei programmi di sensibilizzazione, di formazione permanente, nel quadro della Fondazione per la democrazia e nei programmi di cooperazione e di sostegno tecnico destinati ai paesi dell'Europa centrale ed orientale;
 - h) la formazione dei responsabili del collocamento, affinché siano in grado di coordinare al meglio la formazione e la qualifica della manodopera, conformemente alle esigenze del mercato;
 - i) la concessione di aiuti alle donne, nel quadro dei programmi destinati agli immigrati e ai profughi, in particolare nel settore della sanità e della formazione per consentire loro di vivere in maniera autonoma;
17. chiede alla Commissione e agli Stati membri di avviare programmi di informazione
 - a) su questioni relative alla salute e al problema della violenza nella società, in particolare contro le donne e i bambini, nonché sul problema delle molestie sessuali sul posto di lavoro;

Venerdì 25 giugno 1993

- b) sui diritti e i doveri delle donne che desiderano immigrare nella Comunità nonché sui rischi connessi all'immigrazione clandestina;
- c) sulla lotta contro la tratta delle donne provenienti dai paesi dell'Europa orientale;

18. chiede alla Commissione che le misure raccomandate nei programmi comunitari abbiano come obiettivo prioritario il sostegno delle iniziative locali volte a definire una politica a favore della famiglia, delle persone anziane, in materia di custodia dei bambini e di sanità, prevedendo altresì iniziative a favore delle donne con l'intervento attivo di queste ultime;

19. si ripropone di organizzare una conferenza con la partecipazione di rappresentanti delle donne dell'Europa centrale ed orientale, il cui programma si impervi sui seguenti punti:

- partecipazione politica delle donne
- formazione professionale permanente
- valutazione dell'impatto dei programmi comunitari sulla situazione delle donne dell'Europa centrale ed orientale;

20. invita la Commissione a riferirgli ogni due anni in merito alla situazione delle donne nell'Europa centrale e orientale, all'utilizzazione dei fondi e all'attuazione dei programmi comunitari nei paesi interessati;

21. invita la Commissione a presentare la prima relazione anteriormente all'organizzazione della conferenza mondiale dell'ONU sulla donna, prevista per la metà del 1995 a Pechino;

*
* *
*

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché dei paesi dell'Europa centrale ed orientale.

16. Mercato unico dei servizi postali

B3-0942 e 0944/93

Risoluzione sul Mercato unico dei servizi postali

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro verde della Commissione sullo sviluppo del Mercato unico dei servizi postali (COM(91) 0476),
 - vista la propria risoluzione del 22 gennaio 1993 su tale Libro verde ⁽¹⁾, nella quale aveva invitato la Commissione a elaborare tutta una serie di proposte volte ad attuare un Mercato unico dei servizi postali,
 - vista la comunicazione della Commissione sulle linee direttrici per lo sviluppo dei servizi postali comunitari, presentata il 2 giugno 1993 e destinata al Consiglio telecomunicazioni del 16 giugno 1993 (COM(93) 0247),
- A. considerando che la Commissione ha intenzione di elaborare proposte legislative nel secondo semestre del 1993 e che sta avendo luogo in seno alla Commissione stessa una riflessione su un'eventuale scelta dell'articolo 90, paragrafo 3, del trattato quale base giuridica per talune proposte di direttiva,
- B. rammentando l'importanza della posta dal punto di vista economico e sociale (1,3% del PIL e 1.700.000 dipendenti),

⁽¹⁾ G.U. n. C 42 del 15.2.1993, pag. 240.

Venerdì 25 giugno 1993

1. chiede alla Commissione che l'articolo 100A del trattato costituisca l'unica base giuridica delle proposte future, come raccomandato dal Parlamento europeo;
2. insiste sulle conclusioni della sua risoluzione del 22 gennaio;
3. chiede alla Commissione di riflettere sull'eventualità di proporre una direttiva unica sulla base dell'articolo 100A, per presentare in modo coerente il nesso tra le definizioni di servizio universale e servizio riservato e associare pienamente il Parlamento europeo al processo legislativo;
4. chiede alla Commissione uno studio sull'impatto sociale dello sviluppo del Mercato unico nel settore;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e alle organizzazioni sindacali del settore.

17. Custodia degli animali in giardini zoologici *

A3-0140/93

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sulla custodia degli animali in giardini zoologici (COM(91)0177 — C3-0340/91)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento n. 1)	
<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)</i>	
c) Circo: un <i>luogo</i> dove gli animali sono tenuti o introdotti <i>soltanto per</i> eseguire giochi o esibizioni;	c) Circo: un complesso itinerante dove tutti gli animali sono tenuti o introdotti con l'unico scopo di eseguire giochi o esibizioni;
(Emendamento n. 2)	
<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)</i>	
f) Esperto: una persona nominata da ciascuno Stato membro con una vasta esperienza (minimo 5 anni) nella gestione e nella custodia professionali di animali selvatici nei giardini zoologici.	f) Esperto: una persona nominata da ciascuno Stato membro che può essere o un veterinario con un'approfondita esperienza di animali di tipi o specie tenute nei giardini zoologici o una persona con una vasta esperienza (minimo 5 anni) nella gestione e nella custodia professionale di animali selvatici nei giardini zoologici e che abbia dimestichezza con il tipo di animali da ispezionare.
(Emendamento n. 3)	
<i>Articolo 1, paragrafo 2, lettera f) bis (nuova)</i>	
	f bis) Negozio di animali: un luogo utilizzato per la vendita di animali da compagnia e la custodia di questi animali in vista della loro vendita.

(*) G.U. n. C 249 del 24.9.1991, pag. 14.

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 5)

Articolo 2, trattino quarto bis (nuovo)

- provvedano alla promozione di studi ad hoc e di programmi di controllo degli animali che vivono nei giardini zoologici nel loro ambiente naturale attraverso il ripristino dei biotopi e misure di elevata protezione ambientale;

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, trattino quarto ter (nuovo)

- non vendano o cedano, anche temporaneamente, animali a privati, a circhi o per effettuare esperimenti;

(Emendamento n. 7)

Articolo 2, trattino quarto quater (nuovo)

- elaborino programmi speciali di formazione riguardanti le cause che determinano il rischio di scomparsa degli animali che si trovano nei giardini zoologici, nell'intento di assicurare un elevato grado di sensibilizzazione all'ambiente;

(Emendamento n. 4)

Articolo 2, secondo comma (nuovo)

Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo gli Stati membri devono attenersi agli orientamenti figuranti in allegato ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Allegato da elaborarsi da parte della Commissione sulla base della «Prassi per la sistemazione e il trattamento degli animali nei giardini zoologici» allegata alla relazione della commissione ambiente del Parlamento europeo A3-0140/93.

(Emendamento n. 8)

Articolo 5, paragrafo 4

4. Se le condizioni stabilite nella licenza non sono soddisfatte entro 12 mesi l'autorità competente revoca la licenza e chiude il giardino zoologico al pubblico.

4. Se le condizioni stabilite nella licenza non sono soddisfatte entro 12 mesi l'autorità competente revoca la licenza e chiude il giardino zoologico al pubblico. **In caso di chiusura l'autorità competente garantisce che si provveda in maniera adeguata affinché gli animali vengano venduti, ceduti ad altro giardino zoologico munito di licenza o eliminati in modo non crudele.**

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 9)

Articolo 6

L'ispezione deve essere eseguita da almeno un funzionario dell'autorità competente e due esperti, *i quali* non abbiano alcun interesse nel giardino zoologico in questione. Essi devono compilare una relazione di ispezione, *specificando* le condizioni esistenti nel giardino zoologico in riferimento alle disposizioni degli articoli 2 e 3.

L'ispezione deve essere eseguita da almeno un funzionario dell'autorità competente e due esperti **che** non abbiano alcun interesse nel giardino zoologico in questione e **uno dei quali deve essere un veterinario**. Essi devono compilare una relazione di ispezione, **in cui siano specificate** le condizioni esistenti nel giardino zoologico in riferimento alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e **formulate raccomandazioni in merito alla concessione della licenza**.

(Emendamento n. 10)

*Articolo 11 bis (nuovo)***Articolo 11 bis**

Anteriormente al 1° gennaio 1996 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione, accompagnata da opportune proposte, sugli sviluppi scientifici concernenti il benessere degli animali custoditi nei giardini zoologici e sulle disposizioni della direttiva.

La Commissione rivede periodicamente gli orientamenti figuranti in allegato sulla base delle attività di ricerca in corso e dell'esperienza scientifica e pratica e previa consultazione dei rappresentanti del settore dei giardini zoologici e delle organizzazioni per la protezione degli animali, al fine di modificare tali orientamenti nel modo opportuno.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sulla custodia degli animali in giardini zoologici

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91)0177) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 S del trattato CEE (C3-0340/91),
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0307/92),
- vista la seconda relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0140/93),

1. chiede il mantenimento della proposta nella sua forma attuale, nel programma legislativo della Commissione delle Comunità europee;
2. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;

⁽¹⁾ G.U. n. C 249 del 24.9.1991, pag. 14

Venerdì 25 giugno 1993

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

18. Convenzione sulla diversità biologica *

A3-0200/93

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica (COM(92)0509 — C3-0046/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

Considerando sesto bis (nuovo)

considerando l'esigenza che la Comunità espliciti nel proprio territorio un'azione molto più incisiva al fine di conservare adeguatamente e ripristinare la diversità biologica, che deve includere in particolare l'approvazione del proposto regolamento sulla «Conservazione, caratterizzazione e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura», in armonia con i principi esposti nella Convenzione sulla diversità biologica e attuata mediante stanziamenti specifici adeguati;

(Emendamento n. 2)

Considerando sesto ter (nuovo)

considerando che per raggiungere tale obiettivo la Comunità deve fin d'ora impedire l'erosione della diversità biologica e, a tal fine, dar prova di coerenza evitando di sviluppare e finanziare politiche e azioni suscettibili di distruggere tale diversità biologica;

(Emendamento n. 3)

Considerando sesto quater (nuovo)

considerando che il Comitato 4, istituito dall'UNEP con il compito di consigliare il Comitato intergovernativo della Convenzione sulla diversità biologica per quanto riguarda «la necessità di un protocollo e le relative modalità con cui istituire opportune procedure — tra cui, in particolare, l'autorizzazione preventiva rilasciata sulla base delle informazioni ricevute concernenti il trasferimento, la manipolazione e l'uso secondo criteri di sicurezza di qualsiasi organismo vivente modificato ottenuto con la biotecnologia che potrebbe avere effetti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica» — ha raccomandato, in seguito alla terza Sessione svoltasi a Montreal il 17-23 marzo 1993, che tale protocollo sia messo a punto e reso internazionalmente vincolante, in conformità con il terzo paragrafo dell'articolo 19 della Convenzione;

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 4)

Considerando sesto quinquies (nuovo)

considerando che la Comunità riafferma l'importanza di istituire meccanismi di regolamentazione atti a ridurre i rischi conseguenti al commercio internazionale di organismi geneticamente modificati, come previsto dal documento «Una piattaforma comune: orientamenti per la Comunità, UNCED 1992» (SEC(91) 1693 def., pag. 39);

(Emendamento n. 5)

Considerando sesto sexies (nuovo)

considerando che i diritti e gli obblighi sanciti dalla presente Convenzione non coprono la biodiversità umana;

(Emendamento n. 6)

Considerando sesto septies (nuovo)

considerando che i diritti e gli obblighi sanciti dalla Convenzione sono vincolanti tanto per il settore privato che per quello pubblico delle parti contraenti;

(Emendamento n. 7)

Considerando settimo bis (nuovo)

considerando che è necessario coinvolgere la ricerca scientifica nella definizione di una politica globale di conservazione della diversità biologica;

(Emendamento n. 8)

Considerando settimo ter (nuovo)

considerando la necessità per la Comunità di dotarsi di strumenti scientifici per la valutazione dei pericoli che possono minacciare la diversità biologica;

(Emendamento n. 9)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando l'Impegno internazionale sulle risorse genetiche vegetali (1983), che istituisce il principio secondo cui le risorse genetiche vegetali sono patrimonio dell'umanità intera e devono quindi essere disponibili senza restrizioni, fatta salva la sovranità nazionale, e che tale principio può tradursi in un protocollo giuridicamente vincolante della Convenzione sulla diversità biologica;

Venerdì 25 giugno 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 10)

Considerando ottavo ter (nuovo)

considerando che il principio secondo cui i vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche devono esser distribuiti equamente tra le parti contraenti che forniscono tale risorsa deve applicarsi alle collezioni ex situ, a prescindere dal fatto che esse siano state acquisite o meno in conformità con le disposizioni della Convenzione;

(Emendamento n. 11)

Considerando ottavo quater (nuovo)

considerando che laddove i diritti relativi alla proprietà intellettuale ostacolano gli obiettivi della Convenzione (art. 16, par. 5), la Comunità adotterà in una fase successiva le misure necessarie per garantire che tali diritti non interferiscano con l'obiettivo di condividere vantaggi offerti dalle risorse genetiche con i paesi di origine di tali risorse;

(Emendamento n. 12)

*Allegato III**Progetto di dichiarazione interpretativa***soppresso***(in occasione della ratifica della Convenzione sulla biodiversità)*

La Comunità europea e i suoi Stati membri desiderano riaffermare l'importanza che attribuiscono al trasferimento di tecnologie e alla biotecnologia al fine di garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

Per la Comunità europea e i suoi Stati membri, i trasferimenti di tecnologia e l'accesso alla biotecnologia, quali definiti nel testo della Convenzione sulla diversità biologica, possono essere assicurati solo in conformità dei principi e delle norme di protezione della proprietà intellettuale, in particolare gli accordi multilaterali e bilaterali firmati o negoziati dalle parti della presente Convenzione.

La conformità ai diritti di proprietà intellettuale costituisce una condizione preliminare essenziale per l'attuazione delle politiche di trasferimento di tecnologie e di investimenti comuni. Senza pregiudizio delle loro rispettive competenze nel settore del diritto della proprietà intellettuale, la Comunità europea e i suoi Stati membri devono incoraggiare l'utilizzazione dei meccanismi finanziari stabiliti dalla Convenzione per facilitare il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dagli operatori europei, in particolare per quanto concerne la concessione di licenze, garantendo nello stesso tempo una protezione adeguata ed efficace dei suddetti diritti di proprietà.

Venerdì 25 giugno 1993

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0509),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 S del trattato CEE (C3-0046/93),
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-0200/93),
1. approva, fatte salve le modifiche a essa apportate, la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

19. Ambiente urbano

A3-0194/93

Risoluzione sull'ambiente urbano

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Collins e altri sull'ambiente urbano (B3-0624/93),
- visto l'articolo 130R del trattato CEE,
- vista la propria risoluzione del 16 dicembre 1988 sui problemi dell'ambiente nelle zone urbane ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Europa 2000: Prospettive per lo sviluppo del territorio comunitario» (COM(90)0544),
- visto il Quarto programma d'azione comunitario, che auspica un approccio integrato all'ambiente urbano ⁽²⁾,
- vista la propria risoluzione del 12 settembre 1991 sull'ambiente urbano ⁽³⁾,
- visto il Quinto programma d'azione della Comunità a favore dell'ambiente ⁽⁴⁾,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0194/93),

⁽¹⁾ G.U. n. C 12 del 16.1.1989, pag. 370.

⁽²⁾ G.U. n. 70 del 18.3.1987, pag. 3.

⁽³⁾ G.U. n. C 267 del 14.10.1991, pag. 156.

⁽⁴⁾ G.U. n. C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

Venerdì 25 giugno 1993

- A. considerando che l'80% circa della popolazione comunitaria vive in aree urbane,
 - B. considerando che il miglioramento dell'ambiente urbano dovrebbe costituire una priorità comunitaria soprattutto in considerazione delle notevoli ripercussioni sociali e ambientali derivanti dalla mancanza di un'azione concertata,
 - C. considerando la necessità di un approccio integrato alle politiche urbane tenendo conto di considerazioni ambientali nei settori dei trasporti, dell'energia, dei rifiuti, del turismo e dei Fondi strutturali,
 - D. considerando che l'inquinamento atmosferico, causato da produzione e consumo inefficienti di energia e da un enorme aumento dei trasporti aerei e stradali, ha raggiunto un livello intollerabile in molte aree urbane della Comunità,
 - E. considerando i gravi problemi connessi al sovraffollamento, alle tensioni sociali e al deterioramento della qualità della vita in vaste aree urbane d'Europa,
 - F. considerando la mancanza di progressi compiuti in materia di questioni urbane nel Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente rispetto alle linee sostenute nel Quarto programma d'azione,
1. ribadisce il suo sostegno al Libro verde della Commissione sull'ambiente urbano e continua ad auspicare che esso si traduca in un programma quadro per la gestione dell'ambiente urbano, ma è chiaramente deluso in quanto la Commissione, nonostante l'impegno assunto, ha messo a punto poche politiche concrete;
 2. chiede un'azione d'urgenza che comprenda misure preventive da avviare per far fronte al deterioramento della qualità della vita nelle aree urbane, contribuendo così ad arginare la crisi ambientale globale;
 3. ribadisce come sia necessario che la Comunità collabori strettamente a tal fine con le autorità locali, regionali e nazionali degli Stati membri;
 4. invita la Commissione a mettere a punto linee direttrici specifiche comunitarie per fare in modo che a livello locale siano presi in considerazione gli elementi ambientali sia nella pianificazione urbana che nella gestione e nelle infrastrutture di trasporto;
 5. invita la Commissione a presentare ulteriori proposte relative ad azioni che comportino un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali delle aree urbane della Comunità;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

20. Situazione dei quadri e dirigenti di impresa nella Comunità

A3-0196/93

Risoluzione sulla situazione dei quadri e dirigenti d'impresa nella Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Perreau de Pinninck sulla situazione dei dirigenti d'impresa (B3-1679/90),
- visti gli articoli 3 e 4 dell'accordo allegato al protocollo sulla politica sociale firmato a Maastricht,
- vista la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-0196/93),

Venerdì 25 giugno 1993

- A. considerando che i quadri e i dirigenti d'impresa sono dipendenti che assumono, sulla base del loro contratto di lavoro, una mansione o una delega esterna, tecnica o commerciale, esercitata a nome del loro datore di lavoro, oppure funzioni direttive o una responsabilità, e le cui funzioni sono caratterizzate in particolare da responsabilità maggiori di quelle degli altri salariati nonché da un elevato livello di qualificazione, di competenza e di influenza nella gestione dell'impresa o del reparto in cui svolgono le loro funzioni,
 - B. considerando che i quadri e i dirigenti d'impresa rappresentano un gruppo importante di dipendenti nell'insieme della Comunità, malgrado il calo delle assunzioni in seguito alla recessione, e che detto gruppo di lavoratori dipendenti si trova esposto a difficoltà, problemi ed esigenze specifiche,
 - C. considerando che i quadri e i dirigenti d'impresa rappresentano già oggi una quota rilevante dei lavoratori dipendenti migranti all'interno della Comunità e che sono per forza di cose destinati a svolgere un ruolo essenziale nel completamento del mercato interno,
 - D. considerando che la realizzazione del mercato interno impone ai quadri e ai dirigenti d'impresa, più che ad altre categorie di lavoratori dipendenti, nuove esigenze in materia di formazione mentre sussistono ancora ostacoli alla libera circolazione, concernenti soprattutto le donne e le coppie,
 - E. considerando che per superare i principali ostacoli alla libera circolazione risulta necessario riconoscere i diritti alla pensione di anzianità sulla base dei versamenti effettuati, garantire la possibilità di conservare e trasferire i diritti alla pensione per chi lavora successivamente in vari paesi, indipendentemente dalla situazione delle imprese, nonché riconoscere la libertà e il ruolo della contrattazione collettiva, in particolare con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative dei quadri e dei dirigenti d'impresa, per definire regimi di pensione integrativa e organizzare la loro gestione,
 - F. considerando che risulta altresì necessario prendere in considerazione la situazione del componente della coppia che deve interrompere la propria carriera o cambiare attività professionale perché il suo congiunto viene assegnato un posto di lavoro in un altro paese, assicurando la normativa e le compensazioni necessarie,
 - G. considerando che occorre fornire ai giovani qualificazioni e motivazioni che consentano loro di vivere e lavorare ovunque in Europa, assicurare a quanti hanno già un posto di lavoro, indipendentemente dall'età, una formazione permanente ed eliminare gli ostacoli costituiti dall'assenza di un vero e proprio sistema di riconoscimento delle qualifiche attestata da titoli di studio,
 - H. considerando che deve essere riconosciuto all'interno delle imprese e dei gruppi con una dimensione comunitaria il diritto dei quadri e dei dirigenti d'impresa all'informazione, alla consultazione e a una rappresentanza negli organi di concertazione, esistenti (a seguito di accordi volontari in talune imprese multinazionali) o da costituire,
 - I. considerando che le organizzazioni sindacali rappresentative dei quadri e dei dirigenti di impresa devono partecipare al dialogo sociale europeo ed essere consultate dalle istituzioni europee in merito a progetti sociali che interessano i quadri e i dirigenti d'impresa,
1. chiede che la Commissione effettui uno studio sulla situazione dell'occupazione dei quadri e dei dirigenti d'impresa nella Comunità nei singoli settori di attività, compreso il settore pubblico;
 2. ritiene necessario un dibattito tra le parti sociali (organizzazioni degli imprenditori e sindacati, segnatamente le organizzazioni rappresentative dei quadri e dei dirigenti d'impresa) e la Commissione onde definire le misure da attuare ed elaborare gli strumenti comunitari idonei a superare gli ostacoli alla libera circolazione dei quadri e dei dirigenti d'impresa e chiede alla Commissione di operare di conseguenza;
 3. chiede inoltre alla Commissione di elaborare misure volte a
 - ovviare al calo delle assunzioni e all'aumento della disoccupazione,
 - favorire a un numero maggiore di donne l'accesso a compiti direttivi o a responsabilità peculiari per la condizione di quadro e dirigente d'impresa;

Venerdì 25 giugno 1993

4. chiede al Consiglio di adottare quanto prima gli strumenti comunitari proposti dalla Commissione e dal Parlamento sull'accesso, senza limiti di età, alla formazione professionale e alla formazione continua nonché di rafforzare la dotazione finanziaria; invita gli Stati membri a seguire le raccomandazioni adottate dal Consiglio; sottolinea l'importanza, all'interno del programma FORCE, degli scambi tra i quadri e i dirigenti d'impresa responsabili della politica di formazione nelle imprese;
5. sottolinea la necessità di istituire un vero e proprio sistema di riconoscimento delle qualifiche attestata da un titolo di studio; inoltre, le iniziative comunitarie nel settore della formazione permanente devono mirare a promuovere gli scambi di esperienze e di informazioni sui sistemi nazionali di formazione e favorire l'apprendimento di lingue straniere;
6. chiede alla Commissione di adottare, se del caso, iniziative atte a garantire nelle imprese e gruppi a dimensione europea il diritto dei quadri e dei dirigenti d'impresa all'informazione e alla consultazione nonché a una rappresentanza che consenta loro di riunirsi e operare in modo efficace, all'interno degli organi di concertazione esistenti o da stabilire per l'insieme dei dipendenti, in particolare nell'ambito della società per azioni europea; i modelli già esistenti non influiscono sulla posizione del Comitato aziendale europeo previsto dall'attuale proposta di direttiva sull'informazione e la consultazione e non pregiudicano la posizione dei quadri e dei dirigenti d'impresa negli organi direttivi della società per azioni di diritto europeo;
7. si rallegra che la Commissione abbia consultato organizzazioni europee e ritiene necessaria la partecipazione delle organizzazioni rappresentative europee dei quadri e dei dirigenti d'impresa al dialogo tra le parti sociali, sotto forme da definire con gli interessati ai sensi dell'accordo allegato al protocollo di Maastricht sulla politica sociale considerato in tutti i suoi aspetti;
8. chiede l'attuazione di programmi volti a favorire
 - la formazione dei quadri e dei dirigenti d'impresa dell'Europa centrale e orientale in materia di gestione delle imprese nell'economia di mercato e di relazioni sociali nel quadro del programma TEMPUS,
 - gli scambi e la cooperazione tra le organizzazioni rappresentative dei quadri e dei dirigenti d'impresa esistenti nella Comunità e nell'Associazione europea di libero scambio da un lato e le organizzazioni dei quadri e dei dirigenti d'impresa dei paesi d'Europa centrale e orientale dall'altro;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

21. Diga di Gabčíkovo

B3-0946, 0954, 0955 e 0956/93

Risoluzione sulla diga di Gabčíkovo-Nagymaros

Il Parlamento europeo,

- viste la dichiarazione della Commissione del 25 giugno 1993 sulla diga di Gabčíkovo-Nagymaros e le proprie risoluzioni in materia,
- A. considerando che le consultazioni svoltesi il 18 giugno 1993 a Bratislava tra le parti slovacca e ungherese per addivenire a una soluzione dei problemi insoluti connessi con una regimazione temporanea delle acque non hanno portato ad alcun risultato,
 - B. considerato l'impatto negativo del progetto di Gabčíkovo sulla natura e l'ambiente e tenendo conto del fatto che tale impatto è reso ancor più grave dal mancato raggiungimento di un accordo sulla regimazione dinamica delle acque, divise tra l'alveo del Danubio e il canale di alimentazione della centrale,

Venerdì 25 giugno 1993

1. ribadisce le sue preoccupazioni per un probabile aumento della tensione politica nella regione a seguito di tale contenzioso;
 2. esprime la sua preoccupazione per il fatto che alla questione di una regimazione temporanea delle acque non è ancora stata data una soluzione accettabile sia per gli slovacchi che per gli ungheresi;
 3. critica il governo slovacco per la sua persistente riluttanza a giungere a un accordo sulle proposte di compromesso formulate nelle consultazioni del 16 febbraio 1993 e la mancata esecuzione di misure volte ad attivare la procedura di fronte alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia;
 4. chiede al governo slovacco di desistere dalle sue tattiche dilatorie e di presentare il caso quanto prima possibile alla Corte internazionale di giustizia;
 5. chiede a tutte le parti in causa di potenziare gli sforzi per raggiungere un compromesso in linea con le proposte presentate dagli esperti comunitari nel gennaio 1993;
 6. si attende che la Commissione e la Cooperazione politica europea intervengano senza indugi presso i governi di Bratislava e Budapest per impedire l'adozione di misure unilaterali che avrebbero conseguenze incalcolabili;
 7. è dell'avviso che, nel contesto dello sviluppo delle loro relazioni economiche e politiche con l'Ungheria e la Slovacchia, la Comunità e i suoi Stati membri dovrebbero tener conto delle posizioni adottate in materia dai due paesi;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, alle Repubbliche slovacca, ungherese e ceca, alla CSCE e al Consiglio d'Europa.
-

Venerdì, 25 giugno 1993

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 25 giugno 1993**

Adam, Aglietta, Alber, von Alemann, Anastassopoulos, Andrews, Arbeloa Muru, Archimbaud, Arias Cañete, Baget Bozzo, Bandrés Molet, Barrera i Costa, Barton, P. Beazley, Beirôco, Bertens, Bettini, Beumer, Bjørnvig, Blak, Blot, Bofill Abeilhe, Boissière, Braun-Moser, de Brémond d'Ars, Breyer, Van den Brink, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Canavarro, Cano Pinto, Carvalho Cardoso, Cayet, Ceyrac, Chesa, I. Christensen, Coimbra Martins, Colajanni, Collins, Cooney, Cox, Cramon Daiber, Crampton, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Defraigne, Delcroix, Deprez, Desmond, Dessylas, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dillen, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Ephremidis, Estgen, Ewing, Falconer, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Fourçans, Frimat, Funk, Gallenzi, Garcia, García Arias, Gasòliba i Böhm, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, González Álvarez, Graefe zu Baringdorf, Green, Grund, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Hadjigeorgiou, Happart, Heider, Herman, Hermans, Hervé, Hindley, Holzfuss, Hory, Hughes, Hume, Isler Béguin, Jepsen, Keppelhoff-Wiechert, Killilea, Klepsch, K. Köhler, Kostopoulos, Kuhn, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Langenhagen, Lannoye, Larive, Lemmer, Lenz, Llorca Vilaplana, Lucas Pires, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McMahon, Maher, Maibaum, Malangré, Mantovani, Marck, D. Martin, S. Martin, Martinez, Megahy, Melandri, Mendez de Vigo, Menrad, Miranda de Lage, Mitolo, Morris, Mottola, Gü. Müller, Muntingh, Napoletano, Neubauer, Newman, Nianias, Nielsen, Nordmann, Oddy, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortiz Climent, Pack, Pannella, Papayannakis, Partsch, Patterson, Pereira, Pery, Pesmazoglou, Peter, Peters, Piermont, Pierros, F. Pisoni, Pollack, Pons Grau, Prag, Puerta, Quisthoudt-Rowohl, Quistorp, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Reymann, Robles Piquer, Rosmini, Rossetti, Rothley, Roumeliotis, Saby, Sälzer, Sainjon, Sandbæk, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schlechter, Schlee, Schleicher, Schodruch, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Seligman, Simeoni, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Staes, Stavrou, Stevens, Stewart, Tazdaït, Thareau, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Topmann, Tsimas, Ukeiwé, Valverde López, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Vázquez Fouz, Vecchi, Verbeek, Verde i Aldea, Vohrer, von der Vring, van der Waal, White, Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Wurth-Polfer, Wynn.

Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca

Berend, Glase, Goepel, Kertscher, Kosler, Schröder, Thietz.

Venerdì, 25 giugno 1993

ALLEGATO**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+)= Favorevoli

(-)= Contrari

(O)= Astensioni

*Relazione Cunha Oliveira (A3-0162/93)**Insieme*

(+)

Adam, Aglietta, Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, Barrera i Costa, P. Beazley, Beirão, Bertens, Bettini, Beumer, Boissière, de Brémond d'Ars, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Carvalho Cardoso, Cayet, Chesa, Coimbra Martins, Cooney, Cox, da Cunha Oliveira, Cushnahan, Defraigne, Delcroix, Deprez, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dillen, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Estgen, Fitzsimons, Fontaine, Ford, Fourçans, Frimat, Garcia, Gasóliba i Böhm, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, González Álvarez, Green, Habsburg, Hadjigeorgiou, Herman, Hermans, Jepsen, Klepsch, Lagakos, Lalor, Lambrias, Lane, Lannoye, Llorca Vilaplana, McCartin, McCubbin, McGowan, Maher, Maibaum, Mantovani, D. Martin, Megahy, Mendez de Vigo, Menrad, Morris, Mottola, Gü. Müller, Newman, Onesta, Oomen-Ruijten, Partsch, Patterson, Pereira, Prag, Puerta, Raffin, Ramírez Heredia, Robles Piquer, Rosmini, Rossetti, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Saridakis, Sarlis, Schlechter, Scott-Hopkins, Seligman, Simeoni, Simons, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Stavrou, Stewart, Tauran, Telkämper, Thyssen, Tindemans, Titley, Tongue, Tsimas, Vázquez Fouz, Verbeek, von der Vring, Wilson, Wynn.

(O)

Dessylas, Ephremidis, Grund.

*Relazione Green (A3-0173/93)**Insieme*

(+)

Barrera i Costa, Bettini, Boissière, Calvo Ortega, de la Cámara Martínez, Cayet, Chesa, Coimbra Martins, Cox, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Dessylas, Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dührkop Dührkop, Ephremidis, Ewing, Fitzsimons, Green, Grund, Gutiérrez Díaz, Heider, Hermans, Lalor, Lane, Lannoye, McCubbin, McGowan, Maher, Maibaum, D. Martin, Megahy, Melandri, Miranda de Lage, Morris, Newman, Oddy, Partsch, Peters, Pollack, Raffin, Ramírez Heredia, Rothley, Roumeliotis, Sanz Fernández, Schlechter, Simeoni, Simons, B. Simpson, A. Smith, Stewart, Titley, Tongue, Tsimas, Vázquez Fouz, Verbeek, von der Vring, Wilson.

(-)

Alber, Anastassopoulos, Arias Cañete, P. Beazley, Carvalho Cardoso, Cooney, Cushnahan, Defraigne, Deprez, Estgen, Fontaine, Gil-Robles Gil-Delgado, Habsburg, Herman, Jepsen, Lagakos, Langenhagen, Llorca Vilaplana, McCartin, Mantovani, Menrad, Pack, Patterson, Poettering, Prag, Quisthoudt-Rowohl, Reymann, Sälzer, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Thyssen, Tindemans, Valverde López, von Wogau.

(O)

Klepsch, Neubauer, Oomen-Ruijten.

*Risoluzione comune sui servizi postali**Insieme*

(+)

Coimbra Martins, Defraigne, Desmond, Díez de Rivera Icaza, Estgen, Falconer, Habsburg, Heider, Lane, Lulling, Maher, Morris, Muntingh, Newman, Papayannakis, Partsch, Pierros, Pollack, Raffin, Sälzer, Sainjon, Scott-Hopkins, Seligman, B. Simpson, A. Smith.

Venerdì, 25 giugno 1993

(—)

Sonneveld.

*Risoluzione comune sulla diga di Gabčíkovo-Nagymaros**Insieme*

(—)

Barrera i Costa, Bertens, Deprez, Van Dijk, Habsburg, Menrad, Raffin, Rothley, Sainjon, Scott-Hopkins, Stevens.

(—)

García Arias.

(O)

Holzfuss.
